

COLLECTANEA ARCHIVI VATICANI

53

MASSIMO FIRPO - SERGIO PAGANO

I PROCESSI INQUISITORIALI
DI VITTORE SORANZO
(1550-1558)

Edizione Critica

Tomo I



CITTA DEL VATICANO
ARCHIVIO SEGRETO VATICANO

2004

COLLECTANEA ARCHIVI VATICANI

53

MASSIMO FIRPO - SERGIO PAGANO

I PROCESSI INQUISITORIALI
DI VITTORE SORANZO
(1550-1558)

Edizione critica

Tomo I

CITTÀ DEL VATICANO
ARCHIVIO SEGRETO VATICANO

2004

COLLECTANEA ARCHIVI VATICANI, 53
ISBN 88-85042-40-6 Città del Vaticano

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
© 2004 by Archivio Segreto Vaticano

RINGRAZIAMENTI

Desideriamo esprimere la nostra più viva riconoscenza anzitutto a Vincenzo Marchetti, per il non comune spirito di collaborazione, la squisita cortesia, la competente efficienza con cui ha facilitato le nostre ricerche nell'Archivio della curia vescovile di Bergamo, e a Gabriele Medolago, sulla cui invidiabile conoscenza di cose bergamasche e generosa disponibilità a farcene partecipi abbiamo sempre potuto contare. Preziosi consigli e aiuti ci sono venuti anche da Gian Luigi Beccaria, Eleonora Belligni, Elena Bonora, Vincenzo Criscuolo, Guido Dall'Olio, Andrea Del Col, Gigliola Fragnito, Marco Maiorino, Dario Marcatto, Ottavia Niccoli, Alessandro Pastore, Chiara Quaranta, Paolo Salvetto, Piero Scapocchi, Renata Segre, Rodolfo Vittori. Un vivo ringraziamento va a Giulio Orazio Bravi, a Sandro Buzzetti e al personale tutto della Biblioteca civica Angelo Mai di Bergamo, così come a quello dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede di Roma, in particolare a Fabrizio De Sibi, Massimo Giusti e Giovanni Recchia, degli Archivi di Stato di Bergamo, Firenze, Mantova, Milano, Venezia, dell'Archivio Segreto Vaticano e della Biblioteca Vaticana, dell'Archiginnasio a Bologna, della Marciana e della Quirini Stampalia a Venezia, delle Biblioteche Nazionali di Firenze, Roma, Torino: insomma, i luoghi abituali del nostro lavoro, diventati ormai – dopo tanti anni di consuetudine – una sorta di seconda casa, magari piena di magagne e bisognosa di urgenti restauri, ma anche familiare e accogliente proprio perché è così com'è, abitata talvolta da qualche burocrate ottuso e incompetente, ma soprattutto da tante persone intelligenti, gentili e pronte a mettere a disposizione degli studiosi la loro esperienza e il loro sapere. In questi tempi difficili e qualche volta amari per chi voglia continuare a fare ricerca, a loro questo lavoro è dedicato.

Città del Vaticano-Torino, dicembre 2003

ABBREVIAZIONI

ACDF	Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede
AS	Archivio di Stato
ACV	Archivio della Curia Vescovile
ASV	Archivio Segreto Vaticano
BAV	Biblioteca Apostolica Vaticana
BC	Biblioteca Civica
BN	Biblioteca Nazionale
CT	<i>Concilium Tridentinum. Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatum nova collectio</i> , voll. 13, edita Societas Goerresiana, Friburgi Brisgoviae, Herder, 1901 e segg.
DBI	<i>Dizionario biografico degli Italiani</i> , Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1960 e segg.
<i>Index des livres interdits</i>	<i>Index des livres interdits</i> , ed. Jesús Martínez de Bujanda, voll. 10, Sherbrooke (Quebec, Can.)-Genève, Centre d'études de la Renaissance de l'Université de Sherbrooke-Droz, 1984-1996
PG	Jacques Paul Migne, <i>Patrologiae cursus completus. Series Graeca</i> , Parisiis, 1844-1866
PL	Jacques Paul Migne, <i>Patrologiae cursus completus. Series Latina</i> , Parisiis, 1844-1866
<i>Processo Carnesecchi</i>	Massimo Firpo, Dario Marcatto, <i>I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi (1557-1567). Edizione critica</i> , voll. 2, Città del Vaticano, Archivio Vaticano, 1998-2000
<i>Processo Morone</i>	Massimo Firpo, Dario Marcatto, <i>Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Edizione critica</i> , voll. 6, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1989-1995
VP	<i>Visite pastorali</i>

NOTA CRITICA

1. *Vittore Soranzo e i suoi processi per eresia*

Non è compito di queste pagine ricostruire in dettaglio le vicende biografiche di Vittore Soranzo, il patrizio veneziano nato intorno al 1510 da un casato illustre ma di modeste fortune e destinato a finire i suoi giorni nel 1558, sotto la minaccia di una condanna in contumacia come eretico impenitente e relapso per non aver obbedito alla convocazione del Sant'Ufficio romano che, il 6 maggio 1557, aveva formalmente riaperto il processo da cui si era salvato per il rotto della cuffia nel 1551. Sulla base delle scarse fonti disponibili, del resto, quelle vicende sono già state studiate e narrate da monsignor Pio Paschini in un'accurata ricerca apparsa nel 1925¹, che si dipanava lungo tutto l'arco della vita del Soranzo: gli studi padovani, subito nutriti di quegli interessi letterari che lo portarono a legarsi al Bembo e a soggiornare lungamente presso un gran dotto come Trifon Gabriele², ma anche a imboccare la carriera ecclesiastica, non tanto in virtù di un'autentica vocazione religiosa, quanto al fine di procacciarsi quei benefici ecclesiastici che gli consentissero di vivere dignitosamente, seguendo la strada spesso irta di difficoltà e delusioni percorsa dal suo grande maestro; e poi l'ingresso nel mondo curiale, con la designazione a cameriere segreto di Clemente VII alla fine del 1529, a Bologna, e il successivo trasferimento a Roma, dove non sarebbero

¹ Pio Paschini, *Un episodio dell'Inquisizione nell'Italia del Cinquecento: il vescovo di Bergamo, Soranzo*, Roma, F.I.U.C., 1925, poi riedito con il titolo *Un vescovo disgraziato nel Cinquecento italiano: Vittore Soranzo*, in *Tre ricerche sulla storia della Chiesa nel Cinquecento*, Roma, Edizioni liturgiche, 1945, pp. 91-151 (che indica la data di nascita del Soranzo nel 1500); oltre alle sintesi di Lorenzo Dentella, *I vescovi di Bergamo (notizie storiche)*, Bergamo, S.A. Editrice Sant'Alessandro, 1939, pp. 320-25, e Giuseppe Alberigo, *I vescovi italiani al concilio di Trento (1545-1547)*, Firenze, Sansoni, 1959, pp. 54-58, 76-79, 83-84, cfr. anche gli esili contribuiti successivi di Francesco Rota, *Vittore Soranzo vescovo di Bergamo (1547-1558)*, Brembate Sopra, Archivio storico brembatese, 1974, e di Luigi Chiodi, *Eresia protestante a Bergamo nella prima metà del '500 e il vescovo Vittore Soranzo. Appunti per una riconsiderazione storica*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XXXV, 1981, pp. 456-85.

² Su di lui, oltre alla voce di Laura Fortini in DBI, vol. LI, pp. 44-47, cfr. gli studi di Lino Pertile, *Apollonio Merenda, segretario del Bembo, e ventidue lettere di Trifon Gabriele*, «Studi e problemi di critica testuale», n. 34, 1987, pp. 9-48, e *Vittore Soranzo e le «Annotazioni nel Dante di Trifon Gabriele»*, «Quaderni veneti», XV, 1992, pp. 37-58, nonché l'edizione delle *Annotazioni nel Dante fatte con M. Trifon Gabriele in Bassano*, edizione critica a cura di Lino Pertile, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1993.

mancati nuovi interessi³, nuove esperienze, nuove e significative frequentazioni – Egidio da Viterbo, Federico Fregoso, Pietro Carnesecchi, Giovanni Tommaso Sanfelice, Juan de Valdés – ma anche nuove angustie e amarezze per le ristrettezze economiche, i debiti, il mancato sostegno familiare; il ritorno in patria nel '31, probabilmente per sottrarsi ai creditori, afflitto da cattiva salute e da umori malinconici per il persistere dei problemi finanziari, che neanche la ripresa degli studi letterari sembrava poter guarire, come ebbe a rimproverargli il Bembo⁴, che amò «come figliuolo» quel «buono e virtuosissimo giovane»⁵ e non cessò di sovvenirlo di denari e incoraggiamenti, esortandolo a non restare prigioniero del suo «picciolo e [...] ristretto cuore»⁶; il ritorno a Roma all'inizio del '32 e, un anno più tardi, l'agognato conferimento della commenda di Sant'Antonio abate a Brescia, anche se la morte di papa Clemente, che nel '33 egli accompagnò a Marsiglia, non tardò a interrompere la sua carriera curiale; il nuovo ritorno a Padova, dove conobbe Cosimo Gheri e Ludovico Beccadelli, e riprese a frequentare la dimora di Trifon Gabriele e a scrivere sonetti ed epistole latine, sempre più legato al Bembo, che avrebbe infine seguito a Roma dopo la creazione cardinalizia del 1539.

Fu appunto a Roma, nella famiglia del grande letterato diventato principe della Chiesa, accompagnando in qualche misura il crescente coinvolgimento di quest'ultimo nelle inquietudini religiose degli anni quaranta⁷, che il Soranzo venne sempre più intensamente assorbito

³ «Io mi son messo per piacere a vedere quando ho tempo queste antichità romane et somme mezzo invaghito», scriveva al Bembo, «mastro di color che sanno», l'8 giugno 1530 (*Delle lettere da diversi re et principi et cardinali et altri huomini dotti a monsignor Pietro Bembo scritte*, in Venetia, appresso Francesco Sansovino et compagni, 1560, p. 110v).

⁴ «Voi per tutti questi avvenimenti, siano pur quali si vogliano, non vi lasciate soprarstar dalla malinconia, che è cosa da uom debole, e più tosto da chi non sia uomo, lasciarsi sottoporre al caso. Io ho avuta tutta la mia giovinezza piena di tali e molto maggiori noie, dalle quali se io mi fossi lasciato vincere, non sarei qui. Fate buono animo, avengane che può, e vogliate vivere allegro», gli scriveva da Padova il 6 settembre 1531 (cfr. la pur scadente edizione critica di Pietro Bembo, *Lettere*, a cura di Ernesto Travi, voll. 4, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1987-1993, vol. III, pp. 277-78). «Non vi lasciate soprastare a' pensieri malinconiosi, e state di buono animo, che Dio e la vostra virtù v'aiuteranno», insisteva il 7 giugno 1532 (ivi, p. 345).

⁵ Cfr. la lettera a Giovanni Antonio Muscettola datata da Padova il 6 maggio 1532 (ivi, p. 336; cfr. pp. 416-17).

⁶ Ivi, p. 300 (Padova, 11 dicembre 1531).

⁷ In merito basti il rinvio, oltre alla voce di Carlo Dionisotti in DBI, vol. VIII, pp. 133-51, agli studi di Paolo Simoncelli, *Pietro Bembo e l'evangelismo italiano*, «Critica storica», XV, 1978, pp. 1-63; di Gigliola Fragnito, *L'ultima visione: il congedo di Pietro Bembo*, nella sua raccolta di saggi *In museo e in villa. Saggi sul Rinascimento perduto*, Venezia, Arsenale, 1988, pp. 29-64, e *Evangelismo e intransigenti nei difficili equilibri del pontificato farnesiano*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXV, 1989, pp. 20-47, in particolare, pp. 39 e segg.; e di Roberto Righi, *Sogni profetici e ansie religiose nelle lettere di Pietro Bembo*, «Studi e problemi di critica testuale», LIX, 1999, pp. 103-15.

dalla dimensione propriamente teologica della grande crisi dell'età sua, con i drammatici problemi che si riverberavano al calor bianco nella curia romana, le difficili scelte politiche che essa era chiamata a compiere, le sempre più aspre fratture che la dividevano sul modo di affrontare non solo il dilagare della Riforma oltralpe, i colloqui di religione o la convocazione del concilio, ma anche il diffondersi in Italia delle dottrine ereticali. Decisivo in tal senso, come per molti intellettuali e prelati di alto rango sociale della sua generazione, fu il nuovo incontro con Juan de Valdés a Napoli intorno al 1540⁸, in compagnia del Carnesecci⁹, che nel corso del suo ultimo processo rievcherà le conversazioni sulla dottrina della giustificazione per sola fede e su Martin Lutero con il patrizio veneziano, che era solito chiamare quest'ultimo «il suo bon vecchio» o «il suo padre»¹⁰. Entrambi del resto giudicavano allora il riformatore sassone «un grand'huomo quanto alla dottrina et quanto alla eloquentia» e si riferivano a lui come all'«oceano, come quello de cuius plenitudine accepissent tutti li altri heretici non altrimenti che li fiumi recevano l'acque dal mare»¹¹. Anche dopo il viaggio a Napoli il futuro vescovo di Bergamo avrebbe continuato a mantenere rapporti con l'esule spagnolo, che egli affermerà di aver ritenuto «homo spiritualissimo», facendo anche riferimento a «sue lettere»¹² e a scritti ricevuti «da esso Valdeso, da Na-

⁸ Già in precedenza, peraltro, il Soranzo (sempre che in lui si debba identificare il personaggio in questione e non – come è forse più probabile – il letterato veneziano Marcantonio Soranzo) si era recato a Napoli, dove aveva frequentato il Valdés e Giulia Gonzaga, come risulta da una lettera inviata da Fondi nel 1535 (ma la data non è precisata) da Francesco Maria Molza a Gandolfo Porrino: «Se Dio vi mantenga sano ed in grazia dell'illustrissima signora donna Giulia, appresso della quale ora dimoriamo il giovane Soranzo ed io, date recapito a queste mie subitamente» (Bruto Amante, *Giulia Gonzaga contessa di Fondi e il movimento religioso femminile nel secolo XVI*, Bologna, Zanichelli, 1896, pp. 101-102); cfr. anche *Delle poesie volgari e latine di Francesco Maria Molza, corrette, illustrate et accresciute colla vita dell'autore scritta da Pierantonio Serassi*, voll. 3, in Bergamo, appresso Pietro Lancillotti, 1747-1754, vol. II, p. 148.

⁹ Cfr. l'estratto di un interrogatorio di Giovan Francesco Alois del 1563 pubblicato in *Processo Carnesecci*, vol. II, p. 37: «In compagnia del detto Carnesecci ci era un vescovo venetiano che se li diceva il Soranzo, che fu pure cameriero di papa Clemente, et lo detto vescovo era pure delle mie opinioni lutherane che ho detto di sopra. Et credo che questo Soranzo, como era stato mastro del reverendo Giovan Thomaso Sanfelice vescovo della Cava nelle cose di humanità, che ancora li havesse insegnato questa dottrina lutherana, perché erano tutti doi di queste opinioni, et io li conobbi alli ragionamenti» (cfr. anche p. 998). Nel suo costituito dell'11 luglio 1566 Ranieri Gualano ricorderà il Soranzo tra «li discipoli del decto Ioanne Valdeso», insieme con il Flaminio, il Carnesecci e numerosi valdesiani, dai «quali tutti io [...] ho inteso laudare le cose del decto Ioanne Valdeso et tenerlo per homo santissimo» (Pasquale Lopez, *Il movimento valdesiano a Napoli. Mario Galeota e le sue vicende col Sant'Uffizio*, Napoli, Fiorentino, 1976, pp. 153-54).

¹⁰ Cfr. *infra*, p. 189.

¹¹ *Processo Carnesecci*, vol. II, pp. 557-58.

¹² Cfr. *infra*, p. 332.

poli, mentre che io ero in Roma prima ch'io fosse vescovo», pur dichiarando poco credibilmente di non aver mai avuto «notitia che fosse heretico o suspecto de heresia»¹³. Fu allora che oltre alla casa del Bembo, talora visitata da Bernardino Ochino (che il Soranzo dirà di non aver «mai conosciuto per heretico, né per suspecto, se non quando se fugì in Alamagna» e di aver giudicato «sancto»¹⁴), egli iniziò a frequentare assiduamente a Viterbo e a Roma quelle del cardinal Pole e dell'arcivescovo d'Otranto Pietro Antonio Di Capua¹⁵, insieme con personaggi come Marcantonio Flaminio, Vittoria Colonna¹⁶, Pietro Carnesecchi, Donato Rullo, Pietro Gelido, Bartolomeo e Francesco Stella, Giovanni Tommaso Sanfelice, Alvise Priuli e Apollonio Merenda, gli ultimi due già conosciuti negli anni degli studi padovani e nella famiglia del Bembo¹⁷, tutti profondamente segnati dal magistero valdesiano, o come Girolamo Borri, Guido Giannetti da Fano, Stefano Monti, più vicini alle dottrine luterane, che egli stesso menzionerà nella terza *confessio* presentata al Sant'Ufficio romano alla fine di giugno del 1551¹⁸.

In quel drammatico scritto, in cui egli si vedrà infine costretto ad ammettere gran parte delle deviazioni ereticali di cui era accusato, figurerà anche un elenco dei libri e degli scritti di cui si era nutrita la sua svolta religiosa di quegli anni, testi e lettere del Valdés, del Priuli, del Flaminio, del Galeota, del Vergerio, oltre a celebri libretti ovunque diffusi tra gli eterodossi italiani, come il *Sommario della sacra Scrittura* o il *Beneficio di Cristo*. Libri e scritti che si affiancavano a opere dei grandi riformatori d'oltralpe che egli poté acquistare anche a Roma «da un libraro che stava in Campo de Fiore»¹⁹, e a violenti libelli antipapali come il *Pasquino in estasi*, la *Tragedia intitolata Libero arbitrio* o quell'inedita *Genealogia papae* che figura in apertura del-

¹³ Cfr. *infra*, p. 334.

¹⁴ Cfr. *infra*, p. 341.

¹⁵ Cfr. *Processo Carnesecchi*, pp. 1104, 1115-17.

¹⁶ «Io ho una grande invidia al mio messer Vettor Soranzo – scriveva il Bembo alla Colonna da Roma il 18 novembre 1541 – il quale potrà essere molto spesso con Vostra Signoria: quello che non potrò fare io. E che, se io fossi gagliardo, catene non mi terrebbono che io non trascorressi per quattro giorni a Viterbo. [...] Messer Vettor potrà dire a Vostra Signoria tutto il mio stato esterno e interno, ché lo sa, e a lui nessuna parte di me è occulta. Dunque a lui mi rimetto» (Bembo, *Lettere* cit., vol. IV, p. 395). «Farei ingiuria al credito del reverendissimo et ottimo messer Soranzo se scrivessi lungamente per lui, et non honorare debitamente l'affetion che Vostra Signoria reverendissima mi porta se lasciassi di scrivere», si legge in una lettera indirizzatagli dalla Colonna l'11 gennaio 1542 (Vittoria Colonna, *Carteggio*, ed. Ermanno Ferrero e Giuseppe Müller, II ed., a cura di Domenico Tordi, Torino, Loescher, 1892, pp. 240-41).

¹⁷ Cfr. Pertile, *Apollonio Merenda* cit.

¹⁸ Cfr. *infra*, pp. 410 e segg.

¹⁹ Cfr. *infra*, p. 254.

l'unico volume appartenuto al Soranzo oggi noto, vale a dire la silloge di scritti di Martin Lutero, di Filippo Melantone (tra cui la *Confessio Augustana*), di Justus Jonas, di Martin Butzer, di Bernardino Ochino, di articoli sulla giustificazione discussi nei colloqui di religione degli anni quaranta, di invettive tedesche contro l'*Interim* di Augusta che egli dovrà ammettere un sede processuale di aver letto e fatto trascrivere²⁰. Di questi legami eterodossi e di questo fitto scambio di manoscritti e libri a stampa recano testimonianza anche le lettere a lui indirizzate da un personaggio legato a molteplici ambienti del mondo ereticale italiano come Giovan Battista Scotti, consegnate da quest'ultimo al Sant'Ufficio romano e allegate agli atti del processo, dalle quali risulta tra l'altro la precisa disposizione affinché quei libri gli venissero inviati nel palazzo papale, «alle stanze del reverendissimo Bembo, al giardin secreto»²¹. Un ruolo decisivo, unitamente a queste letture, ebbero certamente le lezioni viterbesi del Flaminio²² e le discussioni con i più stretti familiari del cardinal d'Inghilterra, come Pietro Carnesecchi, che a Napoli lo aveva iniziato al magistero valdesiano e che, come dichiarerà egli stesso nel corso dell'ultimo processo romano, aveva avuto «stretta conversazione seco in Roma et parte a Viterbo», dove più volte avevano avuto occasione di parlare «de l'articolo della giustificatione secondo la dottrina di Valdés, della quale egli era in quel tempo molto studioso»²³.

I nuovi orientamenti religiosi consapevolmente maturati dal Soranzo attraverso simili letture e conversazioni, anche in virtù del suo essere diventato «amicissimo per causa della fede et religione col [...]

²⁰ Cfr. *infra*, pp. 435 e segg.

²¹ Cfr. *infra*, pp. 615 e segg., in particolare p. 617.

²² «A Viterbo [...] – rivelò agli inquisitori romani Apollonio Merenda nel 1551 – il Flaminio leggeva san Matheo, presente il signor cardinale et monsignor Carneseccha et Soranzo, Priuli, messer Bartholomeo Stella, don Thomaso [Goldwell] inglese et altri servidori di casa, parlando della giustificatione per lo sangue de Iesu Christo et non per le opere nostre, le quali opere però sono necessarie et che necessariamente procedano dalla fede como li frutti boni dal bon arbore et como il calor del foco, et che chiunque sente in sé vivamente questa giustificatione per Christo può stare sicuro della sua salute» (*Processo Morone*, vol. VI, pp. 271-72; cfr. *Processo Carnesecchi*, vol. II, p. 29). Nella sentenza conclusiva del processo contro il protonotario fiorentino, in relazione al soggiorno viterbese, si legge che le eresie da lui professate erano diventate vieppiù gravi «in Viterbo praticando et trattando delle medesime et d'altre heresie et errori con l'istesso Flaminio et il quondam Vittor Sorantio già vescovo di Bergamo, Apollonio Merenda et Luigi Priuli et altri sospetti et infetti d'heresia, legendo parimente simil libri lutherani et heretici» (*Processo Carnesecchi*, vol. II, pp. 1363-64).

²³ *Processo Carnesecchi*, vol. II, p. 265. «Tra il Prioli et Flaminio et messer Apollonio et il Soranzo et me – preciserà poco dopo il protonotario fiorentino – non se tractava d'altro articolo per conto della religione che di quello della giustificatione per la fede: il che non si può dire che fusse allhora heresia, non essendo ancora stato determinato dal concilio quello che si avesse a credere di tale articolo» (ivi, p. 422).

reverendissimo Polo», come dirà in futuro un eterodosso che lo aveva conosciuto da vicino²⁴, non restarono a lungo chiusi nel segreto di una coscienza tormentata da dubbi e inquietudini. In breve tempo, infatti, essi cominciarono a riflettersi anche nella concreta azione di propaganda e proselitismo da lui svolta, insieme con tutta la cosiddetta *Ecclesia Viterbiensis*: per esempio consigliando nel 1543-44 al cardinal Giovanni Morone di chiamare a predicare nella sua diocesi modenese predicatori eterodossi come Bernardo Bartoli o Bartolomeo Golfi della Pergola²⁵, da lui ospitato per qualche tempo in casa sua²⁶ e «praticato assai intrinsecamente»²⁷. Nel corso del suo processo inquisitoriale, il 30 giugno 1556, il Golfi riferirà che a mostrargli «certi libri del Valdesio che erano di materie lutherane» era stato appunto il Soranzo²⁸, che peraltro veniva regolarmente in San Lorenzo in Damaso ad ascoltare le sue omelie «quae sapiebant lutheranismum», basate sulle «cose del Brentio»²⁹. «Faceva molto del riformato et sempre parlava di Iesu Christo; al ultimo si cominciò a scoprire che egli era luterano», ricorderà il Morone, che lo aveva già frequentato a Padova negli anni venti³⁰. Non stupisce che comportamenti di tal genere fossero ben presto noti anche all'esterno delle conventicole eterodosse frequentate dal Soranzo, alimentando l'opinione che egli fosse ormai diventato un «grandissimo luterano»³¹, o almeno «idem cor et anima una» con Marcantonio Flaminio, come affermerà in futuro il sacerdote bolognese Niccolò Bargellesi, rievocando una conversazione risalente all'autunno del 1542: «Io vedeva grandissima familiarità tra il Soranzio et Flaminio, et esso Soranzio venirme a visitare da parte del Flaminio et usar quei medesmi modi di parlare che faceva il Flaminio, cioè della fede et delle opere, in el sudetto modo che faceva il Flaminio hereticalmente et malamente, como se conteneva nel dicto libro Del beneficio de Cristo, con mio gran despiacere et fastidio»³².

²⁴ Così affermerà Giovan Battista Scotti nella deposizione da lui rilasciata nel luglio del 1558 contro il Morone (*Processo Morone*, vol. II, pp. 354-55; vol. VI, p. 236).

²⁵ Cfr. *ivi*, vol. I, pp. 183-85, 203-204, 217; vol. II, pp. 430-31; cfr. anche *ivi*, p. 1073, la lettera di Vittoria Colonna al Morone datata da Viterbo il 4 gennaio 1543; vol. VI, pp. 256, 261.

²⁶ Cfr. *Processo Carnesecchi*, vol. II, 1061-62.

²⁷ Oxford, Bodleian Library, ms It. C. 25, ff. 281r-284v (Alvise Priuli a Ludovico Beccadelli, Roma, 17 maggio 1544).

²⁸ ACDF, *Stanza storica*, S 5-c, f. 825rv.

²⁹ *Ivi*, f. 832r; cfr. *Processo Morone*, vol. II, pp. 737, 741-42, 745.

³⁰ *Processo Morone*, vol. II, pp. 499-500; cfr. pp. 522-24, 651.

³¹ *Ivi*, p. 355; vol. VI, p. 236.

³² *Processo Carnesecchi*, vol. I, pp. 10-11: «Me parevano che tutti dui tenessero le heresie et errori che erano in quel libro dicto Il beneficio de Cristo, accosì el Soranzo como el Flaminio [...]. Il Soranzio me portò una o forse più lettere del Flaminio in Bologna, dove il Flaminio nominava il Soranzio quale homo da bene et che intendeva le

Nella sua deposizione a carico del Soranzo rilasciata a Roma il 12 aprile 1551, lo stesso Bargellesi riferì agli inquisitori romani come nel corso di quell'incontro bolognese egli avesse usato «certi modi de parlare novi, come saria dire degli electi et della luce de l'evangelio, et che era bon de avertire finché non ce sentivamo ben confirmati nella viva fede et nel vero spirito di Christo che non mettessimo a pericolo de tentatione de' tempi nostri et delli finti christiani, et simil parole et peggio ancora, et de le persecutione che potevano accascare, nelle quale non saperiamo bene poi governarce, et però attendessimo a confirmarce nella viva fede, nel spirito, ne l'evangelio»³³. Un linguaggio nutrito di parole e concetti desunti dal magistero valdesiano e dal suo coinvolgente spiritualismo esoterico, che traspare anche nelle lettere allora inviate dal patrizio veneziano allo Scotti. Il 19 aprile 1544, per esempio, si rallegrava della designazione a legato di Bologna del cardinal Morone (con il quale egli avrebbe avuto allora «grand'amicitia»³⁴) come di «un singularissimo favore fattovi da Dio», impegnandosi a intervenire presso di lui per raccomandare i «fratelli» bolognesi³⁵, che – affermava – «piacemi ben di udir che attendino più alla esperientia del negotio christiano che alla scientia: questa fa noi soperbi et spesso dà scandolo, quella ognuno et sempre ediffica et noi humilia»³⁶.

Io hebbi le vostre lettere – scriveva esplicitamente il 30 novembre³⁷ – con il Testamento novo de la stampa di Stephano Ruperto. Et perché prima non ho havuto messo, vi mando hora per il presente [...] le Domande del signor Valdés, le quali tenerete per vostre, legendole et facen-

cose cristiane per lo suo verso»; cfr. anche p. 15: «Assai volte li ho represi et moniti delli soi errori contra la fede cattolica, et fattoli reprehendere da altri amici, che non me ricordo da chi. Et per questo incorse il sdegno et la inimicitia fra me et il Flaminio, et forse il Soranzio anchora, né mai pote' fare fructo alcuno che se emendassero delli errori soi circa la fede et Chiesa cattolica».

³³ Cfr. *infra*, p. 154. «Quando io me accorsi circa quel che scrivevano et predicavano el Flaminio, el Soranzo delle cose scripte nel Beneficio de Cristo brutte et contra la coscienza mia, io li schivava et non me curava de leggere, come Il beneficio de Cristo et littere scripte per il Flaminio ad me et ad altri», ebbe a precisare lo stesso Bargellesi nella deposizione da lui rilasciata contro il Carneseccchi a Bologna l'8 giugno 1557 (*Processo Carneseccchi*, vol. I, p. 8).

³⁴ *Processo Morone*, vol. VI, p. 240; cfr. vol. II, p. 363; ma cfr. *Processo Carneseccchi*, vol. II, p. 1049: «Quanto mo' al cardinale Morone et al Soranzo non ne posso dare altra testimonianza se non di havere inteso da lui nominare il cardinale Morone non so che volte come se l'havesse conosciuto, et havere udito che egli haveva letto al Soranzo et non so che altri una lettione – credo – delle epistole di san Paulo».

³⁵ Si vedano in merito le future deposizioni processuali dello stesso Scotti a carico del cardinale milanese (*Processo Morone*, vol. II, pp. 247-48, 357, 755, vol. VI, pp. 137, 307).

³⁶ Cfr. *infra*, pp. 619-20.

³⁷ Cfr. *infra*, pp. 629-30.

dole cautamente leggere poiché vi è qualche carta scritta di mano mia; quando harò le altre che mi mancano, ve le farò vedere. Tra questo mezo harò caro d'intendere qualche cosa de l'esser vostro et di quelli altri fratelli di Bologna, et similmente di messer Ludovico Castelvetero et de li altri di Modena, et a che termine sta la traduttione del Testamento novo et si è rivista del tutto et si è data in stampa. Io scrivo l'alligata al reverendissimo signor legato dove io vi raccomando a Sua Signoria reverendissima: daretela, et se vi capita qualche bel libro novo alle mani, di quelli libri cioè che ponno piacermi, mi farete piacere de mandarmilo. Pregate per me nelle vostre christiane orationi et raccomandatemi all'orationi delli altri fratelli nostri in Christo.

Il gesuita Alfonso Salmeron, che ebbe modo allora di parlare con lui a Roma «quando era mastro di casa del Bembo», ricorderà di aver «alcune volte conteso insieme sopra le cose della fede» e di aver potuto constatare in tali circostanze che egli era «imbractato in queste opinione heretice», ricordando in particolare «che non sentiva ben della fede et delle opere, et del piangere della passione de Christo, magnificando fra Bernardino [Ochino] et il Valdese, per conto del quale diceva volere andare in Napoli per conferire con dicto Valdesse»³⁸.

Fu sulla base di queste premesse religiose e dottrinali che, nella primavera di quello stesso 1544, Vittore Soranzo si accinse a recarsi a Bergamo per prendere possesso della carica di vescovo coadiutore con diritto di successione nella diocesi cui fu designato nel concistoro del 12 luglio, su proposta di Pietro Bembo³⁹. Creato vescovo della città il 18 febbraio di quell'anno, infatti, quest'ultimo aveva subito espresso la sua ferma intenzione di «governar bene e religiosamente quella chiesa», come scriveva al nipote Gian Matteo il 17 giugno⁴⁰:

³⁸ Cfr. *infra*, pp. 112-13.

³⁹ Una copia calligrafica dei brevi del 18 luglio 1544 indirizzati al doge di Venezia, al capitolo della cattedrale, al clero della diocesi, a tutti i fedeli e allo stesso Soranzo per comunicare la designazione di quest'ultimo a coadiutore del Bembo «in spiritualibus et temporalibus», è a Bergamo, AS, *Notarile*, Zaccaria Colleoni, 1454; cfr. Dentella, *I vescovi di Bergamo* cit., p. 319. Si veda anche la lettera di Alvise Priuli a Giovanni Morone datata da Roma il 13 giugno 1544: «La elettione del nostro monsignor Soranzo si aspetta habbia a farsi nel primo consistorio, cioè lunedì proximo, et ritrovandosi il reverendissimo Bembo indisposto di un poco di podagra ha pregato monsignor nostro che in loco suo sia quello che 'l proponghi: et così farà piacendo a Dio. Non credo che 'l detto monsignor Soranzo partirà di qui inanzi le prime piogge di avosto etc.» (Oxford, Bodleian Library, ms Ital. C. 25, ff. 290v-291r).

⁴⁰ Bembo, *Lettere* cit., vol. IV, p. 499; cfr. anche *ivi*, p. 492, la lettera a Girolamo Quirini del 15 marzo 1544: «Quanto a quello che mi scrivete di messer Vettor Soranzo, voglio che sappiate che io il pensai e anco diliberai di farlo quel giorno stesso che io ebbi la nuova della collazion fattami da Nostro Signore. E così sono per mandare innanzi questo pensiero fra pochi di. A lui non ne ho ancora detto cosa alcuna, ché voglio dire e

La qual cosa non potendo io fare per me medesimo, ché mi bisogna stare in Roma, ho diliberato di farne mio coadiutore messe Vettor Soranzo, il qual è fatto così buono e vero e certo cristiano, et è così dotto divenuto nelle sacre lettere, che forse non è, di qui a Verona in tutto questo spazio, ora, alcuno più religioso e più umile e riverente a nostro signor Iesu Christo, di lui. E questo non ho pensato di fare a' suoi prieghi, ché egli mai non me n'ha aperto bocca, né fatto dire pure una parola da persona, ma da me solo, per essere io certo che quel vescovado sarà ottimamente governato da lui. Non potresti credere quanto quel buon gentiluomo è fatto singular servo di Dio, e quanto è fatto dotto nelle sacre lettere.

Nel compiacersi di tale scelta Fabio Mignanelli, allora nunzio a Venezia, si augurava che «a monsignor reverendo Soranzo [Dio] accresca la fede et la gratia, onde habbia ad illuminar quei che haverà sotto la sua cura et farli caminar per le sane dottrine»⁴¹. Ma fu ancora allo Scotti che egli confidò allora le sue preoccupazioni («vedete a che vocatione sono chiamato da Dio, di quanta importanza, et massimamente a questi pericolosissimi tempi ultimi della vecchiezza del mondo profetati tante volte nella santa Scrittura. Se non che mi conforta la potentia et verità di Dio che mi ha chiamato et la promessa sua, non so come la farei»), affidandosi alle sue preghiere e chiedendogli un consiglio per la scelta di un vicario che fosse non solo capace ed efficiente, ma soprattutto «non alieno dalla vera pietà et mortificatione christiana»⁴². Sulla strada alla volta di Bergamo, a Brescia, dove era allora vicario vescovile un personaggio strettamente legato all'Inquisizione come Annibale Grisonio, il Soranzo lo rimproverò severamente per aver proibito il *Beneficio di Cristo*, «asserens libellum illum sanam doctrinam continere»⁴³. E giunto nella sua diocesi non cessò di scambiare libri ereticali con Giovan Battista Scotti a Bologna, cui inviò scritti del Valdés con sue annotazioni marginali⁴⁴, e di acquistare opere dei riformatori d'oltralpe da notori eterodossi come Baldassarre Altieri, Francesco Bellinchetti, Pietro Perna⁴⁵: «Io havevo una curiosità incredibile de havere de ogni sorte de libri nella mia libreria», ammetterà nel corso di uno dei suoi interrogatori⁴⁶.

fare ad un tratto. Anzi priego Vostra Magnificentia a non ne far parola con persona del mondo, infino a tanto che non abbiate altro da me».

⁴¹ *Delle lettere da diversi [...] a monsignor Pietro Bembo scritte* cit., p. 149v; Paschini, *Un vescovo disgraziato* cit., p. 124, nota 1, attribuisce al Vergerio la lettera, scritta tuttavia da Venezia e firmata dal «nuntio».

⁴² Cfr. *infra*, p. 622.

⁴³ Cfr. *infra*, p. 105, la deposizione dello stesso Grisonio del 18 giugno 1550.

⁴⁴ Cfr. *infra*, pp. 333-34.

⁴⁵ Cfr. *infra*, pp. 395, 399 e segg., 410, 413-14.

⁴⁶ Cfr. *infra*, p. 365.

La situazione religiosa che egli trovò a Bergamo nell'avviare il governo della diocesi non differiva da quella di quasi tutte le diocesi italiane del tempo: le aspre rivalità tra capitoli delle due cattedrali di San Vincenzo e Sant'Alessandro, i cui seggi canonicali venivano trasmessi da una generazione all'altra nell'ambito degli stessi casati cittadini, desiderosi di mantenere il controllo delle rendite beneficiarie e del patrimonio fondiario delle chiese vescovili; i conflitti tra i canonici e i preti della ricca basilica di Santa Maria Maggiore⁴⁷, o tra i diversi ordini religiosi; un clero spesso mediocre o peggio, non di rado carente di una pur sommaria istruzione e ignaro dei più elementari compiti spirituali cui era preposto, incapace di predicare e di amministrare correttamente i sacramenti, talora privo dell'autorizzazione a esercitare cura d'anime e degli stessi titoli di possesso dei benefici, spesso moralmente inadeguato, soprattutto nel contado e nelle poverissime valli alpine isolate dai rigidi inverni, in grado di offrire solo magri salari ai loro parroci e cappellani, con chiese spesso in pessime condizioni se non addirittura semidiroccate, invase dalla pioggia e dagli animali, con spazi sacri trasformati in depositi di prodotti agricoli e attrezzi di lavoro e talora addirittura in stalle, con cimiteri usati come pascoli, con arredi e strumenti di culto non rispondenti alle norme e talora in condizioni deplorabili di degrado e sporcizia; il cumulo dei benefici, la loro trasmissione nell'ambito delle stesse famiglie o attraverso canali sottratti al controllo episcopale, la mancata residenza dei parroci titolari, interessati solo a intascare le loro rendite e pronti ad affidare la cura delle anime a miseri preti disponibili ad accontentarsi di poco, e il conseguente dilagare di pratiche incompatibili con il ruolo sacerdotale, dal concubinato alla diffusa prassi di farsi pagare per l'amministrazione dei sacramenti, dall'abitudine di non portare tonsura e abito clericale, di andarsene in giro armati di pugnali, spade e talora armi da fuoco, di passare il tempo all'osteria, di partecipare a balli e feste, di giocare a carte, di bere fino a ubriacarsi, di dedicarsi alla caccia o al lavoro dei campi, alla cura del bestiame, al commercio, fino alla pratica abituale della bestemmia o di intollerabili prepotenze a danno dei fedeli; i privilegi dei capitoli canonici e degli ordini esenti, che sottravevano larga parte del clero regolare all'autorità dell'ordinario diocesano e gli impedivano di governare uno strumento fondamentale come la predicazione o di esercitare qualche controllo su conventi e monasteri, su frotte di frati questuanti, di predicatori improvvisati, di chierici vaganti senz'arte né parte; la scarsa osservanza delle regole nei conventi femminili, a cominciare dalla clausura, spes-

⁴⁷ Cfr., per esempio, Bergamo, ACV, *Archivio capitolare*, 158, ff. 17v-18v.

so violata tanto dalle stesse monache quanto da laici e religiosi che le frequentavano per ragioni non sempre commendevoli⁴⁸; l'usurpazione o l'arbitraria alienazione di beni ecclesiastici da parte di laici e la cattiva amministrazione di chiese e luoghi pii, confraternite, ospedali, con abusi d'ogni genere a vantaggio dei maggiorenti locali, e la consuetudine di non onorare i lasciti testamentari; la presenza non marginale di dottrine ereticali tra chierici e laici e la circolazione di libri eterodossi.

Basta leggere del resto i titoli dei paragrafi del primo editto generale emanato dal Soranzo pochi mesi dopo il suo ingresso in città, il 3 dicembre 1544, per vedervi elencati uno dopo l'altro questi problemi, che già i suoi predecessori avevano inutilmente cercato di affrontare e che permarranno in larga misura anche in seguito, dopo il varo dei decreti tridentini di riforma: *De concubinis*, *De habitu et tonsura clericorum*, *Beneficiorum doceant titulos*, *De clericis ferentibus arma*, *Clericis mercaturae et alia prohibentur*, *De licentiandis apostatis*, *In divinis non se immisceant nisi qui ordines et licentiam acceperint*, *De questuariis*, *De libris suspectis de haeresi*, *De residentia parrocorum*, *De monialibus*, *Non liceat monasteria frequentari*, *De praedicatoribus*, *Locorum piorum bona alienata recuperari debent*, *De computis locorum piorum reddendis*, *Missae non celebrentur in locis prophanis*, *Nemo ponat falcem in messem alienam*, *De bonis ecclesiasticis non alienandis*, *De legatis notificandis*, *De piorum locorum debitoribus*, *Mandata non exequentibus*⁴⁹. Già in precedenza, il 12 novembre, all'indomani dell'arrivo del nuovo vescovo, i canonici avevano approvato un decreto in merito alle *Ceremoniae servandae in cathedralibus ecclesiis Bergomi quando reverendissimus episcopus principalis celebrat*⁵⁰. Altri provvedimenti sarebbero stati varati negli anni seguenti, volti a regolare la celebrazione degli uffici divini nelle chiese cattedrali⁵¹, a imporre l'obbligo dei preti di esercitare personalmente le funzioni dalle quali traevano le loro rendite beneficiarie⁵², di risiedere presso le loro chiese⁵³ e di non vagare alla ricerca di messe da celebrare in cambio di pur modeste ricompense⁵⁴, a controllare la predicazione⁵⁵, a proibire le veglie not-

⁴⁸ Particolarmente significativi da questo punto di vista sono alcuni documenti allegati al fascicolo processuale del Soranzo: cfr. *infra*, pp. 678 e segg.

⁴⁹ Cfr. la copia ottocentesca di tale editto conservata a Bergamo, ACV, *Lettere pastorali*, I, ff. 50r-56r; ne pubblica un regesto Rota, *Vittore Soranzo cit.*, pp. 73-77.

⁵⁰ Bergamo, ACV, *Archivio capitolare*, 156, ff. 58r e segg.

⁵¹ Ivi, ff. 60r, 62r (11 maggio 1546), 70rv (20 settembre 1548), 75r-76r (23 dicembre 1549).

⁵² Ivi, *Lettere pastorali*, I, f. 58rv (22 gennaio 1545).

⁵³ Ivi, f. 73rv (5 dicembre 1548 e 26 gennaio 1549).

⁵⁴ Ivi, ff. 71r-72r (12 gennaio 1549).

⁵⁵ Ivi, f. 77rv (29 maggio 1548 e 8 gennaio 1550).

turne dei laici nelle chiese alla vigilia delle feste dei santi titolari⁵⁶, spesso fonte di comportamenti immorali, a scardinare l'abitudine di divulgare scritti insultanti o calunniosi per citare nemici e avversari «in vallem Iosaphat»⁵⁷, cioè di fronte al tribunale di Dio, a ribadire l'obbligo dei chierici di portare abiti confacenti al loro stato⁵⁸, a indurre i canonici a dedicarsi agli studi «iuris sacrarumque litterarum aliarumque scientiarum»⁵⁹, a impedire usi impropri degli edifici sacri⁶⁰, a vietare il possesso di libri ereticali⁶¹.

E basta scorrere i verbali delle visite pastorali compiute dal Soranzo negli anni quaranta-cinquanta, tanto in città quanto in tutta la diocesi, fin nelle più sperdute valli alpine, per verificare una situazione spesso deplorabile, sulla quale deboli erano i poteri di intervento del vescovo, nonostante il generoso impegno da lui profuso per reprimere abitudini tanto consolidate da non destare in molti casi l'indignazione o la protesta dei fedeli, per infrangere fitte reti di collusioni e di complicità nel governo dei beni di chiese, confraternite e luoghi pii, per punire i comportamenti più disdicevoli e combattere l'ignoranza del clero, per imporre prassi liturgiche e sacramentali più conformi alle regole, per promuovere la predicazione, l'insegnamento e più rigorosi modelli di vita religiosa, per rendere decorosi e confacenti alle norme edifici e arredi sacri, per esigere la tenuta dei libri battesimali, per vietare la celebrazione di messe private e matrimoni clandestini, per sorvegliare la vita morale dei laici e ammonire inconfessi, usurari, adulteri, concubini, prostitute, bestemmiatori e altri pubblici peccatori, per dirimere controversie⁶², per debellare le pratiche magiche di fattucchiere e stregoni ovunque pullulanti⁶³. Le testimonianze d'accusa a carico del Soranzo raccolte a Bergamo e in altre città italiane nel 1549-50 confluite nella documentazione qui pubblicata riflettono con chiarezza le reazioni suscitate dal nuovo impegno pastorale del vescovo nell'esercitare un più severo controllo sui comportamenti del clero o nel reprimere gli abusi più clamorosi, per esempio, oppure nella

⁵⁶ Ivi, ff. 66r e segg. (22 agosto 1547).

⁵⁷ Ivi, f. 61r (11 maggio 1546); cfr. anche ivi, il volume di *Citazioni in vallem Iosaphat e relativi processi 1520-1591*.

⁵⁸ Ivi, *Lettere pastorali*, I, f. 65rv (18 ottobre 1547).

⁵⁹ Ivi, *Archivio capitolare*, 156, ff. 90v-92v.

⁶⁰ Ivi, *Lettere pastorali*, I, f. 68rv (6 ottobre 1548).

⁶¹ Ivi, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, ff. 20rv (18 aprile 1547), 23rv (1549); cfr. Rota, *Vittore Soranzo* cit., pp. 78-84.

⁶² Bergamo, ACV, VP, voll. IX-XVII; ne pubblica un indice sommario Rota, *Vittore Soranzo* cit., pp. 85 e segg.

⁶³ Oltre ai verbali delle visite pastorali cfr. Bergamo, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, ff. 136r e segg.

scelta dei predicatori, nel verificare l'autenticità della vocazione religiosa di giovani destinate a pronunciare i voti monastici, nel mettere un freno a devozioni superstiziose e al loro interessato sfruttamento, come il culto di immagini sacre ritenute miracolose o dell'acqua risanatrice che sgorgava dalle tombe di antichi vescovi e martiri cittadini, le processioni propiziatorie, l'abitudine di portare avemarie e paternostri benedetti, la predicazione delle indulgenze, la raccolta di elemosine destinate ad atti di culto piuttosto che all'aiuto dei poveri.

Questo breve elenco è tuttavia sufficiente a chiarire come l'azione del nuovo vescovo non scaturisse soltanto dalla volontà di ricondurre la vita religiosa di chierici e laici a un maggior rispetto delle regole e dell'autorità ecclesiastica o di combattere le manifestazioni più inaccettabili di una pietà fondata su pratiche oggettualizzate e ripetitive, promuovendo una più avvertita sensibilità cristiana ed evangelica, ma traesse la sua ispirazione soprattutto da scelte teologiche consapevolmente orientate in modo difforme dall'ortodossia cattolica. Le carte processuali ne offrono molteplici conferme, sia nelle deposizioni dei testimoni d'accusa sia nei verbali degli interrogatori e nelle *confessiones* dello stesso Soranzo, via via costretto ad ammettere sulla base di una documentazione schiacciante gli errori e le eresie di cui si era reso responsabile agli occhi del Sant'Ufficio romano. A emergere da tale documentazione, infatti, non sono soltanto le molteplici deviazioni dottrinali attestate da affermazioni compromettenti da lui pronunciate con numerosi interlocutori in materia di grazia e libero arbitrio, di predestinazione e confessione, ma soprattutto i risvolti pastorali di tali premesse, a cominciare dalla scelta di alcuni dei suoi più stretti collaboratori, come il vicario Carlo Franchino o Pasino da Carpenedolo, anch'essi processati per eresia, dalla designazione di notori eterodossi come Giovan Francesco da Asola, Parisotto Faceti, Omobono Asperti a curati di alcune importanti parrocchie della città e di grossi borghi del contado, fino alle norme da lui impartite ai predicatori cui volle affidare i pulpiti della diocesi, alla cacciata di quelli non in linea con le sue convinzioni, al divieto di predicare contro i luterani, alla diffusione di libri proibiti come il *Beneficio di Cristo* e l'*Alfabeto cristiano* anche nei conventi femminili, alla protezione da lui accordata a personaggi sospetti e inquisiti, al mancato rispetto del digiuno quaresimale. Ed è appunto in questa prospettiva che si comprende la lotta intrapresa dal vescovo per stroncare culti e devozioni ritenuti superstiziosi cui sopra si faceva riferimento, e così il suo impegno per la predicazione del vangelo ai fedeli, o l'ordine impartito anche ad alcuni parroci dei più sperduti borghi delle valli bergamasche, all'indomani della promulgazione dei primi decreti tridentini, di procurarsi non solo la

Bibbia «et interpretes illius bonos»⁶⁴ o il nuovo Testamento in lingua volgare, le opere di sant'Agostino o il *Concilium Coloniense*, ma anche «certos libros Brutioli»⁶⁵ e la *Medicina dell'anima* di Urbanus Rhegius⁶⁶.

Di qui, nonostante il costante appoggio garantito all'impegno riformatore del vescovo da parte delle autorità cittadine⁶⁷ e dei rettori veneziani⁶⁸, il precoce manifestarsi di resistenze, ostilità, risentimenti tra alcuni esponenti del clero e il delinearsi dei primi sospetti sul suo conto, ampiamente attestati dalle carte processuali. Non stupisce che a schierarsi in prima linea contro di lui fossero anzitutto preti e frati, francescani, cappuccini, domenicani, primo tra tutti l'inquisitore fra Domenico Adelasio, che non avrebbe tardato a convincersi del fatto «ch'esso vescovo di Bergamo era heretico»⁶⁹. Tra i 40 testimoni bergamaschi o chiamati a deporre nella città veneta nel 1550-51 solo 11 saranno laici, mentre tra gli altri si conteranno 14 preti, 5 francescani, 4 domenicani, 3 cappuccini, 1 carmelitano, 1 canonico regolare lateranense e 1 suora, tutti in grado di attestare come fosse «publica voce et fama in la presente città come essi reverendissimo episcopo et suo vicario sonno lutherani et non favorisseno se non quelli che han fama di essere lutherani, quali tutti sono soi amici»⁷⁰. Il gesuita Alfonso Salmeron riferirà che molte persone gli avevano detto che «Bergamo sta male, intendendo delle heresie»⁷¹, mentre un francescano

⁶⁴ Ivi, *VP*, vol. XIV, ff. 85r e segg. (visita Adrara del 27-28 ottobre 1550).

⁶⁵ Ivi, vol. XI, ff. 32r e segg. (visita di Camerata Cornello del 12 settembre 1548).

⁶⁶ Ivi, vol. XIV, ff. 41r e segg. (visita di Gaverina del 18 ottobre 1550); ma cfr. anche ivi, *passim*.

⁶⁷ Nella primavera del 1551, al fine di seguire e perorare la causa del vescovo, il Consiglio cittadino deliberò di inviare a Roma l'arcidiacono della cattedrale Marcantonio Bolis, cui il 10 aprile si decideva di scrivere per esortarlo a «fare ogni officio» atto ad attestare «l'esemplar vita del nostro monsignor vescovo et l'amorevolezza usata sempre per Sua reverendissima Signoria [...] verso questa sua città», dicendosi addolorati «dell'accidente strano a Sua reverendissima Signoria occorso, anchor che siamo certissimi esser delle querele innocentissima» (Bergamo, BC, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 24, f. 170v; cfr. ivi, f. 195v; e *infra*, pp. 219-20).

⁶⁸ In una lettera inviata a Venezia il 14 marzo 1548, i rettori di Bergamo definivano il Soranzo «huomo exemplare de vita et costumi rari, catholico, fedele et zelatore de l'honore de Idio, il quale non contento di vivere lui in vita demissa senza alcun fasto et pompa, tutto dedito alla conservatione de' poveri et lochi pii de questa città, onde da quella ne è sommamente amato et reverito [...], tiene ancho una famigliuola non numerosa et regollata conforme al grado et alla professione sua et tale che con verità potemo dire che dopo che noi si attrovamo de qui non habbiamo havuto né da lui né da alcuno della famiglia sua altro che odore buono, havendo maxime et di alcuni preti discoli et de alcuni monasterii de frati et monache licentiosi restaurato il vivere et quelli reduetti a vita morigerata et claustrata et observante, cose che non solo a noi rendono admiratione in così depravati secoli, ma a tutti devono meritamente piacere» (ivi, Archivio dei rettori, serie 2, *Cancellaria pretoria*, 29, n. 50).

⁶⁹ *Processo Morone*, vol. VI, p. 251.

⁷⁰ Cfr. *infra*, p. 58.

⁷¹ Cfr. *infra*, p. 115.

affermerà di aver sentito dire da qualcuno: «O povera città et sua diocesi, che ha un capo lutherano per episcopo!»⁷², e un cappuccino che «l'ha fama de essere lutherano marzo, fautore de lutherani, et così se dice palam et publice in Bergamo et fora»⁷³. Una fama presto diffusasi anche altrove: a Venezia, per esempio, dove Annibale Grisonio ricorderà di aver sentito «a nonnullis probis sacerdotibus diocesis Bergomensis venientibus ad civitatem Venetiarum [...] quod ipse episcopus reputabatur luteranus»⁷⁴; e così anche a Brescia, a Bologna, a Verona, dove alcuni sacerdoti avevano «inteso dir da molti lì in Bergamo, et massime dallo inquisitore, che monsignor vescovo di Bergamo non solamente non prevede contra li heretici, ma anchora li favorisse»⁷⁵, al punto che se ne era ormai divulgata «fama publica [...] appresso ogni sorte di persone, etiam appresso le done che non hanno cognitione di queste materie»⁷⁶.

Gli echi di queste voci non tardarono a giungere anche a Roma, dove è peraltro agevole supporre che il Sant'Ufficio e Gian Pietro Carafa sin dai primi anni quaranta avessero cominciato a nutrire qualche sospetto sul conto di quell'assiduo frequentatore di eterodossi e valdesiani talora rivestiti di solenni porpore cardinalizie. Ed è probabile che tali sospetti avessero trovato conferma anche nelle posizioni assunte dal vescovo di Bergamo a Trento, dove fece una fugace apparizione tra il febbraio e l'aprile del 1546 e intervenne sul decreto relativo all'autorità della tradizione apostolica per suggerire una formula che ne evitasse la totale equiparazione a quella della sacra Scrittura⁷⁷, provocando l'irritazione del legato Giovanni Maria Del Monte, di lì a qualche anno papa Giulio III. Ne offre sicura testimonianza una lettera indirizzata al cardinal Giovanni Morone il 15 agosto 1547 dallo stesso Soranzo, che nel gennaio di quell'anno – a seguito della morte del Bembo – era divenuto a pieno titolo vescovo della città veneta⁷⁸:

⁷² Cfr. *infra*, p. 28.

⁷³ Cfr. *infra*, p. 72.

⁷⁴ Cfr. *infra*, p. 106.

⁷⁵ Cfr. *infra*, p. 119.

⁷⁶ Cfr. *infra*, p. 125.

⁷⁷ Cfr. CT, vol. I, pp. 48-50, 438, 510, 518, 529, 537, 640; vol. V, pp. 38, 46, 63, 71, 85, 93, 1040; vol. X, pp. 11, 278, 380, 443 e segg., 461; cfr. Hubert Jedin, *Il concilio di Trento*, voll. 4, Brescia, Morcelliana, 1949-1979, vol. II, pp. 105, 112.

⁷⁸ Copia di tale lettera figura nel *Registrum iurium productorum 18 augusti 1559 et 16 ianuarii 1560 pro reverendissimo et illustrissimo cardinali Morono*, ff. 109r-110r, inserito nell'incartamento processuale contro il cardinale milanese (ACDF, *Stanza storica*, N 4-d, vol. I, ff. 723r-724r); cfr. la registrazione di questa lettera al n. 131 dell'inventario delle scritture moroniane allegate al processo (*Processo Morone*, vol. VI, p. 413): edita da Dario Marcatto, «Questo passo dell'heresia». *Piètrantonio Di Capua tra valdesiani, «spirituali» e Inquisizione*, Napoli, Bibliopolis, 2003, p. 37, nota 81.

Dai miei qui de Roma son stato a nome di Vostra Signoria reverendissima avertito di alcune imputationi datemi come sospetto, et amonito a volermi guardare di dar tal sinistra suspitione per lo avvenire. Accetto prima con ogni reverentia la sua santa et piena di charità admonitione. Apresso affermo non esser conscio de me stesso né in particolare né in publico ragionamento de haver mai insegnato se non dottrina catholica et conforme alle determinazioni della Chiesa. Quanto al favorir persone sospette, per esser qui vescovo molti et delli miei et delli forastieri vengano a me per soccorso et aiuto nelli loro bisogni, li quali tutti secondo il mio potere agiuto volentieri. Ma che sapendolo lo habbia fatto a persone infame de heresia negho espressamente. Quanto a guardarmi per lo avvenire, dico per il passato haverlo fatto et per difender la iurisdictione della Chiesa poco meno che l'altro anno non fusse mandato a torre infin da Venetia. Per lo avenir ancor più, amonito da quella, mi sforzerò di non dar cattivo odore di me, anzi di farmi conoscere per buono et affettionato servitore di Sua Santità, pur che questo basti a chiuder la bocca a questi frati mei inimici. Le cagioni de questa inimicitia son comuni con la inimicitia che han tutti li altri prelati residenti che vogliano in qualche parte far il loro offitio, li quali non posson esser tolerati da' licentiosi et superstitiosi relligiosi che, come han fatto in passato, vorriano darsi buon tempo et come santi et dotti governar il vescovo et il populo. Et come vedeno alcuno prelato che possa arguire la loro vita immonda et la loro superstitiosa ignorantia, cercano levarselo dinanzi per restar padroni del campo. Perché queste cose son nottissime a Vostra Signoria reverendissima non dirrò altro. Facendo fine, con ogni reverentia me raccomando a quella, sì come faccio basandoli la mano.

Non v'è dubbio che egli avesse più di una ragione nel denunciare le interessate aversioni di «licentiosi et superstitiosi relligiosi» contro il suo zelo riformatore, ma ormai la sua azione pastorale, in relazione sia ai risvolti operativi in cui si manifestava sia alle premesse dottrinali che la ispiravano, era finita sotto l'occhio dell'Inquisizione. Il che tuttavia non dissuase il Soranzo, certo convinto di poter sempre contare sulla protezione della Signoria di Venezia (che infatti non gli venne mai a mancare), dal continuare per la sua strada fino alla vigilia del processo, ignorando le raccomandazioni alla cautela fattegli pervenire dal cardinale milanese. E ignorando anche il campanello d'allarme costituito da «alcuni boletini posti in diversi loghi di questa città in vituperio grande del reverendissimo monsignor episcopo nostro et de alcuni venerandi monasterii de reverende monache de questa città» nel marzo del 1548, contro i cui responsabili il Consiglio cittadino emanò un severo editto un mese più tardi⁷⁹. Si può ipotizzare che

⁷⁹ Bergamo, BC, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 23, f. 67rv; cfr. ivi, Archivio dei rettori, serie 2, *Cancelleria pretoria*, 29, n. 50; Donato Calvi, *Effemeride*

fosse stato lo stesso inquisitore Adelasio, aspramente avverso al nuovo vescovo⁸⁰, a mettere sull'avviso i vertici dell'Inquisizione romana, che poteva tuttavia disporre di altre fonti di informazione, sia attraverso una rete di confidenti in grado di fornire notizie e suggerire piste di indagine, sia attraverso i verbali di altri processi allora in corso. Non è escluso, per esempio, che un personaggio come Annibale Grisonio non avesse atteso di essere chiamato a testimoniare il 18 giugno del 1550⁸¹ per far sapere a chi di dovere quanto aveva saputo a Brescia e altrove sul conto del vescovo di Bergamo, ed è probabile che fosse stato proprio lui a consegnare al Sant'Ufficio la lettera indirizzata dal Soranzo a Pier Paolo Vergerio il 1° settembre 1548 che figura tra gli atti processuali⁸², presumibilmente venuta nelle sue mani quando era impegnato a dar la caccia al vescovo di Capodistria. E forse anche i gesuiti Diego Lainez e Alfonso Salmeron ebbero modo di anticipare in via riservata il contenuto di quanto avrebbero poi formalmente deposto a Roma il 21 febbraio 1551⁸³. Ciò che è certo, invece, è il fatto che sin dal 1546 – in occasione del processo bolognese contro fra Cornelio da Alzano e fra Damiano da Brescia, entrambi poco prima in rapporto con il vescovo di Bergamo – alcuni compromettenti indizi sul conto di quest'ultimo erano venuti a conoscenza dei vertici dell'ordine domenicano, e in particolare di fra Michele Ghislieri, che certo non ne aveva fatto mistero con i cardinali preposti al supremo tribunale romano⁸⁴.

Una clamorosa riprova degli orientamenti eterodossi del vescovo di Bergamo, d'altra parte, veniva anche dalle terre riformate ai confini con l'Italia, dove nel 1550 (ma in realtà nel 1551) l'esule Francesco Negri pubblicava la seconda edizione della sua *Tragedia intitolata Libero arbitrio*, destinata a grande successo in Italia, in cui inseriva il vescovo di Bergamo nell'elenco di quei personaggi⁸⁵

di grandissima autorità sì in lettere sì in altre dignità mondane, i quali paiono haver fatto una nuova scola d'un christanesimo ordinato alloro modo, ove essi non niegano la giustificatione dell'huomo essere per Gesù Christo sì, ma non vogliono poi admettere le consequentie che indi

sagro profana di quanto di memorabile sia successo in Bergamo, sua diocesi et territorio da suoi principi sino al corrente anno, voll. 3, in Milano, nella stampa di Francesco Vigone, 1676-1677, vol. I, p. 430; cfr. *infra*, p. 122, nota 21.

⁸⁰ Cfr. *infra*, pp. 162 e segg., la sua deposizione del 13-15 aprile 1551.

⁸¹ Cfr. *infra*, pp. 104 e segg.

⁸² Cfr. *infra*, p. 588.

⁸³ Cfr. *infra*, pp. 110 e segg.

⁸⁴ Cfr. *infra*, pp. 186 e segg.

⁸⁵ Francesco Negri, *Della tragedia intitolata Libero arbitrio*, edizione seconda con accrescimento, dell'anno 1550, pp. [B6]v-[B7]r.

necessariamente ne seguono, perciocché vogliono con questo tuttavia sostentare il papato, vogliono havere le messe, vogliono osservare mille altre papistiche superstizioni et impietà alla veramente christiana pietà del tutto contrarie, imaginandosi non so in qual modo che queste cose possono haver convenientia insieme.

Un'esplicita chiamata di correità, se non una vera e propria livida delazione ai danni del Pole, del Flaminio, del Morone, di Ascanio Colonna, di Camillo Orsini, del patriarca d'Aquileia Giovanni Grimani, tanto più riprovevoli agli occhi del Negri in quanto in virtù del loro prestigio essi davano «questo esempio a tanti galanti huomini d'Italia i quali da lor pendevano»⁸⁶. E anche il Vergerio nei *Sei dialogi* metteva allora in bocca al Soranzo parole di aspra polemica contro la ripresa del concilio, salvo poi osservare in conclusione che egli non era affatto «così ardito et bravo» come lo aveva dipinto e che «egli ha ditto indietto sconciamente: ma l'autor, volendogli bene, l'ha dipinto quale egli vorrebbe che fosse»⁸⁷.

Fu senza dubbio anche in virtù di questi e altri elementi già da tempo a sua conoscenza che il Sant'Ufficio decise infine di procedere contro il vescovo di Bergamo nel quadro di una più ampia azione religiosa e politica destinata a segnare una svolta decisiva nella sua rapida e irresistibile conquista del potere curiale. Proprio allora infatti, com'è noto⁸⁸, il Sant'Ufficio diede avvio non solo a una serie di processi contro personaggi legati al magistero valdesiano, ma a una vasta inchiesta segreta contro gli «spirituali» volta a colpire all'insaputa dello stesso pontefice regnante alcuni dei più autorevoli cardinali di curia come Reginald Pole e Giovanni Morone ai cui stretti rapporti con il Soranzo negli anni quaranta si è già avuto modo di accennare. Ed è in questo più ampio contesto, sullo sfondo delle contrastanti opzioni strategiche e degli aspri conflitti che laceravano il collegio cardinalizio, che occorre collocare anche il processo che coinvolse allora il Soranzo. Esso venne formalmente avviato dalla lettera del 23

⁸⁶ Ivi, pp. [P8]r-Q[1]r; cfr. Paolo Simoncelli, *Il caso Reginald Pole. Eresia e santità nelle polemiche religiose del Cinquecento*, Roma, Storia e letteratura, 1977, pp. 54-59.

⁸⁷ [Pier Paolo Vergerio], *Sei dialogi, ne' quali diffusamente si ragiona del concilio di Trento*, [Poschiavo, Dolfino Landolfi, 1551], p. Giiir. Scritte quasi certamente prima di aver saputo dell'arresto del Soranzo, tali parole vennero pubblicate dopo la sua liberazione, quando il Vergerio riteneva presumibilmente che egli avesse abiurato: cfr. in merito le osservazioni di Silvano Cavazza, «*Quei che vogliono Cristo senza croce*»: Vergerio e i prelati riformatori italiani (1549-1555), in *Pier Paolo Vergerio il giovane, un polemista attraverso l'Europa del Cinquecento*, a cura di Ugo Rozzo, Udine, Forum, 2000, pp. 107-41, in particolare pp. 127 e segg.

⁸⁸ In merito ci limitiamo a rinviare a Massimo Firpo, *Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone e il suo processo d'eresia*, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 177 e segg.

luglio 1550 con cui il Sant'Ufficio romano ordinava all'inquisitore di Bergamo di svolgere indagini sul suo conto al fine di «quam secretissime formare processum informativum iuxta formam sacrorum canonum et illum signatum ad nos quamprimum transmittere»⁸⁹. Ad autorizzare tale procedura «per via d'inquisizione»⁹⁰ era quella pubblica fama d'eresia che infatti gli atti processuali si preoccupano di documentare con gli estratti delle due deposizioni rilasciate a Bergamo il 3 febbraio e il 20 aprile 1550 contro un sacerdote cremonese anch'egli finito allora sotto processo, don Omobono Asperti, cui il vescovo aveva affidato il governo di una delle più importanti parrocchie cittadine⁹¹. Da tali deposizioni emergeva infatti che, venuto a sapere dell'intenzione dell'inquisitore di procedere all'arresto di don Omobono e di perquisire la sua casa alla ricerca di libri proibiti, il vescovo aveva precipitosamente inviato un suo familiare ad avvisarlo affinché facesse sparire quei libri e provvedesse a mettersi in salvo allontanandosi dalla città⁹². Ce n'era abbastanza per ordinare a fra Domenico Adelasio di avviare il processo informativo sul conto del Soranzo, cosa che egli incominciò a fare il 28 agosto 1550 (evidentemente dopo aver preparato il terreno) con la deposizione del francescano Girolamo Finucci da Pistoia, cui solo il giorno prima il vescovo aveva proibito di continuare a predicare contro le dottrine ereticali, dicendogli senza peli sulla lingua che molti suoi confratelli professavano una dottrina «pelagiana»: «Voi predicati la libertà de l'homo et de l'opere et de la predestinatione, qualmente Dio nesun voglia damnare senza demeriti proprii, per dar contra lutherani, et fate un gran male»⁹³. Contemporaneamente, con la collaborazione del suo vicario e confratello fra Raimondo Mora, l'inquisitore di Bergamo diede inizio a una serie di processi contro alcuni dei maggiori esponenti del movimento ereticale bergamasco⁹⁴.

Ben 29 testimoni a carico del Soranzo sarebbero stati convocati da fra Domenico nelle settimane seguenti: lo stesso giorno un altro francescano che aveva assistito a quel diverbio, e poi 22 nel mese di settembre, 2 a ottobre, 2 a novembre e 2 a dicembre. Intanto il 14 novembre, a Trento, si inaugurava la seconda fase del concilio. Nel loro complesso tali deposizioni offrivano un quadro dettagliato dell'azione di governo esercitata dal vescovo registrando numerosi episodi, comportamenti, affermazioni, provvedimenti pastorali, rapporti di

⁸⁹ Cfr. *infra*, pp. 13-14.

⁹⁰ Cfr. *Processo Morone*, vol. II, pp. 15 e segg.

⁹¹ Cfr. *infra*, pp. 7 e segg.

⁹² Cfr. *infra*, pp. 8, 10-11 e segg.

⁹³ Cfr. *infra*, pp. 15 e segg.

⁹⁴ Cfr. *infra*, pp. 778 e segg.

amicizia e di collaborazione in grado di attestare le sue gravi deviazioni dall'ortodossia cattolica, spesso verificabili sulla base di testimonianze diverse e in grado quindi di suffragarsi reciprocamente. L'edizione integrale degli atti processuali qui pubblicata esime dal riassumere il contenuto di queste deposizioni, talora molto brevi in quanto relative a singoli episodi, tra le quali spiccano per la quantità di circostanziati elementi d'accusa quelle del francescano Aurelio Griani, che vent'anni dopo verrà ricompensato con una nomina vescovile da fra Michele Ghislieri diventato papa Pio V⁹⁵, del prete Francesco Gerlini da Chiusduno, del cappuccino Pacifico da Brescia. L'ultimo testimone, fra Alessandro da Lovere, fu escusso il 19 dicembre 1550 e, in ottemperanza all'ordine di trasmettere «quamprimum» a Roma la documentazione raccolta, già il giorno 23 poté essere autenticata la copia dei verbali bergamaschi, che ai primi di gennaio era presumibilmente giunta nelle mani dei supremi inquisitori. Qui essa venne ad affiancarsi alle deposizioni di Annibale Grisonio e del sacerdote bergamasco Lorenzo Cometi già in precedenza rilasciate a Roma, a un significativo fascicolo acquisito a Verona (nel cui ambito figuravano anche gli atti del processo contro don Omobono da Cremona che lì era stato arrestato, inquisito e infine condannato il 3 settembre 1550⁹⁶), e alle nuove deposizioni via via verbalizzate dagli inquisitori romani: in febbraio quelle di Diego Lainez, di Alfonso Salmeron, di Michele Ghislieri, del canonico regolare lateranense don Leonardo da Venezia, del procuratore generale dei domenicani Stefano Usodimare a Roma, in marzo quella di don Andrea Lippomano priore della Trinità a Venezia e del già ricordato fra Damiano da Brescia a Travagliato, in aprile quelle di Giacomo Livrerio (vicario del vescovo Alvise Lippomano) a Verona e di don Niccolò Bargellesi e di fra Domenico Adelasio ancora a Roma, dove fu anche spedito un estratto degli atti del processo celebrato a Bologna nel 1546 contro fra Cornelio da Alzano.

Nel frattempo il vescovo di Bergamo «in fide suspectus» era stato imprigionato in Castel Sant'Angelo, «ut ab oppositionibus quae contra eum habetur se purget», al termine della riunione della congregazione tenutasi il 24 marzo 1551 «coram pontifice» in cui era stato riferito l'esame della sua causa svoltosi il giorno precedente⁹⁷.

⁹⁵ Cfr. *infra*, p. 22, nota 1.

⁹⁶ Cfr. *infra*, pp. 118 e segg.

⁹⁷ CT, vol. II, p. 219; cfr. l'*avviso* spedito da Roma a Mantova il 27 marzo 1551, che informava del fatto che tre giorni prima il Soranzo, incarcerato «per luterano, essendo stato accusato da molti che egli ha certe opinioni molto diverse da la Chiesa catholica», era stato invitato a ravvedersi dal papa, cui aveva risposto che «Sua Santità è male informata et che conoscerà che le opinioni sue sono buone et sante. Laonde Sua Santità per li molti testimoni che se gli sono esaminati contro è stata sforzata a farlo metter prigione» (Mantova, Biblioteca Comunale, *Carteggi*, 4, *Ippolito Capilupi*, n. 65).

Un perspicace resoconto della vicenda è offerto dalla lettera inviata dall'ambasciatore estense a Roma il 31 marzo⁹⁸:

El vescovo di Bergamo de casa Soranza, gentilhuomo venetiano, fu chiamato a Roma addi passati da l'inquisitori per molte imputatione de heresia, sopra che Nostro Signore in presentia de li reverendissimi inquisitori li fece una bona et amorevole esortatione perché si disdicesse et removessesi da questo scandolo et mala opinione, overo che si giustificasse in carcere. Il povero gentilhuomo non seppe et non volse pigliare la migliore via, ché era in suo potere di farlo, ma parendoli de non havere errato, si sottopose al giustificarsi, et così ne andò in Castello, et intensesi – concludeva, rivelando un'acuta percezione di quanto stava avvenendo nei palazzi romani – che ha de' complici de assai importanza.

Senza dubbio già al corrente dell'inchiesta inquisitoriale sul suo conto⁹⁹, alla fine del 1550 il Soranzo era stato avvisato dal governo veneziano dell'intenzione di Giulio III di convocarlo a Roma: il 7 dicembre di quell'anno, infatti, l'ambasciatore a Roma Matteo Dandolo aveva riferito di essersi lamentato con il pontefice delle ormai notorie accuse degli inquisitori contro il vescovo di Bergamo, «che è quel solo (si vuol dire) che fa la sua ressidentia et tante bone opere che tutti i nostri rettori che de li venghono gli portano ottimo nome, ma perché lui ha condannato de' frati et formatigli li processi per male opere loro lo venghano a calumniare, sì che intendevo che Sua Santità lo voleva mandare a chiamare», supplicandolo di «non voler credere a relationi de' frati per la maggior parte offesi» e di non «lasciargliello giudicar a loro, ma a volerlo giudicar lei stessa come dignissimo padre immediate delli vescovi». «De bono opere non lapidamus, ma vogliamo che sapiate che si possono far le bone opere con le male opinioni nelle cose che importano: lui vene al concilio et nello sagiassemo bene, ma lui persiste, non vuol credere che habbiamo libero arbitrio né vuol che si predichi di esso né delle opere», gli aveva risposto papa Giulio III, che aveva tuttavia promesso di dilazionare la convocazione a Roma del vescovo, ormai decisa, e di astenersi dall'inviare un apposito breve per rispetto «dell'honor suo»¹⁰⁰. Il pontefice accettava cioè di fargli comunicare

privatamente che dopo le feste per il debito suo, quale è che li vescovi una volta all'anno venghino ad limina apostolorum, che 'l se ne venghi,

⁹⁸ Modena, AS, *Ambasciatori Italia. Roma*, 49, ff. n.n.

⁹⁹ Già ai primi di gennaio del 1551 anche nelle valli bergamasche si sapeva che il vescovo «era querelato a Roma per haver opinioni lutherane» e che «ne erano stati causa li frati zoccolanti (Bergamo, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, ff. 27r-28v, processo «contra nonnullos fratres obloquentes de reverendissimo»).

¹⁰⁰ Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere degli ambasciatori*, 23, n. 54.

ché qui in questa camera gli adimanderò da me a lui di queste sue opinioni sencia lasciarlo altramente giudicare a' frati né alla congregazione, ma se la serà ovis quae perierat ne harrò grandissima consolatione et serà proprio debito mio di congregarla, et se non se vorrà congregare non se gli mancherà della debita provisione; ma se ancho sarà calumniato di falsa relatione se ne potrà giustificare.

Così avvenne, e ai primi di febbraio il Soranzo si presentò a Roma, preceduto da una lettera del Consiglio dei Dieci all'ambasciatore per raccomandargli «che dapoì che esso vescovo sarà gionto de li, se li occorrerà alcun favore per la presta espeditione sua, debbiat prestarghelo acciò che 'l possa presto ritornar al suo episcopato, imperoché desideramo che li episcopi del Stato nostro faciano la residentia et habbiano cura del grege che li è commesso»¹⁰¹. In apertura del suo primo interrogatorio, il 2 maggio 1551, sarà egli stesso a chiarire gli antefatti della sua venuta¹⁰²:

Io ero in Bergamo et sentì che mi eran date qui alcune calunnie appresso Sua Santità, ché Sua Santità lo conferì col signor ambasciatore venetiano. Questo intendendo io scripsi de qua che, se Sua Santità havessi alcuna captiva opinione di me, che facessi intendere l'imbasciatore a Sua Santità che io verrei alli soi piedi. Così lo imbasciatore mi fece intendere che Sua Santità havea desiderio di parlar con me: così montai a cavallo et venni a Roma, facta la festa della solennità della mia Chiesa. Et venuto a Roma mi presentai avanti Sua Santità et li basai il piede; me raggionò che haveva molte cose contra di me. Io pregai Sua Santità che fosse contenta suspendere il iudicio insino a tanto che essa me udiva. Sua Santità me disse che niuno de questi signori della Inquisitione non me direbe altro et che me farrebe havere li capi de tutte le cose, et

¹⁰¹ Ivi, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere segrete*, 4, ff. n.n. (10 gennaio 1551): «Ne è stato fatto intendere dalli fratelli del reverendo vescovo di Bergamo che Sua Signoria al principio del mese di prossime venturo è per venir a basar il piede a Sua Santità».

¹⁰² Cfr. *infra*, pp. 191-92; cfr. anche pp. 221-24: «Io lo ho saputo prima in Bergamo da qualchuno che era examinato dallo inquisitore sopra questi capi di me», affermerà il Soranzo, che non mancherà anche di lamentare che «nel formare del processo ch'è stato facto contra di me a Bergamo quel padre inquisitore non è proceduto con quel spirito cristiano che doverebe, attento che nel tor de testimonii se lui vedeva che parlassero in favore et iustificatione mia non faceva scrivere et lo mandava via. Et questo in particolare – ch'io me ne ricordo – me lo ha dicto un prete da bene chiamato pre Iacobo del Sancto, et intesi dal medesimo che questo stesso havea facto con un altro prete domandato pre Ioanne Antonio delli Adelasii. Et il magnifico potestà di Bergamo mi mostrò una lettera che gli era stata scritta senza nome, dove gli era facto conscientia del procedere de questo padre a questo modo. Et io so che 'l mio vicario molte volte se è doluto meco de questo: che nello esaminare delli inquisiti lui non voleva che se notassi niuna cosa che facessi in favore. Io, sapendo il procedere che faceva questo padre, gliene dissi una parola, et esso me rispose che l'è vero che toglieva contra di me qualche informazione così comandato da questi illustrissimi della Inquisitione».

che sarrebbe mezo tra essi et me. Così me partì. Depoi Sua Santità mi fece intendere per il signor ambasciatore che voleva essa cognoscere questa causa et parlar meco solus cum solo.

Maggiori particolari emergono dal dispaccio inviato a Venezia dall'ambasciatore Matteo Dandolo il 28 maggio, quattro giorni dopo il suo incarceramento, in cui riferiva di un lungo colloquio con il papa sull'inquietante vicenda del vescovo di Bergamo¹⁰³:

Sendogli [al Soranzo] detto da Sua Santità et Sue reverendissime Signorie il teribel processo di molte imputationi contra di lui, che se 'l se gli voleva rimettere in dimandargli venia et promettergli conversione di quelle imputationi et rimettersi alla Santità Sua, stesse sicuro di andarsene contento et con buon consentimento di Sue reverendissime Signorie, lui gli rispose che 'l non era theologo, et perciò harebbe potuto dir alguna cosa et qualche opinione che, se gli fusse detto quale et che la non stesse bene, si rimetterebbe al santissimo giuditio di Sua Santità et di Sue reverendissime Signorie, chiedendogline humelmente perdono, et il medesimo delle altre imputationi et accusationi quando el ne fusse incorso; ma che 'l sapea di haver vivuto bene et di haver fatto il debito suo, et queste non esser che calumnie dei castigati da lui per le loro male vite et per i loro mali portamenti, et che non ne volea esser liberato se non giustificato. Gli dissero che ciò non si potea fare se non per la via dei costituiti, esami et cose simeli, che non se potea intrar in esse se non per la via della pregione, sugiognendoli Sua Santità che se pur el volesse così la gli farebbe dar una buona camera in Castello ove el potesse star convenientemente con le sue commodità. Lui gli rispose che 'l voleva piu presto sette castelli et sette pregioni che confessar di haver erato in quel che 'l non sapea di esser accusato et non ne poter esser iustificato, per il che se 'l fusse in capo al mondo gli venirebbe. Et così Sua Santità ordinò al reverendo governatore lì presente che 'l lo facesse andar in Castello.

Prima ancora di cominciare, dunque, il processo a carico del vescovo di Bergamo rivelava le sue strutturali anomalie procedurali, con papa Giulio III che informava personalmente dei capi d'accusa non solo l'imputato ma anche il governo veneziano¹⁰⁴, violando così il se-

¹⁰³ Venezia, AS, *Archivio proprio. Roma*, 7, ff. 644v-649v.

¹⁰⁴ Cfr. per esempio la lettera di Matteo Dandolo alla Signoria del 2 aprile 1551: «Questa matina, dopo espedita con Sua Santità la negotiatione ch'io scrivo per le comuni, lei cavò di una sua cassetina un fasseto di lettere et mi disse: "Ecco qua: queste mi diede hieri il castellano, perché al presente la si truova in Castello, che mi ha scritto il vescovo di Bergamo, ma non le ho potute vedere [...] ma le vederò et non se gli mancherà del dovere con ogni debito rispetto"». In tale occasione il pontefice gli aveva garantito il suo impegno a favore delle richieste del governo veneziano, che per il momento si era limitato a sollecitare una rapida conclusione dell'inchiesta «della quale ecco che vi

greto inquisitoriale, e scavalcava l'autorità del tribunale ponendosi come intermediario e garante tra il reo e «questi signori della Inquisitione» e facendo sapere che questi ultimi erano «molto inanimati» contro il Soranzo, come l'ambasciatore riferiva il 20 maggio: «Pensano che lui sia un capo dal qual si habbi a nominar molti complici, et credeno togli il vescovado, ma Sua Santità, se ben prese mal saggio di lui sino nel concilio di Trento, come mi ha detto, tamen non vuol haverli rispetto per conto di Vostra Serenità et non si pensa togli il vescovado»¹⁰⁵. Anomalie che si spiegano non solo e non tanto con il rango vescovile del Soranzo o con la volontà di mantenere buoni rapporti con la Serenissima da parte di Giulio III, quanto con il tentativo di quest'ultimo di porre un argine al dilagare del potere del Sant'Ufficio che, come già si era visto in occasione del recente conclave, si arrogava il diritto di mettere sotto accusa alcuni dei più autorevoli esponenti del sacro collegio e continuava ad agire in tal senso senza nemmeno degnarsi di avvertire il neoletto pontefice, e anzi contravvenendo a suoi espliciti ordini. Per questo papa Giulio, «irritato continuamente contra l'officio della santa Inquisitione», aveva affidato al maestro del Sacro Palazzo, il domenicano Girolamo Muzzarelli, in passato inquisitore di Bologna, il compito di sorvegliare quelle spregiudicate iniziative, dando disposizione «che non si dovesse ricever

abbiamo mostrato che non li vogliamo mancare, ma quando ci dimanderete ancho altro forse che serà qualcosa altro». «Io, excellentissimi domini, – concludeva il Dandolo – mi dubito di ciò che mi dubitai la prima hora che questo povero vescovo fu posto in Castello: che tale atto non sii processo da altri che dai fratti che, volendosi vendicar di lui, lo habbino voluto di tanto sfrisar una volta che per quanto innocente poi che 'l sia et se ne resti con questa da lor, et che convenendolo poi per giustitia liberare vogliono mostrare di haverlo liberato per rispetto di quel inclito Dominio et non perché non habbino le gran cose che dicano contra di lui. La maggiore delle quali che se divulghi fin hora è che lui mandava a gentilhuomeni suoi amici certo libreto luterano con una lettera che dicano haver di sua mano in laude di esso, ma poi vano dicendo in confuso, senza specificarne altra, esser cose grandissime da meritar il foco o la morte, per le quali non se gli poteano dar giustificatione se non con la pregone. Ma io non faccio per lui né farò altro, sì come per le altre mie dissi alle Eccellentie Vostre, se da esse non mi serà imposto» (Venezia, AS, *Archivio proprio. Roma*, 7, ff. 652r-654r). L'8 aprile Giulio III aveva accolto l'ambasciatore «con lieta ciera», dicendogli: «Che volete mo' ch'io faccia? Io ho questa sorte: che sempre a chi voglio far meglio faccio peggio; per volergli far meglio ho presa la cosa in me, ma per la sua sorte io non ho mai potuto haver tempo di veder le sue scritte. Ma state sicuro ch'io le voglio per ogni muodo vedere tra questa sera et dimane per presto espedirlo per far piacere a quel Dominio, ché dieno venir questi della congregatione, che vorò che sapino ch'io lo voglio espedire» (ivi, ff. 660v-662v). Qualche tempo dopo, il 20 maggio, il nuovo ambasciatore Niccolò Da Ponte riferiva di essere stato per oltre due ore a colloquio con il pontefice e il maestro del Sacro Palazzo Girolamo Muzzarelli, che gli aveva riferito «la sustantia del processo» (ivi, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere degli ambasciatori*, 23, n. 163; cfr. Pio Paschini, *Venezia e l'Inquisizione romana da Giulio III a Pio IV*, Padova, Antenore, 1959, p. 75).

¹⁰⁵ Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere degli ambasciatori*, 23, n. 163.

diposizione alcuna nel Santo Ufficio contra cardinali o altri prelati superiori, cioè vescovi et cardinali, senza farlo sapere prima a Sua Santità», e incaricando il Muzzarelli di dargli notizia «ogni volta che fussero nominate simili persone»¹⁰⁶. Ed è solo in questo contesto, tenendo conto dei dirompenti scontri politico-religiosi allora in atto nei palazzi curiali, che si possono comprendere adeguatamente lo svolgimento e gli esiti del processo contro il vescovo veneziano, che ad ogni buon conto – a dimostrazione della ridotta autonomia papale – non tardò a essere incarcerato, come si è detto, dapprima in un convento e poi in Castel Sant'Angelo.

Sin dal primo momento, infatti, le cose non andarono come il Soranzo e presumibilmente lo stesso pontefice avrebbero desiderato: l'ordine di detenzione stava a significare che ben altro sarebbe stato lo sviluppo del processo, almeno nelle intenzioni del Sant'Ufficio. Quel vescovo che aveva «sempre dato saggio di costumato et di religioso» e che era «subbito» venuto a Roma per discolarsi degli «inditii di heresia» per i quali era stato «processato», come il segretario di Giovanni Poggio, allora nunzio in Spagna, scriveva a quest'ultimo da Roma il 1° aprile¹⁰⁷,

doppo essere stato qui parecchi giorni et havere parlato con Sua Santità per inditii di heresia et a questi reverendissimi della Inquisitione, dicendo che egli era homo da bene et calunniato a torto, a l'ultimo uscendo dall'audienza di Sua Santità trovò il governatore nella stanza de' palafrenieri che lo condusse per il corridore in Castello, dove egli andò assai animosamente. Dicono che è incolpato che sia contra l'honore dell'immagini de' santi et avvillupato nelle cose della giustificatione come e' luterani.

In realtà ben più numerosi e più gravi erano i capi d'accusa contro il vescovo emersi dalle indagini inquisitoriali, al punto che lo stesso Giulio III – incalzato dagli inquisitori – avrebbe parlato con l'ambasciatore veneziano di «un processo molto bestiale et con lettere di sua mano»¹⁰⁸. E non v'è dubbio che anche nelle settimane seguenti si

¹⁰⁶ *Processo Morone*, vol. II, pp. 804-805.

¹⁰⁷ ASV, *Segreteria di Stato. Spagna*, 1A, ff. 245v-246r; edito da Gottfried Buschbell, *Reformation und Inquisition in Italien um die Mitte des XVI. Jahrhunderts*, Paderborn, F. Schöningh, 1910, p. 15, nota 1; cfr. anche il dispaccio dell'ambasciatore fiorentino a Roma, Averardo Serristori, che il 29 aprile scriveva al duca dicendosi ottimista sul caso del Soranzo: «Si stima che le cose sue passeran bene» (Firenze, AS, *Mediceo*, 3270, f. 75r).

¹⁰⁸ Così scriveva a Venezia l'ambasciatore a Roma nel dispaccio del 28 maggio 1551 (Venezia, AS, *Archivio proprio. Roma*, 7, ff. 644v-649v); anche in quello del 20 maggio, in cui aveva riferito di un suo colloquio con Giulio III e il Muzzarelli, l'ambasciatore faceva presente che dagli atti processuali risultavano «tante opposizioni al vescovo, et in bona parte confessate, che mi fece istordir, né vi vedea altra difesa salvo quella ch'esso medesimo episcopo con una sua lettera mandata al papa in quel giorno (della qual li soi avanti mi havevano mostrata la copia) havea fatto intender al pontifice, qual era di accusar

svolgesse una sorta di braccio di ferro tra papa e inquisitori sul modo di condurre quel procedimento¹⁰⁹, come suggerisce il fatto che per oltre un mese, forse in attesa del completamento delle indagini (l'inquisitore di Bergamo per esempio, anch'egli convocato a Roma, depose solo a metà aprile), il Soranzo fu lasciato a riflettere sui casi suoi in Castel Sant'Angelo¹¹⁰.

Gli interrogatori formali del Soranzo, non a caso condotti proprio dal Muzzarelli e dal vescovo di Penne Lionello Cibo, «familiaris Suae Sanctitatis»¹¹¹ (ma un ruolo decisivo ebbe senza dubbio anche il commissario generale del Sant'Ufficio fra Teofilo Scullica¹¹²), cominciarono infatti soltanto il 2 maggio e proseguirono serrati, talora anche con due costituiti al giorno, tanto che entro la fine del mese egli venne ascoltato 19 volte. La linea difensiva da lui assunta fu quella di attribuire a ignobili pettegolezzi e calunnie le accuse di cui era fatto segno, anche se fin dal primo momento ebbe qualche difficoltà nel giustificare alcuni suoi comportamenti. Nella prima *confessio*, presentata quel giorno stesso dopo aver ascoltato la contestazione verbale delle principali imputazioni desunte dalla documentazione in possesso degli

l'ignorantia sua, ché per la verità non è il più savio né il più dotto homo del mondo. Et perché alcune opposition d'importantia non le confessa, delle qual parlano li testimonii, Sua Santità si risolve di farlo repeter da esso mastro dil Sacro Palaggio sopra esse, perché non le confessando si convenirano repeter li testimonii et forse mandar da novo ad esaminar: et questo si deve far hoggi che da novo sarà esaminato esso vescovo: et per quanto intendo dalli soi, più tosto che metter dilation vorrà confessar il tutto et rimettersi alla gratia di Sua Santità» (ivi, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere degli ambasciatori*, 23, n. 163).

¹⁰⁹ Nel citato dispaccio del 28 maggio l'ambasciatore veneziano riferiva che il papa aveva risposto al suo stupore e alle sue proteste stringendosi nelle spalle, «con dir che la non mi era già mancata della promessa di far venir a lei esso vescovo, ma che è ben vero che per doi congregazioni delli doi giorni inanti di questi reverendissimi della Inquisitione era stata sforcciata [*sic*] che gli fusseno ancho loro, con esser stata minacciata che voleano renonciargli tal cargo»: «Io non ho potuto far di manco – aveva concluso Giulio III – ché questi cardinali mi sonno stati adosso, et praecipue Theatino, di sorte che mi è bisognato dirgli: “Mi pare che vogliate processar me et non il vescovo di Bergamo!”. Et loro all'incontro mi cridano al cielo che con una beneditione ho lasciato andar via il vescovo di Chioza [Giacomo Nacchianti]» (ivi).

¹¹⁰ «Episcopus Bergomi ex nobili Sorantia familia Veneta, Romam profectus ut se ab haeresis crimine defenderet, in carcerem coniectus est magno totius Italiae metu. Utinam me potius fuisset imitatus et elegisset abiectus esse in domo Dei potius quam habitare in tabernaculis papistarum», scriveva il 7 maggio 1551 il Vergerio al Bullinger (Heinrich Bullinger, *Korrespondenz mit den Graubündnern*, herausgegeben von Traugott Schiess, voll. 3, Basler Buch- und Antiquariatshandlung, Basel 1904-1906, vol. I, p. 202), che il 12 ottobre, da Coira, Iohannes Comander teneva informato sulla vicenda: «Episcopus Bergomensis Romae captivus detinetur; ab illo revocatio poscitur et liberabitur» (ivi, p. 217).

¹¹¹ Gulielmus van Gulik, Conradus Eubel, *Hierarchia catholica medii et recentioris aevii*, editio altera, quam curavit Ludovicus Schmitz-Kallenberg, Monasterii, sumptibus et typis Librariae Regensbergianae, vol. III, 1923, p. 271.

¹¹² Cfr. il documento pubblicato *infra*, pp. 644-45.

inquisitori, egli si sforzò di negare e di attenuare ogni colpa, ammettendo di aver avuto qualche dubbio dottrinale, peraltro prontamente rientrato a seguito di più mature riflessioni, e di aver letto qualche libro ereticale («ma quando usì lo edito di Vostra Santità che proibiva a ciascun il tenerne, me li levai di casa»), affermando però di aver sempre pensato e agito «catholicamente», di aver solo voluto estirpare abusi e superstizioni, reprimere pratiche simoniache, evitare scandali, porre un argine agli eccessi pelagiani di alcuni predicatori¹¹³:

Farò fine, Padre Santo, con dire questo – concludeva –: che tengo un grande obbligo a tutti quelli che hanno fatto o detto contra di me per mettermi in sua disgratia et in questo luoco, imperò che pensando ogni altra cosa essi sono stati instrumenti della volontà di Dio in farmi cognoscere et gustare della sua bontà, in modo che son stato di continuo non in pregione ma in paradiso. Et restando satisfatta Vostra Santità della mia confessione, a grandissimo favore et honore de Dio mi reputo tutte queste infamie facendola certa che, se volontà di Dio et di Vostra Santità è ch'io esca con la vita di questo luoco, la ricognocherò dalla gratia loro et intenderò il mio debito essere di spenderla tutta in honore di Sua Maestà et di Vostra Santità, con abbracciar di core i miei adversarii, per quelli pregare et quelli agiutare di continuo in ogni occasione.

Ma il Soranzo si illudeva se pensava che questo scritto valesse a scagionarlo e convincere il papa della sua innocenza, che egli cercò di suffragare presentando anche vari documenti difensivi, alcuni dei quali fatti redigere quando si era ormai conclusa l'escussione dei testimoni bergamaschi convocati da fra Domenico Adelasio: lettere dell'inquisitore di Venezia e dei rettori di Bergamo alla Signoria nonché i verbali del Consiglio cittadino in grado di comprovare la sua ortodossia e il suo impegno nella lotta contro l'eresia, copie di alcuni processi celebrati nel 1550-51 contro eretici bergamaschi e di un altro volto a dimostrare la pregiudiziale malevolenza nei suoi confronti del notaio inquisitoriale, atti relativi a inchieste da lui promosse per accertare la veridicità di presunti miracoli, per ridurre all'obbedienza e a più regolata vita religiosa monasteri femminili mal governati, per verificare la condotta dei preti cui li aveva affidati, per certificare la correttezza del suo comportamento con un sacerdote suo stretto collaboratore che aveva clandestinamente sposato una monaca¹¹⁴. Negli interrogatori dei giorni seguenti, anzi, la morsa accusatoria si venne stringendo sempre di più intorno al Soranzo, mettendolo spesso in difficoltà nel chia-

¹¹³ Cfr. *infra*, pp. 201 e segg.

¹¹⁴ Cfr. *infra*, pp. 659 e segg.

rire il senso di affermazioni e comportamenti largamente comprovati dalle deposizioni in possesso del tribunale e costringendolo a progressivi arretramenti, ad ammissioni di qualche «inadvertentia»¹¹⁵ e di qualche eccesso di zelo pastorale, a cambiamenti di rotta, trincerandosi talora dietro presunti vuoti di memoria («harrei fatiga recordarmi delle cose de dieci dì», ebbe a dire¹¹⁶).

Inutilmente egli volle ricordare al tribunale che «la mente de Sua Santità è de intendere da me per mezo de Vostre Signorie non como per via de examine la verità delle cose»¹¹⁷, cercando così di sottrarsi alla logica stessa del processo e al suo implacabile incalzare, per trasformarlo in una sorta di spontanea comparizione volta a chiarire gli equivoci e a mettere a tacere le calunnie. «Io sonno apparecchiato semplicemente de dire a Sua Santità tutto quello che la vorrà sapere da me. Et questo sia dicto con remetterme però al iudicio de Vostre Signorie», dichiarò il 4 maggio¹¹⁸, dicendosi disposto a fornire «ingenuamente et puramente» ulteriori delucidazioni qualora il papa non fosse stato soddisfatto «ad plenum» della sua *confessio*, come peraltro gli inquisitori gli confermarono con secca franchezza («et statim domini dixerunt non esse satisfactum»)¹¹⁹, riproponendogli una serie di quesiti su delicate questioni dottrinali, a cominciare da quella della giustificazione, nei cui labirinti egli si sarebbe trovato in gravi difficoltà. A risolverle o attenuarle poco poteva giovare il nascondersi dietro giustificazioni scarsamente plausibili, come quella (dopo tante discussioni e letture in cui si era lasciato coinvolgere) di non essere «theologo, et però se io respondessi cosa che paressi a Vostre Signorie fora de proposito non se maraviglieno; [...] potria bene essere che per la mia ignorantia havessi confuso il parlar da una iustificatione a l'altra»¹²⁰. E ancor meno tentare di scusare le sue contraddizioni, come fece nel successivo interrogatorio pomeridiano, con il suo essere «per la longa pregionia non [...] troppo in cervello»¹²¹, e quindi incapace di rispondere in modo adeguato ai «doctissimi et subtilissimi argumenti» dei suoi ferratissimi interlocutori¹²²; oppure asserire che non gli «piacevano le opinioni che erano contrarie alla Chiesa cattolica romana» nei molti libri eterodossi che, nonostante la proibizione pa-

¹¹⁵ Cfr. *infra*, p. 215; cfr. p. 218: «Io non vi pensai niente a questo», «io non ve pensai allhora».

¹¹⁶ Cfr. *infra*, p. 275.

¹¹⁷ Cfr. *infra*, p. 225.

¹¹⁸ Cfr. *ivi*.

¹¹⁹ Cfr. *infra*, p. 226.

¹²⁰ Cfr. *infra*, p. 228.

¹²¹ Cfr. *infra*, p. 232.

¹²² Cfr. *infra*, p. 236.

pale, aveva letto con interesse e imprestato a diverse persone, ma facendo attenzione «de darli a persone che havessero prudentia et intelligentia»¹²³; o ancora ritenere credibile che egli si fosse limitato a parlare «così per curiosità» delle dottrine teologiche al centro dello scontro tra cattolici e protestanti, eufimisticamente definite come «queste curiose che sonno in controversie con questi heretici de Alemagna»¹²⁴, o che dopo la nomina vescovile avesse abbandonato tutti i dubbi del passato¹²⁵, dimenticandosi delle troppe «paziaccie»¹²⁶ in materia dottrinale da lui proferite «nei ragionamenti [...] avanti l'episcopato»¹²⁷, e fosse «andato molto più riservatamente che non andava prima» nel frequentare persone sospette di eresia, fino a troncane ogni rapporto con esse¹²⁸; o infine presentare come accettabile («se io mo' sonno in cattiva opinione me remetto alla migliore») il suo tentativo di convincere i dissidenti con private ammonizioni: «Me pare che quando sonno così secreti questi che hanno captiva opinione delle cose della fede si debba per un vescovo cercare di guadagnarli et levarli quelle cattive opinione avanti che se proceda contra loro de iure vel ad capturam vel inquisitionem vel alia iuris remedia»¹²⁹.

A metterlo in difficoltà fu anche l'elenco delle sue poco raccomandabili frequentazioni presentatogli a varie riprese dagli inquisitori: un elenco non limitato agli eretici bergamaschi, come Francesco Belinchetti, Guglielmo Grataroli, Vincenzo Marchesi che alcuni testimoni lo avevano accusato di proteggere, oppure i molti preti e frati eterodossi di cui si era circondato e tra i quali aveva scelto alcuni dei suoi più stretti collaboratori, ma esteso anche a figure come Baldassarre Altieri e Pietro Perna che lo avevano abitualmente rifornito di libri proibiti, a Guido Giannetti da Fano, Girolamo Borri, Giovan Battista Scotti, Giuliano Brigantino da Colle Val d'Elsa, Donato Rullo, Pietro Carnesecchi, Marcantonio Flaminio e suo cugino Cesare, che per qualche tempo lo aveva seguito a Bergamo in qualità di segretario. Di qui il precisarsi della sua strategia difensiva con le dichiarazioni spontanee da lui rese in apertura dell'interrogatorio del 13 maggio, con le quali si sforzò ancora di ribadire e sottolineare la netta distinzione già ab-

¹²³ Cfr. *infra*, p. 240.

¹²⁴ Cfr. *infra*, p. 252.

¹²⁵ Cfr. per esempio *infra*, p. 276: «È vero che io haveva scrupulo de dire la messa per li morti et me ne abstenni per uno anno et più che io stetti in questo scrupulo de non dire messa per li morti né fare altri suffragii: et questo fu quando io non era vescovo, et mentre ch'io fui vescovo me liberai di questa tentatione»; cfr. anche le pp. segg.

¹²⁶ Cfr. anche *infra*, p. 353: «So ben che ho dicto delle pazie pensando de dire contra pelagiani in tutti quelli articoli per la mia ignorantia».

¹²⁷ Cfr. *infra*, p. 277.

¹²⁸ Cfr. *infra*, p. 241.

¹²⁹ Cfr. *infra*, p. 247.

bozzata in precedenza tra gli anni precedenti e quelli successivi alla nomina vescovile¹³⁰:

Io intendeva di far questo officio alla fine, pure vorrei haverlo facto el primo giorno stesso ch'io cominciai ad essere examinato: voglio dire di pregare et supplicar a Sua Santità et alle Signorie Vostre in nome suo che delle cose che mi sonno opposte inanzi ch'io fosse vescovo, cioè in fine al '45, che Sua Santità di quelle como di mere ignorantie mie non si volesse ricordare né intrare in iudicio col suo servo, perché so d'esser peccatore, ma con la sua solita misericordia et clementia coprirle, attento maximamente ch'io non hebbi mai se non bonissimo animo et intentione di esser sempre mai obediante figliolo a questa Sancta Sede. [...] Depoi che io sonno vescovo [...] ho tenuto et ho parlato bene et cattolicamente delle cose delle quali prima ch'io fosse vescovo haveva male parlato. [...] Et se veramente et per imprudentia et per ignorantia dapoi ch'io son vescovo havebbe proferto qualche propositione che havessi de bisogno de dechiaratione et di maggior cognitione, son qui parachiatissimo de ricever et doctrina et instructione da Sua Santità et dalle Signorie Vostre. Et se nelle actioni mie non havebbe proceduto con quel rigore, con quello ordine che io dovea, me ne chiamo in colpa, et haverrò a mente li ricordi delle Signorie Vostre, et spero nel Signore Dio per lo advenire di procedere più cautamente et più prudentemente, a gloria di Dio, honor de Sua Santità, edification del mio populo et salute mia. Et così io prego le Vostre Signorie in visceribus Ihesu Cristi che vogliano esser con Sua Santità et a quella supplicare in mio nome che voglia perdonarmi et ricevermi nel gremio della sua clementia, dandomi la sua santa absolutione et rimettendomi nella sua bona gratia, havendo pietà di me che hormai per la debolezza della mia complexione et per la età sopporto con grande incommodità questa clausura, anchora che 'l desiderio che io ho de obedire a Sua Santità me ha sustentato.

Ormai consapevole della sua difficile situazione, insomma, il Soranzo cercava ancora una volta di scavalcare il tribunale per rimettersi alla clemenza del papa, anche al fine di cancellare tutto quanto aveva pensato e detto in materia di fede prima della designazione episcopale¹³¹. Il che non impedì tuttavia agli inquisitori di proseguire imperterriti con le loro incalzanti domande, che lo costrinsero tra l'altro ad ammettere di aver creduto anche «essendo episcopo per un tempo» che la trasgressione di decreti e censure papali non implicasse peccato mortale¹³² e di

¹³⁰ Cfr. *infra*, pp. 299-300.

¹³¹ Cfr. *infra*, p. 328: «Io non me sono excusato delle cose avante lo episcopato né alla presentia de Nostro Signore né nel scripto il quale li feci porgere, non havendo pensiero de esser domandato delle cose avanti el vescovato, né suspitione alcuna. Domandato nelli examini, ho cercato de dire la verità de tutto quello che me ricordo».

¹³² Cfr. *infra*, p. 305.

aver ancora espresso «in quel principio del [...] vescovato» dottrine eterodosse sulla giustificazione che solo più tardi avrebbe definitivamente abbandonato, «maximamente doppo le decisione del concilio di Trento»¹³³, quando «a tutt'i predicatori ho sempre ricordato che quando fan mentione della fede, sempre insieme parlino et della charità et delle bone opere»¹³⁴. Ma tutto il castello delle sue spiegazioni e giustificazioni, delle sue distinzioni e attenuazioni era destinato a crollare miseramente con il costituito del 15 maggio, quando, lasciate da parte le domande di natura dottrinale, gli inquisitori lo interrogarono sui libri proibiti da lui letti e posseduti in passato sulla base del dettagliato inventario che ormai essi ne possedevano all'insaputa del Soranzo: libri, che invece di distruggere – segno evidente della sua tenace fedeltà alle dottrine che vi erano racchiuse – il vescovo di Bergamo aveva fatto chiudere in due casse e nascondere nella vigna di un contadino analfabeta quando era ormai in corso l'inchiesta inquisitoriale sul suo conto, forse all'indomani del decreto con cui, il 29 aprile 1550¹³⁵, Giulio III aveva proibito a chiunque la detenzione e la lettura di libri proibiti.

A consentir loro di mettere le mani su quelle casse era stato colui al quale egli aveva allora affidato il compito di nasconderle, vale a dire Pasino da Carpenedolo, uno dei suoi più fidati collaboratori, anch'egli allora sotto processo nelle carceri romane. Sulla base delle precise indicazioni fornite da quest'ultimo nel corso dei suoi interrogatori, infatti, Michele Ghislieri era stato nominato commissario del Sant'Ufficio per indagare sul Soranzo¹³⁶ e si era personalmente recato a Bergamo, dove il 29 aprile aveva presentato le sue credenziali al vicario Niccolò Assonica, da cui si era fatto accompagnare in quel casale di campagna e, sequestrate le due casse, aveva dato ordine di portarle in città per aprirle e stilare un inventario del loro contenuto. Tale inventario è perduto¹³⁷, ma dalle successive ammissioni del Soranzo è possibile ricostruire almeno in parte il catalogo di quella piccola biblioteca, ricca anche di manoscritti (per questo probabilmente egli non aveva voluto distruggerla), in cui figuravano scritti e appunti di sua mano su opere di Lutero e di Butzer, copie di testi protestanti sulla controversia sacramentaria, violenti libelli antipapali, lettere dei grandi riformatori d'oltralpe, scritti di Bernardino Ochino, di Giuliano del

¹³³ Cfr. *infra*, pp. 306-307.

¹³⁴ Cfr. *infra*, p. 317.

¹³⁵ Sull'esatta datazione dell'episodio, evidentemente di notevole interesse agli occhi degli inquisitori, cfr. *infra*, pp. 342 e segg.

¹³⁶ Copia della lettera di nomina, datata 7 aprile 1551, è a Venezia, AS, *Sant'Ufficio*, 160, ff. n.n.

¹³⁷ Cfr. *infra*, p. 320, nota 10.

Colle, di Pier Paolo Vergerio, di Gasparo Contarini, di Alvise Priuli, di Mario Galeota e soprattutto di Marcantonio Flaminio, molti dei quali letti e fatti trascrivere negli anni del suo episcopato bergamasco¹³⁸. Subito inviato a Roma quell'inventario fu alla base delle domande che nell'interrogatorio del 15 maggio gli inquisitori cominciarono a porre al Soranzo per sapere «quid fecerit de libris haereticis post edictum sanctissimi Domini Nostri ne a quoquam possent teneri ac legi»¹³⁹.

È probabile che la sua pronta ammissione di aver fatto nascondere «secretamente» quelle due casse scaturisse dalla consapevolezza che tutta la vicenda era ormai nota ai suoi giudici, i quali tuttavia non vollero per il momento insistere sulla questione, dirottando le loro domande su altri temi, anche se non v'è dubbio che quella lista di libri fu resa nota al Soranzo, che infatti ne avrebbe ammesso il possesso e dichiarato la provenienza nella lunga e decisiva *confessio* poi presentata il 28 giugno. Intanto altri documenti acquisiti dal Sant'Ufficio consentivano di inchiodare il Soranzo alle sue responsabilità, come i verbali degli interrogatori del già ricordato Pasino da Carpenedolo, del suo vicario Carlo Franchino¹⁴⁰, di altri eterodossi allora sotto processo nelle carceri romane come Giuliano del Colle, Apollonio Merenda, Cesare Flaminio, Zaccaria da Bergamo¹⁴¹, del bolognese Giovan Battista Scotti, suo amico e corrispondente nella prima metà degli anni quaranta, che dopo aver abiurato si era trasformato in un accanito delatore degli eretici e «spirituali» da lui frequentati in passato, regolarmente prezzolato dal Sant'Ufficio¹⁴². Le sue rivelazioni sul conto del vescovo e le lettere da questi inviategli nel 1543-44, che già in precedenza si è avuto modo di ricordare, mettevano armi formidabili nelle mani degli inquisitori, subito pronti a porre imbarazzanti domande al Soranzo sulle sue richieste di segnalargli «qualche prete da servirsi in la sua diocesi che fossero pii, id est lutherani, ma non voleva che fossero persone notate per tali per non scoprirsi così a la prima», sulle sue lamentele per il fatto che «in Bergamo non poteva far passare le cose della Chiesa circa i dogmi totalmente come harebbe voluto, cioè al modo luterano, perché haveva molti occhi adosso et li bisognava accommodarsi a molte cose per non poterne fare altro», sulle lettere da lui indirizzate «a persone lutherane con le quali tene-

¹³⁸ Cfr. *infra*, pp. 399 e segg.

¹³⁹ Cfr. *infra*, p. 320.

¹⁴⁰ Cfr. *infra*, p. 643.

¹⁴¹ Cfr. ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, 1548-1558, ff. 43v, 44v, 46rv, 47v, 48r, 49v, 50r-51r, 57v, 58v, 65v, 67r, 69v.

¹⁴² Il 29 marzo 1552, per esempio, «reverendissimi ordinarunt quod dentur scuta decem auri Ioanni Baptistae Scoto» (ivi, f. 62r).

va amicitia per essere lutherani, in le quali lettere si parlava de libri lutherani et altre cose pertinenti al luteranesimo», sul suo costante rifornirsi di opere proibite, sul suo invio di scritti valdesiani ai «fratelli» bolognesi, tra cui un esemplare del catechismo chiosato con note di sua mano, sulle protezioni e i favori da lui accordati a eretici e inquisiti, sulle sue molte amicizie sospette¹⁴³.

Nei giorni seguenti il Soranzo fu nuovamente interrogato sui chierici eterodossi di cui si era circondato nel corso del suo episcopato bergamasco e sui delicati compiti pastorali ad essi affidati, sulle imprudenti espressioni da lui pronunciate in varie occasione, sulle sue opinioni in merito ai sacramenti e alla dottrina eucaristica. Ma ormai il processo si avviava alla conclusione, negli stessi giorni in cui a Ferrara si compiva il destino di Giorgio Siculo, giustiziato il 23 maggio di quell'anno¹⁴⁴. Egli stesso era ormai in grado di farsi un'idea del solido apparato probatorio in possesso del tribunale e la sua speranza di uscirne indenne poteva fare affidamento soltanto sulla clemenza papale, come risulta chiaramente da quanto egli stesso ebbe a dire in conclusione del secondo costituito di quello stesso 15 maggio¹⁴⁵:

Prego le Signorie Vostre che sian contente di supplicare Sua Santità che voglia perdonarmi le mie ignorantie et le mie inadvertentie che io havessi commesse, che spero nella bontà de messer Dominedio de portarme in modo per lo advenire che Sua Santità mi conoscerà per vero cattolico et servitore suo et di questa Santa Sede, sì como sonno et voglio morire, et non resguardi alli demeriti miei ma alla sua clementia et bontà. Et se in qualche cosa havessi scandalizzato le Signorie Vostre col mio longo ragionare o non con quella humiltà che si conveniva, le mi perdonino, perché non è venuto né da superbia né da obstentatione, ma da poca advertentia.

Richiesta cui il Cibo e il Muzzarelli risposero benevolmente, dicendosi pronti a fare «id quod possunt cum sanctissimo Domino Nostro, ut cum Sua Dominatione benigne et gratiose se gerat commendatumque habeat», e scusandosi anzi essi stessi – fatto certo più unico che raro in un processo inquisitoriale, e testimonianza della peculiare cornice politico-religiosa in cui esso si svolgeva – «si in ipso examine forsitan acrius processerunt quam ipsis convenisset, quia id factum fuit non animo offendendi Suam Dominationem sed ut clarius se excusaret et sanctissimo Domino Nostro (ut convenit) morem gereret»¹⁴⁶.

¹⁴³ Cfr. *infra*, pp. 610 e segg., e pp. 328 e segg.

¹⁴⁴ Su di lui basti il rinvio alla fondamentale ricerca di Adriano Properi, *L'eresia del Libro Grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta*, Milano, Feltrinelli, 2000.

¹⁴⁵ Cfr. *infra*, p. 341.

¹⁴⁶ Ivi.

L'ultima parola spettava quindi a papa Giulio III, come suggerisce lo stesso diradarsi degli interrogatori nella seconda metà del mese, in cui il Soranzo fu interrogato solo tre volte, il 20, 25 e 26 maggio, su questioni come le messe di suffragio per i morti, la certezza della grazia, il purgatorio, la presenza reale nel sacramento eucaristico, il valore meritorio delle opere, in relazione alle quali egli continuò a trincerarsi dietro le sue parziali ammissioni, le sue distinzioni tra prima e dopo l'episcopato, i suoi «non recordor», le sue improbabili asserzioni di non sapere «che queste opinioni de Martino sudette fossero contra delli doctori approbati dalla Chiesa romana né contra la Chiesa romana»¹⁴⁷ e di aver perseverato nel farle proprie solo «nel principio dello episcopato» per poi abbandonarle definitivamente dopo i primi decreti tridentini¹⁴⁸. Al fine di dimostrare al pontefice la sua buona volontà e la sua «contritione», il Soranzo volle presentare il 26 maggio una seconda *confessio* in cui, attribuendone la colpa al fatto di essere «dalla lettura di quei cattivi libri imbrigliato», ammetteva di aver ritenuto superstiziose e inutili «molte cerimonie et ordinationi che la Chiesa usa di presente et nella amministrazione dei santissimi sacramenti et di tutto il culto ecclesiastico, perché non erano espresse nella santa Scrittura», di aver creduto alla giustificazione per sola fede fino all'approvazione del decreto conciliare, di aver nutrito dubbi sui sacramenti della cresima, del matrimonio, dell'ordine e dell'estrema unzione, sulla confessione, sul celibato ecclesiastico, sul culto dei santi, di aver consentito talora a somministrare la comunione *sub utraque*¹⁴⁹, di aver «mormorato alle volte fra me et forse conferto con alcuno della podestà pontificia», di aver prestato libri proibiti, ma affermando tenacemente di non conoscere nessuno «che vivi di presente [...] che tenga di queste oppinioni contrarie alla Chiesa romana»¹⁵⁰. Il che dovette evidentemente apparire troppo poco agli inquisitori, vale a dire troppo ovvio da un lato e troppo reticente dall'altro.

Il che contribuisce forse a spiegare perché gli interrogatori si interruppero improvvisamente: per oltre un mese il Soranzo non fu più convocato, anche se è agevole presumere che in quel lasso di tempo energiche pressioni venissero esercitate su di lui per esortarlo ad assumere un diverso atteggiamento, a riconoscere le sue colpe senza più ambiguità e tentennamenti, a rimettersi davvero al giudizio del papa,

¹⁴⁷ Cfr. *infra*, p. 354.

¹⁴⁸ Cfr. *infra*, pp. 362-63.

¹⁴⁹ Di ciò avrebbe dato conferma anche il suo vicario Carlo Franchino nell'interrogatorio del 6 giugno: cfr. *infra*, p. 643.

¹⁵⁰ Cfr. *infra*, pp. 356 e segg.

che per parte sua presumibilmente non desiderava altro che chiudere al più presto quell'imbarazzante processo¹⁵¹. Né a rivitalizzarlo poteva servire il nuovo materiale probatorio che il Ghislieri aveva puntigliosamente continuato a raccogliere a Bergamo¹⁵² dopo la decisiva acquisizione delle due casse di libri fatte nascondere dal vescovo: una denuncia anonima del 7 maggio e le deposizioni di una donna, di un «aromatarius», di 6 chierici bergamaschi, che precisavano e talora arricchivano di qualche particolare il quadro emerso dalla precedente inchiesta del 1550, ma senza fornire elementi tali da modificarlo in modo sostanziale¹⁵³. Anzi, i metodi alquanto disinvolti e talora intimidatori usati dal Ghislieri non mancarono di creare polemiche e destare risentimenti. Il vicario Assonica accusò il commissario del Sant'Ufficio di verbalizzare solo le dichiarazioni dei testimoni sfavorevoli al Soranzo e si scontrò duramente con lui, ottenendo peraltro solo il risultato di essere egli stesso messo sotto processo, con l'accusa di inconfessabili collusioni con il vescovo¹⁵⁴, mentre il governo della Serenissima, dopo aver saputo di quanto stava accadendo a Bergamo, il 9 maggio informava prontamente l'ambasciatore a Roma delle «molte insolentie et modi inconvenienti con mala satisfatione et ramarico grande di tutta la città» perpetrate da fra Michele «diportandosi così senestramente et arrogantemente»¹⁵⁵.

Fin dal primo momento, del resto, sempre sensibilissime alle questioni giurisdizionali, le autorità veneziane erano state molto attente nel seguire il caso di quel loro vescovo accusato di eresia, tanto più che in quegli stessi mesi erano anche impegnate ad arginare il potere inquisitoriale nelle città del Dominio e a ottenere la successione al patriarcato di Aquileia di Giovanni Grimani, anch'egli sospettato di eresia¹⁵⁶: fu forse per questo, per non destare ulteriore irritazioni e

¹⁵¹ Cfr. la lettera del 20 giugno 1551 con cui Niccolò Da Ponte riferì a Venezia che il papa, «havendomi già promesso che come si sentiria bene anderia in Castello per ragionar con il vescovo di Bergamo et veder quello si potesse far, memore della promessa avanti ch'io gli parlasse chiamò un suo camerier et ordinò che gli fusse apparecchiato il disnar per hoggi in Castello et che non si lasciasse andar alcuno in Castello per dargli impaccio, perché volea attender alla cosa del vescovo, sì come mi havea promesso, del che ringratiai Sua Santità» (Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere degli ambasciatori*, 23, n. 169; cfr. Paschini, *Venezia e l'Inquisizione romana* cit., p. 77).

¹⁵² Il 3 giugno 1551 il Sant'Ufficio romano deliberava un pagamento di 12 scudi d'oro a favore del notaio dell'Inquisizione bergamasca «pro laboribus praestitis» (ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, f. 45v).

¹⁵³ Cfr. *infra*, pp. 366 e segg.

¹⁵⁴ Cfr. *infra*, p. 649 e segg. e in particolare nota 7.

¹⁵⁵ Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Parti segrete*, reg. 6, ff. 65v-66r; minuta ivi, *Consiglio dei Dieci. Parti segrete*, filza 8.

¹⁵⁶ Andrea Del Col, *L'Inquisizione romana e il potere politico nella repubblica di Venezia (1540-1560)*, «Critica storica», XVIII, 1991, pp. 189-250, in particolare pp. 209 e

scongiurare interventi politici da parte di Venezia, che senza dir nulla a nessuno, senza nemmeno congedarsi dalle autorità cittadine, il 15 maggio il Ghislieri lasciò improvvisamente Bergamo per rientrare a Roma¹⁵⁷, portando con sé i verbali di quelle nuove deposizioni, che dunque poterono essere utilizzate dal tribunale solo alla fine del mese. Tuttavia non furono tanto quelle carte quanto le pressioni esercitate sul Soranzo cui sopra si faceva riferimento a indurre infine quest'ultimo ad arrendersi e a presentare ai suoi giudici il 28 giugno 1551 una terza *confessio* in cui, dopo un colloquio a quattr'occhi con papa Giulio III che evidentemente gli aveva chiarito che solo da lui poteva attendersi una qualche via d'uscita, ammetteva senza più reticenze quasi tutto ciò di cui fino a quel momento era stato accusato. Due giorni prima, il 26 giugno, egli aveva stilato di suo pugno la nota con cui riconosceva e confessava come sua la silloge di scritti eterodossi in parte autografi che si apriva con quella violenta *Genealogia papae*, di per sé sufficiente a dimostrare le eversive conseguenze ereticali delle dottrine da lui professate per quasi un decennio¹⁵⁸.

La lunga lettera indirizzata al pontefice due giorni dopo si apriva infatti con un appello che preludeva a una piena confessione¹⁵⁹:

Non per diffidencia havuta della sua clemencia, ma per vergogna et rispetto di non andare per le bocche altrui con infamia, son stato così timido nei miei costituiti: ignoscat la Santità Vostra alla mia infermità. Hora, Padre santo, ecco quella sua afflitta et smarita pecorella, alla quale per cercare et ridurre al suo santo ovile l'altro giorno con tanta charità et humanità si degnò discendere, imitando la benignità et mansuetudine del celeste pastore, del quale la è vicario in terra, che ai suoi santissimi piedi prostrata gli apre le sue piaghe, dolente insino a morte di esser

segg.; cfr. Paschini, *Venezia e l'Inquisizione romana* cit., pp. 31 e segg.; Peter J. Laven, *The «causa Grimani» and its political Overtones*, «The Journal of religious History», IV, 1967, pp. 184-205.

¹⁵⁷ Cfr. la lettera dei rettori di Bergamo del 15 maggio 1551, che informavano «come il padre inquisitor questa matina per tempo, senza far motto ad alcuno di padri del monasterio, è partito di questa città come fugitivo: de che ne siamo maravegliati per non essergli sta' usata da noi né da altri di questa città se non molta cortesia. Noi giudichiamo che per aggravar il caso del reverendissimo episcopo el sii per andarsi con diligentia a Roma et lui dolersi a quelli reverendissimi dell'Inquisitione che noi gli habbiamo turbato il procieder et che per causa nostra el non ha potuto giustificar le oppositioni fatte ad esso episcopo. Il che sarà falsissimo: per in giorni 20 è stato de qui con haver interrogato mille testimonii non ha giustificato cose d'importanza; però noi crediamo che gli sii stata grata questa occasione per salvar l'honor de' suoi frati et sconder la malignità de quelli che haveano fatto tante vituperose oppositioni ad esso episcopo, che con questo mezzo el dirà non haver potuto giustificar» (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 160, ff. n.n.).

¹⁵⁸ Cfr. *infra*, pp. 435 e segg.

¹⁵⁹ Cfr. *infra*, pp. 391 e segg.

andata sin qui errando et desiderosa di ritornare al suo ovile, aspettando et supplicando da quella sua stessa charità et mansuetudine l'oglio della sua santa misericordia per quelle sanare.

Ad esso seguivano 49 risposte ai capi di imputazione contro di lui (peraltro mai formalizzati ufficialmente¹⁶⁰), in cui ammetteva di aver professato «di continuo» – vale a dire senza più artificiose distinzioni di tempi e di modi – un folto catalogo di eresie sull'autorità della Chiesa, il purgatorio, il celibato ecclesiastico, l'invocazione dei santi, il culto delle immagini sacre, le indulgenze, la giustificazione (anche dopo il decreto tridentino), il valore meritorio delle opere, la certezza della grazia, i sacramenti, le messe per i defunti, la transustanziazione, che si erano manifestate anche con una serie di comportamenti illeciti nel procurarsi e diffondere libri eterodossi, nel comunicare *sub utraque*, nel consentire e promuovere una predicazione eterodossa, nell'astenersi dal perseguire e talora nell'offrire protezione a personaggi sospetti. «Il principio del tenere et credere tutte le mie oppinioni, hora cognosciute per heretiche, false et scandalose, fu intorno dal quarantatre in qua, et credo che in quel principio ne havesse delle altre con zelo molto indiscreto [...]: et conosceva ch'io mi discostava dalla santa Chiesa romana in molte di esse et nella maggior parte, sì come conosco hora anchora in tutte esse», precisava, revocando infine «quante iscusazioni et bugie havesse per vergogna et timor di infamia detto nel mio processo» e confessandosi colpevole «humilmente ai piedi di Vostra Santità»¹⁶¹.

Ma la lettera del Soranzo non si limitava a questo, e proseguiva chiarendo contenuto e provenienza dei libri, in massima parte manoscritti, trovati nelle due casse fatte nascondere a Bergamo («conosco et confesso haver errato gravissimamente per esser in quelli molte parti heretiche, scandalose et non degne di esser servate da un christiano»¹⁶²), ed elencando i personaggi sospetti con cui in passato aveva avuto rapporti di amicizia, Marcantonio Flaminio, Juan de Valdés, Apollonio Merenda, Giulia Gonzaga, Baldassarre Altieri, Giovan Battista Scotti, Giuliano del Colle, Girolamo Borri, Guido Giannetti, Stefano Monti, Pietro Carnesecchi, Antonio Mantellori, e poi i collaboratori di cui si era circondato nell'esercizio del ministero episcopale, i frati eterodossi cui aveva affidato libri proibiti e compiti di predica-

¹⁶⁰ Se ne veda una bozza preparatoria *infra*, pp. 854 e segg.

¹⁶¹ Cfr. *infra*, p. 399; cfr. Agostino Borromeo, *Il dissenso religioso tra il clero italiano e la prima attività del Sant'Ufficio romano*, in *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero cultura società*, voll. 2, a cura di Maurizio Sangalli, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 2003, vol. II, pp. 455-85, in particolare pp. 475-76.

¹⁶² Cfr. *infra*, p. 409.

zione e infine gli eretici bergamaschi di cui aveva avuto notizia. Dunque la *confessio* del Soranzo, che si firmava «indegno vescovo di Bergamo», era anche una delazione dei complici. E tuttavia su quei complici, in particolare sul Flaminio, sulla Gonzaga, sul Carnesecchi, sul Merenda, gli inquisitori si astennero dal fare ulteriori domande, che avrebbero rischiato di coinvolgere anche personaggi come il Pole, il Morone, il Grimani, il Di Capua. Nessun quesito, per esempio, venne posto al vescovo di Bergamo sulla lettera (quasi certamente già in loro possesso) che il 15 febbraio 1551 Celso Martinengo aveva indirizzato a Ippolito Chizzola, in cui – ormai alla vigilia della sua definitiva fuga oltralpe – gli aveva comunicato i suoi laceranti dubbi sulla fede e sulle opere («son tanto persuaso che la libertà christiana debba servire alla charità christiana, che anche questa deve servire alla fede. Maladetta quella libertà christiana la qual distrugge la charità; ma più maladetta la charità che distrugge la fede»). Il Martinengo si raccomandava alle preghiere del confratello e di «tutti i fedeli» per trovare conforto a tale «piaga del cuore», chiedendogli di parlarne con quegli «spirituali» da cui si attendeva risposte e conforto: «Di gratia vi prego che tra voi, il Polo, Morone, patriarcha [di Aquileia Giovanni Grimani] et vescovo di Bergamo, a quali tutti mi raccomandarete, vedete se potete haver tanto olio che mi medicate ove mi duole»¹⁶³. Nonostante questa esplicita chiamata di correo, i nomi di quegli illustri prelati non vennero mai fatti dagli inquisitori nel corso del processo contro il Soranzo. Quest'ultimo fu costretto infine a piegarsi, ma Gian Pietro Carafa e i vertici del Sant'Ufficio dovettero accettare che personaggi come il Pole, il Morone, il Grimani e il Di Capua, che pure già allora erano al centro delle loro indagini e che il vescovo veneziano aveva frequentato in passato, non venissero coinvolti nell'inchiesta. E fu senza dubbio l'esplicita volontà del pontefice a imporre che essa restasse confinata quasi esclusivamente alla diocesi di Bergamo e al modo in cui quel vescovo imprudente vi aveva esercitato il suo ministero pastorale, trasferendovi le opinioni eterodosse assorbite e maturate tra Roma, Napoli e Viterbo nella prima metà degli anni quaranta. L'assordante silenzio su quella decisiva stagione, sull'*Ecclesia Viterbiensis* e sugli «spirituali» fu il prezzo che il Sant'Ufficio dovette pagare per ottenere la condanna del Soranzo.

Anche per questo il processo poteva ritenersi sostanzialmente concluso dopo la piena confessione da lui resa alla fine di giugno «con sincerissimo animo et dolore d'haver fallato [...], con promissione insieme de fare tal vita nel tempo a venire che si cognosca che io,

¹⁶³ *Processo Morone*, vol. VI, p. 379; cfr. vol. II, p. 1112.

veramente emendato, ponerò ogni mia sollicitudine ad edificare molto più de quello che ho scandalizzato». In essa egli si rimetteva senza riserve alla «misericordia et compassione» del Sant'Ufficio e del pontefice, «poi che la bontà de Dio me ha facto recognoscere et dolere de tanti miei falli et peccati»¹⁶⁴. Il che tuttavia non fu ancora giudicato sufficiente dal tribunale che, dopo aver ottenuto dal Soranzo una quarta *confessio*, presentata il 29 giugno con qualche ulteriore notizia sugli eterodossi da lui conosciuti, gli impose di redigere un nuovo e ancor più esplicito catalogo delle sue eresie, delle conseguenze che ne erano scaturite sul piano pastorale, delle sue complicità, che si configurava come una vera e propria abiura, scandito dai rituali *incipit* «ho tenuto et creduto», «ho creduto et tenuto sempre», «ho fallato», «ho errato»¹⁶⁵:

Questi sono li errori, heresie et scandali confessati senza tormento alcuno dal reverendo monsignor vescovo di Bergamo Vittore Soranzo, delli quali humilmente domanda mille perdoni alla clemenza d'Iddio, a Nostro Signore et al sacro offitio della Inquisitione. [...] Confesso che per queste mie opinioni empie, in la maggior parte delle quali io conoscevo che m'opponevo alla santa Chiesa romana, io negligeramente et con scandalo ho amministrato il mio uffitio di vescovo.

In queste pagine il Soranzo compiva infine gli ultimi passi che gli venivano richiesti, riconoscendo come vere tutte e senza eccezione le accuse formulate contro di lui e soprattutto dichiarando apertamente che i suoi errori si erano configurati come consapevole adesione alle dottrine protestanti: «Ho creduto et tenuto con Martino [...] al modo di Martino Luthero [...] al modo lutherano [...]; ho lodato Martino Luthero». Un'abiura in piena regola, insomma, datata 3 luglio e consegnata il giorno seguente¹⁶⁶, che non restava che formalizzare pubblicamente in occasione della sentenza finale, che tuttavia fu dilazionata per oltre due mesi, nei quali – pur in assenza di ogni fonte in proposito, dal momento che il procedimento contro il vescovo di Bergamo non ha lasciato traccia alcuna nei verbali dei *Decreta* inquisitoriali – è lecito ipotizzare che continuasse e addirittura si aggravasse il conflitto tra Giulio III e il Sant'Ufficio, desideroso il primo di mitigare la pena e il secondo di pronunciare una condanna esemplare che servisse da monito ai numerosi valdesiani e «spirituali» ancora insediati ai vertici della curia papale.

¹⁶⁴ Cfr. *infra*, pp. 417-18.

¹⁶⁵ Cfr. *infra*, pp. 421 e segg.

¹⁶⁶ Cfr. *infra*, p. 429.

Ma questa volta fu Giulio III a spuntarla. Il 9 settembre, al cospetto del tribunale presieduto dal sommo pontefice, alla presenza dei cardinali Gian Pietro Carafa, Juan Álvarez de Toledo, Girolamo Verallo, del maestro del Sacro Palazzo Girolamo Muzzarelli, del luogotenente della congregazione Gaspare Dotti e del commissario Michele Ghislieri, «Victor Superantius, indignus episcopus Bergomensis, contrito et humili corde, tactis sacrosanctis evangeliis, genuflexus coram Deo optimo maximo et [...] beatissimo domino, domino nostro Iulio III», abiurava le eresie di cui si era reso colpevole, professava la sua fedeltà alla Chiesa di Roma e prometteva di mantenersi ad essa fedele, dichiarandosi pronto ad accettare qualunque pena gli fosse stata comminata «pro meis gravissimis erroribus, ignorantibus et scandalis in fide et contra hanc sanctam Sedem Apostolicam». In considerazione di tale abiura e delle risultanze degli atti processuali il papa «sententiavit et declaravit ipsum dominum Victorem fuisse haeticum in haeresibus confessatis et abiuratis ac deviante a fide cattolica» ma al tempo stesso, tenendo conto del suo pentimento, «ab excommunicationis, suspensionis et interdicti poenis aliisque ecclesiasticis censuris quibus propter praedictas haereses erat innodatus (ut domino nostro Ihesu Christo insertus vivat in fide et sanctitate) absolvit». Nel suo caso, dunque, l'applicazione delle norme previste dai sacri canoni si sarebbe limitata a un periodo di carcere per un tempo imprecisato («arbitrio Suae Sanctitatis»), assegnandogli come prigionia la città di Padova, e a una punizione salutare che gli sarebbe stata comunicata «secrete» dal Muzzarelli, senza che il supremo tribunale della fede ne venisse messo a parte¹⁶⁷. Eretico confesso¹⁶⁸, insomma, il Soranzo subiva una mite condanna e, soprattutto, manteneva titolo e rango episcopale.

È probabile che la moderazione di Giulio III scaturisse anche dall'esigenza di non urtare il governo veneziano, che fin dal primo momento – come si è accennato – aveva cercato di difendere quel patrizio dal nome illustre insediato sulla cattedra episcopale di una strategica città di confine. Appena avuta notizia della sua carcerazione la Serenissima volle intervenire in suo favore sia con l'ambasciatore a Roma¹⁶⁹ sia con il nunzio Ludovico Beccadelli, che il 4 aprile riferì a

¹⁶⁷ Cfr. *infra*, pp. 430 e segg.

¹⁶⁸ Del tutto infondata è dunque la conclusione di Ludwig von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del medio evo*, voll. 16, Roma, Desclée & C., 1910-1955, vol. VI, pp. 151, 156, sull'«assoluzione» del Soranzo, che egli si premurava di inserire tra gli «innocenti» ingiustamente sospettati di eresia come Giovanni Morone, Pietro Antonio Di Capua e Giovanni Grimani, salvo poi affermare erroneamente che egli sarebbe stato nuovamente incarcerato nel 1557 e che il processo si sarebbe allora concluso «colla condanna all'abiura dei suoi errori» (ivi, p. 496).

¹⁶⁹ Il 2 aprile il Consiglio dei Dieci approvò con 22 voti a favore e 1 solo contrario di scrivere la seguente lettera all'ambasciatore: «Essistimiamo che avanti il ricever delle

Roma quanto gli era stato detto, e cioè «che l'havevano sempre conosciuto per buon gentilomo et che facilmente li castigati da lui erano quelli che li facevano questa fortuna, ma che confidavano nella bontà di Nostro Signore che li seria benigna secondo il solito di quella»¹⁷⁰, cosa che il papa promise subito di fare¹⁷¹. La Signoria tornò a farsi avanti ai primi di maggio, dicendosi grata per «la benignità di Nostro Signore», ma anche sottolineando che «gli accusatori o persecutori del vescovo» erano «molto ardenti contra lui», come avevano potuto verificare grazie a certe indagini da loro fatte «ultimamente di nascosto a Bergamo [...] com'a loro è parso, et però che supplicano Sua Beatitudine a non darli in tutto orecchie et haver misericordia al vescovo, il quale po' piuttosto haver errato per simplicità che per malitia»¹⁷². E nelle settimane seguenti non mancarono di far sentire la loro voce tanto a Venezia¹⁷³, dove anche i parenti del vescovo esercitarono pressioni sul nunzio¹⁷⁴ e sulle autorità di governo¹⁷⁵, quanto a

presenti la Santità Soa haverà liberato il reverendo episcopo di Bergamo, sì come per le ultime vostre ne scrivete che ella havea detto di voler fare. Pur non havemo voluto restare di scrivervi queste con il Consiglio nostro di Dieci con la Zonta et, laudandovi molto delli officii che havete fatti nel negocio di esso reverendo episcopo, vi commettemo che non debbiatè mancar di ogni opera vostra in caso che 'l non fosse stato fin hora liberato che 'l sia presto espedito. Et volemo esser certi che per iustitia la Santità Soa non mancherà di farlo. Il che ne sarà molto grato. Et per questo effetto vien de li il nobel homo Benetto Soranzo suo fratello, al qual prestarete ogni giusto et honesto favore per questo effetto» (Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Parti comuni*, reg. 20, 8v; cfr. Andrea Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia 1557-1559*, prefazione di Anne Jacobson Schutte, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 1998, p. 215).

¹⁷⁰ *Nunziature di Venezia*, voll. V-VI, a cura di Franco Gaeta, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1967, vol. V, p. 222.

¹⁷¹ CT, vol. II, p. 223; cfr. *Nunziature di Venezia* cit., vol. V, p. 227 (Ludovico Beccadelli ad Angelo Massarelli, Venezia, 18 aprile 1551).

¹⁷² *Nunziature di Venezia* cit., vol. V, p. 233 (Ludovico Beccadelli a Girolamo Dandino, Venezia, 9 maggio 1551; cfr. ivi, p. 63, la risposta del Dandino del 16 maggio, erroneamente datata dal Gaeta al 1550).

¹⁷³ Cfr. ivi, pp. 259.

¹⁷⁴ Cfr. ivi, pp. 238, 252, 261-62; Paschini, *Venezia e l'Inquisizione romana* cit., p. 77.

¹⁷⁵ Cfr. la lettera all'ambasciatore a Roma del 22 maggio 1551 (Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Parti segrete*, reg. 6; pubblicata da Chiodi, *Eresia protestante a Bergamo* cit., pp. 472-73, nota 74), alla cui minuta (Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Parti segrete*, filza 8) è allegato l'originale della seguente lettera dei fratelli del vescovo: «Serenissimo principe. Ben che le ingiuriose calunnie che dall'iniquità d'alcuni maligni erano (come si diceva) state formate contra le persone di domino Vettor Soranzo, vescovo di Bergamo et fratello de noi Francesco et Zuane Soranzo, fussero caggione et di grandissimo travaglio et d'accerbissimo dolore a tutta la nostra fameglia, la quale vedea contra l'opinion et giuditio di tutti coloro che hanno havuto cognitione di esso nostro fratello dai primi anni lui esser ridotto ad un termine dove li bisognava in un instesso tempo diffender l'honor et la vita sua, il bon nome et la religione che imparata si è da sui maggiori et incontamina' et sinciera servata in lui, et il iuditio sanctissimo di questo illustrissimo Dominio nella elettione di lui fatta al predetto episcopato, niente di meno la speranza che noi tutti havevimo cossi nella verità de l'innocentia sua come nella bontà, iustitia, amorevolezza et

Roma, dove l'incarceramento del Soranzo colse di sorpresa l'ambasciatore, dopo le tante promesse di una pronta e benevola «spedizione» formulate in precedenza dal pontefice¹⁷⁶, cui quel delicato caso sarebbe stato ricordato in occasione di ogni colloquio¹⁷⁷.

Non v'è dubbio che Gian Pietro Carafa e il Sant'Ufficio interpretarono quella sentenza come una bruciante sconfitta e non senza ama-

charità di questa christianissima Republica temperava cussì fattamente il dolor nostro et la paura che non dubitavimo né che in lui fussi trovata colpa alcuna né mancho che la malignità o potentia de' sui persecutori fusse atta a opprimerlo iniquamente contra i iusti et caritatevoli favori di Vostra Serenità. Et con questa nostra fidutia non habbiamo mancato o di fatica o di spesa alcuna per diffenderlo et liberarlo, accompagnando le nostre operationi con le raccomandationi di Vostra Serenità, la quale per sua immensa bontà et per debita diffensione di un suo cittadino calunniato indirzò lettere al clarissimo orator in curia Dandolo in execution delle quali per Sua clarissima Signoria è stato fatto officio appresso la Santità di Nostro Signor così diligente et così caldo che nostro fratello fu tratto di Castel Santo Angelo dove era serrato et posto nella stanza dello scalco. Il che era di grandissima consolatione a tutti noi et a tutti coloro che cognosceno nostro fratello et amano l'honor et la salute de ciascun gentilhuomo di questa Republica, et massime di quelli che sonno elletti et approbati da Vostra Serenità. Ma la iniquità de' sui persecutori, che in ogni modo et con ogni arte cerca o di machiarli la fama o di farli perder la vita, ha in questo fatte operationi sotto il Dominio di Vostra Serenità le più orribile et detestande che mai fussero udite, cossì contra l'innocentia di lui come contra il bon animo et opinioni che si dice haver già di lui Sua Santità, conciosia che nella città di Bergamo è venuto uno con nome de inquisitor, et senza mezzo o auctorità del clarissimo Reggimento è andato in casa di un certo huomo, dove si dice che ha trovate due casse di libri et inventariate, asserendo quelle esser de il vescovo nostro fratello, et poi è andato propria auctoritate nel studio di nostro fratello asportando quello li ha parso di quello, et de più ha essaminato testimonii notando quello che li pareva conforme al suo mal proposito et supprimendo tutta quella parte delle depositioni che li pareva che fussero in diffensione de l'innocentia di nostro fratello et della verità: et più fiato havendo interrogati li testimonii et habuta dalle sue respansioni la verità, li licentiarono senza nottar cosa alcuna. Per li qual processi cussì vituperosamente formati et inventioni, et forse suppositioni di libri fatte per loro, noi Francesco et Zuane Soranzo siamo in grandissima paura che la syncerità et la vita di nostro fratello et il bon nome et religion di questa christianissima Repubblica possi esser falsamente lacerato. Per il che per l'innocentia di nostro fratello siamo ricorsi a piedi di Vostra Serenità, supplicandola che per l'honor della nostra famiglia et per la dignità publica si degni scriver al clarissimo orator che facci certa Sua Santità di queste così maligne et detestande operation fatte per questi inquisitori, anzi persecutori, et pregarla che non permetti che sopra li processi così abhominevolmente formati ne segui iuditio alcuno. Ma havendo Sua Santità in opinione di certificarsi et del creder et dell'operationi di nostro fratello, mandi o commetti a persone sincere che formino processi legittimi et veri. Il che Vostra Serenità potrà anche raccomandar al reverendissimo legato di Sua Santità come Sua reverendissima Signoria vengi alla sua presentia. Et continuando Vostra Serenità nell'amorevolezza et pietà solita si degnerà scriver al clarissimo orator presente in raccomandation dell'innocentia di nostro fratello, sì come per sua infinita charità scrisse al precessor. Et alla bona gratia di Vostra Serenità humiliter si raccomandamo» (una copia recente di tali documenti è a Bergamo, BC, ms. Specola, Doc. 1114).

¹⁷⁶ Cfr. la citata lettera del 28 maggio 1551 (Venezia, AS, *Archivio proprio. Roma*, 7, ff. 644v-649v).

¹⁷⁷ Cfr. *ivi*, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere degli ambasciatori*, 23, nn. 163 e 169, i dispacci dell'ambasciatore a Roma del 20 maggio e del 20 giugno 1551.

rezza e indignazione furono costretti a chiudere quel corposo incartamento processuale, ripromettendosi tuttavia di riaprirlo non appena possibile. Non dovettero neanche aspettare troppo, dal momento che il conclave del 1555 avrebbe ricomposto la profonda frattura che negli anni del pontificato di Giulio III aveva diviso Inquisizione e papato, consentendo finalmente alla tenace azione sotterranea in corso da oltre un decennio di emergere alla luce del sole e di sanzionare non solo la sconfitta politica ma la definitiva condanna religiosa degli «spirituali» e, con essa, di ogni ipotesi di riforma della Chiesa diversa da quella tenacemente voluta dagli intransigenti, che proprio in quel tribunale avevano trovato l'arma più efficace del loro clamoroso successo. «L'impeto suo – scriverà Onofrio Camaiani il 24 maggio 1555, commentando l'elezione di Paolo IV – fu cosa insolita et seppe di violentia, alla quale al mio parere non si fece quella resistentia che si poteva et si doveva, essendo lecito vim vi repellere»¹⁷⁸. Per il momento essi dovettero tuttavia trangugiare quella mite condanna, mentre la sera del 25 settembre, appena giunto a Venezia, il Soranzo visitava il nunzio Beccadelli, come questi scriveva il giorno seguente, «con molti ringraziamenti et lode di Nostro Signore, dicendo non poter mai lui con tutta la casa sua pagarne la minima parte, conoscendo dalla bontà di Sua Beatitudine non solo il vescovato ma la vita anchora. Et questa matina io n'ho detto una parola in Collegio, pregandoci quei Signori a renderne infinite gratie a Sua Santità per suo nome»¹⁷⁹.

Restava aperto il problema del governo della diocesi di Bergamo, dal momento che anche il vicario Niccolò Assonica – come si è accennato – era caduto nella rete dei sospetti inquisitoriali. Con un breve del 20 novembre 1551 il papa designò vescovo suffraganeo con 400 scudi di pensione un personaggio di piena fiducia del Sant'Ufficio come l'intransigente domenicano Tommaso Stella detto il Todeschino¹⁸⁰, successore del Vergerio sulla cattedra episcopale di Capodistria. Ma la nomina fu energicamente osteggiata dalle autorità veneziane, dal momento che pregiudicava l'auspicato ritorno del Soranzo nel pieno possesso della sua funzione episcopale, come l'ambasciatore fece presente al pontefice il 18 dicembre: «Quando Sua Santità conoscerà

¹⁷⁸ Cit. da Antonio Santosuosso, *An Account of the Election of Paul IV to the Pontificate*, «Renaissance Quarterly», XXXI, 1978, pp. 486-98, cfr. pp. 494-95; Firpo, *Inquisizione romana e Controriforma* cit., pp. e 236 e segg., 309 e segg.

¹⁷⁹ *Nunziature di Venezia* cit., vol. V, p. 296; cfr. Paschini, *Venezia e l'Inquisizione romana* cit., p. 83.

¹⁸⁰ ASV, *Arm.* XLI, 62, f. 174rv. «Farò intendere al vescovo di Capo d'Istria quanto Vostra Signoria illustrissima mi commette dell'andata sua a Bergamo», scriveva a Roma il Beccadelli il 19 dicembre 1551 (*Nunziature di Venezia* cit., vol. V, p. 331). Su di lui cfr. *Processo Morone*, vol. V, p. 83, nota 12.

nel vescovo vera emendatione, lo ritornerà al governo del suo vescovado; ma quando si introducesse in Bergamo simil novità saria un precluder la via over almeno longamente prolongar del ritorno del vescovo al suo vescovado», scriveva il giorno seguente, sottolineando che «Bergomo era città nobile, popolosa, piena di honorevol personaggi, onde non era conveniente dar un sfriso a quella città de infedele et heretica». Giulio III non mancò di ricordargli che «per satisfar alla serenissima Signoria havea voluto espedir il vescovo contra il parer delli cardinali inquisitori et che al ritornar esso vescovo alla città sua bisognava doi cose: l'una la sua vera emendatione, l'altra estirpar qualche male semenze fatte in quella città», ma volle accogliere la richiesta di provvedere alle esigenze della città «in modo quieto et modesto, perché si manderia un vicario secondo che fu deliberato al principio, il qual poteva esser uno de questi chietini che sono in Roma»¹⁸¹. Anche il Beccadelli – come sempre – volle suggerire prudenza, scrivendo tra l'altro a Marcello Cervini il 27 febbraio 1552 che, a quanto gli risultava, il Soranzo era «ben pentito delli suoi errori» e che il vescovo di Trieste Antonio Parragues che gli aveva «dato in compagnia» gliene faceva «bonissima relatione»¹⁸².

¹⁸¹ Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere degli ambasciatori*, 23, n. 171; cfr. Paschini, *Venezia e l'Inquisizione romana* cit., pp. 83-86; cfr. anche Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere segrete*, 4, ff. n.n., la lettera del 2 gennaio con cui il Consiglio dei Dieci esprimeva piena soddisfazione per l'operato del Da Ponte. Il 9 dicembre 1551 la questione era stata affrontata anche nella congregazione del Sant'Ufficio (ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, f. 51v).

¹⁸² *Nunziature di Venezia* cit., vol. VI, pp. 57-59; cfr. anche ivi, pp. 59-61 la lettera a Bernardino Maffei del 22 febbraio 1552: «Et perché Vostra Signoria reverendissima tocca nella lettera sua che 'l vescovo di Bergamo non par ben pentito et che di lui s'ha qualche mala relatione, io voglio, non a richiesta sua né d'altri, ma per verità dir quanto io so in questa materia. Quando il vescovo tornò di Roma mi pregò c'havendo qualche buon prete di buona vita et dottrina gli lo volessi dare in compagnia, acciò che gli insegnasse et fosse testimonio delle sue attioni per ogni oppositione che li potesse venire fatta da chi poco l'amasse. Occorse che fra poche settimane capitò qui il vescovo di Trieste, mal d'accordo con li ministri del re de' romani per conto del governo di quella terra nelle cose pertinenti alla religione, come Vostra Signoria reverendissima penso havrà prima inteso, et perché mal potrà vivere da sé, sapendo quanto è dotto et catholico, mi venne in animo di metterlo appresso il vescovo di Bergamo per far servitio all'uno et all'altro, et avvertì Sua Signoria di tutto quello che mi parve a proposito per il vescovo di Bergamo acciò che l'aiutasse ove fosse bisogno et a me ancho desse aviso se cosa alcuna gli occorreva. Et così si ridussero in Padova, dove sono anchora. Et non è otto giorni che il prefato vescovo di Trieste è stato qui per alcune sue facende et di monsignor Soranzo m'ha fatto piena relatione, dicendomi della pietà et bontà sua, di che molto resta sodisfatto. Havendo io inteso questo di fresco et sentendo il motivo di Vostra Signoria, paremiam far troppo male se per la verità non li dicessi quello n'intendeva per informazione di Nostro Signore. S'a Vostra Signoria reverendissima parerà ch'io habbia da far altro o per conto del vescovo o del vescovato, piaceragli darmene aviso, et io non mancarò di quanto sarà in poter mio»; cfr. anche Paschini, *Venezia e l'Inquisizione romana* cit., p. 94.

Ma la questione era delicata, anche perché a Bergamo la situazione restava tesa, e non contribuiva certo a calmare le acque l'improvvisa iniziativa dell'inquisitore di «far bruciare pubblicamente in quella città alcuni libri del reverendo episcopo che furono tolti al tempo che esso si ritrovava a Roma», come il governo della Serenissima scriveva all'ambasciatore a Roma il 29 dicembre 1551¹⁸³:

Et parendone cosa inconveniente et scandalosa che dappoi che esso reverendo episcopo è stato rimandato de qui da Sua Beatitudine si rinnovino le cose passate et si faccia alcuna pubblica demonstratione contra di lui, che non potria essere salvo con murmuratione et mala satisfatione universale, scrivessimo a quei rettori che si devessero ritrovar con esso inquisitore et operar che non si faccia tale effetto pubblicamente, ma che se volea bruciarli lo facesse secretamente, che ciò non li era impedito. Il che i detti rettori essequirono col predetto inquisitor, il qual gli rispose che non havea ordine di bruciarli et si acquietò a quello che li dissero essi rettori. Ma havendo il vicario inteso questo, andò a dolersi dalli predetti rettori, usando molte parole altiere et inconvenienti, sì come vederete più particolarmente per la copia delle lettere sue che vi mandamo nelle presenti per vostra instruttione. Et intendendo noi etiam per esse lettere che il predetto vicario si diporta in ogni sua attione sinistramente et è molto intento al guadagno, non potemo aspettar da lui cosa buona, massimamente in un maneggio dell'importantia che è questo. Però vi commettimo col Consiglio nostro di Dieci et Zonta che debbiat particolarmente narrar questi sui mali portamenti alla Santità Sua et pregarla in nostro nome che sia contenta hormai di dare la sua benedditione al vescovo in gratification nostra, et permettere che 'l possa ritornar alla sua chiesa, la qual sarà meglio governata dal proprio pastore che da mercenarii, imperoché siamo certi che esso farà tali portamenti che Sua Santità haverà causa di restar ben satisfatta. Sopra di che farete ogni bon officio acciò che Sua Santità ne concieda questa gratia, la quale per molti rispetti è da noi grandemente desiderata.

Certo, era del tutto irrealistico pensare che a poche settimane dalla sentenza il Soranzo potesse tranquillamente rientrare nella sua diocesi e tornare a governarla come se nulla fosse accaduto. Ma ciò non impediva di evitare ulteriori tensioni con la repubblica di Venezia e con la città di Bergamo designando un vicario ad esse gradito.

La scelta cadde infine su Niccolò Durante da Camerino¹⁸⁴, che il 22 giugno 1552 fu designato amministratore e vicario della diocesi di

¹⁸³ Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Parti segrete*, reg. 6, f. 96rv; una copia recente è a Bergamo, BC, ms Specola, Doc. 1114; cfr. Chiodi, *Eresia protestante a Bergamo* cit., pp. 474-75, nota 86.

¹⁸⁴ Su di lui cfr. *Lorenzo Davidico (1513-1574) e il suo processo inquisitoriale*, voll. 2, Firenze Olschki, 1992 (vol. I: Massimo Firpo, *Nel labirinto del mondo. Lorenzo Davidico tra santi, eretici, inquisitori*; vol. II: Dario Marcato, *Il processo inquisitoriale di Lorenzo Davidico (1555-1560). Edizione critica*), vol. II, p. 48, nota 13.

Bergamo con «plena, libera et omnimoda potestate, facultate et auctoritate visitandi, corrigendi et puniendi» e di assegnare ogni sorta di benefici ecclesiastici¹⁸⁵, sempre con una pensione di 200 scudi che il Soranzo si impegnò a pagare¹⁸⁶. Giunto a Bergamo il 5 settembre 1552, il Durante vi pubblicò un nuovo editto generale, che dovette tuttavia essere modificato a seguito delle proteste sollevate dal Consiglio cittadino¹⁸⁷, con il quale emersero subito motivi di tensione e conflitto. È probabile del resto che tra i compiti del Durante ci fosse anche quello di promuovere nuove indagini inquisitoriali sul conto del vescovo¹⁸⁸. Già il 7 gennaio 1553 il Beccadelli riferiva a Roma che la Signoria gli aveva fatto sapere «in audienza secreta ch'erano mal satisfatti dell'administratore ch'al presente si trova alla chiesa di Bergamo, il qual era altiero et cupido», e che avrebbero scritto in merito all'ambasciatore a Roma¹⁸⁹, non senza tornare a perorare ancora una volta la causa del Soranzo¹⁹⁰:

¹⁸⁵ ASV, *Arm.* XLI, 64, f. 391rv; copia del breve è a Bergamo, ACV, *Lettere pastorali*, I, ff. 81r-82r, e ivi, BC, ms 99 R 15 (*Registri ducali A*), ff. 256v-257r; edito da Ferdinando Ughelli, *Italia sacra*, voll. 9, Romae, typis Vitalis Mascardi, 1644-1662, vol. IV, coll. 492-93; cfr. Luigi Chiodi, *Note brevi di cose bergamasche ignote o quasi*, a cura di Vincenzo Marchetti, Bergamo, Comune di Verdello, 1988, pp. 23-24, 37.

¹⁸⁶ Cfr. ivi, pp. 146-47 (Ludovico Beccadelli a Innocenzo Del Monte, Venezia, 3 settembre 1552).

¹⁸⁷ Bergamo, ACV, *Lettere pastorali*, I, ff. 84r e segg.; un esemplare a stampa è ivi, BC, Cinq. 7/822; per la protesta del Consiglio cittadino cfr. ivi, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 25, ff. 98rv, 111v-112r, 123v.

¹⁸⁸ «Administrator Bergomi: fiat mandatum pro scutis quinquaginta auri», deliberò la congregazione del Sant'Ufficio romano il 19 agosto 1553 (ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, f. 114r).

¹⁸⁹ Cfr. infatti la lettera del 17 gennaio 1553: «Vi scrivessemo alli 29 del mese pasato quello che ne occorreva circa il vicario di Bergamo e del desiderio che noi havemo che 'l reverendo episcopo ritorni a quella chiesa. Dapoi havemo parlato in conformità col reverendo noncio di Sua Santità residente apresso di noi et dettoli quello che havemo inteso del rigore che usa detto vicario et del risentimento della città per questa causa et per la cupidità sua del guadagno al quale si dimostra molto intento, havendo levato li nodari della cancellaria che erano cittadini, homini di età et di bona fama, et posto un giovane che si contenta di poca utilità convertendo il resto in uso suo, sì come si contiene nella lettera dei rettori la copia della quale vi mandassemo nelle sopradette nostre. Il qual reverendo noncio ne promise di fare ogni bon officio, havendo anch'egli inteso del troppo rigore del vicario sopradetto. Et perché quando si facesse questo officio de li con Sua Santità solamente et non con li reverendissimi cardinali inquisitori dubitamo che si potria dar occasione alle emuli del vescovo trattandosi questo secretamente di dire che 'l si faccia ad instantia di esso vescovo, però ve ne havemo voluto dar aviso con li capi del predetto Consiglio acciò che per nome nostro facciate in questa materia etiam con li reverendissimi cardinali inquisitori et altri che vi parerà quei officii che per vostra prudentia giudicarete convenienti per ottenere che sia data licentia al vescovo in satisfazione di quella magnifica et fidelissima città nostra di andare alla chiesa soa» (Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere segrete*, 5, ff. n.n.).

¹⁹⁰ *Nunziature di Venezia* cit., vol. VI, p. 192; cfr. anche ivi, pp. 195, 204, le successive lettere del 21 gennaio («ho ricevuto la lettera di 14 et visto quanto mi scrive nella materia dell'administratore di Bergamo, in che non m'accade replicar altro se non ch'io

Et soggiunsero che credevan certo che quel popolo saria meglio governato dal vescovo, ch'era il proprio pastore et haveva per il passato più presto errato per simplicità che per malitia, dove ch'al presente si portaria meglio et per il documento che n'havea havuto et per l'obbligo c'havea con Sua Beatitudine. Risposi che non poteva mancare di scrivere quanto mi commettevano, ma che avertissero che qualche falsa relatione non necesse a quell'homo da bene, del quale altre volte era stato benissimo informato, et ancho che non si credesse che 'l vescovo gli facesse qualche pratica contra. Replicarò che quello che dicevano non l'havevano dal vescovo né da' suoi, ma dalli rettori et dalla terra medesima, concludendo che poteva essere che l'administratore fusse homo da bene, ma che non haveva il modo di governare che s'usa di qua.

Il governo della Serenissima insistette più volte nel richiedere la rimozione del Durante, al quale da Roma si diede disposizione di procedere più cautamente¹⁹¹, ma il suo obiettivo era anzitutto quello di ottenere il pieno reintegro del Soranzo, che cercò di sollecitare inviando a Roma una copia delle lettere indirizzate a Venezia dai rettori e dal Consiglio cittadino di Bergamo con le quali – scriveva il 28 gennaio 1553 – «risentendosi delle operationi del vicario, ricercano il ritorno del reverendo episcopo». L'ambasciatore aveva piena facoltà di servirsene come gli fosse parso più opportuno per insistere con il papa affinché si decidesse infine ad autorizzare il Soranzo a riprendere possesso della sua diocesi, «il che sarà con grandissima satisfattione e beneficio di quella città», rimuovendo «quel vicario dil quale potria nascere qualche scandalo et disturbo»¹⁹²:

farò in suo servitio tutto quello che potrò. Dubito per quel c'ho visto che la piaga non sia exacerbata, et ho ancho inteso che ultimamente la Communità di Bergamo ha mandato a dolersi col Dominio delli suoi portamenti, di che non sono informato se non quanto mi dissero li Signori a' giorni passati») e del 18 febbraio («et perché Vostra Signoria illustrissima mi tocca anchora la partita dell'administratore di Bergamo sopra la sua mercede che se li deve, ho fatto intendere al vescovo quanto sopra ciò Vostra Signoria illustrissima mi scrive; et havendomi mandato a dir che si sentiva non bene, m'ha risposto con la qui inclusa polizza, la qual gli mando perché da lui medesimo intende la sua risposta»); cfr. Paschini, *Venezia e l'Inquisizione romana* cit., pp. 94-99.

¹⁹¹ Cfr. la lettera della Signoria di Venezia ai rettori di Bergamo del 21 gennaio 1553, in cui li informava del fatto che l'ambasciatore a Roma «ne ha mandato una lettera che Sua Santità ha fatto scrivere ad esso vicario circa il brusar i libri del vescovo secretamente et in materia delle abiurationi che non siano fatte palese, e che in tutte le altre cose si governi con prudentia et destrezza, et che si intenda bene con voi, la qual lettera vi mandamo inclusa nelle presenti, dicendovi con li capi del Consiglio nostro di Dieci che debbate per quella via che vi parerà farla capitar in mano del vicario sopradetto senza dire che vi sia stata mandata da noi, ma dimostrando di haverla ritrovata nel mazzo delle lettere che vi son portate de qui o come vi parerà» (Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere segrete*, 5, ff. n.n.).

¹⁹² Ivi, dove si vedano anche le successive lettere del 17 febbraio («havemo veduto per le lettere vostre di 4 indriciate alli capi del Consiglio nostro di Dieci l'officio che havete fatto con Sua Santità in materia del reverendo episcopo di Bergamo, del qual

Et affermarete alla Santità Soa che in ciò ci farà cosa gratissima, imperoché desideramo per molti importanti rispetti che 'l detto reverendo episcopo ritorni al governo della sua diocesi e che in questa honestissima dimanda si satisfaria il desiderio di quella magnifica et fidelissima Comunità, la quale con grandissima instantia richiede il vescovo, sì come vederete per la copia delle lettere sue. Et il medesimo officio farete con li reverendissimi cardinali inquisitori, procurando la votiva espeditione con quel modo che giudicarete a proposito.

Sempre desideroso di scrollarsi di dosso l'assillante tutela del Sant'Ufficio, Giulio III prestò orecchie favorevoli a tali richieste e a metà luglio fece ordinare al nunzio Beccadelli di prendere le opportune informazioni e di preparare una relazione sui comportamenti del Soranzo¹⁹³, che egli fu in grado di inviare a Roma il 12 agosto¹⁹⁴:

Quanto all'informazione del stato et procedere del vescovo di Bergamo – scriveva – di che Vostra Signoria illustrissima mi scrisse a' giorni

officio vostro siamo restati molto satisfatti. Et quanto al detto reverendo episcopo non accade per hora che replichiamo altro, salvo che siamo certi che ogni fiata che Sua Santità si vorà informare per quella via che li parerà della vita et delle qualità del vescovo non ritroverà salvo cosa di sua satisfatione. Ma perché facemo molta stima della mala contentezza che ha la città di Bergamo di quel vicario, il quale Sua Santità vi ha detto che si potrà cambiare, vi dicemo con li predetti capi che con opportunità debbiat pregare Sua Beatitudine che sia contenta di far mutare il vicario sopradetto et mandare in quella città un homo da bene et destro che a lei parerà, il quale faccia il debito suo con contento di quella magnifica città, il che sommamente desideramo per molti importanti rispetti che possono essere ben noti alla molta sapientia della Santità Soa, nel qual officio occorrendo vi servirete delle scritture che vi havemo mandato in questa materia, et avisando li capi sopradetti di quello che operarete») e del 4 marzo («havemo veduto quello che per le lettere vostre di 25 del mese passato havete scritto alli capi del Consiglio nostro di Dieci in materia del reverendo vescovo di Bergamo et dil vicario, et havemo inteso il savio rispetto che vi moveria a scorrer di parlar sopra la remotione del vicario, il quale laudaressemo se non fusse la mala natura et le sinistre operationi di esso vicario, che dimostra mal animo contra quei rettori nostri et contra tutta la città, sì come vederete per l'inclusa copia di una lettera delli predetti rettori heri da noi riceputa, onde siamo astretti per schivar ogni scandalo che potria facilmente occorrer far remover ad ogni modo il presente vicario sopradetto. Et però con li detti capi vi commettemo che servendovi delle cose nella predetta copia contenute apresso le altre scritture che vi habiamo mandato debbiat per nostro nome supplicare alla Santità Soa che sia contenta far levare il vicario et mandare persona destra et da bene per satisfatione di quella magnifica et fidelissima città nostra et per quiete soa, volendo noi remover ogni causa di tumulto in una città che, per essere a quei confini et per molti altri rispetti è di grandissima importantia al Stato nostro»).

¹⁹³ «Ho visto quanto Vostra Signoria illustrissima mi commette intorno a monsignor vescovo di Bergamo, in che farò quella diligenza che potrò et ne darò aviso a lei», scriveva il Beccadelli a Innocenzo Del Monte il 29 luglio 1553 (*Nunziature di Venezia* cit., vol. VI, p. 248), e qualche giorno dopo, il 5 agosto, lo informava di aver fatto quanto gli era stato richiesto: «Sono dietro a quello che Vostra Signoria illustrissima mi scrisse del vescovo di Bergamo, et sabbato che viene gli ne scriverò il ritratto, et sino a qui non trovo mal alcuno: pure ne sarò più chiaro quest'altra settimana» (ivi, p. 251).

¹⁹⁴ Ivi, pp. 252-53; cfr. Paschini, *Venezia e l'Inquisizione romana* cit., p. 100.

passati, ho fatto quella più diligenza c'ho saputo per haverne chiarezza et interrogati gentilhomini dabbene et persone catholiche et di spirito: non trovo mal alcuno. La conversatione del vescovo in questa terra è stata molto retirata, et ha atteso a componere le cose de' suoi fratelli ch'erano in divisione; non ha mai sparlato c'habbia inteso di cosa alcuna, ma detto che 'l tutto piglia volentieri di mano di Dio, nel qual si rimette; è andato alla messa quasi continuamente, et esso, per quanto ho inteso da persone degne di fede che sono state in casa con lui, l'ha detto anchora. Et in somma dalla conversatione sua esteriore et in atto et in parole non posso dir se non bene. Si quid latet io non lo so: Deus est scrutator cordium. Anzi, quando gli ho detto, secondo che Vostra Signoria illustrissima mi scrisse, che stesse di buona voglia, ché Nostro Signore havea pensiero di restituirlo presto alla sua Chiesa disse: «Io sono troppo obligato a Sua Santità di quello ha fatto sin qui né so come potermi mostrar grato se non con cercare con ogni studio che Sua Beatitudine resti ogni di più contenta di me, che farò a mio potere; et se mi darà un vicario me lo reputarò a favore, acciò che Sua Santità habbia testimonii più certi della mia vita». Ch'è quanto per adesso ho da dire in questa materia.

La relazione del Beccadelli apriva dunque la strada a una piena restituzione del Soranzo, tanto che già ai primi di novembre il papa assicurò l'ambasciatore veneziano della sua risoluzione «che 'l reverendo episcopo di Bergamo possa andare alla sua diocesi», cosa che la Signoria si premurò di sollecitare che avvenisse al più presto¹⁹⁵.

Ma la questione si trascinò ancora a lungo, senza dubbio a causa della rabbiosa resistenza del Sant'Ufficio. Solo il 14 febbraio Giulio III firmò finalmente il breve con cui, tenendo conto delle informazioni sul suo conto avute dal doge e dagli ambasciatori veneziani, dalle quali risultava che il Soranzo aveva ripudiato «falsas et erroneas opinionones» già confessate in passato e che da allora aveva sempre condotto una vita «catholico praelato convenientem et dignam», mostrandosi devoto e obbediente alla Chiesa cattolica, ormai certo del fatto che egli «vere poenituisse et poenitere», gli comunicava la sua restituzione «ad regimen et administrationem [...] ecclesiae Bergomensis», con il vincolo tuttavia di servirsi di un vicario nominato da Roma¹⁹⁶.

¹⁹⁵ Cfr. la lettera all'ambasciatore a Roma dell'11 novembre 1553: «Desiderando noi che 'l predetto reverendo episcopo vada alla cura delle anime commesseli, vi havemo voluto con li capi del Consiglio nostro di Dieci fare le presenti, dicendovi che debbiat con ogni diligentia procurare che si faccia la essecutione di quanto Sua Beatitudine ha risoluto in questa materia e che si espedisca il breve, il quale mandarete con le prime vostre alli capi sopradetti» (Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere segrete*, 5, ff. n.n.).

¹⁹⁶ ASV, *Arm.* XLI, 70, f. 169rv; cfr. Pastor, *Storia dei papi* cit., vol. IV, p. 151, nota 6.

Lo stesso giorno, «volentes famae et honori ipsius Victoris episcopi [...] prospicere [...] ad obstruendum ora aemulorum ei insidiari et contra eum malignari anhellantium», ma in realtà a sottolineare che egli era ancora sotto sorveglianza, il pontefice designava un suo familiare, il chierico reatino Fabrizio Aligeri, «assistantem et consultorem ac quodammodo coadiutorem necnon vicarium» del vescovo di Bergamo, con una pensione di 200 scudi d'oro all'anno¹⁹⁷. Ma è probabile che la decisione fosse tutt'altro che indolore nei palazzi romani, dal momento che solo alla fine di marzo il Beccadelli poté informare l'interessato «del favore che Nostro Signore gli ha fatto per mezzo di questo Dominio di restituirlo alla sua Chiesa, nella quale promette di portarsi talmente che Sua Santità non haverà causa di pentirsi d'averlo favorito»¹⁹⁸. Neanche allora tuttavia il Soranzo poté tornare a Bergamo, né l'Aligeri assumere il ruolo di vicario: segno evidente del braccio di ferro allora in corso tra papa e Inquisizione. Altri due mesi dovettero passare perché Giulio III riuscisse finalmente a spuntarla, riproponendo il 24 maggio un breve analogo a quello del 14 febbraio per decretare, «misericorditer tecum agere volentes», la piena reintegrazione del Soranzo nel governo temporale e spirituale della sua diocesi, in virtù della sua confessione delle eresie professate in passato e della buona vita condotta in seguito, cancellando del tutto «omnem suspensionem de te [...] factam» e autorizzandolo a ritornare a Bergamo¹⁹⁹. Anche questa volta infine, con un altro breve dello stesso giorno e in base alle motivazioni già espresse in quello a suo tempo indirizzato all'Aligeri, il pontefice designava suo «assistantem et consultorem ac quodammodo coadiutorem necnon vicarium», con 200 scudi di pensione sui redditi della mensa episcopale, un uomo di sua fiducia, scelto nella persona del canonico di Camerino Giulio Agosti, un bergamasco, al fine di evitare nuove frizioni con la città e con il governo veneziano²⁰⁰.

Per quanto reintegrato nel pieno possesso della sua carica, ma non ancora in grado di esercitarla liberamente, il Soranzo per il momento preferì astenersi dal far ritorno alla sua diocesi. Non è escluso

¹⁹⁷ ASV, *Arm.* XLI, 70, f. 168^{rv}; cfr. Gulik, Eubel, *Hierarchia catholica*, vol. III cit., p. 132.

¹⁹⁸ *Nunziature di Venezia* cit., vol. VI, p. 330 (Ludovico Beccadelli a Innocenzo Del Monte, Venezia, 24 marzo 1554); cfr. Paschini, *Venezia e l'Inquisizione romana* cit., p. 101, che data tuttavia la lettera al 2 marzo.

¹⁹⁹ ASV, *Arm.* XLI, 71, f. 89^{rv}.

²⁰⁰ Ivi, ff. 90^r-92^v; copie del breve indirizzato al Soranzo, unitamente a quelli coevi indirizzati all'Agosti e al clero e ai fedeli della diocesi, sono a Bergamo, ACV, *Lettere pastorali*, I, ff. 141^r-142^v, e ivi, BC, ms 99 R 15 (*Registri ducali A*), ff. 262^v-263^v; editi da Ughelli, *Italia sacra* cit. vol. IV, coll. 494-95; cfr. Calvi, *Effemeride* cit., vol. II, pp. 216, 306; Chiodi, *Note brevi di cose bergamasche* cit., pp. 23-24, 37.

che tale decisione fosse anche una conseguenza degli ammonimenti e dei consigli del cardinal Rodolfo Pio da Carpi, uno dei supremi inquisitori e suo antico compagno di studi a Padova, riferitigli verbalmente dallo stesso Agosti all'atto di presentarsi a lui intorno alla metà di giugno, ai quali egli rispose il giorno 16 con una lettera che figura allegata agli atti del processo, in cui lo ringraziava con gelida cortesia «del favore che la si è degnata di farmi in esortarmi [...] a quello che è il mio bene et debito» e gli garantiva che in futuro non avrebbe avuto motivo alcuno «non pur di lassare quella mala opinione di me, che le mie ignorantie et le instigationi dei miei hemuli le hanno impresso nell'animo, ma di havermi per catholico et obbediente figliuolo a quella Santa Sede, et in particular affettionatissimo servitor di lei sì como sono dai miei primi anni insino ad hora stato»²⁰¹. Munito di una lettera credenziale del Soranzo datata da Venezia il 14 giugno 1554, in cui riconosceva la designazione dell'Agosti²⁰², quest'ultimo giunse a Bergamo il giorno 17 e presentò immediatamente il suo breve di nomina ai capitoli delle due cattedrali riuniti congiuntamente e ne ottenne l'obbedienza, per recarsi poi dal Durante che, visti i documenti da lui prodotti, abbandonò il palazzo episcopale per trasferirsi nel convento domenicano di Santo Stefano, accingendosi a lasciare la città il giorno dopo²⁰³.

Il fatto che la nomina di quel vicario non fosse stata gradita ai vertici dell'Inquisizione romana apparve subito chiaro. Già il 24 novembre di quell'anno il maggior Consiglio e i rettori di Bergamo deliberavano di scrivere a Venezia per denunciare gli intrighi dell'inquisitore cittadino, fra Domenico Adelasio, che in passato era stato uno dei più severi accusatori del Soranzo e che si trovava allora sotto processo a causa di «alcune mangerie cerca l'officcio della Inquisitione et certe triste pratiche del medesimo et di certi altri de' suoi frati in un monasterio di monache del lor ordine»²⁰⁴:

²⁰¹ Cfr. *infra*, pp. 947 e segg.

²⁰² Bergamo, ACV, *Lettere pastorali*, I, ff. 142v-143r; cfr. anche ivi il regesto della successiva lettera dell'8 ottobre con cui il vescovo, «ex abundantis et ad cauthelam et ad omne bonum finem et effectum et quatenus expediat», ribadiva la designazione dell'Agosti «in vicarium et locumtenentem» nello spirituale e nel temporale, la sua piena giurisdizione in materia civile e penale, nonché il suo diritto a conferire benefici.

²⁰³ Ivi, ff. 141r e segg.

²⁰⁴ Bergamo, BC, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 26, ff. 28v-30r; nella lettera si ricordava anche che «nell'absenza del reverendo vescovo di questa città, la Santità del pontefice mandò amministratore di questo foro ecclesiastico un messer Nicolò Durante marchiano, il quale fece officio di poca satisfatione di questo popolo in due anni che ci stette. Sua Santità deputò dappoi in luogo suo messer Giulio di Avosti dottor nostro cittadino, stato anchora in altri officii al servitio di quella Santa Sede, il qual venesse et ci stessee col vescovo; sì come venne, et ci è fin hora stato con molta sodisfatione di questa città, attendendo con ogni diligenza et destrezza all'officcio suo»; cfr.

Esso inquisitore insieme con un frate Michele Alessandrino comisario generale dell'Inquisitione in Roma dell'ordine istesso et suo compagno non han cessato et non cessano essi frati di calunniare il detto vicario appresso quelli reverendissimi et illustrissimi signori della Inquisitione et Sua Santità, dandole molte imputationi, et tra le altre che nelle cose della heresia, poco stimando quel santissimo tribunale di Roma, adherisse troppo alla volontà degli rettori. Et ciò non bastando, s'ha notitia che cercano di calunniarlo che esso stesso sia sospetto di heresia, havendo con questi mezzo già indotto quelli reverendissimi signori del tribunale a procurare che Sua Santità gli levi l'officcio et mandici un altro, forse forestiere, il che sarebbe un vittuperare questo cittadino con grandissimo scandalo di tutta la città, che conosce la causa delle calunnie et la sincerità del vicario, nel quale non si vede pure un minimo inditio di questi diffetti. Però, per quiete et honore di questa sua fidelissima et religiosissima città, la quale quello amministratore passato hebbe ardire di dire et di scrivere che era piena di heresia, et per amore di questo nostro cittadino, non trovando altro modo di potersi in questo caso aiutare con quella riverenza che si deve, supplichiamo a Vostre Signorie illustrissime che si degnino operare per mezzo del clarissimo oratore appresso Sua Beatitudine che cerca questa deliberatione non si dia così d'orrecchia a questi frati interessati et appassionati, ma per mezzo del reverendissimo legato o d'altre persone sincere si prenda informatione della verità perché, succedendo altrimenti, questa mutatione sarebbe certo di molto disturbo et pericolo di disordine, come fu anchora pericolo al tempo di quell'altro amministratore, et oltre ciò di pregiuditio irreparabile all'honor di questo buon cittadino eletto et posto pure per Sua Santità a questo officio. Abbiamo scritte queste lettere mossi da quella charità et prudenza che regnano nelli petti di Vostre Signorie eccellentissime, le quali non patiscono che le sue città siano vilipese né gli suoi sudditi vituperati, sperando che non ne mancheranno di questo favore et aiuto, et humilmente raccomandandosi alla buona gratia di Vostre eccellentissime Signorie.

In realtà si trattava solo di un'avvisaglia di quanto sarebbe successo in seguito, dal momento che la condanna dell'Adelasio per le sue poco nobili imprese e il suo allontanamento da Bergamo avrebbero privato il Sant'Ufficio del suo punto di riferimento in sede locale, ed è probabile che anche Giulio III avesse un ruolo decisivo nel mettere un freno ai supremi inquisitori che, evidentemente, non riuscivano a inghiottire l'amaro boccone di quel vescovo eretico che non solo era

Chiodi, *Eresia protestante a Bergamo* cit. p. 477, nota 93; cfr. anche ivi, pp. 477-78, le coeve lettere indirizzate a Venezia al nunzio della città Francesco Assonica e a Roma al chierico bergamasco Marcantonio Avinatri, «scalco» di papa Giulio III.

riuscito a farla franca, ma era addirittura tornato a governare la sua diocesi. Il Soranzo infatti, dopo aver dettato il 20 settembre 1554 un testamento da cui traspare il permanere delle opinioni religiose che lo avevano portato nelle carceri romane²⁰⁵, poté tornare a Bergamo nel 1555 ed effettuare personalmente nel maggio la visita pastorale di alcune terre del contado²⁰⁶. Ma proprio allora tutto cambiava a Roma, con l'elezione papale di Marcello Cervini prima e di Gian Pietro Carafa poi, che tra i primi atti del suo pontificato avrebbe ordinato la ripresa dei processi a carico del Pole e del Morone²⁰⁷, in attesa – come avrebbe poi scritto il Carnesecchi – di poter «empiere le prigioni di cardinali e vescovi per conto dell'Inquisizione»²⁰⁸. Non stupisce che già il 26 marzo 1556 un *avviso* da Roma riferisse che «nel concistoro generale si pensava di sentir la publicatione della privatione del vescovo di Bergamo, ma non se n'è detto parola»²⁰⁹. Ma il primo a essere preso di mira nella città veneta fu l'Agosti, reo di aver lealmente collaborato con il Soranzo invece di svolgere il compito di occhio sorvegliante che gli inquisitori avrebbero voluto affidargli.

Il 15 febbraio 1556, infatti, era stato notificato a Bergamo il breve del 20 dicembre 1555 con cui il Sant'Ufficio gli dava 30 giorni di tempo per presentarsi a Roma²¹⁰, con l'accusa di aver deviato dalla fede cattolica «lutheranae sectae adhaerendo». Ad esso l'Agosti aveva subito eccepito che tale citazione contravveniva al breve del 24 mag-

²⁰⁵ «Lasso et renuncio liberamente l'anima mia a Dio benedetto, padre del nostro signor Iesu Christo, il quale con la sua onnipotentia di nulla l'ha creata et con la sua misericordia di dannata et immonda col preciosissimo sangue del suo unigenito figliuolo l'ha mondata per salvarla; et con questa speranza me ne vado all'altra vita», esordiva il Soranzo, che motivava il lascito delle sue modeste sostanze al fratello soprattutto con il desiderio di evitare la monacazione forzata delle figlie di quest'ultimo (Venezia, AS, *Notarile. Testamenti*, Antonio Marsilio, 1214, n. 1024, dove figura anche il successivo testamento del 10 dicembre 1557; cfr. Federica Ambrosini, *Storie di patrizi e di eresia nella Venezia del '500*, Milano, Angeli, 1999, pp. 309-10).

²⁰⁶ Cfr. Bergamo, ACV, VP, vol. XVII.

²⁰⁷ Cfr. *Processo Morone*, vol. II, pp. 260 e segg. Qualche tempo dopo, il 5 novembre 1557, l'ambasciatore veneziano a Roma riferirà che il papa stesso gli aveva detto che «la causa delli reverendissimi Polo et Morone era congiunta insieme con questa del Prioli et forse del vescovo Soranzo, il qual vorriano pur haver nelle mani perché potesse dir cosa contra li soprascritti» (Venezia, AS, *Archivio proprio. Roma*, 11, f. 131rv; *Archivio proprio*, 14, fasc. II, ff. 24v-25r; cfr. *Calendar of State Papers and Manuscripts, relating to English Affairs, existing in the Archives and Collections of Venice and in other Libraries of Northern Italy*, ed. by Rawdon Brown, vol. VI, London, Longman & Co.-Trübner & Co., 1877-1884, part III, pp. 1360-61, n. 1075).

²⁰⁸ Cfr. *Processo Carnesecchi*, vol. II, p. 268.

²⁰⁹ BAV, *Urb. Lat.*, 1038, 132rv.

²¹⁰ La convocazione dell'Agosti era stata decisa nella riunione della congregazione del 19 dicembre (ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, f. 167rv).

gio 1554 con cui gli era stato conferito il vicariato, secondo il quale egli non poteva né doveva «dictum officium relinquere ut Romae personaliter compareat, cum tunc tota iurisdictio ecclesiastica istius civitatis et dioecesis cum gravi praeiudicio quamplurimum carceratorum tam ex causa haeresis quam aliis de causis remaneret suspensa». Egli dichiarava inoltre di essere sempre stato fedele alla Chiesa di Roma e «haereticorum acerrimus hostis et in dicto officio vicariatus eorum rigorosus et inexorabilis iudex», e si diceva ammalato e povero al punto da non poter affrontare il viaggio a Roma, ma pronto a presentarsi al giudizio del legato papale a Venezia²¹¹. Non stupisce che la Serenissima appoggiasse prontamente tale richiesta, esortando l'ambasciatore a Roma Bernardo Navagero a intervenire²¹². Il cardinal di Carpi non esitò a dire seccamente al Navagero che l'intervento veneziano sarebbe stato interpretato come conseguenza «dei favori che come gentilhomme con molti parenti et amici può haver in quella inclita città il reverendo vescovo di Bergamo il qual, sendo stato nelli errori ch'io potea saper et havendoli confessati, dubitando che questo suo vicario non dica che sia ritornato a quelle sue prime male opinion, nel qual caso si giudicheria per relapso, havesse procurato che si facesse questo offitio»²¹³. Questa volta fu Roma a spuntarla e di lì a qualche settimana l'Agosti avrebbe dovuto infine presentarsi al San-

²¹¹ Copie del breve di convocazione e della *protestatio* dell'Agosti e del verbale della riunione della congregazione inquisitoriale riunitasi a Bergamo il 20 febbraio per discutere di tale *protestatio* sono allegate alla lettera inviata dal governo della Serenissima all'ambasciatore a Roma il 21 marzo 1556 citata nella nota che segue (cfr. *infra*, p. 947, nota 1).

²¹² Cfr. la ducale del 21 marzo 1556 (Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere segrete*, 5, ff. n.n.), cui il Navagero rispose il 28 marzo: «Quanto che Vostre eccellentissime Signorie mi hanno imposto per lettere sue de 21 in materia del vicario del reverendo di Bergamo citato qui al tribunal dell'Inquisitione non ho ancora potuto eseguir perché questi reverendissimi dell'Inquisitione son stati in diversi suoi negotii occupati, di modo che non mi è stato dato fin hora opportuna occasion di eseguir li ordini di Vostre eccellentissime Signorie. Col pontifice poi non ho fatto instantia d'haver audientia per parlar di questo negotio, perché da essi mi vien commesso che parli prima con quelli dell'Inquisitione. Il che eseguita da me quanto più presto si potrà commodamente, farò anco l'offitio (se sarà necessario) con Sua Santità, la qual per la pratica che ho di lei so che difficilmente vorrà indursi a compiacer in questo la Serenità Vostra, perché reputerà che in questo si tratti dell'autorità et giurisdizione di questa Santa Sede, della qual dimostra esser galantissimo, et vuol esser tenuta per tale et ode mal volentieri tutti quelli che li propongono cosa che pari ad ella esser contraria a questa sua intentione» (Venezia, AS, *Archivio proprio. Roma*, 11, f. 104v; cfr. *Calendar of State Papers. Venice* cit., vol. VI, part III, p. 1653, App. n. 146).

²¹³ Così riferiva il 4 aprile l'ambasciatore, che nei giorni seguenti si sarebbe incontrato con altri cardinali del Sant'Ufficio, come risulta dai successivi dispacci del 10 e 18 aprile (Venezia, AS, *Archivio proprio. Roma*, 11, ff. 104v-106v; cfr. *Calendar of State Papers. Venice* cit., vol. VI, part III, pp. 1654-56, App. nn. 148-150).

t'Ufficio, dove il suo processo si sarebbe trascinato a lungo²¹⁴. Ma già il 7 maggio 1556, in base a una precisa delibera della congregazione del Sant'Ufficio del 14 aprile²¹⁵, Paolo IV lo aveva scomunicato e revocato dalla carica di vicario di Bergamo²¹⁶, sostituendolo con un uomo di sua piena fiducia, strenuo sostenitore dell'Inquisizione e della giurisdizione ecclesiastica quale Giovan Battista Brugnattelli²¹⁷.

Il 22 giugno quest'ultimo si presentò a Bergamo, dove notificò la scomunica e la deposizione dell'Agosti e mostrò al Soranzo il breve con cui, «ne idem Victor episcopus circa administrationem spirituum huiusmodi citra solitum gravetur», lo si designava ancora una volta suo «assistentem et consultorem ac quodammodo coadiutorem et vicarium»²¹⁸. Sin dal primo momento impegnato a stroncare quanto restava dei gruppi eterodossi cittadini senza guardare in faccia nessuno, e di fatto inviato a Bergamo per raccogliere nuovi indizi ed elementi di prova contro il vescovo²¹⁹, il Brugnattelli non tardò anch'egli a scontrarsi duramente per i suoi «modi sinistri et insoliti», per il suo fare «superbo et altiero» con il governo cittadino e con i rettori veneziani²²⁰. Solo il desiderio di arricchire la documentazione che da tempo il Sant'Ufficio era venuto raccogliendo sul conto del Pole, del Morone, del Carnesecchi e degli altri «spirituali» procrastinò ancora per qualche tempo la nuova convocazione a Roma del vescovo di Bergamo, il cui nome tuttavia venne evocato in quelle carte processuali, a cominciare dalla testimonianza di fra Domenico Adela-

²¹⁴ Cfr. *infra*, pp. 948-49, nota.

²¹⁵ ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, f. 176r: «Alloquatur summum pontificem super deputatione alicuius probi viri ad gubernationem diocesis Bergomensis».

²¹⁶ Milano, Archivio della curia arcivescovile, sez. XIV, vol. 246, ff. n.n.

²¹⁷ Il breve della sua nomina, datato 1° giugno 1556 (ASV, *Arm. XLII*, 7, f. 308rv; ma cfr. anche ivi, ff. 311r-312r), è stato pubblicato da Bartolommeo Fontana, *Documenti vaticani contro l'eresia luterana in Italia*, «Archivio della Società romana di storia patria», XV, 1892, pp. 71-165, 365-474, cfr. pp. 441-42.

²¹⁸ Bergamo, ACV, *Lettere pastorali*, I, ff. 177r-178r; una copia è ivi, BC, ms 99 R 15 (*Registri ducali A*), f. 270r; cfr. Chiodi, *Eresia protestante a Bergamo* cit., p. 478, nota 97; Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia* cit., pp. CXII e segg.

²¹⁹ Cfr. i suoi memoriali allegati agli atti processuali pubblicati *infra*, pp. 950 e segg., e la sua corrispondenza con il Sant'Ufficio conservata in ACDF, *Stanza storica*, GG 3-a, ff. 3r e segg.; Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia* cit., pp. CLXVIII-CLXIX.

²²⁰ Cfr. le lettere della Serenissima all'ambasciatore a Roma del 22 novembre 1556 (Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere segrete*, 5, ff. n.n.), e i dispacci di quest'ultimo del 12 dicembre (ivi, *Archivio proprio. Roma*, 11, f. 112rv), nonché le lettere dei nunzi bergamaschi a Venezia del 20 gennaio 1558 e dei rettori del 4 febbraio (ivi, *Sant'Uffizio*, 160, ff. n.n., edite da Ermenegildo Camozzi, *Vittore Soranzo vescovo di Bergamo in alcune lettere a suo favore al doge e al Consiglio dei Dieci di Venezia*, nel suo volume *Le istituzioni monastiche e religiose a Bergamo nel Seicento. Contributo alla storia della soppressione innocenziana nella Repubblica veneta. II*, «Bergomum», LXXVI, 1982, pp. 47-73, cfr. pp. 71-73).

sio, costretto ad allontanarsi da Bergamo per qualche tempo, come si è visto, ma chiamato a deporre contro il cardinale milanese a Bologna tra la fine di agosto e i primi di settembre del '55²²¹. Il breve che ordinava al vescovo veneziano di presentarsi al cospetto del supremo tribunale della fede fu emanato soltanto il 6 maggio del 1557: a legittimarlo erano le nuove informazioni giunte a Roma, da cui risultava che egli «nonnulla dixisse, egisse ac perpetrasse quibus pristinos errores ac haereses denuo amplecti visus est, aut minime errorum ac haeresum per eum abiuratas [...] poenituisse»²²².

Notificatagli a Bergamo il 20 maggio²²³, alla vigilia della reclusione del Morone in Castel Sant'Angelo, avvenuta il 31, tale convocazione avrebbe inaugurato un lungo braccio di ferro tra il Soranzo e il Sant'Ufficio, poco disposto a credere alle gravi ragioni di salute da lui addotte per rinviare il viaggio a Roma²²⁴, anche se gli venne concessa una proroga fino alla fine di settembre²²⁵, per ottenere la quale le autorità veneziane non risparmiarono energiche pressioni²²⁶. Il vescovo era certo consapevole del fatto che qualora si fosse presentato gli sarebbe stato molto difficile sfuggire a una condanna tanto più grave in quanto il precedente processo avrebbe autorizzato il tribunale a giudicarlo relapso nell'eresia, mentre i procedimenti in corso contro quei potenti cardinali dimostravano con lampante evidenza che Paolo IV non era disposto a guardare in faccia nessuno per mettere in atto un disegno puntigliosamente perseguito e preparato sin dall'inizio degli anni quaranta, che avrebbe imposto una svolta politica e religiosa destinata a incidere in profondità sulla storia della Chiesa postridentina. Non v'è dubbio tuttavia che il Soranzo versasse allora in pessime condizioni di salute, che lo indussero a metà settembre a chiedere una nuova proroga²²⁷, per la quale tornò a sollecitare l'appoggio della Serenissima²²⁸, che ancora una volta fu al suo fianco e si premurò di spedire a Roma gli attestati di alcuni celebri medici pado-

²²¹ Cfr. *Processo Morone*, vol. II, pp. 415 e segg., e *passim*.

²²² Cfr. *infra*, pp. 923-26.

²²³ Cfr. *infra*, pp. 926-29.

²²⁴ Cfr. le sue lettere al Sant'Ufficio e al legato a Venezia del 27 maggio pubblicate *infra*, pp. 929-30.

²²⁵ Cfr. *infra*, pp. 931-34.

²²⁶ Cfr. la lettera del Navagero del 4 giugno 1557 (Venezia, AS, *Archivio proprio*, Roma, 11, ff. 122r-123r; ivi, *Archivio proprio*, 14, fasc. II, ff. 4r-7r; cfr. *Calendar of State Papers. Venice* cit., vol. VI, part III, p. 1140, n. 920); sull'appoggio veneziano cfr. Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia* cit., pp. CLXVII e segg.

²²⁷ Cfr. la sua lettera al commissario generale del Sant'Ufficio romano del 17 settembre 1557, pubblicata *infra*, pp. 934-36.

²²⁸ Cfr. la sua lettera ai capi del Consiglio dei Dieci del 13 settembre 1557 (Venezia, AS, *Sant'Ufficio*, ff. n.n.; edita da Camozzi, *Vittore Soranzo* cit., pp. 59-60).

vani²²⁹. Ma questa volta la dilazione fu solo di un mese²³⁰ e, nonostante le nuove richieste d'aiuto subito fatte pervenire dal Soranzo ai capi del Consiglio dei Dieci²³¹ e i nuovi interventi di questi ultimi, che vollero inviare a Roma altri certificati medici, il papa non solo restò irremovibile ma il 30 ottobre, nel corso di un colloquio con l'ambasciatore veneziano «si alterò et invehì contra di lui»²³²:

Non vi potemo dir quel che succederà, ma vi dicemo bene che la causa di quel vescovo haverà gran disavvantaggio sendo espedito in sua absentia, perché li presenti hanno miglior condition. Se ingannano quelli che non vogliono venir, perché noi che siamo stato il primo che habbi avuto tal carico da Paulo III, habbiamo di tempo in tempo conosciuto che si procede con molta pietà et misericordia, et che se si peccava si peccava in esser troppo miti.

Il 17 novembre la formale citazione per contumacia del vescovo di Bergamo fu affissa alle porte della basilica di San Pietro, del palazzo del Sant'Ufficio e in Campo dei Fiori, per essere poi ripetuta come di consueto altre tre volte, l'11, il 14 e il 17 dicembre²³³. Mentre l'autorità episcopale a Bergamo era di fatto esercitata da Filippo Archinto in qualità di arcivescovo metropolitano di Milano (allora residente in città in quanto impossibilitato a prendere possesso della sua diocesi a causa del conflitto ispano-papale²³⁴), la Signoria di Venezia si sforzò inutilmente di convincere il papa che il Soranzo era «in manifesto pericolo della vita»²³⁵, nel tentativo di strappare *in extremis* una nuova proroga. Ma al Navagero non restava che riferire dell'inarrestabile abbrivio della macchina inquisitoriale: «La mente del papa è

²²⁹ Cfr. gli allegati alla lettera al Navagero del 18 settembre (Venezia, AS, *Sant'Ufficio*, 160, ff. n.n.; edita con qualche imprecisione da Camozzi, *Vittore Soranzo* cit., pp. 63-65); e *infra*, pp. 936-37, nota.

²³⁰ Cfr. i dispacci del Navagero del 25 settembre e del 2 ottobre (Venezia, AS, *Archivio proprio*, Roma, 11, f. 128r, 129r-130r; ivi, *Archivio proprio*, 14, fasc. II, ff. 17r-18r, 20r-21r; editi da Camozzi, *Vittore Soranzo* cit., pp. 65-66, 68-69).

²³¹ Cfr. le sue lettere del 9 e del 14 ottobre (Venezia, AS, *Sant'Ufficio*, 160, ff. n.n.; edite da Camozzi, *Vittore Soranzo* cit., pp. 69-71).

²³² Cfr. la ducale ai rettori di Padova del 12 ottobre (Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere*, 59, ff. n.n.) e la risposta di questi ultimi del 14 (ivi, *Sant'Ufficio*, 160, ff. n.n.; edita da Camozzi, *Vittore Soranzo* cit., pp. 62-63), le lettere al Navagero del 15 (Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Parti comuni*, reg. 23, f. 82r) e del 16 ottobre (ivi, *Consiglio dei Dieci. Parti segrete*, reg. 6, 180r; minuta ivi, *Consiglio dei Dieci. Parti segrete*, filza 9), e i dispacci di quest'ultimo del 23 e 30 ottobre e del 6 novembre (ivi, *Archivio proprio*, Roma, 11, ff. 130r-131r, 132r; ivi, *Archivio proprio*, 14, fasc. II, ff. 21v, 22r-24r, 25v-26r; ivi, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere degli ambasciatori*, Roma, 24, n. 70).

²³³ Cfr. *infra*, pp. 937 e segg.

²³⁴ Cfr. la voce sull'Archinto di Giuseppe Alberigo, in DBI, vol. III, pp. 761-64.

²³⁵ Così scriveva all'ambasciatore a Roma il 28 novembre (Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere segrete*, 5, ff. n.n.).

de proceder alla privatione, et queste instantie che sono affisse alle porte di San Pietro sono previe alla sententia, la qual dopo queste si pubblicherà», scriveva il 23 novembre, riferendo di un colloquio del suo segretario con il cardinale Alessandrino²³⁶. Forse irritato anche dalle coeve pressioni fiorentine per ottenere una dilazione della convocazione a Roma del Carnesecchi²³⁷, papa Carafa aveva ormai perso ogni pazienza (non era del resto la sua virtù migliore), al punto che quando uno dei cardinali inquisitori ventilò la possibilità di concedere al Soranzo un'ulteriore rinvio «rispose in colera che non si parlasse del vescovo di Bergamo perché haveva havuto troppo dilationi, che credeva che 'l fusse infermo più dell'anima che del corpo, replicando che de lui non se li parlasse»²³⁸. Il 4 dicembre il Navagero dava ormai «la cosa per disperata», riferendo che il pontefice aveva detto «che non volea udir più parola del vescovo, perché havea avuto troppo dilationi et che in cause di hereisia non solamente si procedeva contro l'infermi, ma anco contra li morti»²³⁹. «Del negotio del reverendo vescovo di Bergamo non so che dir altro», scriveva l'11 dicembre, e il giorno di Natale, quando anche l'ultima «citation ad sententiam» era stata pubblicata, non gli restava che constatare «una risoluta et pertinace intention de procieder»²⁴⁰.

Intanto le condizioni di salute del Soranzo non cessavano di peggiorare²⁴¹, al punto che il 10 gennaio 1558 il governo veneziano scriveva a Roma che egli era ormai «ridutto a pessimi termini et a manifesto pericolo della vita», nella vana speranza di poter convincere il papa con nuovi attestati medici a «usar questa pietà et clementia di non lasciarlo espedir absente, ma prorogargli il termine della sua presentatione sì che 'l possa venir a far l'obedienza»²⁴². Tanto più che,

²³⁶ «Questo cardinal – precisava – è quello che governa l'Inquisitione et che quanto dice è tanto come se fusse detto dal pontefice» (ivi, *Archivio proprio. Roma*, 11, ff. 134v-135r; ivi, *Archivio proprio*, 14, fasc. II, ff. 30v-32r; ivi, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere degli ambasciatori. Roma*, 24, n. 74; cfr. Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia* cit., p. CLXXI).

²³⁷ Cfr. *Processo Carnesecchi*, vol. I, pp. xv e segg. «Credo haver scritto che 'l povero monsignor Carnesecchi era citato a Roma senza potere ottenere dilatione alcuna. Al medesimo si trova anchora il vescovo di Bergamo. Non si starà molto a sentir la privatione dell'uno et dell'altro», scriveva Carlo Gualteruzzi a Ludovico Beccadelli da Venezia l'8 dicembre 1557 (*Processo Morone*, vol. V, pp. 316-17).

²³⁸ Così riferiva il Navagero il 3 dicembre 1557 (Venezia, AS, *Archivio proprio. Roma*, 11, f. 135rv; ivi, *Archivio proprio*, 14, fasc. II, ff. 32v-33r).

²³⁹ Ivi, *Archivio proprio. Roma*, 11, ff. 135v-136r; ivi, *Archivio proprio*, 14, fasc. II, f. 33rv; edito in *Processo Morone*, vol. V, pp. 311-12, nota.

²⁴⁰ Cfr. anche il suo dispaccio del 18 dicembre (Venezia AS, *Archivio proprio. Roma*, 11, ff. 136v-137r, 139rv; ivi, *Archivio proprio*, 14, fasc. II, ff. 35rv, 40v).

²⁴¹ Si veda il suo nuovo testamento del 10 dicembre 1557, scritto con mano malferma (ivi, *Notarile. Testamenti*, Antonio Marsilio, 1214, n. 1024).

²⁴² Ivi, *Consiglio dei Dieci. Parti secrete*, reg. 6, ff. 183v-184r; minuta ivi, *Consiglio dei Dieci. Parti secrete*, filza 9.

come rispondeva il Navagero il 22 gennaio, era fondato il dubbio «che questo officio non sia per far effetto contrario, cioè che in loco de impetrar dilatione, non venghi a racordar l'espeditone, non essendo cosa miglior in questo caso che l'avanciar tempo»²⁴³. E infatti Paolo IV rispose che avrebbe trovato altro modo di compiacere alla Serenissima, come riferiva l'ambasciatore il 13 febbraio, «ma che questa era causa di Dio, nella qual il mondo tutto conosceva et io molto ben sapea che ella non havea rispetto ad alcuno, né cardinali né re né imperatori, et che formaria una inquisitione quando bisognasse contra l'imperator et il re più volentiera che contra un poverazzo»²⁴⁴; e in congregazione, dopo aver fatto leggere le ultime dichiarazioni mediche inviate da Venezia,

soggonse che 'l vescovo havea havuto dilation d'avantaggio et che sapea che era stato in termine che poteva venir, però che si dovesse citarlo ad sententiam, come hanno fatto heri matina per poliza affissa alle porte di San Pietro. Li cardinali che mi hanno fatto intender questo soggiongono che alle cose di esso vescovo conoscono non essere alcun rimedio, perché Sua Beatitudine non lo po' sentir a nominar. La cedula affissa contien, per quanto mi ha detto l'agente di esso vescovo, queste parole: «Citetur dominus episcopus Bergomensis ad videndum se declarari incidisse in poenas et censuras contentas in monitorio ob non illius paritionem ac audiendum voluntatem sanctissimi Domini Nostri papae pro prima inquisitione, instante Fisco».

Inutilmente il 2 aprile del '58 il governo veneziano esortò il nuovo ambasciatore Alvise Mocenigo a un ultimo tentativo di convincere Paolo IV della «gravissima e pericolosissima egritudine» del Soranzo, ormai «a peggior conditione della sanità che mai sia stato»²⁴⁵. Il 14 aprile, nella riunione della congregazione del Sant'Ufficio riunitasi alla presenza del pontefice, «fuerunt lecta [...] constituta Sorantii»²⁴⁶. Una settimana dopo il residente fiorentino faceva sapere al duca Cosimo che «lunedì alli 18 Nostro Signore fece congregazione straordinaria sopra l'Inquisitione, ove si lesse molti processi, gran parte sopra il vescovo di Bergamo, e si risolvé nella congregazione al primo conci-

²⁴³ Ivi, *Archivio proprio. Roma*, 11, f. 142v; ivi, *Archivio proprio*, 14, fasc. II, f. 47v. «Il cardinal Alessandrino mi ha mandato hosi l'inclusa et l'agente del reverendo di Bergamo mi è venuto a dir che, per diligentia che esso habbi usato, non ritrova che se habbi fatto altro contra di lui et che finora non è stato citato ad sententiam», scriveva una settimana dopo (ivi, *Archivio proprio. Roma*, 11, ff. 142v-143; ivi, *Archivio proprio*, 14, fasc. II, f. 48r; cfr. *Calendar of State Papers, Venice* cit., vol. VI, part III, pp. 1440-41, n. 1156).

²⁴⁴ Venezia, AS, *Archivio proprio. Roma*, 11, ff. 143r-144v; cfr. Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia* cit., pp. CLXXI-CLXXII.

²⁴⁵ Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere*, 60, ff. n.n.

²⁴⁶ ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, f. 263v.

storo privarlo; [...] mercoledì alli 20 fu concistoro, el qual non durò niente, per comodo di Sua Santità, la qual parlò sopra detto vescovo e si risolvé, al primo che farà, privarlo»²⁴⁷. Mercoledì 20 aprile i verbali concistoriali registravano infatti che il pontefice «pronunciavit et declaravit ecclesiam Bergomensensem vacare et hactenus vacasse ex eo die ex quo reverendissimus Bembus vel resignavit vel obiit, attentis haeresibus per Victorem Superantium praetensum episcopum confesatis, declarans omnia acta per eum tanquam praetensum episcopum esse nulla et nullius roboris et momenti»²⁴⁸. Il 26, da Venezia, Carlo Gualteruzzi informava il Beccadelli che il Carnesecci era «in capo di tutti i termini, sì come è anchora questo poveraccio del vescovo di Bergamo, il qual fu citato la penultima settimana di quaresima ad videndum et audiendum quatenus opus esset sententiam privationis. Egli è in letto più morto che vivo et, quando il cardinal Caraffa è stato qui, hanno ottenuto i suoi parenti che Sua Signoria illustrissima ha mandato a veder se è così, per poterlo riferire a Roma alla santa Inquisitione»²⁴⁹. E due giorni dopo gli dava conferma del fatto che il papa lo aveva ormai formalmente privato del vescovato, «et poco ci manca che Dio lo privi della vita, a tal termini è ridotto. Il vescovo Centani è privato similmente et il prothonotario Carnesecci, ma non è anchora sottoscritta la sententia»²⁵⁰. Il Soranzo fece appena in tempo a ricevere a Venezia la notizia della sua condanna prima di morire, il 13 maggio²⁵¹. Il 20 luglio Paolo IV avrebbe designato a succedergli

²⁴⁷ *Processo Morone*, vol. V, p. 349, nota; «upon wensday last he [il papa] kept a consistorie wherein His Holines deprived the late bishopp of Pergamo declaring him an hereticke», scriveva l'ambasciatore inglese alla regina Maria il 24 aprile (London, Public Record Office, SP 69/12, f. 110rv, n. 574; cfr. *Calendar od State Papers. Foreign series of the Reign of Mary, 1553-1558*, ed. by William Turnbull, London, Longman, Green, Longman & Roberts, 1861, pp. 369-70); Calvi, *Effemeride* cit., vol. I, p. 461: «Come ricaduto ne' sospetti d'eresia chiamato nuovamente a Roma Vittore Soranzo et hoggi introdotto in publico concistoro, venne dal sommo pontefice Paolo IV deposto et totalmente privato della dignità vescovale, ancorché sotto Giulio III stato fosse da ogni imputatione assoluto. Così vedova rimase la chiesa di Bergamo, finché dal clero nostro chiamato alla pastoral dignità Luigi Lippomani vescovo di Verona venne nel seguente ottobre a consolarla».

²⁴⁸ ASV, *Arch. Concist., Acta Miscell.*, 19, f. 221rv (erroneamente citato da Paschini, *Un vescovo disgraziato* cit., p. 150, nota 3); cfr. Lorenzo Tacchella, *Il processo agli eretici veronesi nel 1550. S. Ignazio di Loyola e Luigi Lippomano (carteggio)*, Brescia, Morcelliana, 1979, p. 26.

²⁴⁹ *Processo Morone*, vol. V, p. 351.

²⁵⁰ Ivi, p. 353; cfr. Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia* cit., p. CLXXII.

²⁵¹ Cfr. la lettera di quel giorno con cui ne veniva data notizia all'ambasciatore a Roma, per sollecitare che la scelta del successore cadesse su «un nobile nostro confidente che faccia la residentia, acciò che quella chiesa non venghi a patire come veniria senza la presentia del suo pastore et che le anime sottoposte alla cura sua siano ben governate et di quel modo che si conviene et che è di mente della Sanctità Sua» (Venezia, AS, *Senato Secreti*, reg. 71, f. 45r; cfr. Ughelli, *Italia sacra* cit., vol. IV, p. 496; Calvi, *Effemeride* cit.,

sulla cattedra episcopale di Bergamo il vescovo di Verona Alvise Lippomano²⁵², consultore della congregazione del Sant'Ufficio romano, che il 7 marzo del '57 gli aveva scritto augurandosi «che nel felicissimo suo pontificato possa levar dalla Chiesa tutte le heresie et deformità che 'n lei si ritruovano et la restituisca alla pristina sua purità et innocentia»²⁵³. Nel 1555 il Lippomano aveva pubblicato a Venezia una massiccia *Confirmatione et stabilimento di tutti i dogmi catholici, con la subversione di tutti i fondamenti, motivi et ragioni dei moderni eretici*. Una decina d'anni più tardi il *Compendium* del processo moroniano avrebbe registrato il nome del Soranzo come quello di un «lutheranus maximus, amicus et complex Poli»²⁵⁴.

2. I manoscritti

Il fascicolo originale degli atti processuali, uno dei pochi scampati alle massicce e irrimediabili distruzioni degli antichi fondi del Sant'Ufficio perpetrate all'inizio dell'Ottocento, è custodito a Roma nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, *Stanza storica*, R 4-d. Esso comprende anche altra e importante documentazione inquisitoriale del secolo XVI:

- ff. 1r-79v: *Copia testium informativorum examinativorum [sic] in causa reverendi domini episcopi Cavensis.*
- ff. 80r-481v: *Testes 31 Neapolis et 14 Perusii examinati vigore litterarum remissorialium officii sanctae Inquisitionis pro reverendo patre domino Ioanne Toma Sanfelice episcopo Cavensi contra Fiscum apostolicum et sanctae Inquisitionis [sic]* (a f. 481v figura la ricevuta dell'incartamento da parte di fra Tommaso Scotti da Vigevano, datata 21 ottobre 1559).
- ff. 482r-519v: *Processus contra reverendum dominum, dominum episcopum Baionensem* [comincia con la data 25 luglio 1565].
- ff. 520r-653v: *Processus in officio sanctae Romanae Inquisitionis pro Fisco dicti officii contra illustrissimum et reverendissimum dominum, dominum Odetum cardinalem Castillionum ac nonnullos episcopos, archiepiscopos et alios praelatos Galliae.*
- ff. 654r-757v: *Processus de partibus et in Urbe pro Fisco officii sanctae*

vol. II, p. 77: «Deposto dal vescovato di Bergamo, Vittore Soranzo [...] si ritirò in Venezia, ove afflitto, addolorato et accorato senza lasciar dopo di sé cose degne di memoria, tolta una visita che fece nella diocesi nostra l'anno 1555, sopravvissuto alla sua depositio-
ne venticinque giorni, abbandonò il respiro et fu nel sepolcro de' suoi maggiori sepolto».

²⁵² ASV, *Arm.* XLII, 11, f. 297r; cfr. anche ff. 298r, 301rv.

²⁵³ BAV, *Barb. Lat.*, 5715, f. 27rv.

²⁵⁴ *Processo Morone*, vol. I, pp. 203-204.

Inquisitionis contra illustrissimum et reverendissimum dominum, dominum Odettum cardinalem a Castillione Gallum.

ff. 758r-[1234v]. *Pro Fisco officii sanctae Inquisitionis contra dominum Victorem Sorantium episcopum Bergomensem.*

Il processo del Soranzo è a sua volta racchiuso in un incartamento pergamenaceo (ff. 758rv, [1234]rv), sulla cui copertina oltre alla titolazione figura in basso anche la nota: «Sanus de Perellis est notarius». La numerazione dei fogli presenta alcune sviste: da f. 946 si passa a f. 949 e da f. 1163 a f. 1165 (mancano cioè i ff. numerati 947, 948 e 1164), mentre fogli numerati solo di recente (con la replica della paginazione precedente seguita da una lettera maiuscola) o non numerati (qui indicati con la replica della paginazione precedente seguita da una lettera minuscola) figurano dopo i ff. 759 (759a), 773 (773A), 975 (975A), 995 (995A, 995B, 995C, 995D), 1090 (1090A), 1114 (1114A), 1131 (1131A), 1211 (1211A, 1211B). A partire da f. 763 fino a f. 1203 il fascicolo presenta una più antica numerazione dei fogli 1-439 (poi sottolineata e talora cancellata con un tratto di penna al momento di apporre l'altra), che tuttavia non figura su quelle attualmente numerate 773, 773A, né su quelle numerate 995A, 995B, 995C, 995D, 1114A, 1131A, che corrispondono a foglietti di piccole dimensioni inseriti tra le pagine del volume: entrambe queste numerazioni sono segnalate nella presente edizione, a margine del testo in corrispondenza dei cambi di pagina. Il fascicolo su cui furono verbalizzati i costituiti del Soranzo (919-984), infine, presenta anche un'altra antica numerazione più marcatamente cancellata (1-64), che non figura tuttavia sul f. 932.

Il manoscritto è complessivamente in buone condizioni (tranne il fascicolo oggi ai ff. 763r-779v che presenta qualche lacerazione, soprattutto sui margini dei fogli) e risulta licenziato dal restauro il 15 settembre 2000. Esso è vergato da più mani e risulta composto da una serie di fogli e fascicoli in cui si susseguono con qualche disordine i verbali delle testimonianze d'accusa, in alcuni casi raggruppate sulla base della città in cui furono raccolte (talora nell'arco di alcuni mesi), i costituiti dell'imputato, le sue *confessiones* autografe e i documenti difensivi da lui presentati e quelli d'accusa allegati agli atti, carte di origine inquisitoriale utilizzate nel corso del processo (sommarî delle deposizioni acquisite agli atti, bozze degli *Articuli* d'accusa, elenchi di domande da porre al reo, delle sue eresie e dei suoi complici ecc.). Di conseguenza, come risulta dall'indice che segue, nella sua attuale configurazione l'incartamento processuale del Soranzo non riflette la sequenza cronologica dell'acquisizione della documentazione da parte del tribunale. Nella prima colonna figura la successione dei fascicoli così come essi attualmente si presentano, nella seconda l'elen-

co dei documenti (nel quale si è segnalata tra parentesi tonde e con cifre arabe la numerazione progressiva delle testimonianze indicata da alcune note marginali e utilizzata nei sommari inquisitoriali, e tra parentesi quadre e con cifre romane la numerazione progressiva della deposizione nel caso di testimoni convocati più volte dagli inquisitori), nella terza la data e nell'ultima i fogli che ciascuno di essi occupa nel manoscritto:

Documento		Data	Fogli
1	Copertine		758r-759v, 1233r-1234v ²⁵⁵
2	Indici dei testimoni contro Vittore Soranzo e dei personaggi sospetti menzionati nel processo	s.d. [ma Roma gennaio-marzo 1551 e <i>post</i> 1567] ²⁵⁶	[759a]r-762v, 780r-783v ²⁵⁷
3	Processi per eresia contro Vincenzo Marchesi, Giovan Francesco Bottagisi, Giovan Giacomo Tassi, Antonio Benaglio, Battista Pavesi e Grazioso Fanzaghi	Bergamo, 29 agosto 1550 - 11 gennaio 1551	763r-779v
4	Documenti preliminari attestanti la pubblica fama d'eresia di Vittore Soranzo: deposizioni contro don Omobono Asperti di Bartolomeo Piletti (1) ²⁵⁸ e don Bartolomeo Zambelli (2); inizio del processo e avvio dell'inchiesta informativa bergamasca: deposizioni contro Vittore Soranzo di fra Girolamo Finucci (3), fra Luigi Porziani (4), fra Aurelio Griani (5), fra Stefano da Orzinuovi (6), fra Agapito da Fino (7), don Bartolomeo Pellegrini [I] (8), Cristoforo Marchesi (9), don Paolo Masnetti (10), don Leone Carpani (11), don Francesco [Gerlini] da Chiuduno (12), Giovanni Consoli (13), Francesco Rossi	Bergamo-Roma, 3 febbraio - 19 dicembre 1550	784r-815v

segue

²⁵⁵ I ff. 758-59 corrispondono ai ff. 1233-34 e racchiudono tutto l'incartamento della documentazione processuale a carico del Soranzo.

²⁵⁶ Per queste datazioni cfr. *infra*, pp. 851, 1015.

²⁵⁷ I ff. 759a-762 corrispondono ai ff. 780-783 (bianchi) e racchiudono il fascicolo successivo.

²⁵⁸ Le cifre poste tra parentesi sono quelle scritte a margine dal funzionario del Sant'Ufficio che provvede a registrare la sequenza delle deposizioni, numerando da 1 a 32 quelle verbalizzate a Bergamo tra il febbraio e il dicembre del 1550, per proseguire poi fino al numero 40 via via che le testimonianze venivano acquisite dal tribunale romano e inserite nel *dossier* processuale del Soranzo (il che spiega tra l'altro perché le deposizioni veronesi del dicembre 1550 rechino una numerazione successiva a quelle rilasciate a Roma nel gennaio dell'anno dopo: cfr. *infra*, pp. 119, 124).

	Documento	Data	Fogli
	Benedusi (14), Cristoforo Prezzati (15), fra Pacifico da Brescia (16), fra Antonio da Bergamo (17), fra Vittore da Bergamo (18), Carlo Albani (19), Franceschina Rota Medici (20), don Agostino Barili (21), don Pietro Ruezetti (22), don Giovanni Beloni (23), suor Anna Paravicini (24), Giovanni Cattaneo (25), Tommaso Botta (26), don Manfredo Pasti (27), don Bono da Olmo (28), don Silvestro da San Gallo (29), don Bernardino Tacchetti (30), don Bartolomeo Pellegrini [II] (31), fra Alessandro da Lovere (32); autentica della copia degli atti; accreditamento del notaio		
5	Deposizione di don Annibale Grisonio (33)	[Roma], 18 giugno 1550	816r-817v
6	Atti del processo contro don Omobono Asperti	Verona, luglio-settembre 1550	818r-827v
7	Deposizione di don Lorenzo [Cometi] da Bergamo (34)	[Roma], 18 [...] 1550 ²⁵⁹	828rv 835rv
8	Deposizione di fra Damiano da Brescia (34[bis])	Travagliato, 18 marzo [1551]	829r-830v
9	Inchiesta informativa veronese: deposizioni di don Vincenzo Gambarana (37) e don Giovanni Benoni (38)	Verona, 9 dicembre 1550	831r-834v
10	Deposizioni di don Diego Lainez (35) e don Alfonso Salmeron (36)	Roma, 21 gennaio 1551	836r-837v, 846r-847v ²⁶⁰
11	Deposizioni di fra Michele Ghislieri (39), don Leonardo da Venezia (40) e fra Stefano Usodimare (41) ²⁶¹	Roma, 25-27 febbraio 1551	838r-840v, 845rv ²⁶²

segue

²⁵⁹ Trascritta in copia su un foglio separato dal fascicolo contenente i verbali delle testimonianze raccolte a Bergamo nel 1550, questa deposizione venne rilasciata senza dubbio a Roma (come suggerisce il testo), probabilmente poco dopo quella di Annibale Grisonio del 18 giugno, dal momento che fu proprio quest'ultimo a fare il nome di don Lorenzo Cometi da Bergamo come persona informata delle deviazioni ereticali del Soranzo: è dunque probabile che fossero le sue parole a sollecitare la convocazione di don Lorenzo, che forse avvenne già in luglio o in agosto, anche se il termine *ad quem* è solo il 18 dicembre.

²⁶⁰ I ff. 846-47 (bianchi) corrispondono ai ff. 836-37 e racchiudono il fascicolo successivo unitamente al f. 845 (bianco), di cui alla nota seguente.

²⁶¹ La numerazione progressiva di questo testimone e del successivo non figura in una nota marginale (come nel caso delle precedenti deposizioni), ma si evince dal Sommario delle prime 42 deposizioni redatto a Roma nel marzo del 1551 (cfr. *infra*, fasc. 62).

²⁶² Il f. 845 (bianco) corrisponde al f. 840 e racchiude il fascicolo successivo insieme con i ff. 846-47 di cui alla nota precedente.

	Documento	Data	Fogli
12	Deposizione di don Andrea Lippomano (42)	Venezia, 6 marzo [1551]	841r-844v
13	Deposizione di don Nicola Bargellesi	[Roma], 12 aprile 1551	848r-852v
14	Deposizione di fra Domenico Adelasio	Roma, 13 aprile 1551	853r-859v
15	Deposizione di don Giacomo Livrerio ([46])	Verona, 22 aprile 1551	860r-865v
16	Deposizioni contro Niccolò Assonica di fra Pietro da Brignano, fra Raimondo Mora e fra Agapito da Fino	Bergamo, 6 maggio 1551	866rv, 869rv ²⁶³
17	Deposizione contro Niccolò Assonica di don Agostino Bosone	Bergamo, 3 gennaio 1552	867r-868v
18	Deposizione di Apollonia [Stafoli]	Bergamo, 9 maggio 1551	870rv, 872rv ²⁶⁴
19	Lettera di Vittore Soranzo a Pier Paolo Vergerio	Bergamo, 1° settembre 1548	871rv
20	Deposizione di don Bartolomeo Pellegrini [III]	Bergamo, 9 maggio 1551	873r-874v
21	Deposizione di fra Agostino da Bergamo	Bergamo, 11 maggio 1551	875r-876v
22	Deposizione di fra Zaccaria [Bonvicini] da Bergamo [I]	Bergamo, 12 maggio 1551	877r-878v
23	Deposizioni di don Antonio Minoli, don Valeriano [Olmo] da Bergamo e Pietro Caprari	Bergamo, 14 maggio 1551	879r-882v
24	Deposizione di fra Angelo da Orzinuovi	Soncino, il 15 maggio 1551	883r-884v
25	Estratto del processo contro fra Cornelio da Alzano	Bologna, 20-22 maggio 1546 (ma trascritto a Bologna il 25 aprile 1551 e recapitato a Roma poco dopo)	885r-886v
26	Deposizione di fra Zaccaria [Bonvicini] da Bergamo [II]	Bergamo, 25 maggio 1551	887r-888v
27	Prima <i>confessio</i> di Vittore Soranzo	Roma, [2 maggio 1551] ²⁶⁵	889r-894v

segue

²⁶³ Le due carte del foglio racchiudono il fascicoletto successivo.

²⁶⁴ Le due carte del foglio racchiudono il documento successivo.

²⁶⁵ La data di questo documento è suggerita dal fatto che di esso non si fa menzione nel primo costituito del Soranzo, svoltosi il 2 maggio, mentre esso è citato nel secondo, svoltosi la mattina del 3 maggio: è dunque probabile che esso venisse redatto nel pomeriggio del 2 maggio 1551, in base alla contestazione verbale delle accuse a suo carico fattagli nel corso dell'interrogatorio mattutino, per essere poi consegnato il giorno seguente.

	Documento	Data	Fogli
28	Seconda <i>confessio</i> di Vittore Soranzo	Roma, 26 maggio 1551	895r-899v
29	Quinta <i>confessio</i> di Vittore Soranzo	Roma, 3 luglio 1551	900r-904v
30	Quarta <i>confessio</i> di Vittore Soranzo	s.d. [ma Roma, 30 giugno c. 1551]	905r-906v
31	Terza <i>confessio</i> di Vittore Soranzo	Roma, 28 giugno 1551	907r-918v
32- 33	Costituti di Vittore Soranzo (cui sono acclusi alcuni fogli volanti con il testo delle citazioni di Vittore Soranzo pubblicate a Roma tra il 17 novembre e il 17 dicembre 1557) ²⁶⁶	Roma, 2 maggio-4 luglio 1551	919r-984v, 987r-995v ²⁶⁷
34	Abiura di Vittore Soranzo e sentenza di papa Giulio III	Roma, 9 settembre 1551	985r-986v
35- 36	Documenti sulla convocazione a Roma di Vittore Soranzo	Roma-Padova, maggio-dicembre 1557	995A-995D, 996r-1006v
37	Lettera di Vittore Soranzo a Rodolfo Pio da Carpi	Venezia, 16 giugno 1554	1007r-1008v
38	Inchiesta su un presunto miracolo avvenuto nel convento di Santa Maria delle Grazie a Bergamo	Bergamo, maggio-giugno 1544	1009r-1016v
39	Inchiesta sul comportamento di Vittore Soranzo con don Parisotto Faceti e suor Dorotea Sonzogno	Bergamo, 1°-24 gennaio 1551	1017r-1024v
40- 41	Lettere attestanti l'impegno di Vittore Soranzo nella lotta contro l'eresia	Bergamo-Venezia, luglio-settembre 1548	1025r-1026v, 1033rv
42	Delibera del Consiglio maggiore di Bergamo in relazione alle accuse di fra Girolamo Finucci contro Vittore Soranzo	Bergamo, 31 agosto 1550	1027r-1028v
43	Risposta dei rettori di Bergamo al doge e ai capi del Consiglio dei Dieci sulla repressione dell'eresia	Bergamo, 2 agosto 1548	1029r-1032v
44	Inchiesta sul comportamento di don Omobono Asperti nel monastero di Santa Lucia	Bergamo, 23 gennaio 1551	1034r-1039v

segue

²⁶⁶ Tali fogli volanti sono stati recentemente numerati 995Ar-995Dv.

²⁶⁷ Tra i ff. 984 e 987 è inserito il documento successivo; a f. 987r figura un breve appunto relativo alle lettere indirizzate a Giovan Battista Scotti; i successivi ff. 988-995 sono bianchi.

	Documento	Data	Fogli
45	Processo contro Martino Benaglio	Bergamo, 28 gennaio - 5 febbraio 1550	1040r-1045v
46	Primo e secondo processo contro suor Dorotea Sonzogno e suor Antonia Dughetti e processo contro don Parisotto Faceti	Bergamo, 1546-1549	1046r-1065v
47	Terzo processo contro suor Dorotea Sonzogno e suor Antonia Dughetti	Bergamo, 10 luglio - 10 novembre 1550	1066r-1073v
48	Sentenza contro don Parisotto Faceti	Bergamo, 29 novembre 1550	1074r-1077v
49- 55	Memoriali di Giovan Battista Brugnatelli e documenti allegati	[Bergamo, aprile] - 30 luglio 1557	1078r-1114v
56	Estratto degli interrogatori di don Carlo Franchino ²⁶⁸	Roma, 11 giugno 1551	1114Arv- 1131Arv ²⁶⁹
57	Appunti inquisitoriali sulla quinta <i>confessio</i> di Vittore Soranzo	s.d. [ma Roma, luglio 1551]	1115rv- 1131rv ²⁷⁰
58	Sommario (A) delle prime 38 deposizioni	s.d. [ma Roma, gennaio-febbraio 1551] ²⁷¹	1116r-1130v
59	Sommario (B) delle prime 41 deposizioni (cfr. fascicolo 58)	s.d. [ma Roma, febbraio-marzo 1551] ²⁷²	1132r-1147v
60	Elenco di domande da porre a Vittore Soranzo (con un'appendice di « haereses presbiteri Homoboni »)	s.d. [ma Roma, aprile 1551] ²⁷³	1148r-1155v
61	Lettera di Vittore Soranzo a Marcantonio [Avinatri]	Roma, 8 settembre 1551	1156r-1157v
62	1. Sommario (C) delle prime 42 deposizioni (cfr. fascicoli 58 e 59)	s.d. [ma Roma, marzo 1551] ²⁷⁴	1158r-1177v

segue

²⁶⁸ La natura del documento, di mano del notaio del Sant'Ufficio romano Sano Perelli, si evince chiaramente da elementi interni al testo.

²⁶⁹ I due fogli racchiudono i successivi fascicoli 57-58.

²⁷⁰ I due fogli racchiudono il fascicolo successivo.

²⁷¹ La data di questo documento è suggerita dal fatto che vi sono compendiate solo le prime 38 deposizioni.

²⁷² La data di questo documento è suggerita dal fatto che vi sono compendiate solo le prime 41 deposizioni.

²⁷³ La data di questo documento è suggerita dalla presumibile utilizzazione dei Sommarî A e B (fasc. 58 e 59) delle prime deposizioni (gennaio-marzo 1551) da parte di chi lo redasse, evidentemente in vista dell'avvio degli interrogatori del Soranzo (maggio 1551).

²⁷⁴ La data di questo documento è suggerita dal fatto che vi sono compendiate solo le prime 42 deposizioni.

	Documento	Data	Fogli
	2. Estratto delle deposizioni di Giovan Battista Scotti ²⁷⁵	s.d. [ma Roma, marzo-aprile 1551] ²⁷⁶	1178r-1179v
	3. Bozza degli <i>Articoli</i> d'accusa contro Vittore Soranzo desunti dalle prime 41 deposizioni	s.d. [ma Roma, febbraio-marzo 1551] ²⁷⁷	1180r-1185v
	4. Copia di una lettera di Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Bergamo, 30 novembre 1544	1186rv
63	Sommario (D) delle prime 5 deposizioni (copia parziale dei fascicoli 58, 59 e 62/1)	s.d.	1187r-1194v
64	Estratti di una deposizione anonima e dei costituiti di Ranieri Gualano sugli amici e complici del Soranzo	s.d. [ma Roma, luglio-dicembre 1551] ²⁷⁸	1195r-1196v
65	Appunto inquisitoriale sulla deposizione di Andrea Lippomano	s.d. [ma Roma, <i>post</i> 6 marzo 1551] ²⁷⁹	1197r-1198v
66	Denuncia anonima contro Vittore Soranzo	s.d. [ma Bergamo, 7 maggio 1551] ²⁸⁰	1199rv

segue

²⁷⁵ La natura del documento si evince chiaramente da elementi interni al testo, anche se in esso il nome dello Scotti (forse per mascherarne l'identità) viene citato in terza persona.

²⁷⁶ L'inserimento di questo documento negli atti del processo a carico del Soranzo consente forse di anticipare al 1551 (quando è noto che lo Scotti si trovava a Roma, ospite di Ambrogio Catarino Politi: cfr. *Processo Morone*, vol. II, pp. 359-60), la sua deposizione contro il Morone, il Pole, il Soranzo e altri «spirituali» che inaugura il fascicolo processuale del cardinale milanese (ivi, vol. II, pp. 347 e segg., vol. VI, pp. 133 e segg.) e che lo stesso ex eterodosso bolognese dichiarò di aver rilasciato al notaio inquisitoriale Sano Perelli «alla mia partita da Roma ultimamente, che fu nell'anno 1552 [...], dove dissi quanto me occorreva sopra molte persone per scarico della conscientia mia» (ivi, vol. II, p. 365). Il fatto che notizie evidentemente desunte da questo estratto ispirassero alcune domande poste dagli inquisitori al vescovo di Bergamo nel corso del suo quarto interrogatorio del 4 maggio 1551 offre un sicuro termine *ante quem* per datare il documento. È molto probabile che la convocazione a Roma per formalizzare le rivelazioni sulle autorevoli complicità di cui lo Scotti aveva potuto fruire in passato fosse stata suggerita proprio dall'avvio del processo contro il vescovo di Bergamo: di qui l'ipotesi di datare il documento al marzo-aprile del 1551.

²⁷⁷ La data di questo documento è suggerita dal fatto che vi risultano elencati solo i capi d'accusa desunti dalle prime 41 deposizioni, utilizzando (spesso alla lettera) i Sommarî A e B (fascicoli 58 e 59) delle prime deposizioni.

²⁷⁸ Il fatto che alcune delle complicità eterodosse segnalate in questa deposizione non venissero mai contestate al Soranzo, i cui interrogatori si conclusero alla fine di giugno del 1551, induce a ipotizzare che essa debba essere datata ai mesi successivi, mentre il termine *ante quem* è offerto dall'estratto dei costituiti del Gualano del 26 dicembre 1551 che vi fu trascritto in calce (cfr. *infra*, p. 648). Il documento registra quanto era emerso dal processo di uno stretto collaboratore del vescovo di Bergamo, forse lo stesso Pasino da Carpenedolo, che tuttavia vi risulta anch'egli nominato.

²⁷⁹ La data di questo brevissimo documento è suggerita dal fatto che vi sono registrate notizie successive alla deposizione rilasciata a Venezia dal Lippomano il 6 marzo 1551.

²⁸⁰ La data di questo documento si evince dalla nota in calce, da cui risulta che esso fu trovata il giorno 8 maggio nella chiesa del convento domenicano di Santo Stefano.

	Documento	Data	Fogli
67	Memoriale sulle eresie di Vittore Soranzo desunte dai suoi costituiti e dalle sue prime tre <i>confessiones</i>	s.d. [ma Roma, fine giugno 1551] ²⁸¹	1200r-1203v
68-70	Lettere consegnate da Giovan Battista Scotti al Sant'Ufficio romano	26 agosto 1543-19 settembre 1545	1204r-1232v

La pergamena originale con l'atto di convocazione a Roma del Soranzo del 6 maggio 1557, seguito dal verbale della consegna e dalle relative autentiche notarili, originariamente acclusa al fascicolo processuale, ne è stata improvvidamente scorporata in occasione del restauro del codice per confluire in un implausibile fondo di pergamene dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede in via di costituzione, anche se al momento essa risulta priva di un'autonoma segnatura archivistica.

Un secondo manoscritto contenente documenti originali del processo contro il Soranzo è quello conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, *Vat. Lat.*, 10775, come chiarisce la nota autografa del vescovo di Bergamo che vi si legge in apertura²⁸². Si tratta di uno dei numerosi volumi trovati nelle due casse di libri nascoste nel 1550 a Bergamo dall'imputato e recuperate l'anno dopo da Michele Ghislieri²⁸³, che ne spedì a Roma l'inventario, di lì a poco contestato al Soranzo, il quale ne offrì dettagliate delucidazioni nella sua terza confessio del 26 giugno 1551²⁸⁴. Il codice, costituito da una silloge di scritti provenienti in massima parte dal mondo riformato tedesco databili tra il 1529 e il 1548, si compone di 182 carte numerate da 1 a 180 (i ff. 69 e 159 sono infatti seguite da due carte numerate rispettivamente 69a e 159a), precedute da 4 carte non numerate. In esso, cui si è dato il titolo di *Sillogie di testi eterodossi raccolti da Vittore Soranzo*, risultano trascritti i seguenti scritti e documenti, la cui identificazione è agevolata dall'eccellente catalogo della Biblioteca Vaticana relativo a questo fondo²⁸⁵:

²⁸¹ La data di questo documento è suggerita dal fatto che in esso sono elencati i 71 capi d'accusa che il processo aveva consentito di accertare fino alla vigilia della consegna da parte del Soranzo della terza *confessio* del 28 giugno 1551, alcune delle cui affermazioni sembrano aver offerto lo spunto per il breve elenco di accuse e vicende «*quae postremo supersunt diluenda*» con cui il documento si conclude.

²⁸² Cfr. *infra*, p. 435.

²⁸³ Cfr. *supra*, pp. XXXIX-XL.

²⁸⁴ Cfr. *infra*, pp. 399 e segg.

²⁸⁵ *Codices Vaticani Latini. Codices 10701-10875*, recensuit Iohannes Borino, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1947, pp. 205-208. Il principale studio su questo importante manoscritto è quello di Paolo Simoncelli, *Inquisizione romana e Riforma in Italia*, «Rivista storica italiana», C, 1988, pp. 5-125, cfr. pp. 14 e segg.

	Documento	Data	Carte
	Nota autografa di Vittore Soranzo	Roma, 26 giugno 1551	[1]rv
	Indice del volume		[2]rv
I	<i>Genealogia papae</i>	s.d.	1r-2r
II	<i>Modus reformationis Ecclesiae</i>	s.d. [1540-41]	2v-4v
III	Atti della dieta di Ratisbona	s.d. [aprile-maggio 1541]	5r-6v
IV	Confessione Augustana	s.d. [1530]	7r-45r
V	Articolo sulla giustificazione del <i>Liber Ratisbonensis</i> , con una scheda del cardinale Gasparo Contarini	s.d. [aprile, 1541]	45v-51v
VI	Recesso della dieta di Ratisbona	29 luglio, 1541	51v-55r
VII	Prefazione di Martin Lutero all'edizione del nuovo Testamento	s.d. [1529]	55v-62r
VIII	Prefazione di Martin Lutero all'edizione della lettera di Paolo ai Romani	s.d. [1529]	62v-89r
IX	Lettera di Martin Lutero a Baldassarre Altieri e altri compagni di fede in Cristo a Venezia e Vicenza	Wittenberg, 12 novembre 1544	89v-92v
X	Lettera di Justus Jonas a Giovanni Federico di Sassonia (<i>Doctoris Martini Lutheri christianus recessus et mors</i>)	Eisleben, 18 febbraio 1546	92v-97r
XI	Lettera di Martin Butzer alle Chiese di Venezia, Ferrara, Modena e Bologna	Strasburgo, 23 dicembre 1541	97v-110r
XII	Filippo Melantone, <i>An Spiritus Sanctus renatos labentes contra conscientiam deserat, etiam si sint electi</i>	s.d. [1536 c.]	110v-113v
XIII	Lettera di Martin Lutero a [Guido Giannetti da Fano]	Wittenberg, 1° giugno [1542-44 c.]	113v-114v
XIV	Lettera di Martin Butzer ai fratelli nella fede di Cristo in Italia e Sicilia	Spira, 1° aprile 1544	114v-116v
XV	Atti della dieta di Ratisbona	s.d. [1546]	117r-145v
XVI	<i>Christianorum supplicatio ad Deum contra Carolum Gandavium, christianae libertatis oppugnatorem</i>	s.d. [1547]	146r-152v
XVII	Lettera di Bernardino Ochino a B. D.	Ginevra, s.d. [autunno 1542]	153r-161v
XVIII	<i>Confessio totius territorii electoris Saxoniae contra Interim</i>	16 giugno 1548	162r-174v
XIX	<i>Christianae civitatis responsum ad propositum per caesaream Maiestatem Interim et deliberatio praedicatorum in ea causa</i>	s.d. [1548]	175r-176v
XX	<i>Pia deliberatio fidelis cuiusdam ministri Ecclesiae super propositum Interim a caesarea Maiestate</i>	s.d. [1548]	177r-180v

3. *La presente edizione*

Pur con notevole disordine, l'incartamento attualmente conservato nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede presenta un'articolazione tematica chiaramente percepibile: le copertine del fascicolo e gli indici dei testimoni contro Vittore Soranzo e dei personaggi sospetti menzionati nel processo (fasc. 1-2); le testimonianze d'accusa (fasc. 4-5, 7-18, 20-26); le cinque *confessiones* autografe del Soranzo (fasc. 27-31); i verbali dei suoi costituiti (fasc. 32-33); l'abiura e la sentenza (fasc. 34); i documenti difensivi da lui presentati nel corso del processo (fasc. 38-48), ai quali occorre aggiungere anche il fasc. 3 contenente i verbali originali di sei processi per eresia contro Vincenzo Marchesi, Giovan Francesco Bottagisi, Giovan Giacomo Tassi, Antonio Benaglio, Battista Pavesi e Grazioso Fanzaghi svoltisi a Bergamo nel 1550-51, come suggerisce un'affermazione dello stesso Soranzo nell'interrogatorio del 13 maggio 1551²⁸⁶; gli ulteriori documenti d'accusa allegati agli atti (fasc. 6, 19, 37, 49-56, 61, 62/2, 62/4, 66, 68-70) e i documenti inquisitoriali variamente scaturiti dall'inchiesta, come editti di convocazioni, sommari, appunti di funzionari del Sant'Ufficio (fasc. 35-36, 57-60, 62/1, 62/3, 63-65, 67). Solo il fascicolo 62, copia calligrafica di scritti di diversa origine e natura verosimilmente ad uso di qualche giudice del tribunale, contiene sia documenti inquisitoriali (62/1, 62/3) sia documenti allegati (62/2, 62/4). Nella presente edizione è parso opportuno non riprodurre pedissequamente questa struttura, sostanzialmente di natura formale e non esente da qualche confusione, per disporre invece la documentazione sulla base di un più rigoroso criterio storico e cronologico, distinguendo in primo luogo le due fasi del processo, avviato e concluso da Giulio III nel 1550-51, ma poi riaperto da Paolo IV nel 1557. Nel quadro di questa ovvia e preliminare articolazione, le carte processuali sono state suddivise in quattro partizioni:

I. Gli *Atti processuali*, vale a dire i documenti formali che diedero avvio al processo, le deposizioni dei testimoni (fasc. 4-15, 18, 20-26), le *confessiones* (fasc. 27-31) e i costituiti dell'imputato (fasc. 32-33), nonché la sentenza conclusiva (fasc. 34), disposti secondo un'unica sequenza cronologica, basata tuttavia non tanto sulla data dei sin-

²⁸⁶ Cfr. *infra*, p. 300: «Non credo che accada altramente di monstrare li officii per me facti in quel vescovato contra li heretici a testimonio del mio animo, rimettendomi alli processi et a monsignore Della Casa che era legato a Venetia, che 'l sa, et alle Signorie Vostre alle quale ne ho monstrati alcuni».

goli documenti quanto sulla loro acquisizione da parte del Sant'Ufficio romano. Per questo l'edizione del processo si inaugura con i verbali delle testimonianze (numerate dagli inquisitori romani da 1 a 32) trascritte nel corposo *dossier* raccolto a Bergamo tra il febbraio e il dicembre del 1550 (fasc. 4). Ad essi seguono le deposizioni di don Annibale Grisonio (fasc. 5) e di don Lorenzo Cometi (fasc. 7), rilasciate entrambe a Roma, il 6 giugno dello stesso 1550 la prima e verosimilmente poco dopo la seconda²⁸⁷, ma entrambe inserite solo alla fine del 1550 o all'inizio del '51 nell'incartamento processuale del Soranzo e infatti numerate rispettivamente 33 e 34; poi quelle di don Diego Lainez e don Alfonso Salmeron, entrambe verbalizzate a Roma il 21 febbraio 1551, numerate 35 e 36 (fasc. 10), e quelle di don Vincenzo Gambarana e di don Giovanni Benoni rilasciate a Verona il 9 dicembre 1550 ma giunte a Roma dopo l'acquisizione agli atti delle testimonianze dei due gesuiti, e infatti numerate 37 e 38 (fasc. 9), ma prima del 25 gennaio del '51, giorno in cui fu chiamato a deporre fra Michele Ghislieri, trentanovesimo testimone (fasc. 11). Seguono infine nello stesso fascicolo che si inaugura con la deposizione di quest'ultimo quelle di don Leonardo da Venezia e di fra Stefano Usodimare, raccolte a Roma il 27 febbraio, di cui tuttavia solo quella di don Leonardo reca una nota che la definisce quarantesima²⁸⁸, mentre la numerazione di quella di fra Stefano Usodimare (41) e della successiva, quella di Andrea Lippomano (42), rilasciata a Venezia il 6 marzo 1551 (fasc. 12), si evincono dal Sommario delle prime 42 deposizioni redatto a Roma nel marzo del 1551 (fasc. 62). In assenza di tale preziosa sequenza, che consente di accertare la progressiva formazione della documentazione d'accusa, le testimonianze successive sono state poste in ordine cronologico, a cominciare dalla deposizione di fra Damiano da Brescia (Travagliato, 18 marzo 1551; fasc. 8), casualmente inserita nel dossier dopo quella di don Lorenzo Cometi da Bergamo ed erroneamente numerata 34 come quest'ultima, per proseguire poi con quelle di Niccolò Bargellesi (Bologna, 12 aprile 1551; fasc. 13), di Domenico Adelasio (Roma, 13-14 aprile 1551; fasc. 14) di Giacomo Livrerio (Verona, 22 aprile 1551; fasc. 15) e infine con l'estratto del processo bolognese del 1546 di fra Cornelio da Alzano, fatto trascrivere e autenticare da fra Leandro Alberti a Bologna il 25 aprile 1551 (fasc. 25) in modo tale da configurarsi come una vera e propria deposizione e di lì a poco inviato a Roma, dove giunse verosimilmente alla vigilia dei primi interrogatori di Vittore Soranzo, iniziati il 2 maggio di quell'anno.

²⁸⁷ Cfr. *supra*, nota 259.

²⁸⁸ Cfr. *supra*, nota 258.

Questi ultimi, intervallati dal testo delle *confessiones* da lui via via presentate, si susseguirono a ritmo serrato per tutto il mese e si esaurirono di fatto con quello del 26 maggio. E fu verosimilmente soltanto dopo tale data che vennero inseriti nell'incartamento romano anche i verbali delle deposizioni contro il Soranzo di Apollonia Stafoli (fasc. 18), di don Bartolomeo Pellegrini (fasc. 20), già interrogato altre due volte in precedenza a Bergamo, di fra Agostino da Bergamo (fasc. 21), di fra Zaccaria Bonvicini (interrogato due volte, fasc. 22 e 26), di don Antonio Minoli, di don Valeriano Olmo, di Pietro Caprari (fasc. 23), di fra Angelo da Orzinuovi (fasc. 24), nonché quelle contro il vicario di Bergamo Niccolò Assonica di fra Pietro da Brignano, di fra Raimondo Mora e di fra Agapito da Fino (fasc. 16), questi ultimi ovviamente inseriti nella sezioni dei *Documenti allegati*: verbali tutti acquisiti da Michele Ghislieri a Bergamo tra il 9 e il 25 maggio del 1551²⁸⁹, che si configurano quindi come una vera e propria seconda inchiesta bergamasca, i cui atti il Sant'Ufficio romano aveva chiesto che venissero recapitati a Roma «quanto citius»²⁹⁰. Il che tuttavia non poté avvenire se non alla fine del mese e spiega quindi perché di fatto il contenuto di tali deposizioni non venne utilizzato nel corso degli interrogatori romani del Soranzo per porgli specifiche questioni. In considerazione del suo carattere di mera annotazione del testo, infine, si è inserito come nota conclusiva alla deposizione di Andrea Lippomano il breve appunto vergato da un inquisitore a Roma nel febbraio-marzo del 1551 a f. 1197r (fasc. 65).

Per quanto attiene al processo sotto Paolo IV, in assenza di altre carte processuali, in questa sezione figurano soltanto i documenti sulla convocazione a Roma di Vittore Soranzo del 1557 (fasc. 32-33, 35-36).

II. I *Documenti allegati*, vale a dire quelli utilizzati dall'accusa sostenuta dal procuratore fiscale o comunque tali da configurarsi come elementi probatori a carico dell'imputato: la silloge di testi eterodossi raccolti da Vittore Soranzo (*Vat. Lat.*, 10775), gli atti del processo contro don Omobono Asperti del 1550 (fasc. 6), le deposizioni contro Niccolò Assonica di fra Pietro da Brignano, fra Raimondo Mora, fra Agapito da Fino e don Agostino Bosone del 1551-52 (fasc. 16-17), la lettera di Vittore Soranzo a Pier Paolo Vergerio del 1548 (fasc. 19), la lettera di Vittore Soranzo a Rodolfo Pio da Carpi del 16 giugno 1554

²⁸⁹ Solo quattro di queste testimonianze recano in apertura della rubrica una numerazione, che rinvia a una sequenza oggi non più ricostruibile, vale a dire quelle di fra Angelo da Orzinuovi (3), di don Bartolomeo Pellegrini (4), di fra Agostino da Bergamo (5) e di Pietro Caprari (7).

²⁹⁰ Cfr. *infra*, p. 366, nota 3, il testo delle lettere patenti del Sant'Ufficio romano del 7 aprile, presentate a Bergamo dal Ghislieri il giorno 29.

(fasc. 37), l'estratto degli interrogatori di don Carlo Franchino dell'11 giugno 1551 (fasc. 56), la lettera di Vittore Soranzo a Marcantonio Avinatri dell'8 settembre 1551 (fasc. 61), l'estratto delle deposizioni di Giovan Battista Scotti dei primi mesi del 1551 (62/2), gli estratti di una deposizione anonima e dei costituiti di Ranieri Gualano sugli amici e complici del Soranzo, databili tra il luglio e il dicembre del 1551 (fasc. 64), la denuncia anonima del 7 maggio 1551 (66), le lettere consegnate da Giovan Battista Scotti al Sant'Ufficio romano (fasc. 68-70). Pur desunti da atti processuali, infatti, gli estratti degli interrogatori di don Carlo Franchino, di Giovan Battista Scotti, di una deposizione anonima e dei costituiti di Ranieri Gualano non presentano caratteristiche formali (indicazioni di data e di luogo, autentica notarile, testimoni) tali da poterli accreditare come vere e proprie testimonianze d'accusa, e si presentano piuttosto come documenti di matrice inquisitoriale in grado di attestare la pubblica fama d'eresia del reo e di motivare alcune precise domande a lui poste dai giudici. Le lettere consegnate da Giovan Battista Scotti al Sant'Ufficio romano (fasc. 68-70) sono state poste in appendice all'estratto delle deposizioni dello stesso Scotti (62/2), in quanto anch'esse giunte nelle mani degli inquisitori romani in occasioni delle sue deposizioni, come risulta da ciò che egli stesso ebbe a dire in occasione della sua seconda deposizione a carico del cardinal Giovanni Morone, rilasciata a Bologna il 28 luglio 1555. In tale occasione l'ex eterodosso bolognese ricorderà infatti gli stretti rapporti d'amicizia che avevano legato il cardinale milanese, oltre che a Reginald Pole e a Pietro Carnesecchi, anche all'arcivescovo di Otranto Pietro Antonio Di Capua e al Soranzo, come egli ben sapeva sia «per relatione loro» sia «per le loro lettere, le quali lettere parte ne ho date a voi, reverendo commissario, et parte ne lasciai a Roma alli reverendissimi et illustrissimi inquisitori, ovvero al suo commissario generale», fra Michele Ghislieri²⁹¹. Gli stessi interrogatori del

²⁹¹ *Processo Morone*, vol. II, pp. 363-64 (corsivo aggiunto); cfr. ivi, pp. 355-56: «Quanto al Sorantio, mi pare superfluo a parlarne, perché in Roma, dove è stato prigioniero per lutherano, se debbe sapere che esso era un grandissimo lutherano et fauthore de lutherani. Et che esso Sorantio fusse amicissimo per causa della fede et religione col prefato reverendissimo Polo a me costa per molte lettere scritte da esso Sorantio, le quali hora ho dato a voi, reverendo padre commissario [fra Tommaso Scotti da Vigevano], essendone da voi rechiesto, come anchora ho dato le altre che io vi promisi nello examine precedente [25 luglio 1555], et forse ancho per le parole de esso Sorantio» (cfr. ivi, vol. VI, p. 236: «[Il Soranzo] era un grandissimo lutherano et amicissimo di Polo, il che a me consta per molte lettere scritte dal Soranzo, che ho consegnato al Santo Ufficio»). Tra queste lettere c'era forse anche quella inviata dal Carnesecchi allo Scotti da Venezia il 30 aprile 1544 (pubblicata ivi, vol. II, pp. 1107-1109; vol. VI, pp. 371-72), che non figura invece tra gli atti del processo contro il Soranzo, così come quelle di Marcantonio Flaminio e Francesco Porto allo stesso Scotti del 13 dicembre 1544 e del 24 marzo 1545 (la prima pubblicata e la seconda segnalata da Marcatto, «*Questo passo dell'heresia*» cit.,

vescovo di Bergamo suggeriscono del resto che il loro contenuto fosse già noto agli inquisitori romani nella primavera del 1551. Nella sequenza di tali lettere è parso opportuno inserire anche il testo di una missiva di Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti (Bergamo, 30 novembre 1544) trascritta in calce alla copia C del Sommario delle prime 42 deposizioni (fasc. 62/4), verosimilmente pervenuta al Sant'Ufficio romano per altra via.

Tra gli allegati si sono posti anche i verbali delle deposizioni rilasciate a Bergamo da fra Pietro da Brignano, fra Raimondo Mora, fra Agapito da Fino il 6 maggio 1551 e da don Agostino Bosone il 3 gennaio 1552 (fasc. 16-17) in quanto volte ad accertare le eventuali deviazioni ereticali non tanto del Soranzo quanto del suo vicario Nicolò Assonica, anch'egli posto sotto inchiesta («contra reverendum vicarium Bergomi», «contra reverendum dominum Nicolaum Assonicam, praepositum Sancti Alexandri», annotarono gli inquisitori²⁹²): la testimonianza del Bosone, del resto, venne messa agli atti soltanto dopo la condanna del vescovo e la conclusione del processo. Nell'impossibilità di accertare la data in cui alcuni di tali documenti pervennero nelle mani degli inquisitori, nella presente edizione essi sono pubblicati in ordine cronologico.

Tra gli allegati del nuovo processo voluto da Paolo IV nel 1557-58, infine, si sono posti la lettera di Vittore Soranzo a Rodolfo Pio da Carpi del 16 giugno 1554 (fasc. 37), inserita nel fascicolo processuale dopo la sentenza e quindi in grado di fornire al tribunale romano elementi di prova e di giudizio solo in vista di un nuovo processo, nonché i memoriali di Giovan Battista Brugnatelli, risalenti alla primavera-estate del '57 (fasc. 49-55).

III. I *Documenti difensivi* (presenti solo nell'ambito del processo sotto Giulio III), vale a dire quelli prodotti a proprio discarico dal Soranzo: i processi per eresia contro Vincenzo Marchesi, Giovan Francesco Bottagisi, Giovan Giacomo Tassi, Antonio Benaglio, Battista Pavesi e Grazioso Fanzaghi svoltisi a Bergamo nel 1550-51 (fasc. 3), l'inchiesta su un presunto miracolo avvenuto nel convento di Santa Maria delle Grazie a Bergamo (fasc. 38), l'inchiesta sul comportamen-

p. 53, nota 145). Come si è indicato nell'annotazione delle singole lettere, copie di alcune di esse figurano allegate agli atti del processo a carico del Morone (ACDF, *Stanza storica*, N 4-d, vol. I, ff. 282r-286r), in appendice al fascicolo in cui furono verbalizzate le deposizioni a carico del cardinale («ex litteris Victoris Sorantii alias episcopi Bergomensis ad Ioannem Baptistam Scotum, quae sunt in processu eiusdem episcopi»), mentre gli estratti di quattro di esse furono trascritte anche nel *Summarium processus originalis* edito in *Processo Morone*, vol. VI, pp. 373-75.

²⁹² Cfr. *infra*, pp. 649 e segg., 657.

to di Vittore Soranzo con don Parisotto Faceti e suor Dorotea Sonzognò (fasc. 39), le lettere attestanti l'impegno di Vittore Soranzo nella lotta contro la diffusione delle dottrine eterodosse (fasc. 40-41), la delibera del Consiglio maggiore di Bergamo in relazione alle accuse di fra Girolamo Finucci contro Vittore Soranzo (fasc. 42), la risposta dei rettori di Bergamo al doge e ai capi del Consiglio dei Dieci sulla repressione dell'eresia (fasc. 43), l'inchiesta sul comportamento di don Omobono Asperti nel monastero di Santa Lucia (fasc. 44), il processo contro Martino Benaglio (fasc. 45) e infine i processi contro suor Dorotea Sonzognò, suor Antonia Dughetti e don Parisotto Faceti (fasc. 46-48). Anche tali documenti sono qui pubblicati in base a una sequenza cronologica.

IV. I *Documenti inquisitoriali* (presenti solo nell'ambito del processo sotto Giulio III), vale a dire le carte procedurali, gli appunti, i sommari, gli indici redatti dai consultori del tribunale del corso dell'inchiesta: gli indici dei testimoni contro Vittore Soranzo (prima parte del fasc. 2), gli appunti inquisitoriali sulla quinta *confessio* di Vittore Soranzo (fasc. 57), il Sommario delle prime 42 deposizioni (fasc. 58, 59, 62/1, 63), l'elenco di domande da porre a Vittore Soranzo (con un'appendice di «haereses presbiteri Homoboni») (fasc. 60), la bozza degli *Articuli* d'accusa contro Vittore Soranzo desunti dalle prime 41 deposizioni (fasc. 62/3) e il memoriale sulle eresie di Vittore Soranzo desunte dai suoi costituiti e dalle sue prime tre *confessiones* (fasc. 67).

In appendice, infine, si è posto l'indice dei personaggi sospetti menzionati nel processo (seconda parte del fasc. 2), in quanto redatto dopo il 1567.

Ne è scaturito il seguente ordinamento:

I. Processo sotto Giulio III (1550-1551)

	Documento	Data	Fogli	Fasc.
	I. <i>Atti processuali</i>			
1	Documenti preliminari attestanti la pubblica fama d'eresia di Vittore Soranzo	Bergamo, 3 febbraio - 20 aprile 1550	784r-789v	4
2	Inizio del processo e avvio dell'inchiesta informativa bergamasca	Roma-Bergamo, 23 luglio - 15 agosto 1550	789v-790r	4

segue

	Documento	Data	Fogli	Fasc.
3	Deposizione di fra Girolamo Finucci	Bergamo, 28 agosto 1550	790r-791v	4
4	Deposizione di fra Luigi Porziani	Bergamo, 28 agosto 1550	791v-792v	4
5	Deposizione di fra Aurelio Griani	Bergamo, 4 settembre 1550	792v-796v	4
6	Deposizione di fra Stefano da Orzinuovi	Bergamo, 4 settembre 1550	796v-798r	4
7	Deposizione di fra Agapito da Fino	Bergamo, 6 settembre 1550	798r-799r	4
8	Prima deposizione di don Bartolomeo Pellegrini	Bergamo, 6 settembre 1550	799r	4
9	Deposizione di Cristoforo Marchesi	Bergamo, 7 settembre 1550	799r-801r	4
10	Deposizione di don Paolo Masnetti	Bergamo, 10 settembre 1550	801r-802r	4
11	Deposizione di don Leone Carpani	Bergamo, 11 settembre 1550	802r-802v	4
12	Deposizione di don Francesco [Gerlini] da Chiuduno	Bergamo, 12 settembre 1550	802v-803v	4
13	Deposizione di Giovanni Consoli	Bergamo, 12 settembre 1550	803v-804v	4
14	Deposizione di Francesco Rossi Benedusi	Bergamo, 17 settembre 1550	804v	4
15	Deposizione di Cristoforo Prezzati	Bergamo, 19 settembre 1550	805r-806r	4
16	Deposizione di fra Pacifico da Brescia	Bergamo, 21 settembre 1550	806r-807v	4
17	Deposizione di fra Antonio da Bergamo	Bergamo, 21 settembre 1550	807v-808r	4
18	Deposizione di fra Vittore da Bergamo	Bergamo, 23 settembre 1550	808rv	4
19	Deposizione di Carlo Albani	Bergamo, 23 settembre 1550	808v-809r	4
20	Deposizione di Franceschina Rota Medici	Bergamo, 23 settembre 1550	809rv	4
21	Deposizione di don Agostino Barili	Bergamo, 25 settembre 1550	809v-810r	4
22	Deposizione di don Pietro Ruezetti	Bergamo, 25 settembre 1550	810rv	4
23	Deposizione di don Giovanni Beloni	Bergamo, 25 settembre 1550	810v	4

segue

	Documento	Data	Fogli	Fasc.
24	Deposizione di suor Anna Paravicini	Bergamo, 25 settembre 1550	811 ^{rv}	4
25	Deposizione di Giovanni Cattaneo	Bergamo, 26 settembre 1550	811 ^v -812 ^r	4
26	Deposizione di Tommaso Botta	Bergamo, 30 settembre 1550	812 ^{rv}	4
27	Deposizione di don Manfredo Pasti	Bergamo, 13 ottobre 1550	812 ^v -813 ^v	4
28	Deposizione don Bono da Olmo	Bergamo, 23 ottobre 1550	813 ^v	4
29	Deposizione di don Silvestro da San Gallo	Bergamo, 11 novembre 1550	813 ^v -814 ^r	4
30	Deposizione di don Bernardino Tacchetti	Bergamo, 25 novembre 1550	814 ^r	4
31	Seconda deposizione di don Bartolomeo Pellegrini	Bergamo, 14 dicembre 1550	814 ^{rv}	4
32	Deposizione di fra Alessandro da Loveve e conclusione dell'inchiesta informativa bergamasca	Bergamo, 19-23 dicembre 1550	815 ^{rv}	4
33	Deposizione di don Annibale Grisonio	[Roma], 18 giugno 1550	816 ^r -817 ^v	5
34	Deposizione di don Lorenzo [Cometi] da Bergamo	[Roma], 18 [...] 1550	828 ^{rv} , 835 ^{rv}	7
35	Deposizione di don Diego Lainez	Roma, 21 gennaio 1551	836 ^r -837 ^v	10
36	Deposizione di don Alfonso Salmeron	Roma, 21 gennaio 1551	836 ^v -837 ^v 846 ^r -847 ^v	10
37	Inchiesta informativa veronese: deposizioni di don Vincenzo Gambarana e don Giovanni Benoni	Verona, 9 dicembre 1550	831 ^r -834 ^v	9
38	Deposizione di fra Michele Ghislieri	Roma, 25 febbraio 1551	838 ^{rv}	11
39	Deposizione di don Leonardo da Venezia	Roma, 27 febbraio 1551	839 ^r -840 ^r	11
40	Deposizione di fra Stefano Usodimare	Roma, 27 febbraio 1551	840 ^{rv} , 845 ^{rv}	11
41	Deposizione di don Andrea Lippomano	Venezia, 6 marzo [1551]	841 ^r -844 ^v	12, 65
42	Deposizione di fra Damiano da Brescia	Travagliato, 18 marzo [1551]	829 ^r -830 ^v	8

segue

	Documento	Data	Fogli	Fasc.
43	Deposizione di don Nicola Bargellesi	[Roma], 12 aprile 1551	848r-852v	13
44	Deposizione di fra Domenico Adelasio	Roma, 13 aprile 1551	853r-859v	14
45	Deposizione di don Giacomo Livrerio	Verona, 22 aprile 1551	860r-865v	15
46	Estratto del processo contro fra Cornelio da Alzano	Bologna, 20-22 maggio 1546 (ma trascritto a Bologna il 25 aprile 1551 e recapitato a Roma poco dopo)	885r-886v	25
47	I costituito di Vittore Soranzo	Roma, 2 maggio 1551	919r-921v	32-33
48	Prima <i>confessio</i> di Vittore Soranzo	Roma, 2 maggio 1551	889r-894v	27
49	II costituito di Vittore Soranzo	Roma, 3 maggio 1551	921v-925v	32-33
50	III costituito di Vittore Soranzo	Roma, 4 maggio 1551	925v-928v	32-33
51	IV costituito di Vittore Soranzo	Roma, 4 maggio 1551	929r-932v	32-33
52	V costituito di Vittore Soranzo	Roma, 5 maggio 1551	933r-935v	32-33
53	VI costituito di Vittore Soranzo	Roma, 6 maggio 1551	936r-939v	32-33
54	VII costituito di Vittore Soranzo	Roma, 8 maggio 1551	939v-943r	32-33
55	VIII costituito di Vittore Soranzo	Roma, 8 maggio 1551	943r-949r	32-33
56	IX costituito di Vittore Soranzo	Roma, 10 maggio 1551	949r-951r	32-33
57	X costituito di Vittore Soranzo	Roma, 11 maggio 1551	951v-953v	32-33
58	XI costituito di Vittore Soranzo	Roma, 12 maggio 1551	954r-956r	32-33
59	XII costituito di Vittore Soranzo	Roma, 13 maggio 1551	956r-958r	32-33
60	XIII costituito di Vittore Soranzo	Roma, 14 maggio 1551	958r-962r	32-33
61	XIV costituito di Vittore Soranzo	Roma, 14 maggio 1551	962r-965r	32-33
62	XV costituito di Vittore Soranzo	Roma, 15 maggio 1551	956r-971v	32-33
63	XVI costituito di Vittore Soranzo	Roma, 15 maggio 1551	971v-974v	32-33
64	XVII costituito di Vittore Soranzo	Roma, 20 maggio 1551	975r-976v	32-33
65	XVIII costituito di Vittore Soranzo	Roma, 25 maggio 1551	977r-980r	32-33
66	Seconda <i>confessio</i> di Vittore Soranzo	Roma, 26 maggio 1551	895r-899v	28
67	XIX costituito di Vittore Soranzo	Roma, 26 maggio 1551	980v-983r	32-33
68	Deposizione di Apollonia [Stafoli]	Bergamo, 9 maggio 1551	870rv, 872rv	18

segue

	Documento	Data	Fogli	Fasc.
69	Terza deposizione di don Bartolomeo Pellegrini	Bergamo, 9 maggio 1551	873r-874v	20
70	Deposizione di fra Agostino da Bergamo	Bergamo, 11 maggio 1551	875r-876v	21
71	Prima deposizione di fra Zaccaria [Bonvicini] da Bergamo	Bergamo, 12 maggio 1551	877r-878v	22
72	Deposizione di don Antonio Minoli	Bergamo, 14 maggio 1551	879r-880v	23
73	Deposizione di don Valeriano Olmo	Bergamo, 14 maggio 1551	880v-881r	23
74	Deposizione di Pietro Caprari	Bergamo, 14 maggio 1551	881r-882v	23
75	Deposizione di fra Angelo da Orzinuovi	Soncino, il 15 maggio 1551	883r-884v	24
76	Seconda deposizione di Zaccaria [Bonvicini] da Bergamo	Bergamo, 25 maggio 1551	887r-888v	26
77	Terza <i>confessio</i> di Vittore Soranzo	Roma, 28 giugno 1551	907r-918v	31
78	XX costituito di Vittore Soranzo	Roma, 28 maggio 1551	983rv	32-33
79	Quarta <i>confessio</i> di Vittore Soranzo	[Roma, 30 giugno c. 1551]	905r-906v	30
80	Quinta <i>confessio</i> di Vittore Soranzo	Roma, 3 luglio 1551	900r-904v	29
81	XXI costituito di Vittore Soranzo	Roma, 4 luglio 1551	984rv	32-33
82	Abiura di Vittore Soranzo e sentenza di papa Giulio III	Roma, 9 settembre 1551	985r-986v	34
	<i>II. Documenti allegati</i>			
1	Sillogie di testi eterodossi raccolti da Vittore Soranzo (<i>Vat. Lat.</i> , 10775)	1529-1548		
2	Lettera di Vittore Soranzo a Pier Paolo Vergerio	Bergamo, 1° settembre 1548	871rv	19
3	Atti del processo contro don Omobono Asperti da Cremona	Verona, luglio-settembre 1550	818r-827v	6
4	Estratto delle deposizioni di Giovan Battista Scotti e lettere da lui consegnate al Sant'Ufficio romano (26 agosto 1543-19 settembre 1545)	s.d. [ma Roma, marzo-aprile 1551]	1178r-1179v	62/2 62/4 68-70
5	Denuncia anonima contro Vittore Soranzo	s.d. [ma Bergamo, 7 maggio 1551]	1199rv	66
6	Estratto degli interrogatori di don Carlo Franchino	Roma, 11 giugno 1551	1114Arv- 1131Arv	56
7	Lettera di Vittore Soranzo a Marcantonio [Avinatri]	Roma, 8 settembre 1551	1156r-1157v	61

segue

	Documento	Data	Fogli	Fasc.
8	Estratti di una deposizione anonima e dei costituiti di Ranieri Gualano sugli amici e complici del Soranzo	s.d. [ma Roma, luglio-dicembre 1551]	1195r-1196v	64
9	Deposizioni contro Niccolò Assonica di fra Pietro da Brignano, fra Raimondo Mora, fra Agapito da Fino e don Agostino Bosone	Bergamo, 6 maggio 1551-3 gennaio 1552	866r-868v	16-17
	<i>III. Documenti difensivi</i>			
1	Inchiesta su un presunto miracolo avvenuto nel convento di Santa Maria delle Grazie a Bergamo	Bergamo, maggio-giugno 1544	1009r-1016v	38
2	Processi contro suor Dorotea Sonzognò, suor Antonia Dughetti e don Parisotto Faceti	Bergamo, 1546-1550	1046r-1077v	46-48
3	Risposta dei rettori di Bergamo ai capi del Consiglio dei Dieci sulla repressione dell'eresia	Venezia-Bergamo, 18 luglio - 2 agosto 1548	1029r-1032v	43
4	Lettere attestanti l'impegno di Vittore Soranzo nella lotta contro l'eresia	Bergamo-Venezia, luglio-settembre 1548	1025r-1026v, 1033r	40-41
5	Processo contro Martino Benaglio	Bergamo, 28 gennaio - 5 febbraio 1550	1040r-1045v	45
6	Delibera del Consiglio maggiore di Bergamo in relazione alle accuse di fra Girolamo Finucci contro Vittore Soranzo	Bergamo, 31 agosto 1550	1027r-1028v	42
7	Processi per eresia contro Vincenzo Marchesi, Giovan Francesco Bottagisi, Giovan Giacomo Tassi, Antonio Benaglio, Battista Pavesi e Grazioso Fanzaghi	Bergamo, 29 agosto 1550 - 11 gennaio 51	763r-779v	3
8	Inchiesta sul comportamento di Vittore Soranzo con don Parisotto Faceti e suor Dorotea Sonzognò	Bergamo, 1°-24 gennaio 1551	1017r-1024v	39
9	Inchiesta sul comportamento di don Omobono Asperti nel monastero di Santa Lucia	Bergamo, 23 gennaio 1551	1034r-1039v	44
	<i>IV. Documenti inquisitoriali</i>			
1	Indici dei testimoni contro Vittore Soranzo	s.d. [ma Roma, gennaio-marzo 1551]	[759a]rv, 783rv	2

segue

	Documento	Data	Fogli	Fasc.
2	Bozza degli <i>Articoli</i> d'accusa contro Vittore Soranzo desunti dalle prime 41 deposizioni	s.d. [ma Roma, febbraio-marzo 1551]	1180r-1185v	62/3
3	Sommario delle prime 42 deposizioni	s.d. [ma Roma, marzo 1551]	1116r-1130v, 1132r-1147v, 1158r-1177v, 1187r-1190v	58, 59, 62/1, 63,
4	Elenco di domande da porre a Vittore Soranzo (con un'appendice di «haereses presbiteri Homoboni»)	s.d. [ma Roma, aprile 1551]	1148r-1155v	60
5	Memoriale sulle eresie di Vittore Soranzo desunte dai suoi costituiti e dalle sue prime tre <i>confessiones</i>	s.d. [ma Roma, fine giugno 1551]	1200r-1203v	67
6	Appunti inquisitoriali sulla quinta <i>confessio</i> di Vittore Soranzo	s.d. [ma Roma, luglio 1551]	1115rv-1131rv	57

II. Processo sotto Paolo IV (1557-1558)

	Documento	Data	Fogli	Fasc.
	<i>I. Atti processuali</i>			
	Documenti sulla convocazione a Roma di Vittore Soranzo	Roma-Padova, maggio-dicembre 1557	995A-995D, 996r-1006v	32-33, 35-36
	<i>II. Documenti allegati</i>			
1	Lettera di Vittore Soranzo a Rodolfo Pio da Carpi	Venezia, 16 giugno 1554	1007r-1008v	37
2	Memoriali di Giovan Battista Brugnattelli e documenti allegati	[Bergamo, aprile]-30 luglio 1557	1078r-1114v	49-55

III. Appendice

	Documento	Data	Fogli	Fasc.
	Indice dei personaggi sospetti menzionati nel processo	s.d. [ma Roma, post 1567]	760r-762v, 780r-782v	2

Qualche ulteriore delucidazione è necessaria per chiarire l'ordinamento dato nella presente edizione ad alcuni dei fascicoli e dei documenti che figurano agli atti.

a) Le tre lettere di Domenico Adelasio (5 dicembre 1550), di Martino Benaglio (4 novembre 1550) e di Agostino Barili (7 dicembre 1550) trascritte in conclusione del fascicolo (5) contenente gli atti del processo informativo veronese sono state pubblicate in ordine cronologico, vale a dire premettendo la lettera del Benaglio a quella dell'Adelasio.

b) Le *Lettere consegnate da Giovan Battista Scotti al Sant'Ufficio romano* (fasc. 69-71) pubblicate tra i *Documenti allegati* (n. 1) del processo sotto Giulio III, tutte in originale tranne quella copiata a f. 1186r nell'incartamento inquisitoriale²⁹³, si presentano nella successione seguente:

	Corrispondenti	Data	Carte
a	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Bergamo, 30 novembre 1544	1186rv
b	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 26 agosto 1543	1205rv
c	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 1° settembre 1543	1206rv
d	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 16 settembre 1543	1207r-1208v
e	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 9 settembre 1543	1209rv
f	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 4 dicembre 1543	1210rv
g	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 19 aprile 1544	1211rv
h	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 17 maggio 1544	1211ar-1211bv
i	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 8 giugno 1544	1212rv
j	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 28 giugno 1544	1213rv
k	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 5 luglio 1544	1214rv
l	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 19 luglio 1544	1215rv
m	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 26 luglio 1544	1216rv
n	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 16 agosto 1544	1217rv
o	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 30 agosto 1544	1218rv
p	Cesare Flaminio a Giovan Battista Scotti	Bergamo, 12 febbraio 1545	1219r-1220v
q	Bartolomeo Tusone a Giovan Battista Scotti	Firenze, 29 agosto 1545	1221r-1222v
r	Bartolomeo Tusone a Giovan Battista Scotti	Firenze, 2 settembre 1545	1223r-1224v

segue

²⁹³ Cfr. *infra*, pp. 615 e segg.

	Corrispondenti	Data	Carte
s	Bartolomeo Tusone a Giovan Battista Scotti	Firenze, 19 settembre 1545	1225 ^{rv}
t	Pietro Pulica a Giovan Battista Scotti	Bologna, 18 aprile 1545	1226 ^{rv}
u	Gabriele Falloppia a Giovan Battista Scotti	Modena, 12 settembre 1545	1227 ^{rv}
v	Stefano Monti a Giovan Battista Scotti	Roma, 18 luglio 1545	1228 ^{rv}
w	Giovanni da Fiumefreddo a Giovan Battista Scotti	Cosenza, 23 ottobre 1544	1229 ^{rv}
x	Ambroise Carcigny a Giovan Battista Scotti	Belriguardo, 27 luglio 1545	1230 ^{rv}
y	Ambroise Carcigny a Giovan Battista Scotti	Ferrara, 22 agosto 1545	1231 ^{rv}

Nella presente edizione si è preferito pubblicare tali lettere nella successione cronologica indicata dalla tabella seguente:

	Corrispondenti	Data	Carte	
1	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 26 agosto 1543	1205 ^{rv}	b
2	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 1° settembre 1543	1206 ^{rv}	c
3	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 9 settembre 1543	1209 ^{rv}	e
4	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 16 settembre 1543	1207 ^r -1208 ^v	d
5	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 4 dicembre 1543	1210 ^{rv}	f
6	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 19 aprile 1544	1211 ^{rv}	g
7	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 17 maggio 1544	1211 ^{ar} -1211 ^{bv}	h
8	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 8 giugno 1544	1212 ^{rv}	i
9	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 28 giugno 1544	1213 ^{rv}	j
10	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 5 luglio 1544	1214 ^{rv}	k
11	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 19 luglio 1544	1215 ^{rv}	l
12	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 26 luglio 1544	1216 ^{rv}	m
13	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 16 agosto 1544	1217 ^{rv}	n
14	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Roma, 30 agosto 1544	1218 ^{rv}	o
15	Giovanni da Fiumefreddo a Giovan Battista Scotti	Cosenza, 23 ottobre 1544	1229 ^{rv}	w
16	Vittore Soranzo a Giovan Battista Scotti	Bergamo, 30 novembre 1544	1186 ^{rv}	a
17	Cesare Flaminio a Giovan Battista Scotti	Bergamo, 12 febbraio 1545	1219 ^r -1220 ^v	p

segue

Corrispondenti		Data	Carte	
18	Pietro Pulica a Giovan Battista Scotti	Bologna, 18 aprile 1545	1226 rv	t
19	Stefano Monti a Giovan Battista Scotti	Roma, 18 luglio 1545	1228 rv	v
20	Ambroise Carcigny a Giovan Battista Scotti	Belriguardo, 27 luglio 1545	1230 rv	x
21	Ambroise Carcigny a Giovan Battista Scotti	Ferrara, 22 agosto 1545	1231 rv	y
22	Bartolomeo Tusone a Giovan Battista Scotti	Firenze, 29 agosto 1545	1221 r -1222 v	q
23	Bartolomeo Tusone a Giovan Battista Scotti	Firenze, 2 settembre 1545	1223 r -1224 v	r
24	Gabriele Falloppia a Giovan Battista Scotti	Modena, 12 settembre 1545	1227 rv	u
25	Bartolomeo Tusone a Giovan Battista Scotti	Firenze, 19 settembre 1545	1225 rv	s

c) La *Silloge di testi eterodossi raccolti da Vittore Soranzo* che apre la sezione dei documenti allegati offre il contenuto dell'intero codice *Vat. Lat.*, 10775 precedentemente descritto²⁹⁴. Anche se la sequenza dei testi non rispecchia alcun ordine cronologico, nella presente edizione è parso opportuno conservare la struttura del volume, così formatosi nella biblioteca del Soranzo, che nel corso della sua terza *confessio* del 28 giugno 1551 fornì sommarie informazioni sul modo in cui era venuto in possesso di quegli scritti, sul loro contenuto e su chi li avesse trascritti in quelle pagine²⁹⁵. Per gli opportuni chiarimenti sui singoli testi qui raccolti e sulle loro eventuali edizioni a stampa si rinvia alle note poste in apertura a ciascuno di essi.

d) Al fine di dare alla documentazione un coerente sviluppo cronologico, nell'edizione dell'*Inchiesta su un presunto miracolo avvenuto nel convento di Santa Maria delle Grazie* (fasc. 38) che figura tra i *Documenti difensivi* (n. 1) del processo sotto Giulio III, si è anticipato in apertura del documento l'*Inventario delle offerte fatte al monastero* del 29 aprile 1544 (ff. 1011 v -1012 r) rispetto alle deposizioni di Bernardino Malacri (ff. 1009 r -1010 v) e di Francesco Rossi Alborghetti (ff. 1010 v -1011 v) del 1° maggio 1544.

e) Anche l'edizione dei *Processi contro suor Dorotea Sonzogno, suor Antonia Dughetti e don Parisotto Faceti* (fasc. 46-48) che figura tra i *Documenti difensivi* (n. 2) del processo sotto Giulio III non rispetta la sequenza dei documenti così come essa si presenta nella copia allegata

²⁹⁴ Cfr. *supra*, pp. LXXVII-LXXVIII.

²⁹⁵ Cfr. *infra*, pp. 400 e segg.

agli atti, ma solo per quanto riguarda il documento I/xxv, *Capitolo per l'elezione della nuova badessa* (Bergamo, 5-8 dicembre 1546), trascritto a ff. 1054r-1054v, che si è preferito anteporre ai due successivi xxvii, *Decreto di Vittore Soranzo* (Bergamo, 1° luglio 1547) e xxviii, *Terza deposizione di suor Domicilla Rota* (Bergamo, 2 ottobre 1547), trascritti a f. 1053v, al fine di porre tutti i documenti in successione cronologica.

f) L'edizione del *Sommario delle prime 42 deposizioni* (fasc. 58, 59, 62/1, 63) che figura tra i *Documenti inquisitoriali* (n. 2) del processo sotto Giulio III è basata sul documento più completo C, che recepisce le numerose integrazioni e correzioni apportate a margine e tra le righe del testo più antico A (rispetto al quale presenta tuttavia molteplici varianti), forse stilato per essere consegnato all'imputato, come suggerisce il fatto che le parole *vescovo* ed *episcopus* siano qui quasi sempre sostituite dalla sigla A o N. Verosimilmente copia di C (così come anche D), B si segnala per le numerose note marginali apposte in un secondo tempo, ma risulta mancante di un'ampia parte tra la fine del sommario relativo al XVI testimone e la fine di quello relativo al XXXIV: il fatto che in corrispondenza di tale interruzione la stessa mano abbia cominciato a vergare numerose note sui margini del documento A, per riprendere poi su quelli del documento B al termine della mutilazione, suggerisce che quest'ultima si verificasse nel corso dello stesso processo. Tutte le varianti non meramente grafiche sono segnalate in nota, mentre le note marginali sono precedute dalla sigla del documento in cui figurano.

g) I *Documenti sulla convocazione a Roma di Vittore Soranzo* pubblicati tra gli *Atti processuali* del processo sotto Paolo IV raccolgono carte comprese nei fascicoli 32-33, 35-36 nella successione indicata dalla tabella seguente:

	Documenti	Data	Carte	Fasc.
	Citazioni di Vittore Soranzo	Roma, 17 novembre - 17 dicembre 1557	995Ar-995Dv	32-33
a	Prima citazione	Roma, 17 novembre 1557	995Arv	32-33
b	Seconda citazione	Roma, 11 dicembre 1557	995Brv	32-33
c	Terza citazione	Roma, 14 dicembre 1557	995Crv	32-33
d	Quarta citazione	Roma, 17 dicembre 1557	995Drv	32-33
	Lettere sulla convocazione a Roma di Vittore Soranzo	Soranza-Roma-Padova, 27 maggio - 17 settembre 1557	996r-1006v	35-36
e	Tommaso Scotti da Vigevano a Vittore Soranzo	Roma, 5 giugno 1557	996rv	35-36

segue

	Documenti	Data	Carte	Fasc.
f	Vittore Soranzo al cardinale Antonio Trivulzio	Soranza, 27 maggio 1557	997r-998v	35-36
g	Vittore Soranzo ai cardinali inquisitori	Soranza, 27 maggio 1557	999r-1000v	35-36
h	Vittore Soranzo a Tommaso Scotti da Vigevano	Padova, 17 settembre 1557	1001r-1002v	35-36
i	Vittore Soranzo a Tommaso Scotti da Vigevano	Soranza, 11 giugno 1557	1003r-1004v	35-36
j	Pro memoria sulla convocazione a Roma di Vittore Soranzo	Roma, s.d.	1005r-1006v	35-36

Nella presente edizione essi sono stati riordinati e posti in successione cronologica, facendo precedere ad essi l'atto di convocazione a Roma del Soranzo del 6 maggio 1557, seguito dal verbale della consegna e dalla relative autenticazioni notarili:

	Documento	Data	Carte	
I	Convocazione a Roma	Roma, 6 maggio 1557		
II	Lettere	Soranza-Roma-Padova, 27 maggio-17 settembre 1557	996r-1006v	
	I. Vittore Soranzo ai cardinali inquisitori	Soranza, 27 maggio 1557	999r-1000v	g
	II. Vittore Soranzo al cardinale Antonio Trivulzio	Soranza, 27 maggio 1557	997r-998v	f
	III. Tommaso Scotti da Vigevano a Vittore Soranzo	Roma, 5 giugno 1557	996rv	e
	IV. Vittore Soranzo a Tommaso Scotti da Vigevano	Soranza, 11 giugno 1557	1003r-1004v	i
	V. Vittore Soranzo a Tommaso Scotti da Vigevano	Padova, 17 settembre 1557	1001r-1002v	h
III	Citazioni di Vittore Soranzo	Roma, 17 novembre-17 dicembre 1557	1090rv	
	I. Prima citazione	Roma, 17 novembre 1557	995Arv	a
	II. Seconda citazione	Roma, 11 dicembre 1557	995Brv	b
	III. Terza citazione	Roma, 14 dicembre 1557	995Crv	c
	IV. Quarta citazione	Roma, 17 dicembre 1557	995Drv	d
IV	Pro memoria sulla convocazione a Roma di Vittore Soranzo	Roma, s.d.	1005r-1006v	j

h) I *Memoriali di Giovan Battista Brugnattelli e documenti allegati* (fasc. 49-55) pubblicati tra i *Documenti allegati* (n. 2) del processo sotto Paolo IV nell'incartamento inquisitoriale si presentano nella successione seguente:

	Documenti	Data	Carte
a	Giovan Battista da Cima a Francesco Bellinchetti (copia allegata al terzo memoriale del Brugnattelli)	Bergamo, 5 marzo 1557	1078r
b	Giovan Battista da Cima ad Agostino Mainardi (copia allegata al terzo memoriale del Brugnattelli)	Bergamo, 6 marzo 1557	1078v
c	Giovan Battista da Cima a Battista Pavesi (copia allegata al terzo memoriale del Brugnattelli)	Bergamo, 4 marzo 1557	1079rv
d	Scipione Avigliano a Giovan Battista Brugnattelli (originale allegato al secondo memoriale del Brugnattelli)	Lecco, 11 aprile 1557	1080r-1081v
e	Primo memoriale di Giovan Battista Brugnattelli al cardinal Michele Ghislieri	s.d. [ma Bergamo, fine aprile 1557]	1082r-1089v 1092r-1093v
f	Protesta presentata alla congregazione sull'Inquisizione di Bergamo da Giovan Pietro Tasca a nome di Vincenzo Marchesi (copia allegata al primo memoriale del Brugnattelli)	Bergamo, 21 aprile 1557	1090rv
g	Terzo memoriale di Giovan Battista Brugnattelli al Sant'Ufficio di Roma	Bergamo, 30 luglio 1557	1094r-1102v
h	Inchiesta su una congiura contro Giovan Battista Brugnattelli (copia allegata al terzo memoriale del Brugnattelli)	Bergamo, 10 giugno-10 luglio 1557	1103r-1104v
i	Inchiesta tra le monache di San Fermo (copia allegata al terzo memoriale del Brugnattelli)	Bergamo, 16 luglio 1557	1105r-1108v
j	Secondo memoriale di Giovan Battista Brugnattelli al cardinal Michele Ghislieri	s.d. [ma Bergamo, maggio 1557]	1109r-1114v

Nella presente edizione essi sono stati riordinati e posti in successione cronologica:

	Documenti	Data	Carte
I	Primo memoriale di Giovan Battista Brugnattelli al cardinal Michele Ghislieri	s.d. [ma Bergamo, fine aprile 1557]	1082r-1089v e 1092r-1093v
	Allegato: Protesta presentata alla congregazione sull'Inquisizione di Bergamo da Giovan Pietro Tasca a nome di Vincenzo Marchesi	Bergamo, 21 aprile 1557	1090rv f

segue

Documenti		Data	Carte	
II	Secondo memoriale di Giovan Battista Brugnatelli al cardinal Michele Ghislieri	s.d. [ma Bergamo, maggio 1557]	1109r-1114v	j
	Allegato: Scipione Avigliano a Giovan Battista Brugnatelli	Lecco, 11 aprile 1557	1080r-1081v	d
III	Terzo memoriale di Giovan Battista Brugnatelli al Sant'Ufficio di Roma	Bergamo, 30 luglio 1557	1094r-1102v	g
	Allegato A: Lettere di Giovan Battista da Cima a Battista Pavesi, Francesco Bellinchetti e Agostino Mainardi	Bergamo, 4 marzo-11 aprile 1557	1078r-1081v	
	Allegato B: Inchiesta su una congiura contro Giovan Battista Brugnatelli	Bergamo, 10 giugno-10 luglio 1557	1103r-1104v	h
	Allegato C: Inchiesta tra le monache di San Fermo	Bergamo, 16 luglio 1557	1105r-1108v	i

4. *Criteri di trascrizione*

Ci si è limitati a sciogliere tutte le abbreviazioni, ad ammodernare l'uso delle maiuscole e della punteggiatura, a uniformare nella forma dittoncata l'uso oscillante di parole latine come *prefatus-praefatus*, *pena-poena* ecc., e nella variante con la lettera *i* la grafia variabile di parole come *syndici-sindici*, *poy-poi*, *luy-lui* ecc. Si è provveduto a inserire tra parentesi quadre [] le opportune integrazioni congetturali di lettere o parole omesse per evidenti sviste dei copisti o macchie e lacerazioni dei fogli. Le sottolineature presenti nei manoscritti sono indicate tra parentesi acute < > poste all'inizio e alla fine delle parole o dei brani interessati. Le note marginali coeve sono indicate con lettere minuscole in esponente e pubblicate a pie' di pagina nello stesso corpo del testo, mentre in un'unica sequenza di numeri arabi in esponente sono indicate le note filologiche e storiche poste anch'esse a pie' di pagina in corpo minore.

758r / **PRO FISCO OFFICII SANCTAE INQUISITIONIS
CONTRA DOMINUM VICTOREM SORANTIUM
EPISCOPUM BERGOMENSEM**

Sanus de Perellis¹ est notarius /

758r-759v [bianchi]
1233r-1234v

¹ Su di lui, per molti anni notaio del Sant'Ufficio romano, cfr. *Processo Morone*, vol. II, p. 365, nota 58.

PROCESSO SOTTO GIULIO III
(1550-1551)

I.

ATTI PROCESSUALI

1. DOCUMENTI PRELIMINARI ATTESTANTI
LA PUBBLICA FAMA D'ERESIA DI VITTORE SORANZO

(Bergamo, 3 febbraio-20 aprile 1550)

21r-24v [bianchi]
784r-787v

25r 788r Ex Bergamo.

25v 788v [25v, 788v: bianco]

26r 789r / In processu informativo seu praeparatorio formato contra presbiterum Homobonum, tunc curatum seu vicecuratum ecclesiae Sancti Alexandri in Columna Bergomi¹, in crimine haeresis propter suspitionem quam habuerat reverendus dominus pater inquisitor² quod dictus presbiter Homobonus fuisset avisatus ut libros quos habebat lutheranos ex domo sua asportaret, ne per ipsum dominum inquisitorem invenirentur et etiam ut ipse fugeret, examinati fuere testes modo infrascripto.

¹ Omobono Asperti da Cremona, allora sotto processo per eresia a Verona nel quadro di una vasta inchiesta inquisitoriale contro un nutrito gruppo di eterodossi, copia della quale è a Venezia, AS, *Santi'Uffizio*, 8, fasc. 12, studiata e in parte pubblicata (anche se con numerose omissioni e sviste di trascrizione) da Tacchella, *Il processo agli eretici veronesi nel 1550* cit., pp. 94 e segg., in particolare pp. 146 e segg.; cfr. anche Salvatore Caponetto, *La Riforma protestante nell'Italia del Cinquecento*, Torino, Claudiana, 1992, pp. 205-10. Una copia dei due primi costituiti veronesi di don Omobono nonché della sentenza comminata contro di lui il 3 settembre è allegata agli atti del processo a carico del Soranzo, *infra*, pp. 589 e segg.; cfr. *ivi*, p. 605, nota 57, per una vivace testimonianza autobiografica della sua irrequieta esperienza umana e religiosa. Il prete cremonese era diventato uno dei due viceparroci di Sant'Alessandro in Colonna a Bergamo su designazione del vescovo nel dicembre del 1548, con 50 lire di salario, «*ultra habitationem quae est valde incommoda*» (Bergamo, ACV, VP, vol. XII, f. 9v; cfr. *ivi*, *Civilium*, 1549). Molti dei testimoni chiamati a deporre contro il Soranzo si soffermeranno su di lui, ma cfr. anche *infra*, pp. 256 e segg., 261 e segg. quanto il vescovo ebbe ad affermare sul suo conto; e pp. 768 e segg., 840 e segg., gli atti del processo contro Martino Benaglio del gennaio-febbraio 1550 e dell'inchiesta sul comportamento di don Omobono nel convento di Santa Lucia del gennaio 1551, presentati dal vescovo di Bergamo tra i suoi documenti difensivi.

² Domenico Adelasio, di cui cfr. *infra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

I. DEPOSIZIONE DI BARTOLOMEO PILETTI³ CONTRO DON OMOBONO ASPERTI
(Bergamo, 3 febbraio 1550)

Die tertio februarii 1550 in capella magna ecclesiae Sanctae Mariae Magdalenae Bergomi, coram reverendo domino fratre Raymundo de Mora⁴, vicario reverendi domini patris inquisitoris Bergomi, magister Bartolomaeus quondam domini Ioannis de Pilettis de castro Morettae^a, piliparius habitans in burgo Sancti Leonardi Bergomi, testis assumptus ex officio, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento respondit «esser la verità che mo' sonno circa giorni quindici, al iudicio mio del numero de li giorni, disinando io in casa del mastro Thomaso de mastro Antonio de la Botta⁵ maringone, mio zenero, in cosina, et esso mio zenero era in la sua botega, vene uno⁶ qual non visti in fazza ma solum in le spale, qual parlete con esso mio zenero⁷. Et partito che 'l fu, perché io non aldete, domandai a esso mio zenero chi era quello homo chi li haveva parlato et che⁸ cosa andava fazando, et esso mio zenero mi rispose per haec verba formalia in substantia, videlicet: “El è uno messo del reverendissimo monsignor episcopo de Bergamo, il qual Sua reverendissima Signoria ha mandato qua dal parrochiano chi fa la cura in la gesia de Sancto Alexandro in Colona de la presente città a dirli che vada da Sua reverendissima Signoria così presto come il messo^b, et che se 'l fusse ben a l'altare che 'l lassi et che vada”; nesun presente a queste parolle che io mi ricorda. Qual parrochiano ha nome pre Homobono, come dappoi ho inteso del suo nome».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 60 vel circa; praesentibus ad praemissa domino fratre Antonio Passerino ordinis praedicatorum⁹, magistro Ioanne Maria de Vergettis stringario, omnibus etc. /

^a 1.

^b Singularis ex auditu quod episcopus miserit vocatum Homobonum.

³ Non siamo in grado di fornire notizie su questo «piliparius» sessantenne, come risulta dal verbale della sua deposizione.

⁴ Cfr. *infra*, pp. 653-54, la sua deposizione del 6 maggio 1551 contro Niccolò Assonica.

⁵ Cfr. *infra*, p. 90, la sua deposizione del 30 settembre 1550 contro il Soranzo.

⁶ Il falegname Tommaso Zanga, come risulta dalla successiva deposizione di Cristoforo Marchesi del 7 settembre 1550: cfr. *infra*, p. 46.

⁷ Cfr. *infra*, pp. 45 e segg., la deposizione di Cristoforo Marchesi del 7 settembre.

⁸ *Cod.*: que.

⁹ Il domenicano assistette come testimone anche alla deposizione rilasciata il 5 settembre 1550 dal suo confratello Vincenzo da Bergamo contro Giovan Francesco Bottagisi, processato per eresia: cfr. *infra*, p. 801. Una sua lettera a fra Domenico Adelasio del 27 giugno 1542 in relazione ad alcuni crediti bresciani del convento domenicano di Santo Stefano è a Bergamo, AS, *Convento di San Bartolomeo*, IX, 16, n. 37.

II. DEPOSIZIONE DI DON BARTOLOMEO ZAMBELLI¹⁰ CONTRO DON OMOBONO ASPERTI (Bergamo, 20 aprile 1550)

26v 789v Die vigesimo aprilis 1550 in cella reverendi domini fratris Raymondus de Mora vicarii ut supra sita in contrata Sancti Stephani Bergomi, coram ipso domino vicario, venerabilis dominus presbiter Bartolomeus de Zambellis de Rivoltella^c quondam domini Francisci, diocesis Veronensis, habitator Alzani inferioris districtus Bergomi et ibi capellanus, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus, respondit: «Mi ricordo che stando pre Homobono con pre Parisotto¹¹, di presente curato ne la gesia de

^c 2.

¹⁰ Secondo la testimonianza di fra Aurelio Giani (*infra*, pp. 31-32), questo sacerdote, odiato da tutti gli eterodossi di Alzano, sarebbe stato costretto dal Soranzo ad allontanarsi dalla diocesi dopo che inutilmente don Parisotto Faceti (menzionato poco dopo) aveva cercato di convincerlo a sposarsi. Lo Zambelli non risulta tra i cappellani di Alzano negli atti della visita del 4 settembre 1546 (Bergamo, ACV, VP, vol. X, ff. 133r e segg.).

¹¹ Gian Pietro Faceti detto Parisotto, «Ioannes Petrus Parisotus alias de Facietis», come viene menzionato in un documento del 16 aprile 1547 (Bergamo, AS, *Notarile*, Zaccaria Colleoni, 1454), «presbiter Bergomensis» (in realtà di origine trevigiana), già familiare del vescovo Pietro Lippomano all'inizio degli anni quaranta (ivi, ACV, *Vacchetta 1540-43. Cause criminali*, f. 37r; ivi, ACV, VP, vol. VII, f. 103v), fu viceparroco di Sant'Alessandro della Croce a Bergamo dal 1544 al '49, designato «cum oneribus et honoribus» dallo stesso Lippomano all'indomani della sua successione al Giberti alla guida della diocesi di Verona: dagli atti della visita compiuta dal Soranzo il 15 dicembre 1544 risulta che egli conduceva vita esemplare, svolgeva bene i suoi compiti ed era titolare di un altro beneficio a Sambusita (ivi, vol. IX, ff. 28rv, 127v; vol. XII, ff. 5r e segg.; cfr. ivi, *Censuali. Instrumenta plurima mensae episcopalis ab anno 1235 usque ad annum 1754*, f. 138v; ivi, *Civilium*, 1547, *sub data* 19 febbraio 1547; ivi, 1549, *sub data* 2 settembre 1549). Successivamente si trasferì per breve tempo alla cura di San Martino di Alzano (come risulta da molte deposizioni), dove non avrebbe nascosto i suoi orientamenti filoriformati, e infine nella primavera del '50 a quella di San Salvatore di Almenno, peraltro gravata da una cospicua pensione a beneficio del segretario del vescovo di Verona (ivi, ACV, VP, vol. XIII, ff. 91v, 92v; ivi, AS, *Notarile*, Zaccaria Colleoni, 1455, *sub data* 10 maggio 1550; cfr. Paolo Manzoni, *Lemine dalle origini al XVII secolo*, Bergamo, Comune di Almenno S. Salvatore-Comune di Almenno S. Bartolomeo, 1988, p. 219). Su di lui insistono molte delle testimonianze d'accusa a carico del Soranzo, ricordandone le opinioni ereticali sulla giustificazione, il purgatorio, il sacramento dell'altare, il battesimo, il celibato dei preti, nonché la complicità con don Omobono, la predicazione e i comportamenti eterodossi nel governo di Sant'Alessandro della Croce, che avevano già indotto l'inquisitore di Bergamo ad aprire un'inchiesta sul suo conto, e soprattutto la continua protezione accordatagli dal vescovo, del quale fu per qualche tempo il confessore. Il Soranzo, il quale ammise che il Parisotto era stato suo «familiarissimo» (*infra*, p. 425) e che a lui aveva fatto trascrivere molti testi eterodossi giunti nelle sue mani (cfr. *infra*, pp. 399 e segg.), manifestò stima e fiducia nei suoi confronti affidandogli anche il ruolo di confessore nel convento di Santa Maria Matris Domini (dove nel dicembre del 1557 suor Eustochia Lodrone rivelerà al vicario Giovan Battista Brugnatelli, desideroso di sapere se nel monastero ci fossero o ci fossero state deviazioni ereticali, di aver posseduto in

San Martino de Alzano inferiore, come stete forsi zorni otto, siando esso pre Homobono licentiatto da la cura di Sancto Alexandro in Colona di Bergamo, il vicario moderno¹² de monsignor episcopo di

passato «certi libri quali non sapevo se fossero boni o cativi, et per debito li ho mostrati al nostro confessor messer pre Giovanni [Fermo], il quale me n'ha restituito uno et l'altro me l'[h]a retenuto dicendo che l'era prohibito: qual libro me l'ha dato messer pre Parisotto, come ve ne potrette informar dal confessor»: Bergamo, ACV, VP, vol. XV, ff. 59r e segg.; cfr. Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia* cit., p. clv), e poi di quello di San Fermo (cfr. *infra*, pp. 195-96; cfr. anche pp. 208, 213 e segg.). Qui i suoi rapporti illeciti con Dorotea Sonzogno, che egli finì addirittura con lo sposare formalmente, avrebbero provocato un clamoroso scandalo (cfr. i documenti difensivi presentati dallo stesso Soranzo pubblicati *infra*, pp. 678 e segg., 831 e segg.), costringendo infine il vescovo a intervenire, ad allontanarlo dalla città e a ordinarlo di recarsi a Roma per farsi assolvere. Il medico bergamasco Girolamo Barili, in una deposizione da lui rilasciata il 14 aprile 1551 nell'ambito di un'inchiesta inquisitoriale sulla diffusione in città di alcuni libri eterodossi, affermò di essere al corrente del fatto che «pre Parisotto di Facieti» era allora sotto processo insieme con altri «per opinion lutherana et heresia» (Bergamo, ACV, *Processi per eresia e superstizione*, 1526-1590, ff. 30v-31r; cfr. anche ivi, ff. 41r-42r, la lettera inviata il giorno seguente dal vicario Niccolò Assonica al legato pontificio a Venezia, Ludovico Beccadelli, in cui affermava tra l'altro che egli era già stato condannato). Ma il Parisotto si diede alla fuga insieme con suor Dorotea, inseguito dalla definitiva condanna promulgata a Bergamo il 29 novembre 1550 (cfr. *infra*, pp. 756-59, il testo della sentenza), rifugiandosi in Svizzera, a Vicosoprano, dove nel '51 era in rapporto col Vergerio («vir ille scilicet pro christiana religione optimus athleta», come egli stesso ebbe a definirlo) e dove fu pastore per qualche tempo, per trasferirsi poi a Samaden nel '56, sempre accompagnato dalla moglie. In un elenco di eterodossi in contatto con Pier Paolo Vergerio consegnato al tribunale veneziano da Aurelio Vergerio il 24 settembre di quell'anno figura anche il nome di «messer pre Piero, capellano di alcune monache» (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 5, fasc. 6). In corrispondenza con il Bullinger, «Samadensis ecclesiae minister ac tuus, Petrus Bergomensis», come si firmò in una lettera dell'8 maggio di quell'anno, ne sollecitava l'invio di libri che le sue misere condizioni economiche non gli consentivano di acquistare, nonostante il sostegno talora offertogli da Federico von Salis: «Exter sum in terra aliena cum uxore ac filiis iam annos sex», scriveva, lamentando il fatto che «ob Antichristi tyrannidem nostrorumque cognatorum crudelitatem, odium avaritiamque ne denariolum quidem ex nostra annona habere possumus. Sed sic est christianorum sors religionem christianam profiteri volentium», concludeva, auspicando lunga vita al suo corrispondente «pro regno Christi ampliando regnoque Antichristi oppugnando ac ad terram penitus prosternendo». Rimasto vedovo nel marzo del '58, il Parisotto fu pastore a Samaden fino al 1576, quando si trasferì infine con lo stesso ruolo a Pontresina, dove visse fino al 1584: cfr. Bullinger, *Korrespondenz mit den Graubündnern* cit., ad indicem; Martin Bundi, *I primi rapporti tra i Grigioni e Venezia nel secolo XV e XVI*, Chiavenna, Centro di studi storici valchiavennaschi, 1996 (I ed. Svizzera, Chur, 1989), p. 128.

¹² Carlo Franchino, «clericus Firmanus», nativo di Amandola, della cui chiesa era canonico (e perciò soprannominato talora «il Spoletino, et era piccolo de persona, havea la barba longa»: cfr. *infra*, p. 385), *iuris utriusque doctor*, era stato per qualche tempo «molto addito alla setta et oppinioni di quei guastalini [barnabiti] di Milano, et dappoi ravedutosi di quelle oppinioni» (cfr. *infra*, p. 412). Egli venne nominato vicario generale della diocesi bergamasca «in spiritualibus et temporalibus» il 10 ottobre 1544, sulla base delle buone informazioni ricevute «fidedigno [...] testimonio» dal Soranzo (Bergamo, AS, *Notarile*, Zaccaria Colleoni, 1454), che in precedenza si era rivolto all'eterodosso bolognese Giovan Battista Scotti per avere qualche suggerimento sulla persona da scegliere (cfr. *infra*, p. 622). In tale ruolo (in cui fu talora temporaneamente sostituito da alcuni autorevoli canonici bergamaschi come Niccolò Assonica, Bianco Bonghi e Marcantonio

Bergomo mandete per don pre Francesco¹³, al iudicio mio del nome, quale celebra in el loco de Ardesio, a dir a ditto pre Homobono che 'l se volesse levar da li perché lo padre inquisitore¹⁴ lo haveria mandato a retenire senza sua saputa^d, et che non gli harebbe potuto de ciò dar notitia. Et così ditto pre Homobono, havendo hauto detta ambassata et aviso, se partite alhora [per] andar via. Qual pre Francesco ha la barba rossa, et lo conossaria se lo vedesse. Et questo fu in Alzano, in casa de ditto pre Parisotto, non essendo gli altri presen-

^d Vicarius episcopi monuit per alium quod Homobonus [fugeret] propter inquisitorem.

Bolis) il suo nome figura costantemente nella documentazione vescovile fino al luglio del 1550 (Bergamo, ACV, *Giuspatronato 1546-50, passim*; ivi, *Archivio Grumelli-Pedrocca*, C, 6; ivi, AS, *Notarile*, 1915, Girolamo Cologno, *sub data* 4 luglio 1550), anche come titolare di alcuni benefici ecclesiastici assegnatigli dal vescovo (ivi, ACV, *Censuali. Instrumenta plurima mensae episcopalis ab anno 1235 usque ad annum 1754*, f. 156r; ivi, VP, vol. XI, f. 67r), che egli accompagnò talora nelle visite delle chiese diocesane (ivi, ACV, VP, vol. X, ff. 3v e segg.; vol. XII, ff. 3r e segg.; vol. XIII, ff. 6r e segg.). Molti testimoni ne denunceranno gli orientamenti eterodossi e la complicità con l'azione pastorale del Soranzo, il quale lo scelse per qualche tempo come suo confessore e nel corso del processo non ne nascose le opinioni sospette in merito alla dottrina della giustificazione, del purgatorio, delle messe di suffragio, del celibato dei preti, della comunione *sub utraque specie* (che egli stesso del resto gli avrebbe somministrato: cfr. *infra*, p. 357), e successivamente anche della presenza reale nel sacramento eucaristico, pur presentandolo soprattutto come uomo virtuoso, animato da un sincero zelo riformatore (cfr. *infra*, pp. 412-13). Anch'egli accusato di eresia e convocato a Roma, dove la sua causa venne discussa il 4 agosto 1551 (ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, ff. 47v, 48r, 50r), il Franchino fu condannato al carcere, ma il 15 febbraio dell'anno dopo gli fu data « licentiam eundi ad suas possessiones in territorio Amandulae per sex annos » (ivi, f. 57v); il 27 marzo del '53 gli fu concesso di venire a Roma, dove il 9 maggio venne restituito « ad gradum doctoratus » e il 14 dicembre ottenne l'autorizzazione a celebrare la messa (ivi, ff. 102r, 106v, 124r). Cfr. *infra*, p. 643, l'estratto del suo interrogatorio dell'11 giugno 1551.

¹³ Si tratta molto probabilmente di don Giovan Francesco da Asola che, come risulta dalla successiva testimonianza di fra Aurelio Giani del 20 settembre 1550, era stato messo dal Soranzo « alla cura de Santo Alexandro in Colona [...], qual ancora è infame di essere lutherano. Et per essere per questo in essa cura qualche bisbilio, et dicendosi che 'l era lutherano, per questo (come se crede) monsignor lo ha levato da essa cura et lo ha mandato a far la cura in Ardesio » (*infra*, pp. 29-30). La designazione di pre Giovan Francesco come viceparroco di Sant'Alessandro in Colonna dovette avvenire all'indomani dell'allontanamento di don Omobono, nel 1549, e lo stesso Soranzo affermò che tale incarico sarebbe durato non più di « un mese o dua », senza che in tale periodo egli avesse dato adito a sospetti su « cose de importantia » (*infra*, pp. 336-37). Ma fu lo stesso vescovo a dover intervenire dopo aver saputo che don Giovan Francesco aveva abiurato « secretamente, sì come me disse lo inquisitore ». Da allora non aveva più voluto affidargli alcuna « cura de anime, ma se acconciò per semplice cappellano o rector, senza mia procura » (*infra*, p. 326). Di breve durata dovette essere quindi anche la sua permanenza ad Ardesio, dove infatti non v'è traccia di lui negli atti della visita del 1553 (Bergamo, ACV, VP, vol. XIV).

¹⁴ Fra Domenico Adelasio.

ti quando ditto pre Francesco gli fece ditta ambassiata se non io et la madre de esso pre Parisotto, qual'è vechia».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 30 vel circa; praesentibus fratribus Gabriele¹⁵ et Iacobo ambobus de Casnico, conversis ordinis praedicatorum.

¹⁵ Gabriele da Casnigo, che evidentemente godeva della fiducia dell'Adelasio, fu testimone di numerose deposizioni raccolte nel corso dei processi bergamaschi del 1550-51: cfr. *infra*, pp. 784, 792, 796, 806, 808, 818, 819, 821, 822, 824, 825.

2. INIZIO DEL PROCESSO E AVVIO DELL'INCHIESTA INFORMATIVA BERGAMASCA

(Roma-Bergamo, 23 luglio-15 agosto 1550)

I. LETTERA DEL SANT'UFFICIO ROMANO ALL'INQUISITORE DI BERGAMO FRA DOMENICO ADELASIO (Roma, 23 luglio 1550)

26v 789v Post haec ab illustrissimis et reverendissimis dominis inquisitoribus generalibus emanavit commissio in reverendum fratrem Dominicum de Bergamo¹ inquisitorem, tenoris infrascripti:

Ioannes Petrus episcopus Tusculanus, Rodolphus Pius tituli Sanctae Mariae in Transtiberim, Ioannes tituli Sancti Clementis et Hieronymus tituli Sancti Martini in Montibus cardinalis Verallus², presbiteri miseratione divina sanctae Romanae Ecclesiae cardinales in universa republica christiana contra haeticam pravitatem inquisitores generales per Sedem Apostolicam deputati, tibi venerabili fratri Dominico de Bergamo ordinis praedicatorum salutem in Domino perpetuam.

Cum ad aures sanctissimi Domini Nostri pervenerit venerabilem fratrem nostrum episcopum modernum Bergomensem Victorem Superantium^a nonnulla contra fidem fuisse obloquutum quae sibi et suae diocesi magnum possent inferre praeiudicium, de mandato sanctissimi Domini Nostri cogimur super hoc opportuna afferre remedia.

27r 790r Eapropter tenore praesentium auctoritate nostra et super haec / specialiter imposita tibi committimus atque mandamus in virtute sanctae oboedientiae quod super hoc debeas quam secretissime formare processum informativum iuxta formam sacrorum canonum et illum signatum ad nos quamprimum transmittere, dantes tibi plenam auctoritatem huiusmodi commissariis dari consuetam, quibuscumque in contrarium facientibus nihil obstantibus. In quorum fidem praesentes per

^a Episcopus Bergomas.

¹ Fra Domenico Adelasio, di cui cfr. *infra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

² I cardinali inquisitori Gian Pietro Carafa, Rodolfo Pio da Carpi, Juan Álvarez de Toledo e Girolamo Verallo.

notarium nostrum infrascriptum subscribi sigilloque nostro parvo quo in consimilibus utimur obsignari fecimus. Datum Romae in aedibus nostris anno Domini 1550 die vero 23 mensis iulii pontificatus eiusdem sanctissimi Domini Nostri, domini Iulii divina providentia papae tertii, anno eius primo.

Subscriptio notarii talis est, videlicet: Sanus de Perellis notarius de mandato etc.

II. AVVIO DELL'INCHIESTA INFORMATIVA BERGAMASCA (Bergamo, 15 agosto 1550)

Quibus quidem litteris patentibus per ipsum reverendum dominum fratrem Dominicum inquisitorem die 15 augusti 1550 receptis, volens idem dominus frater Dominicus inquisitor mandatis apostolicis et praefatorum illustrissimorum et reverendissimorum dominorum inquisitorum generalium oboedire (ut tenetur), sequentem processum informativum secretissime quantum potuit formavit ac testes examinavit prout infra, videlicet.

3. DEPOSIZIONE DI FRA GIROLAMO FINUCCI¹

(Bergamo, 28 agosto 1550)

27r 790r Die 28 mensis augusti anni 1550 in caminata domus habitationis mei notarii sita in vicinia Sancti Alexandri in Columna urbis Bergomi, coram reverendo domino fratre Dominico Adelaxio inquisitore², coram praefato reverendo domino inquisitore comparuit et se constituit reverendus dominus frater Hieronymus de Pistorio^a ordinis minorum observantiae sancti Francisci, et conquestus est quod cum duas habuerit contiones praecipue contra lutheranos in ecclesia Sanctae Mariae Maioris Bergomi diebus vigesimasexta et 27 mensis instantis et, cum deberet habere contionem die 28, quae est hodierna instantis mensis, sibi a superioribus impositam et ab eo populo promulgatam seu promissam, propter supervenientem inhibitionem sibi factam a reverendissimo episcopo huius civitatis eam facere non potuit, sed illam perfecit hodie in ecclesia Sanctae Marie Gratiarum eiusdem ordinis, quae etiam prae aliis iam habitis extitit contra lutheranos³. Quare cum

^a 3.

¹ Il francescano Girolamo Finucci da Pistoia (1508-1570), passato nel 1553 all'ordine cappuccino del quale divenne procuratore generale alla vigilia della morte, predicatore e controversista di larga rinomanza, cui Pio V avrebbe affidato nel 1567 l'estremo tentativo di conversione del Carnesecchi: su di lui cfr. la voce di Dario Busolini in DBI, vol. LVI, pp. 571-72. Lo scontro con il Soranzo rievocato nella sua testimonianza non fu privo di conseguenze per il francescano pistoiese, come documenta una lettera a lui indirizzata il 23 aprile 1552 dal cardinal Rodolfo Pio da Carpi, autorevole esponente del Sant'Ufficio romano: «Costandoci di molte persecuzioni che Vostra Paternità a torto ha patito, maxime per quella che tanto ingiustamente le procurò il vescovo di Bergamo, come poi apparve chiarissimamente per la sua abiuratione, et intendendo che la malignità di alcuni volentieri si stenderebbe, per quanto potesse, alcuna volta anchora a travagliarla, non ho voluto mancare io, come protettore di Vostra Paternità et come dell'inquisitori, di avvertirla per questa nostra che, quando per conto di sue predicationi alcun pensasse di invertir li suoi detti et procurarlene iniquamente male, l'habia a richiamarsene a me, anzi da citare quei tali che mo' per l'avenire pensassero de infestarla: dico avanti di me acciò che Vostra Paternità habbi con questo mezzo da mancar de ogni ingiusta vessatione, ovvero col mezzo della giustitia da punir quei tali poena talionis; volendo che questa nostra lettera serva a Vostra Paternità come se fusse in forma di patente afin che, succedendo il caso, si possa poi risolutamente amministrar giustitia» (Firenze, AS, *Urbino*, cl. I, div. E. 62, f. 823r).

² Cfr. *infra*, pp. 162 e segg., la sua deposizione del 13-15 aprile 1551.

³ Si riferisce probabilmente a questa vicenda la notizia diffusa alla fine dell'anno o ai primi del '51 da due frati francescani in val Brembana, che si lamentavano del fatto

27v 790v sibi ob id quod contra lutheranos praedicabat talis inhibitio sibi per praefatum reverendissimum facta fuerit^b, et cum certus sit nil dixisse in dictis concionibus contra fidem nec mores ecclesiasticos vel sanctae Ecclesiae terminationes, immo in corroborationem horum omnium, petit per ipsum dominum inquisitorem videri et inquiri si aliqua / dixit contra fidem, quod non credit nec tenet, offerens se paratum coram praefato domino inquisitore et quibuscumque aliis iudicibus competentibus, praefato domino episcopo excepto, quem competentem non reputat nec existimat nec pro competenti habet multis de causis debitis loco et tempore deductis, si opportuerit, et praesertim quod praefatus reverendus episcopus sibi exponenti et competenti, praesente patre fratre Aloysio de Portiano eiusdem ordinis^{c4}, in [h]orto episcopalis pallatii huius urbis heri sibi dixit haec vel similia verba in substantia videlicet, et formalia verba fuerunt haec: «“Voi predicati la libertà de l’omo et de l’opere et de la predestinatione, qualmente Dio nesun voglia damnare senza demeriti proprii, per dar contra lutherani, et fate un gran male”^d. Et le qual parolle più⁵ volte replicò chiamando et iudicando parte de la religion nostra pelagiana^e, come se noi intendesemo escludere la gratia del nostro meritare». Addendo: «Ipse reverendus episcopus dixit: “Queste cose le ho ancora dette al Lippomano⁶, vescovo moderno di Verona, reprehendendolo del medesimo”».

^b Prohibuit concionatorem quia contra luteranos praedicabat.

^c Habet contestem quartum testem.

^d Praescientia.

^e Pelagiani.

«che, predicando un di soi frati predicatori questa esta' proxime passata, esso predicatore fu excommunicato da esso monsignor reverendissimo come se 'l predicasse cose troppo avanti et perché reprehendeva li lutherani; et che anchora detta differentia di monsignor con li detti frati zoccolanti era nata perché monsignor reverendissimo gli haveva fatto seu voluto far levar una certa imagine di crucifixo della qual il convento ne haveva qualche utilità» (Bergamo, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, ff. 27r e segg.; cfr. Pierantonio Uccelli, *Dell'eresia in Bergamo nel XVI secolo e di frate Michele Ghislieri inquisitore in detta città indi col nome di Pio V pontefice massimo e santo*, «La Scuola cattolica», III, 1875, pp. 222-36, 249-62, 559-69, in particolare pp. 258-59; Pietro Rivoire, *Notizie intorno alla Riforma in Italia nei secoli XVI e XVII*, «Bulletin de la Société d'histoire vaudoise», 1929, n. 54, pp. 5-38, p. 26.

⁴ Cfr. *infra*, pp. 19 e segg., la sua deposizione del 28 agosto 1550.

⁵ *Cod.*: pisor.

⁶ Alvise Lippomano, già vescovo di Modone dal 1539, trasferito alla diocesi veronese nel 1548 (dove succedette a Pietro Lippomano) e infine nel luglio del 1558, dopo la privazione del Soranzo, a quella di Bergamo, che governò fino alla morte, avvenuta il 15 agosto 1559: su di lui, autore di scritti catechistici, esegetici, controversistici, e di una monumentale collezione di vite di santi, cfr. Dentella, *I vescovi di Bergamo* cit., pp. 326-28;

Et interrogatus ab ipso reverendo domino inquisitore si aliqua in dictis praedicationibus dixit vel asseruit quae haeresim pelagianam saperent, et in spetie si affirmavit hominem ex solo libero arbitrio sine gratia Dei posse opera bona ad vitam aeternam efficere, et quid circa praedestinatione in dictis praedicationibus affirmaverit, respondit: «Quo ad pelegianam [haeresim] ho predicato le opere nostre senza la gratia de Christo non essere meritorie de vita eterna, ma dispositive a essa gratia de congruo et non de condigno, et così de congruo et non de condigno meritorie, ma in essa gratia fatte essere degne non per sé ma per el patto et convention fatta da Dio de la vita eterna.

28r 791r De libero arbitrio ho predicato l'homo essere fatto libero da Id-dio et non al tutto haver persa la libertà in el peccato del primo parente nostro, dando lo exemplo de / Caymo, al qual parlando Id-dio pur dappoi a esso peccato promesse a lui punitione se peccato facesse et premio al suo bon operare⁷; et dato che tutta persa si avesse la libertà in el peccante Adamo, ne la gratia de Christo secondo Adamo ad plenum essersi stato restaurato, mostrando la prontezza et facilità al ben operare et al resistere allì tormenti quali hanno hauto li martiri et servi de Christo, non mai intendendo di excluder né havendo escluso la preveniente gratia del Signor in ogni opera nostra, senza la qual cosa bona non si può pur incominciare.

De la predestinatione, cognoscendo lutherani haver tal fondamento che alchuni se son predestinati non sia di bisogno ben operare perché ogni modo se debbon far salvi, et per el contrario se ordinati siano allo inferno salvar non si possono, et così non sia necessario far cosa bona, dicemo noi per levar via tal fondamento et contradicemo la volontà de Dio non essere di perdere over damnare nisuno senza li demeriti soi, non previsti solamente ma in re operati, alla predestinatione però nessuna causa assignando salvo che la volontà del Signore, la qual gratis ce ordina alla vita, et la qual vita non però ci darà senza la observantia di soi divini precetti. Et a tutto questo si ritrovarà la maggior parte de la città di Bergamo per testimonii, facendoli bisogno.

Et quantum opus sit offero me praedicta et quaecumque alia mihi opposita iustificare et verificare, et si opus fuerit personaliter me prae-

Tacchella, *Il processo agli eretici veronesi* cit., pp. 9 e segg.; Pino Simoni, *Luigi Lippomano vescovo e nunzio apostolico del Cinquecento. Profilo bio-bibliografico*, Verona, Archivio Storico Curia Diocesana, 1993; Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia* cit., p. CXXIII. Del suo intransigente impegno contro l'eresia, attestato anche dagli eccellenti rapporti con Gian Pietro Carafa, offre chiara testimonianza la sua massiccia (oltre 1300 pagine) *Confirmatione et stabilimento di tutti i dogmi catholici, con la subversione di tutti i fondamenti, motivi et ragioni dei moderni eretici*, in Venetia, ne la contra' di Santa Maria Formosa, al segno della Speranza, 1555.

⁷ Cfr. *Gen.* IV, 7.

sentare. Et super omnibus praemissis et quibuscumque aliis per me dictis in dictis praedicationibus et mihi per praefatum dominum episcopum vel quoscumque alios oppositis rationem reddere Sedi Apostolicae ac reverendissimis et illustrissimis dominis cardinalibus in tota republica christiana haereticae pravitatis inquisitoribus generalibus et ab ipsa Sede seu ab ipsis dominis inquisitoribus ius et iustitiam obtinere», tam pro se quam sibi opponentibus vult et intendit ac petit. Et praesentem actum ipsis reverendissimis dominis inquisitoribus generalibus cum omnibus aliis ad hanc causam spectantibus transmitti debere seu sibi comparenti et exponenti copiam omnium ad hanc causam facientibus ipsis reverendissimis dominis inquisitoribus transmittendis dare debere et dari decerni⁸.

28v 791v Qui praefatus dominus inquisitor ipsi comparenti et exponenti super / praemissis, et praesertim super illis verbis sibi dictis a praefato reverendo domino episcopo de quibus supra, videlicet: «Voi predicati la libertà de l'homo et de l'opere et de la predestinatione, qualmente Iddio nessun voglia damnare senza demeriti per dare contra lutherani, e fatti un gran male», pluries replicando dicta verba, detulit iuramentum ipsi domino fratri Hieronymo de Pistorio an vera sint praedicta omnia; qui dominus frater Hieronymus iuravit ita esse, manibus corporaliter tactis Scripturis, offerendo se praefatus dominus inquisitor omnia in praesenti actu contenta ac praesentem actum et omnia alia, si quae agere contigerit, praefatis reverendissimis dominis inquisitoribus generalibus si opus fuerit transmittere, necnon et decernendo praesentium copiam transmittendam, volens sibi dari sub sigillo tamen Officii ipsius domini inquisitoris.

Acta fuerunt praemissa die suprascripto et loco, praesentibus domino patre fratre Vincentio de Bergamo⁹ ordinis praedicatorum, et domino Ioanne quondam domini Piligrini de Cataneis¹⁰, omnibus etc.

⁸ Cfr. *infra*, pp. 775 e segg., il documento difensivo consegnato dal Soranzo e allegato agli atti processuali dal quale risulta che tre giorni dopo, il 31 agosto 1550, il Finucci avrebbe dovuto ritrattare le sue accuse di fronte a una delegazione del Consiglio cittadino intervenuta a favore del vescovo.

⁹ Legato a Domenico Adelasio, che il 28 luglio 1537 lo designò suo procuratore (Bergamo, AS, *Notarile*, Martino Benaglio, 3956), sindaco del convento di Santo Stefano negli anni quaranta (ivi, *Convento di San Bartolomeo*, IX, 16, n. 39; Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 6, fasc. 2, f. 29r), fra Vincenzo sarebbe stato implicato nel 1554 nello scandalo che avrebbe determinato la convocazione a Venezia e l'avvio di un processo contro numerosi domenicani bergamaschi, primo fra tutti l'inquisitore di Bergamo, come risulta da una ducale indirizzata il 23 novembre di quell'anno ai rettori di Bergamo (pubblicata *infra*, p. 162, nota 1). Cfr. anche *infra*, p. 653, dove risulta che fra Vincenzo avrebbe funto da testimone anche della deposizione rilasciata contro Niccolò Assonica dal suo confratello Pietro da Brignano il 6 maggio 1551, e pp. 800-801, la sua deposizione nel processo inquisitoriale contro Giovan Francesco Bottagisi del 5 settembre 1550.

¹⁰ Cfr. *infra*, pp. 88-89, la sua deposizione del 26 settembre 1550.

4. DEPOSIZIONE DI FRA LUIGI PORZIANI¹

(Bergamo, 28 agosto 1550)

28v 791v Die suprascripto et loco, coram ut supra, venerabilis pater dominus frater Aloisius Portianus^a ordinis minorum de observantia, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus si heri fuit in episcopali pallatio Bergomi cum patre domino fratre Hieronymo de Pistorio² eiusdem ordinis, respondit quod sic.

Interrogatus quae verba habita fuerint inter reverendissimum episcopum huius civitatis et praefatum dominum fratrem Hieronymum in his quae spectant ad religionem seu fidem, respondit: «Tra le altre cose el ditto reverendo episcopo disse al preditto domino frate Hieronimo predicatore, qual haveva fatto doi prediche in la gesia de Santa Maria Magior, che exaltando in la predication la libertà de l'homo^b <et le operation>^c de l'homo in alchun modo contra lutherani <faceva male et non doveva predicarli, maxime alli tempi de hogi>. Et de questo disse havere represo monsignor Alovio Lyppomano vescovo di Verona, et per questo non voleva darli <licentia de far la terza> predica già al populo promessa^d. Et praecipue lo riprese dando lo

^a 4.

^b D. La libertà de l'homo.

^c Opera.

^d Negat licentiam praedicatori.

¹ Poche sono le notizie su questo frate, allora trentasettenne, anche a causa della perdita di gran parte della documentazione cinquecentesca relativa ai francescani di Bergamo (cfr. Gianfranco Alessandretti, *L'archivio del convento di San Francesco in Bergamo*, «Archivio storico bergamasco», IV, 1984, n. 6, pp. 83-899), dove peraltro il Porziani – come fu egli stesso ad affermare – era venuto solo per partecipare al capitolo dell'ordine. Menzionato in una *Tabula patrum fratrum praedicatorum* inviata a Bergamo nel 1551 dal provinciale bresciano (Bergamo, ACV, *Civilium*, 1551), il 7 febbraio del 1556 gli venne concessa l'autorizzazione a predicare nel monastero vallombrosano di Astino, poi estesa l'8 giugno a tutta la città e diocesi bergamasca (in quest'ultimo documento è detto vicario «monasterii Gratiarum Bergomi ordinis minorum vitae regularis»: ivi, *Lettere pastorali*, I, ff. 168v, 173v).

² Girolamo Finucci, che nella sua deposizione dello stesso giorno aveva chiamato in causa il Porziani: cfr. *supra*, p. 16.

exemplo de Chaymo: “Si bene egeris recipies, si autem male statim peccatum tuum in foribus erit”, dicendo questa auctorità essere hozi pericolosa perché favorisse Pelagio et percote la gratia». Et haec fuerunt in [h]orto seu viridario ipsius pallatii episcopalis, nullis aliis ad haec praesentibus nisi ipso domino teste / et praefato domino fratre Hieronymo qui audire possent. Verum in ipso viridario fuerant aliqui ex curia, ut credit, ipsius reverendi episcopi, sed an audiverint vel ne nescit; sed aliqui illorum erant ita prope quod audire poterant si voluerint³, credere dicti domini testis.

Interrogatus si interfuit praedicationibus ipsius domini fratris Hieronimi, respondit quod fuit praesens praedicationi habitae die hesternae in ecclesia Sanctae Mariae Maioris Bergomi et praedicationi habitae die hodierna in ecclesia Sanctae Mariae Gratiarum extra muros Bergomi.

Et interrogatus an praedictus dominus frater Hieronimus in praedicationibus ipsis duobus dixerit aliqua sapientia haeresim pelagianam, praesertim quod homo ex suo libero arbitrio absque praeveniente gratia Dei possit ad Deum converti et operari opera meritoria vitae aeternae, respondit: «Non che non ha detto l'uomo senza la gratia preveniente poter far opera bona né convertirsi a Dio, né ha detto cosa alchuna equalmente a questo qual derogi alla gratia de Dio, così praeveniente come subsequente seu concomitante».

Interrogatus de fama ipsius reverendi episcopi, respondit: «Io non fu[i] mai in questa terra dapoi che costui è vescovo, ma ho ben inteso fora de qui et ancora qua dapoi che son venuto a capitulo el detto vescovo haver fama di essere lutherano et de haver libri lutherani prohibiti^e dalla Sede Apostolica vulgari, maxime un certo libretto vulgare intitolato De beneficio Christi senza il nome de l'autore⁴. Et

^e Fama quod sit lutheranus et quod habet libros lutheranos.

³ Cod.: voluerunt.

⁴ Cfr. l'edizione critica di questo celebre libriccino, scritto intorno al 1539-40 tra Napoli e la Sicilia da un benedettino legato agli ambienti valdesiani, poi rivisto da Marcantonio Flaminio e pubblicato anonimo nel 1543, più volte ristampato negli anni seguenti anche in varie lingue europee: Benedetto da Mantova, *Il Beneficio di Cristo. Con le versioni del secolo XVI, documenti e testimonianze*, a cura di Salvatore Caponetto, Firenze-Chicago, Sansoni-The Newberry Library, 1972. Su di esso, oggetto di un vivace dibattito negli anni settanta, si vedano gli studi di Tommaso Bozza raccolti nel volume *Nuovi studi sulla Riforma in Italia. I. Il Beneficio di Cristo*, Roma, Storia e letteratura, 1976; di Carlo Ginzburg, Adriano Prosperi, *Giochi di pazienza. Un seminario sul «Beneficio di Cristo»*, Torino, Einaudi, 1975; di Paolo Simoncelli, *Nuove ipotesi e studi sul «Beneficio di Cristo»*, «Critica storica», XII, 1975, pp. 320-88; del quale cfr. anche *Evangelismo italiano del Cinquecento. Questione religiosa e nicodemismo politico*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1979, in particolare pp. 140 e segg.; di Mario Rosa, *In margine al «Trattato del Beneficio di Cristo»*, «Quaderni storici», n. 22,

spetialmente heri, venendo dal detto vescovado con el detto don fra-
tre Hieronimo predicatore, ritrovassemo molte persone quale io non
conosco, ma erano preti et gentilhomeni, quale interrogando il detto
predicatore perché non predicasse come inteso havevano, et lui re-
spondendo: “Mi è sta’ proibito da monsignor episcopo”, essi⁵ respo-
seno: “Noi sappiamo ben perché: perché haveti predicato contra luther-
rani, li quali lui favorisse et ha fama di essere lutherano”; et questi
29v 792v non erano mancho de deci over dodeci o circa^f. / Et alcuni de loro
disseno: “Quando fusse mandato un commissario sopra de lui, da
parechii lutherani in fora chi sono in suo favore, tutta la terra trova-
rebbe in testimonio contra la vita sua lutherana et ruinoso”».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 37 vel circa. Et prae-
missa acta fuerunt die suprascripto et loco, praesentibus suprascriptis
fratre Vincentio et Ioanne⁶, et facta eis omnibus et singulis supra-
scriptis admonitione quod sub poena ut supra de silentio tenendo
super praemissis ex spetiali impositione ut supra.

^f B. Multae personae, decem vel duodecim, quod episcopus favet
lutheranis.

1973, pp. 284-88, e «*Il Beneficio di Cristo: interpretazioni a confronto*», «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», XL, 1978, pp. 609-20; di Massimo Firpo, *Il «Beneficio di Cristo» e il concilio di Trento (1542-1546)*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXXI, 1995, pp. 45-72, ora nella sua raccolta di saggi *Dal sacco di Roma all'Inquisizione. Studi su Juan de Valdés e la Riforma italiana*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1998, pp. 119-45.

⁵ *Cod.*: et essi.

⁶ Fra Vincenzo da Bergamo e Giovanni Cattaneo (cfr. *supra*, p. 18).

5. DEPOSIZIONE DI FRA AURELIO GRIANI¹

(Bergamo, 4 settembre 1550)

29v 792v Die 4 septembris anni suprascripti, in cella praefati reverendi domini patris inquisitoris sita in conventu Sancti Stephani urbis Bergo-

¹ Allora quarantaduenne, anch'egli menzionato nella *Tabula patrum fratrum praedicatorum* inviata a Bergamo nel 1551 dal provinciale francescano di Brescia (Bergamo, ACV, *Civilium*, 1551), il Griani era allora guardiano del convento francescano di Santa Maria delle Grazie. Di lì a poco, nel maggio del '51, egli avrebbe offerto piena collaborazione a fra Michele Ghislieri, venuto personalmente a Bergamo per dirigere l'inchiesta contro il Soranzo: in tale circostanza, secondo una tradizione ripresa nelle biografie del futuro pontefice (il nome del Griani è fatto per la prima volta da Giovanni Antonio Gabuzio, *De vita et rebus gestis Pii V pont. max. libri sex*, Romae, ex typographia Aloisii Zanetti, 1605, pp. 12-13, che probabilmente ebbe modo di accedere alla documentazione processuale a carico del Soranzo, con cui poté integrare il testo di Girolamo Catena, *Vita del gloriosissimo papa Pio V*, in Roma, per Alessandro Gardano et Francesco Coattino, 1587, pp. 9-10), il frate di Orzinuovi (toponimo variamente storpiato in sede storiografica) gli avrebbe procurato un cavallo e lo avrebbe aiutato a fuggire per sottrarsi ai tumulti popolari sollevati dalla sua intransigenza; cfr. Calvi, *Effemeride* cit., vol. III, p. 372, che registra l'episodio alla data del 5 dicembre 1550: «L'ardente zelo in difesa della religione di fra Michele Ghislerio inquisitore di Bergamo, che fu poi papa Pio V, concitò contro di lui la rabbia degl'eretici et altri fautori dell'eresia dimoranti in Bergamo, che armata manu fra le tenebre notturne andorno al convento di Santo Steffano per ucciderlo; ma egli coraggioso, dopo essersi armato con l'oratione, se li fece incontro et con la sola voce in fuga li pose». Secondo un'altra versione dei fatti (ma l'episodio è talora riferito all'arresto nel 1536 dell'eterodosso Giorgio Vavassori da Medolago, sul quale cfr. *infra*, p. 131, nota 40), ad aiutarlo a sottrarsi ai facinorosi, accogliendolo nel suo castello di Urganano, sarebbe stato il potente Giovanni Girolamo Albani, che proprio per questo papa Pio V avrebbe voluto ricompensare col cappello cardinalizio concessogli nel 1570 (cfr. l'inedito *Opus chronologicum de ortu, progressu et statu religionis praedicatorum in civitate Bergomi* compilato nel 1714 a Bergamo da fra Domenico Maria Serughetti, già conservato presso la Biblioteca della Minerva a Roma ma oggi irreperibile, ampiamente citato da Uccelli, *Del'eresia in Bergamo* cit., pp. 259-62, che peraltro ignora il precedente resoconto del Gabuzio su cui il frate domenicano si basava, come ha osservato Paschini, *Un vescovo disgraziato* cit., p. 133 e nota 2; Leone Tettoni, *Notizie genealogico-storiche dell'antica ed illustre famiglia Albani di Bergamo*, Lodi, dalla tipografia di Claudio Wilmant e figli, 1845, pp. n.n.; Bortolo Belotti, *Una sacrilega faida bergamasca del Cinquecento*, Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1937, pp. 10-11; e dello stesso Belotti, *Storia di Bergamo e dei bergamaschi*, II ed., voll. 6, Bergamo, Banca Popolare di Bergamo-Poligrafiche Bolis, 1959, vol. III, pp. 260-61; Rota, *Vittore Soranzo* cit., pp. 42-43; Piero M. Sogliani, *Terra d'Urganano*, Urganano, Comune di Urganano, 1980, p. 82; Chiodi, *Eresia protestante a Bergamo* cit., pp. 330-31). L'episodio tuttavia non trova riscontro alcuno nella documentazione bergamasca ed è troppo simile a quello analogo di cui il Ghislieri sarebbe stato vittima nello stesso 1550 a Como (cfr. Pastor, *Storia dei papi* cit., vol. VIII, p. 34; e *infra*, pp. 136-37,

mi, coram praefato domino inquisitore, reverendus dominus frater Aurelius de Grianis^a de Urctis Novis agri Brixienensis, modernus guardianus conventus et monasterii Sanctae Mariae Gratiarum extra muros Bergomi ordinis minorum observantiae, testis assumptus ex officio, iuratus, monitus et interrogatus etc., etiam ex commissione spetiali ipsi domino inquisitori de mandato sanctissimi Domini Nostri facta etc., suo iuramento interrogatus si scit vel audivit vel inditia aliqua habuit vel habet de seu contra reverendum dominum Victorem Superantium episcopum Bergomensem modernum quae illum quoquo modo de fide suspectum reddant, praesertim circa errores lutheranos, respondit: «De l'anno 1545^b, dovendo io andar la quadragessima a predicare a Albino, terra della diocesi di Bergamo, me presentete da detto reverendo episcopo per tuor <la benediction et licentia sua>, et il detto episcopo me impose non dovesse proponer in pulpito dubii lutherani^c per non lassar il populo in queste fantasie, et me disse che la fede era quella che iustificava^d. Et io gli contradisse per molte ragioni, mostrandoli che li voleva altro che la fede che doveva iustificar l'homo, et spetialmente li instete probando che li era ancora necessaria la charità a iustificar l'homo. Et quando ditto vescovo viste che io lo

^a 5.

^b D. 1545.

^c Ne dubia luterana proponat.

^d Fides sola iustificat.

nota 8) per risultare sia pur vagamente credibile, e non invece scaturito dallo stesso mito agiografico dello strenuo difensore della fede che avrebbe nutrito l'immagine di santità di papa Pio V, da lui stesso incoraggiato e promosso. In ricompensa di tale preziosa collaborazione, l'8 novembre 1570 papa Pio V avrebbe designato il francescano (allora provinciale della marca anconetana) vescovo di Lettere, dove sarebbe venuto a morte nel 1576 («pro fratre fratrum minorum de observantia, ministro provinciae Marchiae, qui sibi alias in commissione data a cardinali Sancti Officii contra Victorem episcopum Bergomensem opem et auxilium et equitaturam praestitit in aufugiendo periculum et providit gratis»: Pietro Tacchi Venturi, *Diario concistoriale di Giulio Antonio Santori cardinale di S. Severina*, «Studi e documenti di storia e diritto», XXIII, 1902, pp. 297-347, cfr. p. 317; cfr. Adriano Prosperi, *Per la storia dell'Inquisizione romana*, in *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991, pp. 26-64, ora nella raccolta di saggi dello stesso Prosperi, *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*. Roma, Storia e letteratura, 2003, pp. 29-68, cfr. pp. 49-50, poi ripreso nel volume dello stesso Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996, pp. 128, 138; Giovanni Ricci, *Il sommo inquisitore. Giulio Antonio Santori tra autobiografia e storia (1532-1602)*, Roma, Salerno, 2002, p. 262). Del suo impegno nella lotta contro l'eresia reca testimonianza anche la lettera indirizzata al Sant'Ufficio romano il 24 ottobre 1557 da Giovan Battista Brugnatelli, allora vicario di Bergamo (cfr. *infra*, pp. 950 e segg.), per segnalare che il Griani gli aveva riferito che Alvise Priuli «è intricato nell'intrico delli reverendissimi Morone et d'Inghilterra et d'altri» (ACDF, *Stanza storica*, GG 3-a, ff. 8rv, 14r-15r).

astrenzeva, cessete di parlar; et io allora hebbe suspicion che 'l <havesse del lutherano>. Presente a queste parolle el mio compagno, nominato al iudicio mio frate Angelo de Iortii Novi^{e2}, qual de presente sta a Iortii Novi. /

30r 793r Et dappoi, havendo io predicato lo Advento passato del ditto anno 1549^f ne la gesia parrocchiale de Santo Alexandro in Colona nel borgo de San Leonardo de la presente città, dappoi le feste de Natale il penultimo giorno de decembrio per uno offitiale del ditto reverendo episcopo fu rechiesto et comandato da parte di esso episcopo me dovesse presentar dal suo vicario^{g3}, et così quello medemo giorno me andete a presentar et comparer avante al detto suo vicario. Et essendo lì, el detto vicario me disse che haveva predicato che l'ho-mo con le sue forze poteva servar li comandamenti de Dio; et io gli rispose che non haveva predicato così, ma che haveva predicato secondo la determination del concilio de Trento che secondo la gratia de Dio l'ho-mo poteva servar li precetti de Iddio, et che haveva allegato in pulpito el canone decimo octavo del detto concilio de la sexta sessione in materia de iustificatione⁴, et così secondo il tenore del detto canone diceva che l'ho-mo iustificato poteva servar li precetti de Iddio, quali non erano impossibili, allegando ancora la auctorità de Paulo a questo proposito alli Hebrei, se ben mi ricordo al 12 capitolo, qual dice: "Habemus enim gratiam per quam serviamus placentes Deo"⁵ etc. Per le quale cose io concludeva che l'ho-mo iustificato poteva servare li precetti de Iddio et quelli non essere impossibili. Et allora el detto vicario me allegava autorità per le quale voleva probar che 'l era impossibile servar li precetti de Iddio; et tra le altre me addusse il parlare de san Piero ne li Atti de li apostoli^h, dove dice

^e Frate Angelo.

^f A. 1549.

^g Fu rechiesto per uno official del vescovo che da parte sua si presentasse al suo vicario.

^h Contra vicarium quod sit impossibile praecepta Dei observare: habet contestem sequentem septem⁶.

² Cfr. *infra*, pp. 387-88, la sua deposizione del 15 maggio 1551.

³ Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

⁴ «Si quis dixerit Dei praecepta homini etiam iustificato et sub gratia constituto esse ad observandum impossibilia, anathema sit» (Henrici Denzinger, *Enchiridion symbolorum*, denuo edidit Carolus Rahner, XXXI ed., Barcinonae-Friburgi Brsg.-Romae, Herder, 1957, p. 297).

⁵ *Hebr.* XII, 28.

⁶ Cfr. *infra*, pp. 40 e segg., la deposizione di fra Agapito da Fino del 6 settembre 1550.

videlicet: “Quid tentatis [Deum] iugum imponere super cervices discipulorum, quod neque nos neque patres nostri portare potuimus?”⁷. Et poi parlassimo ancora de la fede, et perché io diceva che la sola fede non iustificava, esso vicario diceva che sì, che la fede sola iustificavaⁱ, et me allegete Paulo, dicendo che Paulo lo diceva alli Romani, adducendo la auctorità di esso Paulo al terzo alli Romani in questo modo: “Arbitramur enim / iustificari hominem per solam fidem sine operibus legis”⁸. Et io gli respose che ’l diceva il falso, et che Paulo non diceva in quello modo, né li era quella parolla “solam”; et così contendendo io haveva il Testamento novo in mano, et aperto⁹ li monstrei il loco di Paulo et li fece veder che non li era quella parolla “solam”: il che vedendo esso vicario taque. Et queste parolle furno in vescovado, nel loco dove habita detto vicario, presente el mio compagno, qual era frate Stephano dei Ortii Novi¹⁰ qual sta in el convento di Bergomo. Et per essere io stato domandato et comandato da parte de esso vescovo dovesse andare dal suo vicario, credo che esso vicario me dicesse le predette cose de commissione di esso episcopo.

Et circa quelli medemi giorni, non ricordandomi altramente del più preciso giorno, havendo io predicato ne la detta gesia de Santo Alexandro de le opere et havendo parlato una volta con el detto vicario del merito de le opere et qualmente ne iustificano et sono meritorie, fui domandato et rechiesto da parte di esso reverendo episcopo per uno suo offitiale, qual me comandete da sua parte dovesse andar a presentarmi dal suo vicario^j, et così gli andai et lo ritrovai nel suo studio dove dà audientia, et essendo inanzi a esso vicario^k me riprese che haveva detto che le opere nostre ne¹¹ iustificavano et che erano meritorie de vita eterna, non essendo questo il vero^l. Et io gli respose destinguendo de prima et seconda iustificatione et de operibus factis ante iustificationem et post, et dicendo che le opere fatte dapo[i] la iustificatione augmentano la iustificatione et sonno meritorie de vita eterna, ma non le opere fatte avanti la iustificatione de condigno. Et per confirmation de queste cose gli allegete il decreto del

ⁱ Quod fides sola iustificat.

^j Denuo vocatus ex parte episcopi ut ad vicarium se conferat.

^k Contra vicarium.

^l Quod opera neque iustificant neque [sunt] meritoria.

⁷ Act. XV, 10.

⁸ Rom. III, 28.

⁹ Cod.: aperso.

¹⁰ Cfr. *infra*, pp. 37 e segg., la sua deposizione del 2 settembre 1550.

¹¹ Cod.: me.

31r 794r concilio da Trento de iustificatione, et gelo mostrete perché lo haveva portato con mi. Et il detto vicario non volse quietare, ma se fatichete assai in addur / auctorità de la Scrittura et de Augustino per voler provare che le opere nostre nullo modo iustificavano né erano meritorie de vita eterna, perché gratis eramo iustificati et havevemo vita eterna senza le opere^m, et che le opere non erano meritorie de vita eterna; presente ancora a esse parolle detto domino frate Stephano mio compagnoⁿ. Ancora credo che queste cose il detto vicario me dicesse ex commissione di esso episcopo, per essere comandato io da parte de detto vescovo dovesse presentarmi al detto vicario.

Ancora questo anno, la domenica della quinquagesima proxime passata 1550, essendo io andato dal reverendo episcopo predetto con uno frate nostro domandato frate Seraphino da la Spetie^o¹² de la riviera de Gienova, qual doveva andar a predicar a Zonio¹³, et avanti andasse volse andar a presentarse al prefato reverendo episcopo perché esso episcopo haveva fatto uno comandamento che niuno fusse adnesso a predicar senza spetial licentia de Sua Signoria¹⁴, et haven-

^m Sine operibus habent vita aeterna.

ⁿ Frate Stephano.

^o Frater Seraphinus est examinandus.

¹² Anch'egli risulta menzionato nella *Tabula patrum fratrum praedicatorum* inviata a Bergamo nel 1551 dal provinciale francescano di Brescia (Bergamo, ACV, *Civilium*, 1551).

¹³ Zogno, in val Brembana.

¹⁴ Già nell'editto generale emanato dal Soranzo nel 1544, all'indomani del suo ingresso in diocesi, figurava un paragrafo *De praedicatoribus* in cui si vietava a qualunque ecclesiastico, regolare o secolare, anche appartenente a ordini esenti, di confessare i fedeli, di predicare pubblicamente in chiese, oratori o cappelle, di leggere o spiegare la Scrittura «nisi prius se coram nobis et vicario nostro praesentaverint et approbati fuerint ac licentiam a nobis desuper obtinuerint» (Bergamo, ACV, *Lettere pastorali*, I, ff. 50r-55v). Ma il Griani si riferiva senza dubbio all'*Edictum circa concionatores* emanato dal Soranzo l'8 gennaio 1550 in cui, rivolgendosi a tutti i canonici, parroci e loro sostituti della città e della diocesi, il vescovo sottolineava l'esigenza che i predicatori della parola di Dio fossero «bonae vitae sanaeque doctrinae» e ricordava come già in passato, il 29 maggio 1548, egli avesse pubblicato un editto (di cui non v'è traccia nella documentazione superstite della curia vescovile di Bergamo) in base al quale «omnes et singulos quibus conducendi praedicatores cura dimandata dignoscitur monitos esse volumus ut singulis annis ad nos ea de causa acederent ut cum prioribus et praelatis monasteriorum collato sermone iuxta locorum exigentiam praedicatorum diligere et destinare possemus», ammonendo severamente i parroci a non ammettere a predicare nelle loro chiese chierici regolari o secolari che non avessero «a nobis in scriptis licentiam». Poiché tuttavia da allora egli aveva rilasciato a membri di vari ordini tale permesso di predicare in specifiche località che poi, «contra intentionem nostram» e «turbato ordine» era stato utilizzato anche altrove, il vescovo aveva deciso di intervenire nuovamente, anche perché consapevole del fatto che «quantum pro temporum qualitate maiora animabus pericula imminet contagionis tanto circa provisionem faciendam oportere nos severiores esse et diligentiores». Pertanto egli revocava e annullava tutte le licenze concesse in passato da lui o dal suo vicario e, ordinando

do ancora io andar a predicar al loco de Alzano, andassemo de compagnia a presentarse da detto reverendo episcopo. Et essendosi presentati, Sua Signoria me mandete dal detto suo vicario^p; et essendo noi avanti a detto vicario, esso vicario non mi esaminete mi altramente, ma esaminete el detto mio compagno dicendoli: “Che¹⁵ cosa volete predicare?”; et egli respose: “Io voglio predicare lo evangelio”. Et tandem se vene a parlare de la penitentia se fa per li peccati et de quello parlare de lo evangelio che dice: “Agite poenitentiam”¹⁶. Et declarando questa auctorità de Christo, esso vicario disse che la penitentia nostra non era satisfactoria per li peccati^q perché Christo haveva satisfatto, et che li nostri ieiuni et elemosine et altre operation nostre esteriori erano certi segni di essere christiani^r, quale operation non sapeva explicare per qual causa se facessero, concludendo però che tale opere non erano satisfactorie per li peccati. Et per queste interrogationi non respondendo il detto predicatore a suo modo, non lo volse admetter alla predication, ma li disse che tornasse la sera: et questo – come tengo per certo – per voler conferir con esso episcopo. Et così ritornando la sera non lo volse admettere, dicendo che gli pareva / ignorante. Dapoi venendo a casa disse io a detto predicatore: “Se voi vi fusti monstrato di haver in poco del christianello moderno – intendendo del lutherano – el vi haveria adnesso”. Et poi il giorno sequente venendo al convento nostro de le Gratie qua a Bergamo frate Seraphino de Prato Albovino¹⁷, allora guardiano del convento nostro de Gandino, per presentarsi al detto reverendo episcopo per predicar ne la gesia parrochial de Gandino, io li disse che presentandosi dovesse monstrar di haver un poco del christian moderno, cioè del lutherano, che ’l saria adnesso a predicar, altramente non. Et così detto frate Seraphino se presentete a esso episcopo, qual lo mandete dal detto suo vicario, et fu adnesso^s. Qual frate Seraphino poi mi disse che quello aviso qual io gli haveva dato gli haveva molto giovato, perché se haveva demonstrato di haver del lutherano et che

^p Episcopus ad vicarium mittebat praedicatores.

^q Poenitentia nostra non satisfacit pro peccatis.

^r Item ieiunia et opera exteriora sunt signa esse christiani.

^s Fuit admissus quod simulavit se luteranum.

a tutti i curati di dare pubblica lettura dell’editto durante la messa, vietava loro di ammettere a predicare chiunque non avesse una sua «licentiam specialem» scritta e sigillata, condannando i contravventori a 4 mesi di carcere (ivi, f. 77rv).

¹⁵ *Cod.*: que.

¹⁶ *Matth.* III, 7.

¹⁷ Anche il nome di fra Serafino da Pralboino figura nella citata *Tabula patrum fratrum praedicatorum* (Bergamo, ACV, *Civilium*, 1551).

per questo el detto vicario li haveva fatto grandissime carezze et fatto expedir presto. Et me disse detto frate Seraphino predicatore che 'l detto vicario gli haveva detto che le opere nostre non erano meritorie^t, ma erano solum segni di esser christiani».

Interrogatus de fama, respondit: «El è fama publica che esso episcopo et il suo vicario predetto sono lutherani; et questo l'ho aldito dir da gente assai in la presente città et altrove, et in spetie l[']h]o aldito dir dal medico di Albino, nominato mastro Giovanni de Disenzano¹⁸, dicendo esso messer Giovanni: “O povera città et sua diocesi, che ha un capo lutherano per episcopo!”. Et in Alzano l[']h]o aldito dir da Iacomo Corono, et in la presente città da mastro Christophoro da la Sarza¹⁹ et da molte et molte altre persone, così de la presente città come de la diocesi, de le quale al presente non mi ricordo: et così del detto episcopo quanto del suo vicario. Et questa fama et sospition contra il detto episcopo et suo vicario de heresia augmenta apresso alli populi, perché il detto episcopo mantene persone che sono infame de esser lutherane^u. Et in spetie li è un mastro Pasino, bressano da Carpenidolo / <over da Castagnedolo>^{v20}, qual staseva a l'Hospitale per infermero, et era infame così qua come nella terra sua di essere lutherano. Et il detto episcopo lo misse in lo detto Hospitale et poi lo ha tolto in casa sua, dove etiam li è di presente et ha fatto lo officio del mastro de casa.

^t Opera nostra non sunt meritoria.

^u Mantene persone infami de heresie.

^v Pasino.

¹⁸ Desenzano al Serio, frazione di Albino.

¹⁹ Cristoforo Marchesi, di cui cfr. *infra*, pp. 45 e segg., la deposizione del 7 settembre 1550.

²⁰ Pasino di Giacomo Ferrari (o Ferri) da Carpenedolo, «servitor reverendissimi domini episcopi Bergomensis» (Bergamo, AS, *Notarile*, Alessandro Allegri, 1505, nn. 93, 116; ivi, 3957, *sub data* 29 aprile 1551), che lo prese al suo servizio nel '49 su raccomandazione di Pietro Carneseccchi (che infatti nel corso del suo ultimo processo romano ricorderà di «havere conosciuto uno del paese di Brescia il cui nome mi è scordato, et questo tale fu mastro di casa di monsignor Soranzo vescovo di Bergamo, il quale intesi che sentiva come lui nelle cose della religione»: *Processo Carneseccchi*, vol. II, p. 1061), dapprima come addetto all'Ospedal grande e poi come «scalco» nel palazzo vescovile, giudicandolo «di vita et costumi esemplare», anche se affatto ignorante (cfr. *infra*, pp. 211, 264). Una sua procura del 4 febbraio 1550, rogata dal notaio eterodosso Vincenzo Marchesi (sul quale cfr. *infra*, p. 778, nota 2), ebbe come testimone Ferrando Ferrandi (sul quale cfr. *infra*, p. 66 nota 4), un altro eterodosso in rapporto con i familiari del vescovo (Bergamo, AS, *Notarile*, 2034). Numerosi testimoni ne denunciarono le opinioni ereticali sulla giustificazione, il purgatorio, l'invocazione e intercessione dei santi, gli attacchi contro l'Inquisizione, nonché la complicità con il vescovo che non avrebbe mai preso provvedimenti nei suoi confronti nonostante le denunce contro di lui, limitandosi a esortarlo a scusarsi di certe sue imprudenti affermazioni. La fiducia nei suoi confronti da

Et ancora li era un <frate Ruffino> de l'ordine nostro²¹, laico over converso, qual lo²² havemo hauto per heretico^w. Et alla presentia del detto episcopo, per quanto ho inteso da molti frati del nostro ordine, fu fatto constar che 'l era heretico, perché diceva che non se potevano far voti et che li voti de la religione qual haveva fatto non tenevano, ché non se possevano far^x. Et nientedimanco il detto episcopo con lo suo favore lo ha fatto metter nel detto Hospitale ancora lui per infermero, dove è stato molto tempo.

Ancora el detto reverendo episcopo ha favorito et messo alla cura de Santo Alexandro in Colona della presente città un pre Zovan Francesco da Asola²³, qual ancora è infame di essere lutherano. Et per essere per questo in essa cura qualche bisbilio, et dicendosi che 'l era lutherano, per questo (come se crede) monsignor lo ha levato da essa

^w Frate Ruphino heretico l'ha posto in cura de l'Hospital: el si sapeva che fusse heretico.

^x Haereses fratris Ruffini.

parte del Soranzo è dimostrata dal fatto che proprio a lui (qualche tempo prima di questa deposizione) aveva affidato l'incarico di nascondere due casse di libri eterodossi (cfr. *infra*, pp. 320 e segg.; 342 e segg.). Pur negando di aver mai discusso con lui di dottrine religiose, finirà con l'ammettere di averlo considerato «per homo suspecto di queste oppinioni» (cfr. *infra*, p. 416). Anche il Ferrari verrà arrestato e tradotto a Roma, dove il 17 marzo 1551 fu decretato che si procedesse «etiam ad torturam» e dove il 7 novembre, dopo la sua abiura, la congregazione ordinò che «Pasinus transmittatur ad serviendum alicui hospitali», dal quale il 24 maggio dell'anno dopo gli si consentì di uscire due volte alla settimana; il 5 ottobre 1552 gli fu concesso di avere per carcere la città di Roma, «a quo non exeat sub poena relapsi» e il 5 dicembre, infine, di tornarsene «ad patriam suam» (ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, ff. 43r, 48r, 50rv, 68r, 81v, 87r).

²¹ Francescano apostata poi fattosi cappuccino, fra Rufino era stato presentato al Soranzo a Roma nel 1543 (prima della sua designazione a vescovo coadiutore di Bergamo), quando lo aveva raccomandato al cardinal di Carpi, protettore dell'ordine, il quale lo aveva poi assegnato al convento di Bergamo. Già allora il frate era «suspecto de partiale di fra Bernardino Occhino», e anche nella nuova sede diede adito a sospetti di eresia per le sue affermazioni sulla giustificazione per sola fede, sull'inutilità delle preghiere, sull'inesistenza del purgatorio, sulla vanità dei voti religiosi, per i suoi legami con altri cappuccini apostati (con i quali si sarebbe recato in Valtellina), per i suoi rapporti con una monaca da cui aveva avuto un figlio e che si diceva avrebbe voluto sposare. «Homo idiota», appena capace di leggere in volgare, fra Rufino venne assegnato dal vescovo all'Ospedale grande di Bergamo con compiti di infermiere. Il Soranzo affermerà di non aver mai sentito «da lui cosa che fosse contraria a quel che tiene la santa Chiesa romana» (cfr. *infra*, pp. 264-67), ma dovrà ammettere di averlo fatto incarcerare per qualche giorno a seguito di alcune denunce presentate contro di lui (cfr. *infra*, pp. 273-74, 325).

²² *Cod.*: lho.

²³ Cfr. *supra*, p. 11, nota 13.

cura et lo ha mandato a far la cura in Ardesio^y, qual loco – per quanto se dice publice – è quasi tutto lutherano^z.

Ancora ha favorito et messo in detta cura de Santo Alexandro in Colona uno pre Homobono de Cremona^{aa} 24, qual – come è manifesto a tutta la presente città – è lutherano et contra il quale per voi inquisitore over per lo Offitio vostro, come è publico, è stato formato un processo de heresia. Et s'è detto pubblicamente che, volendo voi over il vostro vicario proceder contra detto pre Homobono, il detto episcopo lo ha aiutato et fatto partir seu fugir^{bb}, acciò non li metiste le man adosso. El qual prima andete al loco de Alzano, dove era pre Parisotto^{cc} 25, et poi andete al loco predetto de Ardesio a ritrovare detto pre Zovan Francesco.

32v 795v Ancora ho inteso che quando il detto pre Homobono comenzete esser sospetto di heresia et se formava il processo contra de / lui, et per questo quelli del borgo dicevano che non lo volevano, el detto episcopo prometete di mandarlo per curato a Bonato. Et sopra di questo, per quanto ho inteso, ne fu parlato a messer Vincentio de Vertua, qual ha cura di esso beneficio per essere de uno suo nepote²⁶, qual non lo volse acceptar per la detta sua mala fama^{dd}.

^y Presbiter Ioannes Franciscus de Asola, de quo cum diceretur esse luteranum misit ad aliam curam animarum.

^z Ardesio tutto luterano.

^{aa} Homobono.

^{bb} Ex fama publica episcopus fecit fugere Homobonum.

^{cc} Parisotto.

^{dd} Ex auditu.

²⁴ Cfr. *supra*, p. 7, nota 1.

²⁵ Su di lui cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

²⁶ Cristoforo da Vertova, «nepos domini Vincentii» (due procure di quest'ultimo del 20 dicembre 1549 e del 22 agosto 1555 sono a Bergamo, AS, *Notarile*, 1694, nn. I/194, II/39) e parroco titolare della chiesa di San Giorgio di Bonate Sotto, come risulta dagli atti della visita pastorale del 6 maggio 1550, il cui vicecurato don Francesco Donzelli riferì tuttavia che don Cristoforo (il quale tra l'altro amministrava in prima persona i beni della chiesa) era solito «incedere in habitu saeculari», quasi sempre portava lancia e spada e qualche volta anche l'archibugio e si rifiutava di spendere «un quattrino» per riparare la casa parrocchiale che minacciava di crollare e la chiesa in cui pioveva: «Et è persona fatua attale che alias fu imputato per haver bestemiato et si diffese con provare che era inetto et fatuo, et per tale fu publicato in arengo, per quanto ho inteso; et quando è qui si disdegna anche ad aitarmi addire messa» (Bergamo, ACV, *VP*, vol. XIII, ff. 41r e segg.). Il Soranzo gli impose di spendere almeno 3 scudi per i necessari lavori di riparazione, ma dovrà ancora intervenire per sollecitarlo nel settembre (ivi, ff. 49v, 52r; cfr. Piergiorgio Arsuffi, *Clero e vita religiosa dei laici in una parrocchia rurale bergamasca fra XVI e XVIII secolo (Bonate Sotto)*, tesi di laurea discussa presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore, anno accademico 1987-88, relatore

Ancora ho aldito dir che pre Parisotto prefato^{ec}, el qual altra volta faceva la cura in Santo Alexandro de la Croce de la presente città, è infame de heresia et che non crede il purgatorio, né il sacramento de l'altare, né il baptesmo, et che teneva <che li preiti et frati potesseno tuor molgie. Et ha exhortato> pre Bartolomeo de Rivoltella^{ff}²⁷, qual mi ha detto queste cose, a pigliare molgie. Et ho inteso che il detto pre Parisotto ha ingravedata una monega del convento de San Fermo^{gg}²⁸, et per avanti haveva inteso che la era sua innamorata. Et nientedemancho ho aldito dire da li homeni che sonno sotto alla cura de Santo Alexandro de la Croce, essendo stato cazato via esso pre Parisotto per haverlo per lutherano, esso episcopo lo ha mandato a far la cura in la terra de Alzano^{hh}, ne la qual terra ha seminato molte heresie. Et tutti quelli che havevano fama di essere lutherani haveano comertio grande con lui. Per il che è stato formato per voi inquisitore over per lo Offitio vostro uno processo de heresia contra de lui. Et io posso testificar che in questa quadragessima passata mai ha fatto aqua santaⁱⁱ, ita che in li lavelli de l'aqua santa gli era fango. Et per essere questo pre Parisotto di questa sorte, cioè lutherano, havendo comesso el delitto di essa monega, non li ha dato punitio alchuna che se sapia, non obstante che la cosa sia et fusse publica, come ha punito altri preiti gravissimamente etiam che haveseno commesso molto minor delitto. Et il detto episcopo ha persegui-

^{ec} Parisotto.

^{ff} Pre Bartolomeo.

^{gg} Hoc est probatum in facto.

^{hh} Parisotto essendo cavato via da la cura de Santo Alexandro per esser heretico, il vescovo l'ha messo alla cura de Alzano.

ⁱⁱ Aqua sancta.

prof. Giorgio Picasso, una cui copia è a Bergamo, BC, Tesi 195). Ma la situazione non dovette cambiare se il vicario Giovan Battista Brugnatelli decise infine di convocarlo a Bergamo con un monitorio datato 3 giugno 1557 per indurlo a ravvedersi, «cum ex fidedigna relatione edocti atque informati fuerimus quod tu, qui clericus beneficiatus existis in loco de Bonate inferiori, cum rusticis versari consuevistis et passim versaris ecclesiasticam vitam profitendo, in animae tuae detrimentum et honoris clericalis diminutionem et contra tenorem aedictorum per reverendissimos pro tempore episcopos et eorum vicarios propositorum ac sacrorum canonum contemptum», disponendo che egli vivesse a Bergamo, si dedicasse agli studi, vestisse l'abito clericale e si astenesse dal portare armi, con la minaccia di arresto in caso di disobbedienza (Bergamo, ACV, *Civillium*, 1557).

²⁷ Si tratta senza dubbio dello stesso don Bartolomeo Zambelli da Rivoltella, di cui cfr. *supra*, p. 8, la deposizione del 20 aprile 1550 a carico di don Omobono da Cremona.

²⁸ Sulla vicenda di suor Dorotea Sonzogno e del suo matrimonio con pre Parisotto cfr. i documenti pubblicati *infra*, pp. 678 e segg., 831 e segg.

tato el detto pre Bartolomeo de Rivoltella^{jj}, qual è stato constretto a partirsi da l[a] diocesi de la presente città²⁹ per non haver voluto seguir le opinioni di esso pre Parisotto^{kk}. Et in / Alzano tutti quelli erano catholici amavano ditto pre Bartolomeo, et quelli hanno opinioni di lutherani gli erano contrarii. Et queste cose io le so per haver predicato questa quadragesima proxime passata in ditta terra de Alzano dove gli erano ditti pre Parisotto et pre Bartolomeo.

Ancora ho inteso che in val Brembana sonno <alcuni curati> li quali sono lutherani et li quali predicano a l'altare alla lutherana, et sono mantenuti dal ditto episcopo^{ll}.

Ancora è uno preite de Iorcii Novi, il nome del quale non scio ma è cognominato el Bozzo^{mm}³¹, il quale mo' puono essere quatro anni o circa fu messo in pregione a Bressa per heretico dal reverendissimo et illustrissimo cardinal Cornaro³². Et essendo io in Iorci, il fece la abiuration publica in la gesia parrocchiale de essa terra de Iorci, et tamen ho inteso che 'l detto episcopo li ha dato recapito et l[']h]a messo a fare cura in una terra de Bergamasca, de la qual al presente non mi ricordo, ma la intendaròⁿⁿ.

Et ancora esso episcopo contra di lui genera sospitioni di heresia perché quanto ha possuto, così in Bergamo come ne la diocesi, ha cercato di havere predicatori quali predicano alla lutherana^{oo}, et ne ha hauto alchuni quali – come è stato detto pubblicamente – hanno

^{jj} Catolici persequitati.

^{kk} Persequitò pre Bartolomeo per non haver assentito alle opinioni di Parisotto.

^{ll} In val Brembana³⁰ curati heretici da l'episcopo mantenuti.

^{mm} Bozzo.

ⁿⁿ Ha dato cura de anime ad uno abiurato pubblicamente.

^{oo} Cercato predicatori luterani.

²⁹ La sua citata deposizione contro don Omobono da Cremona risulta infatti rilasciata a Verona.

³⁰ *Cod.*: membrana.

³¹ Interrogato sul conto di questo personaggio, «il Bozo de li Orzi», il Soranzo affermerà di non ricordarsi di quel «pretino», se non per averlo incontrato l'anno precedente nel corso della visita pastorale della val Calepio, a Sarnico, dove «teneva schola; et me fu decto che era foescito de Brescia, et io lo licentiai della mia diocesi», precisando di non aver mai sentito «de lui cosa alcuna contra la fede; solo intesi che havea abiurato, et però lo licentiai della mia diocesi» (*infra*, p. 336). Il verbale della visita pastorale del 24 ottobre 1550 suggerisce di individuare in lui quel «presbiter Ambrosius Brixienis bannitus e diocesi Brixienis et suspensus a divinis et non confessus» che allora soggiornava appunto a Sarnico (Bergamo, ACV, VP, vol. XIV, f. 80v).

³² Andrea Corner (1511-1551), vescovo di Brescia dal 1532, cardinale dal 1544, sul quale cfr. la voce di Giuseppe Gullino in DBI, vol. XXIX, pp. 159-61.

predicato alla lutherana alla presentia di esso reverendo episcopo^{pp}, et erano infami di essere lutherani. Et tra li altri ge ne fu uno monacho de Astino^{qq}, qual detto episcopo mandete a predicar [in] Alzano questi anni passati; et predicando lui alla lutherana quelli homeni de Alzano lo mandeteno via (come loro me hanno detto) questa quadragesima proxime passata. Et ancora, quelli homeni de Alzano me hanno detto che il vicario di esso episcopo haveva procurato apresso de loro che pigliassero per predicatore uno frate heremitano^{rr}³⁴, qual haveva pre-

^{pp} Si ha predicato alla luterana in presentia del vescovo: est probatum per 28, 29 et trigesimum testem.

^{qq} Monaco de santo Agustino³³.

^{rr} Fra heremitano.

³³ La nota si spiega verosimilmente con un'errata lettura del testo, dove si parla di un monaco dell'abbazia vallombrosana di Astino.

³⁴ Si tratta probabilmente di quel fra Lattanzio Aglio da Romano (della cui predicazione eterodossa sulla giustificazione per sola fede avrebbe riferito anche don Bono da Olmo nella sua deposizione del 23 ottobre 1550: *infra*, p. 95), entrato nell'ordine nel 1505 e professò l'anno seguente, priore nel 1532 del convento di Santa Maria della Misericordia di Bologna, dove il 5 giugno del '38 era stato convocato dall'Inquisizione per giustificarsi di quanto aveva predicato dal pulpito di San Petronio, e in particolare per aver affermato – commentando la lettera di san Paolo ai Romani – che gli atti di culto non sono di precetto e così le opere fatte per dovere, che la penitenza senza lo stato di grazia rende l'uomo ipocrita, che tutti sono sacerdoti dal momento che il sacerdozio «esterno» è una mera invenzione umana, che le chiese, gli altari, gli arredi sacri e le immagini devote sono del tutto inutili. In tale circostanza, tuttavia, fra Lattanzio aveva saputo difendersi abilmente, precisando il significato delle sue parole in termini compatibili con l'ortodossia cattolica e riuscendo a convincere gli inquisitori del fatto che il possesso dei «libri [...] sequacium Martini Luteri» trovati nella sua cella si spiegava solo con l'intento di confutarli (come dimostrava la presenza accanto ad essi di opere di Iohannes Eck e John Fisher). Anche se qualche tempo dopo il vicario Agostino Zanetti, recatosi ad ascoltare una sua predica, ebbe a giudicarla «catholicam et orthodoxam tam in substantia quam in modo dicendi», è dunque probabile che si debba identificare in lui uno dei due agostiniani (l'altro è Giulio da Milano) gli echi della cui predicazione eterodossa erano giunti fino alle orecchie di Lutero, che il 1° luglio del '38 scriveva di aver saputo che nella quaresima precedente due frati avevano predicato con grande successo a Bologna «come se si fossero trovati a Wittenberg» (Guido Dall'Olio, *Eretici e inquisitori nella Bologna del Cinquecento*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1999, pp. 96-97, 99, nota). Dai registri del generale dell'ordine risulta che dalla riunione del capitolo generale della congregazione lombarda tenutasi a Faenza nell'aprile del 1547 furono esclusi «honestis de causis» i definitori del capitolo precedente, tra cui appunto fra Lattanzio da Romano (Hieronymi Seripando, *Registrum generalatus*, voll. 6, ed. David Gutiérrez, Romae, Institutum historicum Augustinianum, 1982-1990, vol. V, p. 114). Il 2 marzo 1551 era ancora a Bergamo, dove prese parte a una riunione capitolare del convento di Sant'Agostino (Bergamo, AS, *Notarile*, Girolamo Cologno, 1915), ma da una lettera inviata dai vertici dell'ordine a Marcello Cervini il 4 dicembre 1552, risulta che a quella data egli era «fugito» (Firenze, AS, *Carte Cervini*, 47, f. 63r). Calvi, *Effemeride* cit., vol. II, p. 285, lo dice morto il 9 giugno 1552, dopo essere stato vicario generale della provincia lombarda, «essendo prima scorso a guisa di luminoso sole d'intelligenza, prudenza, zelo et santità il

dicato a lo Advento precedente in essa terra alla lutherana, qual poi in la quadragessima proxime passata predichete nel loco de Nimbros³⁵ ne la gesia sua: et ivi predicando, li homeni de Alzano quali hanno fama di essere lutherani se partevano de Alzano et andavano al detto loco de Nimbros alla sua predica^{ss}.

33v 796v Ancora li è in questa città uno frate Zacharia carmilita^{tt}³⁶ qual ha fama di essere lutherano, et / il vescovo lo ha adoperato molto in farlo lezer et predicar.

Et ancora se dice pubblicamente per Bergamo che il detto episcopo intra nelli monasterii a lui subietti de monache et che gli ha tolti li libri de devotione et exhortale de non dir corone et levarle in tutto da queste ceremonie consuete de la Gesia^{uu}, et che esse monache le exhortava a seguir la via sua, cioè di esso episcopo.

Ancora, essendo in questa città nella gesia de Santo Alexandro Magior il corpo de san Narno^{vv} primo episcopo di Bergamo, nella sepultura del quale li era una aqua limpida et clara, tenuta da tutti ab antiquo tempore fin alli giorni presenti miracolosa, de la quale per una fenestrella se ne cavava et se ne daseva il giorno de la festa de detto santo a bere al populo per devotione, et ancora alle volte infra lo anno se ne daseva a qualche infermo per devotion et, non

^{ss} Li homeni de Alzano andavano a Nimbros per odire prediche luterane.

^{tt} Fra Zaccaria.

^{uu} Intra in li monasterii et leva li libri devoti et esorta de non dire corone.

^{vv} Levò l'acqua de san Narno.

zodiaco di tutte le inferiori dignità et gradi, et infine dopo superati et rintuzzati varii colpi di calunnia appresso la giustizia appostili da maligni»; cfr. anche dello stesso Donato Calvi, *Delle memorie istoriche della congregazione osservante di Lombardia dell'ordine eremitano di sant'Agostino*, in Milano, nella stampa di Francesco Vigone, 1669, pp. 268-70, che dopo averne ricordato i soggiorni a Bergamo, Mantova, Bologna, Ferrara, Pontremoli e Lucca e l'elezione a vicario generale nel capitolo del 1544, segnalava anche «alcune persecuzioni» da lui subite ad opera di «maligni» che lo avevano «accusato in Roma d'haver predicato dottrina non sana l'anno 1551, onde venne dalla suprema Inquisitione citato»; impossibilitato a recarsi nella città papale a causa della sua età senile, si era difeso per procura, riuscendo infine non solo assolto, «ma degno di remunerazione et premio et benemerito della Chiesa». La mancanza di ogni ulteriore notizia sul suo conto, infine, autorizzava il Calvi a ipotizzare «che circa questi tempi cangiasse la presente vita nell'eterna et immortale». Il Soranzo affermerà di non aver mai nutrito sospetti suo conto, pur ammettendo di avergli imprestato dei libri e di aver avuto le sue stesse opinioni in merito alla dottrina della giustificazione (cfr. *infra*, pp. 316, 394).

³⁵ Nimbros, in val Seriana.

³⁶ Fra Zaccaria Bonvicini da Bergamo, di cui cfr. *infra*, pp. 375 e segg., 389 e segg., le deposizioni del 12 e 25 maggio 1551.

obstante che questa cosa sia antiquissima in la presente città³⁷, el detto episcopo da un certo tempo in qua ha fatto murar suso detta fenest-

³⁷ Cfr. Mario Mozzi [Mutio], *Historia de' santi di Bergamo*, in Bergamo, per Comin Ventura, 1610, p. 13, che al termine della vita di san Narno sottolineava le virtù miracolose dell'«acqua di meravigliosa virtù e chiarezza che dalle sacre ossa del santo divinamente scaturiva né (per quanta se ne trahesse) veniva mai meno: questa bevuta con viva fede et sincera divotione operava mediante la divina gratia et i meriti e l'intercession del santo a pro' de' febricitanti, indeboliti, indemoniati, attratti, ciechi et altri mali affetti meravigliose cose, come si poteva da molti voti quivi appesi comprendere chiaramente»; cfr. anche Celestino [Colleoni], *Dell'istoria quadripartita di Bergamo et suo territorio, nato gentile rinato christiano*, voll. 2, in Brescia, per Valerio Ventura, per gli Sabbi, per Paolo Bizarzo, 1617-1618, vol. II, parte I, pp. 31-32, dove, concludendo il mitico resoconto dell'episcopato di san Narno con la narrazione della sua morte (il 27 agosto del 75), ne celebrava la grandezza: «Sepolto che fu [...] nella chiesa di San Pietro, conobbe ognuno ch'egli in cielo per li suoi, come promesso havea, offeriva a Dio continue preghiere et che Dio per sua misericordia le accettava et essaudiva. Onde si manifestò chiaramente ch'ei giovò ai suoi dopo morte, ma regnante in cielo più che vivente in terra». Forse una velata allusione all'episcopato del Soranzo si celava nelle parole con cui il Colleoni spiegava che «egli è favore particolare et singolare preminenza concessa dall'Onnipotente ad alcuni suoi santi il fare delle loro secche ma sacre ossa derivare sì potente liquore, il quale et le infermità corporali de' suoi devoti risana et la ostinatione et irriverenza degli empi heretici agiomachi, i quali la veneratione delle sacre reliquie oppugnano e biasimano, convince et confunde». Tra i santi insigniti di «tale et tanto honore» segnalava infatti san Narno, «la cui arca sempre era quasi piena d'acqua, la quale usciva (come alcuni hanno scritto) dalla [di] lui sacra testa, né perché se ne togliesse fuora in quantità scemava giamai né perché vi si lasciasse sovrabondava né putrefaceva: et questa nelle gravi infermità bevuta le risanava. Anzi di tanta virtù era ella che a' ciechi etiandio lavandosene gli occhi la vista rendeva. Cessò poi quest'acqua quando nel 1561 fu il sacro corpo trasportato nella cathedrale di San Vincenzo, dovendosi atterrare come subito fecesi quella di Santo Alessandro». Quest'ultimo particolare è omissso nella *Vita* di san Narno che apre il volume di Mario Mozzi [Mutio], *Sacra historia di Bergamo*, in Bergamo per Valerio Ventura, 1621, p. 16, il quale riprendeva la leggenda delle virtù taumaturgiche di quell'acqua, come aveva fatto suo padre Achille nei versi del *Theatrum*, Bergomi, typis Comini Venturae, 1596, p. 12v. Nel *Memoriale* di Marco Beretta (cronaca cinquecentesca conservata in copia del secolo XVIII a Bergamo, BC, ms MMB 323-324, vol. I, c. 162v) si legge che in occasione della festa di san Narno del 1544 l'autore aveva saputo da un suo amico prete che, «dum in annis praeteritis semper in sepulcro reliquiarum sacrarum et ossium sanctorum odoriferorum praefati sancti episcopi in ecclesia Sancti Alexandri aqua limpidissima et maximis miraculis clarissima scaturiret et efflueret ad arcam in continuam mensuram [...], a die festo superscripto ipsa aqua coepit descissere [sic] et deficere, ita quod fundus lavelli in quo erant dictae reliquiae apparebat parum madidus, perinde ac futurus siccus et sine dicta aqua sanctissima, atque quotidie et continue aqua existente in lavello. Hoc dictus sacerdos narravit reverendo domino vicario episcopali et domino praeposito ecclesiae Sancti Alexandri tanquam rem admirabilem et alicuius mali futuri nunciam, seu ostensionem alicuius perpetrati in dictis reliquiis seu aqua seu propter peccata publica impudentiae, nulla reverentia adhibita nec devotione erga dictas reliquias, semper in honore habitas a Bergomensibus et extraneis, qui eas devote aliquantulum bibentes sanabantur a febris et aliis aegritudinibus». Nessun accenno alle virtù miracolose di quest'acqua è registrato invece nella relazione del *Processus translationis sanctorum corporum et reliquiarum e cathedrali Divi Alexandri tempore illius ruinae ad templum etiam cathedrale Divi Vincentii translatarum* fatta dal vescovo Federico Corner nel 1561 (edita in *Gli atti della visita apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo (1575)*, a cura di Angelo Giuseppe Roncalli con la collaborazione di Pietro Forno, voll. 2, Firenze, Olschki, 1936-

trella, talmente che più di essa aqua non se ne può pigliare, con scandalo et admiration a tutta la città, perché appare che 'l voglia levar la devotion de li populi alli corpi et reliquie de sancti.

Et per tutte quante queste cose io ho per certo che 'l detto episcopo et detto suo vicario siano lutherani, et così ne è fama publica per tutta la città et diocesi».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 42 vel circa, et quod praedicta dixit zelo tantum sanctae fidei et ut provideatur huic maximo inconvenienti.

1957, vol. I, parte I, pp. 189-95; cfr. anche Donato Calvi, *Effemeride* cit., vol. II, p. 569; Vincenzo Marchetti, *La demolizione della basilica alessandrina e la traslazione delle reliquie*, in *Bergamo e S. Alessandro. Storia, culto, luoghi*, Bergamo, Edizioni dell'Ateneo, 1999, pp. 139-54), dove si rilevava soltanto che sotto la lapide sotterranea spezzata che ricopriva le presunte reliquie del santo «erant aquae limpidae mensura unciarum trium» (p. 192); cfr. Vincenzo Bonicelli, *Cenni storici sulle vite dei santi principali di Bergamo*, Bergamo, dalla tipografia Crescini, 1855, pp. 318-21.

6. DEPOSIZIONE DI FRA STEFANO DA ORZINUOVI¹

(Bergamo, 4 settembre 1550)

33v 796v Die suprascripto et loco, coram ut supra, venerabilis pater frater Stephanus de Iurtiis Novis^a ordinis minorum observantiae, testis assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus si fuit in episcopali pallatio huius urbis coram reverendo domino vicario² reverendissimi episcopi Bergomi una cum reverendo domino patre fratre Aurelio de Iurtiis Novis³, guardiano conventus Sanctae
34r 797r Mariae / Gratiarum Bergomi, respondit: «Dapoi over cerca le feste de Natal proxime passate – ma de li giorni precisi non mi ricordo – io son sta' doi volte dal detto reverendo vicario per compagno del detto reverendo guardiano, qual era sta' domandato da parte de detto reverendo episcopo over del suo vicario».

Et interrogatus prima vice quae verba habita fuerint et de quibus inter dictos reverendum vicarium et guardianum, respondit: «Io mi ricordo de bona memoria che hebbeno parolle de la observantia di precetti de Dio, et il detto domino guardiano diceva che l'homo mediante la gratia de Dio poteva observar li comandamenti de Dio^b, et il detto vicario diceva che non era possibile^c, allegando il parlar di san Piero nelli Atti de li apostoli, videlicet: “Quid tentatis [Deum] imponere iugum cervicibus discipulorum, quod neque nos neque patres nostri portare potuerunt”⁴. Et così lui et l'altro restete ne la sua opinione. Et ancora esso vicario^d diceva et affermava che la sola fede iustifica l'homo^e, et il patre guardiano contradiceva dicendo che non

^a 6.

^b Contestis cum quinto.

^c Est impossibile etiam cum gratia Dei observare praecepta.

^d Vicarius.

^e Sola fides.

¹ Allora quarantaduenne, come da lui stesso dichiarato poco dopo, anche fra Stefano da Orzinuovi viveva allora nel convento francescano di Santa Maria delle Grazie.

² Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

³ Aurelio Griani, di cui cfr. *supra*, pp. 22 e segg., la deposizione dello stesso giorno.

⁴ *Act.* XV, 10.

bastava la sola fede alla iustification de l' homo. Et il detto vicario al suo proposito allegete Paulo alli Romani dicendo: "Arbitramur hominem iustificari per solam fidem sine operibus legis"⁵; et il detto domino guardiano gli respose et riprese esso vicario dicendo che Paulo non diceva così et che non gli era quella parolla "solam", monstrandoli il testo di Paulo. Et furno dette altre parolle delle quale non mi ricordo, ma in substantia ho detto quello ho detto. Et questo quanto alla prima volta.

Et poi alla seconda volta hebbeno parolle insieme de la iustificatione, et il detto vicario affermava che le opere nostre nullo modo iustificavano, né erano meritorie de vita eterna^f; et il patre guardiano diceva che le opere nostre iustificavano quanto alla seconda iustificatione, allegando quello detto de lo Apocalipsis: "Qui iustificatus est iustificetur adhuc"⁶ etc., et altre cose, / et affermava ancora che le opere nostre fatte in gratia sonno meritorie de vita eterna. Et il detto vicario contradiceva a l' uno et l' altro ponto allegando diverse auctorità de' dottori, maxime de sancto Thoma. Et tandem il detto domino guardiano gli mostrete il canone fatto nel concilio de Trento de iustificatione⁷, et il detto vicario rispose digando over che 'l fallava il concilio over che 'l fallava sancto Thomaso⁸. Et il detto domino guardiano rispose: "Né il concilio, né san Thomaso ha fallito". Et le cose resteteno così».

Interrogatus, respondit se alia nescire.

Interrogatus de fama reverendissimi episcopi et eius reverendi vicarii, respondit: «Tutte le persone quale ho confessate et le altre con le quale è accaduto parlare del detto reverendissimo episcopo, tutte l'hanno per lutherano et fautore de lutherani, et che favorisse preiti et gente lutherana. Et spetialmente ho inteso da molti che <uno pre Parisotto>^{h8}, qual faceva la cura ne la gesia de Santo Alexandro de la Croce di Bergamo, era lutherano et non faceva quadragessima et exhortava li altri a non farla, dicendo che 'l non era peccato, et che haveva esso pre Parisotto comertio cativo con una monega de Santo Fermo⁹, la qual finalmente è reuscita dal monasterio graveda de lui,

^f Opera neque iustificant neque meritoria vitae aeternae.

^g Aut concilium aut sanctus Thomas decipitur.

^h Parisotto.

⁵ Rom. III, 28.

⁶ Apoc. XXII, 11.

⁷ Cfr. *supra*, p. 24.

⁸ Su di lui cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

⁹ Suor Dorotea Sonzogno.

sì come se dice; et che il vescovo de la presente città lo favoriva¹⁰, non obstante fusse avisato de questo. Et una donna il nome de la qual non mi ricordo – ma è socera del <sacristano de Santo Alexandro> della Croce¹¹ – me ha detto che ha avisato il detto episcopo di queste coseⁱ et non li ha fatto provision alcuna, et che ancora ha avisato esso episcopo che il detto sacristano commetteva in esso convento de monege simile cose et più sporche et de heresie, et che non gli haveva fatto provision alcuna».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 42 vel circa.

Qui praefatus dominus inquisitor ex spetiali commissione sibi facta [ex] parte sanctissimi Domini Nostri mandavit praefatis dominis guardiano¹² et fratri Stephano ut sub poena excommunicationis praedictas suas depositiones sub arcissimo / teneant silentio, ita ut non dicant quod deposuerint nec quae.

ⁱ Episcopus monitus.

¹⁰ *Cod.*: favoreva.

¹¹ Francesco Pezoli detto il Sacrestano (cfr. *infra*, p. 695), «sacrista in ecclesia Sancti Alexandri della Croce» come risulta da un processo di cui fu testimone nel 1547 (Bergamo, ACV, VP, vol. IX, ff. 132v-133r).

¹² Fra Aurelio Giani.

7. DEPOSIZIONE DI FRA AGAPITO DA FINO¹

(Bergamo, 6 settembre 1550)

35r 798r Die suprascripto in suprascripto loco, coram ut supra etc., reverendus pater frater dominus Agapitus de Fino^a, prior conventus Sancti Stephani Bergomi ordinis praedicatorum, testis assumptus ex officio ut supra, iuratus, monitus et interrogatus, suo iuramento interrogatus si scit aliquem esse haereticum vel suspectum seu dixisse vel asseruisse verba haereticalia vel opiniones lutheranas, respondit: «Io non scio de niuno, salvo che lo anno passato, del mese de decembrio 1549 vel circa, over zenaro proxime passato, al iudicio mio del tempo, legendo io la Scrittura in la gesia de Santo Alexandro in Colona de la presente città, et havendo fatta una lection de iustificatione hominis et detto che alla iustificatione concorrevà non solamente la fede, ma ancora la speranza et charità, et haveva allegato quello parlar de l'evangelio: "Dimisit ei peccata multa quoniam dilexit multum"², et molte altre cose a questo proposito et li concilii, et in spetie il concilio tridentino, dappoi detta lectione per uno giorno over doi o circa il reverendissimo episcopo di questa città mi mandete a dimandare. Et così andete da Sua Signoria in vescovado, qual mi disse queste over simile parolle in substantia, videlicet: "<Avanti che voi> comenzasti a legere

^a 7.

¹ Priore del convento domenicano di Santo Stefano nel 1549-50 (Clemente Zilioli, *Annali della chiesa e convento di S. Stefano e Bartolomeo, estratti [...] da tutti li libri e carte del convento sudetto*. 1728, voll. 2, ms conservato in copia fotostatica a Bergamo, BC, AB 446, vol. I, pp. 166 e segg.; Bergamo, ACV, VP, vol. XII, ff. 32v e segg.), allora più che cinquantenne, fra Agapito verrà ricordato dal suo confratello e inquisitore di Bergamo Domenico Adelasio anche come lettore in Sant'Alessandro in Colonna, dove aveva predicato sul libero arbitrio (cfr. *infra*, p. 169). Egli sarebbe stato implicato nel 1554 nello scandalo che avrebbe determinato la convocazione a Venezia e l'avvio di un processo contro numerosi domenicani bergamaschi, primo fra tutti lo stesso Adelasio, come risulta da una ducale indirizzata il 23 novembre di quell'anno ai rettori di Bergamo (pubblicata *infra*, p. 162, nota 1). Il che tuttavia non gli impedì di essere nominato commissario del Sant'Ufficio romano nel ducato di Urbino l'11 marzo 1555 (ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, f. 142v). Cfr. anche *infra*, p. 654, la sua deposizione contro Niccolò Assonica del 6 maggio 1551.

² *Luc.* VII, 47.

me dicesti se diceva cosa alcuna che³ non stesse bene vi dovesse avvisare; adesso me è sta' referto da doi preiti che sonno sta' presenti alle vostre letioni^b che voi haveti detto che alla iustificatione del peccatore gli concorre la charità, qual cosa non è vera perché la sola fede iustifica et la charità seguita poi alla iustificatione^c. Et rispondendo io che haveva ben detto perché haveva detto secondo la Scrittura sancta et li sacri canoni, et in spetie secondo il decreto de la iustificatione del concilio de Trento, et chi tenevano il contrario erano heretici, il⁴ detto reverendo episcopo si exasperò et andete in colera, digando: «Adoncha me volete far heretico mi?»; et io gli rispose: «Io non dicco che voi / siati heretico, ma dicco ben che a dire che la sola fede iustificchi, escludendo la charità, è heresia». Et così el detto reverendo episcopo stete saldo in la sua opinione che la sola fede iustificava, et così per questo me partite con sdegno – et esso reverendo episcopo restò sdegnato – et cognobbe chiaro che 'l detto episcopo teneva per fermo che la sola fede escludendo la charità iustificava», nullis aliis ad haec praesentibus.

«Ancora, parlando alle volte con il detto reverendissimo episcopo è accaduto a parlar del libero arbitrio^d, et a me apparea che detto episcopo li detrahesse molto. Et una volta sopra questo havendo allegato io una certa auctorità, della qual al presente non mi ricordo, et dicendo che la volontà nostra era libera, esso episcopo rispose et disse: «Ela è libera a coactione?». Et nel parlar suo apare che 'l voglia che il libero arbitrio non habia quella libertà che gli attribuisse la Gesia et dottori». Et alia nescit.

Interrogatus de fama, respondit: «Ha fama esso episcopo che 'l se inclina alle opinion lutherane, et questo se dice – per quanto ho inteso – da molti in la presente città et altrove»; addens etiam quod⁵ die vigesima nona augusti proxime praeteriti, dum iret ipse dominus testis cum praefato domino inquisitore⁶ ad conventum Sanctae Mariae Gratiarum ordinis minorum extra muros Bergomi, et dum essent in via extra portam Colonii, habuerunt obviam preafatum reverendum dominum episcopum qui, cum haberet cum se dicto teste et praefato

^b Sine conteste.

^c Charitas non concurrat ad iustificationem sed sola fides.

^d Liberum arbitrium.

³ Cod.: chi.

⁴ Cod.: et il.

⁵ Cod.: dixit quod.

⁶ Domenico Adelasio, di cui cfr. *infra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

domino inquisitore sermonem de verbis quae acciderunt inter ipsum reverendum dominum episcopum et quendam praedicatorum dicti ordinis minorum quem cessare fecerat a praedicatione⁷, dictus reverendus episcopus affirmavit quod dixerat dicto praedicatori haec vel similia verba in substantia, videlicet: «Voi predicati contra lutherani et faceti male, perché non è il tempo adesso»^e; et ad haec praesentibus dicto domino inquisitore et reverendo vicario⁸ praefati reverendissimi episcopi et pluribus aliis eius curialibus^f.

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 50⁹ et ultra.

Qui praefatus dominus inquisitor auctoritate apostolica sibi [data] dicto testi praecepit in virtute sanctae oboedientiae et sub poena ex-
 36r 799r communicationis ut praedicta sub / silentio teneat, nec quod deposuerit vel quae alicui dicat, quia ista est mens et intentio sanctissimi [Domini] Nostri.

^e Dixit: «Fati male a predicare contra luterani».

^f Aderant contestes.

⁷ Girolamo Finucci, di cui cfr. *supra*, pp. 15 e segg., la deposizione del 28 agosto 1550.

⁸ Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

⁹ Nel verbale della coeva deposizione di fra Agapito contro Niccolò Assonica la sua età venne registrata come «annorum 55 et ultra» (*infra*, p. 654).

8. PRIMA DEPOSIZIONE DI DON BARTOLOMEO PELLEGRINI¹

(Bergamo, 6 settembre 1550)

36r 799r Eo die et loco ac coram ut supra, venerabilis dominus presbiter
Bartolomaeus dictus Bianchinus de Piligrinis^a, habitator in vicinia Sanc-

^a 8.

¹ Nato alla fine del Quattrocento, Bartolomeo Pellegrini detto pre Bianchino venne promosso al diaconato nel 1527 (Bergamo, ACV, *Ordinazioni*). Viceparroco di San Giacomo, chiesa unita al convento domenicano di Santo Stefano, e cappellano di Sant'Alessandro in Colonna (ivi, ACV, *VP*, vol. XI, ff. 9v e segg., 32v e segg.), diede prova del suo zelo ortodosso testimoniando nel '36 all'abiura di don Pietro Pesenti (sul quale cfr. *infra*, p. 166, nota 4; Giulio Orazio Bravi, *Note e documenti per la storia della Riforma a Bergamo (1536-1544)*, «Archivio storico bergamasco», VI, 1986, pp. 185-228, cfr. p. 210). Nel 1552 era anche cappellano della confraternita di Santa Maria di Nembro, come si evince da una denuncia presentata contro di lui per percosse ed insulti (Bergamo, ACV, *Civilium*, 1552, *sub data* 17 giugno). Il Pellegrini fu autore di opere storiche ed erudite, tra cui spicca l'*Opus divinum de sacra ac fertili Bergomensis vinea ex diversis autenticis catholicisque libris et scripturis diligenti cura collectum* (apparsa a Brescia nel 1553, ma già ultimata alla metà degli anni quaranta), in cui si impegnò a celebrare la storia e la memoria della Bergamo sacra, dalla leggendaria predicazione di san Barnaba e dal magistero del primo vescovo san Narno fino all'età sua. Per tale opera il Consiglio cittadino, peraltro da lui ripetutamente sollecitato, gli assegnò varie elargizioni (Bergamo, BC, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 22, ff. 7r, 9v; ivi, 23, f. 236r; ivi, 24, ff. 33v-34r, 39r; ivi, 25, ff. 53v, 164r, 208v, 248r, 266r; cfr. anche ivi, 277r-278r; ivi, 26, f. 39v, e le sue lettere indirizzate al Consiglio cittadino nel '54, conservate ivi, BC, ms Specola, Doc. 997 e 998). Autore anche di una perduta opera in cui «sono commemorate le antichità et gesti de quelli bergomensis che sono dalla sancta et catolica Chiesa posti nel numero dei beati», come ebbe a scrivere egli stesso nel presentarla al Consiglio cittadino l'8 novembre 1550 (ivi, 24, ff. 85r, 86v), e di un *Tractatus devotissimus de compassione beatissimae virginis Mariae in die passionis domini nostri Iesu Christi filii eius* (Brescia, 1554), nel 1545 pre Bianchino aveva dedicato al Soranzo, celebrandolo come «pastor piissimus» e modello «divinae et humanae sapientiae», il suo *Kalendario perpetuo secondo la romana chorte con somma diligentia ordinato per pre Bartholomeo di Peregrini a beneficio et comodità di ogni clericante de la inclita città di Bergamo et diocesi* (anch'esso pubblicato a Brescia). Il suo amore per la storia patria è comprovato anche dalla nota di possesso («libellus hic est domini presbiteri Bartolomei Peregrini ad suum et amicorum eius usum») da lui apposta su una copia di Ioannis Chrysostomi Zanchi Bergomatis canonici ordinis divi Augustini, *De origine Orobiorum sive Cenomanorum, ad Petrum Bembum libri tres*, Venetiis, per Bernardinum Vitalem Venetum, 1531, conservata a Bergamo, BC, Cinq. 1/494. Morì il 2 febbraio 1555 (cfr. Calvi, *Effemeride* cit., vol. I, p. 234, che lo ricorderà come «sacerdote et paroco di San Giacomo della porta, che non meno con la

ti Iacobi Bergomi, testis assumptus, iuratus, monitus et interrogatus ut supra, suo iuramento interrogatus respondit: «Monsignor episcopo nostro moderno con il consenso de alcuni canonici de Santo Alexandro Magiore di Bergamo ha fatto serar seu stopar vel obturar la sepultura de sancto Narno in essa gesia, ne la qual gli era aqua qual scaturiva miracolosamente^{b2}, così che non se ne possa né può pigliar più di essa aqua: et credo che questo sia fatto per denegar l'honore et reliquie del detto sancto».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 50 et ultra.

^b L'aqua de san Narno.

bontà della vita et esemplarità de' costumi che con multiplicati suoi studii condusse la fama sua nel tempio dell'immortalità»; cfr. anche p. 121; vol. II, p. 309; vol. III, p. 283; cfr. anche dello stesso Calvi, *Scena letteraria degli scrittori bergamaschi aperta alla curiosità de' suoi concittadini*, voll. 2, in Bergamo, per li figliuoli di Marc'Antonio Rossi, 1664, vol. I, pp. 65-67: e Barnaba Vaerini, *Gli scrittori di Bergamo*, vol. I, in Bergamo, nella stamperia di Vincenzo Antoine, 1788, vol. II-IV, ms Bergamo, BC, MMB 309-311, vol. III, pp. 164-67), e tre settimane dopo, il 22 febbraio, il Consiglio cittadino deliberò di sequestrare tutte le sue scritte e di depositarle nell'archivio comunale (Bergamo, BC, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 26, f. 78v): tra di esse c'erano probabilmente anche le annotazioni su antichi monumenti e reperti archeologi bergamaschi ora in BC, ms MAB 30, ff. 11r-20v, inaugurate dall'epigrafe «hoc opus est presbiteri Bartolomei de Peregrinis», nonché alcune delle copie cinquecentesche di antichi documenti bergamaschi raccolte nel codice, come quella che figura a f. 39rv, anch'essa recante in epigrafe una nota del Pellegrini. Cfr. anche *infra*, pp. 99-100, 370 e segg., le sue successive deposizioni del 14 dicembre 1550 e del 9 maggio 1551.

² Cfr. *supra*, p. 35, nota 37.

9. DEPOSIZIONE DI CRISTOFORO MARCHESI¹

(Bergamo, 7 settembre 1550)

36r 799r Die septimo septembris anno, loco et coram ut supra, magister Cristophorus quondam domini Vincentii de Marchesiis^a, serzarius in burgo Sancti Leonardi Bergomi, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus si scit vel audivit aliquos in hac civitate vel diocesi esse vel fuisse haeticos vel suspectos seu diffamatos de haeresi, respondit: «Io ho hauto et ho sospetto il nostro reverendissimo episcopo moderno di Bergamo, et la causa è tra le altre perché credo et tengo per certo che desse favore a pre Homobono da Cremona^b quando voi inquisitore² formasti el processo a questo zenaro proxime passato contra detto pre Homobono³, et fusse detto episcopo qual avisasse detto pre Homobono et facesse talmente che non si poté cercar in casa sua et ritrovar libri lutherani quali haveva in casa^c. Et a questo me movo perché una domenica maitina, qual fu alli 12 de zenaro proxime passato, io vene

^a 9.

^b Favit Homobono quando inquisitor procedebat.

^c Quod libri lutherani non possent haberi.

¹ Si tratta forse dello stesso personaggio che, come risulta da una documentazione più tarda, nel suo testamento del 1555 impegnò i suoi eredi a far celebrare in perpetuo sette messe nell'anniversario della sua morte (*Gli atti della visita apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo* cit., vol. II, parte II, pp. 571, 576). Nel resoconto della sua vita offerto da don Omobono Asperti da Cremona alla vigilia della condanna egli aveva così ricordato il Marchesi, comunemente chiamato Cristoforo della Sarza, da lui conosciuto e frequentato a Bergamo nel breve periodo in cui era stato viceparroco di Sant'Alessandro in Colonna: «Et li feci amititia con un messer Christophoro della Sarza che era luterano et altri per esser della mia farina, [et li] comunicai tutte le mie opinione, et li mostrai li mei libri luterani. Et perché in quella contrada haveva fatto cacciar via le concubine a molti concubinari, però mi sforciai di far che anchora questo messer Christophoro mandasse via una concubina che 'l teneva. Et per questo se fessimo inimici, unde lui mi mandò ad accusar al detto monsignor reverendissimo vescovo per luterano, et li disse che haveva molti libri luterani» (cfr. *infra*, pp. 607-608, nota). Si vedano anche *infra*, pp. 768 e segg., gli atti del processo contro Martino Benaglio presentati dal Soranzo tra i suoi documenti difensivi.

² Domenico Adelasio.

³ Cfr. *supra*, pp. 7 e segg.

36v 799v da Vostra Reverentia et depose in man de quella et del vostro notaro qualmente detto pre Homobono haveva molti libri lutherani in casa, et che io li haveva visti, come consta in quella mia depositione et testimonio, alla qual mi remetto. Et quella medema domenica dapoi disnar scio che voi / andasti dal reverendissimo episcopo per mandar a cercare in casa di esso pre Homobono et ritrovar detti libri, ma quello giorno non fu fatto niente: et la causa perché non la scio, né che impedimento gli fusse. Poi la maitina del giorno sequente, qual fu il lunedì, voi una altra volta andasti con il vostro notaro dal detto reverendo episcopo per andar over mandar a cercar detti libri, et io vene con voi perfin alla porta della audientia del detto reverendo episcopo, et restete lì de fora con il vostro nodaro, et voi solo intrasti et steti un pezzo con el detto episcopo, et poi ritornasti fora et dicesti al vostro nodaro et a me che havevati parlato con monsignor et che se andaria a cercare in casa di detto <pre Homobono>^d, et così se partissemo. Et ritornato che⁴ io fu[i] in borgo me fu detto che quella maitina medema il detto episcopo haveva mandato uno domandato <Pasino>^{e5}, qual altra volta staseva per infirmero a l'Hospital grande de Bergamo, et alhora staseva et de presente sta con detto reverendo episcopo et ha fatto l'officio del mastro di casa, a domandar detto pre Homobono. Ma me fu detto che lui in persona non lo domandete ma mandete un mastro Thomaso da Zanga⁶ maringon a dir a detto pre Homobono^f che subito andasse da Sua Signoria per cosa importantissima. Et questo tra li altri me lo⁷ disse mastro Bartolomeo di Piletti⁸ del castello de la Moreta, pellizzaro in detto borgo, socero del detto mastro Thomaso, qual mi disse havere aldito detto Pasino^g quando impose al detto Thomaso che 'l dovesse andar a domandare detto pre Homobono da parte di esso monsignor, come è detto di sopra. Et così detto pre Homobono andete dal detto monsignor, come gli fu detto. Et esso pre Homobono, ritornato quella me-

^d Pre Homobono.

^e Pasino.

^f Homobono [...] ⁹.

^g Pasino.

⁴ *Cod.*: che che.

⁵ Pasino da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

⁶ Tommaso Botta, di cui cfr. *infra*, pp. 90 e segg., la deposizione del 30 settembre 1550.

⁷ *Cod.*: lho.

⁸ Cfr. *supra*, p. 8, la sua deposizione del 3 febbraio 1550 contro don Omobono.

⁹ Una parola non decifrata.

37r 800r dema maitina in borgo a casa sua, fu visto da alchune persone, et praesertim da Gratiola, mia sorella et moiere de mastro Giovanni di Consoli¹⁰, soiaro¹¹ in esso borgo, a portare via robbe fora di essa casa sua, et fu suspicato che fusseno li libri predetti. Et esso / luni da maitina nonché dapoï disnar fu mandato a cercar detti libri, ma per il detto vescovo over suo vicario – per quanto aldete dir da voi et forsi da altri – fu prolungato perfin alla maitina del giorno sequente. Et quello medemo giorno de luni, suspettando io che 'l detto pre <Homobono>^h fusse stato avisato per el detto vescovo et avesse portato via li libri, sì perché havea inteso il detto pre Homo[bono] essere sta' visto et haver portato via robbe da casa sua, io vene da Vostra Reverentia et vi dissi che credeva che pre Homobono fusse stato avisato dal vescovo et avesse portato via li libri, et che se 'l vi apareva io andaria in casa del detto pre Homobono et vedaria se gli erano li libri over non, et voi me dicesti che gli doveva andar. Et così la maitina sequente, qual era martedì, andete in casa del detto pre Homobono et ritrovete che detti libri non li erano ma erano stati portati via, quali libri pochi giorni avanti havea visti in casa di esso pre Homobonoⁱ. Et subito vene da Vostra Reverentia, qual ritrovete con il vostro notaro¹² che volevati andare in vescovado a ritrovar il vicario del vescovo over che aspettavati detto vicario qual venesse da voi per andar a casa del detto pre Homobono a cercar detti libri, secondo l'ordine qual havevati dato fra de voi il giorno precedente, et vi disse che io era stato in casa de pre Homobono^j et haveva ritrovato che li libri erano stati portati via. Et voi alhora desti imposition al vostro notaro in mia presentia dovesse andar dal detto vicario di esso reverendo episcopo et dirli che voi non volevati più andar a cercar in casa de pre Homobono perché esso pre Homobono era stato avisato et haveva portato via li libri. Et così el detto notaro andete dal detto vicario del vescovo a eseguir quanto li havevati imposto, et io lo compagnete fin alla scala de l'episcopato. Et poi ancora il giorno sequente io de vostra impositione andete dal ditto vicario del vescovo et li disse come io era stato in casa di esso pre Homobono et che
37v 800v haveva visto che li libri erano / stati portati via de casa sua. Et per

^h Pre Homobono.

ⁱ Testis viderat libros.

^j Pre Homobono.

¹⁰ Cfr. *infra*, pp. 62-63, la sua deposizione del 12 settembre 1550.

¹¹ Fabbriante di mastelli e tini, bottaio (bergamasco *soi*: mastello).

¹² Il notaio dell'Inquisizione Martino Benaglio; cfr. *infra*, pp. 258-59, le accuse formulate dal Soranzo contro il Benaglio in relazione a questa vicenda; e pp. 768 e segg., gli atti del processo avviato contro di lui alla fine di gennaio del 1550.

queste cose io suspico grandemente che il vescovo fusse d'acordo con esso pre Homobono et che fusse quello che lo facesse avisar, et me appare non possa essere altramente et che la cosa sia certa, et che certo lo facesse avisar over per quelli Pasino et Thomaso^k detti di sopra¹³, over per altri. Et tanto più mi cresse il sospetto contra il vescovo perché in quelli giorni ne li quali formavati voi il processo contra il detto pre Homobono^l esso vescovo, constretto a levar detto pre Homobono da la cura de Santo Alexandro in Colona perché li homeni di essa cura per questo sospetto di heresia non lo volevano, cerchete et procurete apresso a messer Christoforo da Vertua¹⁴, curato de la parrochia del loco de Bonato de la diocesi di Bergamo, di mettere esso pre Homobono a far detta cura^m, con dirli che li voleva dare uno bon padre, nominandoli detto pre Homobono; et il medemo fece con messer Vincentio da Vertua, barba di esso messer Christoforoⁿ. Quali Christoforo et messer Vincentio, inteso che 'l era esso pre Homobono, non lo volseno per questo sospetto di heresia. Et queste cose del detto procurar et cercar me ha detto el predetto messer Christoforo curato avanti la gesia de Santo Alexandro, nessun presente.

Et <ancora ho sospetto del detto episcopo>^o perché quando il detto pre Homobono parlava con mi dicendo che 'l non gli è purgatorio et altre opinioni lutherane de le quale ho detto nel mio testimonio inanzi de voi contra detto pre Homobono la detta domenica, qual fu a dì 12 zenaro proxime passato¹⁵, al qual mi remetto, volendomi esso pre Homobono persuadere tali opinioni lutherane me diceva che ancora il detto episcopo teneva et credeva per certo quelle medeme opinioni et positioni lutherane^p.

Et ancora, in quello tempo si formava il processo contra esso pre
38r 801r Homobono, over una festa dapoì, havendo / il detto pre Homobono in gesia de Santo Alexandro allo altare fatto uno sermone, haveva detto in substantia che era stato imputato a torto di haver libri luthe-

^k Pasino, Tomas.

^l Pre Homobono.

^m Commendabat Homobonum.

ⁿ Christopharo, Vincentio.

^o Homobono.

^p Episcopus tenebat opinionones Homoboni.

¹³ Cfr. *supra*, p. 46.

¹⁴ Cfr. *supra*, p. 30.

¹⁵ Tale deposizione non risulta allegata agli atti del processo.

rani. Et dappoi, quello medemo giorno, ritrovandomi con¹⁶ molti altri li in essa gesia, tra li quali gli erano Paulo di Aiardi¹⁷, Paulo di Carminati¹⁸, Zovan Francesco Callepio, don pre Paulo Masnetto¹⁹ et molti altri preiti et seculari, et essendoli detto da me che non posseva negar di haver tenuto libri lutherani, il detto pre Homobono rispose che era vero²⁰ che havea tenuto libri lutherani, ma che li havea tenuti de licentia del detto reverendo episcopo^q. Et io poi andete da detto episcopo et gli disse che 'l detto pre Homobono in presentia de molti haveva confessato haver hauto tali libri, ma che li havea tenuti de licentia de Sua Signoria; et il detto episcopo ad questo non mi rispose cosa alchuna. Per il che io sospichete fusse vero che esso pre Homobono avesse tenuto detti libri de consenso di esso episcopo.

Et per tutte queste cose et ancora perché veddo che tutti quelli sonno sospetti over hanno fama di essere lutherani sonno amici di esso episcopo, ho sospetto detto episcopo sia lutherano».

Interrogatus de fama dicti reverendissimi episcopi, respondit: «El se dice per tutto, da frati, da preiti et da seculari che detto vescovo è sospetto de lutherano».

Ad generalia recte respondit; annorum 40 vel circa.

^q Homobonus de licentia episcopi tenebat libros haereticos.

¹⁶ *Cod.*: et.

¹⁷ Agliardi, famiglia nobile di Bergamo.

¹⁸ Cfr. *infra*, p. 786.

¹⁹ Cfr. *infra*, pp. 50-51, la sua deposizione del 10 settembre 1550.

²⁰ *Cod.*: vera.

10. DEPOSIZIONE DI DON PAOLO MASNETTI¹

(Bergamo, 10 settembre 1550)

38r 801r Die 10 suprascripti, in suprascripto loco et coram ut supra, venerabilis dominus presbiter Paulus de Masnettis^a, habitator in burgo Sancti Leonardi Bergomi, testis assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus si quando formabatur processus per Officium nostrum contra presbiterum Homobonum de Cremona^{b2}, tunc vicecuratum parochialis ecclesiae Sancti Alexandri in Columna Bergomi, fuit praesens cuidam sermoni habito coram populo per dictum presbiterum Homobonum in dicta ecclesia quadam die festiva ante vesperras et verbis post eundem sermonem habitis inter presbiterum Homobonum / et Cristoforum de Marchesiis serzarium³, respondit: «Puochi giorni avanti che pre Homobono se partesse de detta cura, una festa inanzi vespero, il detto pre Homobono hebbe uno sermone al populo in detta gesia, nel qual sermone fra le altre cose disse queste over simile parolle in substantia: “To son stato imputato di haver libri lutherani; uno dottore”, quello nominando, ma io testimonio non me ne ricordo, “dice che se può leger ogni sorte de libri per fare quello dice san Paulo: ‘Omnia probate, quod bonum est tenete’”⁴. Et per queste parolle a me parse che ’l confesasse di haver hauti seu tenuti libri lutherani et volesse monstrare al populo che haveva possuto tener tali libri per la rason allegata ut supra. Et poi finito vespero mastro Cristoforo di Marchesi predetto, siandoli qui tutto il populo, et maxime

[38v, 801v]

^a 10.

^b Homobono.

¹ Nato nel 1508, Paolo Masnetti (o Masinetti) fu titolare della cappellania dei santi Pietro e Paolo in Sant’Alessandro in Colonna, dove nel ’44 si occupava anche dell’istruzione dei fanciulli, dagli anni trenta fino all’inizio degli anni sessanta (Bergamo, ACV, VP, vol. IV, ff. 28v-30r, 63v, 67v-68r; vol. VIII, ff. 110v, 136r e segg.; vol. IX, ff. 32r, 129r, vol. XII, ff. 10v, 49r; vol. XVIII, f. 21r; vol. XX, f. 22v; cfr. ivi, AS, *Notarile*, 3956, Martino Benaglio, *sub data* 17 dicembre 1545; cfr. anche ivi, 13 luglio 1544; ivi, ACV, *Civilium*, 1551, *sub data* 18 agosto 1551; cfr. anche *infra*, pp. 671-72, 835). Il suo testamento del 22 aprile 1546, in cui designava erede la sorella nubile Maria, è a Bergamo, AS, *Notarile*, 3958, Martino Benaglio.

² Cfr. *supra*, pp. 7 e segg.

³ Cfr. *supra*, pp. 45 e segg., la sua deposizione del 7 settembre 1550.

⁴ *I Thess.* V, 21.

Paulo de Aiardi, Paulo Carminato et altri che non mi ricordo, salvo de messer Hieronimo Cazzano, andete contra el detto pre Homobono li in choro et li disse queste over simile parolle: “Voliti negar voi che non mi habiati detto che voi havevati di libri lutherani et spetialmente questi?”, mettendo esso mastro Christoforo man per cavar et legere li una polliza del nome de detti libri. Et alhora per el strepito che io vedeva, temendo de qualche tumulto se facesse, io insieme con messer Heronimo Cazzano mi retirete in sacristia di essa gesia, et per questo non intese che⁵ cosa respondesse detto pre Homobono».

Interrogatus si affuit praedicationibus factis per dominum fratrem Hieronimum de Pistorio diebus praeteritis⁶, tempore capituli dictorum fratrum minorum observantiae, et si dictus praedicator dixit aliquid detrahens gratiae Dei, respondit: «Io fu alle due soe prediche ultime, videlicet a dì 27 de agosto proxime passato in la gesia de Santa Maria Maggiore di Bergamo et il giorno sequente, cioè alli 28 ne la gesia de Sancta Maria da le Grazie de la nostra città, et in quella predica che 'l fece alli 27 si sforcete di provar che l'homo haveva il libero arbitrio et posseva far bene et male, allegando de le auctorità a questo proposito, et spetialmente il parlare de Iddio a Chaim, qual dice: “Cur concidit facies tua? nonne si bene egeris recipies, et si male statim
39r 802r / prae foribus peccatum tuum aderit?”⁷. Ma esso predicator in dette prediche non disse mai che l'homo potesse far opere bone meritorie de vita eterna senza la gratia de Iddio, ma tutto il fin di esse sue prediche fu in monstrar che il libero arbitrio nostro concorrevà al bene et al male. Et io non gli aldete dir cosa che fusse cativa, ma tutte bone et catholice».

Interrogatus si scit vel audivit causam quare fuit prohibitus habere ultimam contionem in ecclesia maiori Bergomi, respondit: «Io non lo scio altramente, salvo che quello giorno de 27 in su la sera, fora de la porta de Colonio⁸, venendo io da Sancta Maria da le Gratie con pre Bernardino Tachetto⁹ et Carlo Casca, circa mezza via de Santa Maria de le Gratie et essa porta de Colonio incontrassemo il detto predicator, qual me disse che il giorno sequente non predicarà in Santa Maria Maggiore et che non si dovessemo maravegliare perché era stato prohibito per haver predicato contra le positioni lutherane, non nominando altramente – che mi ricorda – chi lo havebbe prohibito. Et altro io non scio».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 42 vel circa.

⁵ Cod.: que.

⁶ Cfr. *supra*, pp. 15 e segg., la deposizione rilasciata dallo stesso fra Girolamo Finucci da Pistoia il 28 agosto 1550.

⁷ Gen. IV, 6-7.

⁸ Porta a sud dell'antica cerchia quattrocentesca, verso Cologno al Serio.

⁹ Cfr. *infra*, pp. 97-98, la sua deposizione del 25 novembre 1550.

11. DEPOSIZIONE DI DON LEONE CARPANI¹

(Bergamo, 11 settembre 1550)

39r 802r Die 11 septembris suprascripti, in suprascripto loco et coram ut supra, reverendus dominus presbiter Leo de Carpanis Mediolanensis^a, vicarius venerabilium dominorum presbiterorum servientium orphanis pauperibus diversorum locorum², testis assumptus ex officio, iuratus, monitus, interrogatus etc., suo iuramento interrogatus si scit vel audivit aliquem in civitate seu diocesi vel districtu Bergomensis esse vel fuisse haereticum vel suspectum de haeresi, vel dixisse seu protulisse aliqua verba haereticalia vel haeresim sapientia aliquo modo, respondit: «Io non ho altro salvo che, mo' puono essere cerca anni quatro al iudicio mio del tempo, essendo io qua in Bergamo et parlando una volta con monsignor reverendissimo vescovo qua di Bergamo, accadete a parlar de la iustificatione, et il detto episcopo in substantia era di questa opinione <et diceva> che la fede era quella qual iustificava^b,

^a 11.

^b Fides sola iustificat.

¹ Nato intorno al 1510 da una ricca famiglia milanese, dopo aver accolto per qualche giorno nella sua villa di Merone Girolamo Miani accompagnato da numerosi orfanelli, ne divenne uno dei più devoti seguaci negli anni trenta e, dopo aver fondato la casa di Somasca, lavorò negli orfanatrofi di varie città lombarde, tra cui Bergamo. Dopo la precaria unione del 1547 con i teatini, nel '50 fu eletto vicario generale della congregazione, restando in carica per tre anni. Attivo anche a Vercelli e Savona, si trasferì a Genova e poi a Roma, dove fu apprezzato da Paolo IV che, secondo la tradizione agiografica dell'ordine, avrebbe voluto «conferirgli gradi principalissimi della corte», e successivamente da Pio V che avrebbe espresso l'intenzione di designarlo arcivescovo di Napoli (*L'ordine dei chierici regolari somaschi nel IV centenario della sua fondazione (1528-1928)*, Roma, presso la curia generalizia, 1928, pp. 121-24; Sebastiano Raviolo, *L'ordine dei chierici regolari somaschi. Lineamenti di storia*, Roma, Curia generalizia-Padri somaschi, 1957, p. 35). Nell'agosto del 1564 san Carlo Borromeo scriverà a Niccolò Ormanetto che a Roma «universalmente si ha di lui bonissimo odore et si vede che di continuo si occupa in opere spirituali et pie, come nella cura delli orfani et simili». Molto legato al suo confratello Vincenzo Gambarana (di cui cfr. *infra*, pp. 119 e segg.), la deposizione del 9 dicembre 1550, nel novembre del 1540 lo nominò suo esecutore testamentario (Marco Tentorio, *Per una biografia di P. Leone Carpani*, «Rivista dell'ordine dei padri somaschi», XXXVIII, 1963, pp. 133-46).

² I padri somaschi seguaci di Girolamo Miani.

et avenga che tal fede fusse formata tamen iustificabat ea parte qua fides erat. Et questo lo disse perché mi haveva mostrato certe auctorità de santo Bernardo et altre auctorità a questo proposito. Et io gli disse che la fede formata era quella che iustificava; qual fede formata /
39v 802v era quella quae per dilectionem operatur. Et esso monsignor episcopo rispose dicendo: “El è ben vero che la fede formata iustifica, tamen iustificat ea parte qua fides est”. Nec aliter in specie recordor de dictis per ipsum reverendum episcopum».

Interrogatus de fama, respondit: «Io non scio dir altro, salvo che ho sentuto musitar qualche parolla de lui di haver qualche suspition cerca de la fede».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 40 vel circa.

12. DEPOSIZIONE DI DON FRANCESCO [GERLINI] DA CHIUDUNO¹

(Bergamo, 12 settembre 1550)

41v 802v Die 12 septembris suprascripti in suprascripto loco, coram ut supra, venerabilis dominus presbiter Franciscus de Clauduno^a, habitator in burgo Sancti Leonardi Bergomi, in domibus Sancti Lazari, testis ut supra assumptus ex officio, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo

^a 12.

¹ Nato nel 1505, don Francesco Gerlini da Chiuduno (il nome di famiglia è stato individuato da Gabriele Medolago, *Streghe, malefici e superstizioni nella pieve di Pontirolo-Verdello nei secoli XVI e XVII*, «Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana», XXI, 2003, pp. 273-302, cfr. p. 298, nota 84) era cancelliere della curia vescovile nel 1544 (Bergamo, BC, ms AB 199C, f. 114r; ivi, AS, *Notarile*, 2443, Niccolò Colleoni, *sub data* 18 dicembre 1544) e poi cappellano «in ecclesia Sancti Lazari burgi Sancti Leonardi», ma autorizzato a celebrare messa e a esercitare cura d'anime anche altrove (ivi, ACV, *Lettere pastorali*, I, ff. 137v-138r; cfr. anche f. 145r; ivi, *Vacchetta 1555-59. Cause civili*, 7, f. 91r). Più volte chiamato a rispondere di debiti non pagati (cfr. ivi, f. 23v; ivi, *Vacchetta 1559-61. Cause civili*, 8, ff. 10v, 202r), il 27 maggio del 1558 ottenne la cappellania della Trinità nella cattedrale di San Vincenzo con 20 scudi di rendita (ivi, AS, *Notarile*, Giovanni Giorgio Verdabbio, 3134, cfr. anche *sub data* 18 luglio 1558; ivi, BC, Archivio dei rettori, serie 3, *Lettere*, 83, n. 159; ivi, ACV, *Vacchetta 1559-61. Cause civili*, 8, ff. 102v-103r). A fargli ottenere quel beneficio per tramite del vicario Giovan Battista Brugnatelli («fattogli una buona monitione d'attendere a vivere da buono sacerdote»), allora impegnato a estirpare l'eresia dalla città (cfr. *infra*, pp. 950 e segg.), al quale egli assicurò piena collaborazione (cfr. *infra*, pp. 1004-1005; la sua testimonianza del 10 giugno 1557), fu il cardinale Alessandrino, come dimostra la lettera di ringraziamento indirizzatagli da don Francesco il 30 giugno di quell'anno, in cui sottolineava di aver «perso il mio tempo – scriveva – per spatio di anni cinque in tante angustie et travaglie, lassata la robba et parte della vita per tante persecutioni de le quali esso reverendo vicario ad una con il reverendo padre inquisitore [fra Ludovico da Lovere] et molti altri fideli christiani ne puono render bona testimonianza» (ACDF, *Stanza storica*, GG 3-a, f. 27rv; cfr. anche ff. 5r-6v, 17r-18v, la lettera del Brugnatelli al cardinal Ghislieri del 18 marzo, in cui lo diceva uomo «non di quella integrità che si ricerca», ma odiatissimo dagli eterodossi bergamaschi che lo perseguitavano «a più non posso»; cfr. Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia* cit., p. cixv). Il suo zelo a favore dell'Inquisizione è attestato anche dalla citazione di un prete bergamasco a nome del cardinale Alessandrino del 6 settembre 1560 registrata nella citata *Vacchetta 1559-61. Cause civili*, 8, f. 106r. Nel settembre del 1575, infine, risulterà essere «cappellanus mercenarius» nella chiesa di Sant'Alessandro in Colonna (Bergamo, ACV, VP, vol. XX, f. 136v; cfr. *Gli atti della visita apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo* cit. vol. I/2, p. 166).

iuramento deponit hoc modo, videlicet: «Io ho sospetto grandamente monsignor episcopo nostro reverendissimo et il suo vicario² che siano lutherani».

Et interrogatus de causa seu causis suspicionis, respondit: «Essendo pre Homobono da Cremona in Bergamo et facendo la cura de Santo Alexandro in Colona^b, et havendo aldito ditto pre Homobono a negar la invocation de sancti dicendo che non se dovevano invocare perché noi eramo più habili a interceder apresso a Dio che essi sancti, et inhibire la benediction de le candele et dire che l'aqua sancta non haveva più virtù de quello haveva l'aqua del fiume Serio, et altre simile cose quale sariano longe de dir, et havendo ancora aldito dir cose assai da altri, per le quale era tenuto espresso lutherano in essa cura, io³, mosso per zelo de la fede, andete dal detto reverendo episcopo nostro et dal suo vicario et li disse le predette cose et molte altre, che detto pre Homobono era lutherano et poi ancora che faceva de le altre cose che non stavan bene, et che era uno frate reuscito dal convento, et circa ciò li volesseno provvedere^c. Et da lì a pochi giorni il detto vicario me mandete a domandar, et io li andete da esso vicario et li ritrovete essere presente detto pre Homobono, et in sua presentia mi domandete come se governava esso pre Homobono et che⁴ cosa diceva io del caso suo; et io alla presentia di esso pre Homobono disse a esso vicario tutto quello che ho detto di sopra et molto più. Et così se partissemo senza che fusse scritto cosa alchuna, et poi da lì a doi giorni / esso vicario^d mi mandete a citar per il suo cavaliere che fusse da Sua Signoria. Et così gli andete et, essendo alla presentia sua, esso vicario in colera con sobornation et con chiera robusta, mi disse: "Domenica tu te facesti cavalier contra pre Homobono in dir male de lui; io voglio castigar questi giotti che dicono male de lui", et tuolse in scriptis il mio costituito sopra le predette cose⁵. Et io li disse quello medemo che haveva detto una volta. Et

^b Homobonus faciebat curam in Sancto Alexandro.

^c Hic ivit ad episcopum ut provideret de Homobono.

^d Contra vicarium.

² Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

³ *Cod.*: et io.

⁴ *Cod.*: que.

⁵ L'interrogatorio cui si fa qui riferimento è senza dubbio quello messo a verbale nella curia vescovile il 19 novembre 1549 (Bergamo, ACV, *Civilium*, 1549), quando don Francesco da Chiuduno dovette presentarsi al vicario per render conto delle accuse da lui formulate sul conto di don Omobono. Alla domanda se nei giorni precedenti «dixerit aliqua verba continentia aliquid de persona presbiteri Homoboni vicecurati in ecclesia Sancti Alexandri in Columna, et maxime quod sit apostata seu un strazza cappa, et

poi mi fece comandamento in scrittura et in presentia de testimonii et del nodare che non dovesse dir più le predette cose né altro male de esso pre Homobono in pena de scuti cento. Et quello giorno medemo il detto vicario vene in borgo Sancto Leonardo et congregate tutti li preiti de la gesia de Santo Alexandro in Colona et del borgo San Leonardo in la sacristia del Corpus Domini de detta gesia, et li disse che pre Homobono era homo da bene et che se non fusse stato homo da bene monsignor reverendissimo non lo haveria messo alla cura di detta gesia, et che non dovessero dir male de lui, et se diriano male de lui li castigaria acerbissimamente^e. Et così per haver il detto monsignor reverendissimo et suo vicario favorito il detto pre

^e Homobono.

quod bannitus fuerit a civitate Brixiae, et inferre voluerit violentiam cuidam mulieri suppositae dictae eius parochiae», egli rispose di essersi limitato a dire ad alcuni preti (tra cui Paolo Masnetti, di cui cfr. *supra*, pp. 50-51, la deposizione del 10 settembre) di aver «inteso che detto pre Homobono era stato frate nel ordine di santo Augustino». Dopo aver chiarito da chi avesse saputo che don Omobono aveva preso i voti nell'ordine agostiniano ed era poi stato bandito da Brescia, precisava di non aver parlato con nessuno – se non pochi giorni prima con il vicario stesso – della donna (la moglie del garzone di un sarto) che asseriva di «esser sta' violata da detto pre Homobono». Don Francesco ammetteva di essere stato lui a spargere la voce «quod dictus presbiter Homobonus proplaverit confessiones sibi factas per diversas personas», come gli aveva riferito il sacrestano di Sant'Alessandro in Colonna, cui sarebbe stato lo stesso prete cremonese a rivelare «che al tempo staseva a Bressa et che egli confessava le monege del monasterio della Pace [...] haveva esso pre Homobono conosciute per putane dete monege» (molte di queste vicende trovano conferma in ciò che lo stesso Omobono aveva riferito agli inquisitori veronesi il 25 agosto 1550: cfr. *infra*, p. 602, nota 55). Don Francesco negava invece di aver mai detto «quod praefatus presbiter Homobonus in administratione sacramentorum extorserit aliquas pecunias», pur riconoscendo di aver riferito al vicario di aver saputo che «un certo povero homo era andato da esso pre Homobono et gli haveva dato soldi otto acciò gli sepelisse doi putini giemelli che li erano manchati; anzi, esso pre Homobono gli haveva risposto che quelli dinari datti per esso homo erano solum per pagar lui, et se voleva pagar li altri sacerdoti che trovasse delli altri dinari»; il che si era poi rivelato essere falso, come gli era stato detto da un testimone oculare dell'episodio, il quale aveva sentito don Omobono rispondere a quella offerta di pagamento con l'invito a «retenersi detti dinari». Al termine del breve interrogatorio il vicario ordinò al sacerdote di presentarsi nuovamente il 21 novembre, per ascoltare le sue decisioni in merito a quella vicenda, e in tale occasione Francesco da Chiuduno dovette dichiarare formalmente di ritenere false le accuse da lui formulate sulla base di voci e pettegolezzi e di credere piuttosto che don Omobono «esse verum presbiterum saecularem ac legitime promotum, prout ex litteris patentibus eius ordinum in forma patenti eidem a praefato reverendo domino vicario exhibitis vidit et palpavit, et propterea verba a dicto constituto erga nonnullas personas prolata circa personam dicti presbiteri Homoboni retractasse, et quatenus expediat de novo paratus est retractare, et si in aliquo videretur praefato reverendo domino vicario ipsum constitutum deliquisse petiit et petit sibi misereri et in pace dimitti, paratus in futurum se constitutum in similibus abstinere». Dopo questa formale ritrattazione il Franchino licenziò don Francesco, non senza averlo ammonito «ne de caetero audeat tam de facili seu praesumat detrahare honori personarum».

Homobono et messo alla cura di esso Santo Alexandro et mantenuto finché l[']h]a possuto, et essendosi ritrovato detto pre Homobono sospetto de heresia in haver libri lutherani^f, come è notorio publico a tutto detto borgo; et ancora per haver favorito et mantenuto uno pre <Parisotto>^g, qual faceva⁷ la cura de Santo Alexandro de la Croce di Bergamo, da la qual cura fu⁸ constretto detto pre Parisotto partirse per sospetto di essere lutherano; et ancora perché havendo detto pre Parisotto la cura et governo del monasterio de le monache de San Fermo de la presente città a lui data dal prefato reverendissimo episcopo, come se dice publicamente et è notorio a tutta la nostra città, ha sposata una monega⁹ del detto monasterio et l[']h]a ingravedata et menata via, qual ha deposto lo habito; et non obstante le predette cose, cioè il sospetto de heresia et il fatto de quella monega, dappoi queste cose il detto reverendissimo non gli ha dato punction alcuna qual si sapia, anzi lo ha messo alla cura de la terra de Almeno per curato: et per quanto mi ha detto messer Piero, di esso loco de
 40v 803v Almeno, qual habita in esso borgo / San Leonardo alli portegi, il detto monsignor reverendissimo è andato in persona a detta terra de Almeno et ha raccomandato detto pre Parisotto^h assai alli homeni de detta terra con dirli che gli volesseno fare bona compagnia per essere homo da bene et per amore suo; et ancora per havere detto reverendissimo tolto alle monache de Santa Grata et de San Benedetto della presente città li libri de devotioni et orationi privilegiate da la Gesiaⁱ, et in cambio de quelli haverli dato libri sospetti de heresia¹⁰, per

^f Pre Homobono.

^g Parisotto.

^h Parisotto.

ⁱ Episcopus abstulit omnes libros devotos a monialibus.

⁶ Su di lui cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

⁷ *Cod.*: facendo.

⁸ *Cod.*: essendo.

⁹ Suor Dorotea Sonzogno.

¹⁰ Nel corso della visita pastorale di Santa Grata effettuata da Niccolò Assonica il 2 febbraio 1552, a giudizio della priora Clemenza Vitali non c'era da riferire «cosa alcuna di momento né scandalosa»; tuttavia, interrogata «an ipsa habeat vel sciat aliquam aliam ex sororibus habeat aliquos libros sine titulo vel suspectos, respondit: “Né io ne ho né alcuna ne ha che io sappia, né so che in convento sia alcuna doctrina né scientia cattiva”; dicens: “Io vi dirò: altra fiata, piacendomi certa expositione della epistola ad Romanos che mi pareva devota, ne mandai a tuor a Venetia alcune, ma monsignor vicario venuto qua a visitare mi admonì se c'era alcun libro che non avesse titolo di authore et se ci fosse quel libro che si chiamava Sommario della Scrittura che non li tenessimo ma dovesse bruciare o mandarli allui che li brusciana, onde io mi fui tornata (o mi fei tornare) et lo brusciai» (Bergamo, ACV, VP, vol. XV, f. 22r; cfr. Mario Locatelli, Paolo Da Re,

quanto me hanno detto alchune di esse monache et altre persone, spetialmente messer Hieronimo Bonzanno, padre de una de dette monache, et mastro Giovanni di Consoli¹¹; et così per tutte le predette cose et altre simili, quale sarriano longe a recitarle, ho hauto et ho detto reverendissimo episcopo et suo vicario sospetti grandamente essere lutherani; anci questo lo tengo per certo. Et ancora per haver levata la devotione de l'aqua de sancto Narno^j in la gesia de Santo Alexandro Magior di Bergomo¹²».

Interrogatus de fama eorum respondit: «El è publica voce et fama in la presente città come essi reverendissimo episcopo et suo vicario sonno lutherani^k et non favorissenno se non quelli che han fama di essere lutherani, quali tutti sono soi amici, come sono Francesco Belinchetto¹³, il quale ha detto che “l non è homo in questa città che

^j Aqua sancti Narni.

^k Fama.

Bergamo nei suoi monasteri. Storia e arte nei cenobi benedettini della diocesi di Bergamo, Bergamo, Il Conventino, 1986, p. 44). Merita segnalare a questo proposito quanto, evidentemente sulla base di documenti o memorie ancora presenti nel monastero, ebbe a scrivere suor Maria Aurelia Tassis, *La vita di S. Grata vergine regina nella Germania, poi principessa di Bergamo e protettrice della medesima città*, in Padova, nella stamperia di Giuseppe Comino, 1723, p. 141, dove elogiava la badessa Clemenza Vitali, ricordando tra l'altro come «ebbe nel tempo del suo governo per cui ella dimostrò di qual tempo fosse la sua fede e come ella era pronta a romperla con chi fosse per sostenere le sue massime. Reggeva in que' tempi la nostra città quell'unico, fra tanti che governarono Bergamo, vescovo infetto d'eresia, che per tal cagione fu poi deposto nel consistoro di papa Paolo IV li 20 aprile 1558, e non contento di batter egli la strada della perdizione, procurava di vantaggio di guidarvi anche le anime a sé commesse senz'averne né pur riguardo che fossero consacrate a Dio. Portossi egli dunque una volta tra le altre al nostro monistero, ed introdottosi nella clausura convocò le religiose in capitolo e, come volesse predicar loro la parola di Dio, cominciò a spargere i suoi perversi dogmi a misura di quanto scrive il Bernini nell'Eresie [Domenico Bernino, *Historia di tutte le heresie*, voll. 4, Venezia, Paolo Baglioni, 1717-1721, vol. IV, pp. 490-91]. Levossi tosto fra quelle buone serve di Gesù Cristo un bisbiglio e mormorio, e l'abbadessa animata dallo spirito del Signore difese con gran coraggio la verità della cattolica religione, allegando le sentenze della sacra Scrittura per le quali poteva ben conoscere l'infelice prelato ch'ei parlava empicamente. Ma se non fu degno d'essere illuminato ne' suoi errori, conobbe almeno che la sua tenebrosa dottrina non prevaleva al lume della grazia divina da cui era illustrata l'anima di questa serva del Signore, e confuso si tacque»; notizia poi ripresa da Carlo Bromato, *Storia di Paolo IV*, voll. 2, in Ravenna, per Antonmaria Laudi, 1748-1753, vol. II, p. 453; cfr. Uccelli, *Dell'eresia in Bergamo* cit., pp. 257-58; Rivoire, *Notizie intorno alla Riforma in Italia* cit., p. 26; Paschini, *Un vescovo disgraziato* cit., pp. 131-32.

¹¹ Cfr. *infra*, pp. 62-63, la sua deposizione del 12 settembre 1550.

¹² Cfr. *supra*, p. 35 e nota 37.

¹³ Francesco di Bernardino della Costa «dictus Franciscus Belinchetus» (cfr. l'atto di vendita di un suo mulino del 17 aprile 1549: Bergamo, AS, *Notarile*, Castello Benaglio, 1059, vol. II, ff. 191r e segg.; cfr. anche vol. III, fasc. 4, ff. 1v e segg.) possedeva un'affermata farmacia «sita in vicinia Sancti Pancratii», come si legge in un atto rogato il 5 aprile 1552 da Vincenzo Marchesi, suo notaio di fiducia, le cui carte testimoniano anche

potesse far fare tutto allo episcopo più de quello che posso mi”, per quanto mi ha riferito Tugnino beccaro suo cognato: et questo per por-

dei rapporti da lui intrattenuti con altri bergamaschi sospettati d'eresia, come Grazioso Fanzaghi (gli atti del cui processo del 1550-51 sono pubblicati *infra*, pp. 826 e segg.) o il libraio Gallo Galli (Bergamo, AS, *Notarile*, 2034, *sub data* 17 giugno, 19 agosto, 3 e 16 dicembre 1550, 22 maggio 1551, 9 febbraio, 5 e 4 aprile 1552, 18 marzo e 20 agosto 1555; alcuni atti giudiziari veneziani relativi al Bellinchetti sono ivi, BC, Archivio dei rettori, serie 3, *Lettere*, 55, n. 234; 56, n. 153; 63, n. 165), ma era attivo anche nel commercio con la Svizzera e faceva investimenti nel regno di Napoli (ivi, *Notarile*, 1694, Giacomo Signori da Commenduno, *sub data* 19 maggio 1547). Legato ai principali esponenti del movimento ereticale cittadino, il Bellinchetti era un punto di riferimento per l'introduzione clandestina di libri eterodossi a Bergamo, e a tal fine manteneva frequenti contatti con Pietro Perna e con Pier Paolo e Aurelio Vergerio (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 5, fasc. 6, *Contra Aurelium Vergerium*, ff. 2rv, [4]v-[5]r, *sub data* 2 maggio 1556, dove risulta che nel 1550 quest'ultimo aveva portato libri e lettere dello zio «indiricate a messer Francesco Bellinchetti mercante in Bergamo»; cfr. anche l'elenco di eterodossi da lui consegnato al tribunale veneziano il 24 settembre 1556; Andrea Del Col, *I contatti di Pier Paolo Vergerio con i parenti e gli amici italiani dopo l'esilio*, in *Pier Paolo Vergerio il giovane* cit., pp. 53-82, cfr. pp. 57-58; Leandro Perini, *La vita e i tempi di Pietro Perna*, Roma, Storia e letteratura, 2002, p. 78; Robert A. Pierce, *Pier Paolo Vergerio the Propagandist*, Roma, Storia e letteratura, 2003, pp. 103, 250; cfr. Bullinger, *Korrespondenz mit den Graubündnern* cit., vol. I, pp. 271, 292, 362, 498). Come lo stesso Soranzo dovrà ammettere (cfr. *infra*, pp. 272-73, 413-14), e come anche altri testimoni ebbero ad affermare, il Bellinchetti non mancò di rifornire di libri eterodossi anche il vescovo di Bergamo. Arrestato insieme con il fratello Alessandro nel 1556 con gravi accuse di eresia, che Federico von Salis elencava in una lettera indirizzata al Bullinger da Coira il 22 ottobre 1556 («primo negant plura esse quam duo sacramenta, baptismum scilicet et coenam Domini; praeterea negant purgatorium aliud praeter Christum; tertio negant nos teneri ulli alteri praeterquam Deo confiteri, eoque auricularem confessionem tollunt; quarto asserunt neminem esse mediatorem inter Deum et homines praeter Christum, tollentes propterea invocationem sanctorum; quinto accusantur mordicus eo quod destruunt sacramentum altaris, non confitentes in eo solidum et materiale corpus et sanguinem Christi extare; sexto, et in quo longe maxime redarguuntur adeo ut hoc veluti cardo sit totius rei, negant auctoritatem summi pontificis [...]. Vides igitur, piissime Bullingere, quam impie pietas christiana impugnetur»: Bullinger, *Korrespondenz mit den Graubündnern* cit., vol. I, pp. 457-59), il Bellinchetti poté contare sull'energico appoggio delle autorità grigionesi, che inviarono un'apposita ambascieria guidata dal von Salis a Bergamo e poi a Venezia a perorare la sua causa. Con l'aiuto di alcuni complici (ma secondo il von Salis solo grazie «all'aiuto divino») i due fratelli Bellinchetti riuscirono tuttavia a fuggire dal carcere l'8 novembre 1556 (Calvi, *Effe-meride* cit., vol. III, p. 382, indica erroneamente il mese dicembre; cfr. *infra*, pp. 950 e sgg.; Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia* cit., p. CXIX e sgg.) e a rifugiarsi in Svizzera, a Chiavenna, inseguiti da una severa condanna in contumacia, che decretava tra l'altro la confisca dei loro beni (Caponetto, *La Riforma protestante* cit., p. 221). Le autorità veneziane si premurarono subito di informare l'ambasciatore a Roma, che fu sollecitato dal pontefice a riferirne a fra Michele Ghislieri, il quale non mancò di accusare per quanto era accaduto i rettori di Bergamo, e in particolare il capitano, a suo avviso comportatosi in modo riprovevole: «Non poteva far peggio – protestò –; ha fino minacciato di far metter pregion l'inquisitor, volendo loro esser li giudici principal et haver li ecclesiastici per assistenti; [...] questo non lassar far alli ecclesiastici l'officio suo et voler che ognuno parli alli pregioni è stato causa che sono fuggiti» (cfr. le lettere di Bernardo Navagero del 14 e 29 novembre e del 12 dicembre 1556: Venezia, AS, *Archivio proprio*. Roma, 11, ff. 111v-112v; ivi, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere degli ambasciatori*, 24, n. 41; e la copia senza data di quella inviata ai primi di dicembre dal Ghislieri al

targe de li libri lutherani da la Alemagna. Et così gli sonno amici Antonio Piavano¹⁴, Vincentio di Marchesi da Ponte¹⁵ et pre Bernardino Tachetto¹⁶, et mastro Guielmo Gratarolo medico¹⁷, quali tutti li

nunzio a Venezia, ivi, n. 42: «Il serenissimo Dominio ha fatto esponere a Nostro Signore qualmente quelli duoi ostinati heretici di Bellincheti che a lo ambasciatore de' signori Grisoni furono negati sono fugiti de le carcere di San Domenico di Bergamo senza frattura alcuna, per il che si presume che li custodi siano colpevoli et che, havendo la congregazione sopra di ciò deputata deliberato fossero condotti ne le carcere del clarissimo podestà, il vicario del reverendo vescovo non ha voluto consentire, il che mette gran difficoltà in trovar la verità. Onde Sua Santità mi ha ordinato ch'io scriva a Vostra reverendissima Signoria che a nome suo facci intendere ad essi Signori qualmente non sono bene informati et che meglio ritroverassi la verità stando i pregiatori ne le carcere di San Domenico che in quelle del sudetto clarissimo, et che da huomini di quella città, o interessati o mossi da cui gli ha interesse, sotto color di zelo usando ogni arte acio non si ritrovi la verità, son persuasi quelli clarissimi rettori, i quali non intendano il negotio così bene come Sua Santità. Però Vostra reverendissima Signoria farà ufficio ad esso Serenissimo che si scrivi a li clarissimi rettori sudetti che voglino contentarsi che sieno espediti et giudicati da li reverendi vicario et inquisitore, quali possino prendere informazione del fatto et che essi signori rettori voglino esserli favorevoli in tutte le cause, contentandosi di essere asistenti et non voler essere giudici in tal cause»). Nell'agosto '57 tuttavia il Consiglio dei Dieci dichiarò illegittima la confisca dei beni dei Bellinchetti, informandone i rettori («per la prudentia vostra potete molto ben conoscer non essere a proposito che in cause di heresia, per la qual sono stati banditi i detti Belincheti, si confiscino i beni, il che non si fa né in questa nostra città né in alcuna altra»), dai quali volle essere tenuto al corrente della vicenda (cfr. le ducali inviate ai rettori di Bergamo il 13 giugno, il 21 luglio e il 12 agosto 1557: ivi, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere*, 58; ivi, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere segrete*, 5; ivi, *Sant'Uffizio*, 153, dove figura una copia della ducale del 12 agosto; cfr. Del Col, *L'Inquisizione romana e il potere politico* cit., p. 225). Tale interessamento si spiega anche con il fatto di lì a poco sarebbe stata la volta di un altro personaggio di primo piano del movimento ereticale, Giovan Francesco Bottagisi detto il Medeghetto (cfr. *infra*, pp. 799 e segg., gli atti del suo processo del 1550-51) a evadere dalle prigioni bergamasche (cfr. *infra*, pp. 967 e segg.). Dai Grigioni i due fratelli Bellinchetti continuarono a esercitare i loro traffici mercantili con l'Italia e a mantenere rapporti con i dissidenti rimasti al di qua delle Alpi (cfr. la lettera indirizzata da un eterodosso bergamasco a Francesco Bellinchetti il 5 marzo 1557, allegata a un memoriale inviato a Roma qualche tempo dopo dal vicario Giovan Battista Brugnatelli pubblicata *infra*, p. 1002). Nel 1568 essi presero in affitto una miniera di ferro a Bergün e l'anno dopo ottennero la cittadinanza di Coira. I nomi di Alessandro Bellinchetti, «vir mitis et modestissimus», e di suo fratello Francesco, «vir bonus et integer», «bonus ille frater», ricorrono nei carteggi dei riformatori valtelinesi con il Bullinger fino agli anni settanta (Bullinger, *Korrespondenz mit den Graubündnern* cit., ad indicem; cfr. Bundi, *I primi rapporti tra i Grigioni e Venezia* cit., pp. 106-107, 123-24, 166).

¹⁴ Il suo nome venne fatto da numerosi testimoni nei processi per eresia celebrati a Bergamo nel 1550-51, sottolineandone i rapporti di amicizia e di complicità con alcuni dei più noti eterodossi cittadini, come appunto Francesco Bellinchetti, Vincenzo Marchesi, Guglielmo Grataroli, Ferrando Ferrandi: cfr. *infra*, pp. 781, 784, 792, 796, 802 e segg.

¹⁵ Su di lui cfr. *infra*, pp. 778 e segg. (e nota 1), gli atti del suo processo bergamasco del 1550-51.

¹⁶ Cfr. *infra*, pp. 97-98, la sua deposizione del 25 novembre 1550.

¹⁷ Medico bergamasco (1516-1568), dopo aver studiato a Padova ed essersi addottorato a Venezia, il Grataroli tornò in patria nel '39 e venne iscritto al collegio dei medici, pur assentandosi spesso dalla sua città. Le prime accuse di eresia lo colpirono a Milano nel 1544, dove fu costretto ad abiurare di fronte all'inquisitore Melchiorre Crivelli, ma

ho visti andar a visitare detto episcopo et li servitori di esso episcopo andar in casa di esso Piavano et li manzar et beber».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 45 vel circa.

continuò a perseverare nelle sue idee collegandosi strettamente al movimento eterodosso bergamasco. I mai sopiti sospetti sul suo conto si concretarono in una ammonizione del vescovo, messo sull'avviso da un fermo richiamo inviato dal doge ai rettori di Bergamo nel novembre del '48 perché mettersero un freno al dilagare dell'eresia, e infine in un nuovo processo avviato dal Sant'Ufficio veneziano nel 1550, con l'accusa di aver «molto straparlatto de le cose pertinenti a la fede et di essa fede et de la autorità del papa», nonché di negare il purgatorio, le indulgenze, i suffragi per i defunti, la venerazione dei santi, la presenza del corpo di Cristo nell'eucarestia. Rifugiatosi in Valtellina nel maggio di quell'anno accompagnato dalla fama di «heretico pertinace et relapso et schandaloso et infame», di «peste contra la fede», il Grataroli dichiarò di non riconoscere l'autorità del tribunale inquisitoriale e fu condannato in contumacia il 23 gennaio 1551 con una sentenza pronunciata a Bergamo dal Soranzo e da fra Domenico Adelasio che lo consegnava al braccio secolare, vale a dire alle autorità veneziane, che il 4 luglio lo condannarono a morte per decapitazione. In Valtellina egli si impegnò ancora per qualche tempo nell'invio di libri eterodossi e nella propaganda delle dottrine calviniste in Italia, per trasferirsi poi a Basilea nel '52, dove si immatricolò all'Università e nel '58 fu accolto nel collegio dei medici. Qui visse fino alla morte, pur compiendo numerosi viaggi in Savoia, in Borgogna, nella Germania meridionale, a Strasburgo e insegnando per un anno a Marburgo, e si mantenne costantemente fedele all'ortodossia riformata, non senza tensioni e scontri con altri esuli italiani e intellettuali basileesi di tendenza più radicale e tollerante, fino a denunciare a Calvino (di cui approvò senza riserve il comportamento nei confronti di Michele Serveto) Sebastiano Castellione e Celio Secondo Curione come autori del *De haereticis an sint persequendis*. Della sua attività clinica e scientifica recano testimonianza le molte opere mediche e astronomiche da lui pubblicate a Basilea. Su di lui, anche per ulteriori notizie bibliografiche, si rinvia alla voce di Alessandro Pastore in DBI, vol. LVIII, pp. 731-35; cfr. anche Tarcisio Salvetti, *San Giovanni Bianco e le sue contrade. Storia di una comunità dalle sue origini al XIX secolo nel contesto della Valle Brembana*, Clusone, Ferrari, 1994.

13. DEPOSIZIONE DI GIOVANNI CONSOLI¹

(Bergamo, 12 settembre 1550)

40v 803v Die 12 septembris 1550 in suprascripto loco, coram ut supra, magister Ioannes quondam magistri Petri de Consulibus^a, habitator in burgo Sancti Leonardi Bergomi, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus, suo iuramento deponit hoc modo videlicet: 41r 804r Sancta Grata de la presente città, / et parlando con donna Theophila monaca in esso monasterio², me disse alcune cose lutherane de le quale non mi ricordo, ma son certo che erano lutherane. Et io reprehendendola non dovesse dir tale cose perché erano lutherane, lei rispose et disse non era vero che fusseno lutherane perché il vescovo gli [le] haveva dette quella mattina in el suo capitolo, facendoli uno sermone^{b3}. Et ancora dapoi per certo tempo siando io andato a visitar detta donna Theophila, essa mi disse che esso vescovo li haveva portato over fatto portar via a lei et alle altre monache di esso monasterio tutti li libretti et officioi de orationi, li⁴ quali lezevano ogni zorno per sua devotione, digandoli che non dovessero dir tante orationi, come sonno le oration de santo Agostino, de santa Brigida et lo rosario et altre simile orationi de la Gesia, digandoli ancora esso

^a 13.

^b Episcopus luterana docebat

¹ Chiamato in causa da don Francesco da Chiuduno (cfr. *supra*, p. 58), il «soiario» trentasettenne Giovanni Consoli era stato da lui menzionato anche nell'interrogatorio cui era stato sottoposto dal vicario Carlo Franchino il 19 novembre 1549, quando lo aveva segnalato tra coloro che avevano ascoltato i pettegolezzi del sacrestano di Sant'Alessandro in Colonna sul conto di don Omobono da Cremona (Bergamo, ACV, *Civilium*, 1549); cfr. anche *infra*, p. 781, la deposizione contro Vincenzo Marchesi rilasciata dal Consoli lo stesso 12 settembre.

² Il nome di questa monaca non risulta dal frettoloso verbale della visita effettuata nel monastero benedettino di Santa Grata in columnellis da Niccolò Assonica il 2 febbraio 1552 (Bergamo, ACV, *VP*, vol. XV, ff. 19r e segg.).

³ Probabilmente l'episodio si era verificato il 5 marzo 1550, in occasione della visita pastorale della parrocchia di Santa Grata, quando il Soranzo aveva dato molteplici ammonimenti al viceparroco don Giovanni da Sarnico (ivi, vol. XII, ff. 26v e segg.).

⁴ *Cod.*: le.

vescovo^c: “Voi pensati di avanzar con Dio per dir tante orationi; io ve ne voglio dar mi alcuni libretti: lezaretì quelli”. Et poi ancora essa donna Theofila me ha detto come esso episcopo gli ha dato il libro intitolato *Li benefitii de Christo*⁵, qual si legge in refettorio di esso convento^d, et uno altro libro intitolato *Pie et christiane meditationi et orationi formate sopra le epistole de san Paulo alli Romani*⁶. Et ha dati circa 20 in 22 de detti libri ad alchune monache di esso convento, a chi è piazuto a lui, per quanto mi ha detto detta donna Theofila. Qual ancora mi ha detto che esso episcopo ha dato de li altri libri alla abbatissa di esso convento⁷ et che, dapoì fatti più sermoni per esso episcopo, esso gli comandete strettamente a esse monache non dovesseno dir né propalar cosa alchuna fora del convento de quello haveva premonizato, digandomi ancora essa donna Theofila che, non obstante gli havesse commesso strettamente non dovesseno propalar cosa alcuna ut supra, che lei però lo voleva conferir con mi et con altri, perché esso episcopo gli potria dir de le cose cative: nesun presente a dette parolle».

Interrogatus de fama, respondit: «Esso vescovo ha fama publica
41v 804v da molte persone in la / presente città che 'l è lutherano».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 37 vel circa.

^c Episcopus libros orationum abstulit a monialibus.

^d In refectorio legitur Beneficium Christi.

⁵ Cfr. *supra*, p. 20, nota 4.

⁶ Pubblicate a Venezia da Antonio Brucioli nel 1548 e subito inserite nell'Indice di Giovanni Della Casa del '49, le *Pie et christiane epistole di Gratieadio da Monte Santo* sono generalmente attribuite a Giulio da Milano: cfr. Ugo Rozzo, *Sugli scritti di Giulio da Milano*, «Bollettino della Società di studi valdesi», n. 134, 1973, pp. 74-81; Ernst Ronsdorf, *Nuove opere sconosciute di Giulio da Milano*, ivi, n. 138, 1975, pp. 55-67, in particolare pp. 63 e segg.; *Index des livres interdits*, vol. III, p. 199.

⁷ Suor Clemenza Vitali: cfr. *supra*, p. 57, nota 10.

14. DEPOSIZIONE DI FRANCESCO ROSSI BENEDEUSI¹

(Bergamo, 17 settembre 1550)

41v 804v Die 17 septembris 1550 in suprascripto loco, coram ut supra, dominus Franciscus quondam magistri Perini Benedusii de Russis^a, habitator in burgo Sancti Leonardi, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento respondit: «Il vescovo de la nostra città di Bergamo ha difeso quanto ha possuto pre Homobono in volerlo mantener alla cura de Santo Alexandro in Colona della presente città contra il borgo San Leonardo, qual non lo voleva per curato perché lo havevano per lutherano^b. Et, come ho inteso, fu formato un processo contra de lui per voi inquisitore² over l'Offitio vostro. Et quando <se formava detto processo> fu detto pubblicamente per el detto borgo <che il vescovo per uno Pasino>^c suo cortegiano³, lo fece avisare portasse via li libri lutherani de casa acciò, andandoli voi patre inquisitore, non li ritrovassevo^d. Et essendo poi per detto processo esso pre Homobono fugito, andete a Verona – per quanto se dice – dove è stato preso et condannato per heretico⁴.

Ancora, Vincentio di Marchesi da Ponte⁵ et Francisco Belinchetto⁶, quali sonno infami di essere lutherani in questa città. Et io ho aldito detto Vincentio a dir cose lutherane^e, come ho detto ne la mia depo-

^a 14.

^b Defendit Homobonum in cura Sancti Alexandri.

^c Pasino.

^d Episcopus monuit per familiarem ut Homobonus exportaret libros, et fugit.

^e Vincentio de Marchesi.

¹ Cfr. *infra*, pp. 785-87, la sua deposizione dello stesso 17 settembre contro Vincenzo Marchesi, dove il Russi è detto cinquantenne.

² Domenico Adelasio.

³ Pasino da Carpenedolo: cfr. *supra*, pp. 45-49, quanto aveva affermato Cristoforo Marchesi nella sua deposizione del 7 settembre 1550.

⁴ Cfr. *infra*, pp. 589 e segg., una copia parziale degli atti del suo processo veronese del 1550.

⁵ Su di lui cfr. *infra*, pp. 778 e segg., gli atti del suo processo bergamasco del 1550-51.

⁶ Su di lui cfr. *supra*, p. 58, nota 13.

sition contra de lui. Etiam ho visto a detto Francesco Belinchetto de li libri lutherani quali porta da la Allamagna^f et ne dà a chi li piace, come è fama publica et come ancora ho detto ne la mia deposition. Tutti doi, cioè detto Vincentio et il detto Francesco, hanno pratica grande con il detto episcopo nostro, et io ge li ho visti quasi infinite volte andar in vescovado dal detto vescovo familiarissimamente et accarezzati⁷ da lui come se fusseno soi fratelli. Et detto vescovo una volta in persona, non è ancora uno anno, mi pregete in casa sua che volesse per amore suo far termine uno mese a detto Francesco per causa de certi dinari quali io doveva haver, essendo detto Francesco nella Allemagna, dove ancora pratica.

Et per tutte queste cose et altre simili io ho detto episcopo molto sospetto di essere lutherano».

Interrogatus de fama, respondit: «Tutti dicono che esso episcopo è lutherano, et così ha fama publica in la presente città».

Ad generalia recte respondit; est etatis annorum 50 et ultra. /

^f Francesco Belinchetto porta libri luterani.

⁷ *Cod.*: accarezzati.

15. DEPOSIZIONE DI CRISTOFORO PREZZATI¹

(Bergamo, 19 settembre 1550)

42r 805r / Die 19 suprascripti in suprascripto loco et coram ut supra, dominus Christophorus quondam domini Betini de Prezate^a, civis, notarius et causidicus Bergomi, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento respondit: «Io reputo che il vescovo nostro sia lutherano: prima perché così è publica voce et fama in la presente città di Bergamo, et perché se dice che tutti quelli che sono lutherani over hanno fama di essere lutherani praticano con detto vescovo^b et lui li favoregia grandamente, et loro fanno capo da lui in vescovato. Et spetialmente <Francisco Belinchetto², Vincentio da Ponte³ et Ferando di Ferandi⁴, et mastro Guielmo Gratarolo medico>^{c5}, avanti se absentasse, quali tutti sonno infami in

^a 15.

^b Tutti che hanno fama de luterani praticano con el vescovo.

^c Francesco Belinchetto, Vincentio de Ponte, Ferrando de Ferrandi, Guilelmo medico.

¹ Le filze e i registri di questo «notarius et causidicus Bergomensis», il cui nome compare talvolta negli atti del Consiglio cittadino, non figurano tra quelli conservati a Bergamo, AS, mentre un atto da lui rogato per il convento delle domenicane di Santa Lucia e Agata del 17 dicembre 1539 è a Milano, AS, *Fondo di religione*, 3006. Nel 1559 agì come procuratore e difensore di Ludovico Macanello da Albano, allora sotto processo dell'Inquisizione bergamasca (ACDF, *Stanza storica*, R 4-f, ff. 697r, 731r e segg.).

² Su di lui cfr. *supra*, p. 58, nota 13.

³ Vincenzo Marchesi, di cui cfr. *infra*, pp. 778 e segg., gli atti del processo bergamasco del 1550-51.

⁴ I rapporti di questo personaggio (commerciante d'olio originario di Zambla e residente in borgo San Leonardo) con alcuni esponenti del dissenso ereticale bergamasco sono indirettamente suggeriti da una procura di Pasino da Carpenedolo rogata il 4 febbraio 1550 da Vincenzo Marchesi, cui egli assistette in qualità di testimone insieme con Guglielmo Moschetti, cappellano del Soranzo (Bergamo, AS, *Notarile*, 2034), nonché dalla documentazione del processo celebrato nel 1550-51 contro il Marchesi, in cui il nome del Ferandi è spesso evocato unitamente a quelli di altri noti eterodossi bergamaschi. Il Soranzo dirà di non averlo mai conosciuto (cfr. *infra*, p. 273). Alcuni documenti del 1551-52 relativi a una causa che lo vide implicato insieme con la moglie Francesca sono a Bergamo, BC, Archivio dei rettori, serie 2, *Cancellaria pretoria*, 36, n. 124; ivi, serie 3, *Lettere*, 55, n. 141; 56, nn. 120, 121; ivi, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 25, ff. 103v, 209v.

⁵ Su di lui cfr. *supra*, p. 60, nota 17.

questa città di essere lutherani, praticano con detto vescovo et fanno capo da lui in vescovato et sonno soi amici, et lui li favoregia, come così se dice pubblicamente da tutti in questa città. Et io qualche volta ho visto li predetti uscir fora del vescovato et qualche volta ancora gene ho visto andar in vescovato qualche un de loro. La qual pratica rende il predetto vescovo sospetto di essere lutherano.

Ancora, in questa città in diverse gesie sonno institute diverse compagnie de Battuti in honore de diversi sancti, le quale compagnie erano solite a far fare la cerca de le elemosine^d per il territorio et città per spender in esse gesie in far celebrar messe et altri officii et altre cose al culto divino, et tali cerche se sollevano far con licentia et patenti del vescovo de la città con indulgentie de giorni quadraginta, perché esse elemosine se spendevano circa il culto divino. Et questo vescovo moderno [h]a levato via tutte queste cerche et non ha mai volesto conceder licentia di farle. Et questo lo scio perché, essendo io deputato sopra la gesia et compagnia de San Bernardino del borgo San Leonardo, più volte ho instato apresso al detto reverendissimo episcopo per haver tal licentia, et mai non l'ho possuta obtener. Et per essere di detta compagnia scio che ancora li mei precessori et successori non hanno possuto obtener tal licentia. Et li deputati de le altre simili compagnie me hanno detto che esso episcopo non gli ha volesto conceder alle loro compagnie tal licentia. Et questo credo firmamente lo faccia detto episcopo / perché non credde la invocation de sancti, anzi per removerla et così per remover il culto divino et de sancti. Et credo che ancora per remover la invocation de sancti esso episcopo habb[i]a fatto obturar la sepultura del corpo de san Narno in la presente città^e, acciò non si possa più tuor fora di essa sepultura de l'aqua qual scaturisse li, et sempre ab antiquo essa aqua è stata reputata miracolosa⁶.

Et ancora, puono essere circa trei anni, dovendosi far procession publica trei giorni continui secondo il solito per impetrar da Dio over che facesse bon tempo over che piovesse, ma de qual fusse non mi ricordo, essendosi⁷ fatta una volta non si fece più, et fu detto pubblicamente per certo che il detto vescovo haveva inhibito non si facesse-ro le altre doi processioni^f, per il che ne fu gran mormoration nella

^d Tolto l'elemosine.

^e San Narno.

^f Ne fierent processiones.

⁶ Cfr. *supra*, p. 35, nota 37.

⁷ *Cod.*: et essendosi.

città. Et d'alhora in qua, non obstante siano state le occorrentie simili di far procession, non se n'è mai fatta più nesuna. Et questo credo per certo che esso vescovo lo habb[i]a fatto per levar la invocation de sancti.

Ancora, il detto vescovo favorezza molto li lutherani^g, come ho detto di sopra, et precipue sacerdoti che⁸ sonno lutherani, et ne haveva messo doi a far la cura in la gesia de Santo Alexandro in Colona⁹ de la presente città, che¹⁰ è parrocchia grandissima, et tutti doi sonno sospetti di essere lutherani; de quali uno se dice essere fugito da Bergamo questo anno per lo officio de la Inquisition che¹¹ procedeva contra de lui per heresia, et che il vescovo lo fece avisare ascondesse li libri over andasse via, come ancora andete^h: et, come se dice, è stato preso a Verona et condannato per heretico et mandato alla galea¹². Et ancora, come se dice, ne ha favorito et favoregia de li altri preiti lutherani, et ne haveva messo uno¹³ – il nome del qual non scio – alla cura de Santo Alexandro de la Croce de la presente città et al loco de Almeno, et lo¹⁴ haveva dato ancora per confessore al convento delle monache de San Fermo di Bergamo, de le quale ne ha ingravedato una et poi l'ha menata via, come è publico; et detto preite ha et haveva fama publica di essere lutherano. Et se dice ancora / che de simili preiti ne sonno per le montagne alle cure.

Per le quale cose io reputo esso episcopo nostro essere molto sospetto di essere lutherano».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 40 vel circa.

^g Favor luteranis.

^h Homobonus.

⁸ *Cod.*: chi.

⁹ Don Omobono da Cremona e don Giovan Francesco da Asola.

¹⁰ *Cod.*: chi.

¹¹ *Cod.*: chi.

¹² Cfr. *infra*, pp. 597 e segg., la sentenza emanata dal vescovo di Verona contro don Omobono il 3 settembre 1550.

¹³ Pre Parisotto Faceti, sul quale cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

¹⁴ *Cod.*: lho.

16. DEPOSIZIONE DI FRA PACIFICO DA BRESCIA¹

(Bergamo, 21 settembre 1550)

43r 806r Die 21 septembris anni suprascripti in suprascripto loco, coram ut supra, venerabilis dominus frater Pacificus Brixiensis ordinis minorum capucinatorum^a, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus, et interrogatus etc., suo iuramento deponit: «A questa festa de san Narno passato fa uno anno, essendo io in questa città guardiano nel convento nostro – et predicava ancora nella gesia nostra – et havendo inteso come nella sepultura de detto san Narno, primo vescovo de questa città, gli era una aqua miracolosa^b per il beber de la qual mediante la intercession del santo molti erano sanati de diverse infirmità et liberati inspiritati, come era cosa notoria et manifesta in questa città, andete il giorno de san Narno per voler veder et per mia devotion beber de questa <aqua, et ritrovete> che non se ne posseva havere più perché il vescovo de questa città moderno haveva fatto murar ditta sepultura, talmente che più non se posseva haver de essa aqua. La qual cosa molto mi dispiaque, perché mi parse fusse un levar la devotion alli sancti et alle soe reliquie. Et oldete ancora che quella medema matina fu nella detta gesia grandissima murmuratione per non potersi haver de l'aqua secondo il solito per la causa preditta. Et così poi da lì alquanti giorni, rechiesto dal ditto episcopo, io andai da Sua reverendissima Signoria et parlassemo assai sopra de questa aqua, dicendoli io che lui haveva fatto male a far murar ditta sepultura et non lassar dar di essa aqua al populo secondo la antiquissima devotione della città. Et il detto episcopo molto biasmava lo usar di essa aqua^c,

^a 16.

^b Aqua sancti Narni.

^c Biasmava l'usar di l'acqua de san Narno.

¹ Allora trentatreenne, già guardiano nel convento dei cappuccini di Bergamo, come risulta dalla sua stessa testimonianza e da quella successiva del suo confratello fra Antonio da Bergamo (*infra*, p. 73), il 17 dicembre 1554 fra Pacifico otterrà l'autorizzazione vescovile a predicare «in quocumque loco civitatis et diocesis» (Bergamo, ACV, *Lettere pastorali*, I, f. 157r). Cfr. *infra*, pp. 803-804, 810-11, le deposizioni da lui rilasciate lo stesso 21 settembre 1550 a carico di Giovan Francesco Bottagisi e Giovan Giacomo Tassi.

dicendo che 'l era superstitione et che il populo lassava il ricorso alli medici per essa aqua, et che era inganno del demonio; et io gli rispose che se erano visti et se vedevano molti effetti de quelli li quali consequivano la sanità. Et il detto vescovo rispose che il diavolo ancora posseva far de simili effetti et poi, volendosi excusar de haver fatto levar quella aqua allegò che Ezachia re fece levar il serpente
 43v 806v aeneo fatto per Moise^d perché il populo / lo adorava². Et io in substantia gli rispose che non era simile, perché il populo da Bergamo non adorava detta aqua, ma riconosceva il benefitio della sanità da Dio mediante la intercessione del santo vescovo loro de essa aqua. Et molte altre parolle furno ditte tra Sua Signoria et mi, de le quale però al presente non mi ricordo, salvo che esso episcopo sempre stete pertinace in biasmar lo uso di essa aqua. Per le quale parolle et remotion de l'uso de essa aqua io tengo che esso episcopo cerchi di levar la devotion a sancti et la loro invocation^e, secondo che ancora ho aldito dir da molte persone in questa città.

Ancora ragionando io con ditto episcopo – et credo fusse quella volta medema quando parlassemo de la ditta aqua – a un certo proposito del quale non mi ricordo il detto episcopo disse che in le cose quale facciamo bisogna che habbiamo il verbo de Dio over il testimonio dello evangelio^f et altre simile parolle, per le quale io pigliete volesse inferir che noi non prestiamo fede alle ordinationi del summo pontefice over alle cose che lui fa se non tanto quanto sonno fondate nello evangelio.

Ancora ho sospetto detto episcopo perché li predicatori quali ha tolto lui a predicar in questa città mai hanno predicato contra li errori de lutherani^g, anzi più presto appareva alludesseno a quelli predicando, et sempre stando nella fede et non venendo mai a opere né a meriti de opere: et questo per quanto ho aldito da essi predicatori, alle prediche de li quali più volte mi son ritrovato. Et ancora ho aldito dir da altri che³ non solamente <permetteva che così se predicasse>, ma non voleva et prohibeva se predicasse contra lutherani. Et

^d Ha fatto levar l'acqua perché Ezachia fe' levar il serpente eneo fatto per Moise perché il populo l'adorava.

^e Biasmava l'uso de l'acqua per torre la devotione de sancti.

^f In quel che si fa è bisogno il verbo di Dio o l'evangelio.

^g Non hanno mai predicato contra luterani li predicatori quali ha tolto lui.

² *II Reg.* XVIII, 4.

³ *Cod.*: et.

questo lo scio perché, predicando io al nostro convento de la presente città et havendo più volte exclamato contra lutherani et altri heretici, et ragionando poi con ditto episcopo, mi riprese che io non mi exagerasse contra lutherani^h, cum sit che in questa città non gli fussino se non trei over quatro, over una cosa simile. Per le quale cose io suspicava che lui fusse machiato di heresia lutherana. Et ancora, volendo io andar a predicar a Vertua, terra di questa
 44r 807r diocesi, la / quadragesima proxime passata, andai a presentarmi da Sua Signoria a pigliar la beneditione et veder se quella voleva cosa alcuna da mi: tra le altre cose me disse che dovesse lassar star questi lutherani over hereticiⁱ, monstrando di haver dispiacer se predicava contra de loro».

Interrogatus de praesentibus, respondit: «A questa ultima volta de Vertua gli era presente il padre frate Antonio de Bergamo⁴, alhora nostro compagno; alle altre volte veramente⁵ niuno era presente, perché esso vescovo fassava restar li compagni di fora et mi tirava de dentro solo.

Ancora, ha prohibito la benediction de' candeli et le avemarie benedette dal papa, non volendo che se usasseno, et altre simile cose, per quanto ho aldito dir da molti.

Et per tutte quante queste cose sopraditte et altre cose quale ho aldite, de le quale al presente non mi ricordo, et per molti soi andamenti et per haver inteso che in corte sua se manzava carne li zorni prohibiti, et per haver pratica <con quelli li quali> sono heretici over sospetti, come è <fra Ruffino>^{j6}, qual è sta' frate nostro et zocolante et uscito fora de la religion per heretico, qual ha posto per infermero a l'Hospital grande, et uno qual staseva a esso Hospital grande de questa città, qual – secondo ho inteso – nega il purgatorio, et il detto episcopo l'ha tolto in casa⁷; et per haver posto a cura de molte anime così nella città come nella sua diocesi preiti lutherani, come era <pre Homobono>^{k8} et pre <Zoan Francesco da Asola>^{l9} alla cura de San-

^h Fuit monitus testis ne contra lutheranos se exageraret.

ⁱ Monitus testis ut dimitteret luteranos.

^j Fra Ruffino.

^k Pre Homobono.

^l Pre Ioanne Francesco.

⁴ Cfr. *infra*, pp. 73-74, la sua deposizione del 21 settembre 1550.

⁵ Volte veramente, *cod.*: veramente volte.

⁶ Su di lui cfr. *supra*, p. 29, nota 21.

⁷ Pasino da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

⁸ Su di lui cfr. *supra*, p. 7, nota 1.

⁹ Su di lui cfr. *supra*, p. 11, nota 13.

to Alexandro in Colona de la presente città, et pre <Parisotto>^m a Santo Alexandro de la Croce et al loco de Alzano et Almeno¹⁰, et avanti pre Parisotto in esso loco de Alzano uno altro preite, qual fu constretto partirse per heretico¹¹, et altri simili.

Et ancora, nella sua corte ge ne sonno de lutherani, sì per quanto ho aldito sì anche perché una volta parlando con <uno suo cortegiano> qual non conosco se non per vista, lo¹² hebbe per lutherano over per sospetto perché me disse che non si poteva servar la legge et che niuno l'haveva mai servata se non Christoⁿ: et questa è position lutherana. /

44v 807v Sì che per tutte le predette cose concludendo dico che io tengo detto episcopo essere lutherano».

Interrogatus de fama, respondit: «L'ha fama de essere lutherano marzo, fautore de lutherani, et così se dice palam et publice in Bergamo et fora».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 33 vel circa.

^m Pre Parisotto.

ⁿ Familiaris episcopi dixit testi¹³ legem servare non posse.

¹⁰ Cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

¹¹ Don Giorgio da Carpenedolo, come risulta dalla deposizione di Carlo Albani del 23 settembre 1550 (cfr. *infra*, pp. 77-78), che durante il suo soggiorno a Bergamo si era legato a don Omobono da Cremona e aveva già dato adito a sospetti di eresia. Dopo il trasferimento di don Giorgio ad Alzano fra Domenico Adelasio aveva avviato un'indagine nei suoi confronti, ma il Soranzo – informato della cosa – lo aveva avvertito e gli aveva consentito di allontanarsi, sottraendosi al Sant'Ufficio (cfr. *infra*, pp. 176, 326, 364).

¹² *Cod.*: lho.

¹³ *Cod.*: testis.

17. DEPOSIZIONE DI FRA ANTONIO DA BERGAMO¹

(Bergamo, 21 settembre 1550)

44v 807v Die suprascripto et loco, coram ut supra, venerabilis dominus pater frater Antonius de Bergamo ordinis minorum capucinatorum^a, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus si fuit aliquando ad reverendum dominum episcopum huius civitatis modernum cum domino patre fratre Pacifico Brixiano², alias guardiano del convento bergomense, respondit: «Quando il detto frate Pacifico voleva andar a predicar a Vertua la quadraggessima proxime passata, io andete con lui da detto episcopo».

Interrogatus quid dixerit idem episcopus eidem fratri Pacifico, respondit: «Io non mi ricordo precise de le parolle formale, ma mi apare che in substantia inhbisse a detto frate Pacifico non dovesse predicar contra li heretici^b, ma reprehender li altri deffetti».

Interrogatus si alia scit de dicto reverendissimo episcopo, respondit: «Io non l'ho aldito dir cose hereticale per non haver hauto longo colloquio con lui, ma perché ha pratica et favorisse persone quale sono heretice over infame et sospetti^c, come sono molti curati, come è stato pre Zoan Francesco da Assola et pre Homobono da Cremona, pre Parisotto et altri sospetti de heresia, quali ha posto a diverse cure de anime^d; et perché se dice che molti nella città sonno heretici, quali hanno dependentia da lui; et ancora perché se dice che il detto episcopo ha datto alle monache quale sonno sotto alla cura sua diver-

^a 17.

^b Quod non praedicaret contra luteranos.

^c Favet haereticis.

^d Pre Ioanne Francisco, pre Homobono, pre Parisotto haereticos posuit ad curas animarum.

¹ Nato nel 1515, questo frate cappuccino morirà a Roma il 21 agosto 1586, dopo un'apparizione della Madonna, di san Francesco e di sant'Antonio, secondo la registrazione di Calvi, *Effemeride* cit., vol. II, p. 607, che lo ricorderà come «vero esemplare di povertà, humiltà, obbedienza et charità». Cfr. *infra*, pp. 802-803, la sua deposizione dello stesso 21 settembre a carico di Giovan Francesco Bottagisi.

² Cfr. *supra*, pp. 69 e segg., la sua deposizione dello stesso giorno.

si libri sospetti^e, come è il libro intitolato Il beneficio de Christo: et io son stato al monasterio de San Benedetto de la presente città, et quella abbatissa con altre monache me domandete se il detto libro Di /
 45r 808r beneficii³ et un altro De l'arbitrio⁴ erano sospetti, et io gli rispose de sì, et io pensete che il detto episcopo ge li havesse dati perché già così haveva inteso⁵; et ancora ditta abbatissa et monache mi disseno che il detto episcopo ge haveva prohibito non legesseno la vita di sancti Padri^f, et disse essa abbadessa alchune parolle quale penso le habb[i]a dal vescovo, per le quale la hebbe sospetta di heresia: et per queste et altre simile cose io ho detto episcopo per sospetto de heresia.

Interrogatus de fama, respondit: «Tutta la città vel quasi dice esso episcopo essere lutherano».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 35 et ultra.

^e Dedit libros suspectos monialibus.

^f Episcopus prohibuit lectionem vitarum⁶ Patrum.

³ Cod.: beneficii era sospetto.

⁴ La *Tragedia del libero arbitrio* dell'esule Francesco Negri da Bassano, apparsa per la prima volta a stampa nel 1546, sulla quale si vedano (anche per ulteriori notizie bibliografiche) i saggi di Edoardo Barbieri, *Note sulla fortuna europea della «Tragedia del libero arbitrio» di Francesco Negri da Bassano*, «Bollettino della Società di studi valdesi», n. 181, 1997, pp. 107-40, e Pier Paolo Vergerio e Francesco Negri: *tra storia, storiografia e intertestualità*, in Pier Paolo Vergerio *il giovane* cit., pp. 238-76.

⁵ Cfr. *supra*, pp. 57-58, 62-63, le analoghe testimonianze offerte da don Francesco da Chiuduno e da Giovanni Consoli nelle loro deposizioni del 12 settembre in relazione al monastero di Santa Grata inter vites.

⁶ Cod.: vitas.

18. DEPOSIZIONE DI FRA VITTORE DA BERGAMO¹

(Bergamo, 23 settembre 1550)

45r 808r Die 23 septembris 1550, in templo Sancti Alexandri post Murgulam ordinis minorum capucinatorum urbis Bergomi, coram ut supra, dominus frater Victor de Bergomo ordinis capucinatorum minorum^a urbis Bergomi, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento deponit: «Puono essere doi in trei anni o circa che vene qua al nostro convento un conte bressano il nome del quale non scio dire, qual era alloggiato alla hostaria de Lorenzo hosto, et parlando con quello qual era alhora nostro guardiano² se monstretate manifestamente lutherano, et il nostro guardiano lo represe assai, et alla fin ditto conte in mia presentia disse queste parolle over simile parolle: “Che³ bisogna che me repreneiate et contradicate a queste cose? Il vostro vescovo – loquendo de episcopo moderno Bergomensis – tiene queste opinioni ancora lui, et più de quello tengo mi”^b. Et per queste parolle, et anche perché se diceva per Bergamo che ’l detto episcopo era lutherano, il detto guardiano nostro deliberete de andar da detto episcopo et farli la correction fraterna^c. Et così gli andete, et io andete con lui, et il vescovo lo retirete in camera detto nostro guardiano, et io restete de fora. Essendo lì <uno camerero⁴ de esso>

^a 18.

^b Quidam comes dixit: «Non <me reprehendas, episcopus vester> est huius opinionis».

^c Guardianus ivit ad corrigendum episcopum.

¹ Nato all'inizio del secolo, questo frate cappuccino morirà l'11 settembre 1566, ricordato da Calvi, *Effemeride* cit., vol. III, p. 44, come «lodato da Dio per il perdono de' nemici, dall'anime purganti in loro suffragio invocato et in orando visto più volte di celeste luce recinto et circondato, ch'annontio con spirito profetico il futuro, vinse demoni, risanò infermi et oprò altre meraviglie nel convento di Varese». Cfr. *infra*, pp. 804-805, 811-812, le deposizioni rilasciate lo stesso 23 settembre 1550 da questo cappuccino cinquantenne contro Giovan Francesco Bottagisi e Giovan Giacomo Tassi.

² Fra Pacifico da Brescia, di cui cfr. *supra*, pp. 69 e segg., la deposizione del 21 settembre 1550.

³ *Cod.*: que.

⁴ Forse Pasino da Carpenedolo, «scalco» del Soranzo, sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

episcopo, se mise a parlar con mi et se monstrete manifestamente lutherano^d, et me disse cose assai lutherane de le quale al presente non mi ricordo, salvo mi disse che [non] bisognava andar discalzi né far tante penitentie / perché la fede sola bastava andar in paradiso: et molte altre parolle me disse a volermi persuader che la fede sola bastava andar in paradiso senza far altro. Et alla ultima io gli disse non dicesse queste cose, et che chi servaria li comandamenti de Dio saria salvo; et il detto camererio più non parlete ma andete via. Il nome del qual camererio non scio, ma poteva essere de circa anni trenta, bracotto in formato, et se lo vedesse lo conossaria, et altramente non lo scio descriver. Et per tener esso episcopo questi cortegiani lutherani et favorir et haver amicitia con quelli hanno fama di essere lutherani ho sospetto ancora che esso episcopo sia lutherano».

Interrogatus de fama dicti episcopi, respondit: «Esso episcopo ha fama publica de essere lutherano et quasi tutti lo dicono».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 50 et ultra.

^d Un cameriero del vescovo parlava a la luterana.

19. DEPOSIZIONE DI CARLO ALBANI¹

(Bergamo, 23 settembre 1550)

45v 808v Die suprascripto in via inter moenia Bergomi et viridarium dominorum fratrum Sancti Spiritus Bergomi, dominus Carolus quondam domini Zachariae de Albano^a, factor generalis Hospitalis magni Bergomi, testis ut supra ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus si scit fratrem Ruffinum² qui exierat ordinem minorum observantiae seu etiam capucinatorum, dum esset ipse frater Ruffinus in Hospitali magno Bergomi, dixisse aliqua haereticalia et quis posuerit eum in dicto Hospitali ad illud officium, respondit: «<Fra Ruffino> non sta più ne l'Hospitale nel qual era sta' messo per infirmero da monsignor nostro episcopo moderno, et io non l'ho sentito dir molte cose contra la fede, ma solum l'[h]o aldito dir che le nostre orationi et altre simile cose non erano de valore, ma che bastava la fede sola^b, et simile parolle in substantia».

Interrogatus an dictus frater Ruffinus haberet famam quod esset lutheranus, respondit: «El se ne diceva così qualche parolla».

46r 809r Interrogatus de quodam Pasino Brixien³ qui similiter positus fuerat in ipso Hospitali a dicto reverendissimo episcopo, et nunc ipse / est curialis ipsius reverendissimi episcopi, respondit: «Questo Pasino^c non parlava molto de queste cose, ma solum l'[h]o aldito dir che quando l'homo more va in paradiso over a l'inferno perché Christo ha purgato li nostri peccati, per le quali parolle pareva negasse <il purgatorio>. Ma li era uno preite, qual haveva nome pre <Georgio de Carpenedol>^{d4} de territorio bressano, qual stete alchuni

^a 19.

^b Fra Ruffino affirmabat orationes non valere, fides sola sufficit.

^c Pasino.

^d Pre Georgio.

¹ Allora cinquantenne, come si evince dal verbale della sua deposizione, Carlo Albani era allora il fattore dell'Ospedale maggiore di Bergamo.

² Su di lui cfr. *supra*, p. 29, nota 21.

³ Su di lui cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

⁴ Su di lui cfr. *supra*, p. 72, nota 11.

giorni in esso Hospitale et poi il nostro episcopo reverendissimo lo misse a far la cura in el loco de Alzano avanti certo tempo li mettesse pre Parisotto⁵, el qual era più cativo de li predetti et negava et damnava tutti li offitii et altre cose de la Gesia, perché diceva che bastava la sola fede senza tante altre cose: et questo in substantia l'[h]o aldito dir da esso pre Georgio più⁶ et molte volte».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 50 vel circa.

⁵ Su di lui cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

⁶ *Cod.*: piusor.

20. DEPOSIZIONE DI FRANCESCHINA ROTA MEDICI

(Bergamo, 23 settembre 1550)

46r 809r Die 23 septembris 1550, in camera domus habitationis mei notarii, sita in vicinia Sancti Alexandri in Columna urbis Bergomi, coram ut supra, Franceschina filia quondam Antonii Dugoni de Rota et uxor quondam Alexandri de Medicis^a, habitatrix in burgo Sancti Leonardi Bergomi, in contrata portae de Oxio¹, testis ex officio assumpta, iurata, monita et interrogata, suo iuramento deponit: «Dapoi che inanzi da voi hebbe testificato nella gesia de San Lazaro de la presente città contra quello alhora nostro parrochiano² qual, havendomi confessata da lui, me haveva imposto in confession non dovesse mai più invocar santo alcuno ma che dovesse andar solamente da Christo, et haveva voluto che in confessione li havesse promesso de non andar mai né invocar sancto alcuno perché dovesse interceder per mi apresso a Dio, ma dovesse andar solamente da Christo, come apare in ditto mio testimonio³; dapoi questo forsi per doi over trei mesi, et del più certo tempo altramente non mi ricordo, havendo io dette queste cose con uno predicatore capucino, quello predicatore lo disse al nostro vescovo. Et detto predicatore poi me disse dovesse andar da detto episcopo, et così li andete un giorno, el qual vescovo me domandete de quello parrochiano, et io gli disse qualmente mi haveva proibito de invocar sancti: et li in effetto li disse tutto quello vi haveva detto a voi in el mio testimonio. Et il detto episcopo se misse a deffendere el detto parrochiano, digando che haveva ragione^b, et che haveva detto bene, et che se doveva / andar solamente da Christo et non invocar li sancti. Et sopra questo contese assai con detto episcopo, qual tra le altre cose mi disse se non haveva mai alduto dir: “Tu solus sanctus”; et io gli rispose che vero era che se doveva andar da Christo, ma che

46v 809v

^a 20

^b Contra invocationem sanctorum.

¹ Porta a sud della cerchia muraria quattrocentesca, in direzione di Osio.

² Don Omobono da Cremona, vicecurato di Sant’Alessandro in Colonna, sul quale cfr. *supra*, p. 7, nota 1.

³ Tale deposizione non risulta allegata agli atti del processo.

se doveva ancora andar da li sancti che⁴ pregasseno per noi, et che Dio voleva che andassemo ancora da' sancti. Et li disse più che io qualche volta per obtener qualche gratia haveva fatto del bene per le anime di morti et haveva ottenuto ciò che desiderava, et che molto più li sancti erano boni di obtener le gratie apresso a Dio; nesun presente alle predette cose. Et per questo negar così chiaro esso episcopo la invocation de' sancti hebbe et ho detto vescovo sia lutherano, et ge lo disse a lui alhora in fazza che me pareva lutherano. Et gli disse ancora che la gente diceva che 'l era lutherano perché haveva fatto obturar che non si potesse haver de l'aqua de santo Narno^c».

Interrogata de fama dicti episcopi, respondit: «El se dice da tutto il mondo che 'l è lutherano».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 40 vel circa.

^c San Narno.

⁴ *Cod.*: chi.

21. DEPOSIZIONE DI DON AGOSTINO BARILI¹

(Bergamo, 25 settembre 1550)

46v 809v Die 25 septembris anni 1550, in sala seu solarium domorum Hospitalis Sanctae Mariae Magdalenae Bergomi ubi habitant pauperes orphani derelicti, coram reverendo domino patre inquisitore², venerabilis dominus presbiter Augustinus Barillus de Bergamo^a, serviens ipsis or-

^a 21.

¹ Nato intorno al 1504 da una ricca famiglia patrizia e dotato di buoni benefici ecclesiastici, don Agostino Barili divenne uno dei più devoti seguaci di Girolamo Miani (che ebbe a giudicarlo sacerdote «veramente fondato in Christo») all'indomani della venuta di quest'ultimo a Bergamo nel 1533, impegnandosi al suo fianco nell'assistenza degli orfani e proseguendone l'opera dopo la sua morte. Due lettere del Miani indirizzategli da Venezia «alla Maddalena in Bergamo» nel luglio del 1535 sono pubblicate in *Le lettere di san Girolamo Miani*, ed. a cura di Carlo Pellegrini, Rapallo, Scuola tipografica Emiliani («Archivio storico dei PP. somaschi», n. 10), 1975, pp. 1 e segg. Attivo anche a Brescia alla metà degli anni trenta (Carlo Pellegrini, *Per la biografia di s. Girolamo Miani. Frammenti*, «Rivista dell'ordine dei padri somaschi», XXXIV, 1960, pp. 27-41, cfr. pp. 37 e segg.), il Barili successe al Miani come superiore della Compagnia dei servi dei poveri di Somasca (una sua lettera a Ludovico Viscardi datata da Somasca il 12 febbraio 1537 è pubblicata da Giuseppe Locatelli, *Una lettera di s. Girolamo Miani ed una del p. Agostino Barili*, «Bollettino della Civica biblioteca di Bergamo», VI, 1912, n. 4, pp. 32-35), e successivamente ritornò a Bergamo, dove diresse l'orfanotrofio maschile (sul quale cfr. Adriano Bernareggi, *A ricordo della celebrazione del IV centenario di fondazione dell'Orfanotrofio maschile di Bergamo*, «Rivista della congregazione di Somasca», X, 1934, pp. 141-59, in particolare pp. 146 e segg.). Convinto sostenitore dell'unificazione dei somaschi con i teatini nel '47, aderì formalmente a questi ultimi l'anno dopo a Venezia, e tra essi rimase anche dopo la nuova separazione tra le due congregazioni nel 1555. A Venezia lavorò nell'Ospedale dei derelitti come «servo inutile dei poveri», e nel 1561 venne eletto superiore della casa di San Nicola dei Tolentini. Qui morì nel '66. Fu autore di opere catechistiche a tempo conservate nella biblioteca dei teatini veneziani, ma oggi perdute, tra cui *Dialogi in articulis fidei, Expositio dominicae orationis, Dialogi in decem praecepta et in septem Ecclesiae sacramenta, Expositio in salutationem angelicam* (Antonio Francesco Vezzosi, *I scrittori de' chierici regolari detti teatini*, voll. 2, in Roma, nella stamperia della sacra congregazione di Propaganda Fide, 1780, pp. 119-20; Vaerini, *Gli scrittori di Bergamo* cit., vol. I, pp. 46-47). Su di lui cfr. Raviolo, *L'ordine dei chierici regolari somaschi* cit., p. 34; Carlo Pellegrini, *San Gaetano Thiene, Giampietro Carafa e san Girolamo Miani, i teatini e la compagnia dei servi dei poveri*, in *San Girolamo Miani nel V centenario della nascita*, Venezia, Studium cattolico veneziano, 1987, pp. 58-77, in particolare pp. 75-77.

² Fra Domenico Adelasio.

phanis pauperibus, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus, suo iuramento deponit: «Havendo noi la cura de le povere orphane, ge n'è una nominata Anna qual haveva fatto voto de virginità³, et similmente una altra nominata Caterina, qual ancora lei haveva fatto simil voto. Dapoi essendo l'una et l'altra tentata da la carne, andando⁴ il reverendissimo episcopo de questa città al loco de ditte orphane, detta Anna li parlete et li dise de la tentation sua; et il detto vescovo li disse la se dovesse maritar et che lui la absolveva del tutto che la se potesse maritar: et questo per quanto me ha detto essa Anna^b. Quanto mo' circa Caterina, pre Piero⁵, qual ha la cura di esse orphane, andete / dal detto episcopo et li disse de la tentation di essa Caterina, qual vescovo li disse: "Andati, ché io la absolve et maritate-la". Et questo me lo ha detto esso messer pre Piero, da li quali Anna et pre Piero vi potreti informar melio. Et questo me dà inditio che il detto vescovo dispretia simili voti.

Ancora, può essere circa uno anno al iudicio mio del tempo, ritrovandomi qua in Bergamo intese che il detto vescovo haveva dato certi libretti sospetti alle monache de San Benedetto^{c6} et, sospicando io fusseno libri cativi, mandete sotto mane al detto monasterio madonna Orsola Zangetta per chiarirmi se così era il vero. Qual andete al detto monasterio et hebbe un libretto da quelle monache et me lo portete, et me disse ch'ei lo legevano a tavola, et era intitolato Di beneficii de Iesu Christo; dicendo ancora quelle monache che il vescovo ge lo haveva dato.

Ancora, il detto vescovo ha messo et mantenuto ne l'Hospitale grande de questa città per infirmero uno frate Ruffino⁷, uscito prima di capucini et poi di zocolanti, qual era sospetto di heresia^d: anci, io lo⁸ haveva alduto a negar il purgatorio insieme con uno suo compagno, et era stato in Valtulina con alchuni predicatori, cioè doi capucini forausciti quali predicavano alla lutherana. Et io un par de volte

^b Votum virginitatis.

^c Libri monialibus.

^d Fra Ruffino in Hospitali: favet luteranis.

³ Anna Paravicini, di cui cfr. *infra*, pp. 86-87, la deposizione del 25 settembre 1550; cfr. anche *infra*, pp. 294 e segg., quanto avrebbe dichiarato in merito il Soranzo nell'interrogatorio del 12 maggio 1551.

⁴ *Cod.*: essa Anna andando.

⁵ Don Piero Ruezetti, di cui cfr. *infra*, p. 84, la deposizione del 25 settembre 1550.

⁶ Cfr. *supra*, pp. 73-74.

⁷ Su di lui cfr. *supra*, p. 29, nota 21.

⁸ *Cod.*: lho.

ho avisato detto nostro vescovo non dovesse mantener il detto frate Ruffino al detto Hospitale perché era lutherano et apostata, et il detto episcopo non li ha provisto».

Interrogatus de fama dicti episcopi, respondit: «Io non ho sentito dir se non male de lui circa le cose de la fede».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 45 et ultra.

22. DEPOSIZIONE DI DON PIETRO RUEZETTI

(Bergamo, 25 settembre 1550)

47r 810r Die suprascripto et loco, coram ut supra, venerabilis dominus presbiter Petrus de Ruezettis de Fabrica^a, diocesis Iporigensis¹, serviens tempore iam longo pauperibus orphanis puellis, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus, suo iuramento interrogatus si consuluit reverendum episcopum huius civitatis in facto cuiusdam Caterinae orphanae quae emiserat votum castitatis et quid respondit sibi praefatus episcopus², respondit: «Havendo io cura di esse putte
47v 810v orphane et confessandole, / et havendome detto detta Caterina, qual haveva il voto di castità, che era molto tentata da la carne, io andete circa il mese de luio proxime passato dal detto reverendissimo episcopo et li domandete consilio sopra di questo, et lui mi rispose che se questo voto non era solemne non valeva niente^b, et che queste putte con el spirito si pensano di reprimer la carne ma se inganano et fanno pegio, quia privatio generat appetitum, et che la andasse a maritarse ché lui la absolveva. Ma di questo io non volse dir niente a essa Caterina. Et altro io non scio dir di esso vescovo».

Interrogatus de fama, respondit: «Io ho sentito dir da qualcheduno che 'l è sospetto de la fede».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 45 et ultra.

^a 22.

^b Votum virginitatis.

¹ Ivrea.

² Cfr. *supra*, pp. 81 e segg., la precedente deposizione di don Agostini Barili.

23. DEPOSIZIONE DI DON GIOVANNI BELONI¹

(Bergamo, 25 settembre 1550)

47v 810v

Die suprascripto et loco, coram ut supra, venerabilis dominus presbiter Ioannes de Belonibus^a de Gorgonzola diocesis Mediolani, iam diu serviens pauperibus orphanis Christi Bergomi et alibi, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus respondit: «Io non scio niente de niuno salvo quello scio per fama publica, imperoché è fama publica in questa città che il vescovo nostro di Bergamo habbia de le opinioni lutherane^b. Et ancora se rende sospetto perché non ha punito pre Parisotto² de punction qual se sia saputa^c de quello ha commesso nel monasterio de le monache de San Fermo in haver tolto una de quelle monache per molgie^d, avenga che habbia tenuta la moneca in prigione; anzi dappoi questo, ancora che fusse detto che³ esso pre Parisotto era heretico, detto vescovo l'[h]a messo a far la cura in el loco de Alzano^e. Ancora, per quanto ho inteso, ha favorito pre Homobono⁴ qual era heretico^f, come è parso, perché è stato condannato a Verona; et altre cose simile, quale fanno sospetto detto vescovo, avenga che io non habb[i]a mai inteso da lui parolle hereticale».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 40 et ultra. /

^a 23.

^b 1.

^c Favet luteranis

^d 2.

^e 3.

^f 4.

¹ Per l'identificazione di questo personaggio, sul quale non siamo riusciti a reperire alcuna precisa notizia, cfr. *infra*, p. 124, nota 23.

² Su di lui cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

³ *Cod.*: di.

⁴ Don Omobono Asperti da Cremona, sul quale cfr. *supra*, p. 7, nota 1.

24. DEPOSIZIONE DI SUOR ANNA PARAVICINI¹

(Bergamo, 25 settembre 1550)

48r 811r / Die suprascripto, in ecclesia domorum et conventus pauperum orphanarum derelictarum urbis Bergomi sita in vicinia Sancti Ioannis de Hospitali, coram praefato reverendo domino inquisitore², Anna quondam ser Petri Francisci de Paravisinis^a diocesis Mediolani, iam multo tempore serviens ipsis pauperibus puellis orphanis, nubilis, testis ex officio assumpta, iurata, monita et interrogata etc., suo iuramento respondit «che in lo Advento proxime futuro saranno anni quatro che vene da noi il nostro monsignor episcopo et, havendo io voto de castità et essendo alhora molto travagliata da la carne, parlete con detto vescovo, al qual dissi le mie travaglie, et il detto vescovo mi rispose che mi voleva absolver da detto voto et voleva me maritasse, et che il giorno sequente mandaria qua uno di soi a tuor in nota il nome de tutti li mei parenti per trovar il modo di maritarme^{b3}. Et io gli respose che non haveria mai fatto questo senza licentia di nostri padri, et il detto vescovo mi rispose non voleva che dicesse niente alli nostri padri, neanche al confessore, ma che lassasse il pensier a lui perché lui era il nostro padre. Et io gli domandete più volte se in tal cosa saria stato peccato, havendo io il voto de castità, et il detto episcopo rispose de non perché lui me absolvaria. Et così restete la cosa. Dapoi la domenica sequente ne la qual se legge lo evangelio de

^a 24.

^b Votum castitatis.

¹ Nata nel 1520, in una procura dell'11 aprile 1548 Anna Paravicini aveva fatto registrare di vivere da molto tempo a Bergamo e di volerlo fare «usque quo Deo omnipotenti placuerit ad servitium et commodum [...] pauperum puellarum» (Bergamo, AS, *Notarile*, Martino Benaglio, 3957). E infatti ancora il 25 ottobre del '57 «discreta et prudens domina Anna filia quondam domini Petri Francisci de Paravisinis, alias habitantis loci de Carcano [...] ducatus Mediolanensis», risulta essere «mater et gubernatrix loci et congregationis puellarum virginum orphanarum hospitantium in vicaria Sancti Ioannis de Hospitali» (ivi, 2953).

² Fra Domenico Adelasio.

³ Cfr. *supra*, pp. 81 e segg., la testimonianza rilasciata lo stesso giorno da don Agostino Barili.

le nozze⁴ il detto episcopo ritornete da noi et mi fece domandar et mi parlete de questa cosa, et me disse: “Orsù, te ho dato questo tempo aciò tu potesti pensar suso: adesso a che⁵ siamo?”. Et io gli rispose: “Me maraveglìo di me che vi dicessi altra volta quelle parolle, et mi pare un sogno: adesso non son più sopra quelle fantasie”. Et il detto episcopo me rispose: “Varda che tu non dicca questo per vergogna”. Et io gli rispose: “Non l’ho detto per vergogna, perché secondo non hebbe vergogna la prima volta, così nanche adesso non l’haveria”, et che non mi voleva altramente maritar stante il voto de castità. Et il detto episcopo dapoi alchune parolle, quale mi disse de /
 48v 811v far resistentia alle tentationi, havendo così parlato del maritar, in el volersi partire me disse queste parolle in substantia: “Io te lasso libera tanto quanto altra donna sia al mondo che tu possa far quello che tu voi”; et così se partite».

Addens dixit: «Mi ricordo anche che la prima volta che esso episcopo vene da mi lui mi exhortava a maritarmi; et digendo io che non mi voleva maritar per il detto voto, el detto vescovo mi rispose: “Vota adoncha star a essere una puttana!”. Et io gli respose che non voleva essere puttana, ma che sperava che Dio mi aiutaria. Et il detto episcopo sempre stete saldo in persuadermi mi dovesse maritar»⁶.

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 30 vel circa.

⁴ Probabilmente la seconda domenica di Avvento, nella quale si leggeva il vangelo dei chiamati al banchetto nuziale (*Matth.* XXII, 2-8 e segg.).

⁵ *Cod.*: que.

⁶ Cfr. *infra*, pp. 294 e segg., 300 e segg., la diversa versione dei fatti presentata dal Soranzo.

25. DEPOSIZIONE DI GIOVANNI CATTANEO¹

(Bergamo, 26 settembre 1550)

48v 811v Die 26 suprascripto in cella praefati reverendi domini patris inquisitoris et commissarii² sita in conventu Sancti Stephani urbis Bergomi, coram ipso reverendo domino inquisitore et commissario, dominus Ioannes quondam domini Piligrini de Cataneis^a, multis iam annis serviens pauperibus orphanis derelictis urbis Bergomi et alibi, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento deponit: «Heri mattina essendo venuto io qua da voi con messer pre Augustino Barillo nostro^{b,3}, mentre che il detto pre Augustino era qua in cella con voi io stete de fora passezando in dormitorio con pre Deffendo del Moio, qual faceva la cura in Valleve⁴, qual aspettava

^a Ioannes, 25.

^b Pre Agostino.

¹ Appartenente alla famiglia dei Cattaneo (o Capitani) di Valleve, questo personaggio si può forse identificare con il don Giovanni Maria «quale attende a li poveri orphani», menzionato in un memoriale del vicario Giovan Battista Brugnattelli del 1557, poi diventato anche confessore delle monache di Santa Grata (cfr. *infra*, p. 958). Un atto da lui sottoscritto il 23 gennaio 1544 è a Bergamo, AS, *Notarile*, Giacomo Signori da Commenduno, 1694, n. 1/7.

² Fra Domenico Adelasio.

³ Cfr. *supra*, pp. 81 e segg., la sua deposizione del 25 settembre 1550.

⁴ Don Defendente (Deffendo) Calvi da Moio ebbe in commenda la parrocchia di San Pietro di Valleve nel gennaio del 1550, e nel gennaio del '52 su richiesta della comunità (la chiesa era infatti di giuspatronato) fu designato parroco di Moio (Bergamo, ACV, *Commendae*, 1550-97, ff. 24r, 96rv). Qui risiedette fino al 1567, salvo un'interruzione di due anni, ed esercitò anche il notariato tra il '61 e il '64, in fama di «sacerdote di bona et esemplar vita et catolico, et il qual teme Dio – come ebbe ad affermare nel '67 un suo parrocchiano – et a noi tutti dà bonissimi esempj, et ne dichiara l'evangelio le feste in chiesa, et tien scola et insegna i putti» (ivi, *VP*, vol. XXII, ff. 297r e segg.; cfr. vol. XVIII, f. 100v; cfr. anche ivi, *Civilium*, 1558, *sub data* 27 luglio). Nell'estate di quell'anno fu nominato arciprete della parrocchia di San Martino oltre la Goggia con sede a Piazza Brembana, dove continuò a essere giudicato «prete da bene et di bona vita» e accompagnò il vescovo nella visita di alcune parrocchie (ivi, *VP*, vol. XXII, ff. 200v, 279r, 282r, 284r, 288r, 336r). Autore di un dignitoso carne latino (pubblicato da Gabriele Medolago, Roberto Boffelli, Giacomo Calvi, *La casa religiosa di San Bernardo e l'istruzione a Piazza Brembana*, Piazza Brembana, Ferrari, 2001, p. 44), vicario foraneo nel 1582-83, venne a morte nel giugno dell'83. I sospetti di eresia sul suo conto negli anni quaranta verranno

che expedisti ditto pre Augustino: del qual pre Deffendo^c già haveva inteso che era lutherano et haveva parlato contra la fede et negava il purgatorio et altre cose, et ancora già haveva inteso che havevate formato un processo contra lui de heresia, et quelli medemi hanno deposto me lo hanno detto. Et così passeggiando con lui in dormitorio, havendolo conossuto in Valleve li domandete quello faceva qua, et lui mi rispose che 'l era venuto per parlar a Vostra Reverentia perché era
 49r 812r stato accusato per lutherano de molte / cose che non erano vere, et che 'l haveva inteso che Vostra Reverentia haveva auctorità de absolvere et receiver questi lutherani avanti fusseno citati⁵, et così voleva venir da voi a tuor la absolution de quello haveva fallato. Et io lo⁶ exhortete a venir da Vostra Reverentia a far la obediencia et chiamarsi in colpa et fare quello debbeno far li buoni christiani. Et io gli domandete se 'l era stato dal vescovo qua a Bergamo, qual pre Deffendo mi rispose: "Io gli son ben andato, ma non l'ho ritrovato per essere fora de la città; ma è ben mio grande amico"^d. Et per queste parolle io hebbe impoco de sospetto contra esso episcopo che, essendo lui amico de costui qual è lutherano secondo se dice ut supra, che sia vera la fama qual se dice per la città che detto episcopo sia lutherano et sia amico de quelli che sonno lutherani. Et tanto più perché ho inteso da alchuni homeni de Valleve over logi li vicini de li quali non mi ricordo qualmente alcuni de detti homeni over a nome de quelli havevano fatto intender al vescovo che 'l volesse proveder a questo preite essendo lutherano et parlando contra la fede, et non haveva fatto provision alchuna. Ancì, quando esso pre Deffendo era stato da esso vescovo, ritornava suso più galiardo».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 50 vel circa.

^c Pre Deffendo.

^d Episcopus amicus luterani.

confermati dallo stesso Soranzo, che dirà agli inquisitori di aver sentito dire che don Deffendo aveva abiurato in segreto e di avergli perciò rifiutato il conferimento di una parrocchia da lui stesso sollecitato (*infra*, p. 326).

⁵ Pre Defendente Calvi si riferiva alla bolla *Illius qui misericors* emanata da Giulio III il 29 aprile 1550, che autorizzava a quanti si fossero resi sospetti di eresia a presentarsi entro tre mesi agli inquisitori delle loro città per confessare le loro colpe, consegnare i libri eterodossi di cui fossero stati in possesso e abiurare «privatim» i loro errori, accettando la «poenitentiam privatam eis per dictos inquisitores iniungendam»: *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum*, voll. 24, Augustae Taurinorum, Se. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, 1857-1872, vol. VI, pp. 414-17; Fontana, *Documenti vaticani cit.*, p. 415; cfr. Elena Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 381 e segg.

⁶ Cod.: lho.

26. DEPOSIZIONE DI TOMMASO BOTTA¹

(Bergamo, 30 settembre 1550)

49r 812r Die ultimo mensis septembris anni suprascripti 1550 in curte domus habitationis infrascripti magistri Thomae, iuris domini Ioannis Antonii Zanethini de Petrobellis, sitae in vicinia Sancti Stephani Bergomi, coram reverendo domino inquisitore et commissario apostolico ut supra², magister Thomas quondam magistri Antonii della Botta^a, faber lignarius, habitator in vicinia Sancti Stephani Bergomi, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus respondit: «Pochi zorni avanti se partesse pre Homobono^{b3}, vicecurato de la gesia de Santo Alexandro in Colona di Bergamo, da detta cura, in quello tempo se formava processo de heresia contra de lui, come poi ho inteso, ma alhora non lo sapeva, altramente non mi ricordo / del tempo salvo [che] è stato de l'anno presente, 49v 812v vene una maitina da me uno Pasino⁴, qual sta con il nostro episcopo di Bergamo, ne la mia botega et mi disse che dovesse andar a domandar detto pre Homobono^c et dirli che, ancora el fusse allo altare, lassasse star ogni cosa et andasse da lui, ma non mi ricordo mo' se 'l dicese da parte de esso episcopo né non. Et così io li andete et fece la ambassata in la sacristia di essa gesia, nesun presente, et il detto pre Homobono subito vene da detto Pasino qual lo aspettava sotto alla porta della mia botega predetta, et li parleteno fra loro doi insieme; ma che⁵ dicesseno non lo scio, perché non li aldete perché parleteno secretamente, nesun presente alle dette parolle che mi ricorda». Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 33 vel circa.

^a Magister Thomas, 26.

^b Homobono.

^c Pasino da parte del vescovo manda a chiamar a pre Bono.

¹ Si tratta del trentatreenne «mastro Thomaso da Zanga maringon» di cui aveva parlato Cristoforo Marchesi nella sua deposizione del 7 settembre 1550: cfr. *supra*, p. 46; cfr. anche pp. 8 e segg., le deposizioni di Bartolomeo Zambelli e Bartolomeo Piletti contro don Omobono da Cremona.

² Fra Domenico Adelasio.

³ Su di lui cfr. *supra*, p. 7, nota 1.

⁴ Pasino da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

⁵ *Cod.*: que.

27. DEPOSIZIONE DI DON MANFREDO PASTI¹

(Bergamo, 13 ottobre 1550)

49v 812v Die 13 octobris 1550, in suprascripta cella, coram ut supra, venerabilis dominus presbiter Manfredus de Pastis^a quondam Fachini, rector titularis ecclesiae parochialis Sanctae Mariae de Vico Minori vallis de Scalve, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus an sciat aliquid dictum vel factum ab aliquo in dicta valle contra fidem et praesertim contra imagines sanctorum, respondit: «De l'anno 1546, del mese de agosto, poco dapoi la festa de la asumptione de la Madonna vene il nostro vescovo moderno a visitar la suprascripta gesia de Sancta Maria, et andando allo altare maggiore di essa gesia nel quale gli erano diverse imagini de sancti in porpero², tra le quale gli era la imagine de sancto Antonio con il foco et uno homo sotto qual brusava, sì come se sol

^a Presbiter Manfredus, 27.

¹ Nato nel 1488, titolare della parrocchia di Santa Maria di Vilminore già nel settembre del 1535, assai apprezzato dai suoi parrocchiani («officium sacerdotale bene et laudabiliter exercet, facendo sermones, explicando evangelia, vitia reprehendendo et infirmos visitando»: Bergamo, ACV, VP, vol. II, f. 134rv), nel settembre del '38 Manfredo Pasti era stato parroco di Pradella, ma da dieci mesi incaricato anche del governo della parrocchia di Vilminore, dove il vescovo Pietro Lippomano ebbe a giudicarlo «pro bono et sufficienti, [...] diligens in exercitio curae», anche se dovette ammonirlo a custodire l'eucarestia «in loco decenti et cum lampade accensa» (ivi, vol. V, ff. 35v e segg., 49r e segg.; cfr. ivi, *Vacchetta 1540-43*, f. 226r). Parroco di Vilminore anche durante l'episcopato del Soranzo (ivi, VP, vol. IX, ff. 37v e segg.), il Pasti aveva forse qualche motivo di risentimento nei suoi confronti per il fatto che nell'agosto del '46 era stato sospeso *a divinis* per un mese (pena poi commutata in una multa pecuniaria al fine di non privare i fedeli della messa) per aver consentito di celebrare nella sua chiesa a un prete privo della necessaria autorizzazione, contravvenendo così all'editto generale del vescovo (ivi, f. 50rv). Nel luglio del '60 era ancora parroco di Vilminore, dove in occasione della visita fu nuovamente sospeso *a divinis* per la sua pessima abitudine di conservare il sacramento «in corporali immundo et paene foetido» e a coprire l'altare «cum tobaleis male tentis et penitus immundis» (ivi, vol. XVIII, ff. 68v-69r). Nell'agosto del '65 risulta essere morto, dopo aver trasmesso «per resignationem» la parrocchia di Vilminore al nipote Lorenzo Pasti (ivi, vol. XXI, ff. 28r, 32r).

² Panno, drappo; ma il Soranzo dirà che tale immagine era dipinta su carta (*infra*, pp. 210-11).

depinger la imagine de sancto Antonio, le quale imagini vedendo lo detto episcopo disse queste over simile parolle in substantia, videlicet: “L’è ancora qui quella bararia de quello spagnolo?”^b. Et così alla presentia de molte persone, chierici et laici, prese doi de quelle imagini et le strazete et le butete in terra apresso alli soi piedi, ma non mi ricordo se ’l desse suso di piedi né non, con scandalo / de tutti quelli che erano presenti, quali tutti pensavemo venesse tra le altre cose per exhortarne³ alla veneration de’ sancti et non remover la devotione de’ sancti et annullare li soi miracoli. Et di questo tra quelli li quali lo sepeno ne fu mermoration assai⁴».

Interrogatus quod nominet personas quae viderunt per ipsum dominum episcopum praedicta fieri, respondit: «El gli erano messer Astolpho di Albrici⁵, messer pre Zovanne di Capitani arciprete de la plebe de Scalvo⁶, et molti altri de li quali non mi ricordo. Et ancora, a quello medemo tempo intese dir da molte persone^c et spetialmente dal detto pre Zovanne arciprete che, visitando detto episcopo la gesia de San Georgio de Vilmagior de Scalvo, qual gesia per essere refatta seu reformata de novo era tutta biancha de dentro et non li era imagine nesuna de Christo né de sancti, salvo uno crocifixo depento allo altar maggiore, et vedendo detto episcopo quella gesia così biancha senza imagini, disse queste over simile parolle in substantia, videlicet:

^b Contra imagines.

^c Et alia vice⁷.

³ *Cod.*: exhortarmi.

⁴ Nel verbale della visita di Santa Maria di Vilminore, dove il vescovo «honorifice fuit receptus» il 16 agosto 1546 (Bergamo, ACV, VP, vol. IX, ff. 37v e segg., 51r, 140r), non v’è traccia dell’episodio qui ricordato dal Pasti, e si legge soltanto che il Soranzo «oratione facta in praefata ecclesia ad Deum et deosculata cruce prout de more populo benedixit, et deinde causam sui adventus ore proprio expressit, factis pluribus salutaribus monitionibus».

⁵ Come riferì lo stesso don Manfredo durante il suo interrogatorio del 17 agosto 1546, nella chiesa di cui era curato esisteva una cappella intitolata a santa Caterina di giuspatronato «illorum de Albricis» (ivi, f. 39r; cfr. anche ivi, vol. XXI, f. 32r).

⁶ Promosso al presbiterato solo nel maggio del 1545 (Bergamo, ACV, *Ordinazioni 1540-1561*, f. 33v), e detto «iuvenis» in occasione della visita pastorale effettuata dal Soranzo nell’agosto del 1546 (ivi, VP, vol. IX, ff. 38rv, 40r), don Giovanni Capitani era ancora arciprete di San Pietro in valle di Scalve nel 1565 dove, sebbene la chiesa avesse bisogno urgente di restauri e la casa parrocchiale fosse diroccata, veniva giudicato «molto da bene et [...] bon curato, che attende con ogni diligenza alla cura delle anime et è di bonissimo essemplio et d’una vita esemplare» (ivi, vol. XXI, ff. 28r e segg.; cfr. anche ivi, *Civilium*, 1547, *sub data* 19 marzo; ivi, 1554, *sub data* 17 febbraio; ivi, *Giuspatronato 1546-1560*, f. 177v; cfr. anche *Gli atti della visita apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo* cit., vol. II/1, p. 132).

⁷ Lettura incerta.

“Non ho ancora visto gesia qual mi piaqua più de questa”⁸. Et quelli lo aldeteno preseno fusse opinion lutherana, perché li lutherani non admetteno le imagini. Et ancora alhora fu detto publicamente che visitando detto episcopo la gesia de Sancto Antonio de Schilpario de detta valle, ne la qual gesia gli era de la cera assai⁹ per essergli la compagnia del Corpus Domini, esso episcopo riprese li homeni de detta terra dicendoli che non dovevano tener tanta cera ma venderla et dar el pretio alli poveri^{d10}. Per le quale parolle ne fu qualche murmuration perché quella cera se teneva per illuminar il Corpus Domini et per altri bisogni al culto divino de detta gesia».

Interrogatus de fama dicti episcopi, respondit: «Ho aldito dir publicamente che 'l è lutherano, et maxime da quelli che¹¹ conoscono qualche soi andamenti. Et ancora ho alduto dir che 'l prohibisse et non vole che li predicatori predicano miracoli de sancti».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 62 vel circa. Et praedicta sic / deposuisse dixit tantum astrictus ne incurreret excommunicationem papalem et poenas contentas in bulla proximis diebus praeteritis publicata¹².

^d De cera.

⁸ Nell'interrogatorio di don Giovanni Capitani nel corso della visita del Soranzo non v'è traccia dell'episodio evocato dal Pasti (Bergamo, ACV, VP, vol. IX, f. 38rv).

⁹ «Cerae assatim» erano state registrate anche nella visita pastorale di Pietro Lippomano del 6 settembre 1535 (ivi, vol. II, f. 136r).

¹⁰ Anche di questo episodio non v'è traccia nel verbale della visita del Soranzo del 18 agosto 1546 (ivi, vol. IX, ff. 41r e segg.).

¹¹ Cod.: chi.

¹² Cfr. *supra*, p. 89, nota 5.

28. DEPOSIZIONE DI DON BONO DA OLMO¹

(Bergamo, 23 ottobre 1550)

50v 813v Die 23 octobris 1550 in suprascripta cella, coram ut supra, reverendus dominus presbiter Bonus quondam domini Antonii de

¹ Nato intorno al 1496-97, don Bono da Olmo era parroco di Sant'Antonio dell'Olmo già nel settembre del 1536, in occasione della visita del vescovo Pietro Lippomano, dai cui verbali risulta che egli «non residet in beneficio» e che la parrocchia «male tractatur» con grave disagio della comunità. «Habitis praedictis informationibus», il Lippomano emanò un monitorio con il quale gli dava quindici giorni di tempo per tornare alla sua chiesa o nominare un cappellano che lo sostituisse nella cura d'anime. In tale circostanza era stato chiamato a testimoniare anche suo padre Antonio, sindaco della Comunità e amministratore della locale Misericordia, sul cui governo non mancavano lamentele, anche perché «redditus [...] aequaliter non distribuuntur» e tutta la contabilità era nelle sue mani senza controlli di sorta, per cui gli venne imposto di redigere un regolare libro di conti (Bergamo, ACV, VP, vol. III, ff. 159v e segg.). Talora coinvolto in controverse giudiziarie (ivi, *Vacchetta* 1528-33. *Cause civili*, 2, f. 63r; ivi, *Vacchetta* 1537-1540. *Cause civili*, 4, ff. 41r, 43v, 45v-46v, 64r-65r, 67v, 79v, 81v, 83r; ivi, *Vacchetta* 1555-59. *Cause civili*, 7, f. 27v; ivi, *Civilium*, 1547, *sub data* 7 maggio; ivi, 1549, *sub data*, 12 agosto; ivi, 1551, *sub data* 13 novembre; ivi, 1552, *sub data* 15 luglio; ivi, *Vacchetta* 1540-43. *Cause criminali*, f. 180r), pre Bono mantenne a lungo la titolarità della parrocchia dell'Olmo, ma continuò a non risiedervi continuativamente, affidandone la cura ad altri sacerdoti (peraltro con scelte non sempre oculate: cfr. ivi, *Civilium*, 1547, *sub data* 1° settembre), anche perché nel dicembre del '44 era contemporaneamente parroco di San Pancrazio a Bergamo (ivi, VP, vol. IX, f. 39r). Nel marzo del 1556 gli fu concessa l'autorizzazione a esercitare la cura d'anime ad Alzano inferiore (ivi, *Lettere pastorali*, I, f. 174r), e nell'ottobre del '61 incorse in una denuncia per non aver rispettato alcune norme del nuovo editto generale emanato dal vescovo Federico Corner, cui peraltro promise di adeguarsi immediatamente (ivi, II, f. 23r). Nel luglio del 1566 era parroco di San Michele dell'Arco a Bergamo (ivi, VP, vol. XXI, f. 33v). In virtù della sua buona condotta morale don Bono fu scelto nel 1543 come «rector scholarium» della potente Misericordia di Santa Maria Maggiore con un salario di 30 lire, e mantenne tale incarico fino al 1546, per riprenderlo poi nel 1547-52 e ancora dopo il '64 (cfr. Christopher Henry Carlsmith, *Schooling and Society in Bergamo, 1500-1650*, A Dissertation presented to the Graduate Faculty of the University of Virginia, 1999, pp. 75 e segg., 292). Dei suoi interessi culturali e religiosi offre indiretta testimonianza una copia del *Concilium Coloniense* e dell'*Enchiridion* di Iohannes Gropper nell'edizione apparsa a Colonia nel 1538 conservata a Bergamo, BC (Cinq. 6. 958), che sull'antiporta reca la nota di possesso «emptus 1541 presbiteri Boni ab Ulmo philologi»; e fu probabilmente lui il «presbiter Bonus» cui il libraio Pasino Canelli da Brescia, interrogato dall'inquisitore di Bergamo nel maggio del 1539 «si habuerit aliquos libros suspectos», rispose di aver venduto una copia di un non meglio precisato libro *Consolationis Bibliae* (Bravi, *Note e documenti* cit., p. 215). Il 21 maggio 1562 fu chiamato a testimoniare contro don Michele Manili, maestro di scuola presso la Misericordia di Santa Maria Maggiore a Bergamo, accusato di eresia (ACDF, *Stanza storica*, R 4-f, f. 779rv). Cfr. anche *infra*, p. 806, la sua deposizione a carico di Giovan Francesco Bottagisi dello stesso 23 settembre 1550.

l'Ulmo^a, civis Bergomi, scolarium rector et parochialis titularis ecclesiae de l'Ulmo, diocesis Bergomensis, testis ex officio assumptus, citatus in poena etc., iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus de praedicationibus habitis in praesente civitate a quinque vel sex annis citra, cum ipse dominus testis sit solitus ire ad praedicationes, respondit: «Questi predicatori quasi tutti sonno sempre stati sopra la fede, instando che la fede viva era quella che salva et iustificava, in mostrare che le opere nostre non erano de valore, avenga dicesseno che colui che² haveva fede opera, benché per quelle opere non meriti il paradiso^b; et appare che tutto el fine de essi predicatori sia stato qua. Et per questa via sonno andati ancora frate Lactantio da Rumano de l'ordine de heremitani^{c3} et frate Zacharia bergomasco carmilita^{d4}, quali ha fatto legere et predicar monsignor nostro episcopo nelle sue lectioni et prediche^e, da li quali ambidoi ho aldito predicar et legere respective che la fede qual iustifica è quella per la quale se apprende la misericordia de Iddio et la remission de peccati per Christo, et per la quale se ha fidutia che a se⁵ stesso debbano essere remessi li peccati per Christo. Et questo lo hanno predicato et letto respective ut supra in presentia de monsignor episcopo nostro et de canonici, palam et publice in pulpito et in cathedra^f».

Interrogatus de fama ipsorum amborum, respondit: «Ho sentuto dir che son lutherani».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 54 vel circa.

^a Presbiter Bonus, 28.

^b Si predicava alla luterana in presentia del vescovo.

^c Fra Lattantio heremitano.

^d Fra Zaccaria bergamasco carmelitano.

^e Favet.

^f Doctrina luterana praedicata coram N. [Sorantio]: habet contestes.

² *Cod.*: chi.

³ Su di lui cfr. *supra*, p. 33, nota 32.

⁴ Fra Zaccaria Bonvicini da Bergamo, di cui cfr. *infra*, pp. 375 e segg., 389 e segg., le deposizioni del 12 e 25 maggio 1551.

⁵ *Cod.*: si.

29. DEPOSIZIONE DI DON SILVESTRO DA SAN GALLO¹

(Bergamo, 11 novembre 1550)

50v 813v Die undecimo novembris suprascripti in suprascripta cella, coram
ut supra, reverendus dominus presbiter Silvester quondam domini
Antonii de Sancto Gallo^a, celebrans in ecclesia Sanctae Mariae Maiori
Bergomi, testis ex officio assumptus, citatus, iuratus, monitus et inter-
rogatus etc., suo iuramento interrogatus de praedicationibus habitis in
51r 814r ecclesia Sanctae Mariae Maioris / Bergomi et Sancti Vincentii in ma-
teria iustificationis ab aliquot annis citra, respondit: «El n'è stato pre-
dicato assai de questa materia et dette cose assai de certi anni in qua,
et quasi tutti sonno andati drio a questo: che la fede è quella che
iustifica, et pare che sempre siano stati sopra questa fede, digando
che la fede qual iustifica è quella per la quale se apprende la miseri-
cordia de Dio remittentis peccata propter Christum, et fides iustifi-
cans est illa qua quis habet fidutiam de misericordia Dei remittentis
sibi peccata propter Christum et credit peccata sibi per Christum re-
mitti, et haec est fides iustificans, ad quam postea sequuntur opera
bona. Et questa è la iustificatione la qual è stata predicata questi anni
passati, ma non mi ricordo in spetie quali siano stati quelli predicatori.
Ma questo è stato predicato in presentia de monsignor episcopo
reverendissimo^b et [de] li magnifici rectori² et del populo publice. Et
circa hoc alia nescire seu non recordari».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 60 vel circa.

^a Presbiter Silvester, 29.

^b Doctrina luterana coram episcopo praedicabatur.

¹ Di lui, allora sessantenne, conosciamo soltanto una deposizione del 30 agosto 1549 nel processo per riti magici allora celebrato contro don Antonio da Brumano detto il Gobbo, sacrestano di Santa Maria Maggiore (ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, ff. 170v-171v).

² Il podestà e il capitano di Bergamo, rappresentanti dell'autorità veneziana.

30. DEPOSIZIONE DI DON BERNARDINO TACCHETTI¹

(Bergamo, 25 novembre 1550)

51r 814r / Die 25 novembris 1550 in suprascripta cella, coram ut supra, venerabilis dominus presbiter Bernardinus filius Leonardi Tachetti^a, habitans in burgo Sancti Leonardi Bergomi, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento deponit quod ab annis quinque vel sex vel circa citra iudicio suo de tempore audivit praedicatores in ecclesia Sanctae Mariae Maioris Bergomi praedicare de iustificatione et totam iustificationem fidei attribuire, et nil aliud dicebant ad ipsam iustificationem requiri, quod recordatur, ultra fidem, ad quam tamen sequuntur opera^b. Et hoc audivit a diversis praedicatoribus, quorum numero non recordatur, existentibus et audientibus ipsas praedicationes reverendissimo domino episcopo moderno Bergomi et magnificis dominis rectoribus et multitudine populi.

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 27 vel circa; praesentibus dominis fratribus Ioanne de Bergamo² et Dominico de Man-

^a Presbiter Bernardinus, 30.

^b Doctrina luterana praedicata coram episcopo.

¹ Allora ventisettenne, segnalato da don Francesco da Chiuduno come sospetto di eresia (cfr. *supra*, p. 60; ma anche *infra*, pp. 108-109, la deposizione di don Lorenzo Cometi da Bergamo, e p. 781), don Bernardino Tacchetti risulta cappellano della confraternita dei disciplinati nella chiesa di San Bernardino nel 1549 e ancora nel gennaio del '55 (Bergamo, ACV, VP, vol. XII, ff. 13r, 48v), ma dal giugno del '61 al luglio del '66 comparirà negli atti delle visite pastorali bergamasche come cappellano in Sant'Alessandro in Colonna (ivi, vol. XX, ff. 22v, 64v), di cui diventerà poi uno dei due viceparroci, e in quanto tale nel 1573 accompagnerà il vescovo nella visita di alcune chiese cittadine (ivi, ff. 93r, 97r, 136r). Era ancora in vita nel '75 (*Gli atti della visita apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo*, vol. I/2, p. 264).

² Si tratta probabilmente di quel fra Giovanni «de Bonorensis» da Bergamo di cui cfr. *infra*, p. 781, la presenza testimoniale a una deposizione contro Vincenzo Marchesi. Presente nel convento domenicano di Santo Stefano tra gli anni quaranta e settanta (Bergamo, BC ms AB 34, ff. 22rv, 24v, 25r), fra Giovanni aveva 57 anni nel dicembre del 1544, quando gli veniva concessa l'autorizzazione a confessare (ivi, ACV, *Vacchetta 1539-49. Legati cause pie*, f. 70r). In una lettera indirizzata al cardinale Alessandrino il 28 novembre 1558, il domenicano Giovanni da Bergamo denunciava gli abusi del priore del convento di Santo Stefano, fra Battista da Garessio, che assolveva le monache di Santa Caterina anche per casi riservati senza averne avuto l'autorizzazione e non rispettava i

tua³, ordinis praedicatorum.

giorni di digiuno; e in un'altra del 12 novembre gli raccomandava il preposito della cattedrale Niccolò Assonica e il canonico Lazzaro Valentini, allora inquisiti a Roma in quanto sospettati di collusioni e complicità ereticali con il Soranzo (ACDF, *Stanza storica*, GG 3-a, ff. 33r-34v). Nel marzo del 1560 era «sanctae Inquisitionis Bergomi vicarius» (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 32, f. 23v).

³ Questo frate domenicano, che nel dicembre del 1555 sarebbe stato priore del convento di Santo Stefano (Bergamo, AS, *Convento di San Bartolomeo*, IX, 16, n. 40), avrebbe assistito anche alla deposizione di Alessandro da Lovere del 19 dicembre, e di un testimone nel processo contro Giovan Francesco Bottagisi (cfr. *infra*, pp. 102, 807).

31. SECONDA DEPOSIZIONE
DI DON BARTOLOMEO PELLEGRINI¹

(Bergamo, 14 dicembre 1550)

51r 814r Die 14 decembris anni suprascripti 1550, in suprascripta cella co-
ram ut supra, venerabilis dominus presbiter Bartolomaeus dictus Bian-
51v 814v chinus de Piligrinis^a, habitator in vicinia Sancti Iacobi / Bergomi et
officians in ecclesia Sancti Alexandri in Columna urbis Bergomi, testis
iterum ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus, suo iura-
mento interrogatus respondit: «Circa al fin de l'anno 1549 over al
principio de l'anno presente 1550, altramente del più certo tempo
non mi ricordo, al iudicio mio del tempo, me ritrovete in sacristia del
Corpus Domini posta ne la gesia de Santo Alexandro in Colona de la
presente cità, quando el vicario² alhora de monsignor episcopo nostro
moderno convochete in detta sacristia tutti li preiti quali offitiavano in
essa gesia, siando ancora lì presente pre Homobono da Cremona, al-
hora vicecurato de ditta gesia, di presente posto in galea per here-
tico³, qual vicario escusetete detto pre Homobono dicendo non era fra-
te forauscito, facendo per questo lezer alchune bolle de la sua ordina-
tion, et comandete alli preiti non dicesseno che 'l fusse frate forausci-
to. Et disse ancora che detto pre Homobono era homo da bene^b,
commandando alli preiti non dovesseno dir male de lui perché era
homo da bene^{c4}. Et partendosi poi esso domino vicario da lì, io et
esso pre Homobono lo compagnassemo sino⁵ in vescovato, et essendo
in cima de le scale del vescovato io disse al detto domino vicario alla
presentia di esso pre Homobono queste over simile parolle in sub-

^a 31.

^b Vicarius vocat presbiteros laudans Homobonum.

^c Mandat presbiteris ne Homobonum malum dicant.

¹ Cfr. *supra*, pp. 43-44, la sua precedente deposizione del 6 settembre 1550; cfr. anche *infra*, pp. 370 e segg., quella del 9 maggio 1551.

² Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

³ Cfr. *infra*, p. 608.

⁴ Cfr. *supra*, pp. 55 e segg., quanto aveva affermato Francesco da Chiuduno nella sua deposizione del 12 settembre 1550.

⁵ *Cod.*: sina.

stantia: “Monsignor, bisognava li havesti comandato a lui, parlando de pre Homobono, che non seguitasse le heresie come fa”^{d6}. Et il detto vicario mi rispose: “Se havete niente veniti a deponer”; et io gli disse: “Che deponer? non lo sapete voi et lui?”. Et così me partite. Et dappoi un giorno della quadragessima proxime passata ritrovandomi in vescovato, disse a detto domino vicario in presentia de pre Hieronimo del Palearo⁷: “Monsignor havete hautu poco honore de tre parrochiani quali havete posto in Sancto Alexandro in Colona, perché uno è stato concubinario⁸ et doi heretici”, parlando de esso pre Homobono et pre Francesco de Assola⁹, quali doi erano partiti da detta cura et erano sospetti de heresia apresso a tutti^c. Et il detto vicario mi rispose queste parolle in substantia, videlicet: “Come reprendeno li vitii diceti che sonno heretici!”; et subito esso vicario se partite et andete dal vescovo».

Ad generalia recte respondit, prout alias etc. /

^d Monetur vicarius ne Homobonus sequatur haereses.

^c Favet haereticis.

⁶ Merita segnalare il fatto che, interrogato sul conto di don Omobono nel corso della visita di Sant’Alessandro in Colonna effettuata dal Soranzo il 29 marzo 1549, il Pellegrini ne aveva detto «bene» (Bergamo, ACV, VP, vol. XII, f. 11r).

⁷ Messo del consorzio della Misericordia nel 1527 (Francesca Cortesi Bosco, *Il coro intarsiato di Lotto e Capoferri per Santa Maria Maggiore in Bergamo*, Milano, Silvana, 1987, p. 436), cappellano in Santa Caterina nel maggio del ’36, don Girolamo di Gerardo Pagliari venne allora accusato di avere rapporti illeciti con una donna, «de quo est publica vox et fama», e di avere ammesso egli stesso di frequentarla «causa inhonesta» (Bergamo, ACV, VP, vol. IV, ff. 46r-47r, 48r, 414r e segg.), ma i suoi comportamenti forse mutarono se nel ’43 era «capellanus» del vescovo (ivi, vol. VIII, f. 141v). Viceparroco di San Salvatore tra il 1544 e il ’49 (ivi, vol. IX, ff. 23r, 134v; vol. XI, f. 36v), anno in cui risulta anche «clericus titulus in ecclesiae Sanctae Mariae» e «rector titulus archiparochialis ecclesiae Sancti Stephani de Fara Olivana» (ivi, *Censuali. Instrumenta plurima mensae episcopalis ab anno 1235 usque ad annum 1754*, ff. 153r, 154r; cfr. anche ff. 138v, 155r, 165r), il Pagliari ottenne quest’ultimo beneficio in quanto «familiaris» del Soranzo (ivi, *Collationes beneficiorum 1549-59*, ff. 4v-7r). I suoi buoni rapporti con il Soranzo (di cui è detto «familiaris» anche in un atto rogato il 10 giugno 1549: ivi, AS, *Notarile*, Niccolò Colleoni, 2443) sono attestati non solo dal fatto che nel marzo del ’50 lo accompagnò nella visita di alcune chiese cittadine (ivi, ACV, VP, vol. XII, ff. 34r e segg.), ma anche dalla sua presenza come testimone in alcuni atti rogati nel palazzo vescovile (cfr. per esempio ivi, *Commendae 1550-1597*, f. 5r). Spesso coinvolto in cause processuali (ivi, *Civilium*, 1547, *sub data* 22 marzo; ivi, BC, Archivio dei rettori, serie 2, *Cancelleria pretoria*, 31, n. 35; ivi, serie 3, *Lettere*, 48, n. 10; 49, nn. 111, 112, 163; 50, n. 106; 53, n. 116; 55, nn. 194, 215; 56, n. 167), titolare di altri benefici ecclesiastici nel distretto (ivi, AS, *Notarile*, Alessandro Allegri, 1505, nn. 40, 68, 84, 88, 112, 120 e *passim*), dettò il suo testamento durante una malattia il 26 maggio 1551, quando risulta essere anche confessore delle monache di Santa Grata (ivi, Niccolò Colleoni, 2444; ma cfr. ivi, 2443-2444, *passim*).

⁸ Il riferimento è a pre Parisotto Faceti, sul quale cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

⁹ Giovan Francesco da Asola, sul quale cfr. *supra*, p. 11, nota 13.

32. DEPOSIZIONE DI FRA ALESSANDRO DA LOVERE¹ E CONCLUSIONE DELL'INCHIESTA INFORMATIVA BERGAMASCA

(Bergamo, 19-23 dicembre 1550)

I. DEPOSIZIONE DI FRA ALESSANDRO DA LOVERE (Bergamo, 19 dicembre 1550)

52r 815r / Die 19 decembris anni suprascripti 1550 in suprascripta cella, coram ut supra, venerabilis dominus pater frater Alexander de Luere^a, ordinis praedicatorum, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus respondit: «Lunedì proxime passato, qual fu alli 15 del presente, dappoi disnar essendo io andato in vescovato de la presente città con il reverendo patre inquisitore², et essendo detto reverendo inquisitore intrato dal reverendissimo monsignor episcopo per far alchuni atti nella causa de mastro Guilelmo Gratarolo medico³, io restete in sala al foco dove gli erano uno Pasino familiare del detto episcopo⁴, et altramente non scio dir de qual loco se sia, et alchuni altri similiter familiari de esso episcopo, alli quali non scio il nome, et così essendo lì sopravene mastro Hieronimo Barillo medico⁵ et domandete chi era dentro con monsignore,

^a Frater Alexander, 32.

¹ Cfr. *infra*, p. 788, la sua sottoscrizione in qualità di testimone di una deposizione contro Vincenzo Marchesi rilasciata a Bergamo il 23 settembre 1550.

² Fra Domenico Adelasio.

³ Su di lui cfr. *supra*, p. 60, nota 17.

⁴ Pasino da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

⁵ «Spectabilis phisicus» (Bergamo, ACV, *Censuali. Instrumenta plurima mensae episcopalis ab anno 1235 usque ad annum 1754*, f. 163r; ma cfr. anche alcuni atti a lui relativi ivi, AS, *Notarile*, Martino Benaglio, 3955, *passim*), attivo già negli anni venti (cfr. Cortesi Bosco, *Il coro intarsiato di Lotto* cit., p. 462), durante l'episcopato del Soranzo e fino agli anni settanta Girolamo Barili fu medico di numerosi conventi, come Santa Maria Matris Domini, Santa Grata, San Benedetto, Santa Chiara (ivi, ACV, *VP*, vol. XV, ff. 5r, 10v, 19v, 59v; vol. XXV, ff. 10v, 12v, 13v, 36r): «Medica tutti li monasterii di Bergamo», dirà il Soranzo, che lo aveva avuto come suo «familiare» (*infra*, p. 327). Nell'aprile del '51 depose in un processo per la diffusione di libri ereticali a Bergamo (Bergamo, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, ff. 30r-31v), ma fu egli stesso oggetto di sospetti inquisitoriali, suggeriti anche dai suoi rapporti di familiarità con il Soranzo (cfr. *infra*, pp. 647, 983).

et li fu risposto che gli era lo inquisitore; et uno cortegiano di esso episcopo, vechio con la barba rossa, al creder mio mastro de casa⁶, al qual altramente non scio il nome, disse queste over simile parolle, videlicet: “Venga il cancher a l’inquisitore! Che⁷ volelo? Tutto lo giorno se penselo mo’ di extinguere tutti questi lutherani!”. Et per ocasion di queste parolle el detto Pasino me interrogete che⁸ cosa voleva farli lo inquisitor, et io gli rispose che ’l era li per far alcuni atti contra <mastro Guielmo Gratarolo>^b, contra el qual se procedeva per heretico. Et il detto Pasino disse: “Non farà niente perché, quando anche lo condannano et gli togliono la robba, la Signoria lo restituirà et gli ritornerà il tutto”; et io gli rispose che non saria il vero. Et così poi parlando venesemo a parlar de la invocation de’ sancti, et il detto Pasino et alchuni altri de quelli cortegiani, quali non conosco, dicevano et affermavano che non si debbe invocar sancti^c, perché non puono interceder per noi et ancora loro hanno bisogno della gratia de Dio, ma che si debbe solum andar da Dio. Et io a questo gli contradisse assai dicendo che si debbeno invocar et che intercedeno apresso a Dio per noi. Et finalmente detto Pasino et tutti li altri stetenno saldi su la sopradetta sua opinione et io su la mia; presenti a queste parolle alcuni de li cortegiani di esso episcopo, alli quali non scio il nome».

Interrogatus de fama, respondit: «Io non scio altramente se non come ho predetto». /

52v 815v Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 30 vel circa; praesentibus domino fratre Dominico de Mantua et fratre Antonio de Bergamo converso, ambobus ordinis praedicatorum.

II. AUTENTICA DELLA COPIA DEGLI ATTI (Bergamo, 23 dicembre 1550)

Ego⁹ Martinus quondam domini Ioannis Antonii de Benaliis¹⁰, notarius publicus Bergomensis et in hoc uti notarius officii Inquisitio-

^b Gulielmus Gattarolo.

⁶ Si tratta forse di don Giovan Francesco da Asola, la cui «barba rossa» era stata ricordata anche da don Bartolomeo Zambelli nella sua deposizione contro don Omobono da Cremona del 20 aprile 1550: cfr. *supra*, p. 11.

⁷ *Cod.*: que.

⁸ *Cod.*: que.

⁹ A margine figura il segno tabellionale.

¹⁰ Notaio del Sant’Ufficio dal 1536 al 1553 (molti atti rogati in tale veste sono a Bergamo, AS, *Notarile*, 3955-3959, anche se non pochi documenti segnalati nelle rubriche risultano mancanti; cfr. anche *ivi*, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*,

nis assumptus a praefato reverendo domino inquisitore et commissario ut supra, praedictis attestationibus et depositionibus testium numero triginta¹¹ duorum descriptarum in foliis viginti septem praesenti computato dum sic reciperentur interfui easque rogatus tradidi et scripsi, et cum originali auscultavi et concordare inveni. Igitur in praemissorum fidem me subscripsi signo tabellionatus mei et nomine meo consuetis appositis.

III. ACCREDITAMENTO DEL NOTAIO (Bergamo, 23 dicembre 1550)

Nos Augustinus Contareno¹², pro serenissimo et excellentissimo domino, domino Venetiarum etc. potestas Bergomi et districtus, quibuscumque notum facimus quod superscriptus dominus Martinus de Benaliis fuit et est notarius publicus, legalis et authenticus Bergomensis et illius scripturis et instrumentis ut supra authenticis fides hic plena praestatur et ubique locorum non immerito etiam praestanda venit. In quorum robur etc.

Bergomi, die 23 decembris 1550, Franciscus Leono Chersinus cancellarius mandato superscripsi etc. /

^c Pasino con altri cortigiani dicevano che non si devono invocare santi.

f. 80v), e legato anche da solidi rapporti professionali con la famiglia dell'inquisitore fra Domenico Adelasio (cfr. Bravi, *Note e documenti* cit., pp. 188-89, 199, nota 7), Martino Benaglio rogò dal 1515 al 1556 anche per il podestà, che il 15 settembre del 1546 ebbe ad attestare che egli «fuit et est scriba in officio nostro iam pluribus annis, ut in libris dicti nostri officii constat» (Bergamo, BC, Archivio dei rettori, serie 3, *Lettere*, 41, n. 199). Cfr. *infra*, pp. 768 e segg., gli atti del processo intentatogli nel gennaio-febbraio 1550 presentati dal Soranzo tra i suoi documenti difensivi. In una lettera inviata a Venezia il 15 maggio 1552 (il cui testo è *infra*, p. 651, nota) i rettori di Bergamo ebbero a definire il Benaglio «persona per publica voce et fama non molto legal et molto contrario alle cose d'esso episcopo» (Venezia, *Sant'Uffizio*, 160, ff. n.n.).

¹¹ *Cod.*: treginta.

¹² Podestà di Bergamo nel 1550-51 (cfr. *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, vol. XII, Milano, Giuffrè, 1978, p. xxxvii).

33. DEPOSIZIONE DI DON ANNIBALE GRISONIO¹

([Roma], 18 giugno 1550)

53r 816r / Die 18 iunii 1550^a, examinatus fuit reverendus dominus Hani-
bal Grisonius^b coram reverendo patre fratre Theofilo², reverendissi-
morum inquisitorum subdelegato, qui tacto pectore more religiosi,
deposuit ut infra.

Interrogatus an cognoscat reverendum dominum episcopum Bergo-
mensem³ et de causa cognitionis, pro quanto tempore et pro quo
habeat, respondit: «Optime [eum] novi in ginnasio Paduano dum
ambo studiis litterariis incumberemus, cum esset ipse adolescentulus,
ego autem grandioris aetatis, et sunt triginta anni et ultra quod ipse
est mihi notus. Et deinde tam Venetiis quam Romae familiaritatem
magnam et amicitiam cum ipso habui, et mihi visus est satis bonus, et
praesertim in materia fidei catholicae existimabam illum esse inconta-
minatum. Verum, cum essem vicarius in episcopatu Brixienti de anno

^a Contra episcopum Bergomensensem.

^b 33⁴.

¹ Nato a Capodistria, dottore in *utroque*, canonico della cattedrale della sua città, Annibale Grisonio (1490 c.-1559) collaborò negli anni trenta con il legato a Venezia Girolamo Aleandro e fin da allora si distinse per il suo zelo riformatore e per la sua intransigenza nella lotta antiereticale. Vicario a Brescia dal 1540 al 1545, vi istituì il tribunale inquisitoriale, effettuò la visita pastorale e cercò di avviare una riforma ecclesiastica (cfr. Enrico A. Rivoire, *Eresia e Riforma a Brescia*, «Bollettino della Società di studi valdesi», n. 105, 1959, pp. 35-57, n. 106, 1959, pp. 59-90, pp. 48-50; Andrea Lui, *La visita pastorale ad Asola del 1541. Documenti inediti su mons. Annibale Grisonio*, «Brixia sacra», serie III, XXXVIII, 2003, pp. 219-33), per trasferirsi poi a Venezia, dove si stabilì nella casa dei teatini e mantenne stretti rapporti con i gesuiti, fino a quando nel 1548 fu designato commissario del Sant'Ufficio in Istria. Qui agì con inflessibile severità contro le comunità ereticali e in particolare contro Pier Paolo Vergerio, dopo la cui fuga oltrale fu inviato a Chioggia nell'ottobre del '49 per istruire il processo d'eresia a carico del vescovo Giacomo Nacchianti, e anche negli anni seguenti proseguì nel suo strenuo impegno inquisitoriale, che gli valse nuovamente nel 1558 la nomina a commissario apostolico in Friuli, Istria e Dalmazia (Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia* cit., pp. xxxi e segg.): su di lui cfr. la voce di Silvano Cavazza, in DBI, vol. LIX, pp. 711-15.

² Il domenicano calabrese Teofilo Scullica, commissario generale del Sant'Ufficio romano, sul quale cfr. Firpo, *Inquisizione romana e Controriforma* cit., p. 195, nota 55.

³ *Cod.*: bergomensensem.

⁴ Per questa numerazione cfr. *Nota critica*, p. LXXI, nota 258.

1544 vel circa, et de consilio peritorum et proborum virorum pro officio meo inhibuissem lectionem libelli quod inscribitur Tractato del beneficio de Christo, episcopus praefatus post aliquot menses per civitatem Brixiae transiens ad civitatem Bergomi, graviter reprehendit me tamquam amicum in Hospitali Sancti Antonii Brixiae in quo tunc morabatur⁵ quod dictam inhibitionem fecissem, asserens libellum illum sanam doctrinam continere et a nemine fuisse reprobatum nisi a reverendo domino vicario⁶ sanctissimi Domini Nostri papae et a quodam fratre Ambrosio⁷ Catherino⁸, quem dicebat esse pelagianum^c, nullis aliis praesentibus. Et inter loquendum visus est mihi male sentire de merito bonorum operum innuens, licet non ita expresse, quod sola Christi satisfactio erat sufficiens. Et in summa videbatur mihi male sentire de nonnullis articulis ad fidem pertinentibus, qui nunc sunt in controversia».

Interrogatus ut exprimat illos articulos, respondit: «Ego nescirem illos ita exacte exprimere, sed videbatur ipse episcopus tribuere fidei salutem nostram, exclusis omnibus operibus^d. De aliis articulis non recordor».

^c Reprehendit vicarium Brixiae quia damnaverat libellum Beneficii Christi.

^d Male de merito operum.

⁵ Cfr. *infra*, p. 211 e nota 60.

⁶ Il milanese Filippo Archinto (1500-1558), già governatore e poi vicario di Roma sotto Paolo III, creato vescovo di Borgo San Sepolcro nel 1539 e poi di Saluzzo nel '46 (dove peraltro non risiedette, mantenendo un autorevole ruolo curiale a Roma), autore di un *Christianum de fide et sacramentis edictum* pubblicato nel 1545, alla vigilia della sua partecipazione al concilio, fu legato papale a Venezia dal '54 al '56, quando venne nominato arcivescovo di Milano, dove tuttavia non poté recarsi a causa del conflitto ispanopontificio. Stabilitosi a Bergamo, dove in virtù della sua autorità metropolitana esercitò il potere episcopale al posto del Soranzo, che si era rifugiato a Venezia per sottrarsi alla nuova convocazione del Sant'Ufficio romano (cfr. *infra*, pp. 923 e segg.), qui venne a morte il 21 giugno 1558. Su di lui cfr. la voce di Giuseppe Alberigo, in DBI, vol. III, pp. 761-64.

⁷ Cod.: Ambrosia.

⁸ Il *Compendio d'errori et inganni luterani contenuti in un libretto senza nome de l'autore intitolato Trattato utilissimo del beneficio di Christo crucifisso* del domenicano senese Ambrogio Catarino Politi era stato pubblicato a Roma nel marzo del 1544; se ne veda l'edizione in Benedetto da Mantova, *Il beneficio di Cristo* cit., pp. 343 e segg. Sul Catarino, oltre allo studio di Josef Schweizer, *Ambrosius Catharinus Politus (1484-1553) ein Theologe des Reformationszeitalter. Sein Leben und seine Schriften*, Münster i.W., Aschendorffschen Buchhandlung, 1910, e alla bibliografia citata in *Processo Morone*, vol. I, p. 265, nota 50, cfr. Vincenzo Criscuolo, *Ambrogio Catarino Politi (1484-1533) teologo e padre al concilio di Trento*, Romae, Pontificia Universitas Gregoriana, 1985; Salvatore Lo Re, *Ambrogio Catarino Politi e alcuni retroscena delle sue controversie (in margine al «Processo Morone»)*, in *Eretici esuli e indemoniati nell'età moderna*, a cura di Mario Rosa, Firenze, Olschki, 1998, pp. 13-60.

Interrogatus de fama, respondit: «Audiui a nonnullis probis sacerdotibus diocesis Bergomensis venientibus ad civitatem Venetiarum, et maxime a presbitero Laurentio de Cometis⁹, quod ipse episcopus reputabatur luteranus^e; et quidam presbiter Christoforus Carengus¹⁰ verba similia de eo submurmurabat dicens, cum de ipso episcopo loqueretur, che non l'havia per netto vel similia. /

53v 816v Item audiui a domino Calisto Placentino¹¹ et domino Leonardo Veneto¹² canonicis regularibus quod, cum ad requisitionem praedicti episcopi fuisset assignatus quidam eorum cumcanonicus Mediolanensis probatae vitae et sanae doctrinae in praedicatorem, idem episcopus sub eo praetextu quod ipse praedicator habebat vocem exiguam, ipsum reiecit et quendam dominum Ciprianum Bergomensem eiusdem congregationis¹³ (qui in prima concione quam fecit in ecclesia Sancti Danielis Venetiarum in festo sancti Augustini anno proxime praeterito reddidit se de haeresi suspectum, et propterea ulterius non praedica-

^e Infamia.

⁹ Si tratta quasi certamente di quel «presbiter Laurentius Bergomensis» la cui testimonianza a carico del Soranzo è *infra*, pp. 108-109.

¹⁰ Già chierico nel 1517, don Cristoforo di Pietro Quarenghi da Palazzago fu designato parroco dagli abitanti del paese nel '32, ma tale nomina aprì una controversia con i monaci di Pontida che avevano giurisdizione sul beneficio, poi risolta a suo favore da una bolla papale nel 1535. Nel 1542 divenne parroco di San Michele e Santo Stefano della Bretta di Torre dei Busi. Morì intorno al 1573 (dobbiamo queste notizie alla cortesia di Gabriele Medolago).

¹¹ Il piacentino Callisto Fornari (1484-1552), canonico regolare lateranense in fama di grande predicatore, cui nel 1532 Clemente VII attribuì la carica di «praedicator apostolicus» e di inquisitore generale «haeresis lutheranae tantum per totam Italiam»: su di lui cfr. la voce di Agostino Borromeo in DBI, vol. XLIX, pp. 73-74, e il saggio di Piero Castignoli, *L'inquisitore generale per l'Italia padre Callisto Fornari e i difficili esordi della repressione antiluterana a Piacenza sotto il governo di Ferrante Gonzaga (1547-1553)*, «Bollettino storico piacentino», XCV, 2000, pp. 261-277. Ma non sarà inutile segnalare anche un giudizio su di lui come «ambitosetto et forse non tanto dotto quanto sarebbe di bisogno», espresso dal cardinale protettore dei canonici regolari lateranensi, Ercole Gonzaga, in una lettera inviata da Mantova a Marcello Cervini il 24 novembre 1543, con cui cercava di impedire il tentativo di don Callisto (che sembrava aver trovato l'appoggio del Cervini) di sottrarsi all'obbedienza dei superiori con una rinnovata designazione a «inquisitore contra gli heretici o luterani che fossero non pur dentro, ma fuori anchora della sua religione», cosa che rischiava di creare rivalità e scontri all'interno dell'ordine (Firenze, AS, *Carte Cervini*, 41, c. 110rv). Don Callisto predicò a Bergamo durante la quaresima del 1544 (Bergamo, BC, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 21, f. 218v).

¹² Cfr. *infra*, pp. 138 e segg., la sua deposizione del 27 febbraio 1551.

¹³ Il riferimento è forse a don Cipriano da Brescia, ma residente nel convento bergamasco di Santo Spirito, che predicò la quaresima del 1550 in Santa Maria Maggiore, al quale in segno di riconoscenza il Consiglio cittadino deliberò il 20 maggio di assegnare la consueta elemosina di 25 lire imperiali (Bergamo, BC, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 24, f. 26v).

vit in dicta civitate) sibi in praedicatorum assignatum acceptavit. Et credo quod dictus dominus Leonardus sciret aliqua dicere de dicto episcopo. Qui episcopus – ut audivi a reverendo inquisitore Bergomense¹⁴ et ab aliis viris probis, videlicet a presbitero Alovio de Bardonibus Papiense – favebat praedicatoribus qui doctrinam luteranam predicabant».

Interrogatus de loco, respondit: «Partim audivi Brixiae, videlicet ab inquisitore, partim Venetiis a dicto Calisto et Leonardo et a dicto presbitero Alovio».

Interrogatus an aliquid aliud intellexerit de dicto episcopo, respondit: «Scio me audisse a presbitero Simone Bergomense congregationis clericorum regularium <quod idem episcopus a via recta abduxerat et eius pravis oppinionibus infecerat quendam medicum Bergomensem^{f15} consanguineum ipsius> presbiteri Simonis, qui me instanter obsecravit ad Urbem tunc accessurum ut operam darem cum reverendissimis inquisitoribus quod provideretur ne dictus episcopus graviora damna inferret.

Item, quaedam alia audivi a domino Leonardo praedicto, qui ab illo poterunt intelligi».

Interrogatus an propter odium seu aliud disordinatum affectum supradicta deposuerit, respondit: «Nulla animi perturbatione sum motus ad praemissa deponendum, sed solo studio veritatis et zelo catholicae fidei, ferens molestissime quod pastores vertantur in lupos, et adeo sum immunis ab omni perturbatione animi, remota hac causa fidei, ut maxime bene velim dicto episcopo utpote ab eo pluribus beneficiis affectus».

Quo ad generalia recte se habet. /

54rv 817rv

[bianco]

^f Seduxit medicum a fide.

¹⁴ Fra Domenico Adelasio, di cui cfr. *infra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

¹⁵ Il riferimento è forse a Guglielmo Grataroli, sul quale cfr. *supra*, p. 60, nota 17 o a Girolamo Barili, sul quale cfr. *supra*, p. 101, nota 5.

34. DEPOSIZIONE DI DON LORENZO [COMETI]¹
DA BERGAMO

([Roma], 18 [...] 1550)²

65r 828r / Die 18 [...] ³ 1550, examinatus fuit presbiter Laurentius Bergomensis^a et, dato sibi iuramento, iuravit et deposuit ut infra.

Interrogatus an cognoscat episcopum praesentem Bergomi et a quanto tempore agnoscat, respondit: «Io cognosco il vescovo di Bergamo presente, il cui nome è Vittor Superantius si pur non erro, et lo cognosco dal tempo che è venuto a star a l'episcopato, et po' esser da circa 7 anni, o manco o più, et non mi ricordo troppo bene⁴».

Interrogatus pro quo habeat, an pro catholico vel de fide suspecto, respondit: «Io sempre lo⁵ ho hauto per catholico, excepto che ho visto et ho inteso con le proprie orecchie che il detto vescovo laudava il libro intitolato Il beneficio de Christo^b, et questo è stato perché dui preti de Bergamo contendevano sopra il detto libro: l'uno diceva ch'era bono, l'altro ch'era cattivo. Et così questi dui preti mandorno me dal vescovo per intendere si il libro era approvato et bono, et il vescovo respose che il libro era buono, et s'alcuno havesse hauto dubbio alcuno venga da lui che l'harìa fatto bono et l'harìa hauto. Circa de questo non so altro».

Interrogatus quod dicat nomen illius presbiteri qui laudabat librum nominatum Beneficium Christi, respondit: «<Pre Bernardino de Tachetis>^{c6}, il qual è stato taxato per un poco de lutherano, che lui

^a 34.

^b Laudat Beneficium Christi.

^c Presbiter Bernardinus haereticus.

¹ Si tratta quasi sicuramente del bergamasco don Lorenzo Cometi menzionato da Annibale Grisonio nella sua deposizione del 18 giugno: cfr. *supra*, p. 106.

² Per la datazione di questo documento cfr. *Nota critica*, p. LXXII, nota 259.

³ La lacuna è nel testo.

⁴ Il Soranzo era giunto a Bergamo in qualità di vescovo suffraganeo del Bembo alla fine di agosto del 1544, accolto dai capitoli delle due cattedrali, che il giorno 29 ne riconobbero la successione (Bergamo, AS, *Notarile*, Zaccaria Colleoni, 1454).

⁵ *Cod.*: lho.

⁶ Cfr. *supra*, pp. 97-98, la sua deposizione del 25 novembre 1550.

65v 828v *haves-/-se haute* alcune opinione. Il qual pre Bernardino dormendo con me mi diceva che Iesu Christo haveva fatto ogni cosa per noi et haveva pagato ogni debito, et che non accascava a noi far più altro: et diceva molte parole, quale non me ricordo. Il qual prete adesso offitia in San Bernardino a Bergamo in borgo de San Leonardo, et è stato circa cinque anni a Bergamo».

Interrogatus an sciat aliquid de dicto episcopo, respondit: «De visu et auditu non so altro de lui, ma per publica voce et fama si dice che sia suspecto per lutherano^d. Et ho inteso in Roma che il detto vescovo ha fatto levare una figura de la Madonna dove stava una lampada^e: la causa per che l'ha levata⁷ non so mi».

Interrogatus a quo audivit quod dictus episcopus amovere fecit dictam figuram, respondit: «Da un cappellano del cardinale Pisano⁸ chiamato fra Zoanne Antonio Canale bergamasco, il qual sta adesso in Roma cum Pisani. Del vescovo non so dir altro mi».

Interrogatus an alium agnoscat, respondit negative. /

72rv 835rv [bianco]

^d Infamia.

^e *Beatae Virginis imaginem amoveri* etc.

⁷ *Cod.*: levato.

⁸ Il cardinale veneziano Francesco Pisani, elevato alla porpora da Leone X nel 1517, morto a Roma nel 1570.

35. DEPOSIZIONE DI DON DIEGO LAINEZ¹

(Roma, 21 gennaio 1551)

73r 836r / Die 21 ianuarii 1551, examinatus fuit ex officio dominus Iacobus Laynez^a presbiter Societatis Iesu, diocesis Seguntinae, aetatis sue annorum 39 vel circa, qui suo iuramento tacto pectore etc.

Interrogatus an cognoscat reverendum dominum episcopum modernum Bergomensem et a quanto tempore citra et de causa cognitionis, respondit: «Io lo cognosco son molti anni». Et causa cognitionis fuit quia dictus reverendus dominus episcopus solitus erat, antequam esset episcopus, aliquando venire ubi est Societas Iesu; et cognovit etiam eum successive Venetiis antquam esset episcopus».

Interrogatus an unquam audiverit aliquid ab eo dici contra dogmata ecclesiastica, respondit: «Io dirò a Vostra Paternità: in Venetia venne lì a visitare il priore della Trinità² et ragionando de diverse cose, et fra le altre di queste heresie moderne, <venne a taxare li doctori nostri che hanno scritto contra Martino Luthero>^b, et fra le altre cose li sentì dire dui: una <che non havevamo più libero arbitrio che un legno de una sedia sopra la qual sedeva dicto vescovo>^c, l'altra che non potevamo resistere alla inspiratione del Spirito Sancto perché se potessimo sempre resisteriamo^d. Questo è quanto li ho inteso dire lì in Venetia sonno più de cinque anni, ma io non me ricordo; et vi fu presente dicto priore della Trinità et me pare che vi era

^a 35.

^b Damnat doctores qui scripserunt contra Martinum.

^c Non plus libertatis quam lignum.

^d Nequimus resistere inspirationi Spiritus Sancti.

¹ Su di lui, successore di sant'Ignazio alla guida della compagnia di Gesù, cfr. Feliciano Cereceda, *Diego Lainez en la Europa religiosa de suo tiempo 1512-1565*, voll. 2, Madrid, Ediciones Cultura hispanica, 1945-46; Ludwig Koch, *Jesuiten-Lexicon*, voll. 2, Löveen-Heverlee (Belgien), Verlag der Bibliothek SJ, 1962, coll. 1060-62; Mario Scaduto, *Storia della Compagnia di Gesù. L'epoca di Giacomo Lainez 1556-1565*, voll. 2, Roma, La Civiltà cattolica, 1964-1974.

² Andrea Lippomano, di cui cfr. *infra*, pp. 143 e segg., la deposizione del 6 marzo 1551.

anchora presente un Ioanne spciale, ma io precise non me ricordo se vi era questo Ioanne.

Et in prima qua in Roma in casa del cardinal Bembo³, in camera de dicto vescovo prima che fossi vescovo, ragionando seco lì sentì dire questo al senso, se ben delle parole precise non me ricordo, che nel iusto o nella iustificatione ce interviene la fede et la charità, ma la <iustificatione o remission de peccati se havea attribuire alla fede et non alla charità>^e, come che nella fiamma c'è il calore et il lume, et il riscaldare se ha da attribuire al calore et non al lume⁴: et così comparava la fede al calore et la charità al lume, al mio iudicio alla roversa di quel che è. Altro non ne so».

Et haec scit quia vidit et interfuit et audivit. De loco et tempore dixit ut supra; de contestibus dixit de se et, si bene meminit, domino Alfonso de eadem Societate Iesu⁵.

Silentium. /

^e Iustificatio fidei et non charitati.

³ Su Pietro Bembo (1470-1547), grande letterato veneziano, creato cardinale nel 1539, maestro e patrono del Soranzo, da lui designato suo coadiutore nel governo della diocesi di Bergamo nel 1544, ci limitiamo a rinviare alla voce di Carlo Dionisotti in DBI, vol. VIII, pp. 133-151, e per i suoi orientamenti religiosi alla bibliografia segnalata in *Nota critica*, p. x, nota 7.

⁴ Si tratta di un'inconfondibile metafora luterana (si veda ad esempio la prefazione del riformatore sassone alla sua edizione della lettera di san Paolo ai Romani, per citare un testo sicuramente noto al Soranzo: cfr. *infra*, p. 504) e valdesiana, ricorrente per esempio nei cosiddetti *Trattatelli* dell'esule spagnolo, vale a dire nel *Modo che si dee tenere ne l'insegnare et predicare il principio della religione christiana*, la cui edizione critica è in Marcantonio Flaminio, *Apologia del «Beneficio di Christo» e altri scritti inediti*, a cura di Dario Marcatto, Firenze, Olschki, 1996, pp. 143-93; cfr. in particolare, pp. 149 e nota 44, 171; cfr. anche Benedetto da Mantova, *Il beneficio di Cristo* cit., p. 33.

⁵ Don Alfonso Salmeron, di cui cfr. *infra*, pp. 112 e segg., la deposizione dello stesso 21 febbraio 1551.

36. DEPOSIZIONE DI DON ALFONSO SALMERON¹

(Roma, 21 gennaio 1551)

73v 836v / Eadem die, examinatus fuit dominus Alfonsus^a presbiter in Societate Iesu Toletanae diocesis, aetatis suae annorum 35, testis etc., qui suo iuramento tacto pectore etc., interrogatus an cognoscat reverendum dominum episcopum Bergomensem et a quanto tempore citra, respondit: «Lo ho cognosciuto da quando era mastro di casa del Bembo, quando stava ad Santo Apostolo, et havemo alcune volte conteso insieme sopra le cose della fede et, se ben non me ricordo di cose particular, ho cognosciuto in lui <esser poco animo catholico>^b, immo essere imbractato² in queste opinione heretice. Et specialmente hora me ricordo <che non sentiva ben della fede et delle opere, et del piangere della passione de Christo>^c, magnificando fra Bernardino³ et

^a 36.

^b Non catholicus.

^c Non bene de fide, de operibus, de passione Christi flenda.

¹ Su Alfonso Salmeron (1515-1585), uno dei primi e più celebri compagni di sant'Ignazio, impegnato in numerose missioni diplomatiche in Germania, in Polonia e nelle Fiandre tra gli anni quaranta e cinquanta, più volte presente al concilio di Trento con un ruolo di rilievo, fondatore del collegio di Napoli, dove visse a lungo negli ultimi trent'anni della sua vita, cfr. Koch, *Jesuiten-Lexicon* cit., vol. II, col. 1585; Scaduto, *Storia della Compagnia di Gesù* cit., ad indicem. I suoi scritti sono elencati da Carlos Sommervogel, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, voll. 11, Bruxelles, Oscar Schepens-Paris, Alphonse Picard, 1890-1932, vol. VII, pp. 478-83.

² Cod.: imbractate.

³ Bernardino Ochino sul quale, oltre alla classica sintesi di Delio Cantimori, *Eretici italiani del Cinquecento e altri scritti*, a cura di Adriano Prosperi, Torino, Einaudi, 1992, pp. 247 e segg. (del quale si veda anche *Bernardino Ochino uomo del Rinascimento e riformatore*, Pisa, Tipografia editrice Pacini Mariotti, 1929), restano ancor oggi utili i pur invecchiati studi di Karl Benrath, *Bernardino Ochino von Siena. Ein Beitrag zur Geschichte der Reformation*, Braunschweig, C.A. Schwetschke und Sohn, 1892; Roland H. Bainton, *Bernardino Ochino esule e riformatore senese del Cinquecento 1487-1563*, Firenze, Sansoni, 1940; Benedetto Nicolini, *Bernardino Ochino e la Riforma in Italia*, Napoli, Ricciardi, 1935; *Il pensiero di Bernardino Ochino*, Bologna, Patron, s.a (ed. anast. dell'edizione originale del 1939); *Bernardino Ochino frate dell'Osservanza di San Francesco*, «Atti dell'Accademia Pontaniana», N.S. II, 1949, pp. 87-100; *Bernardino Ochino cappuccino (1534-1538)*, ivi, N.S. VI, 1953, pp. 1-19, poi riproposti con il titolo di *Bernardino Ochino. Saggio biografico*, «Biblion», I, 1959, pp. 5-25, 89-114; *Sui rapporti di Bernardino Ochino con le città di Bologna e di Lucca*, «Atti dell'Accademia Pontaniana», N.S. VI, 1953, pp. 88-97,

il Val[d]ese⁴», per conto del quale diceva volere andare in Napoli per conferire con dicto Valdesse^d. Et io me ricordo anche quando io leggeva in Sapiaentia⁵, son 12 anni, haver conferito et parlato con lui et sempre me son rimasto con mala opinion del facto suo. Et così ne ho inteso dire in Verona questo anno⁶ cose vetuperabile, <come dire

^d Laudat Ochinum et Valdesium.

poi edito nel volume dello stesso Nicolini, *Studi cinquecenteschi. II. Aspetti della vita religiosa politica e letteraria*, Bologna, Tamari, 1974, pp. 35-53. Tra i lavori più recenti cfr. l'edizione di Bernardino Ochino, *I «Dialogi sette» e altri scritti del tempo della fuga*, a cura di Ugo Rozzo, Torino, Claudiana, 1985; Emidio Campi, «Non vi si pensa quanto sangue costa!». *Michelangelo, Vittoria Colonna e Bernardino Ochino*, nella sua raccolta di studi, *Michelangelo e Vittoria Colonna. Un dialogo artistico-teologico ispirato da Bernardino Ochino*, Torino, Claudiana, 1994, pp. 9-126; Massimo Firpo, «Boni christiani merito vocantur haeretici». *Bernardino Ochino e la tolleranza*, in *La formazione storica della alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondo*, promossi da Henry Méchoulan, Richard H. Popkin, Giuseppe Ricuperati, Luisa Simonutti, voll. 3, Firenze, Olschki, 2001, vol. I, pp. 161-244, pubblicato anche nella sua raccolta di saggi «Disputar di cose pertinente alla fede». *Studi sulla vita religiosa nel Cinquecento italiano*, Milano, Unicopli, 2003, pp. 247-320.

⁴ L'esule spagnolo Juan de Valdés, sul quale (anche per più ampie informazioni bibliografiche) ci limitiamo a rinviare agli studi di Massimo Firpo, *Tra alumbados e «spirituali». Studi su Juan de Valdés e il valdesianesimo nella crisi religiosa del '500 italiano*, Firenze, Olschki, 1990, e *Dal sacco di Roma all'Inquisizione* cit.; nonché all'edizione curata dallo stesso Firpo di Valdés, *Alfabeto cristiano, Domande e risposte, Della predestinazione, Catechismo per i fanciulli*, Torino, Einaudi, 1994.

⁵ L'Università di Roma.

⁶ Cfr. quanto il vescovo di Verona Alvise Lippomano scriveva a Marcello Cervini il 12 ottobre 1550: «Messer Alfonso Salmerone è qui meco già due mesi: legge l'evangelio di san Mattheo con frutto et bella audientia. Prego Vostra Signoria reverendissima si degni operare non mi sia più levato per qualche tempo, perché già comincio intendere non so che. Et esset novissimus error peior priore, massimamente hora qui che mi bisognerebbe avere io altri pari suoi, perché questa maledetta rabbia fa tanto progresso» (Firenze, AS, *Carte Cervini*, 22, f. 48^{rv}). E due giorni dopo insisteva sulla gravità del contagio ereticale in una lettera indirizzata a Ignazio di Loyola: «Il reverendo nostro fratello don Alfonso già di fatte due lettioni sopra l'evangelio di Mattheo: spero in Dio serà qui di buonissimo frutto, et assai meglio che in Germania [il Salmeron era stato poco prima a Ingolstadt]. Sia benedetto il signor Dio in ogni cosa. Noi qui habbiamo delli fastidii, massime di questa maledetta semenza lutherana: il signor Giesù Christo con il sospiro della sua bocca si degni eradicarla non solamente qui, ma in ogni altro luogo per sua pietà et mia. Ma io ho gran paura che questa non sia una nova persecutione della Chiesa, et che 'l non venghi ancora tempo che 'l bisogni confessare la fede di Christo con l'effusione del sangue. Quod bonum videtur in oculis Domini fiat» (Tacchella, *Il processo agli eretici veronesi* cit., p. 47, nota 80). «Quanto a don Alfonso – tornava a scrivere a sant'Ignazio il 23 ottobre – ello ha già fatte 3 lettioni et ogni di va prosperando più con buona audientia, et è sommamente necessario qui al presente per la estirpatione di queste heresie. Però prego Vostra Signoria reverenda per la carità di Dio non pensi levarmelo hora di qua né farlo venir a Roma, perché non sarebbe senza grande scandolo di questo populo, et pareressimo instabili» (ivi, p. 48, nota 81; cfr. ivi, pp. 40 e segg., sui soggiorni veronesi del Salmeron del 1548-49 e dell'agosto-dicembre 1550, e in generale sui rapporti tra il Lippomano e la Compagnia di Gesù).

che non consacra quando dice messa, che absolve le monache professe de molti anni [et] con la beneditione⁷ > le manda⁸ di fuore; item che ha tolti dua o tre luochi dove <per divotion concorrevà il populo sub praetextu de superstition et de idolatria>^{e9}. <Et se alcuno predi-

^e Horrenda ex auditu: non consecrat in missa, moniales liberat a clauastro, devotiones sanctorum amovit.

⁷ Cfr. *supra*, pp. 86-87, e *infra*, pp. 121, 125-26, quanto avevano affermato Anna Paravicini, don Vincenzo Gambarana e don Giovanni Benoni nelle loro deposizioni del 25 settembre e del 9 dicembre 1550. Ma merita soprattutto segnalare quanto lo stesso Soranzo avrebbe scritto nel suo testamento del 20 novembre 1554, che si conclude con queste parole rivolte al fratello Benetto: «Et quando le sue fie non fussero disposte all'andar monache, più presto che mandaraile [*sic*] per forza con pericolo dell'anima, lo consiglio et esorto a stringersi et maritarle come meglio el potrà, avvertendolo che principalmente per questo rispetto gli ho lassato tutto quel poco ch'io ho potuto» (Venezia, AS, *Notarile. Testamenti*, 1214, n. 1024).

⁸ *Cod.*: mande.

⁹ Il riferimento è alle tombe miracolose dei santi Narno, Fermo e Rustico e ai culti popolari di cui erano oggetto: sulla sepoltura di san Narno cfr. *supra*, p. 35, nota 37; su quella dei santi Fermo e Rustico, il Mozzi [Mutio], *Historia de' santi di Bergamo* cit., pp. 136-37, segnala le virtù taumaturgiche dell'acqua che a memoria d'uomo era scaturita dal corpo dei santi martiri, «la quale bevuta con viva fede et riverentia risanava per i meriti de' santi da molti mali, et massime da febrì. Et miracolosa in vero non men che virtuosa era quest'acqua benedetta, perciòché mirabilmente scaturiva da quei sacratì corpi in tanta copia che, se bene gl'inondava et soprabondava sin al colmo dell'arca, non però mai una pur minima gocciola n'usciva, né per longhezza di tempo si corrompeva, né per gran quantità se ne levasse mai veniva meno»; anche Colleoni, *Dell'istoria quadripartita di Bergamo* cit., vol. II, parte I, p. 386, riferisce che prima della traslazione nel monastero di San Benedetto del 1575 (cfr. Calvi, *Effemeride* cit., vol. III, p. 92), il sepolcro dei santi Fermo e Rustico nella chiesa a essi dedicata «ste' sempre mentre vi furono colma d'un'acqua chiarissima, salutifera a diverse infermità, che usciva (scrivono alcuni) dalla testa di san Fermo». Nell'elenco delle reliquie corredato da brevi capitoli sui santi patroni della città che figura tra gli allegati della visita apostolica di Carlo Borromeo a Bergamo nel 1575 si legge che le reliquie dei santi Fermo e Rustico, «quod plurimis periculosissimis ac difficillimis in rebus opem tulisse aliaque multa edidisse miracula compertum est, ab omnibus circa populis religiosissime coluntur»; il che è confermato dai violenti tumulti («vi et armis») allora verificatisi a causa della loro traslazione in duomo: *Gli atti della visita apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo* cit., vol. I, parte I, p. 211; parte II, pp. 355-59, 388. In merito si veda anche il *Processus super miraculosa emanatione aquae ex sacra archa sanctorum Firmi, Rustici et Proculi existente in antiqua ecclesia Sancti Firmi in campis suburbicariis Sanctae Catharinae Bergomi* del 1746 (Bergamo, BC, ms AB 295); la *Relazione di quanto si è rilevato dell'acqua miracolosa solita scaturire dall'arca de' santi Fermo, Rustico e Proculo esistente in Bergamo nella chiesa di San Fermo nel giorno precedente la festa de' detti santi, in ordine al formato processo con decreto di monsignor illustrissimo e reverendissimo Antonio Redetti vescovo di Bergamo sulle istanze delle reverende madri di San Benedetto* firmato il 22 giugno 1750 dall'arcidiacono della cattedrale Mario Giovanni Albani (ivi, ms MMB 534), e il libro di Anton Tommaso Volpi, *Dell'identità dei sagri corpi dei santi Fermo, Rustico e Proculo che si veneran nella chiesa cattedrale di Bergamo*, Milano, Regia ducal corte, 1761; cfr. anche *Il monastero di San Fermo in Bergamo*, Bergamo, Grafica e arte Bergamo, 1982, pp. 11 e segg. Nel 1621 fu ultimata la grande tela di Gian Paolo Cavagna raffigurante il *Miracolo dell'acqua che sgorga dall'arca dei santi Fermo e Rustico* per il monastero di San Fermo, attualmente nella chiesa di San Benedetto a Bergamo.

ca contra lutherani nel suo vescovato non li lassa predicare>^f. <Item ho inteso che lui havea per confessore el Parisotto¹⁰, el quale era heretico^g et con una monacha> se ne andò allì Grisoni. Et questo è la verità: che dopo che 'l cognosco, che son 12 o 13 anni, sempre lo ho cognosciuto caminar per queste vie nove in alcune materie. Et più volte con meco ha contrastato et nello dirrei in faccia».

74r 837r Interrogatus a quibus veraciter praedicta audiverit, respondit: «Dal vescovo de Verona^h¹¹, don Vincentio che sta per prete in la / Misericordia¹² et l'è un grande homo da bene, et ogni volta che me ne parla quasi piange per compassione et dolor che monstra, et gravemente da diversi altri preti et persone che me han dicto che Bergamo sta male, intendendo delle heresieⁱ».

Interrogatus quae dicebat in particulari de fide et operibus, respondit: «Quod sola fides sine operibus iustificabat, non faciendo aliquam distinctionem de operibus^j. Item de passione Christi dicebat quod non erat plangenda^k».

Interrogatus an de aliis dogmatibus et propositionibus ad fidem spectantibus fuit loquutus cum ipso deponente, respondit: «Certo parlò di molte cose et andava così che non me satisfaceva; però è tanto tempo che hora in particolare non me ne ricorda».

Interrogatus an cognoscat alios de fide suspectos, respondit: «Cognosco amicos istius episcopi esse et fuisse valde de fide suspectos, videlicet <Marco Antonio Flaminio>¹³, quale sempre tenni suspecto et

^f Non permittit concionatores catholicos.

^g Confessor Parisotus haereticus.

^h Episcopus Veronensis.

ⁱ Quod male se habet Bergomum de haeresibus.

^j Sola fides iustificat.

^k Passio Christi non flenda.

^l Flaminius.

¹⁰ Cod.: Barisotto [su di lui cfr. *supra*, p. 9, nota 11].

¹¹ Alvise Lippomano.

¹² Don Vincenzo Gambarana, di cui cfr. *infra*, pp. 119 e segg., la deposizione del 9 dicembre 1550.

¹³ Su di lui cfr. la monografia di Alessandro Pastore, *Marcantonio Flaminio. Fortune e sfortune di un chierico nell'Italia del Cinquecento*, Milano, Angeli, 1981, e la voce dello stesso autore in DBI, vol. XLVIII, pp. 282-88, che ha anche curato l'edizione delle sue *Lettere*, Roma, Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, 1978, cui si aggiunga l'introduzione di Dario Marcatto a Flaminio, *Apologia del «Beneficio di Christo»* cit.; l'edizione di Marcantonio Flaminio, *Carmina*, a cura di Massimo Scorsone, Torino, Edizioni RES, 1993; e infine i contributi apparsi nel volume *Marcantonio Flaminio (Serravalle 1498-Roma 1550) nel 5° centenario della nascita*, a cura di Alessandro Pastore e Aldo Toffoli, Vittorio Veneto, Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, 2001.

tengo per havere inteso de alcuni libri che lui havea composti, et io ne ho lecti alcuni scripti a mano che dicevano esser suoi, quali non piacevano niente perché andavano per la via heretica, quali tractavano de fide et operibus, de libero arbitrio, de gratia. Item cognosco anchora un <messer Iacobo Pellegrino>^m canonico veronese¹⁴, il quale è molto suspecto a catholici et è molto sboccato nel parlare, quale è molto amico del vescovo de Bergamo, et quando passa per Verona alloggia el vescovo in casa de dicto messer Iacobo Pellegrino. Quale udendo mie prediche [si scandalizzava] quando io diceva in esse male de fra Bernardino Occhino o altri fugitivi, et specialmente del Beneficio de Christo, sì como me ha referto il vicario del vescovo de Verona¹⁵ al quale dicto messer Iacobo lo havea dicto; et anchora dicto vicario lo havea questo cognosciuto alli gesti mentre io predi-/-cava, perché stavano appresso l'uno a l'altro in la mia predica. Item, havendo [predicato] de iustificatione al medesimo modo che 'l concilio ha diffinito, dicto messer Iacobo andò a don Timotheo de Iusti canonico regolare¹⁶, bon, docto et catholico, et li diceva: «Questo spagnolo voleva pur dire della iustificatione a modo suo!». Altro non so».

Interrogatus an cognoscat alios, respondit: «Semel interfui concioni domini Hyppoliti canonici regularisⁿ Venetiis in aede sacra nuncu-

^m Iacobus Peregrinus.

ⁿ Donus Hippolythus canonicus regularis.

¹⁴ Su di lui, in passato collaboratore del Giberti, legato da rapporti d'amicizia con Reginaldo Nerli, Marcantonio Flaminio, Girolamo Seripando, Reginald Pole, cfr. *Processo Morone*, vol. II, p. 795, nota 43.

¹⁵ Don Giacomo Livrerio, di cui cfr. *infra*, pp. 178 e segg., la deposizione del 22 aprile 1551.

¹⁶ Canonico regolare lateranense, attivo nella Verona gibertina, il Giusti era intervenuto nella celebre discussione sulla grazia, il libero arbitrio e la predestinazione verificatasi tra la fine degli anni trenta e l'inizio degli anni quaranta, appoggiando le tesi sostanzialmente filoriformate del Flaminio e di Tullio Crispoldi in contrapposizione alle prudenti posizioni assunte dal Contarini e dal Seripando (si veda in merito Hubert Jedin, *Ein Streit um den Augustinismus vor dem Tridentinum (1537-1543)*, «Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte», XXXV, 1927, pp. 351-68; Aldo Stella, *La lettera del cardinale Contarini sulla predestinazione*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XV, 1961, pp. 411-41; Flaminio, *Lettere* cit., pp. 63 e segg.; Pastore, *Marcantonio Flaminio* cit., pp. 97 e segg.). Giudicato dal cardinale veneziano «nobile et optimo religioso» nonché «persona molto timida et rispettiva» (Walter Friedensburg, *Der Briefwechsel Gasparo Contarini's mit Ercole Gonzaga*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», II, 1899, pp. 161-222, cfr. pp. 198-202), nel '41 si sarebbe trasferito per breve tempo a Napoli, per tornare poi l'anno dopo in terra veneta. Era ancora in vita nel 1556, anno in cui – il 16 maggio – scriveva da Verona al cardinal Ercole Gonzaga (Mantova, AS, *Archivio Gonzaga*, 1928). Su di lui cfr. *Processo Morone*, vol. IV, p. 332, nota 169.

¹⁷ Ippolito Chizzola, processato dal Sant'Ufficio romano nel 1549, ma poi definitivamente rientrato in seno all'ortodossia cattolica nel 1552, sul quale cfr. *Processo Morone*, vol. I, p. 288, nota 90.

pata¹⁸ de Omnisanti, et fu l'octava de Pasqua, et predicò¹⁹ della fede: et in genere non mi contentò niente, né havea aria né sangue catholico de predicare come ricercano li tempi nostri. Et questo decto lo posi in scriptis et lo decti a don Calisto²⁰ che me ne pregò. In particolare non me ne ricordo».

Silentium. /

83r-84v [bianchi]
846r-847v

¹⁸ *Cod.*: nuncupati.

¹⁹ *Cod.*: predica.

²⁰ Don Callisto Fornari da Piacenza, sul quale cfr. *supra*, p. 106, nota 11.

37. INCHIESTA INFORMATIVA VERONESE
DEPOSIZIONI DI DON VINCENZO GAMBARANA
E DON GIOVANNI BENONI

(Verona, 9 dicembre 1550)

LETTERE INVIATE AL VESCOVO DI VERONA
ALVISE LIPPOMANO

(Bergamo, 4 novembre-7 dicembre 1550)

I. DEPOSIZIONI

68r 831r / Testes^a examinati per reverendissimum dominum episcopum Veronae in executione litterarum reverendi domini commissarii generalis¹ reverendissimorum et illustrissimorum dominorum inquisitorum generalium a sancta Sede Apostolica deputatorum die duodecimo novembris proxime praeteriti penes praefatum reverendissimum dominum episcopum existentibus.

^a Exemplum.

¹ Fra Teofilo Scullica, sul quale cfr. *supra*, p. 104, nota 2 (ma la lettera in questione non risulta allegata agli atti del processo). Su fra Teofilo merita segnalare quanto l'ambasciatore veneziano a Roma Matteo Dandolo, sullo sfondo dell'inchiesta inquisitoriale contro il Soranzo, ne scriveva l'8 aprile 1551 riferendo di un suo colloquio con papa Giulio III, che aveva introdotto il discorso su «questo mato di questo fra Theophilo»: «Gli dissi: "Padre santo, Dio vogli ch'io menti: la Santità Vostra converrà far de fra Theophilo quello che l'ha fatto del Bocaccio", che è quel Lunardo Bocaccio che havea la cura de grani per questa terra che, per esser in essa stato pazzo, la lo ha castigato et è anchor in pregione. Et continuai a dirgli: "La convenirà schurzar le mani a fra Theophilo, perché el le adopera fuor de muodo severamente, con far impregonar alla prima questo et quell'altro senza alcuna minima charità christiana, la quale vuole che siano corret[t]i prima frateralmente et con dolcezza et lachrime et compassione, et devener poi a questi atti, nei quali lui gode et trionfa et se ne aride come gli han fatti come se ne avesse fatto sacrificio a Dio. Et questo non è il precetto di adunar et congregar le pecore disperse, ma è il muodo solo di scacciarle et di perderle". Et in questo me dilatai alquanto con esserne piu presto laudato da Sua Santità che biasimato» (Venezia, AS, *Archivio proprio*. Roma, 7, ff. 660v-662v).

1. DEPOSIZIONE DI DON VINCENZO GAMBARANA² (Verona, 9 dicembre 1550)

Die martis 9 decembris 1550, venerabilis dominus Vincentius Gambarana Papiensis^b, presbiter congregationis deputatus ad servicia pupillorum³, habitans de praesenti in Hospitali Misericordiae Veronae, testis ex officio assumptus, monitus, iuratus et interrogatus a quanto tempore citra reversus est a civitate Bergomensi, respondit⁴ redivisse die hesterna.

Interrogatus quod narret quae dicantur Bergomi circa res fidei, respondit: «Io ho inteso dir da molti lì in Bergamo, et massime dallo inquisitore⁵, che monsignor vescovo di Bergamo non solamente non prevede contra li heretici, ma anchora li favorisse^c. Et di questo ne ho lettere del detto reverendo inquisitor che scrive a Vostra Signoria reverendissima mi presti fede di quello che li dirò intorno queste materie⁶».

Interrogatus: «Dicetemi un pocho messer don Vincencio, che particolarità havete sentito dir in questa materia», respondit: «El detto reverendo inquisitor tra le altre cose mi ha detto che, ritrovandosi pre Homobon cremonese – quello che Vostra Signoria ha mandato in galea⁷ – esser curato nella chiesa di Santo Alessandro, che è una gran-

^b 37.

^c Non prohibet et favet.

² Discendente da una famiglia pavese, cugino del più noto Angiol Marco (anch'egli fattosi somasco e diventato generale dell'ordine nel 1563), Vincenzo Gambarana abbandonò la vita militare per diventare uno dei primi seguaci di Girolamo Miani. Legato da rapporti di amicizia a Leone Carpani (di cui cfr. *supra*, pp. 52-53 e segg., la deposizione dell'11 settembre 1551), il Gambarana operò a Milano, a Somasca (dove fu eletto preposito generale nel 1533), a Como, e si stabilì infine a Bergamo, dove si dedicò alla cura dei poveri e degli orfani e istituì una confraternita devota. Qui morì il 27 gennaio 1561 e, secondo un'improbabile tradizione agiografica che ha forse le sue radici nella collaborazione da lui prestata proprio in occasione del processo contro il Soranzo, il suo corpo fu trasportato nella chiesa del convento domenicano di Santo Stefano, «dove il padre Ghislieri, domenicano, assunto poi al papato col nome di Pio V, gli fece un deposito adorno di pitture e apparecchiato come convenivasi al servo di Dio nella parte sinistra dell'ingresso di detta chiesa», di lì a poco distrutta in occasione della costruzione delle nuove mura: *L'ordine dei chierici regolari somaschi* cit., pp. 125-27; cfr. anche Raviolo, *L'ordine dei chierici regolari somaschi* cit., pp. 35-36; un'inedita e agiografica *Vita del venerabile servo di Dio Vincenzo Gambarana* si conserva a Bergamo, BC, ms Salone, cassapanca I, G. 2. 31 (18).

³ I padri somaschi seguaci di Girolamo Miani.

⁴ *Cod.*: qui respondit.

⁵ Fra Domenico Adelasio, di cui cfr. *infra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

⁶ Cfr. *infra*, pp. 131-33, la lettera indirizzata dall'Adelasio al Lippomano il 5 dicembre 1550.

⁷ Cfr. *infra*, pp. 597 e segg., il testo della sentenza comminata contro don Omobono il 3 settembre 1550.

dissima parochia di Bergamo, esso inquisitor hebbe notitia che 'l haveva libri heretici et andò a ritrovar monsignor reverendissimo vescovo di Bergamo, et ge lo disse acciò se li fesse provisione, et che monsignor predetto li repose: “Ben io mandarò a dimandar il mio vicario⁸ et ordinarò che li sia proveduto”. Et niente di meno né quello giorno né il giorno sequente esso vicario puoté esser trovato mai. In questo mezo don Homobon fo avisato d'ogni cosa et hebbe tempo et comodità di asconder o mandar via essi libri^d, li quali dopoi li doi giorni cercati nella stanza di esso don Homobon non furno trovati, di modo che 'l detto reverendo inquisitor mi concludeva che altri non potevano haver avisato don Homobon se non el detto monsignor vescovo, perché altri non lo sapevano».

Interrogatus si aliquid aliud intellexit, respondit: «El medesimo padre inquisitor mi disse che lui andò ad un loco del territorio di Bergamo che si dimanda Alza[no] a cercar uno heretico capitato lì⁹, et non lo ritrovando essaminò un sacerdote che habitava in quel loco, il quale in giuramento testificò che 'l haveva sentito un messo de monsignor vicario episcopale de Bergamo dir al detto heretico: “Monsignor vicario ti manda a dir che tu ti levi di qui, perché se 'l padre inquisitor te farà prender lui non ti potrà più agiutar”^e».

Interrogatus si quid alterius intellexit, respondit: «Messer Martino¹⁰, notario del padre inquisitor, mi ha detto che monsignor <vescovo di Bergamo> ha tenuto in casa sua secretamente et da un mese in qua ha fatto fugir de lì anche un medico¹¹ il quale era heretico abiurato in Milano et dapoì relapso^f, della qual cosa me disse ancho il padre inquisitor, ma brevemente».

Interrogatus si scit aliquid ultra, respondit: «Ho inteso da diverse persone degne di fede, timorate et da bene che 'l detto monsignor vescovo tien in casa sua per suo scalcho un nominato Pasino^g¹², il quale altre volte habitava ne l'Hospitale di Bergamo et era tenuto heretico da chi lo cognosceva. Il quale Pasino è ancho favorito da

^d Avisavit Homobonum de libris.

^e Vicarius haereticum fecit fugere.

^f Episcopus tenuit haereticum et fecit fugere.

^g Pasinum haereticum.

⁸ Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

⁹ Il riferimento è probabilmente è a don Giorgio da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 72, nota 11.

¹⁰ Il notaio Martino Benaglio, sul quale cfr. *supra*, p. 102, nota 10; cfr. *infra*, pp. 130-31, la sua lettera al vescovo di Verona del 4 novembre 1550.

¹¹ Guglielmo Grataroli, sul quale cfr. *supra*, p. 60, nota 17.

¹² Pasino da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

esso monsignor vescovo, et il medesimo Pasino teneva strettissima amicitia cum don Homobon sopradetto et cum <frate Ruffino>¹³, già capucino professo il quale, espulso dalla religione per heretico, fo ricevuto da monsignor antedetto di Bergomo^h et messo da lui per infermero a l'Hospitale grande di Bergomo, nel quale fra Ruffino questa estate poi ha tolto per moglie <una delle convertite>, la quale ha nome la Grata».

Interrogatus si aliud intellexit, respondit: «<Don Augustino> de Bergomo¹⁴, don Piero de Piamonte¹⁵, il quale adesso confessa le pupille di Bergomo, et don Giovanni milanese¹⁶, che soleva confessar le medesime, mi hanno detto che essendo alcune di quelle pupille che havevano gusto di Dio et età assai grande, da vinti anni in su, che per devocione loro havevano fatto voto di perpetua castità, esso monsignor vescovo intendendo dalli predetti come le medesime dapoì il voto havevano qualche tentatione di maritarsi, lui non solamente le persuadeva a maritarse, ma anchora le dispensavaⁱ et li dava la benediction et assolution di poterlo fare: ma perhò niuna di loro l'hanno voluto fare, né alcune¹⁷ l'haveriano fatto per tutto l'oro del mondo, al mio giudicio».

68v 831v Interrogatus si aliud intellexit, respondit: «Pre Augustino sopradetto mi ha ditto che lui ha havuto in mano uno libro Del beneficio de Christo, il quale monsignor vescovo di Bergomo / antedetto cum altri libri mandò al monasterio delle monache di San Benedetto di Bergomo¹⁸».

Interrogatus qua fama laborat dictus reverendissimus episcopus Bergomi, respondit: «Molte persone da bene mi hanno detto che l'ha malissima fama circa queste materie luterane^j»; dicens: «Il padre inquisitore mi disse queste formal parole di lui, cioè: "Dominus episcopus noster laborat maxima infamia"».

^h Fra Ruffino acceptus.

ⁱ Voventibus virginitatem dispensabat.

^j Infamia.

¹³ Su di lui cfr. *supra*, p. 29, nota 21.

¹⁴ Agostino Barili, di cui cfr. *supra*, pp. 81 e segg., la deposizione del 25 novembre 1550, e *infra*, p. 133, la lettera inviata al vescovo di Verona il 7 dicembre 1550.

¹⁵ Don Pietro Ruezetti, di cui cfr. *supra*, p. 84, la deposizione del 25 settembre 1550.

¹⁶ Don Giovanni Benoni, di cui cfr. *infra*, pp. 124 e segg., la deposizione dello stesso 9 dicembre 1550.

¹⁷ *Cod.*: aluno.

¹⁸ Cfr. *supra*, pp. 62-63, 82, quanto avevano affermato Giovanni Consoli e Agostino Barili nelle loro deposizioni del 12 e 25 settembre 1550.

Interrogatus si scit aliud, respondit: «Anchora ho inteso che 'l haveva deputado un confessore a confessar monache de uno monasterio, il quale ne haveva ingravedata una novamente¹⁹, et credo che 'l fosse questo estade prossimo passato».

Circa generalia recte respondit; et ex oboedientia deposuit, non odio persequitur dictum reverendissimum dominum episcopum Bergomi, sed est zelans fidei catholicae.

Die dicta post nonam, ad praesentiam praefati reverendissimi domini episcopi Veronensis rediit antedictus venerabilis dominus Vincen-tius ut supra examinatus, et dixit: «Monsignor reverendissimo, Vostra Signoria mi domandò questa matina se io haveva sentito dire che monsignor vescovo di Bergamo teneva a posta sua una monacha, et io risposi di no; ma dopoi mi è venuto in mente che lo intesi dire già doi anni, cioè che Sua Signoria teneva una monacha a sua posta²⁰, ma perché haveva bona opinione di Sua Signoria io non lo credeva, ma pensava che la fosse una calunnia. Et di questo intesi che ne furno messi fuori certi boletini per la terra²¹».

¹⁹ Il riferimento è a don Parisotto Faceti (sul quale cfr. supra, p. 9, nota 11) e ai suoi illeciti rapporti con suor Dorotea Sonzogno.

²⁰ I pettegolezzi sugli illeciti rapporti del Soranzo con suor Apollonia Benaglio sarebbero stati riferiti anche da Giacomo Livrerio nella sua deposizione del 22 aprile 1551 (cfr. *infra*, pp. 181-82) e poi ancora riaffiorati nel memoriale inviato a Roma da Giovan Battista Brugnatelli il 30 luglio 1557 (cfr. *infra*, pp. 982-83, 1011). Appartenente a un'importante famiglia bergamasca, suor Apollonia fu priora di Santa Maria Matris Domini già negli anni trenta (da un documento del 1537 risulta che, «suo laudabiliter officio functo», venne allora sostituita da suor Deodata Scolari: Bergamo, ACV, *Vacchetta 1537-40. Cause civili*, 4, ff. 25r-26r), ma verosimilmente anche nel decennio successivo e poi ancora dal 1550 al '52 e dal '56 al '58, data dopo la quale non compare più nei pochi documenti superstiti relativi al monastero (ivi, VP, vol. XV, ff. 34rv, 50v, 52r, 65r; cfr. Maria Perdichizzi, *Il monastero di S. Maria Matris Domini di Bergamo durante il secolo XVI. Ordinamento e disciplina monastica*, tesi di laurea discussa nella Facoltà di Magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore, s.a., relatore prof. Luigi Prosdocimi, p. 39; *Il monastero Matris Domini in Bergamo*, voll. 2, Bergamo, Monumenta Bergomensia, 1980, vol. II, pp. 414-15).

²¹ Si tratta senza dubbio del manifesto diffamatorio di cui i rettori di Bergamo avevano scritto al doge e ai Capi del Consiglio dei Dieci il 14 marzo 1548: «Se bene essistimamo che a Vostre excellentissime Signorie debbano esser note le condizioni di questo reverendissimo antistite, perché egli è scritto: “Non potest abscondi civitas super montem posita” [Matth. V, 14], non perhò como christiani potemo o dovemo manchare di rendere de' buoni veridico testimonio et per contrario de' tristi attestare le loro male et diaboliche operationi et functioni. Ciò dicemo perché, essendo questo reverendissimo vescovo di membri della republica nostra huomo exemplare, de vita et costumi rari, catholico fedele et zelatore de l'honore de Idio, il quale non contento di viver lui in vita demessa senza alcun fasto o pompa, tutto dedito alla conservatione de' poveri et lochi pii de questa città, onde da quella ne è sommamente et amato et reverito, alla quale in generali duole grandemente che così iniquamente il sia vexato et calunniato, tiene ancho una famigliuola non numerosa et non ellata, conforme al grado et alla professione sua, et tale che con verità potemo dire che doppo che noi s'attrovamo de qui non habbiamo havuto né de lui né di alcuno della famiglia sua altro che odore buono, havendo massime

et di alcuni preti discoli et di alcuni monasterii de frati et monache licentiosi raffrenato il vivere et quelli ridotto a vita morigerata, claustrata et observante: cose che non solo a noi rendono admiratione in così depravati secoli, ma a tutti devono sommamente piacere. S'attrova nondimeno huomini così scelerati che, o per essere da lui stati notati con la reformatione della vita loro vitiosa et scelerata, o per poter forse meglio et con più facilità introdurre qualche zizania et heresia ne' popoli, ché de tali si vede alla giornata crescere talmente il numero che è pericolo che un giorno ne segua qualche importante disordine, s'ingegnano et sforzano con calumnie levare il credito, la fede et nome de' capi ecclesiastici et buoni talamente che essi vi possino la loro mala semenza spargere et inserrire: cosa invero abominevole, detestanda et degna di acerbo castigho. Né si assicurando di parlarne o farne palese motto, con bollettini, libelli diffamatorii ignominiosi non solo di lui et famiglia sua et de' suoi progenitori, ma etiam de' monasterii de monache claustrate observanti et da bene s'ingegnamo di dinigrare il nome et la fama buona con scandalo non mediocre. Contra li quali, per non si saper palesemente chi siano, non potemo far quelle dimostrazioni severe che la materia ne pare richiedere, et meno havemo autorità di poter statuir taglia a chi quelli manifestasse. Perhò ne havemo voluto far a Vostre Signorie eccellentissime le presenti per significarli questi andamenti et dirli che li bolettini et libelli diffamatorii posti in diversi lochi de questa città a diffamazione di questo reverendissimo antistite et suo vicario contra ogni verità sono tali et di tanta ignominia refferti che noi dalla vergogna ne siamo arrestati di mandarli qui inclusi a Vostre Signorie eccellentissime. Le quali preghamo che a castigho et reffrenamento de così licentiose et temerarie mani voglino esser contente di conciedersi quella auctorità di procieder contra tali scelerati, in caso che vengano in notitia, che a quelle parerà convenire alla sceleraggine loro, havuto rispetto alla persona offesa, al grado che tiene et a chi rappresenta, come Vostre Signorie eccellentissime saperano meglio cosa fare che noi ricordare» (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 160, ff. n.n.; edita con qualche imprecisione da Camozzi, *Vittore Soranzo* cit., pp. 47-49; copia della lettera è anche a Bergamo, BC, Archivio dei rettori, serie 2, *Cancelleria pretoria*, 29, n. 50). L'episodio non restò senza echi a Venezia, dove il 12 aprile il Consiglio dei Dieci deliberò di dare «facultà alli prefati rettori di Bergamo che, per haver notitia di quelli o quelli che hano fatto et scritto, over gettati et affixi li bolletini diffamatorii sopradetti, debbano publice proclamar in nome di questo Consiglio che quello accusarà li delinquenti et venendose per l'accusa soa in la verità habbia a conseguir lire tremille de pizoli delli soi beni se ne saranno, sin minus delli danari della Signoria nostra, et oltra di questo di poter trazer uno dal bando di cadauna terra et loco nostro per homicidio puro, havendo la carta della pace. Et se uno delli delinquenti et complici accusarà li compagni, dummodo non sia il principal autor di tal enorme delitto, et per la denuncia soa si haverà la verità, sia libero et assolto da ogni pena. Et essi rettori habita veritate possano li accusati et con verità ritrovati in colpa poner in exilio de tutte terre et luoghi nostri da terra et da mar et de tutti li navillii nostri armati et disarmati, et etiam di questa città di Venetia, con taglia de lire tremille da esser pagati delli danari di quella Camera a quello o quelli che prenderano vivo et darano nelle force della iustitia alcuno delli delinquenti, et haver debba lire millecinquecento de pizoli da esser pagati nel modo sopraditto a quello over quelli che intra li confini amacerano alcuno delli sopraditti delinquenti» (Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Parti comuni*, reg. 18, f. 109v; cfr.; cfr. Calvi, *Effemeride* cit., vol. I, p. 430; Giovambatista Angelini, *Sommario delle ducali in Cancelleria pretoria*, Bergamo, BC, ms AB 417, p. 241, dove viene segnalata alla data del 14 aprile la ducale per tramite della quale «ordina il principe che si debba far proclama per venir in cognizione di quegli uomini scelerati ch'[h]anno affisso in diversi luoghi bolettini infamatorii ed obbrobriosi contra il reverendissimo vescovo di questa città con calunnia et falsità espressissima»; cit. da Geremia Pacchiani, *Manifestazioni protestantiche a Bergamo nella prima metà del sec. XVI*, «La Scuola cattolica», LXIII, 1955, pp. 323-47, cfr. p. 341; cfr. Del Col, *L'Inquisizione romana e il potere politico* cit., p. 215, nota 61). Sulla base di queste disposizioni, nella riunione del Consiglio cittadino

2. DEPOSIZIONE DI DON GIOVANNI BENONI²² (Verona, 9 dicembre 1550)

Eadem die, venerabilis dominus Ioannes de Benonibus^k quondam domini Maphaei Mediolanensis, congregationis deputatorum ad servi-

^k 38.

del 22 aprile 1548 fu posta in votazione e approvata con 50 voti a favore e 22 contrari la seguente delibera: «Essendo in questi proximi giorni sta' trovati alcuni boletini posti in diversi loghi di questa città in vituperio grande del reverendissimo monsignor episcopo nostro et de alcuni venerandi monasterii de reverende monache de questa città, la qual cosa è stata di grandissima displicentia di tutta questa città essendo di quel malo essemplio che si possa pensare et degna d'ogni severa demonstratione sì per li ottimi et boni costumi di Sua reverendissima Signoria come anchor per l'amor grande che quella in ogni occorrenza ha dimostrato et ognhor dimostra così in privato come in publico verso questa patria, et acìo non sia in facultà d'uno temerario et maledico di voler denigrare la bona et ottima fama sì de Sua reverendissima Signoria come anchor de detti venerandi monasteri et a iustification de la displicentia grandissima che universalmente ha tutta questa città, l'andarà parte posta per li clarissimi signori rettori per la auctorità hanno quanto alla taglia et pena insieme con li magnifici Antiani che per ritrovar quali siano sta' quelli temerarii hanno posto fora et fatti tal boletini a fin possino esser puniti secondo il demerito loro et siano alli altri che di tal cose si delectano in essemplio, che oltra ogni talia, pena et premio ha dato il serenissimo Dominio per scoprir tali facinorosi delinquenti, ch'essi delinquenti siano anchor perpetualmente privi d'ogni offitii et benefitii de questa magnifica città, anchor che fusseno liberati dal bando in el quale incoreranno venendo in noti[ti]a, et che sia dato per premio et remunerazione a colui chi notificarà questi tristi lire dusento de imperiali de li beni de questa magnifica Comunità, et essendo complice pur che non sia il principale non sottoiacia a pena alcuna» (Bergamo, BC, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 23, f. 67rv; cfr. Chiodi, *Eresia protestante a Bergamo* cit., p. 468). Lo stesso giorno, in considerazione della delicatezza delle questioni che si erano discusse, venne messa in votazione anche un'altra delibera (approvata con 54 voti a favore e 18 contrari) in base alla quale, «essendosi parlato in questo magnifico maggior Consilio de alcune cose quali per alcuni boni rispetti sonno da esser tenute secrete et de quali è benissimo instrutto questo magnifico Consilio, et essendosi dato sacramento a ciaschaduno di tener esse cose secrete et acìo che le cose procedino con maggior secretezza che si possa, l'andarà parte posta per li clarissimi signori rettori et magnifici Antiani che niuno debba né possa parlar de ditte cose fuori di questo Consilio né con consilieri né con altri, et se alcuno fori di questo Consilio di quelle ragionarà o con alcuni di Consilio o con altri, oltra che possin esser puniti de falso, anchor se saranno de Consilio, li sia pena di pagar lire cento imperiali alla magnifica Comunità, et se saranno offitiali li sia pena de tratti trei di corda et di star sei mesi in prigione» (ivi, ff. 67v-68r).

²² Non siamo riusciti a reperire alcuna precisa notizia su questo personaggio, che la comune patria milanese, la comune militanza tra i primi padri somaschi, il comune servizio nell'orfanatrofio di Bergamo, nonché le pur prevedibili analogie nel contenuto delle loro testimonianze suggerirebbero forse di identificare con il pressoché omonimo Giovanni Beloni, di cui cfr. *supra*, p. 85, la deposizione rilasciata a Bergamo il 25 settembre 1550. Il fatto che a questa data il personaggio in questione risiedesse a Brescia e venisse interrogato da un'altra persona (il vescovo di Verona Alvise Lippomano e non l'inquisitore di Bergamo Domenico Adelasio) e la lieve differenza del cognome quale esso figura nella copia dei due verbali autorizzerebbe l'ipotesi che tale coincidenza potesse essere sfuggita agli stessi inquisitori romani, che attribuirono alle due testimonianze due diversi numeri progressivi. Ma la congettura sembra esclusa dall'affermazione fatta poco dopo dallo stesso Benoni di essere stato a Bergamo per l'ultima volta «questo aprile prossimo passato», pur essendovi talora tornato «solum per transitu».

tia pupillorum, habitans de praesenti in civitate Brixiae in loco Misericordiae, testis ex officio assumptus, monitus, iuratus et interrogatus per praefatum reverendissimum dominum episcopum a quanto tempore citra non fuit in civitate Bergomi, respondit: «Mi pare questo aprile prossimo passato: et benché li sia tornato qualche volta, non li sono²³ tornato per stare ma solum per transito. Et per inanti li era stato circa quatro anni et forsi più al governo delle pupille di quella città per confessore».

Interrogatus quod dicat ea quae intellexit circa res fidei in dicta civitate, respondit: «Io ho inteso che li sono delle persone assai che tengono di male opinione, ma non saprei²⁴ dir il numero di quelle et chi sieno precisamente».

Interrogatus si intellexit quod reverendus dominus episcopus Bergomensis modernus habeat et teneat de huiusmodi pravis opinionibus luteranis et illis faveat¹, respondit: «Di questo ne è fama publica in Bergamo appresso ogni sorte di persone, etiam appresso le done che non hanno cognitione di queste materie, et publicamente se dice anchora che Sua Signoria favorisse li heretici^m».

Interrogatus quod declaret particulariter ea in quibus intellexit dictum reverendum dominum episcopum male sentire, respondit: «Io so che detto monsignor episcopo, ricordato da alcuni delli nostri fratelli che 'l volesse proveder <ad alcuni heretici> che loro li nominavano, Sua Signoria non li provvedeva, ma pareva che <non si facesse conto di simil ricordi>ⁿ. Et una volta, essendo mandato a visitare le pupille <di quella città, una di loro> se li fece inanti dicendoli: “Non sete voi il nostro padre et pastore?”; et havendoli risposto de sì, ella li disse che haveva tentation di maritarsi, ma che la non osava a farlo per rispetto del voto di <castità, ché spontaneamente> et per sua devocione l'haveva fatto. Et Sua Signoria le rispose che quello <voto non teneva>, et che lui la assolveva^o. Et havendoli lei replicato che la non si maritaria mai per rispetto de suoi padri, ello le disse: “Che voi tu diventar una putana per rispetto de tuoi padri? Parlarò ben mi cum li tuoi parenti et farò che tu ti maritarai se voi: non haver questo rispetto”²⁵».

¹ Fama.

^m Fautor.

ⁿ Monitus non providit.

^o Votum.

²³ *Cod.*: sara.

²⁴ *Cod.*: saper.

²⁵ Cfr. *supra*, pp. 86-87, la deposizione di Anna Paravicini del 25 settembre 1550.

Interrogatus quomodo praefata sciat, respondit: «<La giovane mi narò> tutto questo fatto, et poi esso monsignor vescovo mi disse che quello voto non teneva^p: il qual voto perhò, sì come intesi, era da lei più et più volte iterato et reiterato».

Interrogatus si scit aliud in praemissis, respondit: «Una delle convertite, desiderando di fare simil voto di castità, dimandò consiglio a uno delli mei compagni sacerdoti et ello le disse: “Dimandavi un pocho il parer suo a monsignor vescovo”. La quale dimandoglielo et hebbe dal detto monsignor questa risposta, cioè che la non lo dovesse fare per modo alcuno, perché facendolo la entraria in maggior tentatione^q».

69r 832r Interrogatus si scit quod presbiter Ioannes Petrus / Parisotus²⁶, qui monialem monasterii Sancti Firmi professam desponsavit, erat confessor dicti reverendi domini episcopi Bergomensis vel aliter et familiaritate coniunctus, respondit: «Io non so che 'l fosse suo confessor, ma so ben che l'era suo amico et familiare et praticava assai in casa di Sua Signoria, et era confessor delle monache di quel monasterio^r».

Interrogatus si unquam agnovit presbiterum Homobonum Cremonensem, solitum curam animarum gerere in ecclesia Sancti Alexandri Bergomi et si scit quod esset haereticus et positus ad curam illam a reverendo domino episcopo Bergomi, respondit: «Io so che 'l detto monsignor di Bergamo haveva messo alla cura di quella chiesa de Santo Alessandro el detto don Homobon cremonese, ma che 'l detto prete fosse heretico lo intesi dire da molti perché, volendo che uno concubinario della sua parrocchia²⁷ lassasse la concubina, quello concubinario hebbe modo di sapere i secreti del detto don Homobon et lo scoprì per heretico appresso il padre inquistore, il quale ne fece processo et vene in luce della verità che esso prete haveva libri heretici et luterani. Poi ne fece moto a monsignor vescovo di Bergamo, il quale mandò a chiamar esso don Homobon et li persuase che 'l facesse la sua escusatione al suo popolo et che 'l pigliasse licentia et andasse cum Dio^s. Et così fece esso don Homobon, che fece la sua escusatione cum il populo dicendo che 'l legeva quelli libri per con-

^p Votum nullum.

^q Votum non faceret.

^r De practica cum Parisoto.

^s Advisavit Homobonum.

²⁶ Su di lui cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

²⁷ Il riferimento è a Cristoforo Marchesi (di cui cfr. *supra*, pp. 45 e segg., la deposizione del 7 novembre 1550), come risulta dalla testimonianza dello stesso don Omobono (cfr. *infra*, pp. 607-608, nota).

futare le loro opinioni. Et dipoi stete lì da quatro o cinque giorni et finalmente se partite, né altrimenti monsignor volse processarlo».

Interrogatus si scit aliud in praemissis, respondit: «Le nostre pupille di Bergomo havevano quella avemaria benedetta da nostro signor papa Paulo et la tenevano cum devotione et la davano ancho ad altri^t. Il che havendo inteso, il detto monsignor vescovo mi mandò a chiamare per esser alhora confessor di quelle pute, et mi disse: “Ho inteso che quelle vostre pupille hanno quella avemaria et ne fanno mille superstitioni, et pare che ne facino la processione: perhò fatteli intender da parte mia che se la vogliano adoperar per loro che la adoperino, ma non voglio che la diano ad alcuno delli mei parochiani”, dicendomi che a Venetia li signori inquisitori l’haveano dannata. Et una volta mi capitò alle mane una giovane, la quale mi disse che confessandosi da quello don Homobon sopradetto la li manifestò havever una di queste avemarie datali da persone da bene, et che esso don Homobon ge la tolse dicendo che l’era una superstitione a tenerla. Onde io, trovato esso don Homobon, gli narai come quella giovane s’havea dogliuto cum meco di questa cosa, et mi sforzai di persuaderlo che ’l non fosse bene haver levata quella devotione a quella giovane. Ma niente fece, perché ello perseverò sempre nella sua opinione, dicendo: “Questo non si trova nello evangelio”. Et dipoi monsignor di Bergomo mi mandò a dimandare per questa medesima cosa et, volendosi escusare lui et don Homobon insieme, mi disse haver lettere de monsignor reverendissimo Santa Croce²⁸ che li scriveva che ’l papa haveva levato il privilegio a quella avemaria, et mi disse più che ’l papa si haveva inganato et haveva usata male la sua potestà in quella cosa^u».

Interrogatus si scit aliud in praemissis, respondit: «Io so che ’l reverendo vicario di esso monsignor di Bergomo, havendo inteso che uno bergamasco haveva quella avemaria, lo mandò a dimandare et li disse se l’era vero che ’l avesse una simil cosa; et havendoli quello risposto che sua moglie l’haveva, gli impose che ’l dovesse tornar da lui et condurlì la moglie et portarlì essa avemaria. Et così gli andorno, et el detto reverendo vicario li riprese molto, dicendo che facevano male a tener simil cosa superstitiosa et metter divotione in un pocho di legno, et che ’l papa haveva fatto male et usata male la sua potestà in quella cosa, et che erano inganati, et che lui ne voleva

^t De avemaria Pauli tertii.

^u Papa male usus autoritate sua.

²⁸ Il cardinale Marcello Cervini, poi eletto papa nel 1555 con il nome di Marcello II.

render conto per loro nel giorno del giudizio. Et in presentia loro rupe in pezzi l'avemaria et straciò la bolla».

Interrogatus quomodo praefata sciat, respondit: «Quelle persone medesime me lo dissero».

Interrogatus de nomine praedictorum, respondit: «L'homo ha nome Marsio et la moglie Isabeta: stanno a Redona, appresso Bergamo un miglio».

Interrogatus si scit quod dictus dominus episcopus teneat monacam²⁹ et dominus vicarius eius aliam et male versentur cum eis, respondit: «Di questo sono infamati l'uno et l'altro, ma non ne ho altra certezza^v»; subiungens: «Ho ben sentito dire che monsignor predetto va nelli monasterii et entra solo cum sola nella cella, et di questo è grandissima mormoratione in Bergamo».

69v 832v Interrogatus si scit aliud de dicto reverendo domino episcopo, respondit: / «Io so tra le altre cose che Sua Signoria nelle predicationi che ha fatto fare in Bergamo, mai ha fatto tohare parola contra li heretici^w; anzi, se qualche padre ha voluto dire qualche cosa contro li heretici, lui li ha ripresi et fatti riprendere al suo vicario, dicendo che in Bergamo non sono heretici et che fanno male a parlar di simil materie».

Interrogatus ulterius, respondit: «Io so che messe uno prete alla cura de una parrochia for di Bergamo³⁰ il quale era compagno di don Homobono, et Sua Signoria fo advertito che 'l detto prete era heretico et apostata et che predicava hereticamente publice, et Sua Signoria non li fece altra provisione, ma rispose a chi lo avisò di questo queste o simil parole, videlicet: “Sono stati qui li catolici et si contentano di lui”^x».

Interrogatus ulterius, respondit: «Era ne l'Hospitale di Bergamo deputato a quel governo uno nominato Pasino³¹, il quale haveva fama di heretico, et di ciò monsignor ne fo advertito da un gentilhomo che li disse maravigliarsi che lo tenesse lì. Et esso monsignor mandò a dimandar esso Pasino et li disse: “El tale gentilhomo mi ha detto di te le tali parolle: valo, trova et fa' la tua scusa et dilli che non è il vero che tu sie heretico”. Et così fece esso Pasino. Il che tutto ho inteso da persone che lo possono sapere».

^v Moniales.

^w Reprehendit praedicatores.

^x Monitus de gravi haeretico nihil etc.

²⁹ Cfr. *supra*, p. 122 e nota 22.

³⁰ Forse don Giorgio da Carpenedolo, inviato dal Soranzo come parroco di Alzano, sul quale cfr. *supra*, p. 72, nota 11.

³¹ Pasino da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

Et ulterius interrogatus, dixit: «Anche uno de' nostri padri disse al prefato monsignor vescovo che l'advertissi che quello Pasino era heretico^y, ma lui non gli fece altro. Anci, havendo inteso che quelli de l'Hospitale lo volevano mandar cum Dio, Sua Signoria acciò al detto Pasino non fosse fatta questa vergogna ge lo dimandò a suoi servitii, et così l'ha tolto in casa et l'ha fatto scalcho suo, et è molto suo favorito».

Interrogatus ulterius et praesertim si scit aliquid de aqua que reperiebatur in ossibus beati Narni episcopi Bergomensis sita in ecclesia Sancti Alexandri Maioris Bergomi, ad quam solebat populus febricitans confugere devote pro recuperanda sanitate eam [h]auriendo, respondit: «Io so che Sua Signoria ha fatto levar via in tutto quella divotione et ha fatto murar il loco, non obstante che molti li protestasseno in faciem che 'l faceva male perché loro si trovavano esser stati sanati^z. E similmente ha levato via la divotione della aqua che si trovava nelli corpi di san Fermo et Rustico martiri di Bergamo³²».

Interrogatus ulterius, dixit: «Ho inteso che 'l medesimo monsignor vescovo ha dato delli libri heretici a delli monasterii di monache, et in particular a quelle de San Benedetto il libro chiamato Il beneficio di Christo. Et questo so perchè messer pre Augustino nostro compagno³³ et io, havendo odore di questa cosa, mandassemo una dona da bene da quelle madri a dimandarli se havevano alcuno bello libro et divoto, et loro ge disseno haverne uno donatoli da monsignor reverendissimo loro vescovo. Et ge lo detero da portarci, et vedessemo che l'era il detto libro chiamato Il beneficio di Christo^{aa}».

Interrogatus quam famam habeat dictus dominus episcopus publice et palam, et maxime penes bonos et Christi fideles, respondit: «L'ha fama di luterano pubblicamente, massime perché avisato de molte cose in queste materie non solamente non li prevede ma anchora le fomenta et favorisse, come ho detto^{bb}».

Interrogatus si scit aliquid de fratre Ruffino observante sancti Francisci³⁴, respondit: «Questo frate Ruffino era infermero ne l'Hospital grande di Bergamo et, havendo fatta fornicatione, messer don Augu-

^y Monetur.

^z Aqua sancti Narni.

^{aa} Libros haereticos monialibus.

^{bb} Infamia.

³² Sull'acqua miracolosa che scaturiva dalle tombe di questi santi cfr. *supra*, pp. 35, nota 37, 114, nota 9.

³³ Don Agostino Barili, di cui cfr. *supra*, pp. 81 e segg., la deposizione del 25 settembre 1550, e *infra*, p. 133, la lettera al vescovo di Verona del 7 dicembre 1550.

³⁴ Su di lui cfr. *supra*, p. 29, nota 21.

stino et io lo dicessemo a monsignor vescovo, pregando Sua Signoria gli volesse provvedere: et ci promise farlo, ma niente fece^{cc}».

Circa personam et super generalibus recte respondit, et ex oboedientia deposuit.

II. LETTERE INVIATE AL VESCOVO DI VERONA ALVISE LIPPOMANO (Bergamo, 4 novembre-7 dicembre 1550)

Post quae praefatus reverendissimus dominus episcopus Veronensis litteras reverendi patris inquisitoris Bergomi diei quinti decembris instantis necnon domini Martini Benalii³⁵ notarii inquisitoris Bergomi diei quarti novembris proxime praeteriti et capitulum litterarum venerabilis presbiteri Augustini de Bergamo clericorum regularium diei septimi decembris praeteriti ad Suam reverendissimam Dominationem scriptas in praesenti materia mihi notario et cancellario curiae suae episcopalis Veronensis registrandas in praesenti processu exhibuit huiusmodi sub tenore, videlicet.

1. *Martino Benaglio ad Alvise Lippomano* (Bergamo, 4 novembre 1550)

70r 833r Tenor vero litterarum domini notarii inquisitoris est, videlicet:

Extra a tergo: «Al molto reverendissimo monsignor il vescovo di Verona».

Intus vero: «Iesus Maria. Monsignor sempre reverendissimo etc., la gratia di Iesu Christo benedetto sempre sia cum Vostra Signoria reverendissima, la qual molto et molto ringratio che la sii dignata a farmi salutar, servitor indignissimo. Hor il reverendo messer pre Vincentio³⁶ che mi ha assai salutato da parte di Vostra Signoria reverendissima a quella dirà alcune cose fra noi doi conferte quale haveria scritte, ma sum restato per bon rispetto, perché sum certo che a bocca in tutto satisfarà, per esser l'homo che l'è. In verità, in verità questa città amata grandamente da Vostra Signoria reverendissima dapoì la fo abbandonata da casa Lipomana³⁷ molto et molto è pegiorata circa

^{cc} Monitus de Rufino.

³⁵ Su di lui cfr. *supra*, p. 102, nota 10.

³⁶ Don Vincenzo Gambarana, di cui cfr. *supra*, pp. 119 e segg., la deposizione del 9 dicembre 1550.

³⁷ La famiglia Lippomano aveva governato ininterrottamente la diocesi di Bergamo dal 1512 al 1544, quando essa era stata affidata a Pietro Bembo.

la fede nostra catholica, et certo molti ne stanno di mala voglia: et adesso conoscemo bene de quello è sta' fatto casa Lipomana. Pur in tutto sia fatta la volontà di Dio, qual si degni a metterli la sua mano. Et altro non so dir se non che supplico a Vostra Signoria reverendissima si voglia degnar havermi nel numero di suoi servitori fidelissimi et comandarmi in tutto, in ogni occorrentia di Vostra Signoria reverendissima, alla quale humilmente mi raccomando et offero. Da Bergamo alli 4 novembrio 1550. Di Vostra Signoria reverendissima servitor minimo in tutto Martin Benalio».

2. *Domenico Adelasio ad Alvise Lippomano* (Bergamo, 5 dicembre 1550)

69v 832v Extra a tergo: «Al reverendissimo monsignor il vescovo di Verona patron suo osservandissimo, Verona».

Intus vero: «<Reverendissimo monsignor mio> osservandissimo etc. È stato da me il vostro pre Vincentio³⁸ a nome di Vostra Signoria reverendissima et da parte di quella, per esser io affezionatissimo a quella, vedendo uno suo noncio mi ha parso di veder un angelo del cielo. Et quanto alle cose della fede gli ho detto come vano le cose in questa città, et lui a bocca referirà il tutto a Vostra Signoria reverendissima. Dapoi fu [fatto] processo a Georgio de Medolaco³⁹ et

³⁸ Don Vincenzo Gambarana.

³⁹ Giorgio Vavassori da Medolago (detto il Medolago), appartenente a una famiglia bergamasca legata ai più illustri casati cittadini, fu costretto dalle sue precarie condizioni di salute a rinunciare all'esercizio della sua professione di notaio e ad alienare via via le sue proprietà per sostentare la famiglia. Già oggetto di sospetti nel 1535 (nella visita pastorale di Medolago di quell'anno il parroco, interrogato «circa haeticos, dixit nescire de aliquo qui sit haeticus, sed esse rumorem quod nonnulli adhaereant opinonibus domini Georgii de Medolaco quae sint haeticae vel suspectae»: Bergamo, ACV, VP, vol. II, ff. 78v e sgg.), venne processato l'anno dopo da Michele Ghislieri, allora lettore nel convento domenicano di Santo Stefano (cfr. Gabuzio, *De vita et rebus gestis Pii V* cit., pp. 11-12). Nonostante l'intervento di due autorevoli giuristi cittadini per convincerlo a ritrattare le eresie di cui si era reso colpevole, nell'interrogatorio del 22 ottobre 1536 ribadì l'intenzione di restare fedele alle sue opinioni sulla confessione sacramentale e l'autorità papale, nella convinzione che «christianos tantummodo teneri ad servandum ea quae eis sunt praecepta expresse in evangelio [...] et non aliquibus praeceptis vel determinationibus papae vel conciliorum, quia papa et concilia non possunt aliquid determinare vel praecipere quod non sit expressum in evangelio, quia non habent aliam potestatem nisi quam dedit sibi Christus, et Christus non dedit sibi aliam potestatem nisi praedicandi evangelium», dicendosi pronto a credere e confessare «quod credit Ecclesia catholica, non autem [...] quod credit Ecclesia Romana, nec quod Ecclesia Romana sit omnium fidelium mater et magistra». Ma poco dopo, ai primi di dicembre, riuscì a fuggire grazie all'aiuto di alcuni parenti, don Gian Pietro Vavassori da Medolago, priore di Santa Maria Maggiore, e Bartolomeo Albani, poi condannati per questo a pagare una cospicua multa (condanna poi ribadita e aggravata dalla privazione di tutti i benefici ecclesiastici decretata

complici, come Vostra Signoria reverendissima ne ha plena notitia, la città è stata quieta per alquanti anni, ma da cinque o sei anni in qua ha comincio molto a crescere questa peste in questa città, et la causa non so. Pur una causa gl'è certa, cioè quella parte della illustrissima

contro il primo nel luglio del '39 dal vescovo di Verona Gian Matteo Giberti, giudice delegato dalla Santa Sede in seguito all'appello presentato a Roma). I notevoli appoggi su cui il Medolago poté allora contare trovano conferma anche nella lettera inviata da Verona il 17 ottobre 1536 al conte bolognese Rodolfo Campeggi (allora a Bergamo) da Camillo Orsini, rimproverandolo per il suo intervento a favore di quell'eretico: «Havendo io havuto aviso de sue opinione false et, quando non ne havesse niuna altra, certo è che chi dissente dalla santa Ecclesia che è la sposa di Christo non pote per niente esser in gratia de Christo né merita essere chiamato christiano, et qualunque li desse favore serria in grandissimo errore; imperò, come suo bon fratello [...], la conforto et prego a desistere et lassare de tal cosa el carico a chi l'ha» (*Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542*, a cura di Antonio Fasani, voll. 3, Vicenza, Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa, 1989, pp. XLIV-XLV). Merita segnalare il resoconto della condanna e della fuga del Medolago offerto dal *Memoriale* di Marco Beretta (inedita cronaca cinquecentesca di cui una copia settecentesca è a Bergamo, BC, ms MMB 323-324, ff. 144v-145v): «Die sabbati 23 decembris [1536] in episcopio Bergomi reverendissimus dominus Petrus Lipomanus episcopus Bergomensis et frater [...: la lacuna è nel testo] de Adelasiis inquisitor ordinis praedicatorum Sancti Dominici Bergomi solemniter in praesentia plurimorum testium sententialiter ac definitive dixerunt et declaraverunt Georgium filium quondam Baptistini de Mediolaco civem et causidicum Bergomensem fuisse et esse haereticum pertinacem et quod ore proprio et in propria scriptura ipsius Georgii confessum super et pro pluribus haeresibus praecipue lutheranis in ipsa sententia expressis, et nunquam voluisse poenitere nec redire ad fidem hortodoxam et ecclesiastica praecepta et papales constitutiones et conciliorum decreta, et quia ipse Georgius de carcere manu armata noctis tempore et custodibus vulneratis eductus fuit de carcere et monasterio Sancti Dominici, tanquam pertinax et perseverans in suis haeresibus absens tanquam praesens condemnatus fuit ut supra et curiae saeculari traditus ubicunque reperiat puniendus secundum leges, et bona ius fisco Sancti Marci assignata prout in sententia scripta manu Martini Benalii notarii officii Inquisitionis latissime continentur. Nota quod reverendus dominus episcopus et potestas Bergomi cum suis assessoribus et plurimis praelatis et religiosis [...: la lacuna è nel testo] et doctoribus utriusque iuris ac nobilibus civibus multotiens adiverunt dictum Georgium in carcere promittentes ei omnem favorem et liberationem, hortantes ut resipisceret et ab haeresibus deficeret, et quod boni omnes et sapientes christiani et doctores sancti credebant atque profitebantur etiam ipse crederet et profiteretur [*sic*], sed nullis rationibus nec persuasionibus adduci potuit ut errores et haereses relinqueret et abiuraret». Il 1° gennaio del '37, dopo il rituale squillo delle trombe, furono solennemente lette le lettere ducali «desuper bannis et condemnationibus capitalibus de illis omnibus qui astiterunt et intervenerunt fugae dicti Georgii de carcere». Nell'aprile del '37, dopo aver ottenuto un breve papale che designava come giudice della sua causa il nunzio a Venezia Girolamo Verallo e il benedettino Gregorio Cortese (Gregorii Cortesii, *Omnia quae huc usque colligi potuerunt, sive ab eo scripta sive ad illum spectantia*, voll. 2, Patavii, Iosephus Cominus, vol. I, p. 31), Giorgio Vavassori da Medolago si presentò nella città lagunare, sostenendo di essere stato processato a Bergamo solo a causa di ostilità personali. L'auditore del nunzio citò a Venezia l'inquisitore Domenico Adelasio, che nel settembre designò i suoi procuratori, ma di lì a poco l'eterodosso bergamasco venne a morte nelle carceri veneziane. La «maravigliosa constantia di Giorgio Medolago da Bergamo» verrà ricordata da Giulio da Milano, *Esortazione al martirio*, II ed., s.l., 1552, p. 21. Su di lui cfr. Uccelli, *Dell'eresia in Bergamo* cit., pp. 558-65; Pacchiani, *Manifestazioni protestantiche a Bergamo* cit., pp. 330-31; Rivoire, *Eresia e Riforma a Brescia* cit., pp. 15-15; e soprattutto Bravi, *Note e documenti* cit., pp. 200-208, 212-13, 219-20.

70r 833r Signoria quale è molto impeditiva de l'Officio, et per quella le heresie vano crescendo. Ho scritto di questo più volte a quelli illustrissimi signori reverendissimi inquisitori generali: / scriveno che provederano, pur anchora non gli vedo provision. Prego Vostra Signoria reverendissima voglia anchora lei pro zelo fidei scriver alli prefati signori inquisitori generali li vogliano proveder, acciò si possa estirpar questa peste. Io ho molti indiciati, et sono più de cinquanta, et per questa parte non so che fare, et sum in animo avanti si faccia altro di andar prima a Roma. Et se andarò, forse possendo venirò a conferir prima il tutto a Vostra Signoria reverenda per il bon zelo della fede qual ha quella, et anchora per lo affetto qual li porto, delli altri suspecti et cause li sono, qual cum il resto dirà a bocca el detto pre Vincentio. Et a Vostra Signoria reverendissima me raccomando. Di Bergamo alli 5 de decembre 1550. De Vostra Signoria reverendissima servitore affettionatissimo, fra Domenico di Bergamo inquisitore».

3. *Agostino Barili ad Alvisè Lippomano* (Bergamo, 7 dicembre 1550)

Tenor vero capituli litterarum venerabilis presbiteri Augustini de Bergamo antedicti diei 7 decembris praesentis scriptarum praefato reverendissimo domino episcopo Veronensi est ut infra, videlicet:

«Restami anchora a ricomandar alle orationi di quella monsignor episcopo qua di Bergamo, qual tamquam civitas super montem posita quae abscondi non potest⁴⁰ si manifesta in mal esemplo al grege suo et, quod peius est, alla sua setta tira molti. Io non starò a dirli particolarità alcuna in scritto, ma le ho ditte in parte al padre pre Vincentio⁴¹, qual riferirà a bocha a Vostra Signoria, acciò se la li ha gratia alcuna non manchi di farli la evangelica correttione, perché assai ne duole a tutti noi che sia in tali errori, atteso che per altra via l'habbi di bellissime parti. Et da alcuni di noi amorevolmente et cum quella reverentia che richiede è sta' avisato di quanto si diceva per la città di esso: si escusava et si giustificava et mostrava haverlo a charo. Nondimeno l'effetto è stato contrario. Però Vostra Signoria saperà come per charità haverà da fare. Vale in Domino et ora pro me. Datum in Bergamo alli 7 decembre 1550. De Vostra Signoria reverendissima minimo servo, prete Augustino da Bergamo delli clerici regulari».

⁴⁰ *Matth.* V, 14; ma cfr. l'analogia citazione biblica in relazione al Soranzo, ma usata in senso diametralmente opposto dai rettori di Bergamo nella lettera del 14 marzo 1548 citata *supra*, p. 122 nota 21.

⁴¹ Don Vincenzo Gambarana.

III. AUTENTICA DELLA COPIA

Ego⁴² Bonamicus filius quondam Hieronimi de Corsaris de Sancto Sylvano Veronae, publicus imperiali apostolicaque auctoritate notarius et in cancellaria episcopatus Veronae coadiutor, praemissas testium depositiones et registrum litterarum ab autentico suo fideliter exemplavi, in quorum fidem me subscripsi signumque mei soliti tabellionatus apposui. /

70v-71v [bianchi]
833v-834v

⁴² A margine figura il segno tabellionale.

38. DEPOSIZIONE DI FRA MICHELE GHISLIERI¹

(Roma, 25 febbraio 1551)

75r 838r / Die 25 mensis februarii 1551^a examinatus fuit etc., reverendus pater frater Michael Alexandrinus^b ordinis praedicatorum sancti Dominici, inquisitor Comensis, aetatis suae annorum 47, qui suo iuramento tacto pectore etc.

Interrogatus an cognoscat dominum Victorium ad praesens episcopum Bergomensem et a quanto tempore citra et de causa cognitionis, respondit: «Io non lo cognosco se non da doi anni in qua che fu facto capitolo in Bergamo: allhora lo cominciai a cognoscere de visu, tamen non che io habbia seco alcuna familiarità. Et questo fu la causa de la cognitione sua».

Interrogatus an unquam aliquando² loquutus fuerit ipse testis cum dicto reverendo episcopo de rebus spectantibus ad fidem et quid, respondit: «Signor no».

Interrogatus an audiverit aut ex fama aut alias quomodolibet ipsum episcopum in dogmatibus discordare ab Ecclesia catholica Romana vel aliquid contra profiteri vel asserere, respondit: «Son circa cinque anni che se fece il nostro capitolo in Bologna et fu commesso al reverendo quondam padre fra Vincentio de Oximiano³, dicto il Ministro, et a me dal reverendo provinciale et diffinitore che dovessimo esaminare un padre fra Cornelio di Alsano bergamasco, quale era suspecto di heresia lutherana⁴; et ne forno dati li articoli et indicii

^a Pro Fisco contra reverendum dominum episcopum Bergomensem.

^b 39.

¹ Creato cardinale nel marzo del 1557, il Ghislieri verrà poi eletto papa nel 1566 con il nome di Pio V.

² *Cod.*: aliquid.

³ Vincenzo da Occimiano (presso Alessandria), esaminatore *ad magisterium* nel capitolo generale del 1539 (*Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica. Acta capitulorum generalium*, vol. IV, Romae-Stuttgartiae-Vindobonae, Institutum historicum fratrum praedicatorum, 1901, p. 227).

⁴ Parte degli atti di questo processo, e in particolare alcuni estratti dei costituti bolognesi di fra Cornelio del 20-22 maggio 1546, sono allegati all'incartamento inquisitoriale del Soranzo: cfr. *infra*, pp. 186 e segg.

sopra de quali havevamo da fare lo examine. Et confessandone dicto fra Cornelio nel suo examine de haver tenuto libri lutherani, lo interrogassemo da cui haveva habuti dicti libri; et lui ne rispose che li haveva hauti da una gran persona, da un gentilehomo, et che ne parlaria con il reverendo provinciale⁵ et che, se Sua Reverentia lo consultava che dovesse dirlo, lo⁶ dirrebbe. Et così, havendo licentia <da Sua Reverentia, ne disse haverli hauti dal dicto reverendo episcopo de Bergamo>^c.

75v 838v Et de più, sendo io priore del convento de San Iacobo de / Sonzino, venne da me (per esser la nostra chiesa la parrocchia) uno qual portava certe bulle de indulgentie de Sua Santità pro redemptione captivorum, et nel ragionare meco disse che gli era alcuni vescovi che credevano poco nelle indulgentie. Et dicendoli io: <“Chi son questi vescovi?”>, rispose: “L’è monsignore de Bergamo”^d; et replicandoli io: “Come el sai?”, rispose: “Io il so perché son stato da Sua reverendissima Signoria pregandola volesse farmi fede delle mie bolle per la sua diocesi, [et] Sua Signoria me ha dicto: ‘Non te voglio far bene per indulgentia ma perché tu sei mio fratello cristiano’. Et così mise mano alla borsa et mi dette un scudo et disse: ‘Questa è la indulgentia che io te voglio dare, né cognosco altre indulgentie che ’l sangue de Christo, perché noi siamo tutti fratelli et Cristo solo è quel che dà indulgentie’”. Altro io non so, excepto della fama che se dice dicto vescovo esser lutherano, secundo ho inteso da più padri della mia relligione ai capitoli facti etiam in Bergamo, ma in particular non me ricordo da chi. Et ho inteso che dicto vescovo è stata la ruina de dui nostri frati lectori, cioè del dicto fra Cornelio, quale abiurò a Bologna al dicto capitolo, et di fra Dammiano da Brescia⁷, quale già qualche anno è che fu privato della lectione per haverli dicto vescovo dati libri proibiti et havere conversato o praticato con lui. De altro non me ricordo».

Et così esso testimonio meglio repensando disse: «Me ricordo havere inteso in Como, in casa de messer Bernardo de Odescalchis⁸ et

^c Cornelio [de] Alzano: libros.

^d Indulgentias negat.

⁵ Don Pietro Martire da Lugano, come risulta dal processo dello stesso fra Cornelio (*infra*, p. 187).

⁶ *Cod.*: che lo.

⁷ Cfr. *infra*, pp. 146 e segg., la sua deposizione del 18 marzo 1551, e ivi, nota 1, la documentazione relativa al suo processo bolognese del 1546, coevo a quello di fra Cornelio da Alzano.

⁸ Pochi mesi prima, nel 1550, il Ghislieri, inquisitore di Como, aveva fatto sequestrare alcuni colli di volumi eterodossi suscitando le proteste dei librai, cui non era man-

nel nostro convento et nel convento de' scappuccini de Como da un frate scappuccino quale era guardiano a Como questo anno passato che havea ragionato col vescovo de uno articolo, quale non me ricordo, ma credo fosse de iustificatione, et dicto fra scappuccino disse che dicto vescovo teneva la parte lutherana. Altro non me ricordo».

Et haec dixit scire per ea quae dixit; de loco et tempore dixit ut supra; de contestibus dixit de se tantum, sed quando testis habuit colloquium cum dicto portante indulgentias aderant duo vel tres fratres de quibus non recordatur.

Silentium. /

cato in tale circostanza l'appoggio della curia episcopale, al punto da rendere necessario un ricorso a Roma, dove gli accusati vennero convocati. La vicenda aveva destato aspre proteste e tensioni nella comunità cittadina, che avrebbero indotto il frate alessandrino a rifugiarsi presso il suo amico Bernardo Odescalchi per sottrarsi al pericolo di un tumulto popolare contro di lui (cfr. Pastor, *Storia dei papi* cit., vol. VIII, p. 34; Massimo Carlo Giannini, «Per beneficio della città e religione». *Governo politico e Inquisizione nello Stato di Milano a metà Cinquecento*, in *L'Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento*, a cura di Francesca Cantù e Maria Antonietta Visceglia, Roma, Viella, 2003, pp. 303-36, in particolare pp. 310-14).

39. DEPOSIZIONE DI DON LEONARDO DA VENEZIA¹

(Roma, 27 febbraio 1551)

76r 839r / Die 27 februarii 1551^a, examinatus fuit ex officio etc. reverendus dominus Leonardus Venetus^b, canonicus regularis lateranensis in ecclesia Sanctae Mariae de Pace de Urbe, presbiter, aetatis suae annorum 60 et ultra, qui tacto pectore etc.

Interrogatus a quanto tempore citra cognoverit reverendum et modernum episcopum Bergomensem, respondit: «Io lo ho cognosciuto son circa cinque anni, quando io ero priore in Bergamo², benché prima lo conosceva anche quando era secolare».

Interrogatus de causa cognitionis, respondit: «Essendo io priore in Bergamo era necessario andare alcuna volta da lui per occurrentie del monastero».

Interrogatus an inter ipsum testem et dictum episcopum fuerint aliqua colloquia de dogmatibus fidei et quae, respondit: «Legendo io in Bergamo li Psalmi et exponendo fundamenta vitae, cum³ dixissem debere nos continue tendere ad perfectionem christianam ut certi efficiamur praesentia gratiae, de cuius praesentia incerti sumus, reprehensus fui ab eo quoniam talis modus dicendi evacuat nos a spe filiationis Dei, quia filii Dei certi sunt de praesentia gratiae^c, reddendo spiritu Dei testimonium conscientiae nostrae quod sunt filii Dei, intelligendo de christianis. Et ideo dicebat me errare hoc modo loquendi et se scandalizava di me quod non essem certus de praesentia gratiae».

^a Pro Fisco contra eudem.

^b 40.

^c Certitudo gratiae; et reprehendit legentem opponentem.

¹ Su di lui, autorevole membro dell'ordine, più volte priore nei conventi di Venezia, Brescia, Padova, Conegliano, Treviso, Mantova e Bergamo tra gli anni trenta e gli anni cinquanta, cfr. *Processo Morone*, vol. IV, p. 333, nota 170.

² Don Leonardo era stato designato priore di Santo Spirito a Bergamo nel 1546 (cfr. *ivi*); il 13 aprile dell'anno dopo presentò personalmente al Soranzo un breve papale del 23 marzo in favore delle antiche prerogative di precedenza dei canonici regolari (Bergamo, ACV, *Civilium*, 1547).

³ *Cod.*: et.

Interrogatus an attulerit hanc rationem probando propositionem suam nos esse certos quod sumus in gratia dicendo: «Nos sola fide iustificamur et gratiam consequimur, sed sumus hoc certi habere fidem, ergo certi habere gratiam», respondit: «Lui diceva questa ragione anchora». Et addidit ipse testis quod in alia lectione, cum declarasset modum conversionis ad Deum et iustificationis, scilicet quod primo Deus movet nos intimo suo auxilio et impulsu ad bonum, secundo consentimus (si vere consentimus) acceptando divinos impulsus, tertio dat gratiam et deinde gratiam pro gratia maiorem quibusdam gradibus, et non / statim operando salutem nostram, et sic proficiens tandem et coronans, «et [cum] quaestiunculam proposuissem an catholice possit dici nos sola fide iustificari et resolvissem quod, cum a catholicis non sint proponendae⁴ locutiones nec communicandum sit (iuxta sanctum Hieronimum⁵) etiam in nominibus cum haereticis et nomine fidei intelligatur a catholicis assensus mentis ad ea quae sunt credenda, qui stat etiam in habente peccatum mortale, patet sola fide neminem posse iustificari, licet sit prior motus sola in iustificatione; si autem fidei nomine concipias aggregatum ex fide et charitate et ita sit fides quae per dilectionem operatur⁶, tunc sic iustificat et nulla est lis de verbis: sed cur non magis attribuis charitati iustificationem per quam translati sumus de morte ad vitam? Cur non ais ignem charitatis nos urere, non fidem quae est carbo? Iis et pluribus aliis quae tunc exposui et scripsi, ut etiam apud me habetur, adeo dictus dominus <episcopus se offensum ostendit qui sola fide dicebat nos iustificari>, licet postea charitas et alia sequantur^d (quia fide dicebat nos uniri Deo, et talis unio est nostra iustificatio^e) ut ab eo fuerit mihi interdicta lectio, etiam cum scandalo auditorum, incusans me quod haec dixerim ut eius dictis contradicerem».

Item addidit: «In que' tempi el cammorlengo de Bergamo chiamato messer Leonardo Lombardo⁷, venetiano nobile, se lamentò con me che dicto vescovo tolerasse alla sua presentia dal predicatore, quale era minorita conventuale che predicava in Sancta Maria de Berga-

^d Sola fide iustificari et charitas sequitur.

^e Unio ad Christum nostra iustificatio.

⁴ *Cod.*: in propirandae.

⁵ Cfr. sancti Hieronymi, *Apologia adversus libros Rufini*, II, 43: «Depone gladium et ego scutum abiiciam. In uno tibi consentire non potero, ut parcam haereticis, ut me catholicum non probem» (PL, vol. XXIII, col. 489).

⁶ Cfr. *Gal.* V, 6.

⁷ In una lettera inviata dall'avvocato veneziano Federico Valaresso ai rettori di Bergamo il 23 marzo 1547 il Lombardo è detto «camerarius loci istius» (Bergamo, BC, Archivio dei rettori, serie 3, *Lettere*, 42, n. 155).

mo la quaresima son circa cinque anni⁸, che dicesse predicando non vi essere altro purgatorio. Et per questo si lamentava et havea suspecto el vescovo, quale lo havea monito del brutto modo del predicare di tal frate; et che, benché 'l vescovo li dicesse che lo farebbe satisfare, nondimeno tollerava che sequitasse le sue prediche per tutta la quaresima; et credo che lo teneva in casa sua o li appresso^f».

Interrogatus an audiverit vel sciverit quod dictus episcopus fecerit retractare praedicatorum praedictum, respondit: «Io non lo so, né ancho ho inteso che lo havessi facto retratare; quale messer Leonardo 77r 840r hora se trova in Venetia». Et subiunxit / «che dicto messer Leonardo me disse se vi fosse stato presente il potestà lo harrebbe facto venir giù o facta qualche novità contra dicto predicatore, il nome del quale non lo so».

Interrogatus an esset fama quod iste frater esset lutheranus, respondit: «[Di] questo io non so altro che li catholici erano de lui molto male satisfacti et vituperavano il vescovo per questo predicatore».

Interrogatus de fama dicti domini episcopi, respondit: «Lui circa mores era tenuto homo da bene, ma quanto alli dogmi catholici era suspecto^g»; subiungens: «Con me non ne parlò mai di queste cose, ché se ne guardava molto bene».

Et fuit impositum silentium.

^f Praesente episcopo concionator dixit purgatorium non esse.

^g Suspectus de fide.

⁸ Il riferimento è senza dubbio al francescano conventuale Benedetto da Locarno di cui, in considerazione della sua fama di uomo «di dottrina christiana, di vita integerrima et ottimi costumi», il Consiglio cittadino sollecitò la venuta a Bergamo con una lettera indirizzata al generale dell'ordine fra Bonaventura Costacciaro il 28 maggio 1546, e al quale il 6 aprile dell'anno dopo concesse un'elemosina di 25 lire imperiali in segno di gratitudine per le omelie quaresimali da lui pronunciate in Santa Maria Maggiore (Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 22, ff. 109r, 182v; cfr. Chiodi, *Eresia protestante a Bergamo*, p. 470). Su di lui, professore di metafisica a Bologna nel 1541-43 e affermato predicatore in numerose città italiane, i cui orientamenti filoriformati emergono chiaramente dalla pur scarna documentazione superstite, cfr. Salvatore Caponetto, *Una sconosciuta predica del minorita Benedetto da Locarno*, «Nuova rivista storica», LVII, 1973, pp. 410-21, ora nella raccolta di studi dello stesso Caponetto, *Studi sulla Riforma italiana*, Firenze, Università degli studi-Dipartimento di storia, 1987, pp. 205-18, Massimo Zaggia, *Tra Mantova e la Sicilia nel Cinquecento*, voll. 3, Firenze, Olschki, 2003, vol. I, pp. 209-10, 256.

40. DEPOSIZIONE DI FRA STEFANO USODIMARE¹

(Roma, 27 febbraio 1551)

77r 840r Eadem die 27 februarii 1551, examinatus fuit ex officio magister Stephanus Ianuensis ordinis praedicatorum sancti Dominici et procurator generalis, qui suo iuramento tacto pectore etc.

Interrogatus an cognoscat reverendum episcopum Bergomensem et de causa cognitionis, respondit: «Io non lo cognosco se non de vista qui in Roma da octo giorni in circa, ma lo ho cognosciuto prima, sono circa cinque anni, per fama».

Interrogatus an audiverit vel aliquando cognoverit dictum dominum episcopum de fide catholica male sentire et a quibus, respondit: «Io ho inteso dall'inquisitore di Bergamo, chiamato fra Domenico², che poco favore havea da lui in procedere contra li heretici et che per sua causa si mancavano de fare molti beni nella diocese circa lo officio della Inquisitione. Ho etiam inteso in dui processi de dui frati dell'ordine nostro, uno chiamato fra Cornelio di Alzano³, diocese bergomense, et l'altro fra Dammiano da Brescia⁴, quali erano infecti de cose lutherane, che li detti errori in parte et etiam – per quanto me se ricorda – li libri haveano hauti dal decto vescovo. Però siando molto tempo et siando io occupato in molti negotii [che] / me impediscono la fresca memoria di queste cose, mi remetto alli processi di detti frati, quali processi devono essere in lo archivio della provincia de Lumbardia, et forno formati nell'anno 1546, nel capitolo facto a Bologna, dove io era diffinitore. Et se questi illustrissimi et reverendissimi signori farranno esaminare lo inquisitor de Como⁵, quale è qui presente, lui se ricorderà forse di qualche cosa di più, perché

77v 840v

¹ Stefano Usodimare (1500-1557), che nel luglio del 1552 sarebbe stato designato vicario e nel maggio del '53 maestro generale dell'ordine domenicano, sul quale cfr. *Processo Morone*, vol. II, p. 262, nota 6.

² Fra Domenico Adelasio, di cui cfr. *infra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

³ Cfr. *infra*, pp. 186 e segg., gli estratti dei costituiti bolognesi di fra Cornelio del 20-22 maggio 1546, allegati all'incartamento processuale del Soranzo.

⁴ Cfr. *infra*, pp. 146 e segg., la sua deposizione del 18 marzo 1551.

⁵ Michele Ghislieri, di cui cfr. *supra*, pp. 135 e segg., la deposizione del 25 febbraio 1550, in cui aveva anch'egli ricordato i processi bolognesi di fra Cornelio e fra Damiano.

dalli diffinitori de dicto capitolo a lui et ad un altro che è morto⁶ fu data cura de rivedere questi processi et referire al dicto diffinitore».

Interrogatus de fama dicti episcopi, respondit: «Io ho sentito dire comunemente che lui è tenuto homo de poco bona doctrina, e nella provincia de Lombardia dell'ordine nostro se tiene pubblicamente che questo vescovo rovinassi questi dui frati supradecti, cioè fra Cornelio et fra Dammiانو, quali erano lectori de bona speranza in relligione: et l'uno poi facta la abiuratione ha sfratato, l'altro sta depresso dallo offitio. Et de più ho inteso che il dicto vescovo fece grande instantia dappoi la depositione de fra Dammiانو de rihaverlo a Bergamo, né mai il provinciale nel volse concedere, temendo non lo finisse de rovinare. De altro non me ricordo».

Et haec scit per ea quae dixit; de loco et tempore dixit ut supra; de contestibus non recordatur.

Silentium. /

82^{rv} 845^{rv}

[bianco]

⁶ Fra Vincenzo da Occimiano (cfr. *supra*, p. 135).

41. DEPOSIZIONE DI DON ANDREA LIPPOMANO¹

(Venezia, 6 marzo 1551)

78r 841r / [Anno] 1551, [die] sexta martii, testes examinati per reverendum dominum patrem fratrem Iulium de Quintiano ordinis praedicatorum², lectorem sacrae theologiae in conventu Sancti Dominici Venetiarum, commissarium reverendissimorum dominorum cardinalium in universa republica christiana haereticae pravitatis inquisitorum, ad hoc per ipsorum patentes litteras specialiter deputatum³ in causa reverendi in Christo patris domini Victoris Superantii, episcopi Bergomensis, quorum dicta sequuntur ut infra.

Reverendus pater dominus Andreas Lipomanus nobilis Venetus, prior prioratus sanctissimae Trinitatis civitatis Venetiarum, testis ex

¹ Fratello del vescovo di Verona e poi di Bergamo Alvise Lippomano (cfr. la lettera di quest'ultimo a Marcello Cervini del 9 luglio 1548 edita da Buschbell, *Reformation und Inquisition* cit., pp. 232-34, il cui originale si conserva a Firenze, AS, *Carte Cervini*, 43, f. 93r; cfr. anche ivi, f. 73rv), Andrea Lippomano nacque a Venezia nel 1496 e ricevette la prima tonsura il 6 ottobre 1512. Priore del convento dei canonici regolari lateranensi della Trinità, vi aveva ospitato i primi teatini nel 1527, e dieci anni più tardi sant'Ignazio di Loyola, che qui venne ordinato sacerdote nel giugno del '37. Anche negli anni successivi il Lippomano ebbe stretti e duraturi rapporti con la Compagnia di Gesù, caldeggiando l'invio di Giacomo Lainez a Venezia nel '46 e accogliendolo calorosamente l'anno seguente (Scaduto, *Storia della Compagnia di Gesù. L'epoca di Giacomo Lainez* cit., vol. I, pp. 133, 143), come egli stesso ricorda in questa sua deposizione. Negli anni cinquanta appoggiò e finanziò l'istituzione dei collegi di Venezia e di Padova, pur avendo sempre «dimostrata inclinazione che non si tenessino scuole, [...] ma solamente si avesse da attendere al puro spirituale esercizio» (ivi, vol. II, pp. 418 e sgg.; cfr. vol. I, pp. 55-56; Silvio Tramontin, *Le nuove congregazioni religiose*, in *La Chiesa di Venezia tra Riforma protestante e Riforma cattolica*, a cura di Giuseppe Gullino, Venezia, Studium cattolico veneziano, 1990, pp. 77-112, in particolare, pp. 80, 83, 100; sancti Ignatii de Loyola, *Epistolae et instructiones*, voll. 10, Matriti, typis Gabrielis Lopez del Horno, 1904-1910, ad indicem). Morì a Padova nel 1574 (Tacchella, *Il processo agli eretici veronesi* cit., pp. 177-78, che lo dice tuttavia cugino di Alvise Lippomano).

² Il 27 febbraio 1552 il nunzio a Venezia Ludovico Beccadelli scriveva a Marcello Cervini di aver avvertito «fra Iulio da Quintiano, quando andò l'estate passata a Napoli, ch'avertissi quelli reverendissimi signori [la congregazione del Sant'Ufficio romano] ch'a voler procedere bene con questo Dominio bisognava far capo al nuntio», al fine di avere buoni rapporti con i Savi sopra l'eresia (*Nunziature di Venezia* cit., vol. VI, p. 58; cfr. Paschini, *Venezia e l'Inquisizione romana* cit., p. 93).

³ Tale lettera, che probabilmente autorizzava fra Giulio da Quinzano a raccogliere testimonianze a carico del Soranzo in tutta Venezia, non figura nell'incartamento processuale.

officio assumptus per dictum reverendum patrem commissarium, iuratus manu ad pectus apposita more praelatorum, monitus, examinatus et interrogatus fuit in prioratu praedicto et respondit ut infra, videlicet.

Interrogatus an cognoscat reverendum dictum dominum episcopum [et] de causa cognitionis, respondit: «Io lo conosco da puto, et è mio secondo cuggino; et questa è la causa della cognitione».

Interrogatus an unquam aliquid audierit ex ore ipsius reverendi episcopi pertinens ad materiam fidei quod ipsum offenderit, respondit: «Una volta, già quattro over cinque anni in circa, tenendo detto reverendo episcopo nella mia camera et don Giacomo Laines spagniuolo della Compagnia del Giesù⁴, gli sentii ragionar insieme e disputare delle cose della fede et specialmente del libero arbitrio, et vedevo molto bene che erano differenti di openione. Et nel disputare si scaldavano dicendo l'uno all'altro: “Voi v'ingannate!”. Ma le parole le quali particolarmente furono dette io non le attesi, né l'episcopo era totalmente scoperto di heresia, anchor che se ne incominciasse a dire. Et il detto don Giacomo appartatamente più volte mi disse: “Questo episcopo ha di strane oppenioni”. Et il <vescovo separatamente mi disse di volermi dare un certo libretto, ma ch'io non lo dimostrassi>^a a don Giacomo: non me lo dette però mai. Et so anchora che havendo procurato alcuni che messer pre Giacomo de Livrerii⁵, al presente vicario / del reverendo monsignor l'episcopo di Verona⁶, andasse⁷ vicario del predetto vescovo di Bergamo, et essendovi andato et stato per alcuni giorni, trovato iscusatione di partirsi per l'aria overo simile, ritornato a Vinetia mi disse che non gli piaceva il credere dil detto vescovo et del suo vicario⁸ et de alcuni de famigliari suoi, et tanto più quanto che da quegli della città era tenuto per tale, et non vi havendo veduta alcuna over poche imagini de santi nel vescovado».

Interrogatus an aliqua alia sciat eiusdem generis de eodem episcopo Bergomensis, respondit: «Io ho inteso molte cose per fama, sì da bergamaschi sì da religgiosi lettori et predicatori, come sarebbe a dire che visitando la diocese non voleva sopra gli altari altra imagine se non una croce, et che favoriva lutherani et predicatori heretici et apostati pur heretici, et che 'l teneva strettissima famigliarità con uno pre Gian Piero detto Parisoto⁹, il quale fu dato per confessore dal detto

^a Liber promissus.

⁴ Cfr. *supra*, pp. 110-11, la sua deposizione del 21 febbraio 1551.

⁵ *Cod.*: levritii [cfr. *infra*, pp. 178 e segg., la sua deposizione del 22 aprile 1551].

⁶ Alvise Lippomano.

⁷ *Cod.*: che andasse.

⁸ Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

⁹ Su di lui cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

vescovo ad un monasterio di monache, dal qual monasterio detto pre Gian Piero tolse una monacha per moglie sposandola – et doppo la loro partita fece il detto vescovo restituire alla detta monacha la sua dote¹⁰ –, et che da lo istesso prete il vescovo si confessava, et che stavano alle fiate chiusi in camera quattro o cinque hore, et che apresso da catholici è tenuto per sospetto».

Interrogatus an audiverit ipsum dominum episcopum dixisse et asseverasse quod homo non possit resistere Spiritui Sancto¹¹, respondit: «Non mi ricordo di havergli sentito dire tal cosa, ma nel ragionamento detto di sopra si scaldò con don Giacomo, volendo¹² io acquetargli et imporgli silentio».

79r 842r Super generalibus recte respondit, dicens se esse annorum quinquaginta quinque vel circa. Et fuit imposi-/tum illi silentium, praesentibus domino Andrea de Gualvanella¹³ presbitero dioceseos Faventinae et domino Caesare Selmo Fulginate et ipso presbitero, ambobus ex Societate Iesu supradicta, quibus pari modo fuit silentium impositum.

Relectum confirmavit.

Ego frater Hieronymus Trivisanus Venetus ordinis praedicatorum, lector secundus in conventu Sancti Dominici Venetiarum, apostolica auctoritate notarius, constitutus in hac causa a reverendo praefato commissario et scriba in huiusmodi causa assumptus, attestationem suprascriptam de mandato praedicti reverendi commissarii sumpsi et manu propria conscripsi ac nomine et cognomine meis apposis et subscriptione hac roboravi. /

79v-81v [bianchi]
842v-844v

433r 1197r^b 14

433v-434v [bianchi]
1197v-1198v

^b 1551, 6 martii. 1546 vel circa, contestes omni exceptione maiores de libero arbitrio. Prior sanctae Trinitatis. Tunc incipiebat infamari. /

¹⁰ Cfr. *infra*, pp. 831 e segg.

¹¹ Cfr. *supra*, p. 110, quanto aveva affermato il Lainez.

¹² *Cod.*: volendogli.

¹³ Andrea Galvanelli, gesuita ferrarese entrato nell'ordine nel 1549 e mandato a studiare nel collegio di Padova, di cui nel '51 gli fu affidato per qualche tempo il governo, ebbe stretti rapporti a Venezia con Andrea Lippomano. Dopo aver ottenuto nel 1550 l'autorizzazione ad amministrare i sacramenti si trasferì a Bologna, per essere inviato poco dopo dal papa in Valtellina, dove risiedette a Morbegno fino al '54, quando ricevette l'ordine di recarsi a Perugia (cfr. Ignatii de Loyola, *Epistolae et instructiones* cit., vol. II e sgg., *ad indicem*).

¹⁴ Per l'inserimento in questa sede dei ff. 1197r-1198v cfr. *Nota critica*, p. LXXXI.

42. DEPOSIZIONE DI DAMIANO DA BRESCIA¹

(Travagliato, 18 marzo 1551)

66r 829r / Venerabilis pater frater Damianus de Brixia ordinis praedicato-

¹ Alcune notizie su questo personaggio e sulle dottrine da lui professate possono essere desunte dagli atti dei processi inquisitoriali da lui subiti tra il 1546 e il 1549 a Bologna, e qui parzialmente conservati in un fascicolo (purtroppo alquanto rovinato) della Biblioteca dell'Archiginnasio, ms B 1927, ff. 26r e segg. (cfr. Silvana Seidel Menchi, *Erasmus in Italia (1520-1580)*, Torino, Bollati Boringhieri, 1987, pp. 202-204). Una prima inchiesta venne avviata nel giugno del 1546 dal provinciale «utriusque Lombardiae» fra Pietro Martire da Lugano (che in quelle stesse settimane si occupava anche del processo contro il suo confratello ed amico fra Cornelio da Alzano, egli stesso legato alle vicende del dissenso religioso bergamasco (cfr. *infra*, pp. 186 e segg.). Essa era scaturita da un memoriale tratto «ex actis visitationis» del convento domenicano di Basella, frazione di Urganò presso Bergamo, effettuata l'anno precedente da fra Girolamo da Bergamo, in cui si avanzava il sospetto che fra Damiano (allora lettore in quel convento) fosse luterano, «quia in verbis suis videtur potius favere Luthero quam Leoni papae», e si elencavano una serie di specifiche imputazioni (f. 31r), poi formalizzate il 14 giugno in 10 *articuli* a carico di fra Damiano (f. 26r), nel frattempo trasferitosi come «lector» nel convento di Pesaro, ma in passato vissuto anche Napoli, all'Aquila, a Roma, a Piacenza, a Bergamo. Egli era accusato di essersi astenuto dal genuflettersi all'inizio della Salve Regina e dal cantare l'antifona (1), di non aver recitato la messa dei santi il giorno di san Silvestro (2), di aver affermato che «beata Virgo non erat mediatrix apud Deum sed quod solus mediator est dominus noster Iesus Christus» (3), di aver disprezzato l'autorità e il magistero di san Gregorio Magno («se stesse a mi faria brusare la maggior parte de li libri de santo Gregorio papa, perché ha extorto li sensi de la Scrittura») e di san Tommaso («habia patientia santo Thomaso») (4), di aver rifiutato «legendas sanctorum, scilicet sancti Christophori» (5), di celebrar messa «rarissime» e di autorizzare il sospetto «quod ordinarie non dicat officium» (6), di aver messo in dubbio «in lectione publica Bergomi» che san Pietro fosse mai stato a Roma (7), di aver scambiato libri luterani con fra Antonio da Brescia (8), di aver letto tali libri e di averli spesso dati da leggere a un suo confratello (verosimilmente fra Cornelio da Alzano) (9), e infine di essersi reso responsabile di «errores lutheranos» (10), che per di più aveva cercato di trasmettere anche ad altri, quali il credere che fosse lecito a ciascuno «comedere indifferenter de omnibus cibis», che i digiuni stabiliti dalla Chiesa «non obligant aliquem ad peccatum», che «non peccat qui non dicit tale vel tale officium si quocumque modo laudet Deum», il dubitare della confessione, della presenza reale del corpo di Cristo nell'eucarestia, della validità dei voti monastici, dei precetti della Chiesa, delle indulgenze papali, e infine il mangiar carne nei giorni proibiti. A queste accuse fra Damiano rispose il 17 giugno con un lungo memoriale (ff. 26v e sgg.) in cui, dopo essersi dichiarato sorpreso e ferito del fatto che di lui si dicesse che «male de fide cuius alumnus sum, in qua vivere et mori glorior, animo sentire ac odiosissimo lutherano nomini adhaerere», negava punto per punto le accuse, talora cercando di spiegare fatti e circostanze, ma talora anche rivendicando abilmente l'ortodossia delle sue opinioni: «Tertium caput omnino concedo et praedico cum Paulo [...] ac cum tota Christi Ecclesia quod unus est mediator Dei et hominum Iesus Christus, qui

solus sua morte reconciliavit patrem: in hac parte nihil negotii habuit sanctissima Virgo», affermava per esempio, salvo poi ammettere la piena legittimità delle orazioni alla Madonna. È significativo del resto che egli si professasse seguace e ammiratore della dottrina agostiniana (e infatti a suo avviso san Tommaso «ubilibet Augustinum aemulatur»); che in merito al presunto soggiorno romano di san Pietro citasse Lorenzo Valla e ammettesse di aver affermato dal pulpito che «quaestio de primatu pontificis Romani locum non haberet nostris temporibus si Romani pontifices qui fuerunt imitati essent vestigia sancti Petri»; che cercasse di giustificare il possesso di libri proibiti con un'autorizzazione scritta a suo tempo concessagli dal generale Francesco Romeo da Castiglione (autorizzazione che tuttavia egli dichiarava di aver smarrito), con altri permessi verbali dei suoi superiori e con il fatto che «reverendus episcopus Bergomensis eandem facultatem mihi impartitus est»; che affermasse di aver imprestato quei libri in base alla convinzione che all'autorizzazione a leggerli fosse connessa anche quella di concedere ad altri tale diritto, e che coloro che gliela avevano insistentemente richiesta se ne sarebbero serviti per confutare le dottrine degli eretici; che non negasse di aver proferito dottrine eterodosse, ma precisando di averlo fatto «non assertive neque dogmatizzando, sed vel disputative vel quaestiones proponendo vel aliorum referendo opiniones». In merito alle specifiche deviazioni ereticali imputategli, infine, sosteneva di aver sempre creduto che fosse giusto e doveroso obbedire «ordinibus et constitutionibus» emanati dell'autorità «ad Ecclesiae decorem, disciplinam et tranquillitatem», anche se a suo avviso non si poteva mettere in dubbio («constat») che «ex constitutionibus ecclesiasticis neque vim iustificandi pendere neque caeremoniis externis quamvis piis remissionem peccatorum aut salutem deberi: quamobrem qui in operibus eiusmodi legum ecclesiasticarum suam spem salutemque contineri putaret ac collocaret, is graviter erraret», profondendosi poi in una serie di citazioni dalle lettere paoline ai Galati, ai Romani e ai Corinti che attestano chiaramente la sua adesione alla dottrina della «iustitia ex fide»; ammetteva di aver talvolta mangiato carne nei giorni proibiti e di essersi talora astenuto dal recitare l'ufficio, affermando tuttavia che per lui e per chiunque altro tali sporadiche trasgressioni alle leggi degli uomini (e non alle leggi di Dio) non implicavano empietà o eresie, ma solo colpe veniali; non negava di aver avuto qualche dubbio sulle questioni dottrinali evocate tra i capi d'accusa, ma si era trattato di dubbi passeggeri, come poteva testimoniare tra l'altro un suo dialogo *De confessione* in cui aveva apertamente riconosciuto che essa «a Christo fuisse institutam». Inequivocabile era tuttavia la conclusione del documento, in cui egli ribadiva la volontà di mantenere salda e costante la sua fede cattolica «coram toto mundo»: «Nec arbitror – affermava – me aliquando aliter sensisse vel credidisse quam sentit et credit sancta christiana Ecclesia et Romana, sanctorum apostolorum praedicatione fundata, nutrita, aucta et conservata». Datata 23 giugno 1546 e vergata in calce al memoriale di fra Damiano (f. 30v), la sentenza lo assolveva dall'imputazione di eresia anche in virtù dei chiarimenti da lui offerti nel suo memoriale e tenendo conto del fatto che le accuse contro di lui scaturivano da una sola testimonianza, ma gli inibiva il possesso e la lettura di libri luterani per un triennio e gli proibiva di discutere di quelle dottrine «etiam disputative». Il nome di fra Damiano ricorre poi negli atti di un successivo processo a carico suo e di altri frati domenicani (le cui carte appaiono mutile e talora molto deteriorate) celebrato sempre a Bologna nel 1549 da fra Reginaldo Nerli da Mantova, da cui risulta tra l'altro che in tale circostanza egli ammise di aver acquistato libri eterodossi a Napoli: successivamente – precisava – «ad instatiam [...] fratris Cornelii de Alzano, cum essem lector Basellae, egi ut quidam mercatores Brixiae ex partibus Germaniae mihi alios deferrent, credens me accepturus essem praecium eorum a praedicto fratre Cornelio», rinviando in merito a quanto già aveva dichiarato in occasione del precedente processo bolognese. Tra le accuse allora formulate contro di lui da vari testimoni figuravano gravi eresie sulla giustificazione, la predestinazione, le immagini sacre, la dottrina eucaristica (di cui avrebbe parlato in modo sospetto anche durante alcune prediche bergamasche), nonché il possesso di libri ereticali, il desiderio di sposarsi, i rapporti di complicità da lui mantenuti con gruppi ereticali bresciani,

rum de observantia^a, lector moram trahens in conventu Sancti Domini de Brixia, nunc autem existens praedicator in terra de Triviliato Brixienensis diocesis, testis assumptus ad infrascripta per reverendum patrem dominum fratrem Stephanum Confortum Brixiensem inquisitorem³ et in hac causa subdelegatum per reverendissimos et illustrissimos dominos cardinales per universam rempublicam christianam haereticae pravitatis generales inquisitores a sancta Sede Apostolica specialiter deputatos, prout apparet [ex] litteris praefato reverendo inquisitori directis datis Romae sub die ultima februarii nuper decursi⁴, subscriptis manu domini Pauli Pasqualitii notarii, iuratus et examinatus etc., interrogatus si cognoscit reverendissimum dominum Victorem Superantium episcopum Bergomensem, respondet quod sic.

Interrogatus de causa cognitionis, respondet quod per annum moram traxit in civitate Bergomi, ubi pro offitio lectionis sacrae Scripturae assignatus fuerat a suis superioribus ad requisitionem praefati reverendissimi episcopi, in quo quidem tempore pluries loquutus est cum Sua reverendissima Dominatione.

Interrogatus quo anno hoc fuit, respondet sua opinione – si bene recolit – fuit de anno 1546.

Interrogatus si praefatus reverendissimus dominus episcopus unquam sibi dono dederit vel comodaverit libros lutheranos vel aliter suspectos, respondet quod non habuit a praefato reverendissimo domino episcopo libros lutheranos, nec sub ratione doni nec mutui, sed dono habuit opera divi Augustini, et quod verum est quod Sua reverendissima Dominatio commisit sibi testi ut examinaret quosdam libros quo posset referre an aliquos errores continerent et quos: quos quidem libros idem reverendissimus dominus episcopus abstulerat a quibusdam personis de haeresi suspectis aut aliquantulum diffamatis^b; et quod in aliquibus repperit esse aliquos errores haeresis lutheranae.

^a 34²

^b Episcopus abstulit libros, sed quare non punivit?

tra i quali era noto come «un gran buon christiano», mentre i cattolici lo ritenevano «un gran luterano». Un accenno al processo di fra Damiano (peraltro detto Domenico) da Brescia è in Antonio Battistella, *Il S. Officio e la Riforma religiosa in Bologna*, Bologna, Zanichelli, 1905, p. 26. Sui rapporti con fra Cornelio da Alzano e il Soranzo, oltre alle precedenti deposizioni di fra Michele Ghislieri e di fra Stefano Usodimare del 25 e 27 febbraio 1551 (*supra*, pp. 135-37, 141-42), si vedano anche quella di fra Domenico Adelasio del 13-15 aprile dello stesso anno, da cui emerge anche qualche notizia sui contenuti della sua predicazione bergamasca del 1546 (*infra*, pp. 168-69), la documentazione del processo bolognese contro fra Cornelio da Alzano (*infra*, pp. 186 e segg.), nonché quanto lo stesso vescovo di Bergamo ebbe ad affermare sul suo conto (*infra*, pp. 243, 262, 276, 394, 413).

² Per una evidente svista in questo caso la numerazione progressiva dei testimoni nell'incartamento processuale del Soranzo ripete quella già attribuita a don Lorenzo da Bergamo (cfr. *supra*, p. 108), dopo la quale fu inserita.

³ Per qualche notizia su di lui cfr. Rivoire, *Eresia e Riforma a Brescia* cit., pp. 64 e segg.

⁴ Tale lettera non figura nell'incartamento processuale del Soranzo.

Interrogatus an recordetur qui essent huiusmodi libri suspecti, respondit quod non bene recordatur. Existimat tamen se habuisse quaedam <opera Erasmi Sarcerii>^{c5}; de caeteris dicit se eorum titulos et nomina non recordari.

Item, interrogatus an sciat praefatum reverendissimum dominum episcopum comodasse vel dono dedisse alicui alii personae libros huiusmodi suspectos, respondet quod non.

Interrogatus an unquam cognoverit vel saltem coniecturam aliquam habuerit praefatum reverendissimum dominum episcopum habere aliquam oppinionem dissentientem a doctrina fidei per sanctam Romanam Ecclesiam praedicata, respondet difficile esse humani cordis habere notitiam, et quantum sit ex colloquutionibus habitis cum Sua reverendissima Dominatione nunquam cognovit ipsum dissentire a doctrina praefatae sanctae Romanae Ecclesiae, hoc uno dumtaxat excepto quod, cum praefatus reverendissimus episcopus vellet astruere ac tueri veram et realem praesentiam corporis domini nostri Iesu Christi in sacramento altaris adversus sacramentarios, visum est sibi / testi quod praefatus reverendissimus dominus episcopus potius uteretur modo praesentialitatis corporis Christi in sacramento quem Martinus Lutherus cum suis sequacibus ponit^d, nimirum quod eatenus corpus Christi est vere, naturaliter et realiter in sacramento altaris quatenus eius humanitas coniuncta divinitati simul cum ipsa divinitate in pluribus potest repperiri locis prout ipse Christus voluerit, quandoquidem heae duae naturae a se invicem seiungi nequeant, ac proinde ubi una sit inveniatur et altera.

Interrogatus ex quibus verbis coniecerit vel suspicatus fuerit praefatum reverendissimum dominum episcopum dictam oppinionem habuisse et quo in loco, respondet quod, cum ipse testis sermonem habuisset in ecclesia Sanctae Mariae Maioris Bergomi, in quo sermone tractando materiam ascensionis Christi declarasset Christi corpus ita receptum fuisse ad dexteram patris ut non posset modo sibi naturali in pluribus esse locis, et praeoccupando declarasset hoc simul stare cum reali et vera praesentia corporis Christi in sacramento ubicunque sacramentum esset, post sermonem cum colloquium habuisset cum

^c Sarcerium.

^d Suspectus quod panis substantia sit in sacramento altaris.

⁵ Gli *Opera omnia* di Erasmus Sarcerius erano stati condannati nell'Indice veneziano del 1549: *Index des livres interdits*, vol. III, p. 150. A un testimone interrogato a Bologna l'8 luglio 1549 nel corso del secondo processo a carico di fra Damiano (cfr. *supra*, nota 1) era stato chiesto se fosse al corrente del fatto che il domenicano bresciano avesse acquistato a Napoli libri eterodossi, e in particolare «Erasmus Sarcerium».

praefato reverendissimo domino episcopo in eius palatio, idem reverendissimus dominus episcopus dixit haec vel similia verba in substantia: «Padre, io credo che ve siati ingannato, perché non appare como realmente et veramente sia il corpo de Iesu Christo nel sacramento se ancho insieme⁶ non è o non si trova in più lochi, e che talmente el sia ascaso che anchora sia qua apresso noi».

Interrogatus quo tempore haec verba audierit et quibus praesentibus, respondet oppinione sua putat fuisse de mense novembris anni suprascripti, et nemine alio praesente.

Interrogatus an aliquando aliqua alia verba audierit a praefato reverendissimo domino episcopo per quae suspicari posset Suam reverendissimam Dominationem incidisse in aliquam aliam oppinionem erroneam, respondet quod quantum sua memoria sibi suggerit non.

Interrogatus an sciat praefatum reverendissimum dominum episcopum permisisse quod libellus De beneficio Christi vulgaris publice venderetur in civitate et diocesi Bergomensi, respondet quod dicto tempore praefatus libellus publice vendebatur⁷ ac, cum quadam vice ipse testis haberet sermonem super eo negotio cum Sua reverendissima Dominatione, praefatus reverendissimus dominus episcopus se excusabat de tali permissione, attento quod reverendus inquisitor Bergomensis frater Dominicus de Bergamo⁸ consuluerat Suae reverendissimae Dominationi quod poterat licite legi et vendi. Addens praefatus testis quod cum de ea re alloqueretur praefatum dominum inquisitorem, dictus reverendus inquisitor <sibi testi dixit se ita praefato reverendissimo domino episcopo consuluisse>^e.

67r 830r Interrogatus an sciat praefatum reverendissimum dominum episcopum habere vel habuisse familiare commertium cum aliquibus / personis de labe lutherana suspectis in civitate Bergomensi vel alibi, respondet quod non.

^e Pro episcopo circa libros.

⁶ *Cod.*: insiema.

⁷ «Molti anni fa – avrebbe scritto il cardinal Giovanni Morone nel giugno del 1557, poco dopo il suo arresto in Castel Sant'Angelo – le cose della religione in Italia andavano con poca regola, perché non era istituito l'offitio della santa Inquisizione o non era ancora ben fondato et gagliardo. Et però in ogni cantone si parlava delli dogma ecclesiastichi et ogn'uno faceva del theologo, et si componevan libri passim et si vendevano senza consideratione per tutti li luochi. Et molti luoghi erano senza inquisitori et molti inquisitori erano di poca portata, talmente che era quasi licito o tollerato a ogn'uno fare et dire quanto li pareva. In questi tempi fu portato un libretto in Modena, intitulado Il beneficio di Christo, stampato. [...] Questo libretto fu letto da me et quasi devorato con grande avidità, perché mi pareva fosse molto spirituale» (*Processo Morone*, vol. II, p. 465).

⁸ Fra Domenico Adelasio, di cui cfr. *infra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

Super generalibus et circa personam, factis debitis interrogationibus, ad omnia recte respondet.

Acta sunt haec in terra de Triviliato Brixienensis diocesis, in loco disciplinae et in quadam camera superiori cubicularii, anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo quinquagesimo primo, indictione nona, die vero mercurii decimo octavo mensis martii, in praesentia mei Bartholomaei notarii infrascripti ac venerabilis domini presbiteri Iacobi de Tumis, capellani curati in parochiali ecclesia Sancti Petri praedictae terrae, et domini presbiteri Martini de Bertollettis, capellani in praefata ecclesia, testium ad praemissa vocatorum et rogatorum.

Ego⁹ Bartholomaeus filius quondam domini Augustini de Papia, publicus imperiali auctoritate notarius civisque et habitator Brixiae, praefatum testem et eius dictum et attestationem mandato praefati reverendi patris domini fratris Stephani Conforti inquisitoris Brixienensis subdelegati ut supra audivi et fideliter scripsi eo quia ab eo ad conscribendum ipsius testis dictum pro notario et scriba electus fui, et in fidem me subscripsi signo mei tabellionatus apposito consueto. /

67v 830v

[bianco]

⁹ A margine figura il segno tabellionale.

43. DEPOSIZIONE DI DON NICCOLÒ BARGELLESÌ¹

([Roma], 12 aprile 1551)

85r 848r / Die 12 aprilis 1551, examinatus fuit etc. dominus Nicolaus Barcalesius Bononiensis, annorum 53; testis sub iuramento more relligiosorum deposuit ad infrascripta interrogatoria.

Interrogatus an cognoscat dominum Victorem Superantium episcopum Bergomensem et a quanto tempore et de causa cognitionis, respondit «ch'io lo conosco dal tempo che monsignor Contareno era legato a Bologna² o poco da poi». De causa cognitionis respondit: «Mi è venuto a³ visitare da parte de messer Marco Antonio Flamminio perch'io era amalato a⁴ Bologna».

Interrogatus qua de causa ex parte dicti domini Marci Antonii Flamminii dictus episcopus venerit visitatum, respondit: «Mi vene a visitare come amico del Flamminio».

Interrogatus an antea habuerit cognitionem de dicto episcopo quam venerit visitatum, respondit: «Padre no; l'ho ben inteso nominare da Flamminio in sue lettere quale mi scriveva alle volte, dicendo: "Pregati Dio per noi et ci raccomandamo a voi: monsignor Carne-

¹ Sacerdote (1498c.-1566c.) vissuto per qualche tempo nella Verona del Giberti, dove si legò d'amicizia con Tullio Crispoldi e Marcantonio Flaminio, editore di opere mistiche e autore di una parafrasi del *Cantico dei cantici*, all'inizio degli anni trenta il Bargellesi tornò nella sua città natale, dove avrebbe poi lungamente collaborato con il vescovo Gabriele Paleotti nella riforma della diocesi. Fu anche canonico dell'abbazia di Lavino e della Santa Casa di Loreto, di cui scrisse una *Historia* pubblicata a Bologna nel 1558: su di lui cfr. *Processo Morone*, vol. I, p. 319, nota 156; Dall'Olio, *Eretici e inquisitori* cit., ad indicem. Molte delle vicende riferite dal Bargellesi in questa testimonianza contro il Soranzo saranno ribadite nel corso delle deposizioni da lui rilasciate a carico di Pietro Carnesecchi l'8 giugno 1557 e il 3 settembre 1560 (*Processo Carnesecchi*, vol. I, pp. 3 e segg., 158 e segg.). Sarà egli stesso, tra l'altro, a ricordare in tale occasione di essere stato già interrogato in passato «dal reverendissimo monsignor di Conza [Girolamo Muzzarelli], allora maestro del Sacro Palazzo, in Roma: et fu, se ben mi ricordo, del 1551, nel convento della Minerva. Non però fui principalmente esaminato sopra di questa causa, ma per alcune occasioni dissì certe cose pertinenti a questa causa» (ivi, p. 159).

² Gasparo Contarini era stato legato a Bologna dalla fine di gennaio del 1542 fino alla morte, avvenuta nell'agosto dello stesso anno.

³ *Cod.*: ad.

⁴ *Cod.*: ad.

secca⁵, monsignor Soranza, il qua[l] vi ama si ben non vi cognosce” ».

Interrogatus an cognoverit pro eo tempore Flamminium habere aliquam opinionem contra fidem catholicam, respondit: «Io haveva molestia de certo modo de dire del Flamminio, come saria una [...]»⁶, de la quale io fui represo ch'io balordamente lassasse passare et scrivermi certe parole che non considerava io che importassero per rispetto de l'amore ch'io portava al Flaminio».

85v 848v Interrogatus quae verba fuerint ista de quibus fuit reprehensus, respondit «che lui, cioè il Flamminio^a, scriveva ch'io doveva avere viva fede in Dio et molte altre cose simile, et poi diceva non so che de questa nova luce de l'evangelio. Le / qual parole furno notate in una inquisitione facta nel Turone⁷ sopra un certo ser Angelo Riziere⁸, il quale stette assai nel Turone et hebbe da esser bruciato; et che si trovò una lettera del Flamminio dove erano queste stesse parole de questa nova luce de l'evangelio. Et questo fu [di] ch'io fui ripreso da l'inquisitore o viceinquisitore de Bologna⁹ a quel tempo et da¹⁰ altri che examinavano sopra queste cose, dicendo ch'io era stato nominato in questo iudicio. Et io confessai che non haveva posto fantasia, che haveva fatto sempiamente. Et mi ricordo de questo: haver scritto al Flamminio che non mi scrivesse più de queste cose. Et mi ricordo haver monstrate le lettere dove io scriveva questo a molte persone perché, io allora essendo inquisitore de libri, non me pareva honesto de lassare questa macula né [a] l'officio né alla conscientia mia».

Interrogatus qua de causa in litteris quas Flamminius ipsi deponenti scribebat commendabat et salutabat nomine Carnesecchae et Sorantii, respondit: «Perché Carneseccha et monsignor Soranza havevano visto le lettere mie quale scriveva al Flamminio circa certe elemosine et opere pie quale mi faceva fare a suoi parenti detto Flaminio de suoi denari».

^a Flaminius.

⁵ Su di lui, oltre agli atti del *Processo Carnesecchi*, cfr. Oddone Ortolani, *Per la storia della vita religiosa italiana nel Cinquecento. Pietro Carnesecchi. Con estratti dagli atti del processo del Santo Ufficio*, prefazione di Alberto Pincherle, Firenze, Le Monnier, 1963, e la voce di Antonio Rotondò in DBI, vol. XX, pp. 466-76.

⁶ Probabile lacuna nel testo.

⁷ Il tribunale criminale di Bologna detto del Torrione, dal luogo dove venivano rinchiusi i rei.

⁸ Angelo Ruggeri, patrizio bolognese condannato per eresia nel 1543, sul quale cfr. *Processo Morone*, vol. I, p. 249, nota 15, vol. IV, *ad indicem*; Dall'Olio, *Eretici e inquisitori cit.*, *ad indicem*.

⁹ I domenicani Leandro Alberti e Tommaso Maria Beccadelli, sui quali cfr. *Processo Morone*, vol. I, p. 360, nota 288, vol. II, p. 435, nota 16; Dall'Olio, *Eretici e inquisitori cit.*, *ad indicem*.

¹⁰ Et da, *cod.*: ad.

Interrogatus an scribebat aliquando aliquid de spectantibus ad religionem, respondit: «Mente absit».

Interrogatus quibus personis nomine Flamminii elemosinas distribuebat, an essent forte aliae personae de fide suspectae, respondit: «Erano persone povere, le quale erano più presto bestiale, fastidiose, però havevano bon nome de fide»; subiunxit: «Et de qui nacque che 'l Soranza mi venne a visitare».

86r 849r Interrogatus an quando venerit visitatum dictus Soranza ipsum deponentem dixerit aliquid de fide, respondit: «Il Soranza quando venne a visitarme usava certi modi de parlare novi, come <saria dire degli electi et della luce de l'evangelio, et che era bon de avertire finché non ce sentivamo ben confirmati nella viva fede>^b et nel vero spirito di Christo che non mettesimo a pericolo de tentatione de' tempi nostri et delli finti christiani, et simil parole et peggio ancora, et de le <persecutione che potevano accascare^c, nelle quale non sapeiamo bene poi governarce, et però attendessimo> a confirmarce nella viva fede, nel spirito, ne l'evangelio et simil parole». Et a queste parole esso testimonio non metteva molto fantasia: «Ma un gentilhommo da bene, qual si chiamava messer Scipione Bianchino¹¹, qual è morto, mi disse: “Che modo de parlare usano costoro?”; dicendomi: “Haveti voi avertito quel che ho avertito io nel parlare con monsignor Soranza alcune volte, et maxime essendo stato con lui a pranso alli Crosati¹²?”, le qual parole erano quelle medesme che mi haveva detto. Et io allora ce pensai più sopra et le considerai, et me parveno strane et nove come pareano a quel gentilhommo, el quale anco diceva. “Che vuol significare costui per farisei?”. Et tutti dui concludessimo che quando si poteva schifare con lui et con tali era ben fatto a schifarli et lassarli fare li fatti loro per non star a macolarci l'animo nostro et la conscientia nostra con tali baie et frascarie, et forse che Dio voglia non fusse anco peggio. Queste furo le proprie parole. Queste medesme cose credo che li dicesse in molti lochi a Bologna, et credo peggio 86v 849v perché haveva il detto / Soranza intertenimento con molti li quali son stati sospetti dapoi inquisiti, et se han redetto ancora lì in Bologna^d».

^b Verba episcopi quae videntur lutheranorum.

^c Persecutiones pro evangelio.

^d Episcopus [habuit] amicitiam cum suspectis Bononiensibus.

¹¹ Su di lui, legato al Contarini e ai cosiddetti «spirituali», in contatto con alcuni gruppi del movimento ereticale bolognese dei primi anni quaranta, cfr. Dall'Olio, *Eretici e inquisitori* cit., pp. 140-41 e *ad indicem*.

¹² Il convento bolognese dei crociferi.

Et ad interrogationem domini dixit: «Questi erano messer Iulio cavalier Danese¹³ et forse messer Ioan Baptista Scoto¹⁴, el qual potria esser facilmente. Per adesso non mi ricordo altri»; subiungens ex se: «Forse messer Ioan Baptista Scoto con li suoi compagni, perché era una Accademia quella¹⁵ de tanti lutherani».

Interrogatus qui erant praesentes quando dictus Soranza dixerit supradicta verba, respondit: «Non vi era nessuno quando le disse ad me, ma quando le disse a messer Scipione penso che vi erano alcuni perché l'haveva detto a tavola, li quali non so chi vi erano».

Interrogatus de tempore, dixit: «In quel tempo sopradetto ch'era legato monsignor Contareno in Bologna, verso el fine, et è stato in Bologna, in casa de esso testimonio, tanto questo che disse a me el detto Soranza quanto quello che mi ha detto ancora messer Scipione sudetto».

Interrogatus an de aliis dogmatibus dictus Soranza fecerit sermonem, respondit: «Non de altre cose, se non de quella suspitione che mi dava usando questi modi di dir novi li quali, io assai volte havendo udito dire et usare simile parole stando in terra tedescha, mi pareva che fusse un partecipare con essi tudeschi quali erano lutherani,

¹³ Eterodosso bolognese legato a Camillo Renato e a Benedetto Accolti, sul quale cfr. *Processo Morone*, vol. VI, p. 227, nota; Dall'Olio, *Eretici e inquisitori* cit., *ad indicem*.

¹⁴ Su di lui, uno dei personaggi più attivi nel movimento ereticale bolognese, processato e condannato dall'Inquisizione nel 1543 e poi ancora nel 1547, che riuscì tuttavia a sfuggire alla pena capitale inaugurando una lunga carriera di delatore e informatore del Sant'Ufficio romano, cfr. *Processo Morone*, vol. I, p. 291, nota 93, vol. VI, pp. 144-46 («questo è stato sempre sincerissimo nelle sue deposizioni, et ha fatto scoperta d'infiniti heretici senza haver riguardo a dignità alcuna. Onde il Santo Ufficio ne ha ricevuto servitio grande perché, oltra ch'egli scoperse le scole di Roma, di Regno, di Bologna, di Venetia, di Cremona, di Modena, di Pisa et quasi di tutta Italia, soleva il Santo Ufficio, quando voleva formar processo contra di qualche sospetto, mandar da lui per haverne informazione. Che, oltra il dar le scritture che si trovava di loro, metteva in scritto brevemente quello che li occorreva così di propria saputa come il modo da poter scoprire: poi si esaminava. Et oltra questa del cardinal Morone et della marchesa di Pescara, se ne trovano altre anchora al Santo Ufficio del cardinal Polo, Vettor Soranzo, Priuli, Flaminio, Carnesecchi, arcivescovo d'Otranto, Guido da Fano et altri che fossero stati nominati da lui, i quali sono stati tanti che non venne quasi eretico al Santo Ufficio di quel tempo che non avesse qualche complicità con lui. Et sempre ha perseverato in ogni tempo di dir la verità senza paura, et ha fatto di buonissimi effetti per il Santo Ufficio»), e in generale voll. I-VI, *ad indicem*; le sue deposizioni a carico del Morone sono ivi, vol. II, pp. 245 e segg., 347 e segg., 753 e segg., vol. VI, pp. 133 e segg.; 221 e segg., 307 e segg.; cfr. anche Dall'Olio, *Eretici e inquisitori* cit., *ad indicem*; e *infra*, pp. 407, 410, quanto il Soranzo ebbe a dichiarare sul suo conto nella terza *confessio*; e pp. 615 e segg., le numerose lettere attestanti i suoi rapporti con il Soranzo e altri eterodossi negli anni quaranta da lui consegnate al tribunale romano e allegate all'incartamento processuale del vescovo di Bergamo.

¹⁵ Accademia quella, *cod.*: arcademia quelli.

essendo io stato con lo vescovo Hieronimo Balbo, vescovo gurcense¹⁶ in [...] ¹⁷ et conversato¹⁸ con loro: però mi dispiaceva». /

87r 850r Interrogatus quot vicibus fuerunt huiusmodi colloquia, respondit: «Furo due volte et forse tre, et sempre fu solo».

Interrogatus an dictus Soranza dixerit haec verba eo animo ut persuaderet ipsi testi hanc doctrinam, respondit: «Io non so se lo facesse per tal causa, ma so ben io ch'io volentier mutava tal parlare per la molestia et suspetto che mi¹⁹ dava udir tal modo de dire».

Interrogatus an unquam dictus Soranza habuerit colloquium cum ipso teste quod non fuerit loquutus de huiusmodi modo loquendi, respondit: «Quasi [non] mi ha parlato che [non] mescolasse qualchuno de questi modi, et io allora quando di me stesso et quando con questo Scipione, diceva: “Dio la mandi bona con questi modi suoi de parlare!”. Et cossì noi non ardivamo d'haver molta conversatione con esso Soranzo».

Interrogatus an audiverit ab aliquo seu aliquibus, et a quibus, quod dictus Soranza esset opinionis lutheranae, respondit: «Sono circa dui o tre anni ch'io ho odito dire ad uno de Bologna, del cui nome non me ricordo, che in Italia vi era un vescovo che lassava dire l'evangelio per suo verso et non infrascato o ammassarato: però non me ricordo se avesse detto infrascato o ammassarato, ma simil parole diceva. Et io dicendo: “Chi sarà mai costui?”, mi respone: “È²⁰ il / <Bergamo”, proprio proprio accossì^c. Et s'io non me inganno, me ne dolse con alcuni, ché mi pareva una prava ribaldaria».

87v 850v

Interrogatus an esset solus quando sibi fuerunt dicta verba, respondit: «Me pare che fusse solo».

Interrogatus ut cogitet de nomine illius qui haec dixerit, respondit: «Non mi po' venir in fantasia, perché in effecto molto mi commosse l'animo quando mi furon dette queste parole».

Interrogatus an sciat dominum Soranzam habuisse libros haereticos, respondit che havendo esso testimonio pigliato una balla de libri

^c Bergomensis episcopus lutheranus.

¹⁶ *Cod.*: genzonte [l'umanista veneziano Girolamo Balbi, nato intorno al 1450, vissuto in Francia e Inghilterra, professore a Vienna e a Praga, a partire dall'inizio del nuovo secolo era stato per molti anni al servizio della corte ungherese, dove aveva ottenuto numerosi benefici ecclesiastici e avviato una brillante carriera di diplomatico, proseguita poi negli anni venti con l'imperatore Massimiliano I e con l'arciduca Ferdinando. Nominato vescovo di Gurk nel 1523, fece ritorno in Ungheria in qualità di ambasciatore asburgico, per trasferirsi poi alla corte papale, dove non si hanno più sue notizie dopo il 1530: cfr. la voce di Gerhard Rill in DBI, vol. V, pp. 370-74].

¹⁷ La lacuna è nel manoscritto.

¹⁸ *Cod.*: convertito.

¹⁹ *Cod.*: ni.

²⁰ *Cod.*: et.

de passaggio per Bologna, ma violentemente, col favore del legato et gran zelo del cardinale Morrone^{f21}, li quali libri dovevano esser portati a Pisa, trovò che era la seconda balla de libri quasi tutti luthera-ni: «Delli quali io ve donarò la nota che ho apresso di me, scripta da d'altrui in fede. Accadete²² che Cesar Flamminio^{g23} mi fece pregare da messer Scipione Bianchino s'io lo volesse²⁴ concedere di restituirli

^f Pro Morono.

^g Caesar Flaminius.

²¹ «Non restarò di dire – avrebbe affermato il Morone nella *confessio* da lui redatta in carcere all'indomani dell'arresto nel giugno del 1557 – che, essendo legato in Bologna, hebbi per ispia che una somma di libri lutherani per passaggio erano portati a Lucca, et con gran diligentia li feci intercipere et li mandai all'inquisitore, che si chiamava frate Leandro [Alberti], col nome et cognome nella lettera che portava il mulatiero a chi andavano» (*Processo Morone*, vol. II, p. 453). Si tratta probabilmente del commercio di libri eterodossi tra Venezia, Bologna e le città toscane promosso da Baldassarre Altieri e Pietro Perna, di cui offre testimonianza una lettera inviata il 18 giugno 1545 dallo stesso Altieri a un «fratello» bolognese (forse Giovan Battista Scotti) segnalata da Andrea Del Col, *Il Nuovo Testamento tradotto da Massimo Teofilo e altre opere stampate a Lione nel 1551*, «Critica storica», XV, 1978, pp. 142-75, cfr. p. 155, e in parte pubblicata da Perini, *La vita e i tempi di Pietro Perna* cit., p. 64.

²² *Cod.*: accaderte.

²³ Su Cesare Flaminio, laureato in diritto a Bologna, cugino primo di Marcantonio, con cui visse per qualche tempo a Napoli tra gli anni trenta e quaranta e di cui condivise gli orientamenti religiosi (cfr. la missiva indirizzatagli da Roma il 15 febbraio 1544 in Flaminio, *Lettere* cit., pp. 145-47), legato all'Ochino, al Carneseccchi e a Lattanzio Ragnoni, processato e condannato al carcere perpetuo dal Sant'Ufficio romano sotto Giulio III, cfr. ivi, p. 147, nota 1, e Flaminio, *Apologia del «Beneficio di Christo»* cit., p. 206, nota 58; sul suo processo romano del 1551-52 cfr. ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, ff. 49v, 65v, 67r, 69v, 71v). Fu lui a pubblicare a Lione nel 1548 i *Carminum libri duo* del cugino. Nel corso del suo ultimo processo romano del 1566-67, Pietro Carneseccchi avrebbe affermato di aver conosciuto «Cesare Flaminio come cugino di messer Marcantonio Flaminio, et in quel tempo che lo conobbi non so che fusse imbuto d'alchuna heresia perché stava al servitio del cardinale Badia olim maestro di Sacro Palazzo, il quale era catholicissimo. Et dipoi andò a stare al servitio del cardinale Trivultio vecchio [Agostino Trivulzio], et lo mandò in Francia al governo d'una sua badia in quel tempo che mi trovavo ancora io in quelle parti. Ma bene intesi poi che egli fu ritornato in Italia ch'era stato inquisito da questo Santo Ufficio per heretico. Et da chi si havesse imparato quella falsa dottrina non ne so rendere altrimenti conto, ma bene ho inteso che egli per escusarsi mostrava d'haverla havuta da messer Marcantonio suo cugino, attribuendogli di quelle opinioni che il detto messer Marcantonio non haveva mai havuto né tenuto. La patria sua credo che fusse Imola» (*Processo Carneseccchi*, vol. II, p. 1106). Il soggiorno bergamasco del Flaminio trova conferma in una sua lettera a Giovan Battista Scotti datata da Bergamo il 12 febbraio 1545, allegata agli atti del processo (cfr. *infra*, pp. 630-31), in un atto notarile rogato 6 giorni dopo (Bergamo, AS, *Notarile*, 1454), nonché nei versi da lui premessi al volumetto (edito a Brescia nel 1553, ma ultimato nel 1545) di Bartolomeo Pellegrini, *Opus divinum de sacra ac fertili Bergomensis vinea* cit., pp. [Avi]v-[Avii]r. Cfr. anche *infra*, pp. 268-69, 416, quanto il Soranzo avrebbe detto sul suo conto nell'interrogatorio dell'8 maggio 1551 e nella terza *confessio*.

²⁴ *Cod.*: velesse.

tali libri», et esso testimonio «risposigli che quelli pochissimi boni che vi erano io l'haveva promesso di dare al banchiere de Locchino²⁵ lì in Bologna per certe spese che ce²⁶ haveva lui sopra quella balla, che dal resto io me maravigliava de Cesare che andava drieto a questa via. Et cossì, passati²⁷ alcuni anni dapoi, cioè l'anno passato, questa invernata, Cesare Flamminio passando per Bologna, io²⁸ li voleva parlare tra le altre cose sopra / questi libri et reprinterlo et far officio de carità con lui, et ce lo fece dire per alcuni suoi o fratelli o parenti – io non vorria pigliare errore – et mi par che si chiami [uno] Marco Antonio et uno Michele, ma non so a qual me il disse o tutti dui. Ma lui mai non volse fare in modo ch'io gli parlasse, dicendo: “Che ho a fare io con questo prete? Vengami a trovare²⁹. Ma quanto³⁰ a quelli libri che vol sapere da me, che ho da fare io? Erano de monsignor de Bergamo”^h; dicendo esso Cesare: “Vada a fare con lui – intendendo del vescovo de³¹ Bergamo –, che mi lassi stare!”, come me referì – s'io non me inganno – uno Iulio Zarabino³², perché li fratelli non mi retornorno a parlare più de questo. El qual Iulio me disse le parole de sopra de parte de Cesar[e], quasi come che Cesare fusse in collera».

Interrogatus quis erat ille qui volebat transmittere Pisas dictos libros et quibus, respondit: «Io penso che questa risposta volesse dire che era il vescovo de Bergamo che li mandasse, et ho una copia della lettera e delli mercanti de Ferrara in camera mia in Bologna, la quale ho servata sempre diligentemente ad iustificatione mia, la qual andava ad altri mercanti de Pisa fiorentini³³ con li segni consueti che pagas-

^h Libri Bononiae retenti erant episcopi Bergomatis.

²⁵ Il riferimento è probabilmente a Girolamo Lucchino, ascritto all'arte dei cambialvalute e più volte presidente del Monte di Pietà nella prima metà del Cinquecento (cfr. Massimo Fornasari, *Il “thesoro” della città. Il Monte di Pietà e l'economia bolognese nei secoli XV e XVI*, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 87, 129).

²⁶ *Cod.*: non ce.

²⁷ *Cod.*: passato.

²⁸ *Cod.*: et io.

²⁹ *Cod.*: trovarmi.

³⁰ *Cod.*: a quanto.

³¹ *Cod.*: del.

³² Parente imolese del Flaminio, Giulio Zarrabini fu il destinatario della lettera con cui il 22 febbraio 1550, da Roma, Girolamo Da Ponte diede notizia della morte dell'umanista di Serravalle («io so quanto vi amava messer Marcoantonio»): Marci Antonii, Ioannis Antonii et Gabrielis Flaminiorum Forocorneliensium, *Carmina*, Patavii, Josephus Cominus, 1743, pp. 342-44; cfr. Pastore, *Marcantonio Flaminio* cit., p. 167.

³³ Anche se poco oltre il Bargellesi accennerà dubitativamente alla famiglia Buoninsegni, non è escluso che si trattasse del patrizio fiorentino Bernardo Ricasoli, molto attivo nel commercio di libri eterodossi, come risulta dalla confessione rilasciata a Bologna nel 1551 da don Pietro Manelfi, che lo avrebbe ricordato come «mercatante, che ha dato

sero le spese. Et dice la decta lettera per commissione o conto de messer Trebellio che ha fatto lo promptuario della lingua latina³⁴. Li nomi de' mercanti, credo che siano Boni Insegni; pur mi remetto alla
88v 851v lettera, quale / ho in Bologna, la copia della quale si accaderà³⁵ la manderò».

Interrogatus de famaⁱ et quo ad generalia antequam esset in carceribus detentus dictus episcopus, respondit: «Appresso de alcuno altro et me l'havevamo molto suspecto et sempre diceamo: “Dio ne la mande bona de questo vescovo!”».

Interrogatus de Caesare Flamminio quo ad doctrinam, dixit: «Non so altro che quanto ho detto de sopra».

Interrogatus de doctrina Flamminii, respondit: «Fra Bernardino³⁶ mi disse in Bologna che haveva hauto una gran fatica a levare de le mano delli superstitiosi – intendendo li padri et theatini de Napoli – il³⁷ Flamminio, con li quali esso Flamminio in Napoli conversava.

Item, il Flamminio me scrisse una lettera et mi advisava, si veneva fra Bernardino^j a Bologna, ch'io l'andasse a visitare, ché me vederia volonteri, et maxime se³⁸ si potesse fidar di me. Et io andai a visitarlo, et il fidarse de me [fu] in questo: che si scoperse meco <che il spirito de Dio et de Iesu Christo era in Martino Luthero veramente; credo che dicesse ancora “unicamente”. Disse anco per esso fra Bernardino che quando piacesse a Dio donarme de quella acqua che diede alla samaritana³⁹», ch'esso testimonio intenderia cotesta vera et veracissima verità^k. «Alle qual parole io fui per cader tramortito, et rehavutomi un poco incominciai a contradirli gagliardamente ch'io non

ⁱ Fama.

^j Bernardinus Ochinus.

^k Ochinus.

ricapito a quanti sfratati vi vanno in Pisa et in Fiorenza, et hora tiene in casa sua Lodovico [Manna da] Messina già frate carmelitano, et detto Lodovico ha fatto condurre in Fiorenza di bando infra le mercantie di detto Bernardo mercante due casse di libri luterani, et massimamente la *Quarta parte* dell'Occhino et *Cento e dieci consigli* del Valdesio»: Carlo Ginzburg, *I costituiti di don Pietro Manelfi*, Firenze, Sansoni-Chicago, The Newberry Library, 1970, p. 58; sul Ricasoli e il suo processo d'eresia celebrato nel 1551-52 a Firenze proprio a seguito della delazione del Manelfi cfr. Massimo Firpo, *Gli affreschi di Pontorno a San Lorenzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I*, Torino, Einaudi, 1997, pp. 358 e sgg., 372.

³⁴ Il riferimento è al *Latinae linguae universae promptuarium* di Theodosius Trebellius, pubblicato a Basilea nel 1545.

³⁵ *Cod.*: accaderò.

³⁶ Bernardino Ochino.

³⁷ *Cod.*: ad esso.

³⁸ *Cod.*: si.

³⁹ Cfr. *Io*. IV, 9.

89r 852r cognosceva spirito de Christo in Martino Lutero». Et venne / esso testimonio al particolare dicendoli «che verbi gratia l'epistola ad Galatas con la interpretatione de Lutero⁴⁰ non mi pareva che avesse punto del spirito de Christo, perché lui pigliava da li nostri sancti auctori tutto quel che ce era di bono et poi la mescolava delle sue baie et impietà. Et disse haver da tornare da lui et mai vi so[n] tornato, anzi scopersi questa poltroneria de fra Bernardino a quattro o cinque persone li in Bologna quel medesimo dì et il sequente. Et questo fu quando predicava, circa quelli pochi dì che predichò in Bologna, che sonno alcuni dì de passaggio⁴¹. Et questa cosa io stesso testimonio l[']ho contata assaissime volte a persone quale suspectava che havessero⁴² fra Bernardino in quel conto che non merita de essere hauto, per farli constare la ribaldaria et impietà».

Interrogatus quomodo habuerit ipsum Flamminium¹, pro catholico vel pro haeretico, respondit: «Io penso cossì: che fra Bernardino et il Valdesio⁴³, videndo <el Flamminio>^m persona molto bona, facessero grandissimo sforzo per indurlo a mala via, et forse lo inducessero a qualche cosa de importanza et simulata santità, ne le quale io non penso che lui né alla morte sua né un bon tempo inanti restasse, perché ho udito da messer Emanuele⁴⁴ et da messer Tullio Crispoldio⁴⁵, i quali si trovarono alla morte sua, cose che mi ha[nno] fatto pensare che se sia adveduto molto bene de⁴⁶ gli inganni de fra Ber-

¹ Flaminius.

^m Flaminius.

⁴⁰ *L'In epistolam Pauli ad Galatas commentarius* di Lutero, pubblicato a Lipsia da Melchior Lotter nel 1519 e poi più volte ristampato, condannato per la prima volta dall'Indice parigino del 1544: *Index des livres interdits*, vol. I, p. 201.

⁴¹ Verosimilmente nel 1541 o all'inizio del 1542, prima di recarsi a predicare la quaresima a Venezia: Bernardino Feliciangeli, *Notizie e documenti sulla vita di Caterina Cibo-Varano duchessa di Camerino*, Camerino, tipografia Salvini, 1891, p. 246, nota, e soprattutto Zaggia, *Tra Mantova e la Sicilia* cit., vol. I, pp. 242-43.

⁴² *Cod.*: non havessero.

⁴³ *Cod.*: lvaldesio.

⁴⁴ Forse Emanuele Chio, medico dell'umanista di Serravalle e destinatario di due suoi carmi (Flamminio, *Carmina* cit., pp. 170-71, 222-23).

⁴⁵ Reatino (1510-1573), stretto collaboratore del Giberti nella riforma della diocesi veronese, autore di molteplici scritti catechistici e devozionali, vicino alle posizioni flaminiane tra gli anni trenta e quaranta, poi trasferitosi a Roma: su di lui cfr. Prosperi, *Tra evangelismo e Controriforma* cit.; Paola Pavignani, *Tullio Crispoldi da Rieti e il suo "Sommario" di prediche*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XXVIII, 1974, pp. 536-62; *Processo Morone*, vol. I, p. 343, nota 214; e la voce di Franca Petrucci in DBI, vol. XXX, pp. 820-22.

⁴⁶ *Cod.*: et.

nardino et de questi altri et che sia ridotto alla santa Chiesa⁴⁷».
Silentium. /

89v 852v

[bianco]

⁴⁷ Sulla devota morte del Flaminio, subito utilizzata per contrapposti usi apologetici, basti segnalare la celebre «lettera appartata sopra li fatti del reverendissimo Polo» indirizzata il 29 aprile 1553 da Filippo Gheri a Ludovico Beccadelli nella quale venivano riferiti in dettaglio i contenuti di un colloquio tra il cardinal d'Inghilterra e Gian Pietro Carafa verificatosi qualche giorno prima a San Paolo fuori le mura nel corso del quale il Pole avrebbe replicato punto per punto alle accuse di eresia di cui il cardinal Teatino si era fatto portatore, soffermandosi anche sui suoi rapporti d'amicizia con il Flaminio: «Napoli [Carafa] venne a dire che non haveva mai detto né scritto di lui se non honorevolissimamente, et non haveva mai sentito opporli altro che la pratica del Flaminio. A questo il cardinale [Pole] rispose che, havendo lui testificato al mondo con lo esilio suo, con il pericolo della morte incorso molte volte et colla morte istessa di molti de' suoi quello ch'egli sentiva, havendo lassato ogn'altra cosa per la Sede Apostolica, non li pareva di meritar così poca fede che ogni poco di cosa lo dovesse rendere sospetto, et che se lo havessero trovato con Lutero in camera devrian più tosto creder che egli volesse ridurre lui che lassar sedurre sé; nondimeno, quanto al Flaminio, che la cosa stava in questo modo: che egli non negaria che avesse potuto titubare in alcuna cosa quando venne in casa sua, et ch'esso per levargli ogni scrupolo lo haveva persuaso a leggere i dottori della Chiesa et acquetarsi a questi, vedendo ch'in questo portava pericolo, perché col bello ingegno et giuditio ch'haveva nelle altre cose di lettere nelle quali era consummato haria voluto facilmente anco in queste di theologia farsi patrone et giudice, il che era pericoloso. Che riuscita poi facesse il Flaminio in casa sua – avrebbe detto tra l'altro – ne fa fede la sua morte, che fu santissima et tale ch'ognuno devria desiderare et pregar Dio di farla tale. Et ne potria anco far testimonianza il maestro Sacri Palatii d'allhora, hora vescovo di Modena [Egidio Foscarari], il quale confessò et esaminò il Flaminio poco inanzi la morte sua» (*Monumenti di varia letteratura tratti dai manoscritti di monsignor Ludovico Beccadelli arcivescovo di Ragusa*, ed. Giambattista Morandi, voll. 2, nell'«Istituto delle scienze, in Bologna 1797-1804, vol. I/2, p. 350»). Da questa lettera avrebbe poi tratto spunto il Beccadelli per scrivere nella sua *Vita del cardinale Reginaldo Polo* che proprio a quest'ultimo doveva essere ascrivito il merito di aver pazientemente convinto il Flaminio ad abbandonare «alcune opinioni non molto sicure c'haveva ritratto dalla conversazione del Valdés in Napoli», invitandolo a soggiornare con lui a Viterbo e «con tanta destrezza in processo di tempo domesticandolo che lo fece senza contesa capace della verità catholica, sì che restò di sana et netta dottrina. Nella quale continuando et versi sacri scrivendo morì da buon cristiano in casa di Sua Signoria reverendissima, la quale usava di dire che non poco servitio, oltre il beneficio dell'amico, gli pareva haver fatto ai catholici havendo ritenuto il Flaminio et non lasciatolo precipitare con gli heretici, come facilmente havria fatto, tra' quali poteva nuocere assai per la facile et bella maniera ch'haveva di scrivere latino et volgare» (ivi, pp. 326-27). Si veda anche la lettera scritta allo stesso Beccadelli da Bernardino Cirillo il 23 marzo 1550, da Loreto, dopo aver ricevuto la notizia «della dormitione del dabenissimo Flaminio»: «Né potevo pensare che sì come nel vivere havea con suoi costumi mostrato il modo del vivere, non havessi ancor morendo mostrata la norma et modo del ben morire» (Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms S 77 sup., f. 163rv). Resoconti, questi, non diversi nella sostanza ma ideologicamente antitetici a quello poi offerto dall'intransigente teatino Antonio Caracciolo nella sua biografia di papa Carafa in cui, dopo aver detto dei sospetti d'eresia sul conto del Flaminio, scriveva: «Vixit postea Flaminus annos aliquot et catholice ac pie diem obiisse suum vel ex eo cognosci potest: quod, receptis devote poenitentiae ac sacri viatici mysteriis et constanter pronunciata Romanae fidei formula, adstante et iuvante Carafa, animam spe bona cumulatam efflaverit», soffermandosi poi sul vero e proprio esame di ortodossia cattolica cui egli avrebbe fatto sottoporre il moribondo (Antonii Caraccioli, *De vita Pauli quarti pontificis maximi collectanea historica*, Coloniae Ubiorum, ex officina Ioannis Kinkii, 1612, pp. 54-55; sull'opera del Caracciolo e sulle sue valenze ideologiche cfr. *Processo Morone*, vol. I, pp. 91 e segg.).

44. DEPOSIZIONE DI FRA DOMENICO ADELASIO¹

(Roma, 13-15 aprile 1551)

90r 853r / Die 13 aprilis 1551, examinatus fuit pro informatione etc., co-

¹ Nato intorno al 1495 da una famiglia patrizia (Bergamo, ACV, *Vacchetta 1539-49. Legati cause pie*, f. 70r), il bergamasco Domenico Adelasio fu quasi ininterrottamente inquisitore della sua città dal 1536 al '54 (Bravi, *Note e documenti* cit., in particolare pp. 197-99; Gabriele Medolago, *Inquisitori, eretici e streghe nelle valli bergamasche sottoposte all'arcidiocesi di Milano nei secoli XVI e XVII*, «Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana», XX, 2002, pp. 83-145, cfr. p. 87), anche se tra il 1541 e il '43 fu priore di San Domenico a Modena, dove operò anche in qualità di vicario dell'inquisitore di Ferrara impegnandosi contro il movimento eterodosso cittadino. Dalla testimonianza di fra Damiano da Brescia risulta che, rientrato a Bergamo, in un primo tempo egli era sembrato appoggiare gli orientamenti religiosi del Soranzo, fino ad asserire la liceità della lettura del *Beneficio di Cristo* (cfr. *supra*, p. 150), ma – come emerge da questa stessa deposizione – fu poi uno dei più accaniti avversari del vescovo, assumendo posizioni di zelante intransigenza, come risulta anche dalla sua lettera al vescovo di Verona del 5 dicembre 1550 pubblicata *supra*, pp. 131-33. Negli anni successivi sarebbe stato al centro di scandali e polemiche, come risulta da una delibera del Consiglio cittadino di Bergamo, che il 24 novembre del 1554 approvò a larga maggioranza di scrivere alle massime autorità veneziane per denunciarne l'ostilità contro il nuovo vicario Giulio Agosti, nei confronti del quale – spiegavano – «ha concetto odio l'inquisitor qui di Bergamo, il quale è un frate Domenico Adellaxio dell'ordine de' predicatori, atteso che per mezzo di esso vicario agli mesi passati si scopersero alcune mangerie circa l'officcio della Inquisitione et certe triste pratiche del medesimo et di certi altri de' suoi frati in un monasterio di monache del lor ordine» (quello di Santa Caterina di Ardesio, come risulta dai documenti citati *infra* in questa stessa nota) di cui avevano già scritto in precedenza: «Onde esso inquisitore insieme con un frate Michele Alessandrino comissario generale dell'Inquisitione in Roma dell'ordine istesso et suo compagno non han cessato et non cessano essi frati di calunniare il detto vicario appresso quelli reverendissimi et illustrissimi signori della Inquisitione et Sua Santità, dandole molte imputationi, et tra le altre che nelle cose della heresia, poco stimando quel santissimo tribunale di Roma, adherisse troppo alla volontà degli rettori. Et ciò non bastando, s'ha notitia che cercano di calunniarlo che esso stesso sia sospetto di heresia, havendo con questi mezzo già indotto quelli reverendissimi signori del tribunale a procurare che Sua Santità gli levi l'officcio et mandici un altro, forse forestiere il che sarebbe un vittuperare questo cittadino con grandissimo scandalo di tutta la città, che conosce la causa delle calunnie et la sincerità del vicario, nel quale non si vede pure un minimo inditio di questi diffetti. Però, per quiete et honore di questa sua fidelissima et religiosissima città, la quale quello amministratore passato [Niccolò Durante, inviato da Roma come vicario dopo la condanna del Soranzo] hebbe ardire di dire et di scrivere che era piena di heresia, et per amore di questo nostro cittadino, non trovando altro modo di potersi in questo caso aiutare con quella riverenza che si deve, supplichiamo a Vostre Signorie illustrissime che si degnino operare per mezzo del clarissimo oratore appresso Sua Beatitudine che cerca questa deliberatione non si dia così d'orrecchia a questi frati interessati et appassionati, ma per mezzo del reverendissimo legato o d'altre persone

sincere si prenda informazione della verità perché, succedendo altrimenti, questa mutatio-
ne sarebbe certo di molto disturbo et pericolo di disordine, come fu anchora pericolo al
tempo di quell'altro amministratore, et oltre ciò di pregiuditio irreparabile all'honor di
questo buon cittadino eletto et posto pure per Sua Santità a questo officio. Abbiamo
scritte queste lettere mossi da quella charità et prudenza che regnano nelli petti di Vostre
Signorie eccellentissime, le quali non patiscono che le sue città siano vilipese né gli suoi
sudditi vituperati, sperando che non ne mancheranno di questo favore et aiuto, et humil-
mente raccomandandosi alla buona gratia di Vostre eccellentissime Signorie». Insieme con
questa lettera, firmata dai rettori e dagli Anziani, ne vennero inviate anche altre due: una
al nunzio bergamasco a Venezia Francesco Assonica («mandiamo a Vostra Signoria le
incluse lettere con la copia per sua informazione et instruttione, comettendole et pregan-
dola a presentarle alli eccellentissimi signori capi in nome delli clarissimi signori rettori et
nostro, perché sono così da Sue Magnificentie come da noi sottoscritte, et accompagnarle
con quelle accomodate parole che alla prudentia sua pareranno opportune et convenien-
ti al merito della causa, quale ci è molto a core, per essere di grandissima importantia,
come Vostra Signoria da sé potrà considerare. Né più oltre si estenderemo ad eccitarla
sapendo l'animo suo prontissimo sempre alli bisogni nostri, aspettando che col mezzo suo
sia scritto per gli eccellentissimi signori capi al clarissimo suo orator secondo la nostra
intentione. Et quanto ne fia più presto tanto ne sarà più grato, attendendo poi di haver
del successo aviso da lei») e l'altra a Marcantonio Avinatri, «scalco secreto Suae Beatitu-
dinis» (sul quale cfr. *infra*, p. 644, nota 1), per richiamare l'attenzione di Roma sulla
vicenda: «Havendo questa città patria vostra havuto notitia di molte calunnie che in
quella corte vengono date da frati interessati et appassionati a messer Giulio Avosto no-
stro cittadino et vicario posto qui da Sua Santità, instando a ogni modo che gli sia levato
l'officio et messovi altro in luogo suo, habbiamo voluto scrivere la presente a Vostra
Signoria per dirli che sin hora messer Giulio nell'officio suo si è portato bene et con
buona sodisfattione di questo popolo, tenendo nome di persona integra et sincera, et
pregarla che quando le parrà opportuno ne voglia dove sia bisogno far fede, procurando
che in così fatta deliberatione si voglia procedere giustificatamente perché, quando altra-
mente questa mutatione succedesse, essa città ne resterebbe con molto disturbo, et all'hon-
nor di messer Giulio essendo innocente a torto si farebbe grandissimo pregiuditio. Questo
buono officio siamo certi che Vostra Signoria farà volentieri, essendo essa nostro amore-
vole cittadino, et noi l'haveremo gratissimo et le ne rimarremo con molto obbligo» (Berga-
mo, BC, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 26, ff. 20v-30r, il primo e il
terzo di questi documenti sono stati editi da Chioldi, *Eresia protestante a Bergamo*,
pp. 477-78, note 93-94). Prima ancora di ricevere la petizione della Comunità bergama-
sca, tuttavia, sulla base delle informazioni avute in precedenza, le autorità veneziane erano
intervenute energicamente, come risulta dal verbale della riunione del Consiglio dei Dieci
del 23 novembre che, dopo la lettura del processo da cui era emersa «la gravità delli
delitti che con offesa del nostro signor Dio, della fede et religion nostra, et con perturba-
tione grandissima della città nostra di Bergamo, sono stati commessi d'alcuni scelerati
frati nel monasterio delle monache di Santa Catherina de Ardesio del territorio di Bergo-
mo, così in detto loco di Ardesio come nella detta città», deliberò di scrivere la seguente
lettera ai rettori di Bergamo (Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Criminale*, reg. 8, f. 134rv):
«Vi commettemo con l'authorità del Consiglio nostro di Dieci et Zonta che immediate
con ogni secretezza et diligentia possibile dobbiate far retenerne quelli delli infranotati frati
che potrete avere in mano et quelli mandar subito con ogni secretezza alle pregioni di
questo Consiglio. Et caso che intendesti che alcuno delli sopradetti si ritrovasse in alcun
altro loco nostro, vi damo facultà che possiate scriver et commetter in nome del detto
predetto Consiglio nostro et Zonta alli rettori nostri dove quelli o alcuno de quelli se
ritrovasse che medesimamente debbano farli retenerne et mandarli secretamente de qui alle
pregioni di esso Consiglio. Et dell'essecutione delle presenti ne darette subito notitia
alli capi antedetti: frate Domenico di Adelasii ditto Bencino, inquisitore dell'ordine di

san Domenico, fra Cherubin [da Romano] prior di quella città dell'ordine predetto, fra Agapito da Fin dell'ordine sopradetto, fra Andrea da Lovere delle Gratie, fra Ludovico carmelitano, fra Cherubino da Rimini, fra Thomasino da Bergamo, fra Vicenzo [da Bergamo] sindaco di San Domenico [gli ultimi tre] dell'ordine de san Dominico, fra Dominico da Martinengo, che fo frate de san Dominico et hora è fuori de monasterio et veste da prete, fra Raphael da Milano, fra Nicolò [gli ultimi due] pur del detto ordine de san Dominico» (ivi, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere segrete*, 5). Come era prevedibile, l'arresto di quella frotta di domenicani corrotti non poté restare senza echi a Roma, come risulta dalla lettera inviata il 4 gennaio 1555 dal Consiglio dei Dieci all'ambasciatore in curia: «Li giorni passati il reverendo nuncio di Sua Santità apresso di noi residente ne fece leger una litera scrittagli dal reverendissimo cardinal Di Monte per la quale in nome di Sua Santità gli dicea che volesse ricercarne che volessemo permetter che l'inquisitor et il prior di frati di san Domenico et altri frati ritenuti a Bergamo et condutti de qui siano del loro generale dati in mano. Et perché giudicamo che a Sua Beatitudine non sia stata data vera informatione di questo caso, havemo voluto col Consiglio nostro di Dieci et Zonta darvene particolar aviso, acciò che lo faciate intender alla Santità Sua. Però sapere te come la Communità nostra di Bergamo con grandissimo cordoglio suo ne diede notitia che alcuni frati di quei che governavano la religione di san Domenico in quelle parti commettevano eccessi enormi con le monache dell'ordine loro, il che si intendeva con summa molestia di tutta quella città et territorio, la quale per l'honor di Dio et per satisfatione della giustitia et essemplio di altri con grandissima instantia ne ricercava che volessemo far dimostrazione tale che questi scelerati non andassero impuniti et quei cittadini nostri potessero con bon animo poner nelli monasterii le figliole sue. Onde noi, vedendo per l'essaminationi fatte in questa materia li delitti commessi palesamente et in più persone da qualche anno in qua et li tumulti pericolosi che da ciò potevano nascer in quella città et la negligntia grande che usavano li superiori delli detti frati in farne alcuna provisione, li facessemo ritenere et condur qui, dove sono stati costituiti con l'intervento del vicario del reverendo nuncio, il qual fece l'interrogationi: et per le medesime confessioni loro fatte senza tortura si conoscono li enormi delitti che hanno commesso, oltra che per trovar occasione di condur le monache d'Ardesio in Bergamo et di poterle goder con maggior commodità, diffamarono quel luogo d'Ardesio di heresia, di modo che si vede quei che deveano essere li custodi et conservatori della castità et purità di quelle donne dedicate al servitio dil nostro signor Dio essere stati li violatori loro. Li quali se non fossero castigati overo se fossero castigati secretamente, i populi che non haveriano notitia dil castigo, giudicando che questi principali inquisitori, priori, predicatori et confessori potessero impune commetter di tali eccessi, haveriano nell'avenire pocca fede in loro. Da che Sua Beatitudine per la molta sapientia sua può cognoscere quanti disordini et scandali potriano avenire, et la difficultà che saria allhora in rimediarli: però noi siamo certi che Sua Santità come haverà inteso quello che vi dicemo di sopra, il che voi li esponerete con quel prudente et destro modo che saperete ben fare, vorà che questi siano severamente puniti, acciò che con tal essemplio li altri si astengano da dar occasione a simili scandali et i populi non perdano la buona opinione delli religiosi, che saria cosa di molta importantia, sì come è ben noto alla Santità Sua, della risposta della quale darete aviso alli capi dil Consiglio sopradetto» (ivi, *Consiglio dei Dieci. Parti segrete*, reg. 6, f. 130^{rv}; manca la minuta ivi, *Consiglio dei Dieci. Parti segrete*, filza 8; copia recente a Bergamo, BC, ms Specola, Doc. 1114; cfr. Chioldi, *Eresia protestante a Bergamo*, pp. 475-76, nota 87, che data tuttavia il documento al 1554). All'inizio degli anni cinquanta il convento di Santa Caterina di Ardesio era stato effettivamente incorporato in quello omonimo delle domenicane di borgo San Leonardo, come risulta tra l'altro da un documento del 16 marzo 1551 relativo ai processi per eresia degli anni precedenti (Bergamo, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, f. 26^r) e da un atto del 26 luglio 1554 in cui esso è detto «noviter» trasferito a Bergamo (Bergamo, AS, *Notarile*, Alessandro Allegri, 1506); cfr. Calvi, *Effemeride* cit., vol. I, p. 96, che alla data del 15 gennaio

ram reverendo domino Hieronymo de Federicis² deputato etc., frater Dominicus de Bergamo ordinis praedicatorum, inquisitor Bergomensis, aetatis suae annorum 57 vel circa, testis etc., qui suo iuramento tacto pectore etc.

Primo interrogatus an ipse cognoverit et cognoscat reverendum dominum Victorem Sorantium episcopum Bergomensem et a quanto tempore citra, et quomodo et quando et in quo loco, respondit: «Io lo ho conosciuto in Bergamo depoi che venne coaiutore a Bergamo

1549 annotava che «eran in Ardesse alcune monache dominicane che di Santa Catterina si chiamavano; queste transferite a Bergamo givano quasi disperse, senza che mai alcun monastero assignato li fosse, che perciò ad istanza degl'habitanti della valle Seriana superiore et monache medesime hoggi con sua ducale il prencipe ordinò fossero al luogo di prima ritornate. Ma breve fu la loro dimora, perché san Carlo nella visita le ritornò a Bergamo, riponendole nel monastero di Santa Marta». Il 29 marzo 1555 il Consiglio dei Dieci deliberò a larga maggioranza, venendo incontro alle richieste romane, «che fra Domenico detto Bencino inquisitor di Bergamo, fra Dominico da Martinengo hora detto pre Bortholamio, fra Sixto de Begna da Zara, fra Vincenzo sindaco da Bergamo, tutti dell'ordine di san Dominico, et frate Andrea da Lovere dell'ordine di san Francesco, li quali sono retenuti per li excessi da loro commessi con le monache de Santa Catherina d'Ardesio, siano tenuti et servati nelle pregon di questo Consiglio dove hora s'atrovano, a requisitione dei loro superiori usque ad sententiam inclusive. Alli quali superiori sia fatto intender che venghino de qui a iudicar il caso loro, con l'assistenza delli tre nobili nostri deputati sopra i monasterii» (Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Criminale*, reg. 8, f. 145r). E il 28 maggio promulgò il bando perpetuo dei frati da tutte le terre veneziane, aggiungendo a carico di fra Sisto da Zara la pena del carcere «nella rocca del castello di Bressa» (ivi, f. 149r; cfr. Del Col, *L'Inquisizione romana e il potere politico* cit., pp. 221-22). Il mancato pagamento delle spese processuali («ducati 50 spesi in condur essi frati a Venetia») da parte dell'inquisitore di Bergamo, con il conseguente sequestro di una sua proprietà fondiaria, avrebbe poi aperto un nuovo contenzioso, come risulta da una lettera dei rettori di Bergamo dell'11 ottobre 1555 (Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere di rettori*, 2, n. 49). Fu dunque a seguito di questa vicenda che l'Adelasio venne trasferito per qualche tempo a Bologna, dove infatti fu chiamato a testimoniare il 29 agosto e il 7 settembre di quell'anno contro il cardinal Giovanni Morone (*Processo Morone*, vol. II, pp. 133-36, pp. 414 e segg., e *ad indicem*; vol. VI, pp. 250 e segg.), per rientrare poi nel 1556 a Bergamo. L'assenza della *repetitio* della sua deposizione nell'ambito del processo moroniano induce a ritenere che egli venisse a morte prima del 1557-58, quando il tribunale romano procedette alla nuova escusione dei testimoni dopo la formalizzazione dei capi d'accusa.

² Il lombardo Girolamo Federici (1516-1579), uditore della Camera Apostolica e assessore del Sant'Ufficio, nominato da Giulio III vescovo di Sagona in Corsica del 1552, vicelegato al Patrimonio nel '53 e governatore di Roma nel 1555, ottenne nuovamente quest'ultima carica (dalla quale era stato destituito sotto Paolo IV) nel 1560 da Pio IV, che lo ebbe tra i suoi più fidati collaboratori. Referendario *utriusque Signaturae* nel '61, incaricato di istruire il clamoroso processo contro i Carafa, trasferito alla diocesi di Martirano nel '62 e poco dopo designato presidente di Romagna, si legò strettamente a san Carlo Borromeo, che dal '65 lo volle al suo fianco nel governo della diocesi milanese. Inviato come nunzio e legato *a latere* presso la corte sabauda nel 1573, si impegnò energeticamente per riformare la Chiesa e la disciplina del clero fino al 1577, quando prese possesso della nuova diocesi di Lodi assegnatagli da Gregorio XIII. Su di lui cfr. Sergio Pagano, *Il processo di Endimio Calandra e l'Inquisizione a Mantova nel 1567-1568*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1991, p. 242, nota 2; e la voce di Annalisa Antonucci in DBI, vol. XLV, pp. 639-42.

dell'anno '44 o '45^a, se ben me ricordo, et lo ho cognosciuto per praticare con lui per rispetto dello officio della Inquisitione, quale non poteva exercitare senza lui, maxime per la parte della Signoria di Venetia³».

Interrogatus an cum eodem practicaverit et conversaverit, et qua occasione et an saepe saepius, respondit: «Io vi ho conversato assai et spesse volte con lui per la occasione predicta, per la quale occasione et pratica era successa tra noi qualche amicitia».

Interrogatus an unquam cum eodem episcopo habuerit aliquod colloquium de sacra Scriptura vel de rebus spectantibus ad fidem, respondit: «Signor sì, è accascato molte volte parlare seco delle cose spectante alla fede per la dicta occasione dello Officio et per la conversatione che havevo seco».

Interrogatus an unquam ipse testis in huiusmodi colloquiis vel alias quomodolibet cognoverit, audiverit et intellexerit vel alias sciverit et sciat ipsum reverendum dominum episcopum male sentire circa res fidei seu alias saltem suspectum esse – exprimat et dicat non solum ea quae ipse testis ex certa scientia scit, sed etiam quicquid de ipso domino episcopo intellexit et audivit vel alias quomodocumque et quantocumque percepit de dicto episcopo –, respondit: «Avanti che dicto vescovo venisse a Bergamo de pochi giorni, io havevo formato un processo preparatorio contra uno prete Piero de Gerosa⁴, quale

^a Episcopus Bergami coadiutor anno '44 aut '45.

³ Con una ducale del 29 novembre 1548 la normativa veneziana che prevedeva la partecipazione di funzionari pubblici ai lavori del Sant'Ufficio (la magistratura dei *Tre savi sopra l'heresia* era stata istituita l'anno precedente) venne imposta anche a Brescia e a Bergamo, le città in cui più preoccupante appariva la diffusione dell'eresia, per essere poi estesa a tutto il dominio di Terraferma alla fine di ottobre del 1550. In base ad essa, che naturalmente non mancò di suscitare energiche proteste romane contro tali indebite ingerenze nella giurisdizione ecclesiastica, all'istruzione dei processi e alla formulazione delle sentenze avrebbero dovuto partecipare non solo i vescovi e gli inquisitori, ma anche i rettori e due giuristi laici, e copia dei processi più importanti avrebbe dovuto essere inviata alle supreme autorità veneziane. In merito cfr. Paschini, *Venezia e l'Inquisizione romana* cit., pp. 51 e segg.; Chiodi, *Eresia protestante a Bergamo* cit., pp. 466-67, e i puntuali studi di Andrea del Col, *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella repubblica di Venezia (1500-1550)*, «Critica storica», XXV, 1988, pp. 244-94, cfr. pp. 269 e segg.; e *L'Inquisizione romana e il potere politico* cit., pp. 205 e segg.

⁴ Nato a Gerosa intorno al 1487, viceparroco di San Salvatore a Bergamo nel 1536, don Pietro Pesenti – come risulta dagli atti della visita pastorale di quell'anno – conduceva vita esemplare («honeste et exemplariter vivit»), anche se diceva messa raramente, e possedeva «libros assatim», soprattutto testi canonistici e scritturali, alcuni probabilmente vendutigli dal libraio Pasino Canelli da Brescia (Bergamo, ACV, VP, vol. IV, f. 397rv; un'accusa per debiti contro di lui è ivi, *Vacchetta 1537-40. Cause civili*, 4, f. 178r; e una sua rivendicazione di credito è ivi, 5, f. 4r). Ma l'*Inventarium pro officio inquisitoris* de

per qualche anni avanti haveva abiurato nelle mani de monsignore Piero⁵, allhora vescovo de Bergamo, et mie⁶; et essendo questo prete fugito, fu processo contra de lui per la Inquisitione per il reverendo vicario episcopalle et me. Et non essendo anchora compito dicto pro-

mobilibus et libris presbiteri Petri de Pesentibus sequestratigli in tale occasione, pur registrato nella rubrica del notaio inquisitoriale Martino Benaglio, risulta mancante, così come il testo della *Abiuratio presbiteri Petri* e della *Poenitentia data presbitero Petro de Pesentibus abiurato*: Bergamo, AS, *Notarile*, Martino Benaglio, 3956). Sospettato di eresia e processato, il 26 settembre 1536 egli dovette pronunciare un'abiura da cui risulta che le sue eresie si incentravano soprattutto sulla negazione della confessione auricolare, del purgatorio, delle immagini sacre, della venerazione dei santi (Bravi, *Note e documenti* cit., pp. 208-11, 215). Maestro dell'eterodosso Vincenzo Marchesi (di cui cfr. *infra*, pp. 778 e segg., gli atti del processo del 1550-51), il Pesenti fu nuovamente processato dall'Inquisizione bergamasca nel 1544-45, come risulta da questa deposizione (la designazione di fra Pietro da Brignano a vicario dell'Adelasio in questo processo è a Bergamo, AS, *Notarile*, Martino Benaglio, 3956, *sub data* 9 e 21 ottobre 1545), ma riuscì a fuggire prima della sentenza e a rifugiarsi a Brescia, dove tuttavia venne arrestato e condannato nell'autunno dell'anno dopo a «esser degradato et che fusse poi dato alla corte seculare» in quanto «heretico et relapso». Così scrivevano a Venezia il 25 ottobre 1547 i rettori di Brescia, inviando ai capi del Consiglio dei Dieci una copia della sentenza (poiché il vescovo si era rifiutato di consegnar loro l'intero processo da essi richiesto). Nella sentenza «contra presbiterum Petrum de Pesentis de Gerosa diocesis Bergomensis haereticum hominem malae utique famae et pessimi nomine [*sic*] et conditionis, variis erroribus et opinionibus haereticis maculatum ac in eis pertinaciter insistentem et perseverantem», pronunciata alla presenza di Annibale Grisonio, si faceva riferimento sia al processo bergamasco sia a quello bresciano e si diceva che il Pesenti «de haeresi legitime convictum et in haeresim ipsam relapsum fuisse et esse haereticum impenitentem et pertinacem, et tanquam haereticum et in haeresim manifeste relapsum tradendum esse curiae saeculari et a suis ordinibus degradandum, prout postquam reipsa degradatus fuerit eidem curiae saeculari tradimus per praesentem sententiam et relaxamus», ma senza elencare le eresie di cui si era reso colpevole. La degradazione dagli ordini sacri era poi avvenuta per mano del vescovo suffraganeo Vincenzo Negusanti il 27 dicembre, ma l'esecuzione della pena capitale era stata differita, «imperò che più fiate essendo sta' rechiesti di doverne dare il reo et il processo nelle mani acciò che secondo che dispongono gli ordini et le leze si avesse potuto dargli espeditione, non lo hanno mai vogliuto dare dicendo haver ordini da Sua reverendissima Signoria di non mi dare alcuna cosa senza sua commissione: et così fin a questo giorno si ritrova nelle carcere dello episcopato» (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 160, ff. n.n.). Qui il Pesenti venne a morte poco tempo dopo (Tacchella, *Il processo agli eretici veronesi* cit., p. 149). «La crudel carcere di Pietro Pesenti bergomense» verrà ricordata da Giulio da Milano, *Esortatione al martirio* cit., p. 21.

⁵ Pietro Lippomano, eletto vescovo di Bergamo appena tredicenne nel 1516, destinatario del *De officio episcopi* di Gasparo Contarini (sul quale cfr. il saggio di Gigliola Fragnito, *Cultura umanistica e riforma religiosa: il «De officio episcopi»*, ora nella raccolta di saggi della stessa Fragnito, *Gasparo Contarini un magistrato veneziano al servizio della cristianità*, Firenze, Olschki, 1987, pp. 59-211, e la recente edizione inglese: Gasparo Contarini, *The Office of a Bishop*, ed. by John Patrick Donnelly, Milwaukee, Marquette University Press, 2002), governò quella diocesi fino al 1538, quando a causa delle sue precarie condizioni di salute venne affidata ad Alvise Lippomano in qualità di coadiutore, fino alla successione del Bembo nel '44. Nel febbraio di quello stesso anno egli fu preposto alla diocesi di Verona, lasciata vacante dalla morte del Giberti nel dicembre del '43, che amministrò fino alla morte, avvenuta nel gennaio del '47. Su di lui cfr. anche Dentella, *I vescovi di Bergamo* cit., pp. 309-15.

⁶ Cod.: mia.

90v 853v cesso, venne a Bergamo il sudecto Sorancio coaiutore, et volendo io dare expeditione a decto / processo, instette appresso decto Sorancio, coaiutore a que' tempi, se fessi congregatione delli deputati sopra la Inquisitione secundo la parte dello excelso Consiglio de Dieci della illustrissima Signoria di Venetia⁷. Quale congregatione fu facta, nella quale furno lecti li articoli quali erano nel processo contra dicto prete summarie per me extracti dal processo, tra li quali articoli hereticali vi era questo articolo: quod sola fides nos iustificabat. Depoi dicta congregatione fra pochi giorni, parlando con me il dicto signor Sorancio coaiutore me disse queste o simile parole in substantia: <“Vui havete scandalizato – non me ricordo se dicesse tutti o molti de quelli che erano stati alla congregatione – perché havete messo quello articolo ‘sola fides iustificat’ per articolo hereticale>^b et lutherano, quale articolo se ha per catholico”; et io li resposi che io lo haveva per hereticale.

Depoi alquanti giorni o mesi, ché io non me ricordo del tempo precise, pure a proposito del dicto processo io hebbi longa concertatione con dicto Sorancio coaiutore sopra quello medemo articolo, quale lui voleva fosse bono et catholico et io instava che era lutherano, et li feci molte deductione quale sequivano di quello articolo, como è che stando dicto articolo non si dovea mettere purgatorio, merito de opere né satisfatione alcuna nostra, né suffragii de morti et molte altre quale sarria longo dirle, et anche de tutte non me ricordo, perché stando quello articolo bastava la sola fede. Alle quali mie raggioni il decto coaiutore, per non essere molto fundato, maxime nelle doctrine scholastiche, non me seppe bene respondere. Et però dalli a qualche mesi me mandò a domandare che andasse a disinare con lui insieme con fra Dammiano de Brescia dello ordine de san Domenico⁸, quale allhora predicava et legeva la Scriptura in Santa Maria Maggiore di Bergamo ad instantia de dicto coaiutore. Et depoi desinare il dicto coaiutore con el dicto fra Dammiano molto instettero contra di me sopra dicto articolo, volendo che io lo admettessi per catholico^c. Et sopra questo gridassemo assai, et così se partessimo de lì restando dicto coaiutore et fra Dammiano nella sua detta opinione et io nella mia. Et poi quando fussemo in convento, dicto fra Dammiano molto me instette volessi admettere dicto articolo per catholico, et io sempre stetti in questo: che io lo havevo per lutherano et sapevo che era

^b Sola fides iustificat.

^c Sola fides iustificat.

⁷ Cfr. *supra*, p. 166, nota 3.

⁸ Cfr. *supra*, pp. 146 e segg., la sua deposizione del 18 marzo 1551.

lutherano, et non lo volsi admittere. Vero è che credo certo questo fosse avante fosse facto il decreto tridentino de iustificatione. /

91r 854r

Et poi più volte d'allhora in qua, etiam poi facto dicto decreto nel concilio tridentino, parlando io con dicto Sorancio già facto episcopo de Bergamo, <più volte lo ho udito dire a lui che la fede sola è quella che ne iustifica, perché per la sola fede se apprehende la misericordia de Dio>^d et la remission de peccati per Christo al modo quale ho lecto nel Milantone et altri lutherani. <Et specialmente ne l'anno del cinquanta, del mese de gennaro>, havendo fra Agabito da Fino dello ordine de san Domenico⁹, priore allhora del convento de Bergamo, lectore in Santo Alexandro in Colona de Bergamo, havendo lecto la questione de iustificatione et determinato che la fede sola non bastava ma che vi bisognava anchora la charità, il dicto episcopo Sorancio – per quanto me disse dicto fra Agabito – lo mandò a domandare et lo riprese sopra di questo, dicendoli che havea dicto male perché la charità non concurreva alla iustificatione ma la fede sola. Et io dissi a dicto fra Agabito che non attendesse a parole del vescovo, ma che proseguisse quella materia secundo la determinatione del concilio tridentino. Et poi delli a pochi giorni il dicto vescovo Sorancio mi mandò a domandare et me disse che dicto fra <Agabito havea lecto male, perché la charità non concorreva alla iustificatione> ma la sola fede^e, et diceva che era opinione de san Thomasso et mi mostrò san Thomasso sopra le epistole di Paulo¹⁰; et io li resposi che la opinion de san Thomasso et de catholici era che la fede sola non bastava alla iustificatione, ma che vi concorreva anchora la charità. Et così per molte parole haute in diverse volte con dicto vescovo avanti et poi la determinatione del concilio tridentino io ho per certo, per quanto se po' havere per le parole sue, che il dicto vescovo Soranzo¹¹ teneva [che] la sola fede, per la quale se apprehende la misericordia et remission de peccati per Christo, è quella che sola ne iustifica^f. Et

^d Sola fides iustificat.

^e Caritas non ad iustificationem at fides.

^f Fides lutherana iustificat, post concilium Tridentinum etc.

⁹ Cfr. *supra*, pp. 40 e segg., la sua deposizione del 6 settembre 1550; cfr. anche *infra*, p. 654, quella contro Niccolò Assonica del 6 maggio 1551.

¹⁰ Sanctus Thomas Aquinas, *Expositio super primam epistolam sancti Pauli apostoli ad Corinthios*, XIII, 1, in *In omnes divi Pauli apostoli epistolas commentaria, opus exquisitissimum nunc primum post omnes omnium editiones a mendis innumeris [...] expurgata [...] et additamentis ad clariorem elucidationem illustrata per reverendum patrem fratrem Ioannem Nicolai*, Lugduni, ex officina Antonii Briasson, 1689, p. 261: «De prophetia autem et fide manifestum est quod sine charitate haberi possunt. Sed notandum est hic quod fides firma, etiam sine charitate miracula facit».

¹¹ *Cod.*: Soranze.

così quanto al merito delle opere, quanto se posseva havere per le parole de dicto vescovo, delle quale al presente precise formalmente non me ricordo, voleva che le opere nostre <non fossero meritorie de vita aeterna perché Christo era quello che havea satisfacto et meritato per noi>^g. Vero però diceva quod Deus coronat dona sua in nobis, et voleva però dicto vescovo – per quanto apprehendeva dalle sue parole chiare – che l’homo iustificato opera bene et se non operassi bene non sarria iustificato, <benché non pareva che ’l mettesse che tale operationi fossero meritorie de vita aeterna>. /

91v 854v Item, anchora non me ricordo a che proposito ho inteso dire dal dicto vescovo, ragionando meco nullis praesentibus che io me ricordi, che niuno po’ servare la legge^h, dicendo: “Chi po’ servare quello: ‘Non concupisces’^{12?}”; et diceva che la legge era data per far cognoscere il peccato et per spaventarne, acciò che vedendo che non la potevamo servare, confugiamo et andiamo da Christo¹³. Et del tempo preciso de questo non me ricordo, ma credo sia stato avanti et poi il decreto del concilio tridentino.

Item, nel primo o secundo anno che lui venne coaiutore a Bergamo, havendo lui inteso – et non so da chi – che io vituperava il libro *Del beneficio de Christo*¹⁴, il dicto allhora coaiutore me disse un giorno: “Che cosa o che opinione havete vui del libro chiamato *Il beneficio de Christo?*”, et io li resposi che lo havevo per cattivo. Et il dicto Sorancio coaiutore allhora me disse che il dicto libro era stato approbato in Roma da alcuni cardinali, et specialmente dal reverendissimo cardinal San Silvestro¹⁵, et che me pregava volessi un poco di novo leger diligentemente tutto quello libro et notare dove lo havevo per cattivo, et li promisi farlo. Et così lo lessi tutto, et legendolo dove mi pareva dicesse male notava sopra una carta: et ritrovai in quello libro alcune cose quale io havevo per hereticale. Tra le altre che hora me ricordo se cavava de quel libro che <in omni opere bono iustus peccat; et li era appresso ancho che nulli remittuntur peccata nisi

^g Opera non meritoria.

^h Nullus legem potest servare etc.

¹² Cfr. *Deut.* V, 21; VII, 25.

¹³ Cfr. Cfr. Benedetto da Mantova, *Il beneficio di Cristo* cit., pp. 16 e sgg.

¹⁴ Cfr. *supra*, p. 150, la diversa testimonianza di fra Damiano da Brescia del 18 marzo 1551.

¹⁵ Il domenicano modenese Tommaso Badia (1483-1547), maestro del Sacro Palazzo dal 1529, creato cardinale da Paolo III nel 1542, sul quale cfr. la voce di Giuseppe Alberigo in *DBI*, vol. V, pp. 74-76.

credat sibi remittiⁱ¹⁶: quali articoli sonno dannati nella bolla de Leone decimo¹⁷>. Et così lo dissi a dicto coaiutore Sorancio, il quale voleva omnino che dicto articolo “nulli remittuntur peccata” fosse catholico, et hebbi con lui sopra di questo contentione assai, il quale a provare questa sua opinione allegava certa auctorità de Bernardo¹⁸. Et ultimate io li dissi che questo articolo non se posseva tenere perché era contro la determinatione de Leon decimo nella dicta bolla, et il decto coaiutor cominciò a farsi beffe de dicta damnatione et non admetterlaⁱ. Sopra quello altro articolo “in omni opere bono” non me ricordo precise che cosa fosse decto; questo è chiaro: che lui non admetteva quella damnatione di Leone. Et a quel tempo anchora scripsi io al reverendissimo San Silvestro qualmente il libro Del beneficio de Christo non mi pareva cattolico, ma che haveva inteso che Sua Signoria reverendissima lo havea approbato, et se questo era vero io non voleva essere de tanta presumptione che dannasse quello che Sua Signoria reverendissima / havea approbato. Et il decto reverendissimo cardinale me rispose di man propria che lui non havea approbato né reprobato quel libro perché non lo havea visto.

Item, de libero arbitrio: io non lo ho mai sentito expresse negare il libero arbitrio. Vero è che 'l parlar suo pareva che non ve fosse il

ⁱ In omni opere bono iustus peccat etc.; nulli remittuntur peccata nisi credat sibi remissa.

^j Deridet bulam Leonis X.

¹⁶ Cfr. Benedetto da Mantova, *Il beneficio di Cristo* cit., p. 14: «Il profeta dice che ogni uomo è mendace e che non è alcuno che operi bene»; p. 39: «Ecco che, quantunque osservassimo perfettamente la legge di Dio, ci doveremo giudicare e chiamare servi inutili. Ora, essendo tutti li uomini lontanissimi da questa perfetta osservazione, ardirà alcuno di gloriarsi di avere aggiunto tanto cumolo di meriti alla giusta misura, che n'abbia da donare agli altri?»; p. 63: «Se io risguardo alle mie operazioni non è dubbio che io non mi conosca peccatore e condannato, né mai la mia coscienza sarà quieta, credendo che per le opere che io fo gli miei peccati mi siano perdonati. Ma se io risguardo nelle promesse e nel patto di Dio, il qual mi promette per il sangue di Cristo la remissione de' peccati, tanto sono certissimo di averla impetrata e di avere la grazia sua quanto son sicurissimo e certo che colui che ha promesso e fatto il patto non può mentire né ingannare. E per questa costante fede io divento giusto, e questa è la giustizia di Cristo, per la quale io son salvo e la mia coscienza si tranquilla»; p. 79: «Per le cose dette si può intendere chiaramente che 'l pio cristiano non ha da dubitare della remissione dei suoi peccati né della grazia di Dio»; p. 82: «Onde il vero cristiano [...] tiene per fermo di esser predestinato alla vita eterna e di doversi salvare, non già per gli suoi meriti ma per la elezione di Dio».

¹⁷ Il riferimento è alla celebre bolla *Exsurge Domine* con la quale nel giugno del 1521 Leone X aveva pronunciato la condanna di Lutero, enumerando i 41 errori dottrinali di cui si era reso responsabile: *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum* cit., vol. V, pp. 748-57: cfr. Pastor, *Storia dei papi* cit., vol. IV, pp. 256 e segg.; Denzinger, *Enchiridion symbolorum* cit., pp. 275-78.

¹⁸ Cfr. Benedetto da Mantova, *Il beneficio di Cristo* cit., pp. 80-81.

libero arbitrio, perché sempre quando parlava di questo diceva: <“Dio è quello che opera in noi” o simil parole per le quale io pigliava che non bene sentiret de libero arbitrio>^k. Et all’ultimo giorno de agosto proxime passato io feci predicare in Santa Maria Maggiore di Bergamo el sudetto fra Agabito, priore de San Stephano di Bergamo, et li fece publicare le bolle de Sua Santità emanate per li heretici che volevan tornare et contra tenentes libros prohibitos¹⁹. Il quale fra Agabito fece una predica de predestinatione et vocatione et concluse che il tutto era da Dio. Qual conclusione facta mosse questo dubio: “Tu me dirrai come sta questo col libero arbitrio nostro, et se decto libero arbitrio ha libertà et facultà di acceptare et non acceptare o refutare dicta vocatione de Dio?”; et disse: “Questo è un gran dubio”, et solvendolo disse: “Cor regis in manu Domini, ad quae voluerit vertit illud”²⁰. Et così non dette alcuna solutione, se non che Dio era quello qual voltava il chore alla volontà nostra: et se voltava il chore del re, molto più voltava il chore delli altri. Et altra solutione non dette. Per la quale solutione, respondendo al dicto dubio per lui stesso mosso, non se poté havere altro se non che Dio era quello qual <faceva il tutto, et che il nostro libero arbitrio concurrese mere passive>¹. Et dipoi la predica il decto episcopo alla presentia mia et di decto fra Agabito et, per quanto me ricordo, de messer Carlo Franchino²¹ canonico della Mendola, allhora vicario de dicto episcopo, disse dicto episcopo queste parole o simile in substantia: “El gl’è manchato pocho, quando havete finito la predica, che non habbia detto al populo: ‘State saldi tutti et non vi movete, questa è la vera doctrina et catholica’”. Et per questo io compresi che dicto vescovo sentisse male de libero arbitrio, perché per quella predica et risposta data da quel predicatore a dicto dubio non se poté havere altro se non che Dio fosse quello che facessi il tutto et che il nostro / libero arbitrio non avesse libertà niuna, ma concurrese mere passive. Contra qual predicatore io ho examinato dui frati dell’ordine de san Domenico, quali erano presenti a dicta predica. Et altro quanto a questo non so».

Ex tunc dominus hora tarda praeventus licentiauit ipsum testem animo etc., et imposuit silentium etc.

^k De libero arbitrio.

¹ Liberum arbitrium passive tantum.

¹⁹ Cfr. *supra*, p. 89, nota 5.

²⁰ *Prov.* XXI, 1.

²¹ Su di lui cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

Die 15 aprilis 1551, continuando supradictum examen supradictus frater Dominicus, cui iuramento iterato tacto pectore etc., dixit: «Anchora più volte depoi il decreto del concilio tridentino de iustificazione – et credo anchora avanti dicto decreto, ben so certo che poi dicto decreto – ho udito più volte dicto episcopo in pergamo et affirmare lo articolo de certitudine gratiae, dicendo che quelli che sonno in gratia sonno certi de essere in gratia. <Et essendoli contradicto, distengueva alla mia presentia che talis certitudo era certitudo fidei et non scientiae>^m. Et questo articolo de certitudine gratiae et quello altro decto de sopra²², quod nulli remittuntur peccata nisi credat sibi esse remissa, il dicto vescovo teneva per quello suo fundamento che la fede sola iustificasseⁿ, perché diceva che l' homo se iustifica per la fede in quanto che la fede è quella quale apprehende la remission de peccati per Christo, non solo in genere ma in specie a se stesso, talmente che quello che se iustificava haveva questa fede che li peccati fosseno remessi a se stesso per Christo, adducendo a questo alcune ragioni et auttorità, et da questo deducendo che bisognava, se era iustificato, credessi che li peccati li fossero remessi a se stesso, et per questa certeza di fede fossi anchora certo di essere in gratia.

Item, quo ad sacramentum altaris decto vescovo credeva che 'l corpo de Christo fosse nel sacramento dello altare et haveva per grande heresia a tenere il contrario, ma usava alle volte alcune parole, come è nominarlo pane et molte altre parole delle quale hora non me ricordo, per le quale parole più volte me ha causato suspecto <che non credesse la transubstantiatione>^o, ma / credesse che <insieme col corpo de Christo vi fosse anchora il pane>. Vero è che questo non lo disse mai expresse che io lo intendessi, ma le sue parole pareva et mi faceva[no] suspicare che tendessero a questo. Et questo lo so perché ho ragionato seco». Interrogatus de tempore, dixit ut supra; de loco dixit: «Nel vescovato di Bergamo»; de contestibus dixit ut supra, de aliis non recordatur.

«Item, in questo agosto passato havendo predicato fra Hieronimo de Pistoia zoccolante²³ in Santa Maria di Bergamo de libero arbitrio et sendo stato facto cessare dal dicto vescovo de predicare, andando io poi con fra Agabito priore [a] predicare al convento de frati zoc-

^m Certitudo gratiae per fidem et non per scientiam.

ⁿ Ratio certitudinis gratiae.

^o De sacramento altaris.

²² Cfr. *supra*, pp. 170-71.

²³ Fra Girolamo Finucci, di cui cfr. *supra*, pp. 15 e segg., la deposizione del 28 agosto 1550.

colanti, et sendo fora la porta de colegio di Bergamo, tra dicta porta et lo convento de dicti zoccolanti incontrassimo dicto episcopo, et ragionando di questo fra Hieronimo predicatore predicto el dicto episcopo disse che haveva dicto al dicto predicatore che faceva male a predicare contra lutherani». Et haec scit per ea que dixit; de loco et tempore dixit ut supra; de contestibus dixit de se, dicto fratre Agabito et Franchino vicario domini episcopi et aliis de quorum nominibus non recordatur, familiaribus eiusdem reverendi domini episcopi qui, licet adessent facto, non intellexerunt.

Item, sendo inquisito prete Homobono, maxime per haver libri prohibiti^p, et sendo rechiesto il vescovo vi volessi mandare a cercare, la cosa se andò differendo, secundo io vidi, tanto che dicto pre Homobono, secundo poi intesi, advisato dal vescovo portò et levò via de casa dicti libri». Et haec scit per ea que dixit; de loco dixit in civitate Bergomensis; de tempore dixit de mense ianuarii anni 1550: de contestibus dixit de se, magistro Cristoforo de Marchesiis serzario²⁴, et domino Martino Benalio²⁵ notario Bergomensis.

93v 856v «Item, lo ho per suspecto de heresia dicto vescovo perché etiam in diversi [tempi] ha posto²⁶ in diverse chiese curate persone / quale poi son state trovate non esser cattoliche^q, come in la chiesa de Santo Alexandro in Colonna de Bergamo, parrocchia grande, quale ha dui curati²⁷: in un medesimo tempo vi messe dicto prete <Homobono>, el quale per heretico è stato (secundo è publico in quelle parte) condannato in Verona²⁸, et prete <Francesco de Asola²⁹>», qua[] ha abiurato in le mano de fra Domenico inquisitore de Bergamo³⁰. Quale prete Francesco, levandolo dicto vescovo dalla dicta cura, lo pose alla cura della chiesa parrocchiale de Ardesio della diocese di Bergamo, terra suspecta de heresia, et se è processo per lo inquisitore di Bergamo contra molti de quella terra: «In la quale prima che li ponesse dicto prete Francesco vi haveva posto³¹ nella medesima parrocchiale de Ardesio <un prete Ambrosio de la Carona> alias frate con-

^p Homobonus monitus de libris etc.

^q Suspectos de fide ad curam.

²⁴ Cfr. *supra*, pp. 45 e segg., la sua deposizione del 7 settembre 1550.

²⁵ Su di lui cfr. *supra*, p. 102, nota 10.

²⁶ *Cod.*: posti.

²⁷ *Cod.*: curate.

²⁸ Cfr. *infra*, pp. 589 e segg.

²⁹ Su di lui cfr. *supra*, p. 11, nota 13.

³⁰ Lo stesso fra Domenico Adelasio.

³¹ *Cod.*: posta.

ventuale de san Francesco³², del quale ne ho inteso murmurare che fosse lutherano. Et essendo poi andato alla cura de una terra dicta dell'Olmo de dicta diocese, et essendosi publicate le bolle de Sua Santità³³, fugitte in paesi de' lutherani, secundo ho inteso, contra il quale vi erano alcuni indicii.

Item, dicto vescovo haveva per grande suo amico <un prete Parisotto>^{r34}, quale sendo alla cura de certe monache ne impregnò una et la prese per moglie, et depoi che hebbe ingravedata dicta monacha, <il dicto episcopo lo pose alla cura de Alzano, terra grossa della diocese bergomense>, dove dicto Parisotto se discoverse alla

^r Parisotus.

³² Dagli atti della visita pastorale fatta nel 1553 dal vicario vescovile Niccolò Durante risulta che, dopo aver abbandonato il saio francescano ed esser diventato prete secolare e parroco di Ardesio, don Ambrogio da Carona («un prete che era frate disfatto et si dimandava pre Ambrosio di val Brembana»), uomo benestante e colto, era fuggito in Valtellina nella Pasqua del '52 per sottrarsi ai sospetti inquisitoriali, portando con sé una donna, Marina del Botto, subito dopo averla sposata. A indurlo a questo passo sarebbe stato un eretico dichiarato, Lazzarino Bichi (o Becchi), che aveva personalmente detto a un testimone di aver «fatta sposare nel convento de le monache di Ardesio una putta detta Marina a un prete qual alias era frate di san Francesco, et fu nostro parochiano in questa terra, et che fece le nozze in casa sua et la sera fu condotta con suo meggio in val Tulina» (Bergamo, ACV, VP, vol. XVI, ff. 35v e sgg.). Il Bichi, cognato e compagno di fede dell'eterodosso Cristino del Botto (sul quale cfr. *infra*, p. 244, nota 15), era stato processato insieme con lui nel 1548-49 (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*. 6, fasc. 2). Nei suoi interrogatori egli ammise di aver letto le *Prediche* di Bernardino Ochino e alcune opere di Antonio Brucioli, di cui possedeva la traduzione italiana della Bibbia «in quattro volumi», ma cercò di attenuare le sue colpe, negando tra l'altro di aver mai affermato la falsità della Chiesa romana («questa cosa [...] non la direbbe un cavallo, perché seria cosa troppo absurda [...]. Son troppo gran poltronarie a dire che la Chiesa chatolica sia falsa [...], perché non può cascar in cervello di alcuno che habbia inteletto, ché non lo diria n'anche il diavolo»), e dicendosi pronto ad abiurare le sue eresie e desideroso di professarsi buon cattolico e «inimico alli lutherani circa le cose della fede, perché Christo è morto per noi et non Luthero». Nonostante tale abiura, pronunciata a Bergamo il 14 febbraio 1549, il Bichi tornò a dar adito a nuovi sospetti, tanto che nel 1554 era in corso un nuovo processo contro di lui, come risulta da quanto il vicario di Bergamo Giulio Agosti scrisse al nunzio a Venezia il 18 settembre di quell'anno, inviandogli la sentenza: «Quel Lazzarino, huomo di queste montagne che nelle altre mie dissì a Vostra Signoria reverendissima che io havea fatto carcerare et si procedeva super relapsu havendo esso alias abiurato nelle man di monsignor vescovo et dei padri inquisitori, compito il processo fu per essi inquisitori et me, con presentia et assistentia di questi clarissimi signori rettori alli 13 del presente condannato come heretico relapso et confiscatogli i beni, così comportandolo la giusticia» (ivi, 12, fasc. 2). «Lazzarino d'Ardesio – scriverà il Soranzo alle massime autorità veneziane l'11 gennaio 1556 – [...] abiurò fin forse cinque anni, et l'anno passato, prima ch'io tornassi a Bergamo, fu sentito per relapso dal mio vicario et come tale dato nelle mani di quei clarissimi rettori: esso è stato in prigione insino all'ora presente et da pochi giorni in qua condannato dalle Loro clarissime Signorie alla galera» (ivi, 160, ff. n.n.).

³³ Cfr. *supra*, p. 89, nota 5.

³⁴ Su di lui cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

publica per heretico cercando li persuadere opinioni heretiche», per il che li fu facto il processo contra lui per l'inquisitore de Bergamo, «benché dicto vescovo habbia dicto che lui non sapeva che dicto Parisotto havessi pigliata per moglie quella monicha, ma ben sapeva che l'havea ingravedata, secundo esso vescovo asseriva.

Item, ho inteso che dicto vescovo tiene grande <amicitia con un prete Francesco>^{s35}, curato de una terra de val Brembana oltra la Gocchia³⁶, il quale è processato dallo inquisitore di Bergamo.

Item, ho inteso dal dicto vescovo che lui havea condotti a Bergamo un Pasino^{t37} et un prete Giorgio^{u38} bressani, quali li havea posti
94r 857r al servitio dello Hospi/-tale grande de Bergamo. Et dipoi levò dicto episcopo da dicto Hospitale dicto prete Giorgio et lo mise alla cura de dicta terra de Alzano per certo tempo, prima che vi ponessi dicto Parisotto. Et questo tutto lo ho inteso da dicto vescovo in Bergamo». Et sendo venute alcune querele de dicto prete Giorgio quando stava in Alzano che lui era lutherano et che infestava quella terra, l'inquisitore de Bergamo se ne lamentò col vescovo, dicendoli che bisognava processarlo; il vescovo rispose dicendo: «Io lo ho facto venire et mesolo li; se l'è tristo gastighesi». Et delli a pochi giorni, parlando dicto inquisitore col dicto episcopo sopra questa causa, disse che questo prete li havea mandato a dire che se voleva partire et che lui li havea risposto che farria bene andarsene et che se ne andassi. Et così andò via et lo inquisitore non lo possette avere nelle mani^v. Causam scientiae reddens per ea quae dixit; de loco et tempore dixit ut supra; de contestibus dixit de se, de aliis non recordatur.

«Item, quando se è dicto al vescovo di questi curati lutherani posti per Sua Signoria a diverse cure, lui rispose che non sapea che fossero lutherani.

Item, poi che 'l dicto vescovo è stato vescovo de Bergamo, et ancho quando era coaiutore, quasi ogni anno v'è stato a predicare in pergamo alcuni predicatori suspecti o infami di heresia^w, de' quali ne ho sentiti alcuni predicare: et nelle sue prediche, per quanto ho sentito io et udito da altri, andavano sempre magnificando la fede et

^s Franciscus.

^t Pasinus.

^u Georgius.

^v Georgium licentiavit et inquisitor non potuit corrigere.

^w Concionatores haeretici vel suspecti.

³⁵ Interrogato su questo personaggio il 15 maggio 1551, il Soranzo dichiarerà di non ricordarsi alcunché, così come di fra Ambrogio da Carona (*infra*, p. 326).

³⁶ Si tratta della parte alta della val Brembana ancor oggi detta «oltre la Goggia».

³⁷ Pasino da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

³⁸ Giorgio da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 71, nota 11.

parevano non dicesero altro, et davano tal coverta alle lor prediche che non [li] potevamo facilmente cognoscere per heretici et punirli, benché li svegliati et intelligenti cognoscevano che andavano al scopo lutherano. Et il vescovo se trovava continuo pro maiori parte a dicte prediche, come lo ho visto et poi inteso da altri. /

94v 857v Item, il vescovo in mia presentia più volte ha decto che <fra Dammiano da Brescia> dell'ordine de san Domenico predicando o legendo, che io non me ricordo se legendo o predicando, havea messo in dubio se san Piero era mai stato a Roma et anche havea dicto quod Christus erat in sacramento altaris tantum sicut in signo, et che dicto fra Dammiano^x era stato inquisito dalli frati per cosa de hereisia³⁹. Et non obstante le predictate cose, quale asseriva dicto vescovo haverne certa scientia [et] noticia, ha cercato de far predicare dicto fra Dammiano iterum in Bergamo in mia presentia et del priore fra Cherubino de Romano⁴⁰. Et perché li nostri frati non lo volsero dare né mandare dicto fra Dammiano a predicare secundo voleva esso vescovo in Bergamo, el dicto episcopo non volse che niun frate de san Domenico in quello Advento predicasse⁴¹ in Bergamo, maxime che se faceva lì el capitulo». Et haec scit per ea quae dixit; de loco et tempore dixit ut supra; de contestibus non recordatur nisi quae dixit.

Subdens ipse testis ex se ipso quod petit ut supra testificatis per eum dominus episcopus ita inquiratur ut non possit suspicari ipsum testem talia deposuisse, quia si sciret episcopus immineat grave periculum capiti ipsius testis eo fortius quod, cum ipse testis publicasset seu publicari fecisset bullam sanctissimi Domini Nostri de revelandis et notificandis haereticis inquisitoribus⁴², dixit sibi testi in secretis in camera ipsius domini episcopi, haec verba vel similia in effectu, videlicet: «Se mi formate processo contra di me, sarrà come da venire alle daghette» o «veniremo alle daghette».

Et fuit testi impositum silentium etc. /

95r-96v [bianchi].
858r-859v

^x Damianus de Brixia etc.

³⁹ Cfr. *supra*, p. 146, nota 1.

⁴⁰ «Prior benemeritus» del convento domenicano di Santo Stefano nel 1547-48 (Bergamo, AS, Martino Benaglio, 3957, *sub data* 7 maggio 1548; Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 6, fasc. 2, f. 29r), quando l'Adelasio lo designò suo vicario inquisitoriale (Bergamo, AS, *Convento di San Bartolomeo*, IX, 16, n. 32; cfr. Gianfranco Alessandretti, *L'archivio del convento di San Bartolomeo in Bergamo*, «Archivio storico bergamasco», III, 1983, pp. 347-68, in particolare p. 366), fra Cherubino da Romano sarebbe stato implicato nel 1554 nello scandalo che avrebbe determinato la convocazione a Venezia e l'avvio di un processo contro numerosi domenicani bergamaschi, primo fra tutti lo stesso Adelasio (cfr. *supra*, pp. 163-65 nota 1).

⁴¹ *Cod.*: predicassero.

⁴² Cfr. *supra*, p. 175 e nota 33.

45. DEPOSIZIONE DI DON GIACOMO LIVRERIO¹

(Verona, 22 aprile 1551)

97r 860r / Die mercurii de mane 22 mensis aprilis 1551, in palatio episcopali Veronae, in camera supra cameram imperialem, constitutus^a ibidem coram reverendo patre fratre Michaelae de Alexandria² ordinis praedicatorum, haereticae pravitatis diocesis et territorii Comensis inquisitore et ad infrascripta a reverendissimis et illustrissimis dominis, dominis cardinalibus inquisitoribus generalibus in universa republica christiana haereticae pravitatis commissario specialiter deputato, ut patet [ex] litteris eorum patentibus sub data Romae in aedibus suae solitae residentiae anno ab incarnatione Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo die septima aprilis, pontificatus sanctissimi Domini Nostri anno secundo, manu domini Sani de Perellis notarii sanctae Inquisitionis subscriptis et sigillo solito Inquisitionis sigillatis³, per me notarium visis et lectis, tenoris et contentis ut in eis, quae brevitas causa hic omissae fuerunt registrari, reverendus dominus

^a Contra episcopum.

¹ Nato intorno al 1508, *iuris utriusque doctor*, uomo energico e rigoroso, Giacomo Livrerio fu vicario di Alvise Lippomano a Verona dal 1548 al 1551, e in questa veste diresse il processo del 1550 in cui fu implicato e condannato anche don Omobono Asperti (cfr. *infra*, pp. 589 e segg.; Tacchella, *Il processo agli eretici veronesi* cit., pp. 35, 94 e segg.; Simoni, *Luigi Lippomano* cit., p. 27). A presentarlo al Lippomano era stato suo cugino Andrea Lippomano, priore della Trinità a Venezia (cfr. *supra*, pp. 143 e segg.), la sua deposizione del 6 marzo 1551), cui il vescovo di Verona si era rivolto per cercare un «uomo da bene et di buona vita, il quale – scriveva a Marcello Cervini il 9 settembre 1548 – mi mandò una persona nova però a tal officio, ma da bene, di buona vita et costumi et ancor littere, et in un mese et mezzo che quasi è stato meco per auditore solamente mi ha dati et dà buon segni della sufficientia sua» (Buschbell, *Reformation und Inquisition* cit., p. 233). Come risulta da questa sua deposizione, in precedenza il Livrerio aveva desiderato di ottenere la stessa carica nella Bergamo del Soranzo, cui aveva poi rinunciato dopo aver avuto sentore degli orientamenti religiosi del vescovo. Una sua lettera indirizzata allo stesso Cervini da Verona il 7 aprile 1550 ne conferma lo zelo nella battaglia in difesa dell'ortodossia cattolica: «Fa bisogno a nostri giorni non solo usar ogni diligentia cerca predicatori, ma come zelosi invigilar et quasi – dirò – andar osservando che dottrina sia la sua», lamentandosi delle scandalose eresie proferite dal pulpito da parte di un frate che aveva dovuto processare (Firenze, AS, *Carte Cervini*, 22, ff. 38-39).

² Michele Ghislieri.

³ Questa lettera non risulta allegata agli atti del processo.

<Iacobus Livrerijs Venetus>, iuris utriusque doctor et in episcopatu Veronae in spiritualibus et temporalibus vicarius et locumtenens generalis, praevio iuramento fuit a dicto reverendo patre interrogatus an cognoscat reverendissimum dominum Victorem Superantium episcopum Bergomensem; respondit: «Quanta cognitione ho di lui è stata et è per quindeci overo vinti giorni, ché precise non mi aricordo il numero dei giorni, ch'io sum stato con Sua Signoria con titolo di auditore, ma promesse di farmi suo vicario, dovendo partirsi da lui il vicario che allhora lo serviva, el quale era uno messer Carlo Franchino⁴, anconitano per mio giudicio, la qual promessa me fece pre Francesco Zuccarino⁵ da Feltre che mi rechiese per suo nome».

Interrogatus quare ipse reverendus dominus deponens non manserit ultra dictos quindecim vel viginti dies cum praefato reverendissimo domino episcopo et quaenam fuerit causa sui discessus, et si eam dixerit alicui et cui dixerit, respondit: «La causa del mio partir fu che la natura sua, per quello poco che lo praticai, non conveniva con la mia né la mia / con la sua⁶, perché una sera tra le altre, essendo
97v 860v in uno ragionamento dove era parte el prefato messer Carlo suo vicario, el detto reverendissimo vescovo offese molto le mie orecchie dicendo ad uno certo proposito che revera non mi ricordo, ma credo si parlasse di uno caso che 'l vicario haveva o era per haver alle mani, dove io adducendoli uno testo canonico dicendo che quello caso non si potea diffinir altramente se non iuxta le decision di quello testo, Sua Signoria disse: “Che canoni, che vostre leggi, se havesti theologia la intenderesti altramente!”^b. Non mi aricordo precise se 'l dicesse over: “Bisogna stare allo evangelio” o simili parolle. Mi offese ancora e non poco che una domenica che Sua Signoria disse messa, nella quale correva la messa propria domenicale, et era il mese di settembre, non disse altra oratione che quella sola della domenica, premettendo l'oratione A cunctis, nella quale si fa commemoratione de beata Virgine et de apostolis et de alijs sanctis^{c7} secondo la divotione

^b Contra canones.

^c De intercessione sanctorum.

⁴ Su di lui cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

⁵ Il 12 luglio 1552 il Sant'Ufficio romano avrebbe ordinato di scrivere a Venezia per prendere informazioni «contra eum» e di trasmetterle «ad reverendissimos» (ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, f. 74v); cfr. *infra*, pp. 407, 648.

⁶ Cfr. *supra*, p. 144, la deposizione di Andrea Lippomano.

⁷ Si tratta di una delle *orationes diversae* tradizionali del messale romano, accolta poi anche dalla riforma di Pio V: «A cunctis nos, quaesumus Domine, mentis et corporis defende periculis: et, intercedente beata et gloriosa semper virgine Dei genitrice Maria, cum beato Ioseph, beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque beato N. et omnibus sanctis, salutem nobis tribue benignus et pacem ut, destructis adversitatibus et erroribus universis, Ecclesia tua secura tibi serviat libertate. Per eundem Dominum».

di ciascuno, la quale oratione iuxta la consuetudine della santa romana corte in quella domenica era tenuto dire. Mi dete ancora uno poco di disturbo che nelli giorni feriali ch'io steti lì mai Sua Signoria udite messa^d, né anco io né altri della famiglia, ch'io sapia, excetto che io un giorno andai fuori di casa insieme col suo maestro di casa⁸ et credo che ambidue tolessemo messa».

Et dicente praefato reverendo domino commissario quare orta fuerit in mente ipsius reverendi domini deponentis admiratio de praetermissa collecta A cunctis, cum id potuerit provenisse ex oblivione, respondit: «Io vidi un certo andare in casa sua che non mi piaque. Et tra gli altri havendo deputato al servizio della persona mia uno delli suoi servitori di casa nominato Rocco⁹, el quale credo fosse bergamasco, et havendo io un giorno detto al suprascripto Roco: “Rocco, fratello, bisogna temere il tuo santo”, el detto Rocco mi rispose, le formal parolle non mi ricordo, ma so che si faceva beffe de santi et de chi invocava la intercessione de santi^e. Et questo / mi fece grandissimo fastidio, et vene a comprehendere per queste et altre simili parolle che sentiva per casa da diversi servitori che tutto questo procedeva dalla mala mente del vescovo. El quale mi pare – ma non affermo – che Sua Signoria un giorno ne toccasse una parolla dalla quale cominciai a dubitar di quello che poi mi fu fatto manifesto per le parolle subsequente del servitor che già ho detto».

98r 861r

Et dicente praefato reverendo domino commissario an fuerit alia causa a praemissis quare discesserit a praefato reverendissimo domino episcopo, respondit: «Mi dete un poco di suspitione che nella detta domenica che Sua Signoria disse messa il mastro di casa mi disse che el si haveria voluntieri comunicato et forse che anco il vicario et altri di casa l'haveriano fatto, ma lui principalmente se 'l non fosse restato per non darmi scandalo. Et io li dissi che 'l far bene non me

^d Non audit missam.

^e Contra Rochum.

⁸ Vespasiano Stanga, come preciserà poco oltre lo stesso Livrerio, «clericus Cremonensis et reverendissimi domini, domini episcopi Bergomensis familiaris principalis», come si legge in un atto del 22 dicembre 1547 (Bergamo, AS, *Notarile*, Zaccaria Colleoni, 1454; cfr. anche ivi, *sub data* 27 gennaio 1547; e ivi, 1455, *sub data* 12 gennaio 1550), e suo «oeconomus» (ivi, 1505, n. 39).

⁹ Rocco di Filippo Grassi, che compare come testimone in alcuni atti rogati in vescovato nel 1550 (Bergamo, AS, *Notarile*, Alessandro Allegri, 1505, nn. 116, 139 e *sub data* 21 aprile 1550; ivi, 2443, *sub data* 15 aprile 1550); cfr. anche il memoriale di Giovan Battista Brugnatelli inviato al Sant'Ufficio romano alla fine di aprile del 1557 (*infra*, p. 984), che l'avrebbe definito il «più caro servitore ch'egli avesse», e la prima deposizione di Gallo Galli nel processo contro Vincenzo Marchesi del 28 settembre 1550, dalla quale risulta che nel 1546 gli aveva rilegato una copia del *Summario de la santa Scrittura: infra*, p. 789; cfr. anche pp. 323-24.

era scandalo, et cercava più presto di parer che inclinasse nella sua opinione, cioè che l'era bona cosa questo comunicarsi, per discoprir a poco a poco ciò che sentissero delli sacramenti et della fede catholica. Costui non replicò altramente, ma accennò di volerlo fare per lo avvenire, et quasi che con parolle voleva indur ancor me a fare il medesimo. Il scandalo ch'io hebbi fu questo: che mai mi parlò di confessione, né anco viddi che né il vescovo né lui né altri di casa si confessassero^f, ancora che el me dicesse volersi comunicar quel giorno, come ho detto. Et un'altra causa è la quale mi dete grandissimo scandalo: che, essendo con il clarissimo Giovanni Donato, allhora podestà di Bergamo¹⁰, mio grandissimo patrone et amico, et consigliandomi con Sua Magnificentia s'io dovesse restar al servitio del vescovo, mi disse che essendo già io andato lì che più presto doveria restare che partirmi; pur che io dovesse bene considerar i casi mei et governarmi come meglio mi paresse. Et io li replicai che Sua Magnificentia fosse contenta liberamente dirmi il suo parere et che bono nome havebbe el detto monsignor vescovo di Bergamo, el quale allhora mi disse che per la verità il vescovo non havea troppo bon nome^g, et che molti delli primi gentilhuomini di quella città gli haveano /
 98v 861v detto che 'l detto monsignor vescovo tenia una monaca a sua posta¹¹, et che quelli che ge l'haveano detto dicevano haverlo per certo, stante l'andar frequentemente che faceva el detto vescovo al monastero dove era costei, el quale non so qual si fusse. Et a confirmation di questo appresso di me furono alcune parolle dolce che il vescovo usò la sera della vigilia di san Matheo facendo collatione insieme, alla quale collatione tra le altre cose si trovavano delle storte¹², che in alcuni lochi si chiamano etiam canonicini o nevole, le quali – come disse Sua Signoria – gli erano state mandate dalle monache, ma non so de quale monache. Unum est che 'l detto vescovo disse: “O le mie monache hanno pur paura che io non mori di fame; guarda qua se le mi hanno mandati di storti e delle galanterie!”. Et oltra le altre cause che ho già dette, questa fu la principale che mi indusse a pigliar licentia da Sua Signoria, quantunque mi facesse grandissima renitentia di licentiar mi; ma io non volsi per modo alcuno restare, pigliando

^f Non confitentur domestici etc.

^g Infamia.

¹⁰ Giovanni Donà, podestà di Bergamo dal 1546 al '48: cfr. *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, vol. XII cit., p. xxxvii.

¹¹ Cfr. *supra*, pp. 122, 128, quanto avevano affermato don Vincenzo Gambarana e don Giovanni Benoni nelle loro deposizioni veronesi el 9 dicembre 1550.

¹² Dolci, pasticcini.

excusatione che l'aria non mi conferiva et fingendo di essere alquanto amalato. Et venendomi a parlare el vicario et el mastro di casa affine di persuadermi a restare, finalmente li dissi che se bene Sua Signoria mi desse cinquecento scudi all'anno di provisione non era per restarli, ma al tutto deliberavo di partirmi et mi partì con effetto».

Et instante praefato reverendo domino commissario quod narret quibus dixerit huiusmodi causas sui discessus, respondit: «Dapoi il mio partir da Bergamo, per circa quattro o sei mesi essendo in Venetia, un giorno a caso ritrovandomi con il reverendo monsignor prior della Trinità¹³ et instandomi Sua Signoria che li volessi dire liberamente per che causa fusse partito da Bergamo, ricusando io et dicendoli che l'era stato per l'aria cativa, finalmente per sua instantia li dissi revera essermi partito per non havermi piaciuti gli andari de monsignor vescovo. Et se ben mi ricordo, non li volsi però dire largamente altro, per esser così la mia natura, che più presto patisca che mi sia imputato qualche cosa che io voglia scoprìr i fatti d'altrui. Vero è che Sua Signoria mi replicò che 'l sapeva ben lui la causa perché mi era partito, et che 'l sapeva bene de che piede zopava il vescovo et simil parolle, volendo inferire che male sentiret de fide, perché alcune volte dapoi Sua Signoria mi disse che 'l bono [*sic*] del vescovo cercava di disfrattare hora questo hora quell'altro, et già ne haveva de tali nella sua diocese sui favoritissimi. /

99r 862r Et ne ho parlato ancora – credo sin questo decembre prossimo passato – con messer Alfonso Salmerone¹⁴ una sera, se ben mi ricordo, che passeggiavamo in questa camera dove siamo adesso, la quale era la sua stanza quando stete ultimamente qui in vescovato, al quale però non credo haver detto tutte le cose sopradette, ma bene havergliene accennato molte di esse. Ne posso ancora haver motteggiato con monsignor reverendissimo hora mio patrone¹⁵, et con voi cancellier¹⁶ et con qualche altro in Venetia che mi haverà importunato de saper la causa perché così presto fosse partito dal detto monsignor vescovo di Bergamo».

Interrogatus quando ipse reverendissimus episcopus visus est contemnere sacros canones et leges, si alius aderat quam praefatus reverendus dominus Carolus Franchinus tunc eius vicarius, et de quo tempore et in quo loco dicta fuerunt suprascripta verba, respondit: «Non

¹³ Don Andrea Lippomano, di cui *supra*, pp. 143 e segg., la deposizione del 6 marzo 1551.

¹⁴ Cfr. *supra*, pp. 112 e segg., la sua deposizione del 21 febbraio 1551.

¹⁵ Il vescovo di Verona Alvise Lippomano.

¹⁶ Carlo Varugola, estensore del verbale, come risulta dalla conclusione della deposizione.

mi aricordo che fussero altri presenti, et credo che 'l fusse dell'anno 1545 overo 1546, del mese di settembre come ho detto, nella camera propria di Sua Signoria dove ello mangiava et dormiva, et era o dapoi disnare o dapoi cena, ché passeggiavamo».

Interrogatus quo nomine vocetur maiordomus praefati reverendissimi prenommatum, respondit: «L'havea nome messer Vespasiano Stanga, el quale non so de che patria fusse».

Interrogatus an sciat vel audierit praefatum reverendum dominum episcopum docuisse vel disputasse dogmata vel de dogmatibus contra catholicam fidem quam tenet et docet sancta Romana Ecclesia, respondit quod non.

Interrogatus de fama ipsius praefati reverendissimi domini episcopi, respondit: «Tra gli altri monsignor reverendo prior della Trinità di Venetia mi disse monsignor reverendo di Bergamo esser havuto da chi sentiva bene della fede per heretico. Monsignor reverendissimo mio patrone mi ha detto havere di cattive informatione di lui, et mi pare d'haver inteso il medesimo da altri che al presente non mi ricordo. Et mi è venuto in mente d'haverlo inteso ancora da messer Alfonso Salmerone predetto».

Interrogatus an noverit praefatum reverendum dominum episcopum recepisse aliquem de fide suspectum in domo sua vel praefecisse aliquem huiusmodi curae animarum in sua diocesi vel alibi, respondit: «Io ho havuto uno heretico nelle mani, el quale per questo è sta' mandato in galea, nominato don Homobono degli Asperti da Cremona¹⁷, el quale fu admeso alla cura di anime dal detto reverendissimo vescovo di Bergamo, sì come disse esso pre Homobono, et credo nella chiesa di Santo Alexandro nella città di Bergamo, dove disse lui
 99v 862v esser stato accusato / al vescovo che l'haveva et tenesse appresso di sé libri heretici et suspecti et che 'l vescovo lo mandò a chiamar et li domandò se l'era vero che l'haveva simili libri, et che lui negò haverli, et che allhora esso monsignor vescovo li disse <che l'era meglio che 'l se ne andasse per dar loco alla ira> degli accusatori. Dal che io compresi che 'l detto don Homobono più presto fosse manteleggiato che castigato come si dovea dal detto monsignor vescovo, che non si curò di proceder contra di lui. Et questo don Homobono^h mi disse ancora che 'l detto monsignor vescovo di Bergamo havea fama d'havere anco lui di queste opinioni heretiche: il che allhora non volsi far scriver nel suo costituito¹⁸ solo perché non se dicesse ch'io volesse

^h De Homobono.

¹⁷ Cfr. *infra*, pp. 589 e segg., gli atti del suo processo veronese.

¹⁸ Cfr. *infra*, pp. 607-608, nota.

cercare di scoprire i difetti del detto monsignor di Bergamo et di voler processar contra di lui, giudicando bastarmi havere quello che faceva contra i mei rei et non cercar de gli altri. Et mi pare che allhora allhora io dicesse a voi cancellier questa esser una occasione di ruinare il vescovo di Bergamo s'io volesse. Et il medesimo credo dappoi havere riferito a monsignor reverendissimo mio patrone.

So ancora che uno pre [...] ¹⁹ Parisoto ²⁰ teneva strettissima amicitia col detto monsignor reverendissimo di Bergamo, el quale li cometeva tutte le cose sue et lo adoperava più che ogni altro. Et questo Parisoto finalmente è fuggito in Germania con una monaca – come si dice – professa, cavata fuori d'uno monasterio di Bergamo et tolta per moglie. Ho anco inteso che 'l detto Parisoto dappoi che l'ebbe cavata la monaca di monasterio stete da otto in dieci giorni in vescovato di Bergamo, et non mi aricordo da chi l'habbi sentito dire. Et ho inteso ancora che 'l detto Parisoto nel partir diceva non si partir per rispetto del vescovo, perché el non lo temeva in questo fatto, ma solo per rispetto del signor podestà, dal quale el temeva di esser castigato. Et questo mi pare d'havere inteso dal reverendo messer Domenico Portio, segretario di monsignor reverendissimo mio patrone ²¹».

Interrogatus an praemissa dixerit amore vel odio, seu fuerit inductus etc., respondit: «Tutto quello che ho detto è la mera verità, né mai ho portato odio né malevolentia al vescovo, anzi non mi poteva accascar cosa più dispiacevole che esser esaminato in simil causa, perché se questo si scoprisse tutto il suo parentato di Venetia mi seria inimicissimo et cercaria a qualche tempo et in qualche occasione vindicarsi contra di me di questo fatto, avenga che poco me ne curi, preferendo l'honor di Dio et la salute delle anime et la obedientia della santa Sede Apostolica a tutte le cose del mondo».

100r 863r Et / praemissa omnia et singula sic ut ante deposita et testificata relecta de verbo ad verbum confirmavit.

Ego ²² Carolus Varugola filius quondam domini Francisci de contrata Sancti Thomae Veronae, publicus apostolica atque imperiali auctoritatibus notarius et curiae episcopalis Veronensis cancellarius, [vocatus] a praefato reverendo patre commissario ad praemissa specialiter

¹⁹ La lacuna è nel testo.

²⁰ Su di lui cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

²¹ «Clericus romanus», segretario del vescovo di Verona Pietro Lippomano (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 8, fasc. 12, f. 13v), Domenico Porzio aveva collaborato con il Livrario nel corso del processo contro gli eretici veronesi del 1550, in cui era stato coinvolto anche don Omobono da Cremona (cfr. *infra*, p. 609). Merita segnalare il fatto che pre Parisotto, allora titolare della parrocchia di San Salvatore di Almenno, era tenuto a pagargli una pensione annuale di 24 ducati d'oro (Bergamo, ACV, VP, vol. XIII, f. 92v).

²² A margine figura il segno tabellionale.

electo et deputato, praemissam testificationem et depositionem praesente continue et interrogante ac iubente eodem reverendo patre commissario scripsi et in hanc formam redegi et me subscripsi signoque meo tabellionatus roboravi, die et millesimo ac loco antedictis, nullis aliis praesentibus ut res secretius ageretur. /

100v-102r [bianchi]

863v-865r

102v 865v Illustrissimis ac reverendissimis dominis meis observandissimis, dominis cardinalibus haereticae pravitatis in toto orbe inquisitoribus etc.ⁱ.

ⁱ Contra reverendum episcopum Bergomensem de statutis Ecclesiae, de invocatione sanctorum, de missa etc.

46. ESTRATTO DEL PROCESSO CONTRO FRA CORNELIO DA ALZANO¹

(Bologna, 20-22 maggio 1546, ma trascritto a Bologna
il 25 aprile del 1551 e recapitato a Roma poco dopo)

122r 885r / 1551. In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Haec sunt
quaedam extracta de verbo ad verbum ex processu facto in negotio

¹ Non si hanno notizie su fra Cornelio da Alzano (al secolo Bernardino Fugazzi), presente già negli anni venti in Santo Stefano di Bergamo, dove fu anche «lector», sino al processo bolognese del 1546 attestato da questo documento (cfr. *supra*, pp. 135-36, 141-42, 146 e segg., le deposizioni di Michele Ghislieri e Stefano Usodimare del 25 e 27 febbraio 1551 e di fra Damiano da Brescia del 18 marzo dello stesso anno). Il 1° settembre 1547, con un atto rogato a Bergamo dal cancelliere vescovile Gervasio Vavassori da Medolago, fra Cornelio venne designato parroco di Caprino in val San Martino, chiesa di giuspatronato della comunità locale, che tuttavia si divise su quella scelta, da cui sarebbe scaturito un lungo e complesso contenzioso. Una ducale del 14, cui il podestà di Bergamo Pietro Sanudo diede esecuzione una settimana dopo, decretò il possesso del beneficio a favore di fra Cornelio, che il 24 novembre ottenne da Roma l'autorizzazione a esercitare la cura d'anime e qualche tempo dopo a uscire dall'ordine. Ma i sospetti sul suo conto continuarono a circolare come risulta da quanto i rettori di Bergamo scrivevano a Venezia il 2 agosto 1548: «Sentissemo parimente nella valle di Caprino esservi un frate Cornelio de Alzano che haveva opinione sinistra, al qual et per questo et perché etiam era in lite cum li homini del luoco per un beneficio de San Biagio de Caprino, interdicessemo et prohibissemo il predicare et la cura de la prefata gesia fino a cognitione de ragione circa il possesso» (cfr. *infra*, p. 762). Dagli atti del processo celebrato a Bergamo contro don Marco Gambirasi nel 1553 risulta che egli, «il quale si domanda adesso pre Cornelio perché va in habito da prete, ma è statto frate di san Domenico et chiamavasi frate Cornelio», aveva più volte discusso con lui «di queste opinione andando così a spasso come si fa, et so che lui le tiene perché le voleva persuadere anchora a me. Et specialmente mi disse che il duono de la continentia era duono di Dio et che lo dava a chi piaceva a lui, et che ci non si puoteva contenere doveva maritarsi, se ben erano frati o preti. Anci alle volte io lo ho ripreso, perché lui nelli suoi sermoni in un tratto mandava in paradiso tutte le genti dicendo che Christo haveva supportato tutte le cose per noi. Diceva ancho detto pre Cornelio quando era dimandato da qualchuno andando a qualche offitio funerale: “Dove vai tu?”, rispondeva: “Io vo' a nolo” (Bergamo, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, f. 74v). Nel gennaio del 1558 venne fatto nuovamente arrestare dai rettori di Bergamo, informati dal vicario Giovan Battista Brugnattelli che «don Cornelio, apostata dell'ordine domenicano, [era] inquisito per ordine dei cardinali della santa Inquisitione come relapso e scomunicato». Privato del beneficio e della facoltà di esercitare cura d'anime, di lì a poco l'ex domenicano ottenne di essere liberato su fideiussione prestata da alcuni amici (poi chiamati a render conto della sua mancata presentazione), e si rese irreperibile, pur appellandosi a Venezia perché, a giudizio dei suoi rappresentanti, il vicario avrebbe agito senza rispettare il dovuto coinvolgimento delle autorità civili («si sono gravati avanti i capi del Consiglio nostro di Dieci gli intervenienti

fratris Cornelii de Alzano de anno Domini 1546 per venerandum patrem fratrem Michaellem de Alexandria² priorem Albenssem et patrem fratrem Vincentium de Ocimiano³ ordinis praedicatorum, iudices constitutos per reverendum patrem fratrem Petrum Martyrem de Lugano⁴, provincialem utriusque Lombardie, die 15 maii.

per pre Cornelio d'Alzano – si legge in una ducale ai rettori di Bergamo del 30 giugno 1558 – che, havendosi esso offerito di presentarsi avanti la congregatione deputata contra gli heretici ove è stato citato per imputatione di relapso, pare che questi reverendi vogliano da se stessi procieder sopra la citatione et causa sua senza la assistentia vostra et degli altri per gli ordini nostri a questo deputati. Il che essendo contra essi ordini et perciò spiacedone assai, vi habbiamo voluto scriver le presenti per le qual con i capi del Consiglio nostro di Dieci vi commettimo che se così è debbate fare intender ad essi reverendi padri che si astegnano di far tai cose senza l'assistentia vostra, et ogni atto che facesero contra i detti ordini nostri l'haverete per nullo, perciòché l'intention nostra è che siano servati» (Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere*, 60). Il 4 settembre il vicario inquisitoriale di Bergamo, fra Paolo da Serina, informava il Sant'Ufficio romano di averlo fatto citare e di aver mandato copia della documentazione d'accusa a suo carico, pur dicendosi convinto che egli non si sarebbe mai presentato a Roma; e l'8 dicembre, sollecitando un energico intervento, scriveva che fra Cornelio se ne stava impunemente a Caprino, dove continuava a fare il parroco come se nulla fosse accaduto (ACDF, *Stanza storica*, GG 3-a, ff. 26r, 35rv). Al fine di poter rispondere alle energiche richieste romane e inviare precise istruzioni all'ambasciatore in curia, le autorità della Serenissima sollecitarono a Bergamo informazioni su quel «Cornelio di Alzano sfratato, heretico relapso sentenziato dal tribunal di Roma, il quale fugito dalle pregioni del vescovato habita in Caprino o Carnico et celebra et fa li officii ecclesiastici» (Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere*, 60). Nel marzo dell'anno dopo l'Inquisizione bergamasca inviò a Roma un'aspra requisitoria contro di lui, chiedendo che venisse privato del beneficio per poter provvedere alla designazione di un nuovo curato (ACDF, *Stanza storica*, GG 3-a, ff. 57r-59r; cfr. Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia* cit., pp. CXXIV, CXXVI-CXXVII, CXXXIII, CLVI), cosa che avvenne nella primavera del '59. Come risulta da un'altra lettera inviata al Sant'Ufficio romano il 29 marzo 1569, la moglie dell'eterodosso Teodoro Locatelli (sul quale cfr. *infra*, p. 951, nota 4), che era stata solita confessarsi con lui, ne avrebbe avuto la curiosa autorizzazione – una sorta di nicodemismo alla rovescia – a professare in cuor suo dottrine ortodosse pur mostrando di condividere le eresie del marito (ACDF, *Stanza storica*, GG 3-a, f. 116rv). A quella data l'ex frate domenicano risultava essersi ormai «assentato da paesi catholici», probabilmente per rifugiarsi in Svizzera. Su di lui cfr. soprattutto le molte notizie offerte da Medolago, *Inquisitori, eretici e streghe nelle valli bergamasche* cit., pp. 99-109, e *Streghe, malefici e superstizioni nella pieve di Pontirolo-Verdello nei secoli XVI e XVII*, «Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana», XXI, 2003, pp. 273-302, in particolare pp. 299-302.

² Fra Michele Ghislieri.

³ Cfr. *supra*, p. 135, nota 3.

⁴ Priore a Modena nel 1545 (cfr. *Processo Morone*, vol. II, p. 306, nota 24), prima di trasferirsi l'anno dopo a Bologna, fra Pietro Martire vi risiedeva ancora all'inizio degli anni cinquanta quando, in qualità di priore del convento di San Domenico, gli venivano affidati incarichi di fiducia da parte del Sant'Ufficio romano (cfr. le sue lettere conservate a Bologna, Biblioteca dell'Archiginnasio, ms B. 1857; Dall'Olio, *Eretici e inquisitori* cit., pp. 232-35); in particolare, fu lui a dirigere nel 1553-54 il processo contro le eresie serpeggianti nel Collegio di Spagna (sul quale cfr. Antonio Battistella, *Processi d'eresia nel Collegio di Spagna (1553-1554). Episodio di storia della Riforma in Bologna*, «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», serie III, XIX, 1901, pp. 138-87). Vicario generale dei domenicani nel 1557, membro della congregazione del Sant'Uffi-

Interrogatus dictus <frater Cornelius> de Alzano sub praecepto etc. si aliquo tempore, et in quocumque loco fuerit, habuerit penes se aliquos libros lutheranos et cuiusvis nominis, et si habuerit a quibus habuerit et in quo loco ipsos conservaverit, et eorum librorum cuius qualisque esset copertura, sic ipse Cornelius manu propria respondit: «Respondeo quod in toto hoc anno vel circa habui in conventu Basileensi⁵ infrascriptos libros, videlicet Expositionem Bucceri super epistulam ad Romanos⁶ ligatam carta caprina coloris albi, et Annotationes Zuinglii in Testamentum novum⁷ non ligatas in forma magna, et Expositionem Ioannis Calvini in epistulam ad Romanos⁸ ligatam in forma parva et carta caprina. Praedictos autem libros habui per manus patris fratris Damiani de Brixia⁹, quos libros ipse frater Damianus dixit esse reverendissimi episcopi Bergomensis, Calvinum autem esse vicarii eiusdem¹⁰. Tenui autem ipsos libros in cella quasi semper, modo in capsula modo sub lintheaminibus modo sub matheracio, et quandoque mixtos tenui cum aliis libris. Et istos libros tempore visitationis exportavi extra cellam et collocavi in quadam camera existente supra portam conventus. Et in isto tempore quo habui praedictos libros quando facultas aderat saepe legi, idest quandoque unum quandoque alterum, nullum tamen complete, sed omnium aliquam partem, prout voluntas erat».

Et infra, interrogatus si sciebat esse fulminatam excommunicationem ab Apostolica Sede contra tenentes huiusmodi libros seu illos legentes, et a quanto tempore scivit prohibitum esse sub excommunicationis poena legere dictos libros ut supra etc.: «Respondeo quod noveram per auditum esse excommunicationem contra tenentes etc., sed crede-

cio romano e confessore di papa Paolo IV (ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, ff. 227v e segg.), nel 1560 ebbe l'incarico di presiedere al processo difensivo del cardinal Morone svoltosi a Cremona all'inizio del 1560 (ivi, N 4-d, vol. II, ff. 1284r e segg.; cfr. f. 1758r).

⁵ Il convento di Basella presso Urgnano, dove aveva soggiornato anche fra Damiano da Brescia (cfr. *supra*, p. 146, nota 1).

⁶ Le *Metaphrases et enarrationes perpetuae epistolarum domini Pauli apostoli [...], tomus primus, continens metaphrasim et enarrationem in epistolam ad Romanos, in qua ut Apostolus praecipuos totius theologiae locos tractavit exactissime et plenissime, ita est hoc tomo maxima pars totius non tam Paulinae quam universae sacrae pibilosophiae explicata* di Martin Butzer, edite a Strasburgo nel 1536 e condannate nell'Indice parigino del 1544: *Index des livres interdits*, vol. I, pp. 149-50.

⁷ *In evangelicam historiam de domino nostro Iesu Christo per Matthaeum, Marcum, Lucam et Ioannem conscriptam epistolasque in aliquot Paulis annotationes* di Huldreich Zwingli, apparse postume a Zurigo nel 1539 e condannate nell'Indice parigino del 1547: *Index des livres interdits*, vol. I, p. 253.

⁸ I *Commentarii in epistolam Pauli ad Romanos* di Giovanni Calvino, pubblicati a Strasburgo nel 1540 e condannati nell'Indice parigino del 1544: *Index des livres interdits*, vol. I, p. 166.

⁹ Cfr. *supra*, pp. 146 e segg., la sua deposizione del 18 marzo 1551.

¹⁰ Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

bam partim me posse legere dictos libros ob licentiam mihi ab episcopo datam, licet non plene satisfacerem mihi ipsi in huiusmodi licentia, sed semper dubitavi me fecisse contra conscientiam. Sunt autem multi anni quod audivi esse excommunicationem contra tenentes seu legentes etc.» /

122v 885v Extracta a constituto facto die 20 maii eiusdem anni per reverendum patrem fratrem Petrum Martirem de Lugano provincialem Bononiae facto fratri Cornelio, prius praecepto de veritate dicenda.

<Laudavit> dictus frater Cornelius saepius doctrinam lutheranorum in comuni et confessus est quod de huiusmodi doctrina saepius locutus est cum reverendissimo domino episcopo coadiutore Bergomensis, quem scit studere in libris lutheranorum, sicut in Calvino, Bucero, qui et obtulit constituto se daturum de huiusmodi libris ad studendum, vel quod constitutus aliquando veniret ad studendum in studio suo ubi habet libros lutheranos, cum quo aliquando locutus est de transubstantiatione corporis Christi^a; et audivit ab eo quod tenet in sacramento altaris esse quidem corpus Christi sed et substantiam panis simul¹¹.

Frater Damianus de Brixia dixit testi episcopum praedictum habere multos libros lutheranos, et quod episcopus multum laudat et reveretur Martinum Lutherum quem appellat «il suo vecchio» et aliquando «il suo padre»^{b 12}.

Item, ex sententia data 22 maii eiusdem anni 1546 in conventu Bononiensi per praefatum reverendum patrem fratrem Petrum Martyrem de Lugano contra superscriptum fratrem Cornelium de Alzano

^a De sacramento altaris.

^b Laudat Martinum.

¹¹ Il Soranzo affermerà di non aver mai dato libri eterodossi a fra Cornelio, che anzi non avrebbe mai avuto «in bon conto per certe pratiche che 'l teneva in uno mio monasterio de monache, et li feci fare la guarda per cogliervelo» (*infra*, pp. 262-63), anche se finirà con l'ammettere di averlo ritenuto un eterodosso «per i ragionamenti havuti seco» (*infra*, pp. 414-15).

¹² È probabile che proprio sulla base di tali affermazioni il supremo tribunale romano avrebbe poi posto a Pietro Carnesecchi la domanda se fosse vero che il Soranzo fosse solito definire Lutero «magnum seu sanctum patrem vel bonum senem vel optimum eorum praeceptorem aut alia huiusmodi nuncupatione», cui il protonotario fiorentino avrebbe risposto: «Io non mi ricordo d'haverli mai sentito darli nisciuno di questi epitheti né dal Soranzo né da alcuno delli sudetti miei amici, ma ho ben inteso dapoi che son in questa casa da monsignor da Theano [Arcangelo Bianchi], che ebbe havere visto il processo del detto Soranzo, che egli soleva chiamare Lutero il suo bon vecchio» (*Processo Carnesecchi*, vol. II, p. 558).

sic habetur etc.: infra tempus deputationis suae in aliquo conventu, sine mea speciali et in scriptis licentia non redeat Bergomum vel in eius diocesim, nec loquatur vel scribat ad episcopum Bergomensem vel fratrem Damianum de Brixia nec aliquem ex nominatis in suo processu.

Omnia suprascripta fuerunt collacionata per me fratrem Antonium de Como, sacerdotem ordinis praedicatorum, et per fratrem Marcum de Garrexio¹³, diaconum¹⁴ eiusdem ordinis, notarios auctoritate apostolica, cum suis originalibus, praesentibus fratre Cipriano de Hipporegia et fratre Thoma de Aragonia ordinis praedicatorum sacerdotibus, testibus adhibitis et rogatis, et inventa fuerunt omnia et singula conformia cum suis originalibus de verbo ad verbum, praesente reverendo patre fratre Leandro de Bononia¹⁵, inquisitore haereticae pravitatis in civitate Bononiae etc., anno 1551, die 25 aprilis, anno secundo sanctissimi domini nostri, domini Iulii papae tertii.

Nota et mei rogatio fratris Antonii de Como ordinis praedicatorum, notarii auctoritate apostolica.

Nota et mei rogatio fratris Marci de Garrexio ordinis praedicatorum, auctoritate apostolica et imperiali notarii.

Ita veritas est. Ego¹⁶ frater Leander de Albertis de Bononia ordinis praedicatorum inquisitor haereticae pravitatis ut supra, in quorum fidem omnium et singulorum hic me manu mea propria subscripsi et sigillo consueti officii Inquisitionis omnia praedicta signavi. /

123r 886r [bianco]

123v 886v Ex processu Bononiensi contra reverendum episcopum Bergomi. /

¹³ Proprio in qualità di notaio nel 1552, sempre a Bologna, fra Marco da Garessio avrebbe rogato gli atti del processo contro Pietro Bresciani (Federico Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino, Einaudi, 1971, pp. 414-15).

¹⁴ *Cod.*: diaconem.

¹⁵ Leandro Alberti, sul quale cfr. *supra*, p. 153 e nota 9.

¹⁶ A margine figura il sigillo inquisitoriale.

47. PRIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 2 maggio 1551)

156r 919r / Die secunda maii 1551^a, constitutus in arce Sancti Angeli coram reverendo patre domino Leonello Cibo¹, iuris utriusque doctore, episcopo Pen[n]esi, [et] fratre Hieronimo Bononiensi² magistro Sacri Palatii, deputatis etc., reverendus dominus Victor Superancius, episcopus Bergomensis^b, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., interrogatus cuius [loci] est, respondit se esse nobilem Venetum et episcopum Bergomensem.

Interrogatus an sciat causam propter quam fuerit detentus vel illam aliquo modo praesumat, respondit: «Io ero in Bergamo et sentì che mi era[n] date qui alcune calunnie appresso Sua Santità, ché Sua Santità lo conferì col signor ambasciatore venetiano³. Questo intendendo io scripsi de qua che, se Sua Santità havessi alcuna captiva opinione di me, che facessi intendere l'imbasciatore a Sua Santità che io verrei allì soi piedi. Così lo imbasciatore mi fece intendere che Sua

^a Episcopus Bergomensis.

^b 1.

¹ Nativo di Foligno, *iuris utriusque doctor*, «familiaris» di papa Giulio III (cfr. *Nota critica*, p. xxxiv), Lionello Cibo era stato nominato vescovo di Penne nel gennaio del 1551. Autore di «erudita responsoria et decreta synodalia», morì il 3 gennaio 1560 (Ludovico Jacobilli, *Bibliotheca Umbriae, Fulginiae*, apud Augustinum Alterium, 1658, p. 177).

² Domenicano bolognese, inquisitore della sua città dal 1548, due anni dopo Girolamo Muzzarelli venne chiamato a Roma da Giulio III, che aveva avuto modo di apprezzarlo durante i lavori del concilio, per affidargli la carica di maestro del Sacro Palazzo, in virtù della quale affiancò l'azione del pontefice volta ad arginare l'inarrestabile potere e la crescente autonomia istituzionale del Sant'Ufficio, sforzandosi di porre un freno alle molteplici inchieste processuali avviate contro autorevolissimi prelati come il Pole, il Morone e lo stesso Soranzo (cfr. Firpo, *Inquisizione romana e Controriforma* cit., pp. 177 e segg.). Creato arcivescovo di Conza nel 1553 e poi inviato come nunzio papale alla corte imperiale di Bruxelles, il Muzzarelli avrebbe inutilmente cercato di evitare lo scontro frontale e poi la guerra voluta da Paolo IV contro gli Asburgo (cfr. *Nuntiaturberichte aus Deutschland, Erste Abteilung, 1533-1559*, 14. Band, bearbeitet von Heinrich Lutz, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1971). Richiamato a Roma nel 1556, si ritirò nella sua diocesi e morì a Salerno nel 1561: su di lui cfr. *Processo Morone*, vol. I, p. 285, nota 88; la sua deposizione a carico del Morone del 2 maggio 1558 è ivi, vol. II, pp. 803 e segg., vol. VI, pp. 321 e segg.

³ Matteo Dandolo; cfr. *Nota critica*, pp. xxix segg.

Santità havea desiderio di parlar con me: così montai a cavallo et venni a Roma, facta la festa della sollemnità della mia Chiesa. Et venuto a Roma mi presentai avanti Sua Santità et li basai il piede; me raggionò che haveva molte cose contra di me. Io pregai Sua Santità che fosse contenta suspendere il iudicio insino a tanto che essa me udiva. Sua Santità me disse che niuno de questi signori della Inquisitione non me direbe altro et che me farrebe havere li capi de tutte le cose, et che sarrebe mezo tra essi et me. Così me partì. Depoi Sua Santità mi fece intendere per il signor ambasciatore che voleva essa cognoscere questa causa et parlar meco solus cum solo⁴».

⁴ In base alle istruzioni ricevute da Venezia, così il Dandolo scriveva il 28 maggio 1551: «Essendomi sta' commesso più volte dalla Eccellentie Vostre et suo eccellentissimo Consiglio et Zonta che in materia delle inquisitioni di heresie io debbia scriver ad esse, et havendomi esse per sue di 10 di genaro detto che dopo che il reverendo vescovo di Bergamo serà gionto de qui, se gli occorrerà alcun favore per la presta espeditione sua io debba prestargliello, mi è parso convener al debito mio ad esse notificare quanto gli è successo fin hora. Le quali si devono raccordare che già alcuni mesi io gli avisai l'ufficio ch'io havevo fatto con Sua Santità per esso reverendo vescovo, ma dapoì lui gli comparse et dopo che gli hebbe baciato il piede, gli disse che 'l gli era venuto più che voluntieri, sendo stato avisato per mio mezo che delle calunnie che gli sonno date Sua Santità sarebbe contenta haver da lui la giustificatione per qualche rispetto che pur si conviene ai vescovi di non esser menati loro per le mani de inquisitori, che vorebbono molto maggior tempo con maggior incomodo delle lor chiese, che tanto più longamente resterebon prive del debito ufficio loro. Et dopo Sua Signoria venne a mia visitatione et, excusatasi non esser venuta prima per non haver voluto dar ombra di venire a mendicarsi i miei sufragii, mi disse che Sua Santità gli havea risposto a questa parte assai fredamente, sì che più presto la inclinava di volerlo mandare per la via ordinaria delle inquisitioni che di volerne lei questo carico. Ma io andatogli dapoì per altro et a buon proposito dettogli la venuta di esso reverendo vescovo, mi feci confermar da lei con pochissima fatica che la ne pigliarebbe il cargo secondo la promessa che prima la mi fece. [...] Quando era alla fine di questa sua ultima malathia in letto, [...] lei disse: "Lasciatemi compir di guarir, ché io vi prometto di farvelo venir qui in questa camera et tenermelo due hore in ragionare di sorte che ne caveremo il marzo, ché se 'l vorà esser quel homo da ben che voi ditte non ne serà altro". Ma marti di sera, venuto dalla statione, trovai qui in corte l'archidiacono di esso reverendo di Bergamo [Marcantonio Bolis, sul quale cfr. *infra*, p. 205, nota 29] a farmi intender in nome di quello che l'era stato posto in Castello, che a me parve molto di novo. Per il che andato io mercore un pezo inanti l'hora dei capella della Santità Sua, gli dissi che glio ero andato piuì per il rumore che se ne faceva et per esserne impulso dalla natione et da quello che si leggea in chiesa, "persecutiam pastorem et dispergentur oves gregis" [Marc. XIV, 27], perché havendo inteso che gli haveano impregonato ancho un servitore [probabilmente Pasino da Carpenedolo], dubitandomi che degli altri in fuga ne potesse capitar a Venetia con questa nuova, che gli parrebbe tanto piuì strana quanto che da me non fusse avisata, che io dubitassi della giustitia et benignità della Santità Sua. Sua Santità si strense nelle spalle con dir che la non mi era già mancata della promessa di far venir a lei esso vescovo, ma che è ben vero che per doi congregationi delli doi giorni inanti di questi reverendissimi della Inquisitione era stata sforcciata [*sic*] che gli fusseno ancho loro, con esser stata minacciata che voleano renonciargli tal cargo; et che medesimamente la non era mancata di voler aiutar et liberar il vescovo allhora allhora se lui havesse voluto imperoché, sendogli detto da Sua Santità et Sue reverendissime Signorie il teribel processo di molte imputationi contra di lui, che

Interrogatus si antequam veniret Romam de civitate Bergami audivit particulares accusationes factas de se hic Romae apud inquisitores

se 'l se gli voleva rimettere in dimandargli venia et promettergli conversione di quelle imputationi et rimettersi alla Santità Sua, stesse sicuro di andarsene contento et con buon consentimento di Sue reverendissime Signorie. Lui gli rispose che 'l non era theologo, et perciò harebbe potuto dir alguna cosa et qualche opinione che, se gli fusse detto quale et che la non stesse bene, si remetterebbe al santissimo giuditio di Sua Santità et di Sue reverendissime Signorie, chiedendogline humelmente perdono, et il medesimo delle altre imputationi et accusationi quando el ne fusse incorso; ma che 'l sapea di haver vivuto bene et di haver fatto il debito suo, et queste non esser che calummie dei castigati da lui per le loro male vite et per i loro mali portamenti, et che non ne volea esser liberato se non giustificato. Gli disseno che ciò non si potea fare se non per la via dei costituiti, esami et cose simili, che non se potea intrar in esse se non per la via della pregione, sugiognendoli Sua Santità che se pur el volesse così la gli farebbe dar una buona camera in Castello ove el potesse star convenientemente con le sue commodità. Lui gli rispose che 'l voleva piu presto sette castelli et sette pregioni che confessar di haver erato in quel che 'l non sapea di esser accusato et non ne poter esser iustificato, per il che se 'l fusse in capo al mondo gli venirebbe. Et così Sua Santità ordinò al reverendo governatore li presente che 'l lo facesse andar in Castello. Ma essendomi io pur alquanto rissentito con Sua Santità come suo servitore col precetto evangelico della correzione fraterna che dice: "Corripe eum inter te et ipsum solum", et poi: "Adhibe tecum duo vel tres, et si noluerit dic Ecclesiae, et postea tibi sicut ethnicus et publicanus" [cfr. *Matth.* XVIII, 15-17], che con questo haverlo posto in Castello serà fatto ethnicus et publicanus senza altra correzione fraterna et senza manco haverlo detto alla Chiesa, che saltem per esser vescovo pur deve esser reputato fratello, et che essendo così costante all'honor suo, per il quale io lo laudavo che l'havesse piu presto voluto andar in pregione, si poteva pur cavare le medesime giustificazioni pianamente senza tanto strepito con haverlo lasciato andar liberamente per la terra come gli altri o fattolo star in Santo Onofrio ove l'era alloggiato. Mi disse Sua Santità ch'io vederei o saperei un processo molto bestiale et con lettere di sua mano. Al che io dissi: "Padre Santo, lui ha lettere dei frati che lo accusano scritte a monache, et perché sono stati castigati da lui lo accusano; et col favor che hanno qui i frati lo persequitano di tal sorte che io so dir alla Santità Vostra di vera scientia dal proprio che ha scritto il processo che nel formarlo et acopiarlo non hanno voluto che gli siano salvo che li ditti contra di lui, che se li essaminati dopo detto qualche male ne diceano bene non hanno voluto lasciar notar il bene. Mi disse Sua Santità: "Basta, si vederà. Io non ho potuto far di manco, ché questi cardinali mi sonno stati adosso, et praecipue Theatino, di sorte che mi è bisognato dirgli: 'Mi pare che vogliate processar me et non il vescovo di Bergamo!'. Et loro all'incontro mi cridano al cielo che con una beneditione ho lasciato andar via il vescovo di Chioza [Giacomo Nacchianti; queste parole pronunciate dal papa sono state pubblicate da Gigliola Fragnito, *Il nepotismo farnesiano tra ragioni di Stato e ragioni di Chiesa*, in *Continuità e discontinuità nella storia politica, economica e religiosa. Studi in onore di Aldo Stella*, a cura di Paolo Pecorari e Giovanni Silvano, Vicenza, Neri Pozza, 1993, pp. 117-25, cfr. pp. 124-25; e dalla stessa in *Ragioni dello Stato, ragioni della Chiesa e nepotismo farnesiano. Spunti per una ricerca*, in *Ragioni di Stato e ragioni dello Stato (secoli XV-XVII)*, a cura di Pierangelo Schiera, Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici, 1996, pp. 28-37, cfr. p. 34]. [...] Il reverendissimo di Chieti è ben noto alle Eccellentie Vostre: pur mi harebbe dato l'animo di haver operato qualcosa con lui se io lo havessi prevenuto, et forse ancho col reverendissimo di Burgos [Francisco de Mendoza y Bobadilla], vehementissimo in queste cose, che vorebbe la Inquisitione non solo nel regno di Napoli ma in ogni luogo, ancho in questa terra, et è accerimo defensor o protettor de frati, ma il povero vescovo non ha mai voluto che io gli apari pur neanche ombra di alcun favore. Ma zobbia domattina, dopo che Sua Santità fu

vel Suam Sanctitatem, et illas dicat^c, respondit: «Era rumore nella

^c Causae infamiae contra episcopum etc.

aparata per andar in capella, andatogli io per portargli la coda, lei mi fermò alla presentia sua et summissa voce mi disse: “Quelui se ’l vorà non harà male”, volendo inferir di esso reverendo di Bergamo, et continuò che l’ha mandato una polizza al nostro scalco [Marcantonio Avinatri, sul quale cfr. *infra*, p. 644, nota 1] che è bergamasco per avisarmi che l’era abarbagliato dalla presentia nostra et di quei cardinali, dal che non seppe che risponder altro così all’improvvisa, ma che se ci piacesse dargli il muodo ce scriverebbe la sua risposta: “Et così habbiamo ordenato che sii mandato calamare et carta, che el ce scrivi ciò che ’l vuole et cello mandì sigilato; et siamo rimasti con questi cardinali che mi daranno il processo et con esso io solo habbia a veder ciò che el scriverà, et se mi parerà io habbia a brusare la sua scritta et non se ne parli pui”. Io gli risposi che non havevo mai dubitato della benignità et giustitia della Santità Sua, et così nel andare in capella et heri matina dopo il passio si apresentò ai piedi della Santità Sua quel che devea far il sermone, come si suole, che fu un theologo spagnolo, al quale con la solita beneditione lei contra il solito consegnò una gran bolla [*Licet a diversis*, emanata il 15 febbraio 1551 a tutela dell’autorità e delle prerogative del Sant’Ufficio «contra impediētes inquisitores haereticae pravitatis in eorum officio aut in causis Inquisitionis se ingerentes, et contra ipsos inquisitores admittentes laicos ad criminis haeresis cognitionem», edita in *Bullarium diplomatum et privilegiorum cit.*, vol. VI, pp. 431-33] che dopo esso sermone, longo, malissime inteso per la mala qualità della voce, lui lesse. Et dopo subito se incominciorono le orationi, che la prima fu che per la adunatione della Chiesa. Et andato io dopo disnare alla Santità Sua et fattogli leggere le lettere della Serenità Vostra [...], gli dissi: “Me increscìe ben, Padre Santo, quello che deve ancho pui increscìe alla Santità Vostra, che quella bolla letta questa matina, malissimo intesa per la qualità della voce di quello che la lesse, è stata interpretata per ognuno, como da molti mi è stato detto, esser stata per causa di questo nostro Dominio che gli è così devotissimo como che ella vede. Et tanto più lo ha fatto interpretare questo diavolo venuto di mezo a questo tempo della retentione del vescovo di Bergamo”. Sua Santità a gran pena mi lassò finire che disse: “Como? Questa è quella bolla ch’io vi dissi già tanto tempo che in ogni muodo volevo mandar fuori contra quoscunque”; et Sua Santità ne havea non so quante su la tavola stampate et ne prese una a volermila leggere con affirmarmi et replicarmi che la era tutta fatta da lei et che io potevo vedere non gli esser cosa pui contra quel Dominio che contra gli altri. Io gli dissi: “Padre Santo, io la conosco così della Santità Vostra che se io l’havessi veduta ben centenara de miglia da qui lontano mi serebbe parso di udirla lei. Ma le lingue de’ maligni, a’ quali increscìe tanta unione di quel Dominio con la Santità Vostra, con questa occasione ancho di questo vescovo, parendogli che ancho per lui io debba haver fatto qualche officio, vano latrando essersi fatta questa cosa insolita per causa nostra. Sua Santità tirò la mano a sé con la bolla et disse: “Non già per questo corriero che spedirete dimane, che è tropo presto in questi officii santi a’ quali non potemo manchare, ma in essi pensaremo forma tale che per l’altro potrete scrivere quanto se intenderà esser aliena da noi questa interpretatione. Et de primo ne guadagnerà il vescovo di Bergamo, ché lo cavaremo”. Io gli dissi: “Padre Santo, quel ch’io ho detto della bolla non ho detto manco come vostro servitore che come ambasciatore della mia Signoria, perché non fa per la Santità Vostra a questi tempi che se possi neanche suspicare un minimo rancore tra quel Dominio et lei. Et per il vescovo, se ben il reverendissimo di Santo Iacomo [Juan Álvarez de Toledo], questa matina alla messa ha detto che oremus pro omnibus episcopis et che Dominus adoperiat carceres, sì come la sa che mai non ho pregato così manco voglio pregare: faccia pur lei come pare che alla giustitia et benignità sua che convenga, ché quanto che io ho detto per lui è stato in due persone: la una come devoto di questa santa Chiesa, ricordando reverentemente che mitius agatur con la charità fraterna che commanda Christo nello evangelio; l’altra ben como ambasciatore, ma solamente per la presta espeditione che mi è commessa”. Sua Santità continuando a ridere disse che si procederebbe ben al tutto» (Venezia, AS, *Archivio proprio. Roma*, 7, ff. 644v-649v).

terra de Bergamo tra certi che un prete, il quale era fugito con una monacha⁵ in Valtellina et si diceva che la haveva presa per moglie, che io havessi facto questo maritaggio et datali la sora del monasterio et de altre baie et cose leggiere⁶ che hora non me ricordo».

156v 919v Et instantibus dominis ut diceret quomodo se haberet res ista de isto sacerdote et illa moniale et quid fecerit in hoc Sua Dominatio, / respondit: «Questo prete^d era in Bergamo prima ch'io ve andassi, et allevato et servitore de monsignore al presente di Verona⁷; quando l'altro vescovo bona memoria⁸ fu translato da Bergamo a Verona, lo lassò curato della seconda cura de Bergamo⁹. Era homo per relation de tutti da bene et di bona fama. Essendomi occorso di dare confessore ad un monasterio de monache dell'ordine de san Domenico delli principali di Bergamo chiamato Mater Domini, io rechiesi un altro prete di bona fama chiamato pre Paulo Masinetto¹⁰, il quale non havendo voluto acceptare misi questo, havendo prima presa informatione di lui da un gentilhomo chiamato messer Ludovico del Signore¹¹, scindico del dicto monasterio, che vi ha una figliola dentro et che era della parrocchia dove officiaua dicto prete, presupponendo io che esso meglio che niuno altro me ne potesse informare. Et si portò bene in questo carco, secundo che dalle monache istesse me era advisato nelle visite. Mi venne occasione¹², havendo io un altro monasterio di donne a governo dell'ordine de san Benedecto¹³ il quale, per essere fora della terra et in loco sequestrato, per il passato non era stato troppo di bon nome, di volerli dare alcuno – accosì richiesto da esse – che alcuna volta li andasse a fare qualche exortatione. Diedi questo carico ad esso prete perché erano sotto il carco della su[a] cura. Nel qual tempo questa monacha che hora è fuggita con lui era imprigionata da

^d De presbitero Parisoto.

⁵ Don Parisotto Faceti e suor Dorotea Sonzognò (cfr. *supra*, p. 9, nota 11), dei quali avevano parlato molti dei testimoni esaminati in precedenza.

⁶ *Cod.*: leggiere.

⁷ Alvise Lippomano, sul quale cfr. *supra*, p. 16, nota 6.

⁸ Pietro Lippomano, sul quale cfr. *supra*, p. 167, nota 5.

⁹ La parrocchia di Sant'Alessandro della Croce.

¹⁰ Cfr. *supra*, pp. 50-51 e segg., la sua deposizione del 10 settembre 1550.

¹¹ Ludovico Signori Cazzuloni, sindaco del convento di Santa Maria Matris Domini ancora nel gennaio del 1552 (Bergamo, ACV, VP, vol. XV, f. 5v), era stato uno dei testimoni interrogati sul conto di don Parisotto (di cui aveva dato un eccellente giudizio) nel corso della visita pastorale effettuata dal Soranzo il 15 dicembre del '44 in Sant'Alessandro della Croce, della quale il prete bergamasco era allora uno dei due viceparroci (ivi, vol. IX, f. 29r).

¹² *Cod.*: occasione che.

¹³ Il monastero di San Fermo.

me, poteva essere da octo o dieci mesi, per haverla convinta de haver voluto venenare la badessa¹⁴ che me la havea accusata de certi suoi disordini per li quali io la havea correcta. Costei, stando in preggione, mi fece rechiedere che volentieri se sarrebbe confessata da questo prete, et io lo permisi per una volta, perché haveano esse un altro confessore ordinario. Esso prete venne da me dicendomi che questa monicha se buttava in genocchione domandando perdono del suo errore, et che li pareva haver facta pure la poenitentia, ch'io la volessi relaxare: il che non volsi fare. / Et la causa era ch'io temeua, como la uscisse, che non facessi di novo quel ch'ella havea voluto fare. Venne la septimana sancta et (como io posso extimare) ad exortatione di questo padre l'abbadessa offesa un giorno che io ero andato a vederle, me se buttò alli piedi pregandomi ch'io li perdonassi et che la sperava ch'ella se fosse emendata: et così io fui contento, con certe conditioni de non andare alla grata et certe altre cose, como se suole fare. <Ho facto questo discorso per dirve ch'io stimo che de qui cominciasse la amicitia tra essi>^e. Sequitò il prete al solito in farli de' sermoni per molti mesi, senza alcuno rumore. Un giorno venne[ro] da me li duo scindici del monasterio, un messer Ioan Francesco da Cologno¹⁵ notaro et cittadino, et l'altro Lorino fornaciario¹⁶, et me dissero: “Vescovo, nui dubitamo che questo prete chiamato Parisotto pratici un poco troppo domesticamente nel monasterio et dubitamo di qualche male; sarria bene che andassi sino là et parlare con le moniche”. Io non vi messi niente di tempo in mezo, et menai meco essi doi scindici. Como fummo vicini al monasterio il mio cavaliere, che era andato avanti per fare aprire la porta, sentì dellà dal parlato-

^e Amicitia Parisoti cum moniali.

¹⁴ Suor Domicilla Rota (cfr. *infra*, pp. 678 e segg.).

¹⁵ *Cod.*: Colsio [ma si tratta quasi certamente del notaio Giovan Francesco Cologno, più volte membro del Consiglio cittadino (Cesare Camozzi Vertova de Gherardi, *Rappresentanza comunale della città di Bergamo dal 1433 ad oggi*, Bergamo, BC, ms AB 352, p. 154), che rogò tra il 1502 e il 1565 (Bergamo, AS, *Notarile*, 1177-1193). Sindaco e procuratore di chiese e conventi (ivi, ms 5.1; copia xerografica ivi, BC, ms AB 441, *Strumenti antichi del convento di Sant'Agostino*, ff. 89r e segg.; ivi, ACV, VP, vol. XVIII, f. 20rv), fu ininterrottamente sindaco del monastero di San Fermo dagli anni trenta agli anni sessanta (Milano, AS, *Fondo di religione*, 2947-2956, *passim*)].

¹⁶ Nato nel 1486, sindaco di San Fermo ancora nel marzo del '52 (Bergamo, ACV, VP, vol. XV, f. 26v, amministratore del consorzio di Santa Caterina e tesoriere dei disciplinati nella vicina chiesa di San Tommaso (ivi, vol. IX, ff. 26v-27r; vol. XII, ff. 3v-4r; cfr. vol. IV, f. 416v; Milano, AS, *Fondo di religione*, 2921, *Libro nominato B*, f. 87r), Bernardino Lorini fu titolare di cospicui appalti comunali per la fornitura dei mattoni prodotti nella sua fornace (Bergamo, BC, Archivio del Comune, serie, 4, *Azioni dei Consigli*, 23, ff. 90r, 103r, 117v; cfr. ivi, Archivio dei rettori, serie 3, *Lettere*, 1553, n. 176). Sul suo ruolo nelle vicende qui ricordare dal Soranzo cfr. anche *infra*, pp. 678 e segg., 831 e segg.

rio il dicto prete che era di dentro et parlava con una monacha. Sentendose che ero io, restorno sbigottiti et stettero un pezo [ad] aprirme; <pure aprirno et comparve il detto prete et la badessa insieme>^f. Noi, cioè li scindici et io, ne guardasemo in faccia, restan- do storni¹⁷».

Et demum episcopus dixit quod compertum fuit per Suam reve- rendam Dominationem quod iste presbiter Parisotus erat suspectus inhonestae familiaritatis cum quadam moniali nomine Dorothea, et propterea ambos carcerare fecit secreto pro honore monasterii, tam illius quam alterius cuius curam habebat dictus presbiter. Sic carcera- tus existens, <quidam familiaris eius nomine adivit ipsum reverendum dominum constitutum et dixit quod, si quid fecerat cum dicta Doro- thea, non arbitrabatur se male fecisse quia cum sua uxore, vel per ista vel similia verba id importantia, et praesupponebat contractum matrimonium prout postmodum compertum fuit>^g. Et sic <mulctatus fuit dictus Parisotus et condemnatus propter suspicionem inhonestae conversationis de qua tamen probabatur in processu>^h¹⁸. Subdens ex se quod dictam monialem <ex monasterio extraxit ad suggestionem scindicorum dicti monasterii et monialium, quia nolebant ipsam tam- quam incorrigibilem in monasterio retinere>ⁱ. / Et ut exiret ipsi scin- dici et moniales contentati fuerunt quod sibi restitueretur dos sua et ipsa poneretur in manibus suorum consanguineorum vel affinium, ut consignata fuit¹⁹; et super dotis praedictae restitutione eius vicarius²⁰, instantibus rectoribus dicti monasterii, decretum interposuit ut resti- tueretur.

157v 920v

«Depoi, essendo venuto da me un frate Ascanio²¹ parente di essa

^f Parisotus in monasterio.

^g Parisotus facit referri episcopo quod nil mali, quia monialis eius uxor.

^h Parisotus tamen condemnatur de suspicione familiaritatis inho- nestae.

ⁱ Monialis extra monasterium.

¹⁷ Cfr. *infra*, pp. 716 e segg.

¹⁸ Cfr. *infra*, pp. 741 e segg.

¹⁹ Cfr. *infra*, pp. 831 e segg.

²⁰ Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

²¹ Al secolo Luigi (probabilmente anch'egli Sonzogno, dal momento che suor Doro- tea lo disse suo «zermano» e «cosino»: cfr. *infra*, pp. 691-92), frate Ascanio fu per molti anni procuratore dei celestini di Bergamo, e in quanto tale il suo nome ricorre nella documentazione relative a cause civili e controversie ereditarie in cui venne coinvolto il convento di San Niccolò, in cui aveva pronunciato la sua professione l'8 dicembre 1544 (Milano, AS, *Fondo di religione*, 2916, *passim*, dove un volume di oltre 200 fogli reca l'antica titolazione *Instrumenta fratris Ascanii*, con atti del 1550-62; 2919, processo *Pro*

Dorotea, dicendomi che essa Dorothea desiderava una dispensa da Roma per potersi maritare con detto pre Parisotto, che li haveva promesso di torla, io non me monstrai niente turbato per non smarrirlo, ma ordinai al mio vicario che lo esaminasse perché mia intentione era, provandosi²² dicto matrimonio, de gastigarlo. Ma esso frate Ascario refiutò de volerse²³ esaminare allegando la exemptione, et vedendo io che il matrimonio facilmente se verificaria <mandai a chiamare il prete, col quale io non havea parlato molti mesi innanzi, cioè poi che intrevenne il caso, et li dissi queste o simil parole: “Non basta che me habiate fatto una iniuria tale, ché anchora volete scandalizare tutta la terra! Ve prometto che, se io posso scoprirlo, io²⁴ vi mandarò in galera se non vi provedete”>^j. Questo io diceva acciò che venisse alli piedi de Sua Santità per misericordia, ché fu in quel tempo che era venuta fora la bolla de Sua Santità²⁵. Et l’inquisitore²⁶ et io, intendendo che ’l veniva a Roma, concludesemo che sarrebe assoluto da Sua Santità. Esso, interposta una protesta sopra la bolla Eugenia quale privilegia quelli che vengono alla corte di Roma per loro negocii²⁷, et havendo tardato così 8 o dieci dì al procedere, intendendo che <non a Roma ma in Valtellina era andato con quella sore>^k, fu proceduto contra lui et sententiato»²⁸.

Interrogatus ad quam poenam fuerit condemnatus per suum vicarium, respondit: «Me riferisco alla sentenza».

Interrogatus quare est quod Sua Dominatio non processit contra dictum presbiterum Parisottum tamquam contra haereticum eo quia

^j Ni provideat Parisotus minatur triremes etc.

^k Parisotus cum moniali aufugit ad haereticos.

reverendis fratribus celestinorum contra dominum Ioannem Francischum de Cathaneis del 1560-62; 2921, Libro nominato B, ff. 87v e segg., 110v e segg., 116r, 124r). Nella seconda metà degli anni cinquanta egli fu priore del convento (cfr. *ivi*, f. 110v, *sub data* 1° maggio 1555; Bergamo, ACV, *Civilium 1558, sub data* 11 febbraio 1558). Dagli atti del processo contro suor Dorotea Sonzogno risulta che il Soranzo gli aveva vietato di continuare a celebrare messa e predicare nel convento di San Fermo, nel quale suor Dorotea allora viveva (*infra*, p. 689).

²² *Cod.*: che provandosi.

²³ *Cod.*: volesse.

²⁴ *Cod.*: che io.

²⁵ Cfr. *supra*, p. 89, nota 5.

²⁶ Fra Domenico Adelasio, di cui cfr. *supra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

²⁷ La bolla di Eugenio IV *Divina in eminenti* dell'8 marzo 1432 (edita in *Bullarium diplomatum et privilegiorum* cit., vol. V, pp. 10-11), che esentava da qualsivoglia pena canonica gli ufficiali della curia papale e coloro che venivano a Roma per trattare i loro negozi presso la Santa Sede.

²⁸ Cfr. *infra*, pp. 831 e segg., gli atti del processo istruito nel gennaio del 1551, allegato agli atti tra i documenti difensivi prodotti dal Soranzo.

158r 921r cum moniale matrimonium contraxerat, cum ipse esset sacerdos et maxime quando id sibi fecerit dici ut supra, / quod ipse quicquid fecerat cum dicta moniale fecerat ut cum uxore sua et propterea non putabat²⁹ se male fecisse¹, respondit: «Dico che io hebbi questo respecto, sendo³⁰ la cosa secreta, di non dar cattivo nome et infamia col scoprirla³¹ a que' duo monasterii; ma la mia intentione era – et così ho facta ogni diligentia –, scoprendosi³², di voler dare edificatione al popolo».

Interrogatus cur secreto et sine infamia monasteriorum praedictorum non procedebat inquirendo contra ipsum Parisottum de fide, cum factum esset haereticum, scilicet matrimonium cum moniali, respondit: «<Non attesi [ad] altro se non a condannarlo secundo era proceduto nel processo, senza pensarvi su>^m». Et cum domini instarent cur, cum esset episcopus et pastor dicti presbiteri, non vocavit eum secreto corrigendo circa fidemⁿ, inquirendo private et compellendo ipsum ad abiurationem secretam, respondit: «<Sarrìa stato bene, ma io non ve advertì, et non ce è malitia niuna>: questa è chiara».

Et cum rursus domini instarent cur, cum tamen hoc matrimonium aqualiter detegeretur et maxime ex fratre Ascanio petente dispensationem ut supra, procuraverit vocans dictum Parisottum monendo quod sibi provideret, secus cogere ipsum damnare ad trirèmes, et cur tunc saltem non carceraverit dictum Parisottum, inquirendo de fide et cogendo eum ad abiurationem ut supra, respondit: «<Io l'ho decto prima: che me pareva più soave modo questo de indurlo alla poenitentia col venire alli piedi de Sua Santità>^o». Et cum instarent domini quomodo aliquis haereticus possit adduci ad aliquam poenitentiam sine abiuratione, et maxime cum per multos menses dictus Parisottus fuerit in diocesi ipsius domini constituti post detectum dictum matrimonium per relationem familiaris ipsius domini constituti, ut supra dixit, respondit: «In verità io non pensai altro circa abiurationem: <quando io lo exortai a venire alla poenitentia buttandose alli piedi de Sua Santità fu quando la cosa se cominciò a scoprire per la relatione di quel frate Ascanio>, ché prima non vi havea pensato». /

¹ Cur non processit contra impium Parisotum.

^m Non cogitavit de facto.

ⁿ Parisoto heretico.

^o Non carceravit Parisotum quia ad poenitentiam etc.

²⁹ *Cod.*: puttabat.

³⁰ *Cod.*: che sendo.

³¹ *Cod.*: scoprirlo.

³² *Cod.*: che scoprendosi.

158^v 921^v Interrogatus an, cum esset Bergomi antequam Romam accederet, sciret se quoquomodo de haeresi diffamatum, respondit: «Dico accosì: che appresso la mia comunità de Bergamo³³ era tenuto cattolico, excepto da certi frati^p».

Et tunc domini, hora tarda praeveni etc., mandaverunt constitutum poni ad locum suum, animo etc.

^p Quod Bergomi haberent episcopum pro non catholico.

³³ *Cod.*: pergamo.

48. PRIMA CONFESSIO DI VITTORE SORANZO

(Roma, [2 maggio 1551]¹)

126r 889r / Padre Beatissimo^a.

Sono accusato in molte cose concernenti alla auttorità et podestà di quella, come ch'io male sentisse di quella. La mia obbediencìa in venir da Bergamo in qua et poi il venir per suo comandamento così prontamente in questa carcere può render testimonio a Vostra Santità del mio core. Nella quale prigione io sto, per gratia di Dio, con una

^a Scriptum ad pontificem per reverendum dominum episcopum Bergomensem.

¹ Per la datazione di questo scritto cfr. *Nota critica*, p. LXXIII. Ad esso si riferiva l'ambasciatore veneziano a Roma Niccolò Da Ponte in una lettera alla Signoria del 20 maggio di quell'anno: « Quanto all'episcopo di Bergamo che Vostre eccellentissime Signorie mi hanno commesso che l'agiuti secondo che scrissi che dovea esser, così siamo stati insieme Sua Santità, il mastro del Sacro Palaggio [Girolamo Muzzarelli] che l'ha esaminato et io dominica dalle 20 sino le 22 hore; et per dir il vero a Vostre eccellentissime Signorie in brevità (dove il tutto sarà secretissimo) recitò il mastro del Sacro Palaggio la sustantia del processo con tante opposizioni al vescovo, et in bona parte confessate, che mi fece istordir, né vi vedea altra difesa salvo quella ch'esso medesimo episcopo con una sua lettera mandata al papa in quel giorno (della qual li soi avanti mi havevano mostrata la copia) havea fatto intender al pontifice, qual era di accusar l'ignorantia sua, ché per la verità non è il più savio né il più dotto homo del mondo. Et perché alcune opposition d'importantia non le confessa, delle qual parlano li testimonii, Sua Santità si risolse di farlo repetere da esso mastro dil Sacro Palaggio sopra esse, perché non le confessando si convenirano repeter li testimonii et forse mandar da novo ad esaminar: et questo si deve far hoggi che da novo sarà esaminato esso vescovo: et per quanto intendo dalli soi, più tosto che metter dilation vorrà confessar il tutto et rimettersi alla gratia di Sua Santità. Questi cardinali sono molto inanimati contra di lui et pensano che lui sia un capo dal qual si habbi a nominar molti complici, et credeno togli il vescovado, ma Sua Santità, se ben prese mal saggio di lui sino nel concilio di Trento, come mi ha detto, tamen non vuol haverli rispetto per conto di Vostra Serenità et non si pensa togli il vescovado, dicendo rivolto al mastro del Sacro Palaggio: "Desidero più tosto satisfar questo ambasciator per la prima cosa che me dimanda che punir cento par soi". Ma potria ben esser che gli tolesse l'administration: il che io vorria che fusse per qualche pocco tempo et con quel minor incarico di esso vescovo che fosse possibile. Il qual per la verità si è riconosciuto et dimanda perdono, né credo che in lui sia malitia, ma ben che habbi voluto sapper più di quello che puol sapper per le qualità sue. Mi fa compassione et non gli mancarò d'ogni favor per obedir la commission datami da Vostre eccellentissime Signorie » (Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere degli ambasciatori*, 23, n. 163); cfr. *Nota critica*, pp. XXXIV-XXXV.

volontà tale ch'io son pronto a ogni parola di Vostra Santità di metter quivi et la mitra et la vita non altramente che se Dio stesso mel comandasse.

Posso esser accusato d'haver detto *hominem sola fide iustificari*: lo confesso dicendo che, anchora che i lutherani usino questo modo de dire, non² si può dannare per heretico avendolo usato anchora i dottori santi et poter haver buon senso, sì come etiamdio cattivo; così dissi al mio inquisitore³ ragionando etc.

Son accusato d'haver deto *quod licet charitas concurrat in iustificatione hominis, nihilominus solam fidem iustificare hominem*⁴: ragionava con un padre, il quale voleva tenere che dalla charità più drettamente che dalla fede si havesse da denominare la giustificatione. Dissi che, anchora che alla assoluta giustificatione de l'huomo credeva esser necessario che concorresse così la giustificatione della charità come quella della fede, nondimeno⁵ più drittamente si denominava dalla fede la giustificatione, come dalla radice et fondamento di tutta la giustificatione, che dalla charità.

Haver negato in tutto il libero arbitrio: questo mi imputano in un ragionamento fatto, sono forse nove anni, in presentia del prior della Trinità⁶. Può esser, Padre Santo, che allhora per la mia ignorantia parlasse in modo di questo che quelli che mi udirno giudicorno questo, ma nel mio core non ho mai havuta tale opinione, et dapoi ch'io / sono vescovo, sendomi occorso a parlarne et a scriverne, io l'ho fatto catholicamente, sì come Vostra Santità si potrà informar da questa lettera dello inquisitor di Venetia⁷ et da monsignor Della Casa⁸, allhora nuntio in Venetia.

² *Cod.*: che non.

³ Fra Domenico Adelasio, di cui cfr. *supra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

⁴ Cfr. *supra*, pp. 110-13, 115, 168 e segg., quanto avevano affermato don Diego Lainez e don Alfonso Salmeron nelle loro deposizioni del 21 febbraio 1551 e l'Adelasio in quella del 13-15 aprile 1551. Cfr. anche *infra*, pp. 387-88, quanto avrebbe affermato fra Angelo da Orzinuovi nella sua deposizione del 15 maggio 1551.

⁵ *Cod.*: che nondimeno.

⁶ Don Andrea Lippomano, di cui cfr. *supra*, pp. 143 e segg., la deposizione del 3 marzo 1551.

⁷ Cfr. *infra*, pp. 765 e segg., le lettere a lui inviate dall'inquisitore di Venezia Marino Venier il 15 e 27 settembre 1548, trascritte in uno dei documenti difensivi consegnati dal Soranzo.

⁸ Il fiorentino Giovanni Della Casa (1503-1556), creato vescovo di Benevento nel 1544 e inviato poco dopo come nunzio papale a Venezia, dove mantenne tale incarico fino alla fine del 1549, per essere poi sostituito all'inizio dell'anno dopo da Ludovico Beccadelli: su di lui, oltre alle sempre fondamentali ricerche di Lorenzo Campana, *Monsignor Giovanni Della Casa e i suoi tempi*, «Studi storici», XVI, 1907, pp. 3-84, 247-69, 349-580; XVII, 1908, pp. 145-282, 381-606; XVIII, 1909, pp. 325-513, e alla voce di Claudio Mutini in DBI, vol. XXXVI, pp. 699-719, cfr. gli studi di Antonio Santosuosso, *The moderate Inquisitor. Giovanni Della Casa's Venetian Nunciature 1544-1549*, «Studi veneziani», (N.S.) II, 1978, pp. 119-210, e *Vita di Giovanni Della Casa*, Roma, Bulzoni, 1979.

Haver deto non esser altro purgatorio che Christo⁹ né altra satisfacione che la sua: per questi luochi et per alcuni altri havendo letto questi libri d'Alamagna son stato gran tempo in dubbio se si possa pregare per i morti senza offender la verità dello evangelio, et ne posso haver parlato et scritto <con gli amici>, et per scrupolo di coscienza mi sono astenuto un tempo da farlo. Ma leggendo i dottori santi et le iustificazioni della Chiesa et instando con la oracione a Dio che mi illuminasse, alla fine mi risolsi potersi preghare piamente et doversi. Et così etiamdio pubblicamente ho celebrato molte messe et molti ufficii per i morti, visitato i cimiterii etc. da un pezzo in qua.

Haver deto non esser da invocar se non Christo¹⁰: ho ben esortato alla invocatione del nome di Iesu Christo i miei, ma non ho mai negato la invocatione dei santi, pur che sia fatta come l'usa la santa Chiesa catholica romana.

Haver detto che mi piaceva le chiese bianche, dove non fusse altro che crocefisso¹¹: l'ho detto, ma non per negare l'uso delle imagini nella chiesa, ché nella mia capelletta in vescovato di Bergamo ne ho fatto metter a torno a torno in carte dipinte: tutti i miei servitori adduco in testimonio. Ma lo dissi per riprender i miei canonici di Santo Alessandro che fanno dipinger la loro chiesa a fogliami et marmi finti, / et allegai lo esempio di molte chiese qui in Roma, reformate e lassate bianche: Santo Spirito, la Traspontina, San Lorenzo in Damaso etc.

Haver proibito il publicare le indulgentie dicendo non voler che 'l mio populo sia barrato¹²: è vero, ma oda Vostra Santità come sono alcuni ociosi che si danno a far mercantia di comprar le indulgentie in questa et in quell'altra diocese, et quelli che le hanno da Vostra Santità le vendono, dando loro doi transunti et volendo a ch'io 'i confermi. Ho detto et così osservo che non si lassi cercare se non quelli che mostrano le bolle principali, per molti scandali che occorrono. Et volendo quella, la informerò particolarmente.

Haver proibito publicar i paternostri benedetti da papa Paolo¹³: vedendo io gli inconvenienti et gli abusi che venivano da tale publica-

⁹ Cfr. *supra*, p. 77, quanto aveva affermato Carlo Albani nella sua deposizione del 23 settembre 1550.

¹⁰ Cfr. *supra*, pp. 79-80, quanto aveva affermato Franceschina Rota Medici nella sua deposizione del 23 settembre 1550.

¹¹ Cfr. *supra*, pp. 92-93, quanto aveva affermato don Manfredo Pasti nella sua deposizione del 23 settembre 1550.

¹² Cfr. *supra*, p. 136, quanto aveva affermato fra Michele Ghislieri nella sua deposizione del 21 febbraio 1551.

¹³ Cfr. *supra*, pp. 127-28, quanto aveva affermato don Giovanni Benoni nella sua deposizione del 9 dicembre 1550.

tione scrissi al reverendissimo Santa Croce¹⁴ dimandandogli consiglio; mi rispose che prevedendo Sua Santità che erano usati in male gli haveva levato le indulgentie concesse¹⁵, et con l'auttorità di questa lettera io anchora esortai i miei a lassarli.

Haver laudato la dottrina di Luthero, Zuinglio et Colampadio¹⁶: ho laudato Luthero in quanto massimamente nei Salmi fa di belli discorsi, tutti catholici, et che è accerimo oppugnatore dei sacramentarii et degli anabattisti; la dottrina di quei altri non approvo, né mai ho approvato. Ho tenuto, Padre Santo, et letto dei libri di Alamagna, ma quando usì lo edito di Vostra Santità che prohibiva a ciascun il tenerne¹⁷, me li levai di casa. /

127v 890v Non consecrar quando dico messa¹⁸: questo è falso, ch'io ho sempre sentito con questa santa Chiesa della verità del sacramento. Adduco per testimonii tutti i miei di casa, ai quali fo sempre un poco di sermone prima che io 'i comunichi; adduco un mio scritto che va atorno per Bergamo fatto ai parochiani¹⁹ per esortar i suoi a ben comunicarsi²⁰.

Di quei duo frati domenicani ch'io sono inputato havere infetato, sia portato il processo di fra Damiano²¹, che così ha nome l'uno di essi, et si vederà questo esser falso.

Haver liberato dal voto di castità monache²²: questo è falso. Libera una donna²³ da voto non solene ma particular che pativa continuo-

¹⁴ Marcello Cervini, cardinale di Santa Croce in Gerusalemme, poi eletto papa con il nome di Marcello II il 9 aprile 1555 e morto tre settimane dopo. La lettera del Soranzo non risulta attualmente reperibile nei volumi di lettere indirizzate al cardinale conservati a Firenze, AS, *Carte Cervini*, né in ASV, *Conc. Trid.*, 139.

¹⁵ *Cod.*: concesse.

¹⁶ Cfr. *supra*, p. 189, quanto aveva affermato fra Cornelio da Alzano nel corso dei suoi costituiti bolognesi del 1546.

¹⁷ Cfr. *supra*, p. 89, nota 5.

¹⁸ Cfr. *supra*, pp. 113-14, quanto aveva affermato don Alfonso Salmeron nella sua deposizione del 21 febbraio 1551.

¹⁹ *Cod.*: perochiani.

²⁰ Questo scritto non figura tra i documenti difensivi consegnati dal Soranzo e allegati al fascicolo processuale.

²¹ Fra Damiano da Brescia, di cui cfr. *supra*, pp. 146 e segg., la deposizione del 18 marzo 1551; ma il suo processo (cfr. *ivi*, nota 1) non figura né tra i documenti difensivi consegnati dal Soranzo né tra quelli acquisiti dal Fisco apostolico, che invece accluse agli atti processuali del Soranzo alcuni estratti del processo bolognese di fra Cornelio da Alzano (cfr. *supra*, pp. 186 e segg.), l'altro frate cui egli faceva riferimento.

²² Cfr. *supra*, pp. 82, 86-87, quanto avevano affermato don Agostino Barili e suor Anna Paravicini nelle loro deposizioni del 25 settembre 1550; cfr. anche pp. 84, 114, 121, 125-26, quelle di don Pietro Ruezetti del 25 settembre 1550, di don Vincenzo Gambarana e di don Giovanni Benoni del 12 dicembre 1550, di don Alfonso Salmeron del 21 febbraio 1551.

²³ Il riferimento è a suor Anna Paravicini menzionata nella nota precedente.

va ustione di carne, dicendo che 'l consiglio di san Paolo era che «melius esset nubere quam uri²⁴»²⁵.

Haver levato molte devotioni alle quali concorrevà il popolo²⁶: è vero, Padre Santo, perché i preti ne facevano mercantia, come bisognando dichiarirò più a pieno, et massimamente la acqua di san Narno, della quale si facevano molte superstitioni.

Haver levato dalli monasterii delle donne le corone et gli ufficii della Madonna²⁷: è falso questo. Anzi a una Academia instituita da me²⁸ ho ordinato che i puti tutte le feste dicano l'ufficio della Madonna divisi in duo cori. Adduco per testimonio il mio archidiacono²⁹ che è qui et ha un nepote in detta Academia.

²⁴ Cod.: urri.

²⁵ I Cor. VII, 9.

²⁶ Cfr. *supra*, pp. 34-36, 44, 58, 67-70, 79-80, 114, 129, quanto avevano affermato fra Aurelio Giani, don Bartolomeo Pellegrini, don Francesco da Chiuduno, Cristoforo Prezzati, fra Pacifico da Brescia, Franceschina Rota Medici e don Giovanni Benoni nelle loro deposizioni del 4, 6, 12, 19, 21, 23 settembre e 9 dicembre 1550, nonché don Alfonso Salmeron in quella del 21 febbraio 1551.

²⁷ Cfr. *supra*, p. 34, quanto aveva affermato fra Aurelio Giani nella sua deposizione del 4 settembre 1550.

²⁸ L'Accademia dei Caspi, sulla quale cfr. la documentazione conservata a Bergamo, *Mensa vescovile. Amministrazione*, 22/1 (già *Mensa episcopale*, 68/1), studiata da Christopher Carlsmith, *Una scuola dei putti: l'accademia dei Caspi a Bergamo, 1547-1558*, «Atti dell'Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo», LXI, 1997-98, pp. 291-302.

²⁹ Marcantonio Bolis, arcidiacono della cattedrale di San Vincenzo, di cui era da oltre trent'anni canonico e già nel '32 «primicerius» (Bergamo, ACV, *Archivio capitolare*, 205, 207; ma cfr. anche ivi, 156, 158, *passim*), esponente di una ragguardevole famiglia cittadina, «iuris pontificii peritus», promosso al suddiaconato nel '27 (ivi, *Ordinazioni*, 1527), nel 1536 fu accusato dal suo parroco di tenere in casa «concupinam nomine Mariam, uxorem Ioanni Francisci de Verdabio notarii, propter quod ipse archidiaconus de concubinato et Ioannes Franciscus de lenocinio uxoris diffamati sunt, cum publico scandalo totius vicinia» (ivi, *VP*, vol. IV, ff. 10r e segg.). Nel 1541 fu protagonista di una clamorosa rissa con altri due canonici (il ms conservato a Bergamo, BC, G. 2. 35. (18), *Memoria come nel 1541 fu assaltato in choro della cattedrale di San Vincenzo l'arcidiacono Bolis ed il canonico [Bernardino] Vegis, entrambi feriti mentre dicevano matutin*, risulta oggi mancante, ma cfr. ivi, ACV, *Archivio capitolare*, 156, ff. 68r-69r; e *VP*, vol. VIII, f. 125r). Titolare di alcuni benefici ecclesiastici ad Alzano e Bonate sopra (ivi, *VP*, vol. VIII, f. 5r; vol. IX, f. 24v; vol. X, f. 131r; cfr. 9r e segg.; vol. XIII, f. 24v, 33v), nel corso delle assenze di Carlo Franchino il Bolis assunse ripetutamente la carica di vicario del Soranzo (ivi, *Collationes beneficiorum 1549-1559*, ff. 19v e segg.; *Citazioni in Vallem Iosaphat e relativi processi 1520-1591*, ff. 200r, 206r; *Civilium*, 1546 e segg.; *Giurpatronato 1546-1560*, ff. 60r e segg.), che accompagnò più volte nel corso delle visite pastorali (ivi, ACV, *VP*, vol. X, 150r e segg.; vol. XI, ff. 3r e segg.; cfr. vol. XIII, ff. 151r-152v). Sulla sua collaborazione con il vescovo nell'istituzione e nel governo dell'Accademia dei Caspi cfr. ivi, *Mensa vescovile. Amministrazione*, 22/1; ivi, AS, *Notarile*, 2953, Ottolino Rota, *sub data* 17 maggio 1548; Carlsmith, *Una scuola dei putti* cit. Nella primavera dal 1551 il Bolis venne inviato a Roma dalla Comunità di Bergamo (dall'inizio di febbraio, infatti, non partecipò più alle riunioni capitolari: cfr. Chioldi, *Eresia protestante a Bergamo* cit., pp. 472-73) per patrocinare la causa del vescovo accusato d'eresia (Bergamo, BC, *Archivio del Comune*, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 24, ff. 170v, 195v; cfr. *infra*,

128r 891r Haver levato i rosarii et in luoco di essi dato Il beneficio di Christo et altri libri prohibiti³⁰: il rosario non è stato levato, anzi in un monasterio secondo la loro usanza antica si fa la processione anchora di esso rosario, et ultimamente sendo stato mandato a detto monasterio in una lettera senza nome un libretto novamente composto dal Vergerio contra esso rosario³¹, io mandai a dir a quella abbadessa che 'l brusasse, et nella congregazione della Inquisitione³² pregai i signor rettori della città che facessero alcuna severa escutione contra i seminatori di questi libri prohibiti; et in testimonio adduco il mio archidiacono, che era in quella congregazione. Ho ben levati alcuni libri superstitiosi et prohibiti, come quello De infancia Salvatoris³³ et simili, et può essere che con essi insieme legato potesse essere alcuno rosario³⁴.

Quanto al libretto Del beneficio di Christo è vero ch'io l'ho lodato³⁵ et quando ho sentito a biasmarlo ho detto che potrà esser che vi fusse alcuna cosa dentro che havesse bisogno di esser meglio esplicata, ma per non esser io theologo non [so] penetrare così adentro, ma trovarvi molte cose che mi consolano: et però che non mi pareva da prohibirlo nella mia diocesi se io non vedeva prima che 'l papa lo havesse prohibito a Roma. Et di ciò adduco per testimonio monsignor

p. 219 e nota 33), ma qui morì poco dopo la presentazione di questa prima *confessio* del Soranzo (un breve di Giulio III del 23 maggio 1551 lo dice «quondam»: ivi, AS, *Notari-le*, 2444, Niccolò Colleoni; cfr. ivi, 1505, Alessandro Allegri, *sub data* 8 ottobre 1551).

³⁰ Cfr. *supra*, pp. 63, 73-74, 82, 121, 129, quanto avevano affermato Giovanni Consoli, fra Antonio da Bergamo, don Agostino Barili nelle loro deposizioni del 12, 21 e 25 settembre 1550, nonché don Vincenzo Gambarana e don Giovanni Benoni in quelle del 9 dicembre 1550.

³¹ Il riferimento è al libello vergeriano *A quegli venerabili padri domenicani che difendono il rosario per cosa buona*, edito a Basilea nel 1550 (cfr. Friedrich Hubert, *Vergorios publizistische Thätigkeit nebst einer bibliografischen Übersicht*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1893, p. 275).

³² La commissione composta dal vescovo, dall'inquisitore, dai rettori (il podestà e il capitano designati dalla Serenissima) nonché da «doi dottori primarii di quella città, e siano prediti di bontà e dottrina», cui una ducale del 29 novembre 1548 aveva affidato il compito di giudicare i processi d'eresia nei domini di Terraferma e di inviarne copia a Venezia (copie più tarde del testo allora indirizzato ai rettori di Bergamo sono in ACV, *Santo Offitio dell'Inquisitione*, pp. 11-12, e in BC, ms MM 519, ff. 2-4). Si vedano in merito gli studi di Andrea Del Col segnalati *supra*, p. 166, nota 3.

³³ L'apocrifo *Libellus de infancia Salvatoris a beato Hieronymo translatus*, apparso in varie edizioni nel 1474-75 e successivamente pubblicato in traduzione italiana a Firenze intorno al 1490 e poi a Venezia nel 1513, 1515, 1543 (cfr. Anne Jacobson Schutte, *Printed italian vernacular religious Books 1465-1550: a finding List*, Genève, Droz, 1983, p. 211) e infine nel 1544 con il titolo di *Libro chiamato infantia Salvatoris*.

³⁴ Cfr. *infra*, nota 37.

³⁵ Cfr. *supra*, pp. 104-105, 108-109, 170-171, quanto avevano affermato don Annibale Grisonio e don Lorenzo Cometi nelle loro deposizioni del 18 giugno e dell'estate-autunno del 1550, nonché fra Domenico Adelasio in quella del 13-15 aprile 1551.

Dalla Casa. Non dissi mai di saper che 'l vicario del papa l'havesse prohibito, ma dicendomi il Grisonio che frate Ambrosio Catherino l'haveva condannato in un suo scritto³⁶, gli risposi: «Quel padre è ben un dotto homo et da bene, ma non è vicario del papa per questo»³⁷. /

128v 891v Haver cercato solo lutherani et quelli fatto predicare³⁸: veda Vostra Santità la malignità di questi miei accusatori; i gentilhomini della città, non il vescovo cercan et elegon i predicatori, ben con partecipazione del vescovo.

Non haver ripreso i predicatori che seminavano falsa dottrina al mio cospetto³⁹: questo è falsissimo. Adduco in testimonio questa lettera delli rettori di Bergamo al Consiglio di Diece in risposta alla loro⁴⁰, mandata ad instigatione di questi miei adversarii che mi caluniavano a quel tribunale, come fano hora qui appresso a Vostra Santità.

Haver nei monasterii delle donne secretamente seminato falsa dottrina⁴¹: io non fo professione di predicatore, Padre Santo, ma quando per necessità mi è convenuto far alcun sermone, mi ho servito della lettura dei dottori santi della Chiesa, sì come in testimonio chiamo tutte le monache, da alcune⁴² poche in fora che per diversi rispetti sono sospettissime, le quali hanno dato questa sinistra informazione, et le cause della suspitione mi offero di mostrare. Qui è lo archidiacono, che mi ha sentito et dentro et fuor dei monasteri a far dei sermoni: sia interrogato.

³⁶ Cfr. *supra*, p. 105, la deposizione del Grisonio.

³⁷ Segue, poi cancellato con due tratti di penna: «È vero che 'l mio vicario, visitando le celle delle monache, gli vide et levò molti libri, così lascivi come superstitiosi, come sarebbe quello De infancia Salvatoris et altri simili, con i quali insieme può star che vi fusse legato un qualche rosario et portato dallui via».

³⁸ Cfr. *supra*, pp. 23 e segg., 32-34, 70-71, 95, 106-107, 173-74, 176-77 quanto avevano affermato fra Aurelio Giani, fra Pacifico da Brescia, don Bono da Olmo nelle loro deposizioni del 4 e 21 settembre e 23 ottobre 1550, nonché don Annibale Grisonio in quella del 6 giugno 1550 e fra Domenico Adelasio in quella del 13-15 aprile 1551. Cfr. anche *infra*, p. 385, quanto avrebbe affermato Pietro Caprari nella sua deposizione del 14 maggio 1551.

³⁹ Cfr. *supra*, pp. 32-33, 96-97, 139-140, 144, quanto avevano fra Aurelio Giani, don Silvestro da San Gallo, don Bernardino Tacchetti nelle loro deposizioni del 4 settembre, 23 ottobre e 25 novembre 1550, nonché don Leonardo da Venezia e don Andrea Lippomano in quelle del 27 febbraio e 6 marzo 1551; cfr. anche *infra*, pp. 370-71, quanto avrebbe affermato don Bartolomeo Pellegrini nella sua terza deposizione del 9 maggio 1551.

⁴⁰ Allegate al fascicolo processuale tra i documenti difensivi consegnati dal Soranzo, tali lettere sono pubblicate *infra*, pp. 760 e segg.

⁴¹ Oltre alle deposizioni segnalate *supra*, note 27 e 30, cfr. *supra*, pp. 62-63, quanto aveva affermato Giovanni Consoli in quella del 12 settembre 1550, e *infra*, pp. 641-42, la denuncia anonima fatta pervenire a Bergamo nelle mani di fra Michele Ghislieri ai primi di maggio del 1551.

⁴² Alcune poche, *cod.*: alcuno pocho.

Me sciente et consenciente un pre Parisotto haver sposato una monacha⁴³: tutto è falsissimo. Quanto mi conosco repressibile in questa cosa è che, havendolo in preson per haver la verità non del matrimonio, quod nulla erat suspicio de eo, ma della pratica inhonesta, la quale anchora non si provava bene et esso negava, una mattina al letto mi mandò dire ch'io havebbe compassione di lui, che era vero che haveva havuto a fare con quella monacha, ma come sua moglie. Vedendo che la cosa era occultissima, per non scandalizar il monasterio et non ruinar il prete, / lo feci condannare come fornicario, poi messi la monacha in prigione, dove stete parecchi mesi. Mi conosco repressibile anchora in questo, che cominciandosi a scoprir il fatto per la città et [havendo] io cominciato a proceder, vedendo che si haveva a verificar, gli feci intendere che se non provvedeva ai casi suoi certo io era sforzato a mandarlo a una gallera; et esso si fuggì. Padre Santo, io era in colora col prete, ché mi reputava a scorno questo fatto come se fatto fosse nella persona di una mia figlia, et però d'allhora che fu da prima ritenuto insino alla sua fuggita, che vi fu di mezzo molti mesi, mai volsi vederlo. Io lo amava però per esser stato antiquissimo servitore del vescovo Lippomano mio predecessore⁴⁴, et mi doleva del male della sua persona, ma il fatto mi dispiaceva, sì como mostrai con la sententia severissima ch'io gli feci contra dopo fuggito⁴⁵.

Haver favorito pre Huomobuono heretichissimo⁴⁶: io lo ho favorito come homo veramente ch'io stimava buono, et nella mia diocese si è portato santamente, sì come rendono testimonio le monache alle quali esso ha celebrato et predicato forse mesi 18⁴⁷. Adduco per testimonio lo archidiacono qui presente, che si trovò allo esame delle monache. È vero Padre Santo che, volendo andar l'inquisitore a cercargli la casa, ad instigatione di due suoi vicini che lo accusavano per vendicarsi di una querella che esso prete quattro giorni innanzi have-

⁴³ Suor Dorotea Sonzognò: su questa vicenda si erano soffermate quasi tutte le deposizioni d'accusa raccolte dagli inquisitori; cfr. anche *supra*, pp. 193 e segg., quanto lo stesso Soranzo aveva affermato nel corso del suo primo interrogatorio.

⁴⁴ Pietro Lippomano.

⁴⁵ Se ne veda il testo *infra*, pp. 741 e segg.

⁴⁶ Su di lui cfr. *supra*, p. 7, nota 1. Su questa vicenda avevano insistito quasi tutte le deposizioni d'accusa raccolte dagli inquisitori; ma in particolare cfr. *supra*, pp. 8-12, 45-49, 90, 119-20, 174, quanto avevano affermato Bartolomeo Piletti, don Bartolomeo Zambelli, Cristoforo Marchesi, Tommaso Botta, don Vincenzo Gambarana nelle loro deposizioni del 3 febbraio, 20 aprile, 7 e 30 settembre, 13 ottobre, 9 dicembre 1550, nonché fra Domenico Adelasio in quella del 13-15 aprile 1551; cfr. anche *infra*, pp. 589 e segg., gli atti del processo veronese a carico di don Omobono.

⁴⁷ Cfr. *infra*, pp. 840 e segg., il documento difensivo consegnato dal Soranzo e allegato agli atti del fascicolo processuale.

va dato al mio vicario di publici concubinari, dissi all'inquisitore che era da andar con qualche consideracione et non infamar così un prete di buona fama ad instantia di querelle di due homeni infami et appassionati. Et al prete stesso feci dir secrettamente per un mio servitor⁴⁸ che si guardasse perché / i tali gli volevano far il tal scorno. Se l'ho favorito come partecipe et consapevole di questi suoi pravi dogmi, Vostra Santità mi mandi alla galera.

Haver ripreso un predicatore et prohibito dicendo: «Fatte male a predicare delle opere et dare contra i lutherani»⁴⁹: non ho deto così, ma: «Fatte male a predicar delle opere contra la fede per opugnare i lutherani, come che la fede destruggesse il ben opperare, perché questo è falso, dicendo san Paolo: "Per fidem legem destruimus? Absit, imo statuimus"⁵⁰». Gli impedì la predica perché haveva fatto di prima duo prediche tutte sospettosissime di pelagianesimo, si come consta per il processo formato contra lui⁵¹.

Haver deto una parte dei frati minoritani esser pelagiana⁵²: ho detto hoggi di molti predicatori che innalzano il libero arbitrio contra la gratia credendo di destruggere il lutheranesmo, et confermano il pelagianesimo non sapendo tener la via di mezzo, tra' quali dissi essere molti di questi padri zoccolanti. Et lo inquisitor mi confermò questo stesso, dicendo che questo aveniva per la loro ignorantia, conciosia cosa che non studiavano niun buon dottore.

Haver prohibito il legger a un lector catholicus⁵³: leggeva questo padre in una chiesa dove leggeva un altro prima, un giorno per uno; et perché vengo in concorrentia et a dir l'uno all'opposito dell'altro, con scisma et scandolo del populo, prohibì il leggere ad amenduo et cominciai dall'altro.

Mangiarsi carne nei dì prohibiti in casa mia⁵⁴: intendo che una volta, per smemoragine del spenditor, si comprò et mangiò la

⁴⁸ Pasino da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

⁴⁹ Cfr. *supra*, pp. 16, 19, quanto avevano affermato fra Girolamo Finucci e fra Luigi Porziani nelle loro deposizioni del 28 agosto 1550; ma si vedano anche *supra*, pp. 41-42, 51, 70-71, 73, 128, 169-170, quelle di fra Agapito da Fino, di don Paolo Masnetti, di fra Pacifico da Brescia, di fra Antonio da Bergamo del 6, 10 e 21 settembre 1550, nonché quelle di don Giovanni Benoni del 9 dicembre 1550 e di fra Domenico Adelasio del 13-15 aprile 1551.

⁵⁰ *Rom.* III, 31.

⁵¹ Questo documento, menzionato dal Soranzo anche nell'interrogatorio del giorno successivo (cfr. *infra*, p. 220), non figura tra gli allegati al fascicolo processuale.

⁵² Cfr. *supra*, pp. 16, 20, quanto avevano affermato fra Girolamo Finucci e fra Luigi Porziani nelle loro deposizioni del 28 agosto 1550.

⁵³ Il riferimento è probabilmente a fra Agapito da Fino e a don Leonardo da Venezia: cfr. *supra*, pp. 40-41, 139 le loro deposizioni del 6 settembre 1550 e del 27 febbraio 1551.

⁵⁴ Cfr. *supra*, p. 71, quanto aveva affermato fra Pacifico da Brescia nella sua deposizione del 21 settembre 1550.

130r 893r carne / un solo giorno, né mai più se non gli infermi [se] ne ha mangiato.

Esser per fama publico lutherano⁵⁵: Vostra Santità guardi bene chi sono questi testimonii, ché troverà esser persone appassionate et che essi stessi me l'hanno data. Di che fama fusse innanzi ch'io fusse vescovo si esami tutta la famiglia che fu del reverendissimo Bembo. Lo dimando a Vostra Santità, che si trovò in concistoro il giorno ch'io fui proposto, eletto et confermato dal sacro concistoro in coadiutor del cardinal Bembo di buona memoria⁵⁶. Dapoi ch'io sono vescovo lega Vostra Santità questo testimonio della Comunità di Bergamo⁵⁷.

Haver biasmato l'honor dello cero et oglio che si fa al sacramento⁵⁸: ho biasmato la soverchia spesa che fanno alcuni poveri contadini in ciò ad instigation di certi preti avari, dicendo che era bene riservar via parte delle offerte per sovenir alle necessità delli poveri confrati infermi.

Haver squarzato la imagine di santo Antonio dicendo: «È ancor qui la barraria di quel spagnolo?»⁵⁹: in questa charta era dipinto un miracolo finto dai spoletini, che havevano allhora le queste di Bressa,

⁵⁵ Tale capo d'accusa trova riscontro in quasi tutte le deposizioni d'accusa raccolte in precedenza dagli inquisitori.

⁵⁶ Il Soranzo era stato designato vescovo titolare di Nicea e coadiutore del Bembo con diritto di successione nella diocesi di Bergamo nel concistoro del 18 luglio 1544: «Referente reverendissimo cardinale Bembo, [Iulius III] providit ecclesiam Nicenam in partibus infidelium certo modo vacanti de persona domini Victoris Superantii clerici Venetiarum de nobili genere ex utroque parente procreati, in presbiteratus ordinis constituti, cum facultate exercendi pontificalia in civitate et diocesi Bergomensis de consensu eiusdem reverendissimi, qui ecclesiae Bergomensis praeesse dinoscitur et pro tempore existentis episcopi Bergomensis. Et insuper deputavit coadiutorem eidem reverendissimo domino cardinali quoad vixerit et praefatae Ecclesiae Bergomensis praefuerit in regimine et administratione dictae ecclesiae Bergomensis eundem dominum Victorem, cum pensione annua ducentorum ducatorum auri de camera pro eodem Victore sibi annis singulis quibus durante huiusmodi officio coadiutoris in civitate Bergomensis residebit persolvenda, ita quod in huiusmodi administratione se intromittere nequeat nisi de consensu dicti cardinalis, et nihilominus ipso cardinale cedente vel decedente etc. de persona ipsius Victoris eidem ecclesiae providit, cum decreto quod quamprimum possessionem praefatae ecclesiae Bergomensis assecutus fuerit dicta ecclesia Nicena eo ipso vacare censeatur et cum clausulis et dispensationibus ac derogationibus opportunis et consuets, absolvens etc. Fructus, floreni 100; taxa floreni 7» (Roma, ASV, *Arch. Concl.*, *Acta Vicencanc.*, 5, ff. 214v-215r).

⁵⁷ Il riferimento è forse alla delibera del Consiglio maggiore di Bergamo del 31 agosto 1550 presentata dal Soranzo tra i suoi documenti difensivi e allegata agli atti del fascicolo processuale (cfr. *infra*, pp. 775 e segg.), o alla lettera inviata il 10 aprile 1551 a Marcantonio Bolis in raccomandazione del vescovo, citata da quest'ultimo nell'interrogatorio del giorno successivo (cfr. *infra*, p. 219 e nota 33).

⁵⁸ Cfr. *supra*, p. 93, quanto aveva affermato don Manfredo Pasti nella sua deposizione del 13 ottobre 1550.

⁵⁹ Cfr. *supra*, pp. 91-92, la deposizione dello stesso Pasti.

di un certo spagnolo abbruciato dal fuoco di santo Antonio; io vendendolo in questa chiesa, et per esser stato già commendatore di quella chiesa di Santo Antonio di Bressa⁶⁰, sapendo la barreria lo squarzai dicendo quelle parole et raccontando il fatto tutto.

Nella mia casa praticar lutherani⁶¹: son persona publica et ubligato ad udir ciascun che vi viene sia chi si voglia non sapendo chi sia.

Ch'io favorisco heretici⁶²: come vescovo, a chi tocca questo, ho messo alcuni preti a diverse cure con le sue lettere giustificate, i quali poi / si sono portati male, et di questo mi vogliono imputare; così potranno imputare al Salvatore lo assassinamento di Giuda perché lo elesse. Si veda se dappoi conosciuti per tali gli ho tollerati nella mia diocesi o no. Nominano in particolare un Pasino⁶³, et dicono esser apostata et cacciato per lutherano dall'Hospitale di Bergamo: l'uno et l'altro falso; ha servito ben quattro anni con gran charità quel luoco per infermiere, et ultimamente dimandato da me per cura della mia persona già due anni, huomo di vita et costumi esemplare. Si dimandi a tutta la mia casa.

Alcune altre cose mi oppongono, le quali per se stesse esser et manifestarsi falsissime non mi pare di rispondere altramente se non quanto mi serà commandato da Vostra Santità per sua informacione, la quale desidero che rimanga satisfatta in tutto: non ch'io non sia peccatore et bisognoso del suo perdono, ma di non haver peccato con animo heretico⁶⁴ et alieno da questa Santa Sede.

⁶⁰ Cfr. la lettera inviata dal Bembo a papa Clemente VII da Padova il 12 febbraio 1533: «Io rendo infinite grazie alla bontà e cortesia vostra dello aver voi dato riparo alla vita del buon messe Vettor Soranzo col dono del priorato di Santo Antonio a Brescia; né meno vi rimango io di ciò tenuto, che se egli mio figliuol fosse, perciò che per la sua gran bontà e virtù non l'amo punto meno. Dunque ne bacio sin di qua il santissimo piè vostro con l'antica e canuta servitù e divozion mia, e adoro il vostro pietoso e benefico animo, il quale a tempo ha risguardato sopra il povero giovane, che ha per adietro avuto mestiero del sovenimento de' suoi amici, poi che quelli che gli erano congiunti per sangue o non hanno potuto, o non hanno caldamente voluto sostenerlo. Ora si reggerà egli col favor della liberalità vostra, e potrà a più riposato animo intendere a servirvi. Esso a Vostra Santità dirà quello che io mi son disposto a fare a fine che il dono di lei non se gli dilegui in gran parte dinanzi» (cfr. Bembo, *Lettere* cit., vol. III, pp. 416-17; cfr. p. 445).

⁶¹ Cfr. *supra*, pp. 101-102, quanto aveva affermato fra Alessandro da Lovere nella sua deposizione del 19 dicembre 1550; cfr. anche pp. 120-21, 126, quelle di don Vincenzo Gambarana e di don Giovanni Benoni del 9 dicembre 1550.

⁶² Cfr. *supra*, pp. 101-102, quanto aveva affermato fra Alessandro da Lovere nella sua deposizione del 19 dicembre 1550, nonché pp. 58-61, 64-65, 66-69, 71-72, 77-78, 89, 119-21, 125-30, quelle di don Francesco da Chiuduno, Francesco Rossi Benedusi, Cristoforo Prezzati, fra Pacifico da Brescia, Carlo Albani e Giovanni Cattaneo del 12, 17, 19, 21, 23 e 26 settembre 1550, nonché quelle di don Vincenzo Gambarana e di don Giovanni Benoni del 9 dicembre 1550.

⁶³ Pasino da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

⁶⁴ *Cod.*: heretico.

Farò fine, Padre Santo, con dire questo: che tengo un grande obbligo a⁶⁵ tutti quelli che hanno fatto o detto contra di me per mettermi in sua disgratia et in questo luoco, imperò che pensando ogni altra cosa essi sono stati instrumenti della volontà di Dio in farmi cognoscere et gustare della sua bontà, in modo che son stato di continovo non in pregione ma in paradiso. Et restando satisfatta Vostra Santità della mia confessione, a grandissimo favore et honore de Dio mi reputo tutte queste infamie facendola certa che, se volontà di Dio et di Vostra Santità è ch'io esca con la vita di questo luoco, la ricognocherò dalla gratia loro et intenderò il mio debito essere di spenderla tutta in honore di Sua Maestà et di Vostra Santità, con abbracciar di core i miei adversarii, per quelli pregare et quelli agiutare di continovo in ogni occasione, etc. /

131^{rv} 894^{rv}

[bianco]

⁶⁵ *Cod.*: ha.

49. SECONDO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 3 maggio 1551)

158^v 921^v Die 3 maii 1551, constitutus ubi supra coram praefato reverendo domino episcopo et magistro Sacri Palatii¹ reverendus dominus Victor episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit aliquid addere vel minuere dictis per eum heri in suo praecedenti constituto, respondit: «Dico così, che questa infamazione che mi è data d'haver consentito al matrimonio di quel prete Parisotto con quella monacha² po' esser nata³ di qua: che o il prete per indurre essa badessa⁴ et monaca a fare quel che voleva, o pur essa badessa per excusare il facto suo et quel della monicha maritata sua compagna, ha hauto a dire che 'l prete li diceva: <“Non ve curate del vescovo; lassate fare a me perché l'è tutto mio”>^b. Al che io li resposi: “Se vui pensavate che così fosse, perché nol dire almanco alli vostri scindici⁵ et scoprirli questa cosa?”». Ha ancho dicto essa badessa che a me stesso lo havea decto che ella se era trovata presente quando <lo antedicto prete havea sposata dicta monicha cum anulo>^{c6}. Al che io li resposi: “Poiché <tu reveli la tua confessione>, se me dai licentia io dirrò la cosa como la sta”; et a tutto questo eran presenti tutti doi li scindici delle monache, et <gli dissi che essa abadessa me lo havea dicto in confessione>^d. Ma dappoi che Dorothea monacha predicta era uscita del monasterio et che io li resposi: “Se vui me parlaste in altro modo che in confessione vorrei rispondervi d'altro che di parole, se queste

^a 2.

^b Parisoto: «Non curetis de episcopo quia totus meus» etc.

^c Abbatissa interfuerat cum Parisotus desponsavit monialem.

^d Abbatissa retulit episcopo desponsationem, licet in confessione.

¹ Lionello Cibo e Girolamo Muzzarelli.

² Suor Dorothea Sonzogno: sulla vicenda cfr. *supra*, pp. 193 e segg., 208.

³ *Cod.*: nato.

⁴ Suor Domicilla Rota, badessa di San Fermo.

⁵ Giovan Francesco Cologno e Bernardino Lorini: cfr. *supra*, pp. 196-97.

⁶ Cfr. *infra*, p. 750.

159r 922r
 sonno cose di consentire da una abadessa; io vi exorto a dire ogni cosa quando sarrete examinata”, ella me replicò dicendo che non sapeva de havermele dicte in confessione. Et allhora fu rebuffata dall’uno et l’altro de scindici, li quali eran stati presenti quando essa mi domandò di volermi parlare in confessione, prima che fossi / examinata. Questa infamia di questo matrimonio l[’h]anno publicata questi miei emuli, frati et preti insieme, per molte exequutioni facte da me como vescovo contra essi. Et perché non para ch’io parli senza fundamento, acciò che se cognosca che la monacha fu levata dal monasterio di mia voluntà ma ad instantia delli scindici de esse monache, et che essa dote li fu restituita per precepto del mio vicario⁷ non a mia instantia ma ad instantia delli medesmi scindici che così ricercorno, et acciò che si veda che quando diedi carco della cura di questi monasteri a questo prete io feci la diligentia de informarme della vita et costumi suoi, io li presento questa scriptura signata per me littera A, incipientem: “Die iovis primo mensis ianuarii 1551. Quoniam stante prodigioso” etc., et finientem cum subscriptione huiusmodi sub tenore videlicet: “Idem Alexander de Allegris, cancellarius qui supra in fidem subscripsi”, la quale dovendo venire a Roma per mia iustificazione feci fare»⁸.

Interrogatus an dicta abbatissa propalando reverendo domino constituto matrimonium contractum ut supra, dicendo se illud dicere in confessione, fecit illud in forma sacramentalis confessionis dicendo: «Confiteor» etc., et petendo absolutionem peccatorum, respondit negative dicendo quod ipsa monialis genuflexa ante ipsum dominum constitutum dixit: «Io ve dirrò in confessione: l’è vero ch’io mi trovai presente quando il prete sposò dicta monacha, ma nello examine io non sono per dirve niente”. Né vi fo absolutione né altro^e».

Interrogatus an ipse dominus constitutus tamquam canonista vel theologus [vel] saltem ut episcopus sciret importantiam dictae confessionis factae modo praedicto, respondit: «Io in quanto a me pensava che la fosse tale confessione che non se potesse rivelare senza peccato. Et perché non vi havea dubio alcuno non ne domandai».

Interrogatus postquam fuerit sibi constituto relatum per suum secretarium ex parte dicti presbiteri quod si quid fecerat cum dicta

^e Confessione non sacramentali, at secreta⁹ scivit episcopus Parisotum cum anulo desponsasse monialem.

⁷ Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

⁸ Allegato al fascicolo processuale tra i documenti difensivi consegnati dal Soranzo, questo scritto è pubblicato, *infra*, pp. 831 e segg.; cfr. anche *ivi*, pp. 678 e segg.

⁹ *Cod.*: secreti.

moniale putabat non deliquisse quia id fecerat tamquam cum eius uxore¹⁰, quam diligentiam fecerit super hac materia matrimoniali, tam cum ipsa moniale quam cum dicto presbitero tunc carceratis propter hanc causam, ut reperiret rei veritatem, respondit: «Col prete il mio vicario, che havea questa causa, fece le solite examinatione, et con la
159v 922v monicha anchora si fecero molte examinatione, / como consta nel processo¹¹».

Et dicente domino an vicario suo ipse dominus constitutus dixerit et revelaverit illud quod habuerat ab illo familiare ipsius domini constituti de praedicto matrimonio, respondit: «Quando questo prete mi fece intendere questa cosa già l'era stato parechi dì in priggione et era stato examinato molte volte sopra questo facto quando io conferì con il vicario mio quel che me havea facto dire dicto prete <et non mi parve che l'interrogasse altramente sopra questo matrimonio> per non infamare – como ve disse heri – l'uno et l'altro monasterio^f».

Interrogatus an fuisset habenda maior ratio honoris monasteriorum quam Dei et fidei, et maxime cum potuisset fieri secrete suadendo abiurationem et alia quae secrete et servato honore monasteriorum potera[n]t fieri, respondit: «Heri me fu facta questa medesima interrogatione¹² et dissi che se harria possuto farlo, nondimeno non ve advertì et non lo feci».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Era maggior defecto l'ultimo che mi fece scoprire dicto prete, cioè de haver contracto matrimonio con la dicta sore che non era la infamia della <familiarità suspecta fra essi, et dovea punirlo o fare inquisitione de fide, nondimeno non lo feci per inadvertentia, et cognosco haver fallato>^g».

Interrogatus cur permiserit ipse dominus constitutus sibi persuaderi a scindicis quod licentiaret dictam monialem a monasterio cum sciret iam contractum matrimonium inter presbiterum praedictum et ipsam, cum facillime et verisimiliter deberet credere quod ipsa licentiata adhaereret dicto presbitero cum quo contraxerat matrimonium, respondit: «Io la tenni parecchi mesi in prigione per questo rispetto, con animo di non lassarla, anchora che molte volte li scindici da parte delle monache me havessero¹³ instato a trovar modo de liberar il

^f Dixit vicario matrimonium Parisoti etc., et noluit episcopus quod ulterius interrogaretur.

^g Erravit non inquirendo de fide contra Parisotum.

¹⁰ Cfr. *supra*, p. 197.

¹¹ Cfr. *infra*, pp. 698 e segg.

¹² Cfr. *supra*, pp. 198-99.

¹³ *Cod.*: havessiro.

monasterio di essa, cum sit che mai era venuta monacha volentieri se non per forza, che era stata sempre scandalosa et si vedeva essere incorrigibile^h. Alla fine, un giorno quel scindico dicto Lorin¹⁴ mi venne a dire che le monache se erano accorte che l'haveva una chiave falsa della priggione et che bravava, dicendomi che le monache temevano che una nocte lei non facesse qualche male et per uscire brusciasse il monasterio, ché si vedeva che l'haveva voluto attossicare de prima la badessa, et che per l'amor de Dio o levassi lei dal monasterio o tutte esse monache mettersi in / alcuno altro luochò. Questo fu
 160r 923r quello che mi fece condescendere a contentarmi ch'ella uscisse, ma col volerla dare in mano a suoi parenti; altramente no, parendomi che così facendo se obviava al suspecto che dicete del tornare col prete, attento maxime ch'io non pensava mai che 'l prete fosse così matto che volessi torla perché havea troppo che perdere: monsignore de Verona¹⁵ li havea renunziato in questo tempo una bona et honorevole prepositura¹⁶».

Interrogatus an recordetur se dixisse heri quod affines dictae monialis vocati ab ipso domino constituto noluerunt eam recipere vel habere curam ipsius monialis excepta una sua consobrina¹⁷, respondit: «È 'l vero».

Et instantibus dominis quomodo igitur per affines diligenter esset provisum ne monialis reverteretur ad dictum presbiterum cum commississet illam uti mulieri consanguineae, caeteris consanguineis vel affinibus recusantibus eam recipere et retinere, respondit: «Fu rechiesto frate Ascanio como suo cugino¹⁸, il quale disse che non havea dove metterla; fu rechiesto un altro notaro il quale disse che l'era pien de briga; fu nominata questa sua cugina, che era maritataⁱ. Et diedi carco alli scindici stessi che s'informassero della vita et qualità di essa cugina perché dubitava non darla in mano al lupo: et fecero essi la diligentia et ne hebbero bonissima relatione, sì como consta per la scriptura che io di sopra hogge vi ho data»¹⁹.

Et instantibus dominis [cur sic egerit], cum cognosceret ipse constitutus monialem praedictam inquietam, audacem et terribilem ita ut

^h Causa licentiandi monialem a monasterio etc.

ⁱ Monialis dimittitur apud mulierem etc.

¹⁴ Bernardino Lorini.

¹⁵ Alvise Lippomano.

¹⁶ La prepositura della parrocchiale di San Salvatore di Almenno (cfr. *supra*, p. 9, nota 11).

¹⁷ Placilia Avogadro: cfr. *infra*, pp. 833-34.

¹⁸ Su di lui cfr. *supra*, p. 197, nota 21.

¹⁹ Cfr. *supra*, nota 8.

non secure putabat se posse eam retinere in carcerem, ac etiam sciret matrimonium praedictum contractum, et quod presbiter ille non timerat ne[c] ab[h]orruerat matrimonium praedictum contrahere non obstante quod haberet praeposituram et quod imminebat sibi periculum amissionis illius, et quod eum²⁰ errore quo matrimonium contraxerat sine pudore et periculo detexerat et eodem modo esset prosequ[ur]us, respondit: «Quando costei fu levata dal monasterio fu levata – como io ve ho decto – per liberar quelle monache et dal pericolo et dalla paura che havevano che costei facesse qualche male, ché quanto al matrimonio la mia intentione era (sì como feci), se²¹ io sentiva niente di scandalo, de procedere sì como feci et castigarli. Io stimava, essendo²² il prete andato a stare alla sua prepositura fora di Bergamo per sette o 8 o 10 miglia, che 'l dovesse cessare in tutto da questa pratica».

160v 923v Et instantibus dominis / quod evacuet interrogatorium, scilicet quod non evitasset periculum imminens verisimiliter prosequ[ur]tionis matrimonii ut supra consignando dictam monialem tantum uni mulieri, licet probae et honestae, et dimittendo, et relaxatis ambobus in sua libertate, cognita verecundia dicti presbiteri et audacia et protervia dictae monialis, respondit: «Io mi pensavo haver proveduto prima con haverla consignata in bone mani²³. Poi penso et nella sententia et a parte [haver] facto intendere al dicto prete che se io ne havessi sentito rumore niuno di pratica familiare con quella monicha io²⁴ harrei proceduto rigorosissimamente et non como era proceduto per il passato per essere la cosa occulta».

Et instantibus dominis quod causae assignatae de licentiando monialem a monasterio ob quietem et pericula imminentia ut supra non sint causae sufficientes, maxime in re tam gravi, ponendi dictam monialem in sua libertate, cum multa adessent alia remedia et iuris et consueta apud episcopos et praelatos ad obviandum insolentiae et periculis moventibus ipsum dominum constitutum ut supra dixit, respondit: «Ve dirrò, padre: credo che anche in questo processo ultimo del matrimonio et nel primo del veneno che volse dare alla badessa²⁵ consti che quando io la teneva incarcerata molte volte le monache se dovevano et se gravavano de farli le spese, et che essa non sopportasse li carchi del monasterio como fanno le altre, per il che gridavano

²⁰ *Cod.*: eo.

²¹ *Cod.*: che se.

²² *Cod.*: che essendo.

²³ *Cod.*: mano.

²⁴ *Cod.*: che io.

²⁵ Cfr. *infra*, pp. 698 e segg.

assai et non se contentavano che stessi lì preggione; et questo è chiaro».

Et dicentibus dominis quod episcopatus ipsius domini constituti erat adeo pinguis quod non fuisset inconueniens dictum constitutum providere illae carceratae de victu quotidiano, saltem in pane et aqua, cum talia essent sua demerita ut digne taliter debebat nutriri, et bono episcopo hoc fuisset conueniens, respondit: «<Non si pensò a questo, se non a liberar quel monasterio>^j».

Interrogatus an dictus dominus constitutus arbitretur esse factum haereticum quod sacerdos contrahat matrimonium cum moniale professa, respondit: «Io l[’h]o condannato questo tal fatto per heretico ut in sententia, quale io la ho in casa».

Interrogatus an sciat omnem haereticum esse excommunicatum, respondit: «Padre sì».

Interrogatus cur ergo permisit dictum Parisottum habere in sua diocesi praeposituram de qua supra, respondit: «Dirrò io: adesso che
161r 924r vui me domandate se io habbia uno hereti-/co per excommunicato, me riducete a mente essere accosì. Allhora io non vi pensai niente a questo, et la cosa anche fu molto sùbita, ché dal torre la possessione che ’l fece della prepositura al suo fugire et il proceder mio la secunda volta contra di lui vi andò tempo de pochi giorni».

Et instantibus dominis quod non decet episcopum ignorare haereticum esse excommunicatum, respondit: «Io non ve pensai allhora».

Et instantibus dominis quod saltim sibi erat apertum quod dictus presbiter Parisottus esset haereticus ob factum haereticum de matrimonio ut supra, licet non cogitaret de excommunicatione, et propterea non debebat aliquo modo permittere quod²⁶ dictus Parisottus accederet ad possessionem dictae praepositurae, respondit: «<Io non dissi niente> perché, como ve ho dicto prima, la cosa era occulta né io voleva infamare li monasterii; et lassava poi la cura a lui per farse absolvere^k».

Et instantibus dominis quod videretur dictus dominus constitutus nil cogitasse de inibenda dicta praepositura seu possessione illius dicto Parisotto haeretico, quae praepositura habebat curam animarum cum in praecedenti dixerit se arbitrari dictam praeposituram futuram sicut frenum Parisotto²⁷ ne prosequeretur matrimonium cum

^j Nil cogitavit nisi liberare monasterium.

^k Permittit Parisotum assumere curam animarum in diocesi licet ei constaret factum haereticum.

²⁶ *Cod.*: quod accederet.

²⁷ *Cod.*: Parisetto.

dicta moniale²⁸, respondit: «Dico accosì: che io non andai a questa subtilità, ma io pensavo certissimamente che lui dovessi emendarse et vivere bene (si como haveva facto per il passato), <né pensai della heresia o altra provisione più diligente>¹».

Interrogatus an sciat se Bergomi diffamatum esse de aliis capitibus pertinentibus ad fidem et haeresim sapientibus ultra iam dicta, respondit: «Io non so de essere infamato in Bergamo in particolare alcuno como heretico, anzi son sempre stato tenuto – como sonno – per vescovo cattolico, sì como po' rendere testimonio una fede autentica publica della Comunità facta per certa occasione, che credo che nel processo sequendo se haverrà a dechiarar meglio, la quale è appresso a Sua Santità²⁹; sì como fa[n] fede alcune altre lettere delli clarissimi rectori de Bergamo scripte alla illustrissima Signoria per certa occasione che se dirrà, le quali sonno appresso Sua Santità³⁰; et sì como fa testimonio questa lettera ch'io ve presento, la quale è dello inquisitore de Venetia che era allhora, scrittami dell'opinione che teneva³¹ quel tribunale della Inquisitione de me³²; et sì como fa[n] testimonio lettere della mia decta Comunità scripte qui al mio archidiacono del passato mese de aprile³³, / le quale sonno appresso il

¹ Nil cogitavit de facto haeretico Parisoti relinquens illi etc.

²⁸ Cfr. *supra*, p. 217.

²⁹ Allegato al fascicolo processuale il testo è pubblicato tra i documenti difensivi, *infra*, pp. 775 e segg.

³⁰ Allegato al fascicolo processuale il testo di tali lettere è pubblicato tra i documenti difensivi, *infra*, pp. 760 e segg.

³¹ *Cod.*: tenivano.

³² Allegato al fascicolo processuale il testo è pubblicato tra i documenti difensivi, *infra*, pp. 765 e segg.

³³ Il 10 aprile, infatti, con voto unanime «uno dempto», il Consiglio maggiore di Bergamo aveva deliberato di scrivere al «reverendo monsignor Marco Antonio Bolis archidiacono di Bergamo qual fratello honorando, et in absentia sua al magnifico messer Benedetto Soranzo, a Roma», la seguente lettera: «Molto reverendo quanto fratello honorando. L'esemplar vita del nostro monsignor vescovo et l'amorevolezza usata sempre per Sua reverendissima Signoria et li magnifici suoi fratelli verso questa sua città ci dà ragione di ramaricarsi et dolersi dell'accidente strano a Sua reverendissima Signoria occorso, anchor che siamo certissimi esser delle quele innocentissima. Per tanto, per la reverentia et amore che gli porta questa città ci siamo mossi scriver a Vostra reverendissima Signoria queste nostre per dinotarle l'animo nostro prontissimo in fare ogni officio che puotiamo per debito nostro ad honore et beneficio di Sua reverendissima Signoria, pregando Vostra reverenda Signoria a darci motto di ciò le pare che noi puotessimo operare per l'honor et util suo, abenché speriamo che queste nostre giongeranno dopo l'expeditione, perché il signor Idio aiuta gl'innocenti. Et a Vostra reverendissima Signoria ci offeriamo et rendiamo, pregandola a farci raccomandati» (Bergamo, BC, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 24, f. 170v). Il 5 maggio 1551 venne registrato nei verbali del Consiglio il fatto che si era data lettura della la risposta del Bolis, datata da Roma il 23 aprile, ma senza riportarne il contenuto (ivi, f. 195v; cfr. Chiodi, *Eresia protestante a Bergamo* cit., p. 473, che ipotizza erroneamente un arresto del Bolis). Tale lettera non figura tuttavia tra gli allegati al fascicolo processuale. Sul Bolis cfr. *supra*, p. 205, nota 29.

dicto archidiacono^m, e molte altre littere et delli rectori de Bergamo et de primi della città scripte a mio fratello³⁴, per le quali – per quanto intendo – volevano mandare ambasciatori a Sua Santità a questo fine; sì como fa testimonio il clarissimo oratore presente qui in corte che ad instantia della illustrissima Signoria ha parlato molte volte con Sua Santità³⁵: li quali Signori per l'information diverse che hanno haute da' rectori che son stati pro tempore sonno informatissimi del governo mio et delli officii per me facti como vescovo cattolico in quella diocese, delli quali me reporto a farne più particolare mentione a loco più oportuno».

Interrogatus in particolari an sciat sibi oppositum Bergomi quod male sentiret de sanctissimo sacramento altaris³⁶, de iustificatione, de invocatione sanctorum, de merito operum, de indulgentiis, de nullitate votorum, de imaginibus, respondit: «Quanto al sacramento io non ho sentito che mai niuno me lo habbia opposto se non qui, ché l'ho sentito dire da questi illustrissimi et reverendissimi cardinali della fede poi ch'io son qui, et è una grandissima calunniaⁿ. De iustificatione è stato qualche raggionamento tra 'l padre inquisitore di Bergamo³⁷ et me de questa materia et con un altro padre canonico regolare venetiano, chiamato don Lunardo da Venetia³⁸: se questi han dicto qualche cose con alcuno contra di me io non lo so. De invocatione sanctorum io non so[n] mai stato infamato, ch'io sapia. De merito operum ne posso haver raggionato con li dicti due padri con li quali raggionai de iustificatione et con un altro padre questo anno passato, frate de san Francesco de zoccoli de Arezo³⁹ il quale, havendo facte dui prediche al capitulo suspectissime de pelagianesimo, sì como consta per il processo formato da me et che ho qui con me⁴⁰, ne raggionassemo insieme. Et questo frate zoccolante me andò diffamando per tutta la terra como luterano circa il merito delle opere, anchora che 'l medesimo frate interrogato in pleno capitulo dalli Anziani della mia città testificasse di non haver decto et non haver potuto dire ch'io

^m Bona fama episcopi ex ipsomet etc.

ⁿ Quae audivit sibi opponi Romae.

³⁴ Benedetto Soranzo: queste lettere non figurano tuttavia tra gli allegati al fascicolo processuale.

³⁵ Cfr. *supra*, p. 192, nota 4.

³⁶ Cfr. *supra*, pp. 149-150, 173, 189, quanto avevano affermato fra Damiano da Brescia e fra Domenico Adelasio nelle loro deposizioni del 18 marzo e del 13-15 aprile 1551, e fra Cornelio da Alzano nel corso del suo processo bolognese del 1546.

³⁷ Fra Domenico Adelasio.

³⁸ Cfr. *supra*, pp. 138 e segg., la sua deposizione del 27 febbraio 1550.

³⁹ Fra Girolamo Finucci da Pistoia, di cui cfr. *supra*, pp. 15 e segg., la deposizione del 28 agosto 1550.

⁴⁰ Cfr. *supra*, p. 209.

fosse luterano, sì como consta per publica scriptura che è appresso a Sua Santità⁴¹. Et non so altri che di questo me habbiano infamato. 162r 925r De indulgentiis niente. De nullitate votorum niente. / De imaginibus niente».

Et instantibus dominis cur in quodam scripto manu propria ipsius domini constituti quod est apud Suam Sanctitatem contendat se liberare et innocentem reddere ab omnibus calumniis praedictis expressis in particolari ut supra⁴², respondit: «Io lo ho saputo prima in Bergamo da qualchuno che era examinato dallo inquisitore sopra questi capi di me^o, et qui nelli ragionamenti che io ho facti et con questi signori illustrissimi della Inquisitione et con molti altri che io non me ricordo, li quali me dicevano che me erano opposte queste cose».

Et instantibus dominis quomodo sibi ipsi constaret domino constituto dicendo in praecedentibus se nescire quod esset infamatus Bergomi⁴³, et tum non dixerit quod aliqui examinati ab inquisitore revelaverint dictum inquisitorem esaminare testes contra ipsum dominum constitutum de omnibus praedictis capitibus, respondit: «Sta bene insieme ch'io sapessi che lo inquisitore examinasse li testimonii et che io non sapessi de essere infamato. Io fo qui una protesta: che de tutto quello che ho da dire ricercandomi vui che potessi tornare in praeiudicio de niun particolare, io prego Sua Santità che riceva il tutto decto solo per mia defensione et non per voler offendere né far male a niuno, et così prego Sua Santità che nol metta in consideratione. Questo dico perché nel formare del processo ch'è stato facto contra di me a Bergamo⁴⁴ quel padre inquisitore non è proceduto con quel spirito cristiano che doverebe^p, attento che nel tor de testimonii se lui vedeva che parlassero in favore et iustificatione mia non faceva scrivere et lo mandava via⁴⁵. Et questo in particolare – ch'io me ne ricordo – me lo ha dicto un prete da bene chiamato pre Iacobo del Sancto, et intesi dal medesimo che questo stesso havea facto con un altro prete domandato pre Ioanne Antonio delli Adelasii⁴⁶. Et il ma-

^o Bergomi scivit multa ei opponi de fide.

^p Contra inquisitorem Bergomi.

⁴¹ Si tratta dello stesso documento segnalato *supra*, p. 219, nota 29.

⁴² Cfr. *supra*, pp. 201 e segg., il testo della prima *confessio* del Soranzo.

⁴³ Cfr. *supra*, p. 200.

⁴⁴ Cfr. *supra*, pp. 13 e segg.

⁴⁵ Cfr. la lettera dell'ambasciatore veneziano Matteo Dandolo del 28 maggio 1551, citata *supra*, p. 192, nota 4, e *infra*, p. 222, nota 48.

⁴⁶ Maestro di scuola, come risulta da un documento del 1° febbraio 1539 in cui è detto «humanarum litterarum interpres» (Bergamo, ACV, *Vacchetta 1537-40. Cause civili*, f. 161r), don Giovanni Antonio Adelasio era a Bergamo il 17 novembre 1548 (ivi, AS, *Notarile*, Martino Benaglio, 3957).

gnifico potestà di Bergamo⁴⁷ mi monstrò una lettera che gli era stata scritta senza nome, dove gli era factò conscientia del procedere de questo padre a questo modo. Et io so che 'l mio vicario⁴⁸ molte volte

⁴⁷ Daniele Badoer, podestà di Bergamo nel 1550-51 (cfr. *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, vol. XII cit., p. xxxviii).

⁴⁸ Niccolò Assonica, che all'inizio dell'anno (Bergamo, ACV, *Giuspatronato 1546-60*, ff. 84r e segg.) aveva sostituito nella carica Carlo Franchino, anch'egli implicato nel processo inquisitoriale contro il vescovo di Bergamo, come più volte gli era capitato negli anni precedenti a causa di più o meno lunghe assenze o momentanei impedimenti del Franchino, e ancor prima durante gli episcopati di Alvise Lippomano e di Pietro Bembo; anche in futuro del resto l'Assonica sarà chiamato a svolgere funzioni di vicario (cfr., per esempio, ivi, *Lettere pastorali*, I, ff. 139r, 146r, 166r, 169r, 173v, 178v; ivi, II, ff. 25r e segg.; ivi, *Citazioni in vallem Iosaphat e relativi processi 1520-1591*, ff. 123r e segg., 212rv, 225r, 226r) in virtù del suo ruolo istituzionale di preposito della cattedrale di Sant'Alessandro, rinunciato in suo favore nel 1525 dallo zio Bartolomeo, vescovo di Capodistria, referendario apostolico e *scriptor* dell'Archivio Vaticano, morto nel 1529 (Paschini, *Un vescovo disgraziato* cit., pp. 123, 127). Alla vigilia dell'arrivo del Soranzo a Bergamo, il 14 luglio 1544, Flaminio Tomarozzo, familiare del Bembo, ne aveva scritto a Roma come di un «gentilhuomo di buona conditione in questa città et bene accommodato, et serve senza alcun premio et con qualche discommodo della sua quiete; è poi di buone lettere et di bonissimi costumi et persona molto honorata», lodandone altresì la «destrezza et accuratezza» (BAV, *Barb. Lat.*, 5694, ff. 142r e segg.). La ricca documentazione conservata a Bergamo, ACV, ne documenta in dettaglio il ruolo nell'ambito del capitolo (cfr. ivi, *Archivio capitolare*, 156, 208, *passim*) e l'azione di governo pastorale tra gli anni trenta e gli anni settanta (cfr. ivi, *Civiliium*, 1544 e segg., *passim*; ivi, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, ff. 30r-31v, 38r e segg., 50r e segg., 69r e segg., 178r; ma si vedano anche le filze del notaio vescovile Zaccaria Colleoni: ivi, AS, *Notarile*, in particolare 1454). Nato intorno al 1505, *iuris utriusque doctor*, dotato di numerosi benefici ecclesiastici, l'Assonica collaborò strettamente con il Soranzo, che accompagnò più volte nel corso delle sue visite pastorali (ivi, ACV, *VP*, vol. IX, f. 17v; vol. X, f. 157r; vol. XIII, f. 134r e *passim*; vol. XIV, ff. 84v, 118r e *passim*; vol. XV, *passim*; vol. XVII, f. 93v; cfr. per gli anni successivi vol. XVIII, ff. 142r, 242r; vol. XIX, ff. 35r, 50v, 236r; vol. XX, ff. 27v, 31r, 63r, 104r e *passim*; vol. XXI, ff. 260r, 277v; vol. XXII, f. 87r; vol. XXV, ff. 14r, 15r; *Gli atti della visita apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo* cit., *ad indicem*). Proprio a causa dei suoi stretti legami con il vescovo, cui probabilmente non fu estranea una certa comunanza di orientamenti religiosi (che trova conferma anche nella sua designazione a esecutore testamentario delle ultime volontà sottoscritte dal vescovo di Bergamo il 20 settembre 1554 e il 10 dicembre 1557: Venezia, AS, *Notarile. Testamenti*, Antonio Marsilio, 1214, n. 1024), l'Assonica assunse un atteggiamento ostile nei confronti delle indagini inquisitoriali svoltesi a Bergamo, come risulta da queste affermazioni del Soranzo, che trovano riscontro nelle successive deposizioni rilasciate contro di lui dai domenicani Pietro da Brignano, Raimondo Mora e Agapito da Fino il 6 maggio 1551 e da don Agostino Bosone il 3 gennaio 1552 (*infra*, pp. 649 e segg.), e nell'aspro scontro con lo stesso Michele Ghislieri attestato dalla documentazione pubblicata *infra*, p. 320, nota 10. Nella sua testimonianza bolognese del 29 agosto 1555 a carico del Morone, fra Domenico Adelasio lo segnalò come uno degli «amici» del Soranzo «che lo difendevano quando era inquisito» (*Processo Morone*, vol. VI, p. 252), e per questo nel *Compendium* del processo moroniano egli verrà registrato come «lutheranus et fautor» (ivi, vol. I, p. 196; cfr. p. 319, nota 154). Inoltre, in un brano del suo interrogatorio non trascritto nella copia processuale poi consegnata al cardinale milanese (e quindi non pubblicato in *Processo Morone*), l'Adelasio riferì di aver «conosciuto in Bergamo messer Nicolò Asonico di Bergamo, dottore, prevosto della chiesa cathedrale di Santo Alessandro, il quale da qualche anni in qua ha fama di esser lutherano. Et una volta, procedendo io contra un heretico il quale haveva

se è doluto meco de questo: che nello esaminare delli inquisiti lui non voleva che se notassi niuna cosa che facessi in favore. Io, sapen-

tenuto l'articolo della giustificazione alla lutherana et dovendosi venire alla abiuratione, essendo un giorno stato dal vescovo per questa causa et partitomi turbato perché io volevo che l'inquisito abiurasse il detto articolo et il vescovo non voleva, uscendo del vescovado incontrai nella chiesa di Santa Maria Maggiore il sudetto prevosto con il quale mi dolsi del vescovo che diffendesse questo articolo, et il detto prevosto si scoperse et disse questo articolo esser buono et che si potea tenere, et lo diffendeva come poteva al modo lutherano, cioè che per la fede sola siamo giustificati. Et così contradessimo un pezzo sopra ciò, et egli sempre stette saldo in quella opinione, là dove mi parteti da lui molto mal sodisfatto. Né ci era a questo presente alcuno che mi ricordi, né del mio compagno. Un'altra volta, inanzi et [*sic*] doppo il sudetto fatto, ché ben non mi ricordo, venne il prefato prevosto et mi mostrò un certo suo trattato de sanctis nel quale pareva che tenesse che solo li sancti dovevano essere a noi in essemplio, et levava tutti li miracoli fatti da sancti, non volendo che per lor mezzo si facesse miracoli. Et di questo ragionassimo da due o tre volte, et sempre mi affatigai per il senso catholico, ma egli si partì senza dire che assentisse al vero o non assentisse. Udite anchora doppo che il vescovo di Bergamo era stato inquisito et spedito da un certo messer Agostino Bosone da Bergamo, canonico del domo, che il sudetto provosto haveva congregato il capitolo di canonici per certe sue cose, et così intrò in ragionare del vescovo, et disse molte parole nelle quali laudava il vescovo et diceva che ditto vescovo non haveva mai commesso errore alcuno. Et questo ditto presi io giuridicamente, et credo haverlo mandato a Roma. Et volendo io procedere più oltra, penso ditto provosto fosse avisato da un canonico qual dimandai, et così li rettori mi mandorno una inhibitione penale al mio notario che non fosse rogato di cosa alcuna senza loro: così restai d'andare più oltre» (ACDF, *Stanza storica*, N 4-d, ff. 82r-83r). È senz'altro da attribuire a lui (e non al suo successore nella carica di vicario Niccolò Durante, come erroneamente ipotizzato in nota) l'episodio riferito da don Lorenzo Davidico, allora sotto processo da parte dell'Inquisizione romana, nel suo interrogatorio del 15 giugno 1556: «Havendomi ricerco el signor iudice a rivelare se ho altri suspecti da dire, li prometto coram Deo haver decto quanto sapeva et fino alla morte di rivelare se altro me occurrerà alla memoria senza alcuno respecto. È vero che questa mattina me è venuto alla mente il novo vicario di Bergamo perché, essendo ivi depoi ch'el vescovo è stato remesso ho inteso da cattolici, cioè messer pre Ioanni de Bergonzola et uno gentilhomme che era con lui, che non me ricorda il nome, et depoi da messer Nicolò Durante già administratore lì, che li publici heretici adherenti del vescovo se ne stavano in vescovato col decto vicario a far festa della sua tornata – così andorno ad un casale a congratularse col vescovo appresso Venetia – et che ivi stette dui o tre giorni. Il che me rende anche suspecto esso vescovo che non sia anche pentito» (*Lorenzo Davidico (1513-1574) e il suo processo inquisitoriale* cit., vol. II, pp. 100-101). E infatti in occasione della ripresa del processo contro il vescovo di Bergamo durante il pontificato di Paolo IV egli stesso fu fatto oggetto di accuse di eresia e convocato a Roma nel 1558-59 insieme con il canonico Lazzaro Valentini (Bergamo, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, f. 122r; cfr. Chioldi, *Eresia protestante a Bergamo* cit., p. 484, nota 113), dove tuttavia non mancarono di giungere convinte attestazioni della sua ortodossia, come quelle di fra Giovanni da Bergamo del 12 novembre 1558, che ne sottolineava lo zelo cattolico e i favori sempre prestati al convento domenicano, e di fra Vincenzo da Soncino del 17 gennaio 1559, che ne ricordava l'energico impegno antieretico e uno scritto sulla giustificazione che avrebbe ottenuto la piena approvazione dell'inquisitore di Brescia (ACDF, *Stanza storica*, GG 3-a, ff. 34r, 54rv), città in cui egli era stato vicario vescovile nel 1552-53 (una lettera da lui indirizzata in tale veste al cardinal Ercole Gonzaga il 13 maggio 1553 è a Mantova, AS, *Archivio Gonzaga*, 1923, f. 729rv). Il 27 dicembre 1558, su proposta di Giovanni Antonio Suardi, il Consiglio maggiore di Bergamo deliberò all'unanimità di scrivere la seguente lettera al neoletto vescovo Alvise Lippomano in

do il procedere che faceva questo padre, gliene dissi una parola, et esso me rispose che l'è vero che toglieva contra di me qualche informatione così comandato da questi illustrissimi della Inquisitione. Io li dixi: “Padre / fate la obedientia, ma guardate da chi le tollete queste informationi perché, como sapete per le exequutioni che me è conuenute fare io ho molti emoli et inimici, et prendetile realmente et da persone libere di ogni suspitione”. Né mai feci officio niuno non pur de impedire ma né dimonstrare haver per male di tal cosa per la reverentia ch'io porto a questo tribunale».

Ex tunc domini, hora tarda praeventi, dimiserunt constitutum in loco suo, animo etc.

raccomandazione dell'Assonica e del Valentini: «Trovandosi in Roma, come sa Vostra Signoria reverendissima il prevosto Assonica et messer Lazaro Valentini canonico, chiamati per l'officio della santissima Inquisitione, et essendo questa città persuasa che ciò sia stato per qualche falsa imputatione, atteso che i costumi dell'uno et dell'altro sono sempre stati di buonissimo essemplio et l'uno et l'altro ha fama qui di sacerdote di vita religiosa, catholica et essemplare, non habbiamo voluto mancare di raccomandargli a Vostra Signoria reverendissima sapendo quanto potrà loro giovare mediante la giustitia appresso Sua Beatitudine et quei reverendissimi et illustrissimi cardinali. Né questo facciamo perché non siamo certi che ella da sé, havendo il prevosto et messer Lazaro per l'adietro conosciuti et essendo eglino hora delle sue peccore, non gli mancherà caso che la loro innocentia gli faccia degni et habili da essere da lei favoriti, ma perché tanto più volentieri prenda di lor protectione quanto per questo publico testimonio sentirà il buono odore del nome, della opinione et della fama che tutti dua hanno in questa città et vedere insieme la stima che ella fa dell'uno et dell'altro. Preghiamo dunque Vostra Signoria reverendissima con ogni efficacia ad aiutarli quanto ella può acciò che, mostrata la sua innocentia, ci siano presto resi. Il che questa città tanto avrà caro quanto cosa che le possa occorrere carissima, et ne terrà obligo immortale a Vostra Signoria reverendissima. Alla quale divotamente si raccomanda et con desiderio grande aspetta di goderla qui nel suo vescovato» (Bergamo, BC, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 27, f. 194r). Il 17 agosto 1559 la congregazione del Sant'Ufficio affidò al cardinale Alessandrino il compito di concludere la causa (ACDF, *Stanza storica, Decreta*, II, f. 41v), ma è probabile che anche nel suo caso la morte di papa Carafa, avvenuta il giorno seguente, mettesse fine al procedimento ed egli potesse tornare in patria e riprendere le sue funzioni. Il suo nome compare per l'ultima volta nei verbali delle runioni capitolari il 10 novembre 1576 (Bergamo, ACV, *Archivio capitolare*, 156, f. 139v).

50. TERZO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 4 maggio 1551)

162^v 925^v Die lunae quarta maii 1551, constitutus in arce Sancti Angeli coram praefato reverendo domino episcopo Pennensi et magistro Sacri Palatii¹ deputatis supradictus reverendus dominus Victor episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit aliquid aliud addere vel minuere dictis alias per eum in suis anterioribus examinibus, respondit: «Dico con bona gratia de Vostre Signorie che <non me reputino presumptuoso se io dico queste due parole: a me parrebbe che se le Signorie Vostre ricercano da me semplicemente> la verità delle cose che mi sonno opposte – perché, sì como le mi hanno referto, la mente de Sua Santità è² de intendere da me per mezo de Vostre Signorie non como per via de examine la verità delle cose^b –, poi³ ch'io ho dato un scripto de mia mano a Sua Santità nel quale ho notato li capi più principali delle cose che io suspectava et intendeva parermi essere opposto⁴, al quale io me rimetto sempre, se⁵ le Signorie Vostre havesse[ro] qualche dubitatione sopra quello mi protrebe[ro] domandare, et così anchora se fora di quel scripto nel processo ve fosse altra cosa contra di me domandarmi, ché io sonno apparecchiato semplicemente de dire a Sua Santità tutto quello che la vorrà sapere da me. Et questo sia dicto con remetterme però al iudicio de Vostre Signorie».

Et replicantibus dominis utique verum esse sanctissimum Dominum Nostrum illis imposuisse quod omni charitate vellent suadere dicto domino constituto fateri veritatem ingenue de oppositis haereticilibus contra eum, ut patet in processu contra eum formato, quod-

^a 3.

^b Conqueritur aliquantulum et vellet remitti ad scriptum suum etc.

¹ Lionello Cibo e Girolamo Muzzarelli.

² *Cod.*: essere.

³ *Cod.*: che poi.

⁴ Cfr. *supra*, pp. 201 e segg., il testo della prima *confessio* del Soranzo.

⁵ *Cod.*: che se.

163r 926r

que Eius Sanctitas non erat ad plenum <satisfacta de scripto>^c, addendo quod maxime optabat confessionem sinceram dicti domini constituti ut posset suprema clementia cum eo agere, quodque si huiusmodi monitiones / et hortationes non inducerent ipsum dominum constitutum ad confessiones vel evidentes et iuridicas excusationes et satisfactionem de oppositis sibi haereticalibus ut supra, eo casu examinaretur dictus dominus constitutus et particulariter quod Eius Sanctitas, licet vellet et optaret ut supra benigne ac misericorditer secum agere, nolebat tamen animam Suae Sanctitatis pro ipso domino constituto perdere et, quod deterius erat, divinam Maiestatem offendere, et tum dicti domini in primo examine quibusdam exortationibus unus post alium, scilicet incipiendo dicto domino episcopo Pennensi et successive magistro Sacri Palatii, recordarunt huiusmodi verba vel similia in sensu, respondit: «Io rengratio Sua Santità, prima della charità sua et benivolentia, poi dico che non solamente da Sua Santità, che me representa Dio in terra, ma da uno de più vili servitori ch'io habbia in casa per far bene a me non vorrei che dicesse né facesse niuna cosa contra la anima sua et l'honor de Dio; et che, se Sua Santità non è satisfacta ad plenum del scripto che gli [h]o mandato sopra i capi notati in quello, io son qui prompto in quei capi che me sarrà dicto non esser Sua Santità satisfacta de dechiararli et fare constare a Vostre Signorie che ingenuamente et puramente sopra quelli ho dicto la mera, nuda et simplice verità como ho nel chore, et così d'ogn'altra cosa che vogliate sapere da me».

Et replicantibus dominis ad persequendam benignitatem ut supra sanctissimi Domini Nostri erga ipsum dominum constitutum, et <ne Eius Dominatio possit aliquo modo conqueri de examine vel examinibus, integrum⁶ esse Eius Dominationi adhuc posse se ipsum accusare vel defendere>^d iustis rationibus, et maxime de capitibus contentis in scripto dicti domini constituti transmissio sanctissimo Domino Nostro pro eius innocentia tuenda et sincero corde aperiendo, respondit: «Io ho piacere de essere interrogato de capo in capo^e dove Sua Santità non è satisfacta o d'altre cose, ché io dirrò sinceramente la verità».

Et statim domini dixerunt non esse satisfactum.

Et primo de iustificatione eo quia, ut apparet in processu contra dictum dominum constitutum comprobatur per testes fidedignos Eius

^c Ex scripto non satisfecit.

^d Conceditur si vult ex seipso confiteri sine examinibus vel comprobare se innocentem etc.

^e Vult interrogari.

⁶ *Cod.*: dixere integrum.

163v 926v Dominationem tenuisse iustificationem esse a fide sola, sequente charitate et operibus; in scripto autem non confitetur nec iuste se defendit; respondit: «Due volte me ricordo d'haver ragionato di questa materia, sopra / li quali ragionamenti po' essere venuta questa querela: l'uno fo con lo inquisitore di Bergamo⁷, sì como ho dicto nel mio scripto⁸, tractandosi tra nui di certi articoli che se havevano fare abiurare, tra' quali uno era questo: hominem iustificari sola fide. Io dissi al padre inquisitore che anchora che questa positione fosse usata dalli luterani, nondimeno che così semplicemente parlando non se poteva condannare per heretica, cum sit che era stata usata anchora da nostri doctores cattolici et poteva havere bon senso, et che però bisognava vedere in che senso fosse stata dicta prima che farla abiurare: et così fo servato fra noi in quel caso. Un altro ragionamento ho hauto con un padre fra Lunardo de Venetia⁹ sopra un scripto che mi mostrò de un altro suo padre, dove quel padre per molte ragioni se sforzava de monstrare che la iustificatione dell'homo si dovesse più presto denominare dalla charità che dalla fede. Io li dixi in conclusione, et così tengo, che alla absoluta iustificatione dell'homo concorra così la iustificatione della fede como la iustificatione delle opere, ma che più drittamente si denomina essa iustificatione dalla fede che dalle opere, sì como dalla radice et dal fundamento de tutta essa iustificatione, essendo la fede quella per mezo della quale, col suo sacramento del baptesmo, ce è applicato il sangue del signor nostro Iesu Christo et li meriti della sua santa passione. <Questa è ingenuamente la mia opinione>^f. Et se o essi o altri dove ne havessi possuto parlare – ché sendo vescovo po' essere facilmente ch'io ne habbia parlato con li altri – me¹⁰ han sentito magnificare et la fede et li meriti de Iesu Christo, et per questo preso qualche ombra di quel che me è opposto, potrebbe essere che per non essere io theologo, né havere li termini di theologia, che havessi potuto generar questo scandalo col mio parlare. Ma la mera et pura verità sta como la dico, et la mia opinione è quella che ho recitata».

Et replicantibus dominis praedictam responsionem continere multa quae videntur absurda et non satisfactoria, sigillatim proposuerunt: et primo, an cognoscat ipse dominus constitutus quod adhuc in ista

^f Opinio ipsius de iustificatione.

⁷ Fra Domenico Adelasio, di cui cfr. *supra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

⁸ Cfr. *supra*, p. 202.

⁹ Cfr. *supra*, p. 138 e segg., la sua deposizione del 27 febbraio 1551.

¹⁰ *Cod.*: se me.

responsione non satisfacit interrogatorio, et ex sequenti quod scriptum eius manu transmissum sanctissimo Domino Nostro non evacuabat oppiniones contra eum de iustificatione eo quod in interrogatorio fundato in oppositionibus dicitur dictum dominum constitutum dixisse
 164r 927r aperte testibus fidedignis pluribus fidem ita iustificare / hominem quod charitas et opera sequebantur iustificationem; ipse vero in dicta responsione nec verbum fecit de charitate et de operibus quo ad consequentem iustificationem iam factae. Respondit: «Io non son theologo, et però se io respondessi cosa che paressi a Vostre Signorie fora de proposito non se maraviglieno. Io non posso haver decto a quel modo, ché non ho mai hauta quella opinione, ma potria bene essere che per la mia ignorantia havessi confuso il parlar da una iustificatione a l'altra perché, per quanto ho lecto et la Scriptura et nostri doctori, vedo esservi doi iustificationi: una per la fede et l'altra per le opere. Io ho sempre inteso, parlando di quella prima iustificatione della qual l'ho-mo de impio diventa pio, che la sia facta per la fede et che non vi conorra[no] le opere a questa. Et questa è la mia opinione^g».

Et replicantibus dominis quod non satisfecerit adhuc interrogatorio, et ex consequenti scriptum ut supra non satisfacere rationi assignatae in praedicto interrogatorio, respondit: «Io satisfarrò. Como ho dicto, per non esser theologo non so così bene distinguere li termini: però rispondo che quando ho dicto fide hominem iustificari, charitatem autem sequi, io non ho mai inteso de parlar della charità, perché io so per gratia de Dio che la fede iustificante è inseparabile dalla charità, ma ho inteso – se ben non lo havessi saputo exprimere – delle opere et della secunda iustificatione, nominando le opere charità, ché questa sequita alla prima iustificatione della fede^h».

Et replicantibus dominis primo quod non videtur quod possit tueri praedictam responsionem: primo cum ignorantia theologiae in hac parte iustificationis, quia longioribus disputationibus et frequentibus tractavit cum multis testibus difficultatem de iustificatione modo quo supra; item secundo, quia dixit opera causare iustificationem secundam etsi non distinguebat charitatem ab operibus, igitur charitas excludebatur a prima iustificatione et pertinebat ad secundam; item tertio, quia dixit fidem iustificantem numquam posse separari a charitate; item, quia ex testibus habetur dominum constitutum reprehendisse et damnasse publice dicentem iustificationem primam esse a fide et charitate, respondit: «Respondendo al primo dico de non havere mai disputato, ch'io me ricordi, [né] ragionato sì familiarmente con alcuno
 164v 927v in presentia de molti: et po' essere, / et per non essere io theologo,

^g Opera non ad primam iustificationem.

^h Nominavit opera charitatem etc.

como ho dicto, o quelli che me ascoltavano non me havere bene inteso. La cosa è stata como ho dicto de sopra. Al secundo dico che io non me ricordo d'haver decto che la charità sequiti alla iustification prima, et potria haverlo dicto che non me ne ricordo; ma la intention mia non è mai stata de separare (parlando de prima iustificatione) la charità dalla fede, ma ho voluto dire per nome di charità le opere. Al tertio dico che è verissimo che io ho dicto che la fede iustificante non se po' separare dalla charità, et così credo, et ho piacere che me sia monstrato se io sonno in errore». Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io intendo che colui che doppo hauta la fede pecca mortalmente, anchora¹¹ che retenga quella fede, persa la charità, non retiene la iustificatione».

Et replicantibus dominis, dixit: «Io ve parlo perché son vescovo per forza».

Et replicantibus dominis an viderit concilium Tridentinum super materia iustificationis aperte ex Patribus [et] ex sacris litteris separare charitatem ab operibus nec confundere istas voces charitatis et operum in re tanti momenti – et ipse dominus constitutus, cum sit episcopus, possit cognoscere sententias multas fore haereticas et inducentes ad haeresim si nomine charitatis velimus significare opera, et maxime in re tanti momenti, scilicet de iustificatione –, respondit: «Io ho visto il concilio tridentino, ma non l'ho studiato altramenteⁱ; delli Padri et della Scriptura non so dire altro. La cosa sta como l'ho decto de sopra. Ad secundam partem interrogatorii dico che se vogliono pigliare li testimonii como li piace et dir quel solo che dice contra di me, non posso più; ma io stimo certo che quando parlai de caritate che sequitava alla iustificatione io doveti usare parole tali che io poteva essere inteso ch'io parlasse de operibus charitatis».

Et replicantibus dominis quod non evacuaret interrogatorium immediatum quo ad secundam partem, cum non respondeat an ipse dominus constitutus cognosceret quod proferre istas sententias, scilicet charitas sequitur iustificationem vel charitas est post fidem iustificantem, esse haereticas, respondit: «L'è verissimo che le cognosco heretiche^j, et per questo ho dicto da prima che io non haveva mai inteso – né l'harrei dicto parlando della carità – / che la sequitasse, di quella dico quae est diffusa in cordibus nostris per Spiritum Sanc-

ⁱ Non studuit concilio Tridentino.

^j Fatetur haereticas voces «charitas sequitur fidem iustificantem» etc.

¹¹ *Cod.*: che anchora.

tum¹², ma ho sempre inteso delle opere. Et stimo vero – como ho dicto prima – havere usate tal parole che, se bene io havessi decto la charità sequitare la iustificatione et la fede iustificante, se¹³ poteano intendere che io <per la voce de charità intendeva delle opere>^k».

Et replicantibus dominis aperte per testes fidedignos comprobari oppositum, scilicet quod nomine charitatis significaret opera, cum dominus constitutus diceret charitatem et opera sequi fidem iustificantem, distinguendo in suis loquutionibus charitatem ab operibus et dicendo tam charitatem quam opera sequi fidem iustificantem, respondit: «Mai, padre, ho dicto questo, quod charitas sequitur fidem iustificantem».

Et replicantibus [dominis] quod evacuet interrogatorium, respondit: «Mai non ho decto che la charità et le opere, distinguendo la charità dalle opere, la¹⁴ sequiti la fede iustificante perché io ho sempre hauto nel mio animo che la concorra con la fede, como ho dicto. Et se 'l dicono, me hanno male inteso; né è possibile che io l'habia decto».

Dixerunt domini quod evacuet reliquum interrogatorii quo ad ultimum, scilicet quod verbo taxaverit et errare dixerit aliquos doctos qui dixerant publice fidem et charitatem iustificare hominem prima iustificatione, respondit «che io non me ricordo di questo; ma se io ho represo, io debbo haver represo iustificatamente, perché – como ho decto de sopra nel principio di questo mio ragionamento – io ho decto che anchora che la charità concorra con la fede alla prima iustificatione, però non doverse dire che la charità ma la fede iustifica, in quanto l'è 'l fondamento, como ho dicto».

Et replicantibus dominis quod simpliciter et sincere evacuet interrogatorium, respondit: «Non ho mai represo né dicto che habbia errato alcuno che habbia dicto che la charità concorra alla prima iustificatione, così simplicemente parlandose».

Et replicantibus dominis quod diligenter advertat, quia per testes fidedignos et forte per contestes convinctetur ipsum dominum constitutum dixisse simpliciter aliquos errasse qui dixerunt charitatem concurrere ad iustificationem modo et determinatione concilii Tridentini, respondit: «Signori, io dico realmente che la mia opinione non è mai stata / né è de separare la charità dalla fede, parlando in materia de iustificatione, né mai ho represo – ch'io sappia – alcuno o dicto ha-

^k Per nomen charitatis intellexit opera.

¹² Cfr. *I Cor.* V, 5.

¹³ *Cod.*: che.

¹⁴ *Cod.*: che la.

ver errato alcuno per haver decto in prima iustificatione concorrer la charità insieme con la fede. Parlando così semplicemente posso bene haver decto et biasmato alcuno che voglia per questo attribuire principalmente la iustificatione alla charità et non alla fede»¹.

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Non me ricordo haver taxato semplicemente il dire che la charità concorra alla prima iustificatione se non como ho dicto de sopra; et nello animo mio non me pare possibile haverlo decto et taxato semplicemente, perché non ho questa opinione».

Et replicantibus dominis an habuerit unquam talem opinionem de qua dixit immediate quod eam non haberet animo, respondit: «Non me ricordo de haverla mai hauta; potrebbe ben essere che qualche volta parlando havessi¹⁶ dicto qualche parola che potessi dare suspecto alle persone di questa opinione, che la charità sequa semplicemente la iustificatione, ma in verità nello animo mio et sempre quando me è accaduto parlarne io ho demonstrato et intendo che la charità concorra alla iustificatione».

Ex tunc domini, hora tarda praeventi, dimiserunt constitutum in loco suo animo etc. /

¹ Iustificatio prima fides et non charitas¹⁵ etc.

¹⁵ *Cod.*: charitate.

¹⁶ *Cod.*: se havessi.

51. QUARTO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 4 maggio 1551)

166r 929r / Eadem die quarta maii 1551, constitutus coram praefatis reverendis dominis episcopo Pennensi et magistro Sacri Palatii deputatis etc. supradictus reverendus dominus episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., et antequam interrogetur dixit a se ipso: «Vorrei dire quatro parole: è ben che le scrivate, con licentia de Vostre Signorie».

Et dominis replicantibus quod diceret quicquid vellet, incipit dicere: «Questa matina pregai le Signorie Vostre che fossero contente in questa causa procedere con la sua solita charità et prudentia meco, perché io non era né faceva profession di theologo; et agiongo adesso anchora che le hanno da fare con uno che per la longa pregionia non è troppo in cervello, et però non ha così le cose prompte, et le Signorie Vostre – per quello che io ho veduto questa matina – non sono informate altramente del processo se non per il memoriale¹, il quale deve essere sì confuso che le non mi possono aiutare a tornare in memoria le cose. Et questo dico perché, se io non evacuai in quel modo che desideravate quel dubio de iustificatione², era perché io non havea memoria d'altri ragionamenti in questa materia che quello hauto con lo inquisitore³ et quello hauto con fra Lunardo da Venetia⁴, con li quali precisamente fu ragionato quanto ho dicto nel mio scripto⁵. Et la causa perché non me tornava a mente era <perché haveva inteso in Bergamo, in Venetia et in Roma in hac materia: et in particolare mi erano stati mandati articoli li quali me erano opposti

^a 4.

¹ Come risulta da una successiva affermazione degli inquisitori (cfr. *infra*, p. 235), il riferimento è a un estratto dell'inchiesta informativa bergamasca e delle deposizioni fino ad allora acquisite dal tribunale: forse il sommario degli atti processuali pubblicato *infra*, pp. 864 e segg.

² Cfr. *supra*, pp. 226 e segg.

³ Fra Domenico Adelasio, di cui cfr. *supra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

⁴ Cfr. *supra*, pp. 138 e segg., la sua deposizione del 27 febbraio 1551.

⁵ Cfr. *supra*, pp. 201 e segg., il testo della prima *confessio* del Soranzo.

circa la fede>^b, et da Venetia et qui da Roma l'ho inteso et da Bergamo, como dissi heri⁶, ma non saprei dire tale ho hauto da Venetia, né tale da Roma. Vero che fra questi vi erano <doi opposizioni datomi della iustificatione>^c: l'uno che diceva hominem sola fide iustificari, l'altro che diceva quod licet charitas concurrat ad iustificationem, tamen quod fides iustificat. Et questi me erano mandati. A questi risposi per il mio scripto questa mane⁷. Vostre Signorie dicono in uno interrogatorio essermi opposto che io habbia detto charitatem sequi iustificationem et fidem iustificantem. Al che rispondo ricordarmi de haver hauto un altro ragionamento in questa materia con un gentil-homo molto curioso nella / città di Bergamo, chiamato messer Ioanne Pietro de Ponte⁸, in presentia de molti gentilhomini doppo una cena in villa dove eravamo per una causa ragunati. Et per explication della mente mia et informatione de Vostre Signorie dico che, anchora ch'io non sia theologo et non habbia li termini così proprii di questa materia, nondimeno, per haver lecto qualche cosa di santo Augustino, di santo Ambrosio et di santo Bernardo, et quella volta et ogni volta che me è accaduto parlarne rechiesto, me ho servito della dottrina loro. Et però dico che in questa materia per charità io intendo essere, per dire così, <de dua sorte di charità>^d: una è dono et opera de Dio, della quale parla san Paulo, quae diffusa est per Spiritum Sanctum in cordibus nostris⁹; l'altra, anchora che sia dono de Dio, la chiamano opus legis et hominis perché è comandata dalla legge et è facta dall'homo, che intendo che la sia la somma de tutt'i precepti della legge, como dice san Paulo: "Et si aliud est praeceptum, in hoc verbo instauratur: diliges proximum tuum"¹⁰. Parlando della charità al primo modo io intendo et ho sempre inteso nel chor mio che concurrat cum fide in prima iustificatione hominis, perché insieme et unitamen-

^b Articoli dati episcopo de oppositis ipso in causa fidei.

^c Articoli dati de iustificatione.

^d Duplex charitas.

⁶ Cfr. *supra*, pp. 219-20.

⁷ Cfr. *supra*, p. 202.

⁸ Giurista addottoratosi a Padova nel 1519, in quanto ministro della Misericordia Giovan Pietro da Ponte alla fine degli anni venti era stato uno dei committenti del Lotto per i disegni delle tarsie del coro di Santa Maria Maggiore (cfr. Cortesi Bosco, *Il coro intarsiato di Lotto* cit., p. 202 e *ad indicem*; Francesco Colalucci, *Bergamo negli anni di Lotto. Pittura, guerra, società*, Bergamo, S.E.S.A.A.B., 1998, p. 179). In un monitorio indirizzato il 7 luglio 1555 al viceparroco di San Pietro di Scanzo perché venisse presentata una precisa contabilità della locale Misericordia, il Soranzo dispose che ciò avvenisse sotto la supervisione del da Ponte (Bergamo, ACV, VP, vol. XVII, pp. 106r-107r).

⁹ Cfr. *I Cor.* V, 5.

¹⁰ Cfr. *I Cor.* XIII, 10.

te e la fede et questa charità è donata et diffusa da Dio per il spirito sancto nel chor dell' homo. È vero che io ho decto o potuto dire, parlando di questa charità dono et opere Dei, che anchora che <la concorra alla iustificatione dell' homo non potemo dire che la sia causa meritoria> della nostra iustificatione, conciosiacosa che mi pare et dalle Scripture et dalli doctori sancti che una sola sia la causa meritoria della nostra iustificatione, che è la passione et sangue del nostro signor Ihesu Cristo, <il quale non per la charità ma per la fede ne è applicato>^e. Quanto al secondo modo della charità, ho dicto et potuto dire che la sequita la iustificatione prima et la fede iustificante, et sequitare in modo che nelli adulti et in quelli che hanno il modo di operare la sia necessariissima alla salute, secondo quel che dice san Iacobo¹¹ et il Salvatore in san Macteo, dove monstra che 'l iudicio se farà da questa secunda iustificatione¹². Et a questo proposito ho biasmato di continuo questa falsa opinione venuta da Alemagna per la quale li homini idioti dicono che li basta di credere per salvarsi (anchora che vivano licentiosamente). Ho dicto nondimeno che, anchora che la sia così necessaria questa secunda iustificatione, però¹³ non
 167r 930r dovemo né potemo insuperbirsene¹⁴ nel / conspecto¹⁵ de Dio, il quale ce insegna per la Scriptura a stare humili et dire: “Cum feceritis haec omnia quae praecepta sunt vobis, dicite: ‘Servi inutiles sumus’”¹⁶, et: “Non intres in iudicium cum servo tuo, Domine”¹⁷, ma abisognar sempre mai appellarsi dal tribunal della rigorosa iusticia a quel della misericordia di nostro Signore Dio, como fece san Bernardo et si legge nella sua Vita che, essendo accusato dal demonio, non ricorse a questa iustificatione delle sue opere ma alla misericordia de Dio et meriti della passion de Ihesu Cristo, dicendo: “Fateor non sum dignus”¹⁸. Però, signori miei, anchora che ineptamente, io ve ho decto puramente la confessione della mia fede in hoc articulo iustificationis, et concludo che quando ho parlato charitatem sequi fidem iustifican-

^e Fides et non charitas nobis ap[p]licat Christi sanguinem.

¹¹ Cfr. *Iac.* II, 24: «Videtur quoniam ex operibus iustificatur homo et non ex fide tantum?».

¹² Cfr. *Matth.* XXV, 35-46.

¹³ *Cod.*: che però.

¹⁴ *Cod.*: insuperbissene.

¹⁵ *Cod.*: con / conspecto.

¹⁶ *Luc.* XVII, 10.

¹⁷ *Ps.* CXLII, 2.

¹⁸ Cfr. *Beati Bernardi vita secunda*, XIII: «Ubi vero ille omnia fuerat persecutus et viro Dei pro sua fuit parte dicendum, nihil territus aut turbatus ait: “Fateor, non sum dignus ego, nec propriis possum meritis regnum obtinere coelorum”» (PL, vol. CLXXXV, col. 491).

tem ho inteso della charità tolta a questo secundo modo. Se veramente de questa materia inanzi ch'io fossi vescovo o¹⁹ dapoi in quel principio, inanzi che per il concilio havessi hauta occasione di informarmi in questa materia bene [et] di leggere, io ne havessi parlato, potria esser facilissimamente ch'io non me havessi saputo explicar così bene o ch'io havessi dicto qualche cosa ignorantemente che confondesse questa materia».

Et replicantibus dominis quod non est timendum nos discessuros a charitate in executione, cum Deum et voluntatem sanctissimi [Domini] Nostri et iustitiam prae oculis habeamus et habituri simus, et quod egit partes plus quam theologi in attestazione suae sententiae de fide iustificante et charitate, et quod dominus constitutus non timeat quod versemur tantum in extracto pro examine ad processum, quia habemus originale quod diligenter examinabimus [et] considerabimus ut decet, sed examen proseguendo et continuando fuit interrogatus quantum temporis est quod habuit sermonem de iustificatione cum dicto nobili nominato domino Ioanne Petro²⁰. Respondit: «Credo che sia più de doi anni, più presto più che mancho». Et ad interrogationem dominorum dixit: «Non credo che passi tre anni, ma me rimetto al vero».

Interrogatus an cum dicto nobili loquutus sit de iustificatione, de fide, de charitate ut expressit superius in praesenti proxime suo dicto, respondit affirmative.

Interrogatus an cum aliis personis eodem modo loquutus sit, et maxime a tempore quo habuit cognitionem de fide, charitate et iustificatione ut supra dixit, / respondit: «Io non me ricordo se il ragionamento ch'io hebbi con quel padre fra Lunardo da Venetia col quale parlai de hac re fosse prima o dapoi».

Et replicantibus dominis quod non intellexerat Eius Dominatio interrogatorium, quo rursus sibi opposito respondit: «Io non me ricordo in particolare de haverne parlato con niuno, ma se ne ho parlato ne ho parlato in quel modo, per esser stata accosì la mia opinione».

Interrogatus pro clariori intelligentia duarum iustificationum quas ipse dominus constitutus dixit se teneri ut supra an tenuerit esse duas iustificationes distinctas ad invicem, respondit: «Tenui».

Et replicantibus dominis an igitur esset ipse dominus constitutus huius mentis quod duae iustificationes, scilicet prima et secunda, de quibus proposuit sententiam apostoli Ioannis «qui iustus est iustificetur adhuc»²¹ et de quibus decretavit concilium Tridentinum²², sunt

¹⁹ Cod.: ho.

²⁰ Giovan Pietro da Ponte.

²¹ Apoc. XXII, 11.

²² Cfr. Denzinger, *Enchiridion symbolorum* cit., pp. 284 e sgg.

ille duae quas dixit se tenuisse distinctas, respondit: «Così credo et ho tenuto^f. Et se la mia sententia fosse in qualche parte che deviasse, me remetto che sia correcta secundo quella determinatione del concilio».

Interrogatus quod exprimat de secunda iustificatione, quae fit per charitatem secundo modo clarius, scilicet quomodo sit donum Dei, respondit: «Io ho dicto accosì per distinguere da quell'altra, perché et l'una et l'altra è don de Dio nell'ordine delle virtù theologale diffuse nel chore delli homini dalla benignità de Dio; ma nella prima l'homo non ha parte alcuna, ma nella secunda sì».

Interrogatus quomodo tenerit, ut supra expressit, charitati primae non esse adscribendam iustificationem cum legamus aperte in sacris litteris huiusmodi sententias: «Charitas operit multitudinem peccatorum»²³; item: «Remittuntur ei peccata multa quia dilexit multum»²⁴; item quia charitas – decernente Apostolo ad Corinthios – est quae perficit hominem in hoc quod sit gratum coram Deo²⁵, respondit: «Io ho dicto a Vostre Signorie che io non son theologo et però le me perdonaranno se io non saverò rispondere alli suoi doctissimi et subtilissimi argumenti, ma dico semplicemente che lo animo mio dicendo così non è di escludere quella prima charità dalla iustificatione né farla minore della fede, ma ho voluto dir questo: che officio della fede è de applicare il sangue, et non della charità prima^g».

168r 931r Et replicantibus dominis quomodo fide apprehendimus iustificationem / et remissionem peccatorum, respondit: «Me remetto a quanto ho dicto de sopra».

Interrogatus an recordetur dominus constitutus quod in praecedentibus examinibus dixerit fidem iustificantem modo quo supra expressit habere annexum sacramentum baptismi²⁶, respondit: «Me ricordo haverlo dicto de sopra et hora».

Et replicantibus dominis, dixit: «Io non so bene explicare questa cosa, ma voglio dire in substantia che nelli parvuli il sangue di Ihesu Cristo se gli applica per il baptesmo, che è il sacramento della fede, anchora che non habbiano l'uso del libero arbitrio».

Et replicantibus dominis, dixit de adultis: «Li bisogna la fede et il baptesmo».

^f Quae sint duae iustificationes, prima et secunda.

^g Fides nobis [applicat] sanguinem Christi et non charitas.

²³ *I Petr.* IV, 8.

²⁴ *Luc.* VII, 47.

²⁵ Cfr. *I Cor.* XIII, 1 e segg.

²⁶ Cfr. *supra*, p. 227.

Interrogatus an recordetur se in praesenti examine dixisse secundam iustificationem esse necessariam, sed non illi confidendum coram Deo rationibus assignatis²⁷, respondit: «Signor sì, et sic teneo^h».

Interrogatus an ipse dominus constitutus cum esset Bergomi vel alio in loco sciverit et dixerit Parisotum de quo supra²⁸ sacramentarium esse, scilicet quod dictus Parisottus tenuerit sanctissimum sacramentum altaris esse tantum signum et memoriam passionis Domini nostri Ihesu Christi, respondit: «Numquam audivi nec dixi».

Interrogatus de imaginibus, an recordetur ipse dominus constitutus quod in scripto ex[h]ibito sanctissimo Domino Nostro fateatur manu propria se fregisse, dilaniasse quasdam imagines divi Antonii coram multis praesentibus et videntibus²⁹, respondit: «Recordor, et dico me fregisse quasdam cartasⁱ in quibus depictum erat quodam miraculum falsum cuiusdam hominis Hyeronimi, qui dicebatur fuisse commissum ab igne sancti Antonii propter furum commissum de quibusdam gallinis, et dixi: “È anchora qui la barreria di questo hispanolo?” perché io sapeva questo miracolo essere stato falso, perché è stato in Bressa dove io son stato commendatore di quella chiesa di Santo Antonio, et in quel tempo da un pre Macteo che governava quel loco mi fu affermato che in verità non se era veduto segno niuno de brusamento, ma che quelli spoletini che haveano le queste in affitto per mantenere la devotione l’haveano facto seccare et messo fora qualche volta il dì de santo Antonio, ma di poi era stato sepellito et non più monstrato».

168v 931v Et replicantibus dominis an in dictis / cartis essent impressae imagines divi Antonii, respondit: «Io non me ricordo che ’l vedesse; credo però che vi dovea essere. Ma la mia intentione non fu de squarciare la imagine de sancto Antonio, perché mi piace e approvo nella Chiesa l’uso delle imagine, et nella mia cappella particolare io ve ne ho messe a torno a torno».

Et replicantibus dominis quod factum, scilicet dilanationis cartarum praedictarum, erat scandalosum et detestantium imagines, respondit: «Quando io squarciai a quel modo quelle carte, io mi explicai la causa per la quale io la faceva. Et in quella medesima chiesa vi erano molte altre imagine, le quali honorai, et non poté quello essere scandolo che dicono Vostre Signorie. Ma ve avertisco che questa querela

^h Non confidendum secundae iustificationi etc..

ⁱ De imaginibus sancti Antonii.

²⁷ Cfr. *supra*, p. 234.

²⁸ Cfr. *supra*, pp. 210-11.

²⁹ Cfr. *supra*, pp. 193 e segg.

viene dal prete di quella chiesa³⁰ principalmente, il quale in quella visita fu represo severamente da me como quello che diceva dua messe et faceva el mimo et il parasito tra quei preti quando si trovavano in congregatione³¹».

Et replicantibus dominis nonne melius fuisset declarare populo falsitatem rei quam dilaniare praedictas cartas in quibus erant depictae imagines divi Antonii in scandalum videntium, respondit: «Quando feci questa cosa vi erano pochissime persone, che non poteva esser scandolo publico, et a quelle poche persone io dichiarai la cosa».

Et replicantibus dominis an facile fuisset si³² non multi homines aderant quod ex relatione ipsorum res divulgaretur, maxime cum scandolum contineret factum quia fama malum, respondit: «Io non sentite che niuno se ne scandalizasse se non dopo che me è stato opposto».

Et replicantibus dominis an recordetur ipse dominus constitutus quod explicando longioribus verbis falsitatem dicti miraculi dixerit non constare de exusto Hispano et nil certi haberi de dicto miraculo, hac de causa cadaver Hispani humatum fuisse et non ostensum amplius populo, quae omnia habentur ex relatione illius sacerdotis, respondit: «Ita recordor et così ho decto».

Et replicantibus dominis quod non ita faciliter debebat persuaderi de falsitate miraculi et devenire ad lacerationem cartarum, cum possibile esset et miraculum fuisse verum licet non constaret, maxime hisce temporibus in quibus contendunt³³ haeretici deicere imagines et poenitus amovere, respondit: «De poco inanzi che io intrasse in quel priorato era stato questa cosa, et adesso non mi sovien così precisamente, ma penso che il levare del corpo et il sepolirlo fosse facto con cognitione et examinatione del vescovo di Brescia³⁴, / perché altramente li spoletini non l’haverrian lassato sePELLIRE. Questa è chiara: che in Brescia el miraculo non se teneva per vero. Quanto al pericolo de dare occasione alli homini con questo rompere de tor via l’uso delle imagine dalle chiese, per gratia de Dio et in quella visita et in tutte le altre mie mi son portato in modo che non hanno hauto occasion di prender scandalo da me in questa parte né captivo exempio».

Et replicantibus dominis an ab alio vel ab aliis quando a dicto presbitero Macteo de Brixia habuerit vel intellexerit falsitatem dicti

³⁰ Don Manfredo Pasti, di cui cfr. *supra*, pp. 91 e segg., la deposizione del 13 ottobre 1550.

³¹ Sulla sospensione *a divinis* di don Manfredo Pasti decretata dal Soranzo in occasione della sua visita pastorale a Vilminore del 16 agosto 1546 cfr. *supra*, p. 91, nota 1.

³² *Cod.*: quod si.

³³ *Cod.*: contemnunt.

³⁴ Andrea Corner, sul quale cfr. *supra*, p. 32, nota 32.

miraculi vel veritatem dicti miraculi esse comprobata, respondit: «Non me ricordo, per esser parecchi anni, ma io son ben certo et è notorio in Brescia che dicto miraculo non fu comprobato, como se usa alla verità delli miracoli».

Et replicantibus dominis quod omnino videtur ipsum dominum constitutum ab[h]orruisse et damnasse imagines, cum ex propria eius scriptura constet ipsum dixisse nullam ecclesiam illi gratiorem esse quam ea quae esset dealbata³⁵, exclusis omnibus imaginibus, excepta tantum imagine crucifixi, respondit: «Non consta così per la mia scriptura: ma dico che, essendomi facta una opposition che essendo io intrato in una chiesa, la quale era tutta bianca et non havea altra imagine che un crocifixo in su l'altare, dixi: “Questa chiesa me piace”, o veramente non haver veduta chiesa che mi fosse più grata di quella bianca^{j36}, a questa³⁷ oppositione ho risposto como sta nel scritto mio dato a Sua Santità, nella qual risposta se ve è qualche cosa che non satisfaccia me sia decto, perché me pare haver satisfacto; et me rimetto a quanto ho decto in decta poliza».

Interrogatus an de anno 1540 et 1542 et '43, '44, '45 recordetur ipse dominus constitutus se habuisse familiaritatem vel amicitiam cum aliquibus haereticis notatis de fide vel suspectis de fide³⁸, respondit: «Io posso havere hauta amicitia con simili».

Et replicantibus dominis quod singulariter exprimat cum quibus et qua occasione, respondit: «Questo nollo so^k».

Interrogatus an de eodem tempore vel eisdem temporibus legerit libros haereticos damnatos vel prohibitos causa haeresis, respondit: «Posso haverne lecti^l».

Et replicantibus dominis an de facto legerit et antequam esset episcopus, respondit: «Io ne ho lecti^m, essendo cose curiose, et avanti che fosse episcopo».

169v 932v Et interrogatus / a dominis qua licentia vel facultate eos legerit, maxime ante episcopatum, respondit nulla licentiaⁿ.

^j Quod dixerit ecclesiam albam gratiorem.

^k Nescit cum quibus haereticis amicitiam habuerit etc.

^l Potest esse quod legerit libros.

^m Legit libros haereticos.

ⁿ Libros haereticos nulla licentia etc.

³⁵ Cfr. *supra*, p. 203.

³⁶ Cfr. *supra*, pp. 92-93, la deposizione dello stesso don Manfredi Pasti.

³⁷ *Cod.*: questo.

³⁸ Questa e le successive domande scaturivano dall'estratto delle deposizioni dell'eterodosso bolognese Giovan Battista Scotti pubblicato *infra*, pp. 610 e segg., di cui questo interrogatorio del Soranzo costituisce un sicuro elemento di datazione *ante quem*.

Et replicantibus dominis, dixit: «Io li ho lecti abscosamente per il scandalo».

Et replicantibus dominis quomodo ausus sit ipsos legere ob censuram excommunicationis latam in Coena Domini³⁹, respondit: «Io cognosceva de far male et me ne son confessato».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «In verità io non me ricordo de libri particulari^o».

Interrogatus an propria manu notaverit, glosaverit dictos libros vel aliquos dictorum librorum haereticorum, respondit: «Non me ne ricordo».

Interrogatus an tunc ipsi domino constituto placerent dicti libri, respondit: «Li⁴⁰ leggeva volentiera, ma non me piacevano le opinioni che erano contrarie alla Chiesa cattolica romana».

Interrogatus an ex dictis libris aliquem vel aliquos miserit amicis quos vocabat fratres more lutheranorum, et signanter Venetias, Pathavium, Pisas et Lucam vel alibi⁴¹, respondit: «Io non me ne ricordo».

Interrogatus an commodaverit alicui ex dictis libris haereticis quocumque tempore, respondit: «Io ne ho prestati^p».

Et dicentibus dominis quod exprimat⁴² quibus commodaverit, respondit: «In Bergamo ne ho prestati a qualche frate».

Et replicantibus dominis quod diligenter consideret quia nedum fratribus, sed et presbiteris et laicis commodavit dictos libros, respondit: «Io vi pensarò».

Et replicantibus dominis qua conscientia audebat mutuare vel commodare dictos libros fratribus existente censura excommunicationis iam dicta, respondit: «Io non li ho imprestati per male effecto alcuno, perché io ho sempre mai avertito de darli <a persone⁴³ che havessero prudentia et intelligentia. È vero che io non ho considerato alla prohibitione perché io havea rispetto solo al scandalo; et non lo ho facto per disprezo, credendo non offendere Dio in questa parte^q».

Et hora tarda praeventi, domini dimiserunt eundem dominum constitutum in loco suo, animo etc. /

^o Non recordatur de libris particularibus.

^p Mutuo dedit libros haereticos.

^q Non peccare mut[u]ando libros sine scandalo vel contemptu.

³⁹ La bolla *In coena Domini*, così detta perché solennemente promulgata ogni anno il Giovedì santo, elencava a partire dal XIV secolo (con successive integrazioni e modifiche) i casi di scomunica la cui assoluzione era riservata al papa.

⁴⁰ *Cod.*: le.

⁴¹ Oltre al citato estratto delle deposizioni dello Scotti, e ad alcune delle lettere a lui inviate dal Soranzo negli anni quaranta pubblicate *infra*, pp. 615 e segg., cfr. *supra*, pp. 156-59, quanto aveva affermato don Niccolò Bargellesi nella sua deposizione del 12 aprile 1551.

⁴² *Cod.*: exprimeret.

⁴³ *Cod.*: persona.

52. QUINTO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 5 maggio 1551)

170r 933r / Iesus. Die quinta maii 1551, constitutus ubi supra coram supra-
dictis reverendis dominis deputatis supradictus reverendus dominus
episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto
pectore etc., primo interrogatus an velit aliquid addere vel diminuere
suis dictis in anteriori examine et si quid cogitaverit aliud pro ulterio-
ri veritate dicenda, prout Suae Dominationi heri impositum fuit, re-
spondit: «Io ho pensato sopra quelli capi ultimi che mi forno doman-
dati se io havea hauto pratica con notati di heresia, se io havea scripto
mai lettere ad alcuno, se io havea mai dato libri¹. Rispondo alla pri-
ma che io, como dissi heri, ho hauto pratica con molte persone le
quale sonno notate et inquisite anchora^b, ma quando io cominciai la
pratica loro et la teneva non erano, né sapea io che fossero macchiati
di publica infamia di heresia né di privata infamia. È vero che dapoi
ch'io son vescovo et che ho carico, et ch'io so quel che importa,
sonno andato molto più riservatamente che non andava prima, quan-
do ero gentilhomo privato: voglio dire che come ho inteso alcuno
esser notato o publicamente o che in qualche altro modo l'habbia
inteso esser notato di heresia, io li ho schivati, li ho licentiati de casa
mia. Bene è vero che como vescovo ho cercato secretamente de levar-
li le male opinioni, et se ho veduto poi che son perseverati, gli [ho]
inquisiti et levati dalla diocesi. Quanto al scrivere, né a Luccha né a
Pisa non so mai haver scripto; quanto a Padua, dove ho bene amicitia,
non² me ricordo mai haver scripto di questa materia, né mancho
in Venetia. In Bologna ho scripto qualche lettera ad un giovine mer-
cante che, se ben me ricordo, se chiama il Scotho³, il quale è poi

^a 5.

^b Amicitia quomodo cum haereticis.

¹ Cfr. *supra*, pp. 239-40.

² *Cod.*: ma non.

³ Giovan Battista Scotti (sul quale cfr. *supra*, p. 155, nota 14), di cui cfr. *infra*, pp. 610 e segg., 615 e segg., l'estratto della deposizione contro il vescovo di Bergamo rilasciata poco prima a Roma e il fascicolo di lettere del 1543-45 (tra cui numerose del Soranzo) da lui consegnato al Sant'Ufficio romano.

170v 933v stato inquisito de libri dal '45^c. Innanzi non mi ricordo haverne dato ad alcuno se non che, andando io a⁴ Venetia de qui de Roma, un prete dell'ordine de san Francesco conventuale, che era poenitentiero in San Pietro, chiamato mastro Agabito^{d5}, me diede un memoriale con alcuni danari che andavano ad un suo amico a Venetia, che stava in casa dello amba-/sciatore de Inghilterra, chiamato messer Baldassarre⁶, che li comprasse certi libri de questi heretici di Alemagna, et mi pregò che ne li mandasse etc.^c. Col quale memoriale ve era anche un altro memorialetto d'un gentilhomo suo amico et mio cognoscente anchora, ma non mi ho mai potuto recordare né 'l nome né 'l cognome, il quale memoriale era de libri simili. Et così tutto rimisi al decto

^c Scripsit Scoto.

^d Libros emit fratri Agapito franciscano.

^e Libros haereticos aliis emit.

⁴ *Cod.*: ad.

⁵ Si tratta forse di quel «mastro Agapito, procuratore in corte de' frati minori», inviato nella primavera del '1542 a Padova per provvedere alla riforma del convento del Santo, che l'8 aprile di quell'anno il Contarini presentava al doge come «homo bono, prudente et docto» (Alfredo Casadei, *Lettere del cardinale Gasparo Contarini durante la sua legazione di Bologna (1542)*, «Archivio storico italiano», CXVIII, 1960, pp. 77-130, 220-85, cfr. pp. 95-96, 118, 230, 245). Nel gennaio del 1540 Vittoria Colonna ne aveva scritto al cardinale Ercole Gonzaga come di un frate «molto aprobato dal reverendissimo Santa Croce [Marcello Cervini]» (Colonna, *Carteggio* cit., p. 63)

⁶ L'abruzzese Baldassare Altieri, segretario dell'ambasciatore inglese e agente dei principi protestanti tedeschi a Venezia, attivo diffusore di libri eterodossi al di qua delle Alpi, come denunciava il vescovo Grechetto in una lettera indirizzata ad Alessandro Farnese da Trento il 25 giugno 1546: «Altre fiata ho scripto de uno lutherano il qual sta in Venetia et, per poter vender libri heretici et esser respetato, si ha facto secretario de l'orator de Inghiltera; al presente ha ottenuto etiam litera da li protestanti de star in Venetia apresso quel Dominio come suo agente» (CT, vol. X, p. 540). Nel corso del suo processo veneziano del 1560, Girolamo Donzellino affermerà che l'Altieri era «huomo litterato, ma [...] molto avaro et ambizioso, et in nove opinioni di religione molto intricato, et che non solo leggeva libri prohibiti dalle leggi, ma ancho procurava che altri li leggessero» (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 39, ff. 46v-47r; cfr. Leandro Perini, *Note e documenti su Pietro Perna libraio-tipografo a Basilea*, «Nuova rivista storica», L, 1966, pp. 145-200, in particolare pp. 148-49; Buschbell, *Reformation und Inquisition* cit., pp. 24 e segg., 244-45). Costretto a lasciare la città lagunare nel 1549 a causa dei gravi sospetti inquisitoriali sul suo conto, si era rifugiato a Bergamo, dove venne a morte nel '50, mentre si preparava a trasferirsi definitivamente in Svizzera: su di lui cfr. Emilio Comba, *I nostri protestanti*, voll. 2, Firenze, Claudiana, 1895-1897, vol. II, pp. 183-218; Aldo Stella, *Utopie e velleità insurrezionali dei filoprotestanti italiani (1545-1547)*, «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», XXVII, 1965, pp. 133-82, cfr. pp. 168, 175-76, e pp. 150 e segg., e la breve voce a lui dedicata da Delio Cantimori in DBI, vol. II, p. 559; sul ruolo politico e diplomatico dell'Altieri cfr. anche Bullinger, *Korrespondenz mit den Graubündnern* cit., vol. I, *ad indicem*; Andrea Del Col, *Lucio Paolo Rosello e la vita religiosa veneziana verso la metà del secolo XVI*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XXXII, 1978, pp. 422-59, in particolare p. 433. Cfr. anche *infra*, p. 410, quanto il Soranzo dichiarerà sul suo conto nella terza *confessio*.

frate Agabito. Depoi ch'io sonno in Bergamo me ricordo haver dati alcuni libri heretici ad un frate de san Domenico, li quali io havea hauti da un suspecto, et lo pregai che me facessi intendere un poco i luochi in che deviavano dalla doctrina de' nostri doctori: il padre ha nome fra Dammiano⁷ dell'ordine predicto, et è da Brescia. Ne ho dati anchora alcuni ad un altro prete del medemo ordine, genoese, che predicava là in Bergamo^f, non me ricordo il nome né l'anno che predicò, et adesso è vescovo suffraganeo de Mantua⁸. Altro non me ricordo perché io sonno andato molto riservato dapoì che son vescovo, sapendo la importantia che è». Et subiunxit⁹: «Adiungete queste parole: po' essere che sia praticato [con] qualchuno che io sapeva esser suspecto de heresia in casa mia^g, ma non di pratica particolare, ma como con persona publica per negocii del mio officio».

Interrogatus an habuerit amicitiam cum aliquibus haereticis secretis vel publicis vel quomodocumque Suae Dominationi notis, quocumque in loco et quocumque tempore, et dicat de loco et tempore et de personis, respondit: «Io ho hauto amicitia con quel Schoto^h del 1540, '41 et '42 et successive circa quelli anni insine che andai in Bergamo al possesso dello episcopato. Et quando fui in Bergamo, ch'io senti che l'era inquisito dicto Schoto, non ho hauto più pratica con lui né tenuta amicitia seco né con lettere né con altra cosa, perché quel principio che io andai a Bergamo li scripsi non so che lettere¹⁰. Item ho hauta pratica [et] amicitia de lettere con quel messer Baldassarreⁱ

^f Libros aliis.

^g Familiares haeretici.

^h Cum Scoto amicitiam.

ⁱ Amicitiam cum Balthasare.

⁷ Fra Damiano da Brescia, di cui cfr. *supra*, pp. 146 e segg., la deposizione del 18 marzo 1551.

⁸ Leonardo De Marini (1509-1573), creato vescovo di Laodicea nel 1550, suffraganeo del cardinal Ercole Gonzaga a Mantova, nunzio papale in Spagna nel 1553-54. Trasferito alla diocesi di Lanciano nel '60, partecipò al concilio di Trento nel 1562-63 e si impegnò poi a Roma nei lavori preparatori per la pubblicazione del nuovo messale e del catechismo romano. Nominato vescovo di Alba nel 1566, svolse ancora delicate missioni diplomatiche presso la corte imperiale sotto Pio IV e presso quelle di Spagna e Portogallo sotto Gregorio XIII: su di lui cfr. Roberto Rezzaghi, *Il «Catechismo» di Leonardo De Marini nel contesto della riforma pastorale del card. Ercole Gonzaga*, Roma, Libreria Ateneo salesiano, 1986, in particolare pp. 94 e segg. Il De Marini predicò a Bergamo la quaresima del 1549, come risulta dal fatto che il 6 maggio di quell'anno il Consiglio cittadino deliberò di assegnargli la consueta elemosina di 25 lire imperiali in segno di gratitudine (Bergamo, BC, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, f. 175v).

⁹ *Cod.*: sobiunxe.

¹⁰ Cfr. *supra*, p. 241, nota 3.

et in presentia in Venetia quando vi sono stato; et lui in Bergamo è venuto ma, havendo inteso in Venetia dallo auditore¹¹ de monsignore legato¹² che l'era suspectissimo al suo tribunale, io non volsi più né amicitia né pratica sua et lo licentiai di casa mia. Ha praticato in casa mia in Bergamo¹³ un <medico Grattarolo>^{j14}, non me / ricordo il nome particolare, il quale era stato inquisito in Milano, ma io nol sapeva: et quando lo intesi, et li articoli che eran de sacramento altaris, mi sforzai ragionando con lui in particolare in la mia camera molte volte di aiutarlo, et mi pareva d'haverlo guadagnato ché cominciò andare a messa et a comunicarse. Depoi s'intese pure che dava qualche scandalo et io me lo licentiai di casa. Item vi è praticato un <Cristino d'una terra chiamata Ardesa>^{k15} della mia diocesi il quale,

^j Gratarola haereticus.

^k Cristinus haereticus.

¹¹ Il veronese Rocco Cattaneo (cfr. Paschini, *Venezia e l'Inquisizione* romana cit., pp. 34-35; Pagano, *Il processo di Endimio Calandra* cit., p. 232, nota 31).

¹² Giovanni Della Casa, sul quale cfr. *supra*, p. 202, nota 8.

¹³ *Cod.*: pergamo.

¹⁴ Guglielmo Grataroli, sul quale cfr. *supra*, p. 60, nota 17.

¹⁵ Cristino del Botto da Ardesio, uno dei centri più significativi del radicamento ereticale in territorio bergamasco (cfr. Bergamo, ACV, VP, vol. VIII, f. 143v), medico (ma «hosto» secondo la lettera dei rettori di Bergamo del 2 agosto 1548, pubblicata *infra*, p. 762), in occasione della visita pastorale del Soranzo nell'agosto del 1546 venne segnalato a quest'ultimo tra i sospetti di eterodossia (ivi, vol. X, ff. 68r e segg). Alla fine dell'anno dopo fu arrestato e processato (Bergamo, BC, Archivio dei rettori, serie 2, *Cancellaria pretoria*, 29, nn. 4, 12, 28), insieme con suo cognato Lazzarino Bichi (sul quale cfr. *supra*, p. 175, nota 32) «pro crimine haeresis», «per opinion lutherana et heresia» (ivi, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, ff. 26r, 31v). Dagli atti del suo processo (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 6, fasc. 2) risulta che egli, da molti giudicato «lutheranissimum et infamissimum», era attivamente impegnato a diffondere dottrine eretiche sulla giustificazione per sola fede, il libero arbitrio, il purgatorio, l'invocazione dei santi, il culto delle immagini sacre, i digiuni di precetto, le preghiere per i defunti, l'ordinazione sacerdotale, la confessione, l'eucarestia (diceva che «la hostia era un pezzo de pane» e «quod sacerdotes faciunt circa sacramentum eucharistiae come fanno li gatti con li rathi: che giochano, et poi li magnano»), la messa, l'autorità della gerarchia ecclesiastica («tutte le cose che concede el papa et li vescovi sono pazzie, perché solamente la fede salva»), sostenendo che il pontefice romano era l'Anticristo «et che la Chiesa nostra catholica era falsa et che non li debiamo creder». Già in passato ammonito dal vescovo e dall'inquisitore di Bergamo, egli aveva continuato non solo a professare le sue eresie, ma anche a diffonderle apertamente, affermando che «sectam lutheranam esse meliorem christianam»: «Subvertit circuendo totam istam vallem, ut a sancta fide catholica recedant, et [...] publice praedicat errores lutheranos» (ff. 2r-18v). Nel corso del processo egli cercò di attenuare le sue responsabilità («io mi aricordo di haver detto che mi non spenderia un quattrino a far dir messe o altre orationi per morti, ma che più presto spenderia in elemosine de' poveri [...]. Io ho detto che mi non obederia al papa se 'l comandasse qualche cosa contra la lezze divina»), affermando per esempio di non ricordarsi di aver mai detto che il papa «sia uno colion o altra vilania contra la persona di esso papa, salvo che ho detto che per li suoi mali governi l'era uno Antechristo, cioè che l'era contra Christo; né mi

sendo io andato alla visita de quella terra, hebbi certa mala information de lui circa le cose della fede: così lo monì e repressi facendoli

aricordo di aver detto che la Giesia romana sia una Chiesa babilonica, ma ho detto bene che questo tirar dinari circa le indulgentie e concessioni di beneficii era una sassineria», oppure che sarebbe venuto un «tempo che non si dirà messa: ho ben detto che se si facessi concilio forse si ordinaria che la messa si dicesse in vulgare, acciò che tutti la intendessero». Cristino dovette tuttavia ammettere di aver predicato dottrine ereticali sulla giustificazione, la confessione e i digiuni «per haver letto Antonio Brucioli sopra la epistola canonica di san Iacomo et altri logi della Scriptura»: «Et quanto al sacramento de l'altare ho detto, seguitando la opinion di esso Bruciolo, che nel sacramento de l'altare si receve Ihesu Christo in spiritu et che la hostia consecrata è segno di esso corpo di Christo». A una precisa domanda in merito rispose di non aver mai letto il *Beneficio di Cristo* o altri libri proibiti e di aver desunto le sue idee solo dal Brucioli e dall'«evangelio del Testamento novo»: «Quello io ho imparato è stato per haver letto il Bruziolo, et quello ho detto tutto l[']ho detto cavato da lui, et se io ho errato è stato per haver letto questo libro» (ff. 19r-25r). Al termine del processo egli si disse pentito e disposto ad abiurare i suoi errori, ma chiese di potersi prima recare a Milano e Brescia per curare alcuni suoi affari urgenti, cosa che gli venne concessa con una cauzione di 50 scudi (ff. 25r e segg.). Tornato ad Ardesio (cfr. *infra*, p. 762), non tardò a rendersi irrimediabile, evitando di obbedire ai monitori «ad comparandum» emanati nell'autunno-inverno del 1548-49 dall'Inquisizione bergamasca, che il 3 novembre 1548 decretò la confisca dei suoi beni. Il 7 (replicata il 17) ottobre di quell'anno i rettori di Bergamo informavano le autorità veneziane del fatto che essi non cessavano «di prociedere contra predetto Christino et altri inquisiti per queste perfide opinioni il quale, sprette le pene imposteli da noi di doversi abstenire di contaminare altri con sue heresie, immemore delle fideiussioni date di presentarsi ad ogni nostro libito, né cessa de seminar zizanie né cura presentarsi benché chiamato, confidatosi della fortezza del loco ove s'attrova. Quale quando a Vostre Signorie excellentissime per esser recidivato più fiato et incorreggibile paresse degno di maggior castigho di quello a che si extende la auctorità nostra, sì per sua correttione como per essemplio de altri, potriano darne maggior auctorità come meglio al sapientissimo suo iuditio paresse» (Bergamo, BC, Archivio dei rettori, serie 2, *Cancelleria pretoria*, 29, n. 12; originale a Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 160, ff. n.n.). Il 15 ottobre il Consiglio dei Dieci deliberava di far arrestare nuovamente Cristino del Botto e di inviare a Venezia gli atti del suo processo e tutte le «altre scritture che ve attrovate sì contra Christino prefato come del prefato prete de Ardesio [don Giorgio Cacciamali, sul quale cfr. *infra*, p. 408, nota 147]» (Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Parti comuni*, reg. 18, f. 172rv), e il giorno seguente ne informava i rettori di Bergamo. Il 21 questi ultimi rispondevano prontamente all'ordine «che con quel più destro et cauto modo che saperemo tenere procurar debbiamo di haver nelle mani quel perfido de Christino del Botto recidivato, et che non cessa de contaminare ogni giorno questo et quello con le sue heresie, et sotto bona custodia con il processo formato contra de lui [...] inviarlo a Vostre Signorie excellentissime; il che per hora è impossibile che da noi si possa eseguire, imperò che predetto Christino si è absentato, et havemo per certo attrovarsi nella Marcha. Et dubitando già noi sì de non poterlo de facili havere per la fortezza del loco ove il s'attrova alhora come che si havesse ad absentare vedendosi perseguitato, come ha fatto poi, scrivessimo sotto li 22 di agosto a Vostre Signorie excellentissime, attrovandosi egli de li a Venetia, che se li pareva bene hariano potuto farlo retenero. Perhò non gli lo possendo mandar lui, havemo parimente cessato di mandar li processi, ma se quelle terranno intentione che gli si mandino essi processi senza l'huomo, ne lo avisarano, ché subito gli daremo la debita essequatione» (ivi, *Sant'Uffizio*, 160, ff. n.n.; documenti editi con qualche imprecisione da Camozzi, *Vittore Soranzo* cit., pp. 49-50). La sentenza, redatta il 1° ottobre 1550 dal Soranzo, dall'Adelasio – nonché in base alla normativa vigente in territorio veneziano – dai rettori e dai dottori laici Giovanni Girolamo Albani e Battista Boselli, sottolineava

una monitione in scriptura nel libro della visita¹⁶. Et dappoi venendo dicto Cristino a Bergamo como scindico della sua Communità per facti di essa da tractar con mi, di continuo mi sforzava de instruirlo

come nel corso del processo il reo dapprima «caute et sub involucro aliqua negavisset et aliqua confessus fuisset», per poi assumere un atteggiamento sempre più provocatorio, «quippe novas haereses quotidie assereret et iam plures haberet in dicto loco et vicinis consocios»: «Et interea pro informatione Officii complures testes examinari curavimus; et deinde cum factis ipsi Christino nonnullis monitionibus tandem ipse se praesentavisset et iterum fuisset interrogatus et nihil aliud iam attenderetur quam ut suos errores et haereses retractaret abiuraretque, ipse fingens maxime sibi oportere Mediolanum accedere certa die sub excommunicationis poena et quingentorum aureorum se coram nobis affuturum promittens, astu discessit neque postea rediit, sed continuo in contumacia perseveravit». Il processo aveva tuttavia già accertato numerosi capi d'accusa: la propaganda ereticale da lui svolta ad Ardesio con scandalo di molte persone, cercando di persuadere anche altri a non rispettare i divieti alimentari, ad astenersi dai suffragi per i morti, a negare la confessione sacerdotale («asserendo soli Deo confitendum esse»), il valore meritorio delle opere, dal momento che Cristo «pro omnibus satisfecit», l'invocazione dei santi, il libero arbitrio «nisi ad malum», il purgatorio, la transustanziazione (nella convinzione che il sacramento eucaristico «sit tantum signum et commemoratio passionis Christi») e il valore sacrificale della messa, l'autorità del papa, «verus Antichristus non autem verus papa» («quae conceduntur ab eo sunt deliramenta eo quod sola fides nos salvos facit») e della «falsa et babilonica» Chiesa di Roma, nonché a credere nell'esistenza di due soli sacramenti («unctiones sacerdotum et chrismatis sunt quaedam fatua et delirantia»). Per questo la sentenza condannava in contumacia il medico di Ardesio come eretico pertinace, decretandone la confisca dei beni, e lo consegnava al braccio secolare, che promulgò contro di lui il bando perpetuo da tutto il territorio bergamasco e la pena di morte per decapitazione e rogo qualora venisse arrestato (testo originale a Bergamo, BC, Archivio dei rettori, serie 2, *Cancelleria pretoria*, 33, n. 111; altre copie sono ivi, ms MM 519, ff. 5-9; ivi, ACV, *Santo Offitio dell'Inquisizione*, ff. 91-93, in data 1° ottobre; cfr. Angelini, *Sommario delle ducali in Cancelleria pretoria* cit., p. 245; Aldo Battistella, *Alcuni documenti sul S. Officio in Lombardia nei secoli XVI e XVII*, «Archivio storico lombardo», XXII, 1895, pp. 116-32, in particolare, pp. 117-18; Rivoire, *Notizie intorno alla Riforma in Italia* cit., p. 18; Chioldi, *Eresia protestante a Bergamo* cit., p. 462; Bruno Felice Duina, *Una comunità bergamasca nelle visite pastorali del secolo XVI: Ardesio 1520-1602*, «Archivio storico bergamasco», XI, 1991, pp. 51-80, in particolare pp. 72-73; Caponetto, *La Riforma protestante* cit., p. 220, secondo il quale si tratta «probabilmente del personaggio più importante della diaspora bergamasca»). Rifugiatosi in Valtellina, a Tirano, insieme con altri esuli come il Grataroli e il Parisotto, Cristino del Botto continuò a darsi da fare per introdurre libri ereticali a Bergamo: «Stando le cose della religione in tanta turbulenza et tempesta – scriveva il vicario Niccolò Assonica al nunzio papale a Venezia Ludovico Beccadelli il 15 aprile 1551 – et dubitando che costoro, non contenti d'haver fin qui burlato della religione et dell'authorità della Chiesa, vadino con la loro temerità et insolenza di di in di peggiorando et non cessino seminare queste pestifere semenze hor in un modo et quando in un altro, et attendendo anchora quanto ne sia il pericolo soprastante per la vicinità de luoghi suspecti, io ne ho voluto dar notitia a Vostra Signoria reverendissima, et massime stante l'assenza di monsignor nostro, acciò che quella si degni consigliarci ciò che per noi si debba operare in tali occorrenze» (Bergamo, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, ff. 41r-42r); «come persi et desperati fanno il più mal che ponno» e approfittano della «comodità delle stampe» per far giungere a Bergamo «ogni volta che ponno di queste cose scandalose», aggiungeva l'8 maggio (ivi, ff. 44r-45v). Non si hanno altre notizie su di lui.

¹⁶ Tale monitorio non figura nel verbale della visita di Ardesio del 23 agosto 1546 (Bergamo, ACV, *VP*, vol. X, ff. 68r e segg.).

et removerlo dalle false et heretiche opinione che teneva, et particolarmente contra il sacramento dello altare».

Et replicantibus dominis, respondit: «Martino Lutero non lo ho per sacramentario, ma dicto Cristino diceva et credeva che non vi fosse il corpo del Signore nel sacramento. Ma vedendo che 'l continuava in dar scandalo, non solo me lo levai de casa, ma l'havemo inquisito et condannato. Altro non me ricordo».

Et dicentibus dominis cur non retinuerit, inquisiverit et carceraverit supradictum medicum et dominum Cristinum statim quod cognovit illos haereticos et maxime sacramentarios, ut supra confessus est, respondit: «Me pareva offitio di charità, sendo le cose como erano non notorie, di veder di guadagnarli et salvarli. Et a questo proposito mi ricordo che, havendo conferto col padre inquisitore di Bergamo¹⁷ dell'offitio facto col medico Grattarolo et vedendo che 'l perseverava così in fama – non haveamo cose certe –, [ordinai] che se li facessi una monitione in scriptis, la quale fece et lui et il mio vicario. Et me pare che quando sonno così secreti questi che hanno captiva opinione delle cose della fede si debba per un vescovo cercare di guadagnarli et levarli quelle cattive opinione avanti che se proceda contra loro de iure vel ad capturam vel inquisitionem vel alia iuris remedia¹. Se io mo' sonno in cattiva opinione me remetto alla migliore». /

171v 934v Et replicantibus dominis quod satisfaceret interrogatorio principali, an scilicet habuerit amicitiam cum haereticis secretis vel publicis, vel quomodocumque Suae Dominationi notis et alias, ut supra in interrogatorio continetur, respondit: «Non»; et postea subiunxit: «Non recorder».

Et replicantibus dominis an cognoverit quendam Antonium Mantellorum¹⁸, quendam Guidonem Fanensem¹⁹, quendam Hieronymum

¹ Antequam procedatur contra haereticos de iure episcopus debet studere eos remove ab haeresibus etc.

¹⁷ Fra Domenico Adelasio, di cui cfr. *supra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

¹⁸ La domanda degli inquisitori scaturiva dalla menzione di questo personaggio (così come di quasi tutti gli altri elencati subito dopo) nell'estratto della deposizione rilasciata da Giovan Battista Scotti a Roma nella primavera del '51: cfr. *infra*, p. 612; cfr. anche pp. 252-53, 412, quanto il Soranzo dichiarerà sul suo conto nell'interrogatorio del giorno successivo e poi nella terza *confessio*.

¹⁹ Guido Giannetti da Fano, amico del Soranzo e del Carnesecchi fin dagli anni trascorsi alla corte di Clemente VII in qualità di segretario dell'ambasciatore inglese, visse per qualche tempo a Londra per poi rientrare in Italia come agente di Enrico VIII. Coinvolto nelle dottrine valdesiane e filoriformate, legato a Pietro Antonio Di Capua (del quale fu al servizio a Roma nella prima metà degli anni quaranta), dovette fuggire all'indomani della scoperta del gruppo eterodosso raccolto intorno a Diego e Francisco de

Borum Aretinum²⁰, quendam mercatorem Apuliensem²¹, et a quanto citra et de causa cognitionis, respondit: «Di questo Antonio Mantello non me ricordo²². Guidone da Fano lo ho cognosciuto quando stava qui in Roma del '40-41 sino al 1544; la causa della cognitione et amicitia non me ricordo como principiase, se non como praticava li cortigiani. Ho cognosciuto ancho dicto messer Hieronimo qui in Roma et l'ho sentito anche leggere alcune volte in Roma, et lo cognosco del medemo tempo, et lo ho cognosciuto como cortigiano, ma con costui ho conferto qualche volta delle cose della Scriptura. Item cognosco anche misser Donato Rullo mercante de Pulia in Venetia, et ancho prima dell'anno 1540, quale ha stantiato molti anni in Venetia, et è amico de molti miei amici, et lui fa professione de humanista [in] lettere greche et latine; et la causa de questa amicitia la ho hauta per essere amico de altri miei amici et signori, como mercante et litterato».

Interrogatus an cum tenuit amicitiam cum prae-nominatis ultimo loco immediate haberet eos pro catholicis vel ne quomodocumque, respondit: «Ego illos habebam pro catholicis quando praticava con essi et teneva amicitia. È vero che dapoi ch'io sonno andato a Bergamo ho inteso che

Enzinas e si rifugiò a Venezia, dove assunse a fianco di Baldassarre Altieri un ruolo diplomatico ufficioso in rappresentanza dei principi protestanti tedeschi. Dopo il '47 dovette tornare in Inghilterra, per rientrare poi in Italia all'ascesa al trono di Maria Tudor. A Venezia mantenne stretti rapporti con il Carneseccchi, con Pietro Gelido, con Endimio Calandra, con l'ambasciata francese fino all'arresto del 1566, all'estradizione a Roma e al lungo processo inquisitoriale conclusosi con la sua abiura nel 1569. Su di lui cfr. Aldo Stella, *Guido da Fano eretico del secolo XVI al servizio del re d'Inghilterra*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XIII, 1959, pp. 196-238; *Processo Morone*, vol. I, pp. 282, nota 82; e la voce di Guido Dall'Olio in DBI, vol. LIV, pp. 452-55. Cfr. anche *infra*, p. 411, quanto il Soranzo dichiarerà sul suo conto nella terza *confessio*.

²⁰ Girolamo Borri (1512-1592), legato a Girolamo Donzellino, a Guido Giannetti, a Diego de Enzinas e al gruppo eterodosso che all'inizio negli anni quaranta si raccoglieva nella casa romana dell'arcivescovo d'Otranto Pietro Antonio Di Capua, dove ebbe modo di conoscere e frequentare anche il Soranzo, al suo ritorno da un soggiorno in Francia tra il 1548 e il '50 fu per breve tempo incarcerato dal Sant'Ufficio romano nel '51 (presumibilmente anche in relazione all'inchiesta sul vescovo di Bergamo), il che non gli impedì di continuare in seguito a mantenere rapporti con personaggi come Renata di Francia e Pietro Gelido. Professore di filosofia a Pisa tra il 1553 e il 1559 e poi in altri Atenei dell'Italia centrale, autore di scritti di filosofia naturale aristotelica, fu sottoposto a nuovo processo inquisitoriale nel 1583, cui riuscì a sottrarsi solo per l'ammirazione nutrita nei suoi confronti da parte di Gregorio XIII. Su di lui cfr. la voce di Giorgio Stabile in DBI, vol. XIII, pp. 13-17; *Processo Morone*, vol. I, p. 284, nota 86; Marcatto, «Questo passo dell'heresia» cit., p. 52, nota 144. Cfr. anche *infra*, p. 411, quanto il Soranzo dichiarerà sul suo conto nella terza *confessio*.

²¹ Donato Rullo, ricco mercante pugliese attivo a Venezia, legato al Pole, al Flaminio, alla Colonna, al Carneseccchi, al Di Capua, al Giannetti, al Ragnoni, arrestato a Lecce nel 1566, morto l'anno seguente nelle carceri del Sant'Ufficio romano. Su di lui cfr. Carlo De Frede, *Un pugliese familiare del cardinal Pole: Donato Rullo*, ora nella sua raccolta di saggi *Religiosità e cultura nel Cinquecento italiano*, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 117-63; *Processo Morone*, vol. I, p. 273, nota 67.

²² Ma cfr. *infra*, pp. 252-53.

misser Guido fu scoperto per heretico. Ma non intendo rispondere de quello Antonio Mantelloro, non lo havendo in memoria».

Interrogatus an cogitaverit de libris haereticis quos ipse tenuit et legit ante censuram excommunicationis latae in Coena Domini²³, et illos nominet etiam de tempore et quanto, respondit: «Innanzi che fossi vescovo dal 1540 in qua, per quanto me ricordo, ne ho hauti
172r 935r qualchuno, non molti, et li legeva per curiosità^m; quali erano / il Vestemerio, cioè un suo libro nel quale raccoglie doctrine delli doctori a molti propositi, de libero arbitrio, de praedestinatione et similibus²⁴; item l'Apostille de Martino²⁵; credo non so che cosa del Milantone, credo i Luochi communi²⁶; item alcuni libri heretici reprobati, che li comprai in Bologna da un libraro che non so il nome²⁷: et tutti questi libri lessi del medemo tempo successivamente».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Et tutti [i] libri proibiti et heretici che io haveva li portai a Bergamo».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Il Vestemerio lo hebbi dal Scoto sudetto, che mel mandò da Bologna qui in Roma, et non me ricordo se me 'l donasse o lo comprai da lui; le Apostille de Martino sopra li evangelii le²⁸ hebbi a Venetia, non me ricordo da chi; né mancho me ricordo dove né da chi havessi quelli Lochi communi del Melantone».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Delli libri de Bologna io stesso li comprai et non so da chi libraro, essendo io forastiero et persona di passaggioⁿ».

^m Libri quos legit.

ⁿ Libros emit Bononiae.

²³ Cfr. *supra*, pp. 239-40.

²⁴ Il riferimento è presumibilmente alla *Conciliatio sacrae Scripturae et Patrum* del teologo protestante Bartholomaeus Westhemerus, edita a Basilea nel 1536, e poi ancora nel 1538 e nel '40, condannato per la prima volta nell'Indice di Lovanio del 1550: *Index des livres interdits*, vol. II, p. 235.

²⁵ *Le Enarrationes epistolarum et evangeliorum, quas Postillas vocant* di Martin Lutero, edite per la prima volta a Wittenberg nel 1521 e più volte ristampate negli anni seguenti: cfr. Josef Benzing, *Lutherbibliographie*, Baden-Baden, Verlag Librairie Heitz GmbH, 1966, pp. 1001-101, 126 e segg.; cfr. *Processo Carnesecchi*, vol. II, p. 150, nota 4.

²⁶ I *Loci communes theologici* di Filippo Melantone, pubblicati per la prima volta a Basilea nel 1521 e più volte ristampati, condannati dall'Indice parigino del 1544: *Index des livres interdits*, vol. I, p. 218.

²⁷ Il riferimento (come risulta dall'estratto delle deposizioni di Giovan Battista Scotti: cfr. *infra*, p. 614) è al libraio bolognese – ma attivo anche a Roma – Giordano Ziletti, sul quale cfr. Buschbell, *Reformation und Inquisition* cit., pp. 190 e segg.; Luigi Carcereri, *Cristoforo Dossena, Francesco Linguardo e un Giordano, librai, processati per eresia a Bologna (1548)*, «L'Archiginnasio», V, 1910, pp. 177-92.

²⁸ Cod.: li.

Et replicantibus dominis hoc non esse verisimile, quia huiusmodi libri non ita faciliter venduntur Bononiae et non nisi caute et per personas fidatissimas, respondit: «La sta così puramente como l'ho dicta».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io sapeva che era proibito²⁹ sub poena excommunicationis legere et tenere dicti libri et feci male [a] legerli et tenerli, ma non lo ho facto per dispreggio della excommunicacha, ma per curiosità^o».

Et replicantibus dominis cum sciret se esse excommunicatum hac de causa, scilicet ob libros praedictos lectos et detentos, quomodo celebraverit vel se ingesserit in divinis^p, respondit: «Io vel dixi heri che me ne ho confessato et pensava de esserne assolto³⁰».

172v 935v Et replicantibus dominis hoc non esse possibile quod cogitaret se esse absolutum, quia semper tenuit libros haereticos, vel expressos vel alios, ab anno 1540 usque ad annum quo fuit Bergamum, immo illos secum portavit ut superius dixit, respondit: «In verità io ogni anno che me confessava io lo diceva al con-/fessore, et me domandava se pubblicamente et con scandalo io li leggeva, et io diceva de no, et me absoluteva».

Et replicantibus dominis quod evacuaret interrogatorium quod non erat evacuatum per eius responsionem, respondit: «Io non haveva malo animo, et ogni anno me confessava et diceva al confessore che io teneva et leggeva decti libri, et esso me domandava se il faceva con scandalo o in contemto della excommunicatione, et respondendo io di no me absoluteva».

Et replicantibus dominis an ipse dominus constitutus crederet se mortaliter peccare et perseverare in peccato mortali vel ne tenendo et legendo dictos libros, ut supra confessus est non in contemtum excommunicationis et sine scandalo, respondit: «Non pensava di peccare mortalmente né perseverare in peccato mortale nol facendo in dispreggio della excommunicatione né con scandalo^q».

Et ad interrogationem dominorum: «Il medemo dico del prestare libri ad altri, et maxime frati: cioè che non pensava et non credeva esservi scropulo di peccato mortale nol facendo como di sopra, anchora che vi fosse la excommunicatione».

^o Sciebat excommunicationem, at legit.

^p Divinis se ingessit et celebravit³¹.

^q Non peccare mortaliter ob libros.

²⁹ Era proibito, *cod.*: erano proibiti.

³⁰ Cfr. *supra*, p. 240.

³¹ *Cod.*: celebraverit.

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io sapeva che vi era excommunicatione papale, ma non in Coena Domini^r».

Et interrogatus per quantum tempus steterit Romae cum tenuit dictos libros, respondit: «Credo da quatro o cinque anni».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Né anchora quando io ero in Bergamo sino ad hora ho saputo che sia excommunicatione in Coena Domini contra legentes vel retinentes libros haereticos».

Et ex tunc domini, hora tarda praeventi, dimiserunt eundem dominum constitutum in eodem loco sub solita custodia, animo etc. /

^r Sciebat excommunicationem papalem.

53. SESTO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 6 maggio 1551)

173r 936r / Die sexta maii 1551, constitutus ubi supra coram supradictis reverendis dominis deputatis supradictus reverendus dominus episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit aliquid addere vel minuere iam dictis per eum, respondit: «Volo. Iersera dissi che io non sapeva che Martino Luthero fosse sacramentario¹, et intendeva di quelli che niegano essere realmente il corpo del Signore nel sacramento dello altare; non per questo intendo di approvare la opinione de Martino di questo sacramento né de niuno altro che repugnano alla opinione della Chiesa cattolica et romana, como sarebbe a dire in quella de transubstantiatione, et se niuna altra ve ne è che repugni a quel che tiene la Chiesa cattolica di Roma, como ho dicto.

Item, io replico de novo alle Vostre Signorie che lo animo mio et l'intentione è de dirve la verità de tutte le cose che io so et che me ricordo, che vogliate da me; et se vi pare che io manchi in qualche parte, è perché io non ho mai hauta bona memoria et adesso ne ho pochissima. Le cose sonno di molti anni, me pareno sogni, ch'io non ho hauta occasione di tenerli a mente, et poi dove si tracta dello interesse del proximo il parlarne mi pare che me abruci. Non vorrei errare et far presumptioni affirmando quel ch'io non so certo perché, anchora ch'io habia raggionato alcuna volta con de quelli che me havete domandato delle cose della fede christiana, et maxime di queste curiose che sonno in controversie con questi heretici de Alemagna, io ne ho parlato così per curiosità, ma non mi ho accorto né potrei dire di fermo che havessero opinion contraria alcuna a quelle che tiene la santa matre Chiesa cattolica romana. Se non, como dirrò di sotto, mi sonno andato ricordando di quel messer <Antonio Mantelloro>^{b2}, ma il cognome suo non finiva in questo modo in *loro*:

^a 6.

^b Antonius Mantelorus etc.

¹ Cfr. *supra*, p. 247.

² Cfr. *supra*, pp. 248-49.

173v 936v pur ve dirrò di chi penso che vui parliate, cioè de un giovine scholare che venne qui a Roma per adotorarse con una lettera del Scoto³ che me lo raccomandava como docto, bono et povero scholare, il quale feci doctorare gratis et li usai cortesia. Altra familiarità non ho hauta seco. Potrebbe essere che dapoi li scrivessi qualche lettera et lui a me, maximamente in voler venire per vicario mio / a Bergamo, che mel proponeva il decto Schoto, ma nol volsi acceptare non iudicando che fossi atto a quello officio.

Mi sonno ricordato che quando andai a <comprare quelli libri a Bologna⁴>, mi par de ricordarmi che 'l Schoto mi havesse insegnato quel libraro et ch'io andasse in nome suo^c. Mi sonno anche ricordato, a proposito se io ho hauta amicitia con heretico alcuno, ch'io parlai là in Bologna con un <padre di santo Augustino chiamato il Colle>^{d5}, il quale io non havia cognosciuto per inanzi se non così per fama di essere litteratissimo. Et credo che esso mi facesse poi cognoscere il Schoto et alcuni altri ch'io non me ricordo. Et mi sonno ricordato che con questo padre et col Schoto anchora, ma non so se in presentia insieme o a parte l'un da l'altro, raggionai di molte cose curiose circa la fede, et tra le altre de purgatorio, et como quello che io non havea altri fondamenti de theologia ma haveva lecto così qualche libro curioso, como vi ho decto di sopra, diceva che mi pareva derogare assai <alla potentia et valore del sangue et passione del Signore a dire che bisognasse credere che dopo questa vita li cristiani havessero abisogno de suffragii per li suoi peccati et così che vi fosse purgatorio>^e. Io non ardirei di affermare che né l'uno né l'altro di essi tenessi fermamente questa opinione, ché è mal iudicare; è vero che non impugnavano la mia, et io son stato qualche tempo in questo scrupulo et stimo de haverne anche scripto ad esso Scoto una volta^{f6},

^c Libros haereticos Bononiae emit, Scoto docente etc.

^d Cum Iuliano augustiniano de Cole.

^e Derogat purgatorium virtuti passionis Christi.

^f Scripsit Scoto de purgatorio.

³ L'eterodosso bolognese Giovan Battista Scotti: cfr. *infra*, pp. 610 e segg.

⁴ Cfr. *supra*, p. 249.

⁵ Giuliano Brigantino da Colle Val d'Elsa, rinomato predicatore attivo in molte città dell'Italia centrosettentrionale tra cui Bologna, dove visse tra il 1539 e il '42, più volte sospettato d'eresia, fino all'arresto nelle carceri del Sant'Ufficio romano nel 1550, dove la sua causa si prorotasse fino alla fine del 1552 (ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, ff. 44rv, 46rv, 47v, 48r, 49v, 50rv, 57v, 58v, 61v, 71v, 72r, 73r, 76v, 78r, 86v, 88r). Su di lui cfr. la voce di Vittor Ivo Comparato in DBI, vol. XIV, pp. 262-63; cfr. anche Marcatto, «Questo passo dell'heresia» cit., pp. 43-44 e nota 110. Cfr. anche *infra*, pp. 274-76, 281-82, quanto il Soranzo avrebbe detto sul suo conto negli interrogatori dell'8 e del 10 maggio 1551.

⁶ La questione non è affrontata nelle lettere del Soranzo allo Scotti allegate agli atti del processo e pubblicate *infra*, pp. 615 e segg.

ma dappoi maximamente che io intrai nel possesso di Bergamo, cioè ch'io fui vescovo, et che ho lecto li doctori sancti et instato alla oratione, per gratia de Dio mi son liberato da questo scrupulo et iudicato che piissimamente et senza preiudicio de' meriti del Signore si possa et debba pregar per li morti. Et così ho pregato et nelli officii publici et nelli privati ch'io ho facti nella mia chiesa, et condannato molti heretici li quali tenevano il contrario, sì como appare per li processi publici che sonno nella mia cancellaria.

Item, mi son ricordato che qui in Roma, in quelli anni, comprai certi libri di questi heretici da un libraro che stava in Campo de Fiore⁸, non me ricordo il nome, et in particolare me ricordo di Troppi della Scriptura del Vestemerio⁷, il Summario della Scriptura⁸ et così altri libriccioli vulgari, el nome de quali non me ricordo. Non ho altro che dire». /

174r 937r Interrogatus an recordetur se dixisse in praecedentibus constitutis sanguinem domini nostri Ihesu Christi nobis uniri per fidem solam, non excludendo tamen sanctum sacramentum, scilicet baptismum⁹, respondit: «Questa sola non me ricordo haverlo dicto, ma del resto me ricordo haver dicto così in materia primae iustificationis».

Interrogatus an tenuerit esse aliud medium a fide et sacramento baptismi ad uniendum nobis sanguinem domini nostri Ihesu Christi et merita passionis suae, respondit: «Tenui semper: et sonno li altri sacramenti della Chiesa».

Interrogatus an tenuerit et dixerit fidem unientem nobis sanguinem et merita passionis Christi sic explicata¹⁰, scilicet fides quae iustificat est illa per quam apprehenditur misericordia Dei et remissio peccatorum per Cristum et per quam habemus fiduciam nobis esse remissa peccata per Cristum, respondit: «Se le Signorie Vostre parlano del tempo inanzi ch'io fossi vescovo potrebbe essere facilmente che io l'havessi detto et tenuto, perché non sapeva distinguere da fede a fiducia, ma dappoi ch'io son vescovo et ch'io ho studiato qualche cosa

⁸ Libri haeretici empti Romae.

⁷ I *Tropi insigniores veteris atque novi Testamenti*, o i *Collectanea communium troporum sacrae Scripturae*, o il *Troporum theologicorum liber*, apparsi per la prima volta a Basilea rispettivamente nel 1527, nel 1530, nel 1540 e poi più volte ristampati, condannati i primi due dall'Indice di Lovanio del 1550 e il terzo dall'Indice di Parigi del 1547: *Index des livres interdits*, vol. I, pp. 261-62, vol. II, pp. 235-36.

⁸ Su questo celebre testo la cui traduzione italiana ebbe notevole diffusione nell'ambito dei gruppi ereticali italiani cfr. lo studio di Susanna Peyronel Rambaldi, *Dai Paesi Bassi all'Italia. «Il Sommario della sacra Scrittura»*. *Un libro proibito nella società italiana del Cinquecento*, Firenze, Olschki, 1997.

⁹ Cfr. *supra*, pp. 227, 236.

¹⁰ *Cod.*: explicati.

della Scriptura et delli doctori non ho hauto questa mente et ho inteso che quella fede in Ihesu Cristo è quella che ne applica li meriti suoi, qua credimus per sanguinem suum mundum redimisse».

Et replicantibus dominis an ipso existente episcopo seu coadiutore Bergomi¹¹ in eius praesentia per concionatores publice fides fuerit explicata et descripta¹² eo modo quo in proxime¹³ praecedenti interrogatorio, respondit: «Non recordor».

Interrogatus quis esset vicarius ipsius domini constituti quando occurrit casus supra expressus Parisotti¹⁴ sacrilegi de quo supra, respondit: «Era mio vicario messer Carlo Franchino^{h15}, quale è stato mio vicario forse cinque anni, et po' essere uno anno in circa che se è partito da me¹⁶ perché l'aria li faceva male».

Interrogatus an cognoverit pro certo vel suspicionibus vel quomodocumque dictum dominum vicarium male sentire de fide et determinationibus sanctae matris Ecclesiae¹⁷, respondit: «Io ho hauto sempre mai il vicario per homo da bene et bonissimo cristiano. È vero che alcuna volta esso anchora ho veduto così exitare ma non fermarsi in questa cosa de purgatorioⁱ, ma et l'uno et l'altro si fermavano in tenere semplicemente quello che crede la sancta madre Chiesa, / ancora [che] i luochi che s'allegavano della Scriptura a questo proposito fosse[ro] da qualche doctore intesi¹⁸ ad altro proposito; nel resto non so che l'havessi niuna cattiva opinione»; subiungens ex se ipse constitutus: «Me sonno alcune volte, et decto mio vicario et io, scandalizati di questi preti che pigliano la cura delle chiese senza salario fermo con la speranza delli incerti, che vanno in qua et il là dicendo messe per li morti per il guadagno, et ho dicto che sarria meglio che facesiro qualche servitio per vivere et che gratis et amore pregassero Dio

174v 937v

^h Vicarius.

ⁱ Vicarius de purgatorio.

¹¹ *Cod.*: pergomi.

¹² Cfr. *supra*, pp. 95-97, 176-77, quanto avevano affermato don Bono da Olmo, don Silvestro da San Gallo e don Bernardino Tacchetti nelle loro deposizioni del 23 ottobre e dell'11 e 25 novembre, nonché fra Domenico Adelasio in quella del 13-15 aprile 1551.

¹³ *Cod.*: proximo.

¹⁴ Su di lui cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

¹⁵ Su di lui cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

¹⁶ L'ultimo documento a noi noto da cui risulta la presenza del Franchino a Bergamo reca la data del 4 luglio 1550 (Bergamo, AS, *Notarile*, Girolamo Cologno, 1915; cfr. *infra*, p. 834, nota 21).

¹⁷ Cfr. *infra*, p. 643, l'estratto degli interrogatori dell'11 giugno di don Carlo Franchino, allora anch'egli sotto processo a Roma.

¹⁸ *Cod.*: inteso.

per li morti. Non per questo biasmava che, se li era factio elemosina voluntaria per dire una messa, non la potessero torre havendone bisogno».

Interrogatus an dictus eius vicarius haberet facultatem instituendi curatos in civitate et diocesi Bergomensis sine scitu ipsius domini constituti, respondit: «Haveva auctorità de mettere parrochiani nelle chiese curate¹⁹».

Interrogatus an vicarius praedictus miserit vel concesserit presbiterum Parisottum post excessum matrimonii de quo supra ad curam ecclesiae terrae Alzani Bergomensis diocesis, respondit: «Fu adnesso credo dal mio vicario de mio consenso per requisitione et importunità grande delli homini della dicta terra de Alzano, et così ivi andò; et fu dopo lo eccesso del dicto matrimonio et che fu relaxato di priggione^j».

Interrogatus an dictus vicarius dederit curam animarum in civitate Bergomi vel diocesi presbitero Homini Bono Cremonensi²⁰, respondit: «Questo pre Homobono^k è stato due volte nella mia cura: la prima volta venne da Bressa con lettere commendaticie de quel suffraganeo de Brescia²¹ et con le sue bolle, et fu adnesso per cappellano de un monastero de monache chiamato Santa Lucia, dove officiò da forse sei mesi et si portò benissimo²². Ma perché era molto instabile, se partì dicendo che non poteva vivere con quel salario. Et rechiesto dalli homini de una terra chiamata Ardesè per vicecurato, mi pregò che 'l volessi lassare andare là, et così andò. Ma non stette molto che

^j Parisoto cura Alzani post matrimonium cum moniali.

^k De presbitero Homobono etc.

¹⁹ Cfr. Bergamo, ACV, *Collationes beneficiorum 1549-1559*, ff. 2v e segg.

²⁰ Su di lui cfr. *supra*, p. 7, nota 1, e gli atti del suo processo veronese del 1550, *infra*, pp. 589 e segg.

²¹ Vincenzo Negusanti da Fano (1487-1573), conte della Cerbara, «decretorum doctor» e senatore romano, familiare e segretario del cardinale Adriano Castellesi, il cui favore gli valse nel 1514 la nomina in giovane età a vescovo di Arbe in Dalmazia, cui avrebbe rinunciato cinquant'anni dopo. Prese parte al concilio Lateranense V e al Tridentino, e fu a lungo vicario e suffraganeo di Brescia dalla metà degli anni quaranta, dopo essere stato in precedenza ausiliare di Alvise Lippomano a Verona (cfr. *Dizionario storico-biografico dei Marchigiani*, a cura di Giovanni Maria Claudi e Liana Catri, voll. 3, Ancona, Il Lavoro editoriale, 1992-1994, vol. II, p. 83). Merita tuttavia segnalare il fatto che in una lettera indirizzata da Verona a Marcello Cervini il 5 agosto 1548, il Lippomano ebbe a lamentarsi del suo operato, soprattutto in merito alla designazione dei sacerdoti: «Quel buon suffraganeo che è stato qui [...] ha posto una colluvie di ignoranti nel sacerdotio, et per un ruzzo ordinava un prete» (Firenze, AS, *Carte Cervini*, 43, f. 69rv; cfr. Alberigo, *I vescovi italiani* cit., p. 86).

²² Cfr. *infra*, pp. 840 e segg., gli atti dell'inchiesta sul comportamento di don Omobono nel monastero di Santa Lucia, presentati dal Soranzo tra i suoi documenti difensivi e allegati all'incartamento processuale.

comenzò a lamentarsene; et vedendo il vicario et io che lui era instabile, non li volessimo dare altra cura, et così se ne andò via. Tornò dappoi non so se per uno anno o quanto, et mi venne a trovare portandomi tra l'altre cose una lettera aperta, la quale pareva fosse del dicto suffraganeo de Brescia, scripta al magnifico messer Pietro Contarino²³ in Venetia, che li raccomandava dicto prete et rendeva testimonianza della sua sufficientia et / bontà, et maximamente in governar monasterii, dicendo che l'havea licenziato da Brescia perché l'era in pericolo de essere amazato da alcuni che praticavano nel monasterio che lui haveva a cura perché erano impediti da esso prete²⁴. Et me se buttò alli piedi pregandomi che li dessi una cura et che 'l provassi anchora per questa volta, che 'l mi prometteva di starse et non se mutare. Et perché lui s'era portato bene altramente per innanzi, vacando un de vicecurati nella chiesa de Santo Alexandro in burgo San Lunardo di Bergamo, fu posto a quella cura, dove stette da uno anno, poco più o poco meno. Et a rechiesta delle monache alle quale de prima havea officiato fu contento che l'andassi a farli qualche volta di sermoni. In tutto questo officio esso si portò di continuo benissimo et con gran diligentia el faceva, et nelle visite delle monache io haveva optime relatione de lui. Et tra l'altre cose era diligentissimo in cercare, correggere et denunciare concubinarii et meretrice publice che fossero nella sua parrocchia senza un respecto al mondo. Per il quale officio io so che 'l contrasse molte inimicitie capitale, et tra l'altre quella de due cognati l'un de' quali ha nome Christoforo della Sarza²⁵, et eran suoi amicissimi intrinseci per prima: me li accusò, cioè al mio vicario, per concubinarii et la moglie de un de essi per adultera. Dal che questi doi cognati, inteso che hebbero perché il vicario mio o li fece citare o domandare, ch'io non me ricordo, andorno²⁶ al vicario dello inquisitore²⁷ dicendo che questo pre Homobono era luterano et che teneva et haveva libri heretici. Il vicario dello inquisito-

²³ Su di lui (1493-1563), personaggio autorevole e religiosamente impegnato nella vita veneziana del suo tempo, per molti anni procuratore dell'Ospedale degli Incurabili, in rapporto con il Giberti, il Pole, il Sadoletto, protettore di sant'Ignazio e dei primi gesuiti, fino alla nomina a vescovo di Pafo nell'isola di Cipro nel 1557, cfr. la voce di Giuseppe Gullino in DBI, vol. XXVII, pp. 265-67.

²⁴ Sui meno nobili motivi che avevano destato tanta avversione nei confronti di don Omobono a Brescia e sul suo comportamento nel monastero di Santa Maria della Pace cfr. *infra*, p. 602 e nota 55, quanto egli stesso avrebbe finito con l'ammettere.

²⁵ Cristoforo Marchesi, di cui cfr. *supra*, pp. 45 e segg., la deposizione del 7 settembre 1550; cfr. anche *infra*, pp. 607-608, nota, il resoconto della vicenda offerto dallo stesso don Omobono nel corso del suo processo veronese.

²⁶ *Cod.*: et essi andorno.

²⁷ Il domenicano Raimondo Mora, di cui cfr. *infra*, pp. 653-54 e segg., la deposizione del 6 maggio 1551 contro Niccolò Assonica.

re venne da me facendomi intendere questo, con dire che era bene farli cercare la casa; io li dissi: “Padre mio, avertite che se vui non havete altro indicio che ’l dicto di costoro, sonno molto suspecti”; et li raggonai la causa, perché era stata di quattro giorni prima, et che non mi pareva che se dovesse, ad un parrocchiano di bona fama et del quale non se havea una minima suspitione, di cercarli la casa. Se partì il padre da me, et mi parve debito mio de fare intendere al dicto prete – sì como feci – <che si guardasse, perché coloro volevano farli il tale scorno>¹, et io dubitava facilmente, per essere le cose attaccate l’una a l’altra et dallato intrarse dell’una in l’altra, che li potessiro buttare de libri in casa et farli questo scorno. Advenne che questi con alcuni altri pur concubinarii se li messero drieto, vedendo non poter havere hauto il suo intento per quella via, et suburnorno il notaro / dello inquisitore, che è quel Martino Benaio²⁸ che ve ho dicto nelli miei costituiti ch’io ho per suspecto²⁹, che ha scripto il mio processo, et andorno dalli gentilhomini della contrada facendo fede che questo prete era heretico convento et che li dovessiro venire da me et fare instantia ch’io lo cacciasse, sì como fecero. Et io che vedeva la calunnia expressa, volsi scoprirla et, chiamato il vicario dello inquisitore, in presentia de tutti quelli gentilhomini fu factio cognoscere che non era il vero et che contra dicto pre Homobono non se havea se non la tale presumptione de quelli dui cognati, et fu concluso che per il scandalo che era nato dalla relatione di questo notaro si dovesse con dextreza procurare che da se stesso esso pre Homobono tollesse licentia così fra un mese, como fu factio. In questo mezo, iudicando essere factio de cattivo exempio quel che havea factio il notaro et qu[e]i doi cognati, et che poteva smarrir l’altri parrocchiani in fare il debito suo et accusare li concubinarii, me misi a formare un processo contra dicto Martino Benaio per haver publicato quel processo a quel modo et suscitami tutta quella contrada a romore; il quale processo è qui³⁰, ma non finì, pregato da molti gentilhomini miei amici. Io lo presento perché vediate la causa per [la] quale io allego suspecto il notaro et che interessatamente habbia scripto il mio processo, et per quei duo cognati, li quali so che han testificato in

¹ Monuit Homobonum quod volebant ei querere in domo ob libros hereticos.

²⁸ Su di lui, notaio del Sant’Ufficio bergamasco che aveva redatto la copia dell’inchiesta informativa inviata a Roma, cfr. *supra*, p. 102, nota 10.

²⁹ Tale dichiarazione non figura nei verbali agli atti del processo, ma cfr. *supra*, pp. 221 e segg.

³⁰ Cfr. *infra*, pp. 768 e segg., il documento difensivo consegnato dal Soranzo e allegato agli atti del fascicolo processuale.

quel processo contra di me facto a Bergamo³¹, perché vediate quanta fede se li debba dare. Quanto veramente al dicto prete Homobono, perché è stato scoperto a Verona dapoï che se partì da Bergamo per tanto cattivo heretico, et da questo Martino Benaio et da questi soi complici concubinariï mormorato che io defendeva un prete tale et che io sapeva che lui era tale, vi apresento quest'altra scriptura che è uno extracto de un altro processo facto in altra materia in dicto monasterio di monache de Santa Lucia di Bergamo, dove predicava et praticava dicto pre Homobono, nella quale vederete il testimonio delle monache sopra la vita et doctrina de dicto prete³²».

Et replicantibus dominis quod in materia tam ardua et gravi, scilicet de fide, ubi ipsae suspitiones sunt maximae importantiae, debebat Sua Dominatio reverenda ad honorem dicti presbiteri in perquirendo an in sua domo retineret haereticos libros, et maxime quia potuisset ingredi domum suam sub aliquo quaesito colore, servato honore et sine infamia dicti presbiteri, et quod non videtur quod Sua reverenda Dominatio bene processerit in advertendo et advisando dictum presbiterum de huiusmodi accusatione, quia de facili potuisset abscondere, occultare vel comburere³³ libros haereticos, si quos habebat, respondit: «Se io havessi hauto de prima una minima suspitione de questo o che li homini non fossero stati così infami et notoriamente soi inimici, io harrei facto quel che dice Vostra Signoria». /

176r 939r

Et replicantibus dominis quod, ex quo de facili – ut dictum est – poterat fieri ista investigatio cum conservatione honoris et famae dicti presbiteri, istud³⁴ non factum in re tam gravi non possit non damnari, respondit: «Poterat; non factum est a me propter dictas causas^m».

Et replicantibus dominis quod sat erat dixisse vicario Inquisitionis non visitandam domum dicti presbiteri Hominis Boni, et graviter erratum esse advisare postmodum ipsum presbiterum cum iam processus inco[h]atus esset coram domino inquisitore contra eum, respondit: «Si graviter o non graviter peccatum sit a me, el remetto al iudicio de Sua Santità et delle Signorie Vostre. In quanto a me, io il feci per queste cause senza alcuna malitia».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non hebbi mai da altri querela de heresia contra dicto pre Homobono excepto quanto ho dicto».

^m Poterant inquiri libri, sed non factum etc.

³¹ Cristoforo Marchesi e Giovanni Consoli, di cui cfr. *supra*, pp. 45 e segg., 62-63, le deposizioni del 7 e 12 settembre 1550.

³² Cfr. *supra*, p. 256, nota 22.

³³ *Cod.*: conmurere.

³⁴ *Cod.*: quod istud.

Et ad interrogationem dominorum dixit: «La prima volta che fu in la mia diocese credo predicasse almeno la domenica, per el mio ordine imposto a tutti li parrochiani che la dominica almeno dechiarino qualche cosa dello evangelio occorrente al populo. La secunda volta che ritornò in Bergamo non so se predicava».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Mai hebbi relatione che predicasse doctrina heretica o suspecta di heresia, excepto che la secunda volta che vi fu in Bergamo, sendo parrochiano de Santo Alexandro et nello acto de comunicare il populo o nella festa di Natale o di Pasqua, et facendo alquanto di exortatione per il decto sacramento, vedendo tumultuare le donne state per la comunione, a l'ultimo cognobbe tal tumulto nascere che se davano non so che di mano in mano. Et sporta la mano, domandò che cosa era quello, et li fu monstrato un paternostro in una cordellaⁿ, et lui lo prese et sequitò la comunione. Et dapoì la comunione volse parlar con quella donna et informarse di quello che faceva, et se fece dare anchora la scritta di quel paternostro. Mi venne questo romore de lui alle orecchie: io mi feci portare et il paternostro et la scripta, la quale scritta della indulgentia del paternostro benedecto da papa Paulo la mandai al reverendissimo Santa Croce, como ho referto nel mio scripto³⁵».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io so che il vicario mio, congregati tutti li preti de Santo Alexandro nella sacrestia, lo iustificò dalla apostasia la quale gli era opposta legendo publicamente le lettere et le patente delli suoi ordini iustificatorie. Di fede non so che il /
176v 939v vicario sudetto lo iustificasse o defendesse allhora né altre volte³⁶».

Et cum hora tarda praeventi essent, dimiserunt constitutum in loco suo, animo etc.

ⁿ Homobonus: paternoster, indulgentiae etc.

³⁵ Cfr. *supra*, pp. 203-204.

³⁶ Cfr. *supra*, p. 55, nota 5.

54. SETTIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 8 maggio 1551)

176v 939v Die 8 mensis maii 1551, constitutus ubi supra coram supradictis reverendis dominis deputatis etc. supradictus reverendus dominus episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit aliquid addere vel minuere iam dictis per eum, respondit: «Diceteme un poco dove me fu domandato del mio vicario quanto tempo che me havea servito, ché vorrei intendere quel che vi resposi¹»; et mandantibus dominis quod ego notarius² sibi legerem facto, legi prout in eo erat annotatum; et illo lecto sibi constituto et per eum audito, dixit: «Non sonno stati tutti questi cinque anni continuati, ma lui andò a casa et stette da octo o dieci mesi³ et poi tornò^b. Aggiungo anche a quell'altro interrogatorio: legitemelo un poco dove me è stato domandato de pre Homobono in che cosa il vicario iustificava dicto pre Homobono et se mai havemo haute querele de lui⁴».

Et dicentibus dominis quod ego notarius sibi dictum interrogatorium et responsionem per ipsum dominum constitutum factam sibi legerem, legi; quibus lectis et auditis per ipsum dominum constitutum, dixit: «Me sonno ricordato che fu data una querela al vicario mio per certi del borgo de San Lunardo como questo pre Homobono, sendo andato a confessare et recommandare l'anima ad una don-

^a 7.

^b Quo tempore vicarius dominus Carolus Franchinus etc.

¹ Cfr. *supra*, p. 255.

² Sano Perelli.

³ Tale interruzione si verificò tra la primavera del 1548 e l'inverno dell'anno seguente, come risulta dai documenti registrati a Bergamo, ACV, *Vacchetta 1539-1549. Legati cause pie*, ff. 76v-89v, dove il nome del Franchino è menzionato in qualità di vicario fino al 27 aprile del 1548, per ricomparire poi nuovamente a partire dal 27 aprile dell'anno dopo; ma cfr. anche ivi, *Citazioni in vallem Iosaphat e relativi processi 1520-1591*, f. 176rv, dove risulta che egli aveva già ripreso tale funzione il 6 febbraio di quell'anno. Durante tale assenza egli venne sostituito nella carica da don Bianco Bonghi, citato come vicario ancora il 30 gennaio 1549: cfr. anche f. 192r, e ivi, *Lettere pastorali*, I, ff. 68r (6 ottobre 1548), 73r-74r (26 gennaio 1549).

⁴ Cfr. *supra*, pp. 256 e segg.

na inferma, l'havea persuasa a lassarli certi cavezi⁵ de thela per dirli le messe de san Gregorio, et ne fu un gran mormoramento, et so che 'l vicario ne fece diligente inquisitione: et potrebbe essere – ch'io nol so – che da questa querela anchora lo iustificasse quel giorno anchora in Santo Alexandro. Aggiungo questo anchora a quel che io ho decto nel mio constituto de sopra: che il vicario se era partito per l'aria che li faceva male; è 'l vero anchora che io me ne lamentasse et se partisse con poca gratia mia, perché harrei voluto che havessi tardato tanto che io me havessi potuto provvedere de un altro vicario commodamente. Non voglio dire altro». /

177r 940r Interrogatus an sciat praenominatum Homobonum in suo postremo recessu a cura Sancti Alexandri Bergomi fecisse aliquam excusationem coram populo vel parte parrochianorum de libris haereticis de quibus dicebatur quod tenebat apud se, respondit: «Nescio».

Interrogatus an recordetur se dixisse per se vel per intermediam personam praefato pre Homini Bono quod se excusaret coram parrochianis de libris retentis ne scandalizarentur his vel similibus verbis: «Se io ho tenuto libri heretici, gli ho tenuti per impugnare le loro heresie»⁶, respondit: «Domine non».

Interrogatus an recordetur se commodasse librum vel libros vel scripta haereses continentia dicto pre Homini Bono, respondit: «Non recordor».

Interrogatus an ipse dominus constitutus commodaverit libros haereticos cuidam fratri Cornelio de Alzano ordinis praedicatorum, nunc vero apostatae⁷, respondit: «Non est verum. Intesi bene che 'l decto frate fu inquisito in Bologna et trovato che havea tenuti libri heretici datili⁸ da fra Dammiano suo compagno: disse che io li havea dati a fra Dammiano per excusar sé et fra Dammiano. Et dopoi uscito fora della relligione, venne da me domandandomi perdonanza et dicendo che l'havea facto a bon fine per scusare fra Dammiano, sapendo che a me non poteva venir male. Ma il decto fra Dammiano me ha decto dapoi che, essendo lui interrogato di questa medesima materia, havea decto la cosa como la sta: che li libri li havea comprati – credo di danari del medesimo fra Cornelio – ad instantia di esso fra Corne-

⁵ Cavezzo, unità di misura bergamasca per indicare una lunghezza di poco più di due metri (ma con qualche differenza a seconda delle località).

⁶ Cfr. *supra*, pp. 126-127, quanto aveva affermato don Giovanni Benoni nella sua deposizione del 9 dicembre 1550.

⁷ Cfr. *supra*, pp. 186 e segg., gli atti del suo processo bolognese del 1546; cfr. anche pp. 135-36, 141-42 146 e segg., quanto avevano affermato fra Michele Ghislieri, fra Stefano Usodimare e fra Damiano da Brescia nelle loro deposizioni del 25 e 27 febbraio e 18 marzo 1551.

⁸ *Cod.*: datali.

lio. Il quale fra Cornelio non lo hebbi mai in bon conto per certe pratiche che 'l teneva in uno mio monasterio de monache, et li feci fare la guarda per cogliervelo. Non vo' dire altro».

Interrogatus quamdiu est quod ipse dominus constitutus retinuit ad sua servitia Pasinum Brixiensem⁹, respondit: «Io non me ricordo precisamente, ma po' essere da doi anni, o più o manco^c».

177v 940v Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io lo¹⁰ presi dallo Hospitale de Bergamo dove io lo havea posto sendome morto un servitore che me governava la mia persona; et vedendo che / costui si portava con diligentia, maximamente circa li infermi, io lo rechiesi alli signori governatori dello Hospitale».

Et ad interrogationem dominorum, dixit: «Quando io lo posi all'Hospitale io lo levai de Venetia per mezo de monsignore protonotario Carneseccha^d, mio amico et compagno dal tempo de papa Clemente, quando lo serviva per cameriero et poi secretario¹¹».

Interrogatus an unquam ad aures ipsius domini constituti venerit dictum Pasinum male sentire de fide in aliqua parte vel in toto sive dum erat in Hospitale praedicto vel dum erat ad servitia ipsius domini constituti, respondit: «Mentre che l'era allo Hospitale non me ne ricordo che havessi mai altra querela se non che io havea sentito dire che esso Pasino, con non so chi altro prete¹², haveva dicto non so che parole ad una vecchia che haveva una corona in mano, de non so che cosa a proposito della corona; et io il represi. Poi lui me disse certe parole ch'io non me ricordo in sua scusa¹³».

Interrogatus an recordetur aliquem dixisse ipsi domino constituto Pasinum esse haeticum et quod miserit Pasinum ad satisfaciendum

^c Circa duos annos Pasinus servit episcopo.

^d Carneseca Pasinum dedit.

⁹ Su di lui cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

¹⁰ *Cod.*: lho.

¹¹ Interrogato sul conto del Soranzo nel suo costituito del 7 ottobre 1566, il Carnesecchi ricorderà di averlo conosciuto «nel tempo di papa Clemente santa memoria, della quale fu cameriero» (*Processo Carnesecchi*, vol. II, p. 264); e anche Giovan Francesco Alois nel corso del suo processo napoletano del 1563 affermerà che alla corte papale «in compagnia del detto Carnesecchi ci era un vescovo venetiano che se li diceva il Soranzo, che fu pure cameriero di papa Clemente» (ivi, p. 37; cfr. anche p. 997).

¹² Don Giovan Francesco da Asola (sul quale cfr. *supra*, p. 11, nota 13), come il Soranzo ricorderà una settimana più tardi: *infra*, pp. 336-37.

¹³ Nel successivo interrogatorio dello stesso 8 maggio il Soranzo rettificcherà tali affermazioni (cfr. *infra*, p. 270), attribuendo l'episodio al francescano fra Rufino sul quale verrà interrogato poco dopo in questo stesso costituito.

¹⁴ Cfr. *supra*, p. 128, quanto aveva affermato don Giovanni Benoni nella sua deposizione del 9 dicembre 1550.

denunciante quod Pasinus erat haereticus¹⁴, respondit: «Potrebbe essere facilmente^e. So ben che qualche volta me è stato dicto che lui era sfratato et io gliel'[h]o domandato a lui, et esso me ha affirmato non esser vero».

Interrogatus an dictus dominus constitutus habuerit sermones de fide cum dicto Pasino postquam servit Eius Dominationi, et signanter de iustificatione, de operibus et huiusmodi, respondit: «Io non soglio parlar con miei servitori de queste cose, né mancho con lui, il quale ho per homo idiota. Po' essere che 'l sia stato presente a sentirme ragionar con qualchuno altro. Con lui particolarmente non me ricordo mai haverne ragionato».

Interrogatus an recordetur se dixisse dicto Pasino¹⁵: «Ne converseris cum tali quia est sacramentarius», respondit: «Recordor d'haverlo avertito che non praticasse con alcuni, ma non me ricordo in particolare chi, ché io li havea suspecti per heretici et sacramentarii^f».

Et ad interrogationem dominorum respondit: «Io non me ricordo certo d'haverlo monito che non praticasse con pre Homobono perché fosse sacramentario^g». /

178r 941r Interrogatus an cognoscat quendam presbiterum apostatam dictum fratrem Rufinum^{h 16}, respondit: «Lo cognosco».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «L'è stato nella mia diocesi».

Et perquirentibus dominis quo in loco signanter et quanto tempore, et si curam habuit animarum per ipsum dominum constitutum sibi datam, respondit: «Questo fra Rofino è homo idiota, converso, et lo cognobbi fin qui in Roma, et essendo venuto a Trento quando io era al concilio ad obedientia del suo generale¹⁷, io pregai dicto generale che lo assignasse a Bergamo con intentione che, bisognando uno per mettere al servizio dello Hospitale, io potesse servirme de lui. Era persona forte, gagliarda, et qui in Roma lo havea veduto servire alla

^e Possibile quod Pasinum miserit ad satisfaciendum de infamia haeresis.

^f Monuit Pasinum ne conversaret cum quibusdam etc., sacramentariis.

^g Non monuit Pasinum ne cum Homobono sacramentario.

^h Rufinus.

¹⁵ È probabile che questa domanda, così come la precedente, scaturisse dagli interrogatori allora in corso nel processo romano contro lo stesso Pasino.

¹⁶ Su di lui cfr. *supra*, p. 28, nota 21.

¹⁷ Bonaventura Pio da Costacciaro, sul quale cfr. *Processo Morone*, vol. II, p. 397, nota 16.

cucina et ogni altro officio vile con gran charità ad un vescovo frate di san Francesco inglese¹⁸. Venne a Bergamo questo Rofino, como ho dicto, per obedientia del generale; stettevi molti mesi nelli frati de' zoccholi, et essendo venuto abisogno allo Hospitale de un sottoinfermero io li recordai questo, dicendo che lo domandassero a quelli padri acciò che potesse servire là como havea veduto qui in Roma anchora servire de' cappuccini. Quelli padri se risolsero che senza licentia nol volevano concedere, et così per un vivae vocis oraculo della bona memoria de papa Paulo li feci haver licentia di poter stare a servitio di quello Hospitale in abito heremitico. Et così uscì et andò a quello Hospitale, dove stette alcun tempo, ma non me ricordo quanto ve sia stato né quando vi andasse».

Interrogatus an ad aures ipsius domini constituti devenerit dictum fratrem Rufinum esse vel fuisse tam in religione quam extra de haeresi suspectum vel haereticum, respondit: «In quel tempo che io lo cognobbi da prima qui in Roma fu che esso venne da me con lettere de certi signori cardinali scritte da Busse[to], dove era Sua Santità¹⁹, per le quali io era pregato a presentarlo al cardinal di Carpi²⁰, protector de l'ordine loro. Et così feci, et intesi che lui era stato fora, como suspecto de partiale di fra Bernardino Occhino; il cardinale li tolse et lo mandò alli scappuccini in Bergamo²¹. Poi ho inteso qualche volta da frati pur scappuccini li quali me dicevano questa cosa medesima, cioè che dicto fra Rofino era stato di quelli di fra Bernardino. Ma io non odì mai da lui cosa che fosse contraria a quel che tiene la santa Chiesa romana». /

178v 941v

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Dicevano, com'io sentì:

¹⁸ Si tratta probabilmente del francescano inglese William Petow (Peytoo), esule nel 1532 dopo un breve periodo di carcerazione a causa della sua ostilità alla politica antipapale di Enrico VIII. Rifugiatosi dapprima in Francia e nei Paesi Bassi, approdò infine in Italia nel '39, dove nel '47 Paolo III lo designò vescovo di Salisbury, anche se egli non poté mai prendere possesso della diocesi. Nel giugno del 1557 Paolo IV lo creò cardinale (non senza grande irritazione della regina Maria), con l'intenzione di inviarlo come legato papale in Inghilterra in sostituzione di Reginald Pole, richiamato a Roma per essere processato dal Sant'Ufficio. Ormai molto anziano e definito dall'ambasciatore inglese «vecchio rebambito», egli morì poco dopo, nell'aprile del 1558: cfr. la voce di James Gairdner nel *Dictionary of National Biography*, voll. 53, London, Smith, Elder & C., 1885-1900, vol. XLV, pp. 88-89.

¹⁹ Paolo III si era recato a Busseto nel 1543, dove nel giugno si era incontrato con l'imperatore Carlo V.

²⁰ Rodolfo Pio da Carpi, creato cardinale da Paolo III nel 1536, morto a Roma nel 1564.

²¹ Si riferisce senza dubbio a fra Rufino – e consente quindi di datare la vicenda qui riferita dal vescovo di Bergamo – quanto il cardinal di Carpi ebbe a scrivere a Marcello Cervini da Roma il 21 luglio 1543: «De' duo frati capuccini che mi scrisse indirzarmi non ne ho visto che un solo, presentatomi da monsignor Soranzo, et s'è consegnato qui a' loro superiori, quali parmi non habbino per conveniente quel castigo di servire alli incurabili etc., sì come voglio credere non mancaranno di soddisfare in ciò» (Firenze, AS, *Carte Cervini*, 41, f. 106r).

“L'è heretico fra Rufino perché è de quelli de fra Bernardino”. Ma io sapeva che il papa lo havea acceptato a Busse[to], et – como ho dicto – il cardinale protectore toltolo; è stato – como ho dicto – qui in Roma con quel vescovo senza mai sentirsene parola: et io non dava così piena fede a queste voci de infamia de heresia».

Interrogatus cur²², cum ipse ultimo loco et post praedicta audiverit quod fratres praedicti dicebant²³ quod dictus frater Rufinus erat suspectus de haeresi propterea quia erat amicus dicti fratris Bernardini, non curavit ipsum examinare et interrogare de hac materia, et diligenter examinare, et non ita sicco pede transire in materia haeresis tam periculosa, tolerando ipsum in sua diocesi, respondit: «Io ho decto alle Signorie Vostre che io sapeva che Sua Santità lo havea riceuto et il cardinale stesso. È stato tra li cappuccini, anchora che havessi hauta questa macchia de amico de fra Bernardino: et per questo non mi parve di mandarlo via, havendolo messo là il suo generale maximamente. È bene il vero che qualche volta io l'ho domandato la causa di questa suspitione: lui me disse che mentre – credo – che fra Bernardino stesse a Verona como converso havea hauta charco de servirlo et farli qualche commodità, et che dapoi che uscì fora fra Bernardino et che andò in Alemagna nella religione erano stati persecutati et mal tractati tutti quelli che haveano hauta particolare amicitia con dicto fra Bernardino, et che per questo esso, non potendo tolerar gli oltraggi che li facevano per questo conto, fuggì della religione. Et poi tornato a poenitentia, se buttò alli piedi de Sua Santità là a Busse[to] et fu acceptato, como ho dicto de sopra».

Et interrogatus an ipse dominus constitutus sciverit quod de materia haeretica et ut suspectus de haeresi dictus frater Rufinus fuerit accusatus papae et reverendissimo domino cardinali protectori et de praedictis se sufficienter excusaverit et ita excusatus fuerit remissus et admissus ut dicit, respondit: «Non so niente se non quanto ho decto. Appresentai il frate con una lettera al reverendissimo protectore, il quale lecto che hebbe la lectera, lui stando in genocchioni, lo benedisse et me pare che dicessi: “Tornate, ché io mandarò per il guardiano”. Quel che sequitasse nol so, ma so ben che intrò subito nelli cappuccini». /

179r 942r Interrogatus an bene factum fuerit non procedere ulterius super hac materia de qua diffamabatur dictus frater Rufinus dum existeret in sua diocesi dictus frater, cum dicat quod nescit neque intellexit quod ipse frater Rufinus fuerit inquisitus vel accusatus coram papa et reverendissimo cardinale protectore de haeresi et de ea se expurgave-

²² *Cod.*: an.

²³ Praedicti dicebant *cod.*: praedictos dicebantur.

rit, cum scriptum sit quod quae de novo emergunt novo indigent auxilio et remedio, respondit: «Io non sapeva né me era dicto cosa contra di lui particolare né nova, se non quel che ho dicto de sopra: el suspecto della pratica de fra Bernardino et del fugire dal monasterio, dalle quali era stato perdonato et acceptato da Sua Santità».

Et replicantibus dominis, cum perseveraret etiam ultimis diebus Bergomi [fama] circa Rufinum in claustro minorum de observantia ipsum esse haeticum quia de amicis fratris Bernardini praedicti, cur igitur non diligenter perquisivit de fide dicti Rufini et haeresi opposita quomodocumque, respondit: «Questo rumore veniva tutto dalli frati cappuccini stessi, li quali dicevano et alli frati de zoccoli et per Bergamo questa infamia, et io me ricordo che anche mentre che l'era nelli frati de zoccoli el dicevano questi frati medemi scappuccini. Et io, che sapeva la cosa como era andata et in particolare non intendeva cosa alcuna per la quale io suspectasse che li fosse remasta heresia alcuna, con quanti che ne parlavano io li raggionava tutto il successo della cosa, como ho dicto a Vostre Signorie».

Et replicantibus dominis an fuisset officium boni pastoris eligere partem tutiorem et cautiorem in inquirendo de novo contra dictum fratrem Rufinum ex noviter deductis vel ea sub ista generalitate pertransire, videlicet quod rumores isti procederent a fratribus scappuccinis in odium fratris Bernardini praedicti, respondit: «Io lo lasserò iudicare a Sua Santità et alle Signorie Vostre prudentissime. Niuna cosa de novo havevo contra de lui, né seppi mai che in particolare li fosse stato né prima né dappoi opposto articolo alcuno, et esso era ignorante che appena sapeva leggere vulgare».

Interrogatus an recordetur quod in praecedentibus interrogatoriis quaerebatur ab ipso domino constituto an Pisis et Lucae haberet amicos suspectos vel convictos de haeresi²⁴, respondit: «Me ricordo bene che me havete domandato, ma in particolare non me ricordo che de Pisa et Luccha».

179v 942v Et replicantibus dominis / quod interrogabatur et modo interrogatur an habeat amicos vel habuerit unquam antea Pisis vel Lucae suspectos vel diffamatos vel secretos de haeresi vel certos haeticos, respondit: «Me rimetto a quel che ho dicto de sopra in quello interrogatorio».

Et replicantibus dominis quod dicat nunc si quos habeat vel habuerit amicos suspectos vel diffamatos de haeresi secretos vel certos haeticos in supradictis locis, respondit: «Non so de haver amicitia

²⁴ Cfr. *supra*, p. 240, ma più specificamente le domande che seguono traggono spunto da quanto aveva affermato Niccolò Bargellesi nella sua deposizione del 12 aprile 1551: cfr. *supra*, pp. 156 e segg.

alcuna né in Luccha né in Pisa; ho ben cognosciuti fora de Luccha et de Pisa pisani et lucchesi».

Et replicantibus dominis an ex dictis Pisanis et Lucensibus cognitis et amicis ipsius domini constituti sint aliqui haeretici vel suspecti aut diffamati de haeresi noti sibi domino constituto quomodocumque, respondit: «Ho cognosciuto uno toschano, il quale penso che fosse da Luccha, ma nol so certo, che era mercante de libri et andava in Alemagna, et passava da Bergamo et portava di questi libri proibiti, et me ne ha dato qualchuno; il nome del quale non me ne ricordo²⁵, ma se me fosse dicto forse me ne recordareiⁱ».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non so che l'havesse in particolare opinion niuna cattiva, ché non parlai mai seco de queste cose, ma lo havea suspecto per il portare de dicti libri proibiti^j».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non so che dicto mercante mandasse alcuni libri proibiti o in Lucca o in Pisa».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non so che dicto mercante havessi amicitia con messer Cesare Flamminio²⁶».

Interrogatus an cognoscat ipse dominus constitutus dominum Caesarem Flamminium^k et a quanto tempore citra, et exprimat causam praedictae cognitionis, respondit: «[Lo] cognosco po' essere da sei anni in qua, che fu lo primo anno che andai a Bergamo, salvo il vero, et è stato mio servitore; questa è la causa de la cognitione».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Messer Marco Antonio suo zio me lo mise in casa».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Credo stessi dicto Cesare con me dui anni o mancho, ché se partì da me avanti che morisse [il] reverendissimo Bembo²⁷ per l'aere che li faceva male, et venne a Roma per secretario del reverendissimo Badia. Opinione cattiva alcuna nelle cose della fede non so che l'havessi, né che facesse ancho profession de / queste cose. Esso è humanista et mi serviva de scrive-

180r 943r

ⁱ Mercatorem cognovit librorum qui deferebat libros haereticos per Bergomum etc.

^j Suspectum propter libros quos portabat etc.

^k Caesar Flaminius.

²⁵ Pietro Perna, sul quale cfr. la monografia di Perini, *La vita e i tempi di Pietro Perna* cit.

²⁶ Su di lui cfr. *supra*, p. 157, nota 23.

²⁷ Il Bembo morì a Roma il 19 gennaio 1547.

re latino et vulgare. Et credo che sia andato in Romagna, havendo dimorato qui in Roma questa invernata».

Et ad interrogationem dominorum respondit: «In quel tempo che lui è stato meco io lo havea per homo da bene et veridico¹, et che non sapessi opporre falsità alcuna contra proximum mente certa²⁸».

Interrogatus an dictus dominus constitutus miserit libros pro[h]ibitos vel auxiliarius fuerit mittentibus, vel saltem sciverit et permiserit mitti Pisas vel Luccham, respondit: «Io non lo so».

Et dicentibus dominis quid dicet ipse dominus constitutus cum apparebit per testes vel testem fidedignum de opposito, scilicet quod miserit vel faverit mittentibus vel permiserit mitti libros pro[h]ibitos in non modica quantitate Pisas vel Luccham, respondit: «Io ho decto che nol so, et se Vostre Signorie han testimonio [di] cosa di certo, me [si] riduca a mente, ché io li dirrò tutto quel che so et che è».

Et dixerunt domini²⁹ quod ipse cogitaret super hoc et postea respondebit.

Et ex tunc domini, hora tarda praeventi, dimiserunt constitutum in eodem suo loco, animo etc.

¹ Caesar veridicus.

²⁸ *Cod.*: certo.

²⁹ *Dixerunt domini, cod.*: dicentibus dominis.

55. OTTAVO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 8 maggio 1551)

180r 943r Eadem die 8 maii 1551, constitutus ubi supra coram supradictis reverendissimis dominis deputatis, supradictus reverendus dominus episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit aliquid addere vel minuere dictis per ipsum dominum constitutum in praecedenti constituto hodie facto, respondit: «Legetemi de gratia lì dove ho dicto non so che de corona¹».

Et dominis mihi id mandantibus, sibi constituto perlegi; quo audito, dixit: «Quello che io ho dicto del Pasino di quelle parole dette per lui ad una vecchia sopra una corona² io [ho] meglio ricordato: dico che non fu Pasino, ma fu³ dicto fra Rufino^b».

180v 943v Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io ho pensato sopra quello che hogge me havete dicto che io pensasse⁴, et mi pare de ricordarme che a requiesta de uno che mi scripse da Bologna (et io non saprei dire chi fosse) et mi pregava che io volesse aiutare un povero homo, il quale stava in gran pericolo de essere / ruinato per esserli stato trovato tra molte balle de libri un certo fagoto o cassa o altro quel che sia de libri proibiti, per il che stava in pericolo di perdere il tutto et me ricercava ch'io facesse a questo fine certo offitio, mi⁵ pare de ricordarme de haver dato commissione a quel Cesare⁶ Flamminio, mio scriptore⁷, de respondere et fare quanto me era stato domandato^c. Altro non so che me ricordi».

^a 8.

^b Rufinus de corona.

^c Scripsit Bononiam pro quodam a iure damnato propter libros haereticos inventos.

¹ Cfr. *supra*, p. 263.

² *Cod.*: corono.

³ *Cod.*: fo.

⁴ Cfr. *supra*, p. 269.

⁵ *Cod.*: et mi.

⁶ *Cod.*: Cesari.

⁷ Cfr. *supra*, pp. 268-69.

Et ad interrogationem dominorum respondit: «Io non so che quel mercante del quale ho decto questa mane che portava libri proibiti a me de Alemagna⁸ havesse actione alcuna nelli libri ritrovati in Bologna, delli quali vi ho decto immediatamente. Una volta solo mi portò non so che libri, perché passando lui per Bergamo per andare in Alemagna, non so per che mezo né so che occasione, me si fece cognoscere per mercante de libri, offrendosi se io voleva qualche cosa. Li dissi che mi portassi certe Bibie de queste tradutione moderne et, se 'l v'era, qualche cosa stampata⁹ de novo, intendendo di questi alemani, et mi portò le decte Bibie et con esse (se ben me ricordo) li Colloqui ultimi che eran stati fra il Buccero et un frate de santo Augustino in quella dieta¹⁰. Ma intesi dapoi che a questo mercante istesso erano stati trovati et tolti molti libri di questi proibiti in Venetia¹¹: il che fu aprirme gli occhi et intendere che per Bergamo quella volta passavano tutte le mercantie che venivano de Alemagna, et maximamente libri. Et per provedervi feci una excommunica a tutt'i mercanti et doganieri che non s'aprisse balla niuna che venisse de Alemagna dove fossero libri senza saputa et intervenimento o del nostro vicario o dello inquisitore¹². Et non mi parendo che giovasse, perché

⁸ Pietro Perna: cfr. *supra*, p. 268.

⁹ *Cod.*: stampato.

¹⁰ Il riferimento è al volume contenente il resoconto di parte protestante del colloquio di religione tenutosi alla dieta di Ratisbona nel 1546 offerto da Martin Butzer con il titolo di *Disputata Ratisbonae in altero colloquio, anno 1546 et collocutorum Augustanae confessionis responsa*, s.i.t., 1548; alcuni brani figurano trascritti nel manoscritto appartenuto al Soranzo pubblicato *infra*, pp. 533 e segg., in particolare pp. 535 e segg.

¹¹ Il riferimento è al *Catalogo di diverse opere, compositioni et libri li quali come heretici, sospetti, impij et scandalosi si dichiarano dannati et proibiti in questa inclita città di Vinegia et in tutto l'illustrissimo Dominio vinetiano sì da mare come da terra*, fatto pubblicare nel 1549 dal legato Giovanni Della Casa, edito in *Index des livres interdits*, vol. III, pp. 149 e segg.

¹² Il Soranzo aveva forse in mente il monitorio contro il possesso e, «quod peius est», la vendita da parte dei librai di testi proibiti emanato il 18 aprile 1547 dall'allora vicario vescovile Niccolò Assonica, venuto a sapere dei libri «tum haereticos tum scandalosos» che circolavano in città, in particolare il «libellum inscriptum Summarium Scripturae» e i «Sermones seu praedicationes» ochiniani. Con la minaccia una pesante multa per i contravventori, il decreto proibiva a chiunque di possedere e leggere tali libri, già condannati a Roma e altrove, e ai librai di detenerli e venderli nella città e in tutto il territorio (Bergamo, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, f. 20^{rv}), e ribadiva le norme *De libris suspectis de haeresi* contenute nell'*Edictum* generale promulgato dal Soranzo nel 1544, poco dopo aver preso possesso della sua diocesi. Già in esso il vescovo aveva infatti ordinato a laici ed ecclesiastici, anche esenti, e in particolare ai librai «trudentes aut tenentes libros aut scripta aliqua luterana aut aliter haeretica vel de haeresi suspecta aut a Sede Apostolica quomodolibet reprobata», di consegnare tali libri entro 9 giorni, «nec de caetero habere aut tenere praesumant, et minus legere, vendere aut emere», sotto pena di sequestro e di multa, e nel caso di chierici di scomunica e di privazione del beneficio (ivi, *Lettere pastorali*, I, ff. 50^r-55^v). Ma più probabilmente, tenendo conto del fatto che il resoconto butzeriano dei colloqui di religione di Ratisbona era

intendeva pure che ogni tracto si vedeva per Bergamo qualche libricciolo vulgare, come Prediche dell'Occhino¹³, una Tragedia¹⁴ et similia, scripsi una letera al reverendissimo legato, pregandolo che volessi vedere che quei Signori di Venetia facessero più stretta provisione sopra di questa cosa: et fu al legato monsignore Della Casa, et la copia della lettera che io scrissi ve la presento¹⁵».

Interrogatus an sciat aliquos esse Bergomi qui deferant libros prohibitos ex Germania, respondit: «Mi nol so; potrebbe essere che vi fossero».

Interrogatus an cognoscat quendam Vincentium de Marchesiis de Ponte¹⁶ et Franciscum Bellinchettum Bergomenses^{d17}, respondit: «Io cognosco l'uno et l'altro».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Con Vincentio non me ricordo mai haver parlato, né 'l saprei neanche cognoscere. Il Bellinchetto cognosco per essere mercante che pratica in Fiandra et in Inghilterra, et me ha portato delle robbe dellà».

Et instantibus dominis an dictus Bellinchettus portaverit libros pro[h]ibitos ipsi domino constituto vel aliis Bergomi aut alio in loco, /
181r 944r respondit: «A me non me ricordo che 'l m'abbia mai portato libri proibiti; penso bene che me habbia portato de' libri. Ad altri non so con verità, ma ne ho ben sentito mormurar dallo inquisitore».

^d Vincentius Marchesius, Franciscus Belinchetus.

apparso nel 1548, egli si riferiva al *Praeceptum factum bibliopolis contra libros prohibitos* emanato nel 1549 dal Franchino e dall'Adelasio per mettere un argine alla vendita di libri ereticali «his praesertim Ecclesiae turbulentis temporibus»: il monitorio era indirizzato ai librai Gallo Galli e Pasino da Brescia perché si astenessero dal vendere o rilegare libri «ad religionem christianam pertinentes impressos ab annis triginta citra nisi prius consultis Suis Dominationibus», sotto pena di una pesante sanzione pecuniaria (ivi, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, f. 23rv).

¹³ Alla data del monitorio citato nella nota precedente, con il titolo di *Prediche* il celebre predicatore senese aveva pubblicato in Italia le *Prediche del reverendo padre frate Bernardino Occhino senese, generale dell'ordine di frati capuzzini, predicate nella inclita città di Vinegia del M.D.XXXIX*, in Vinegia, per Francesco di Alesandro Bindoni et Mapheo Pasini compagni, del mese di decembre, negli anni della incarnatione del Signore 1541; le *Prediche predicate dal reverendo padre fra Bernardino da Siena dell'ordine de' frati cappuccini, ristampate novamente. Et giontavi un'altra predica*, Venetia, per Bernardino de Viano de Lexona vercellese, anno Domini 1541; e dopo la fuga oltralpe del 1542 le *Prediche*, s.l. [ma Ginevra], 1542, die X octobris (poi edite anche nelle *Prediche [...] novellamente ristampate*, s.i.t. [ma Basilea]).

¹⁴ La *Tragedia del libero arbitrio* dell'ex benedettino Francesco Negri da Bassano: cfr. *supra*, p. 74 e nota 4.

¹⁵ Cfr. *infra*, pp. 765 e segg., il documento difensivo consegnato dal Soranzo è allegato agli atti del fascicolo processuale.

¹⁶ Cfr. *infra*, pp. 778 e segg., gli atti del suo processo bergamasco del 1550-51.

¹⁷ Su di lui cfr. *supra*, p. 58, nota 13. Cfr. *supra*, pp. 58 e segg., quanto aveva affermato don Francesco da Chiuduno nella sua deposizione del 12 settembre 1550.

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Credo che me portassi tutte le opere de Erasmo, ma vi pensarò meglio (ché d'altro non me ricordo): ma questo so bene¹⁸».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «De dicto Vincentio ho sentito mormorare assai circa le cose heretice et ne havemo parlato qualche volta con lo inquisitore, ma de particolare non havevano altro se non questo: che mi pare ricordarme che 'l primo anno che io andai a Bergamo el fosse examinato in un processo como homo che praticava con un certo prete zoppo¹⁹, che era stato inquisito inanzi ch'io andasse a Bergamo. Del Bellinchetto non ho mai sentito niente».

Et instantibus dominis dixit: «Io ho sentito dire et mormorare anchora io che dicto Bellinchetto porta libri proibiti et heretici, et il medemo l'inquisitore, ma non havemo hauta mai cosa certa».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non lo ho mai correcto dicto Bellinchetto se non che instare le pene a tutti quanti, como ho dicto, et credo in particolare anche a lui».

Interrogatus an cognoscat Ferandum de Ferandis^{e20}, respondit: «Signor no che io nol cognosco, se non mel dicete altramente più particolare».

Interrogatus an recordetur aliquem denunciassse ipsi domino constituto presbiterum Hominem Bonum^f negare invocationem sanctorum, benedictionem candelarum et usum aquae sanctae²¹, respondit: «Non me ricordo che a me sian venute queste querele».

Interrogatus an recordetur a fidedignis ipsi domino constituto intimatum esse quod dominus frater Rufinus^g de quo supra²² esset haereticus, in particulari negando votum relligionis²³, respondit: «Io non me ricordo [in] particular chi sia né che me dicesse questo, cioè che fra Rofino negasse il voto della relligione, ma ben mi ricordo che, sendo io in una congregatione delli presidenti dello Hospitale, me fu dicto che un gentilhomo haveva decto non so che cosa di questo fra

^e Ferandus de Ferandis.

^f Homobonus.

^g Rufinus.

¹⁸ Nella sua terza *confessio* il Soranzo dichiarerà che il Bellinchetti in realtà gli aveva portato «alcuni altri libri di questi di Alamagna prohibiti, richiesti da me, delli quali hora non mi ricordo in particolare, se non del terzo tomo delle oppere di Martino»: *infra*, pp. 413-414.

¹⁹ Don Pietro Pesenti, sul quale cfr. *supra*, p. 166, nota 4.

²⁰ Su di lui cfr. *supra*, p. 66, nota 4.

²¹ Cfr. *supra*, p. 55, quanto aveva affermato don Francesco da Chiuduno.

²² Cfr. *supra*, p. 264-67.

²³ Cfr. *supra*, p. 29, quanto aveva affermato fra Aurelio Griani nella sua deposizione del 4 settembre 1550.

181^v 944^v Rufino, ma non me ricordo in particolare se non che forno de cose della relligione scandalose. Et mandassemo allhora allhora a domandar quel gentilhommo, il quale referì quel che lui havea sentito da non so chi cappuccino, ma non mi parve che fosse cosa de importantia, perché chiamassemo in presentia / di lui il dicto fra Rufino, et a iudicio de tutta la congregatione non parve che fosse opposition de fundamento. È vero che mi fu decto che dicto fra Rufino se voleva maritare^h et che non havea mai facto voto per esser stato converso, et dubitavamo che il tollesse una lì che serviva allo Hospitale: et in quella congregatione istessa per me gli fu²⁴ facta una gran reprehensione et una gran comminatione. Et dapoì sentendo pure certe parole pur sopra questo facto, io dissi a quei signori dello Hospitale che vi provedessen et che lo levassen via acciò non facesse qualche dishonestà in decto Hospitale: et così fu levato. Et nel levarsi, perché el se levò l'abito heremitico sì como havea la obedientia di portare, diedi ordine al mio cavaliere che venendoli per li piedi lo mettesse in preggione, sì como feci fare, dove stette alcuni giorni a pane et acqua. Et fu licentiatato con una pena che io non me ricordo addresso se tornava mai più in Bergamasco in altro abito che de heremita».

Et instantibus dominis dixit: «El non fu examinato sopra cosa alcuna».

Et replicantibus dominis cur non fuit examinatus circa fidem, et maxime de coelibatu cum dixisset se velle accipere uxorem et apertum esset mendacium conversos observantiae sancti Francisci non profiteri tria vota, quia ipsi conversi observantiae sancti Francisci emittunt tria vota, oboedientiam, paupertatem et castitatem, respondit: «Io me ricordo che, mentre che l'era anchora nelli frati zoccolanti, dicto fra Rufino inanzi che lui intrasse nello Hospitale l[']h]ebbe questa differentia con quelli padri che so che me referì un padre da bene che è morto, che havea nome fra Maseo: et per quanto mi posso ricordare, esso dice[a] che havea testimonii nella relligione con li quali havea provato non haver mai voluto consentire al voto, ma esser stato tolerato a starsene così. Per questo non li fu facto altro se non che fu mandato via».

Interrogatus an recordetur se in praecedentibus dixisse quod semel habuit sermonem cum magistro Iuliano de Colleⁱ augustiniano Bononiae²⁵, et particulariter quod purgatorium non esset post hanc

^h Rufinus nubere.

ⁱ Iulianus de Cole.

²⁴ *Cod.*: fo.

²⁵ Cfr. *supra*, pp. 253-54; le domande che seguono, tuttavia, scaturivano soprattutto dalle dichiarazioni rese ai giudici dallo stesso fra Giuliano del Colle, allora rinchiuso nelle carceri del Sant'Ufficio romano.

vitam, confirmantes ad invicem hanc opinionem, respondit: «Me ricordo d'haverve dicto di questo ragionamento che io hebbi, dove fu ragionato molte cose in questa materia del purgatorio che non fosse dipoi questa vita, ma non me ricordo che lui confermasse. Ma si parlò così per via de disputa, perché io ne haveva scrupulo et desiderava de chiarimene».

182r 945r Interrogatus an esset sanus vel infirmus dictus magister Iulianus cum habuit ipse dominus constitutus huiusmodi / sermones, respondit: «Lui era in piedi et non so se me dicesse che l'havea un po' male ad una gamba; pure vi pensarò».

Interrogatus an alias habuerit sermonem vel Bononiae vel extra Bononiam cum dicto fratre Iuliano, et in particolari de pertinentibus ad fidem, respondit: «Io ho hauto un altro ragionamento con lui in Bergamo un giorno che 'l venne a vederme mentre che 'l stava a Milano, et non me ricordo che in particolare havessi ragionamento alcuno cattivo delle cose della fede».

Et instantibus dominis quod diligenter consideret, quia facillime potest recordari de colloquis tunc invicem tractatis et habitis de suspectis de fide et opinionibus reprobatis, respondit: «Io non me ne ricordo, et harrei fatica recordarmi delle cose de dieci di. Et questo ragionamento credo che fosse già più de doi o tre anni».

Interrogatus an tunc Bergomi habuerit sermonem cum dicto fratre Iuliano de quibusdam lectionibus quas publice legebat quidam frater ad instantiam ipsius domini constituti et ipso domino constituto et dicto fratre Iuliano praesentibus et intelligentibus, respondit: «Potrebbe essere: mi non me ne ricordo certo niente».

Interrogatus an dictus dominus constitutus dixerit ipsi fratri Iuliano: «Quid vobis videtur de nostro lectore Scripturae?», et dictus Iulianus dixerit sibi domino constituto: «Questa lectione se potria leggere in mezo della Germania», respondit: «Io non me ricordo mai che io dicessi queste parole, né queste parole mai le ho sentite dire né dicte io a lui».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non ho mai sostenuto predicatore o lectore alcuno che sia heretico né che habbia dicte cose heretice, che io habbia saputo, et quando ho sentito qualche cosa che non mi pareva accosì chiara, io li ho moniti et factoli meglio dechiarare nelle subsequente lectioni et prediche. Et in particolare me ricordo di quel fra Dammiano da Brescia dell'ordine de san Domenico²⁶ in materia de praesentia corporis Christi, parendomi a me sopra quel luoco del primo capitolo degli Atti delli apostoli della ascen-

²⁶ Cfr. *supra*, pp. 146 e segg., la sua deposizione del 18 marzo 1551.

sione et sedere del Signore alla dextra del Padre²⁷ che ne parlassi in modo che se potessi cavare che in sacramento altaris non adesset realiter corpus Christi. Non me ricordo mo' altro».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io era presente a questa predica de fra Dammiano^j».

182v 945v

Et ad interrogationem dominorum / dixit: «Fra Dammiano non usò questo modo de dire: “Christus est in sacramento tantum sicut in signo” ma, volendo dechiarare quel “sedet ad dexteram Patris” et poi como stia insieme che sedeat et sit realiter in sacramento altaris, dette certe similitudine che me scandalizò, et io lo represi de questa cosa».

Interrogatus an haberet pro catholico et fidele christiano dictum fratrem Iulianum de Colle^k, respondit: «Io non lo hebbi mai per homo da bene delle cose veramente della fede; io non ne so altro se non quanto ho dicto. Dirrò pure nel mio animo io dubitava per certe parole così che lui non fosse sacramentario, ma non sarrei dire da che me fosse nato questo suspecto: et fu questa ultima volta che io parlai con lui in Bergamo».

Et monitus per dominos quod super his bene cogitet, respondit: «Vi pensarò volentieri».

Interrogatus an recordetur se in scripto quod dixit misisse sanctissimo Domino Nostro scripsisse quod per aliquantum temporis destitit ab oratione pro mortuis quia arbitrabatur orationem pro mortuis quamcumque adversari evangelio²⁸, respondit: «Io ho scripto in questa materia, et quel ch'io ho scripto non me ricordo precisamente: me rimetto a quello».

Et instantibus dominis an verum sit quod abstinuerit ab orationibus et suffragiis mortuorum quibuscumque propter evangelium, respondit: «È vero che io haveva scrupulo de dire la messa per li morti et me ne abstenni per uno anno et più^l che io stetti in questo scrupulo de non dire messa per li morti né fare altri suffragii: et questo fu quando io non era vescovo, et mentre ch'io fui vescovo me liberai di questa tentatione».

Et replicantibus dominis cur crederet missas pro defunctis adversari evangelio, respondit: «Perché io ritrovava molte auctorità della Scrittura le quali attestavano Christo signor nostro haverne purgati col suo sangue preciosissimo de nostri peccati et satisfacti per quelli».

^j Damianus de Brixia.

^k Iulianus de Cole.

^l Per annum omisit missam et alia suffragia: nota!

²⁷ Cfr. *Act.* I, 9-10.

²⁸ Cfr. *supra*, p. 203.

Et instantibus dominis an eodem tempore arbitraretur vel suspi-
cicaretur vanas esse nostras satisfactiones, ieiunia et omnia alia opera
satisfactoria et indulgentias^m, quae omnia sunt recepta in Ecclesia
pro satisfactione peccatorum nostrorum, respondit: «Io non me re-
cordo d'haverlo decto né tenuto, ma credo ben facilmente che nei
183r 946r raggionamenti ch'io faceva in quel tempo avanti l'episcopato / io
dovea dire delle paziaccie simile, disputando et raggionando, ma per-
ché nel cor mio non havea niuna consideratione di questa cosa non
me ne ricordo».

Et interrogantibus dominis dixit: «Poi ch'io son vescovo non ho
hauta questa opinione, anzi ho tolti tutti li iubilei et indulgentie et
fattili torre a tutto il mio populo²⁹. Et me ricordo in particolare che
quando io cantai le mie prime messe nelle mie chiese catedrali³⁰ io
impetrai una indulgentia da Sua Santità, et fu publicata et tolta con
grande honor et gran reverentia». Et ex se subiunxit: «Me è opposto
certe cose circa indulgentiis: io [ho] resposto nel mio scripto a Sua
Santità³¹. Se vi è dubio alcuno io satisfarrò».

Et instantibus dominis an recordetur dominus constitutus se un-
quam donasse nummum aureum alicui pauperi pro indulgentiis, et

^m Satisfactiones, indulgentiae.

²⁹ Si veda per esempio l'editto del 20 marzo 1548 in cui, su richiesta del priore del convento domenicano di Santo Stefano, il Soranzo ordinava a tutti i parroci e loro sostituti della città e della diocesi di dare lettura (qualora richiestine dal priore o da suoi rappresentanti) del breve papale del 24 novembre dell'anno prima che concedeva l'indulgenza plenaria a tutti coloro che «contriti et confessi in tribus diebus festis Resurrectionis dominicae proximaе futurae incipiendo in primis vespers primae dominicae per totam terciam feriam ecclesiam, conventum seu domum Sancti Stephani Bergomi ordinis praedicatorum ubi anno instanti provinciale dicti ordinis capitulum celebratur devote visitaverint et circa expensas ipsius capituli manus porrexerint adiutrices vel ad conventum ipsum pro dicti capituli celebratione et fratrum eo venturorum sustentationem elemosynas miserint» (Bergamo, ACV, *Lettere pastorali*, vol. I, f. 57r). Non datata, ma presumibilmente dei primi mesi del 1551 è la lettera che il Soranzo fece trascrivere e diffondere nella diocesi dal notaio Alessandro Allegri, con cui comunicava ai fedeli che, «desideroso di far beneficio al suo populo sì della città come della diocesi et territorio di Bergamo, ha impetrato lo iubileo plenario, quello istesso che conseguivano quelli che visitavano Roma l'anno passato 1550 con quelli medesimi privilegii et gratie», come risultava da uno specifico breve, a beneficio di chiunque per 15 giorni (continui o meno) entro la Pentecoste avesse visitato quattro chiese di Bergamo, Sant'Alessandro Maggiore, San Vincenzo, Santa Grata «dove stanno le monache» e Santa Maria di Rosate, con facoltà di farsi assolvere da tutti i peccati ad eccezione di quelli elencati nella bolla *In coena Domini* «et di eleggersi quelli confessori che più gli piacerà»: «Però si invita ciascuno a prender questo thesoro spirituale» (ivi, f. 78r; cfr. Uccelli, *Dell'eresia in Bergamo* cit., pp. 253-54, nota 1).

³⁰ *Cod.*: catedrali [il riferimento è alle due chiese catedrali di Bergamo, San Vincenzo e Sant'Alessandro Maggiore, poi unificate in occasione dell'abbattimento della seconda, resosi necessario per la costruzione delle nuove mura cittadine nel 1561].

³¹ Cfr. *supra*, p. 203.

maxime tempore quo est episcopus³², respondit: «Non me ricordo particolarmente certo».

Et replicantibus dominis quod diligenter consideret, quia forte ei succurreret hic actus pietatis, respondit: «Io ve pensarò».

Interrogatus an unquam dixerit liberum arbitrium nostrum esse tantum liberum a coactione³³; et dum haec scriberentur idem dominus constitutus petit et dixit: «A che tempo? Voglio dire: o avanti lo episcopato o depoi?»; et replicantibus dominis se loqui tam ante episcopatum quam post, licet multo magis post episcopatum, respondit: «Dinanzi al vescovato io non me ricordo d'havere usate queste parole, ma so bene d'averne parlato, et con scandalo de chi me ha uditoⁿ, sì come ho referto nel mio scritto a Sua Santità³⁴. Depoi veramente ch'io son vescovo se ne ho parlato io non me ricordo de haverne parlato se non cattolicamente, et se ho usato questo modo de dire l[h]o usato referendo non la mia, ma la opinione d'alcuni di questi heretici de Alemagna».

Interrogatus an recordetur in particolari antequam esset episcopus quibus verbis usus fuerit ex quibus scandalizaverit aliquem vel aliquos circa libertatem arbitrii, respondit: «Io non me ricordo in verità in particolari, ma io credo che fosse sopra la allegatione di quel luocho dello evangelio “sine me nihil potestis facere”³⁵, et non mi sapeva ben
183v 946v fare intendere per la mia ignorantia, / ché io non era così grosso però che stimasse l'homo senza la gratia essere un saxo o un bordonale, ma non me ricordo che parole usasse, né me ricordo se non de un ragionamento facto in camera de un mio parente, cioè monsignore della Trinità de Venetia³⁶. Ma dapoi ch'io son vescovo, sendomi occorso a ragionarne et a scriverne, perché ho lecto santo Augustino qualche cosa et san Bernardo, ne ho parlato et scripto secundo che tiene questa santa Chiesa cattolica romana, sì come ho testificato nel scritto a Sua Santità, allegando monsignore Della Casa, sicut est in scripto praedicto³⁷».

ⁿ De libero arbitrio cum scandalo.

³² Cfr. *supra*, p. 136, quanto aveva affermato fra Michele Ghislieri nella sua deposizione del 25 febbraio 1551.

³³ Cfr. *supra*, p. 41, quanto aveva affermato fra Agapito da Fino nella sua deposizione del 6 settembre 1550.

³⁴ Cfr. *supra*, p. 202.

³⁵ *Io*. XV, 5.

³⁶ Don Andrea Lippomano, di cui cfr. *supra*, pp. 138 e segg., la deposizione del 6 marzo 1551.

³⁷ Cfr. *supra*, pp. 206-207.

Interrogatus an ante episcopatum tenuerit nos non habere libertatem aliquam pro gratia assequenda a Deo, respondit: «Come io ho decto, io non me ricordo in particolare quel che habbia tenuto sopra questa materia».

Interrogatus quomodo potest dicere cum tunc temporis ante episcopatum dixerit nos non posse resistere inspirationi divinae, assignando rationem quia si semel possemus resistere semper resisteremus^o, respondit: «Potrebbe essere ch'io l'havessi decto, ma – como vi ho dicto de sopra – non me ne ricordo perché parlava assai et d'ogni cosa senza fundamento, per mera curiosità».

Et adhuc instantibus dominis ut debeat recordari se dixisse hominem non habere plus libertatis quam habeat catedra³⁸ lignea in qua tunc ipse constitutus sedebat^p colloquendo coram multis de libertate arbitrii et opponendo contra substinentes partem catholicam³⁹, respondit: «Potrebbe essere ch'io l'havessi decto, ma io non me ne ricordo, né mi par mai nel mio chore [d'haver] hauta questa opinione. Et questo “nihil sine me potestis facere” io allhora non sapeva distinguere, ma nel mio chore voleva dire accosì, videlicet nihil meritorium».

Interrogatus an confirmaverit et approbaverit aliquos dicentes liberum arbitrium passive tantum se habere ad gratiam vel iustificationem, respondit: «Io non intendo anche bene questa propositione».

Et tunc imposuerunt domini quod ipse dominus constitutus diceret suam fidem quam tenet de voluntate hominis concurrente ad gratiam assequendam et ad iustificationem et remissionem peccatorum obtinendam a Deo; respondit: «Io per hora non sto in cervello, ma mi remetto a quanto di questa materia scripsi in quella lettera che capitò in mano del legato monsignore Della Casa⁴¹. / Ma so ben certo et questo dico in questa materia dapoi ch'io son vescovo havere creduto et credere conforme a quello che crede questa sancta Chiesa et la determinatione facta ultimamente nel concilio di Trento⁴², alla quale mi remetto».

^o Non posse resistere Spiritui Sancto.

^p Non plus libertatis quam lignea cathedra.

³⁸ *Cod.*: catreda.

³⁹ Cfr. *supra*, pp. 110-11, quanto aveva affermato don Diego Lainez nella sua deposizione del 21 febbraio 1551.

⁴⁰ Mentre la numerazione più antica prosegue regolarmente, quella più recente passa da f. 946 a f. 949: cfr. *Nota critica*, p. LXX.

⁴¹ Cfr. *supra*, p. 278.

⁴² *Cod.*: trenta.

Et replicantibus dominis quod non habent ad manus scriptum exhibitum domino legato Della Casa ex quo possint se informari quid Eius Dominatio tenuerit in hac parte in qua sibi opponitur: ideo cogitet diligenter quid tenuerit et modo teneat, cum non deceat episcopum hoc ignorare, respondit: «Io pensarò, et dateme un memoriale».

Et ex tunc domini, hora tarda praeveni, dimiserunt constitutum in eodem suo loco⁴³, animo etc.

⁴³ *Cod.*: loco dimiserunt.

56. NONO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 10 maggio 1551)

184r 949r Die dominica 10 mensis maii 1551, constitutus ubi supra coram supradictis reverendis dominis deputatis supradictus reverendus dominus episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit aliquid addere vel minuere iam dictis per eum in anterioribus examinibus suis, respondit: «Volo, et presento alle Vostre Signorie il processo di quel pre Parisotto¹ acciò che vedano la diligentia che io feci, et presento anchora la sententia ultima ch'io feci poi scoperto il matrimonio², che li vederanno che in me non vi è stata malitia niuna in questo caso (sì como me è opposto da miei adversarii), ma errore de imprudentia et inadvertentia causato dal respecto che io ho decto di sopra: et io stesso l'ho confessato.

184v 949v Quanto a quel frate de Colle^b, se 'l fosse in lecto o no quando io li parlai a Bologna non mi ho potuto ridurre a memoria più di quello che ve ho dicto di sopra. Quanto al ragionamento hauto con lui in Bergamo, son certissimo che lui non me disse quelle parole, né pur me ricordo che ragionassimo de mio lectore, de purgatorio, né de altro articulo non fu parlato allhora tra noi. Me ricordo bene che 'l mi ragionò d'haver predicato quello anno, et credo la quaresima / innanzi, a Milano con un gran concorso. Et a questo proposito, sapendo io il suo bisogno, li dissi che mi re[n]cresceva assai che si trovassi molti predicatori a questo tempo che in sul pergolo con la voce desse[ro] edificazione al populo et poi giù del pergolo con la vita destrugessero quanto havevano edificato, intendendo de lui et simili. Et da questo ragionamento intrasemo in un altro, dicendo io che monstravano bene questi tali con che spirito parlassero, conciosia-

^a 9.

^b Iulianus de Cole.

¹ Cfr. *infra*, pp. 678 e segg., il documento difensivo consegnato dal Soranzo e allegato al fascicolo processuale; sul Parisotto cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

² Cfr. *infra*, pp. 756 e segg., il documento difensivo consegnato dal Soranzo e allegato al fascicolo processuale.

³ Giuliano Brigantino: cfr. *supra*, pp. 253-54, 274-76.

cosa che io havevo inteso essere molti di questi tali che senteno male et del sacramento dello altare et della messa, et nondimeno dicono messa et ingannano il populo. A proposito del quale ragionamento esso rispose certe parole le quali io non me ricordo, ma me fecero qualche suspitione nel mio animo che 'l fosse l'un de quelli esso.

Quanto al scudo dato per me ad un povero per indulgentia⁴, non me è potuto venire a memoria perché io ho facte anche dell'altre elemosine, secundo la mia possibilità.

Quanto a quello che mi domandaste quid tenerim de voluntate hominis concurrente ad gratiam assequendam et ad iustificationem et remissionem peccatorum⁵, rispondo così alla grossa (com'io so) che io ho tenuto et tengo la voluntà de l'homo concorrere alla preparatione della iustificatione con la gratia preveniente in consentire et cohoperare ad essa gratia preveniente, excitante et aiutante essa voluntà. Questa libertà intendo esser così nella voluntà dell'homo, dicendo la Scriptura: "Convertimini ad me et ego convertar ad vos"⁶, haver nondimeno questa medema voluntà bisogno dello aiuto et excitemento della gratia preveniente per cooperare et consentire, dicendo la medesima Scriptura: "Cum convertisti [me], egi poenitentiam"⁷. Non altro».

Interrogatus quae fuerit conclusio de purgatorio inter ipsum dominum constitutum et dictum fratrem Iulianum de Colle, respondit: «Io non me ricordo che conclusion fosse facta, ma so che ne fu ragionato como ho decto de sopra nel mio constituto⁸, al quale me rimetto».

Interrogatus an recordetur in particolari quod unus qui habebat indulgentiam pro captivis liberandis petierit licentiam promulgandi dictas indulgentias, cui dictus dominus constitutus dederit dictum unum
185r 950r scutum auri⁹, / respondit: «Mi non me ricordo certo».

Interrogatus an unquam dixerit alicui: «Quia tu es christianus et non ob indulgentias dono tibi hanc pecuniam»¹⁰, respondit: «Mai ho dicte queste parole: questa è una mera calunnia».

Interrogatus an recordetur se laudasse praedicantem Bergomi, praesente ipso domino constituto, qui [docebat]¹¹ liberum arbitrium vel

⁴ Cfr. *supra*, pp. 277-78.

⁵ Cfr. *supra*, p. 279.

⁶ *Zach.* I, 3.

⁷ *Ier.* XXXI, 19.

⁸ Cfr. *supra*, pp. 253-54.

⁹ Cfr. *supra*, p. 136, quanto aveva affermato fra Michele Ghislieri nella sua deposizione del 25 febbraio 1551.

¹⁰ *Ivi.*

¹¹ Per questa integrazione congetturale cfr. poco sotto.

voluntatem¹² hominis passive tantum se habere ad gratiam recipiendam et remissionem peccatorum¹³ propter eam auctoritatem Apostoli: «Non sumus sufficientes cogitare aliquid a nobis»¹⁴, respondit: «Io non me ricordo mai esser stato a predica niuna che io sentisse in quella proporre a questo modo questa propositione, né mai la ho laudata né la laudarei, perchè non sonno di questa opinione, como ho dicto de sopra¹⁵. Ma qualche volta gli homini che riferiscono non intendono bene, o quelli che formano li processi fanno dire li testimoni a suo modo».

Et instantibus dominis an saltem per similia verba audiverit et laudaverit concionatorem docentem voluntatem hominis passive se habere ad gratiam ut supra, respondit: «No».

Et instantibus dominis an recordetur se dixisse et laudasse saltem dicentes nos non posse resistere inspirationi divinae¹⁶, respondit: «Né mancho questo^c».

Interrogatus an dixerit hominem constitutum in gratia non posse servare praecepta Dei et legis¹⁷, respondit: «Non ho mai dicta questa propositione così nuda, perché so et ho tenuto che anche senza la gratia l'homo possa fare li precepti della legge in quanto sonno morali, perché dice la Scriptura: "Lex est in iustis posita"¹⁸, ma a farli con tutto il chore, l'anima et forze como vole messer Dominedio haver de bisogno della gratia de messer Iesu Christo, in quo omnia possumus, dicendo la Scriptura: "Omnia possum in eo qui me confortat"¹⁹».

Interrogatus an de huiusmodi possibilitate hominis ad praecepta Dei servanda habuerit sermonem cum dicto ipsius domini constituti vicario Carolo praenominato²⁰, respondit: «Non recordor. La mia opinione è stata che con la gratia de Dio se possan servare li soi com-

^c Infra tamen oppositum²¹.

¹² *Cod.*: voluntas.

¹³ Cfr. *supra*, pp. 171-72, quanto aveva affermato fra Domenico Adelasio nella sua deposizione del 13-15 aprile 1551.

¹⁴ *II Cor.* III, 5.

¹⁵ Cfr. *supra*, pp. 278-79.

¹⁶ Cfr. *supra*, pp. 110, 145, quanto avevano affermato don Diego Lainez e don Andrea Lippomano nelle loro deposizioni del 21 gennaio e del 6 marzo 1551.

¹⁷ Cfr. *supra*, p. 170, quanto aveva affermato fra Domenico Adelasio.

¹⁸ Ma cfr. *I Tim.* I, 8-10: «Scimus autem quia bona est lex, si quis ea legitime utatur, sciens hoc, quia lex iusto non est posita, sed iniustis et non subditis, impiis et peccatoribus, sceleratis et contaminatis, parricidiis et matricidis, fornicariis, masculorum concubitoribus, plagariis, mendacibus et periuris, et si quid aliud sanae doctrinae adversatur».

¹⁹ *Philip.* IV, 13.

²⁰ Carlo Franchino: cfr. *supra*, p. 172, quanto aveva affermato fra Domenico Adelasio.

²¹ Cfr. *infra*, p. 286.

mandamenti^d, benché per le continue imperfetioni et reliquie de peccati habbiamo da dire: “Dimitte nobis debita nostra”²². /

185v 950v Et instantibus dominis an servare praecepta ut immediate ipse dominus constitutus dixit sit illa secunda iustificatio, illa secunda charitas de qua dixit in praecedentibus examinibus²³, respondit: «Est».

Interrogatus an recordetur se dixisse non esse confidendum nobis de hac iustificatione et ex consequenti de observantia istorum praeceptorum, quia «cum haec omnia feceritis, dicite: “Servi inutiles sumus”»²⁴, respondit: «Recordor haver parlato de questa materia et haver dicto così de sopra, cioè che son necessarii, ma dinanzi al conspecto de Dio el fundamento si è nella misericordia de Dio, como ho dicto di sopra».

Et replicantibus dominis ipsius igitur domini constituti mentem esse observantiam praeceptorum Dei non esse meritoriam vitae aeternae, respondit: «Non dico questo, ma dico ben che per se stessa considerata la observantia de’ precepti secundo che l’è facta, id est la secunda iustificatione per se stessa separata dalla prima, non è meritoria della vita aeterna, ma como annexa et procedente dalla prima iustificatione potemo dire et dicemo veramente esser meritoria de vita aeterna, perché la Scrittura l’attribuisse questa preeminentia. Et così ho tenuto et tengo».

Et dicentibus dominis an recordetur se dixisse opera hominis christiani non esse meritoria vitae aeternae, licet Deus coronet dona sua in nobis²⁵, respondit: «Io non me ricordo de haver dicto questa cosa, ma se la ho decta l’ho decta in quel modo et in quel senso che me ho dechiarato poco di sopra^e: voglio dire che per se stesse le opere nostre facte in gratia non erano degne di questo premio, ma per la misericordia de Dio che le faceva degne esso per la gratia de messer Ihesu Cristo. Et questa è stata et è la mia opinione».

Et dicentibus dominis an verum sit et tenuerit simpliciter hanc sententiam, scilicet opera hominis existentis in gratia esse meritoria vitae aeternae, respondit: «Tenui et teneo ita esse».

186r 951r Interrogatus cur ergo damnaverit opera aliquorum quos poterat et debbat arbitrari / esse in gratia dicendo quod non haberent confidentiam in illis, respondit: «Io non ho mai damnato le opere de al-

^d Praecepta Dei servari an possint; oppositum infra²⁶.

^e De meritis operum.

²² *Matth.* VI, 12; *Marc.* XI, 25; *Luc.* XI, 4.

²³ Cfr. *supra*, pp. 228, 232 e segg.

²⁴ *Luc.* XVII, 10; cfr. *supra*, p. 234.

²⁵ Cfr. *supra*, p. 170, quanto aveva affermato fra Domenico Adelasio.

²⁶ Cfr. *infra*, p. 306.

cuno facte in gratia, ma io ho ben decto che bisogna che confidamo nella misericordia de Dio, perché quando messer Dominedio volessi resguardare nelle opere nostre separate dalla sua gratia et misericordia, non potressimo star saldi in iudicio con lui, dicendo la Scriptura: “Si iniquitate[s] observaveris Domine, Domine quis sustinebit?”²⁷, et: “Non intres in iudicium cum servo tuo”²⁸. Et ho inteso sempre mai de dire che gl’homini così dicendo lassino la presumptione de sé».

Et instantibus dominis cur dixerit in praecedentibus non confidendum et innitendum istis operibus, cum Deus decreverit in sacris litteris illa esse remuneranda mercede vitae aeternae, respondit: «Io l’ho decto perché el bisogna non in noi stessi, nel nostro operare presumere dinanzi a Dio, ma nelle sue veraci promesse perché, anchora che ’l prometta alle opere nostre quella mercede così grande, l’è ex promissione et l’uomo l’ha da sperare et operare per haverla, ma sempre dire: “Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam”²⁹».

Et instantibus dominis quod clarius exprimat cur non confidendum in operibus factis in gratia, cum Deus nobis significaverit verbo sanctissimo incarnato de ipsis operibus sperandam [et] expectandam mercedem aeternam, et ideo confidendum in illis, respondit: «Io lo ho decto: perché ogni cosa è dalla gratia de Dio^f: et però me insegnò lo Apostolo a dire: “Quid habes quod non accepisti, et si accepisti in quo gloriaris, quasi non acceperis?”³⁰. Excludo questa gloriatione et questa confidentia sola quando ho decto a quel modo».

Et ex tunc domini, hora tarda praeventi, dimiserunt constitutum in loco suo, animo etc. /

^f Meritis operum quomodo non confidendum etc.

²⁷ *Psal.* CXXIX, 3.

²⁸ *Psal.* CXLII, 2.

²⁹ *Psal.* CXIII, 9.

³⁰ *I Cor.* IV, 7.

57. DECIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 11 maggio 1551)

186^v 951^v / Die lunae 11 maii 1551, constitutus coram praefatis reverendis dominis deputatis etc. ubi supra supradictus reverendus dominus episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit iam dictis per eum aliquid addere vel minuere, respondit: «Voglio agiongere. Me pare che fosse domandato dalle Signorie Vostre se io havea decto che l'homo non po' resistere alla inspiratione del Spirito Santo¹: io vo fantasticando di continuo per ricordarmi delle cose che son domandato dalle Signorie Vostre, et in questa particolare non me ricordo de haver data occasione a niuno di creder questa propositione di me se non che, raggionando sopra quel loco dello evangelio: "Omnis qui audivit² a Patre meo et didicit venit ad me"³, ho decto – et è doctrina de santo Augustino, se ho bene a memoria, ma non so dove⁴ – che tutti quelli che audiunt et discunt veniunt, ma non ho mai dicto che l'homo non possa far resistentia al spirito de Dio, sapendo che la Scriptura dice: "Vos sempre resististis⁵ Spiritui Sancto"⁶; non altro. Et questa è stata la mia opinione depoi che sonno episcopo; dinanzi non me ricordo et me remetto a quanto ho dicto di sopra».

Interrogatus an ipse dominus constitutus dixerit et tenuerit filios Dei unquam non posse nec debere feriari ab executione et oboedientia mandamentorum Dei, at pro huiusmodi operibus non posse nec debere petere a Deo mercedem aeternam quae filiis Dei debetur ex

^a 10.

¹ Cfr. *supra*, pp. 279, 283.

² *Cod.*: audit audit.

³ *Io.* VI, 45.

⁴ Sanctus Augustinus Hipponensis, *In Iobannis evangelium tractatus*, CXXIV, 26, 8, in *Opera*, pars VIII, curavit Radbodus Willems, Turnholti, Typ. Brepols, 1954, p. 263 (*Corpus Christianorum*, series latina, XXXV): «Si omnis qui audivit Patrem et didicit, ipse venit ad Christum, Christus nihil docuit?».

⁵ *Cod.*: restitistis.

⁶ *Act.* VII, 51.

filiatione Dei⁷, respondit: «Io sonno stato male inteso. Ho voluto dire così (et so esser doctrina de santo Thomasso, anchor che non me ricordi dove⁸) che tra il padre et il figliolo, el patrone et il servo non ve è iusticia distributiva propria. Et questo ho voluto dire, non mai negare la mercede delle opere. Molte volte non vengono bene intese le cose».

Interrogatus an recordetur se in scripto exhibito sanctissimo Domino Nostro propria manu scripsisse quod fecerat obstrui aquam sancti Narnii martyris ob avaritiam sacerdotum⁹, respondit: «Recordor ita scripsisse».

Et instantibus dominis an dicta aqua esset in devotione populi et ab antiquo et miraculis comprobata, et itidem de aqua sancti Firmi et Rustici martyrum in civitate Bergomi¹⁰, respondit: «L'acqua¹¹ de san Narno¹² era in devotione di questi populazi^b; la fontana è antiquissima perché il corpo è d'un vescovo di Bergamo de più de 800 anni, ma giamai è stata dicta acqua né fontana aperta et / in questo uso, se non da forse cinquanta o sexanta anni in qua, per quello che ho inteso da quelli che havean lecte le croniche. Miraculo non ho sentito alcuno con lo quale sia approvato a quello uso che se usava. Ho ben la fontana per miracolosa perché non manca mai, ancora che se ne tolga¹³. Ma se le Signorie Vostre havessin veduto et sentito la indignità che se faceno per quei custodi et sacristani della chiesa in dar questa acqua et domandar denari, non dirrebero che io havessi facto male. Perché me potriano dire: "Dovevi proibire il torre li danari et non questa devotione", dico che qualche volta il zelo dell'honor de Dio move a far delle cose che se con quel medemo zelo non sonno

187r 952r

^b Aqua sancti Narni.

⁷ Tale domanda, che non trova riscontro nei verbali delle deposizioni allegate agli atti, scaturiva verosimilmente dai verbali di qualche altro processo parallelo a quello del Soranzo, come quelli perduti a carico di Pasino da Carpenedolo e di Carlo Franchino.

⁸ Cfr. sanctus Thomas Aquinas, *Prima secundae Summae theologiae*, CXIV, 1-2: «Et propter hoc in his in quibus est simpliciter iustum est etiam simpliciter ratio meriti et mercedis. In quibus autem est secundum quid iustum et non simpliciter, in his etiam non simpliciter est ratio meriti, sed secundum quid, in quantum salvatur ibi iustitiae ratio: sic enim filius meretur aliquid a patre, et servus a Domino» (in *Opera omnia*, Romae, ex Typ. polyglotta de Propaganda Fide, 1882 e segg., vol. VII, p. 344).

⁹ Cfr. *supra*, p. 205; sulla proibizione del culto relativo all'acqua miracolosa che si diceva scaturisse dalla tomba di san Narno avevano insistito molte delle deposizioni d'accusa raccolte a Bergamo dagli inquisitori.

¹⁰ Cfr. *supra*, pp. 114, 129, quanto avevano affermato don Alfonso Salmeron e don Giovanni Benoni nelle loro deposizioni del 21 febbraio 1551 e del 9 dicembre 1550.

¹¹ L'acqua, *cod.*: dell'acqua.

¹² *Cod.*: Nardo.

¹³ Cfr. *supra*, p. 35, nota 37.

extimate se biasmano facilmente. Et anchora che io non sia da comparar col Salvatore, vedo che per questa medema causa esso scacciò del tempio quei che vendevano quei sacrifici¹⁴: et erano pur cose non solo lecite, ma comandate et necessarie, et allegò la causa: “Quia fecistis domum negotiationis”¹⁵ etc.

Quanto all'altra de san Fermo et de san Rustico^c io la ho levata del tutto perché era cosa finta¹⁶. Examinando le monache per non so che altre cose, como vien facto, una me disse che quella fontana era asciutta et non menava acqua niente da molti anni, ma che le monache per conservare la devotione vi mettevano l'acqua la nocte. Feci fare l'experientia, nectar bene tutta la fontana, serrarla, sigillarla, portar la chiave meco et così lassarla per più de quattro mesi, per più de cinque l'invernata, et poi riaprendola la trovammo asciutta como era quando la serrammo. Nella città non è stato quel scandalo che opponino questi miei adversarii, se non appresso gente bassa che essi hanno concitato. Non altro».

Et instantibus dominis de aqua sancti Narnii quod videatur zelus ipsius domini constituti [non] fuisse secundum scientiam et quod non sit comparandus zelo Salvatoris nostri de eumentibus et vendentibus in templo, cum id non conveniret in Ecclesia et actus esset illicitus eo in loco, non sic autem de aqua, attento quod poterat cohartari avaritia sacerdotum, respondit: «Io ho decto puramente quel che me ha mosso. Dello haver facto bene o male me remetto alla prudentia et equità di Sua Santità».

Et instantibus dominis an conquerentibus de obstrusa aqua sancti Narnii cum ipso domino constituto et adducentibus miracula in comuni¹⁷ quandoque¹⁸ ibidem facta dixerit ipse dominus constitutus: «Quoque demon fingit miracula transfigurando se in angelum lucis¹⁹ et Moses abstulit serpentem e deserto²⁰» etc., / respondit: «Io me ricordo havere hauto raggionamento di questa cosa con un padre cappuccino²¹, il quale è un de quelli che io ho dicto a Vostre Signorie che excitava quella brigatella et haveva qualche poca de amaritudine

^c Aqua sancti Firmi et Rustici.

¹⁴ Cfr. *Matth.* XXI, 12 e segg.; *Marc.* XI, 15 e segg.; *Luc.* XIX, 45 e segg.; *Io.* II, 13 e segg.

¹⁵ Cfr. *Io.* II, 16.

¹⁶ *Cod.*: fenta.

¹⁷ Lettura incerta.

¹⁸ *Cod.*: quandoquidem.

¹⁹ Cfr. *II Cor.* XI, 14.

²⁰ Cfr. *Num.* XXI, 4 e segg.

²¹ Cfr. *supra*, pp. 69-70, quanto aveva affermato fra Pacifico da Brescia nella sua deposizione del 21 settembre 1550.

meco perché io non volsi admettere alla predicatione un suo compagno nella mia diocesi, il quale compagno parlando col mio vicario venne a dire certe parole che non sonava[no] bene della auctorità del papa. Questo ho voluto dire perché so che in questo processo anchora ad altri propositi sono adducti per testimonii. Et per tornare a quel de prima, dico essere il vero che ne parlassimo insieme, et che allegandomi esso li miraculi io li dissi: “Padre, miraculo alcuno che sia approvato o a mia notitia venuto non havemo di questa acqua”. Et soggiorsi che nel iudicare de miraculi bisognava andar con gran cautione, allegando quella auctorità quod angelus malus transfigurat se in angelum lucis. Fu ben ragionato del serpente aeneo^d in questo ragionamento, ma non mi ricordo a che proposito. Ma per chiarir meglio le Signorie Vostre dove mi nascono queste infamie de haver levate molte devotioni, io dirrò quello che essi non vogliono dire. Lo anno innanzi che io andasse per coaiutore di Bergamo li frati de zocholi volsero metter su una devotione de una Nostra Donna che era depinta al muro del loro orto con dire che havea facti miraculi, et mossero un concorso grandissimo nella città, per il quale il vicario che allhora serviva il reverendissimo Bembo, che è il preposto della chiesa maggiore²², sendo abasso examinò et trovò esser tutto finto²³, aiutata la cosa da certi frati, sì como se intese, il processo del quale è qui et lo presento a Vostre Signorie²⁴. Et fu ordinato che non se andasse più inanti. Venuto io nella diocesi, quei padri hanno tentato molte volte di voler metter pur su questa devotione con volerli fabricare uno altare, metter lampade et simile cose. Io li ho sempre pregati a volersene astenere, sapendo la cosa como era andata, et che attendessero a conservare la devotione nella loro chiesa et altare legitimamente instituita. Per questo me hanno portato uno odio extremo continuo et me hanno diffamato con tutti per luterano, dicendo che io proibiva le devotioni. Et questo è un de capi principali per li quali ho parte di questa croce». /

188r 953r Interrogatus an Bergomi ipse dominus constitutus in[h]ibuerit quasdam processiones solitas fieri pro serenitate vel pluvia impetrandam a Deo²⁵, respondit: «Signori non mai; anzi spesso, quando vedo

^d Angelus Sathana in angelum lucis; de serpente aeneo etc.

²² Niccolò Assonica, sul quale cfr. *supra*, p. 222, nota 48.

²³ *Cod.*: fento.

²⁴ Cfr. *infra*, pp. 661 e segg., il documento difensivo consegnato dal Soranzo e allegato agli atti del fascicolo processuale.

²⁵ Cfr. *supra*, pp. 67-68, quanto aveva affermato Cristoforo Prezzati nella sua deposizione del 19 settembre 1550.

esser il bisogno, mando a ricordare a tutte le chiese che facciano orationi^e. Né mi so pensare donde venga questa fama».

Et instantibus dominis quod quaerunt de processionibus publicis, non autem privatis, in quibus cantantur litaniae supradicta de causa, respondit: «Dico de no; anzi io vo a tutte le processioni solenne, et anchora che le Rogatione²⁶ sia[no] fatigosissime in Bergamo, io vi son stato doi volte per proibire li disordini che vi si faceano. Et ad una di esse li fece un poco di sermone como Dio me ispirò ad una chiesa de monache de Materdomini, exortandole²⁷ a venire con devotione et lassar le crapule et altre cose che si facevano et disordini».

Interrogatus an similiter Bergomi in[h]ibuerit processiones privatas (consuetas tamen) quarundam confraternitatum sub nomine talis vel talis sancti et noluerit concedere indulgentias quadraginta dierum (ut erat consuetum) pro devotione istarum confraternitatum²⁸, respondit: «Mai ho negato né l'uno né l'altro, né so dove si possano attaccare a dire questo, se non da una cosa che dirrò a Vostre Signorie. Visitando queste compagnie de Battuti io trovai molti abusi, li quali correxi; et tra gli altri erano questi ch'io me ricordo: che facevano le veglie di nocte et officii nocturni con concorso de homini et donne insieme. Io prohibì el farli la nocte, ma che fossero finiti alla Ave Maria. Quando li facevano solevano cantare certe cose ridicole, sciocche et che facevano ridere et non devotione a chi le udiva: io le levai, dicendo che cantassero in cambio le laetanie et qualche Psalmo^{f29}. Mandavano tutti fora per le ville alle cerche et vendevano

^e Processiones pro pluvia.

^f Quomodo correxit abusus quarundam processionum etc.

²⁶ Cod.: erogatione.

²⁷ Cod.: exortandoli.

²⁸ Cfr. *supra*, p. 67, quanto aveva affermato lo stesso Cristoforo Prezzati.

²⁹ Cfr. per esempio la lettera indirizzata dal Soranzo il 22 agosto al preposito del monastero e della chiesa di San Bartolomeo dell'ordine degli umiliati per lamentare i molti e gravi scandali che solevano verificarsi «in nocturnis vigiliis quae in ecclesia ipsa nostra ante diem solemnem ipsius sancti exerceri sunt solitae». Poiché spettava al vescovo il compito di abolire «ea omnia quae praetextu pietatis et devotionis astu humanae naturae inimicij ad animarum ruinam et perditionem perducunt», egli disponeva «in virtute sanctae oboedientiae» di far chiudere le porte della chiesa e del monastero alla vigilia della festa del santo dalla ventiquattresima ora fino «ad clarum diem sequentem, [...] ita quod nullus masculus vel foemina ingredi valeat ea nocte» (Bergamo, ACV, *Lettere pastorali*, I, f. 66rv). Cfr. anche *ivi*, f. 67r, il documento non datato (ma quasi certamente collegato al precedente) con cui, a nome del Soranzo e del podestà Pietro Sanudo, «volendo obviar alli inconvenienti che occorrono nel farsi delle vecchie [*sic*] la notte delle viglie delle feste dei santi, si fa publico proclama che alcuna persona così maschio come femina di qualsivoglia stato o conditione non ardisca questa seguente notte intrar nella chiesa di Santo Bartholomeo, choro né convento di quella per far la vecchia né per qual

queste cerche a forfanti che fanno questa mercantia: questo ho proibito anchora. <Et in questo modo possono dire che non ho voluto dare le indulgentie de quaranta giorni>^g».

Interrogatus an unquam audiverit Bergomi aliquem conqueri de parrochiano³⁰ tu[n]c dictae civitatis qui voluerit suadere non esse invocandos sanctos a fidelibus^{h31}, respondit: «Per mia fe' non me ne ricordo; potrebbe essere, ma non me ricordo».

188v 953v Et cum dicerent domini quod quantum possunt conicere ex processu / et querela proposita ipsi domino constituto de parrochiano qui in confessione voluerat persuadere non invocandos sanctos, respondit: «Io ve ho decto che io non me ricordo et che 'l po' essere, et che se l'è stato son certo d'haver facto il debito mio reprimendo et instruendo quel parrochiano, perché io ho sempre insegnato como se ha da invocare li sancti et condannato nelli processi tutti quelli che hanno negato la invocatione de sancti».

Interrogatus an recordetur se dixisse Cristum tantum invocandum qui a Deo dicitur: «Tu solus sanctus»³², respondit: «Io ho ben, insegnando como se ha da invocare li sancti, decto che Christo solo como mediatore se ha da invocare per il decto dello Apostolo: «Unus mediator»³³ etc., ma giamai ho negato la invocatione de' sanctiⁱ, anzi l'[h]o confermata, né quella autorità «tu solus sanctus» etc. non la allegai mai in mia vita, né so a che proposito l'havessi possuta allegare».

^g Quibus negavit indulgentias 40 dierum.

^h Invocatio sanctorum.

ⁱ Invocatio sanctorum.

si voglia altra causa sotto pena di lire 25» e della carcerazione per un giorno. Già il 13 agosto 1540, del resto, il suo predecessore Pietro Lippomano aveva emanato un *Edictum super vigiliis nocturnis quae fiunt in ecclesiis*, motivato dall'intenzione di eliminare «abusum et scandala in Ecclesia Dei superioribus temporibus introducta», vale a dire la consuetudine di raccogliersi la sera prima della festività di qualche santo nella chiesa a lui dedicata, e di passarvi la notte, non tanto per dedicarsi a «ieiuniis, elemosinis, orationibus et aliis piis et sanctis operibus» quanto per perpetrare «nephanda facinora et horrenda alia turpia flagitia in divini cultus et locorum huiusmodi sacrorum contemptum et prophanationem ac animarum ibi vigiliis ipsis celebrantium scandalum et ruina, idolatrando etiam in ipsis locis sacris et speluncam latronum locum Dei faciendo et multa alia verbo et opere ibi mala audendo». Di qui il divieto vescovile di celebrare tali vigilie nelle chiese «seu in eis de die vel de nocte ludicra, iocos, choreas aut ludos seu alia inhonesta dicta aut facta committere vel perpetrare» (ivi, f. 45v).

³⁰ Il riferimento è a don Omobono da Cremona, sul quale cfr. *supra*, p. 7, nota 1.

³¹ Cfr. *supra*, p. 79, quanto aveva affermato Franceschina Rota Medici nella sua deposizione del 23 settembre 1550.

³² *Apoc.* XV, 4; cfr. *supra*, pp. 79-80, le parole della stessa Rota Medici.

³³ *I Tim.* II, 5.

Et instantibus dominis quod exprimat de invocatione sanctorum et modum quem tenuerit ipsos invocandi³⁴ et instruxit, respondit: «Io, quando me è accaduto per necessità in instruir qualchuno, ho dicto prima che li sancti sono in cielo, pregano de continuo per noi, et che noi potemo et dovemo ricorrere a quelli che intercedano per noi appresso Dio benedecto^j che ne facciano quelle gratie che noi intendemo di domandare et di ottenere, et ho sugionto che sempre nel fine di esse orationi alli sancti debbano dire et concludere como conclude la Chiesa: “Per Christum dominum nostrum”. Et così tengo et così oro».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Son mediatori de impetrare quelle gratie che se domandano».

Interrogatus an recordetur se in[h]ibuisse accendi lampadem ante imagines beatae Virginis in civitate Bergomi vel diocesi³⁵, respondit: «In niun loco mai, se non a quel proposito di quella imagine de frati de zoccholi^k».

Et ex tunc domini, hora tarda praeveni, dimiserunt dictum dominum constitutum in loco suo solito, animo etc.

Deinde subiunxit ipse dominus constitutus quod volebat loqui cum dictis dominis deputatis, et sic ego notarius recessi et dimisi ipsos in solito loco, me in anteriori camera existente. /

^j Invocatio sanctorum.

^k Lampas ante imaginem Virginis.

³⁴ *Cod.*: invocandos.

³⁵ Cfr. *supra*, p. 109, quanto aveva affermato don Lorenzo Cometi da Bergamo nella sua deposizione del 1550.

³⁶ Cfr. *supra*, p. 289.

58. UNDICESIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 12 maggio 1551)

189r 954r / Die 12 mensis maii 1551, constitutus ubi supra coram supradictis reverendis dominis deputatis etc. supradictus reverendus dominus episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit aliquid addere vel minuere iam dictis per eum, respondit: «Nihil».

Interrogatus an unquam in diocesi Bergomensi ipse dominus constitutus, in visitatione vel quacumque alia occasione, dixerit de candelis multis congregatis et cereis pro honore sanctissimi sacramenti quod melius esset huiusmodi vendere et pecuniam erogare pauperibus¹, respondit: «Me ricordo haverlo decto, et così ho confessato nel scripto de mia mano sporto a Sua Santità², et questo non perché io disprezi quello et ogn'altro honore che si faccia a quel sanctissimo sacramento, il quale non possiamo honorar tanto che non siamo tenuti a più^b. Et che questo sia la mia mente dico che nella mia chiesa catedrale³ ho la Compagnia del sanctissimo sacramento, et secondo l'ordine hauto qui da Roma si fa la processione et li honori soliti ogni mese, alli quali sempre mi trovo, pur ch'io non sia amalato. Ma io l'ho decto per l'abuso introducto da certi preti di quella mia diocesi, maximamente nelle montagne, che fanno spendere ai poveri homini tutto quello che hanno in cere, anche che non vi sia confraternita del Corpus Domini in quelle chiese. Ho decto che l'uso delle cere et delle candele è bonissimo nella Chiesa, ma che questa pompa et questa nimietà⁴ ad essi che son poveri non se conviene, imperoché spesso accade che un povero infermo non ha da magnare né da bere et la confraternita non ha da subvenirlo, che sarria bene una parte delle

^a 11.

^b De cereis pro sacramento vendendis.

¹ Cfr. *supra*, p. 93, quanto aveva affermato don Manfredo Pasti nella sua deposizione del 13 ottobre 1550.

² Cfr. *supra*, p. 210.

³ *Cod.*: catredale.

⁴ Esagerazione, eccesso.

elemosine che se raccoglie la domenica nella chiesa salvare per pascere anchora messer Ihesu Christo nelli lor poverelli, et che quando venisse una gran carestia et non vi fosse altro modo non⁵ solamente se vendesse delle cere, ma anche de' paramenti della chiesa per subvenire alli poveri. Non vo' dire altro».

Interrogatus cur non potius emendaverit agentes quaestuas⁶ pro confraternitatibus de quibus supra in praecedenti examine heri habitus⁷, qui indebite illas agebant quam penitus illas amovere, cum esset pro missis et officiis sacris^c, respondit: «Io non proibì che non cercassero, ma non li volse dare le mie patente – ché queste sonno confraternità particolari de contrade – delle quale io feci⁸ ad utilità di quella contrada sola; et volevano andar gravando tutto el paese, che è poverissimo et gravatissimo. Ma [a] le queste ordinarie le ho facte sempre mai le patente con le soe indulgentie». /

189v 954v Interrogatus an recordetur se confessum esse per scriptum manu propria ipsius domini constituti quod dispensaverat a voto castitatis quandam mulierem⁹ propter auctoritatem Apostoli «melius est nubere quam uri»¹⁰ etc., respondit: «Recordor, et così scripsi et così fu como sta nel scripto¹¹».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non la viddi, ma al mio iudicio era de età de 17 o 18 anni».

Interrogatus an ipsa mulier praevenierit ipsum dominum constitutum pro relaxatione voti vel ipse dominus constitutus ipsam praevenierit et ex[h]ortatus fuerit pro relaxando dicto voto et contrahendo matrimonium, respondit: «Essa mi prevenne et me mandò a pregare per uno de soi scindici che io li volessi andare a parlarli. Così andato, me se gittò alli piedi là al confessorio, piangendo et dicendo che era molto tribulata da una continua ustione di carne et che la non poteva stare a questo modo, et l'havea dicto spesso alli suoi padri, li quali non se risolvevano a fare altro di lei. Io la interrogai prima se havessi facto voto solenne: me disse di no (non è usanza di quelle pupille di far voto solenne), ma che l'havea ben nel suo animo proposto già di voler servar verginità^d. Andai poi examinandola per

^c De quaestu fraternitatum Bergomi prohibito.

^d Votum castitatis, virginitatis dispensatur.

⁵ *Cod.*: che non.

⁶ *Cod.*: questuras.

⁷ Cfr. *supra*, p. 289.

⁸ Delle quale io feci, *cod.*: io feci delle quale.

⁹ Anna Paravicini, di cui cfr. *supra*, pp. 86-87, la deposizione del 25 settembre 1550.

¹⁰ *I Cor.* VII, 9.

¹¹ Cfr. *supra*, pp. 204-205.

vedere se qualche occasione la tentasse in questa parte: la trovai semplicissima et senza alcuna particolare inclinatione. Li domandai se l'havea facta bona oratione, se la non se lassava trovare ociosa al demonio, se la viveva sobria. Me disse quel che è: che conveniva lavorare giorno et nocte per guadagnare el pane, et che viveva malissimo; nondimeno che quando se metteva al lecto, spesso spesso le pareva essere nelle fiamme. Io che vidi (al mio parere) che questa era mera ustione, le dissi che stessi de bono animo, pregasse messer Dominedio che facessi quello che era meglio per la sua salute, che io ne parlarei col suo padre et non mancharei, sendo così la volontà de Dio, de aiutarla a maritare. Et così parlai al suo confessore, dicendoli che patendo questa povera questa ustione di carne, non havendo factò voto sollemne, che era meglio vedere di maritarla che de lassarla bruciare».

Et instantibus dominis dixit: «El su[o] confessore disse che gli era venuta delle altre volte questa tentatione et che passarebbe».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non so il nome de costei, né me ricordo el tempo che fu questo: è però accaduto nel tempo che io sonno episcopo di Bergamo». /

190r 955r Interrogatus an dixerit dictae mulieri se velle ipsam nuptui tradere inconsultis eius patribus, scilicet confessore vel alio instructore pro monialibus, respondit negative: «Et non fu altramente se non como vi ho decto de sopra».

Et instantibus dominis an ipse dominus constitutus sciret dictam mulierem habere votum virginitatis licet non sollemne, respondit: «Non so altro che quello che lei me disse, che l'haveva disposto nello animo suo de non se maritare».

Et instantibus dominis an ipse dominus constitutus quantum sit ex se dispensaverit dictam mulierem ad matrimonium tamquam habentem votum virginitatis simplex, non tamen sollemne, ex ratione iam assignata, respondit affirmative: «Signori sì^e».

Interrogatus an consulentibus aliis ex numero dictarum puellarum pro voto virginitatis emittendo et saltem de una in particulari, dixerit: «Non permittatis quod voveant vel voveat, quia ex voto sequetur maior temptatio»¹², respondit: «Con le donne non ho mai parlato di questo; con qualcheduno de essi padri che le governano ho ben ragionato de questa materia, dicendo che bisognava bene avvertire in volerli dare licentia di far voto a queste putte^f così ignoranti et poco

^e Dispensatio ad matrimonium, obligatio ad votum etc.

^f Quod votum virginitatis inhibuerit etc.

¹² Cfr. *supra*, p. 126, quanto aveva affermato don Giovanni Benoni nella sua deposizione del 9 dicembre 1550.

instructe insino a tanto che non venissero in una età¹³ de bona discretionem et non potessero stare in un loco separato dalle altre che non facevano il voto. Et essi replicandomi che lo facevano queste giovane per volersi più disporre a servare la verginità, in questo li resposi che 'l desiderio era bono, ma che ben spesso nitimur in meritum etc., et che però inanzi che si desse licentia di fare il voto se facesse prova se haveano dono o no. Et fu per via de consiglio, domandandomi essi el mio parere: et lo dissi perché poteva advenir facilmente che, credendo che cessasse la tentatione per stare il voto, sentissero che¹⁴ quella proibitione per il voto non le crescessi il desiderio».

Interrogatus an praeter supradictas mulieres vel puellas audierit unquam Bergomi mulierem aliquam habentem votum castitatis conqueri quod tentaretur graviter de peccato carnis, respondit: «Ho sentito qualche monacha nelle visite dirme questo».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io li ho persuaso alla mortificatione, alla oratione et alla sobrietà».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Niuna sore professa
190v 955v ho dispensata; anzi io son stato sempre scru-/pulosissimo in questo, sapendo la importantia del voto, in non voler tor niuna monacha senza una grandissima et diligente informatione et senza parlare io con esse et dirli la importantia del voto. Anzi, dico più che quando io tengo le ordinationi, in quelli maximamente che prendono il subdiaconato, in camera mia la sera inanzi che io gli abbia ad ordinare io li instruisco bene et li informo dell'importantia del voto che han da fare de castità».

Interrogatus an aliam vel alias mulieres dispensaverit a voto virginitatis vel castitatis praeter illam de qua supra¹⁵, respondit: «Non so de haverne dispensata niuna».

Interrogatus an, pro dispensanda aliqua muliere a voto virginitatis vel castitatis quae conquerebatur cum ipso domino constituto de tentatione carnis, primo consuluerit ad matrimonium et postmodum reversus ad eandem suaserit ad matrimonium et in recessu ei dixerit: «Io te lasso libera como ogni altra donna»¹⁶, ipsa vero renuente propter votum virginitatis vel castitatis nubere, respondit: «Non me ricordo niuna di queste cose, se non che a quella prima putta che io vi ho dicto de sopra, sendo io tornato al loco a visitarle, como fo qual-

¹³ *Cod.*: aetà.

¹⁴ Sentissero che, *cod.*: che sentisse.

¹⁵ Cfr. *supra*, p. 121, quanto aveva affermato don Vincenzo Gambarana nella sua deposizione del 9 dicembre 1550.

¹⁶ Cfr. *supra*, p. 87, la deposizione di Anna Paravicini.

che volta, et vedutala, le dissi o queste o simile parole in questa substantia: como la stava et como la se sentiva. La me disse che la stava meglio et che la non se sentiva più molestata tanto; li dissi: «Va, che sia benedecta», et li diedi la benedictione. Non me ricordo né credo che io li dicesse quelle parole che me havete domandato».

Et instantibus dominis quod testes deponent ipsum dominum constitutum dixisse in recessu: «Io te¹⁷ lasso libera como le altre donne» etc., vel similia verba idem importantia, respondit: «Io ho decto alle Signorie Vostre et replico non me ne recordare».

Et instantibus dominis dixit: «El mio dispensarla fu in dire che se poteva maritare, che nel parlarei col suo padre^g, como ho dicto de sopra, né li fece altro, né beneditione né altro in tal dispensa».

Interrogatus quid ipse dominus constitutus tenuerit absolvere de votis, an necessaria an Deo grata an persolvenda, respondit: «Tengo accosì».

Et instantibus dominis an umquam damnaverit vota aliqua emissa coram Deo et sanctis, respondit negative: «Non damnavi». /

191r 956r Interrogatus an damnaverit in particulari votum castitatis vel virginitatis vel coelibatum clericorum, respondit: «Numquam damnavi. Ho ben decto che io desideraria che Sua Santità et il concilio provedessi a questa facilità et quantità de farsi preti per li scandali che ne sequono».

Interrogatus an unquam dixerit sanguinem domini nostri Ihesu Christi preciosissimum esse solam indulgentiam et ipsum dominum Christum solum posse indulgentias condonare¹⁸, respondit: «Né l'uno né l'altro ho decto mai, se non a questo modo: che tutte le altre indulgentie hanno il fundamento suo dal sangue de Ihesu Cristo^h, et che quando se dà una indulgentia Sua Santità dispensa et apre li thesori dei meriti de Ihesu Cristo».

Et instantibus dominis an saltem tenuerit nullam esse aliam indulgentiam a sacratissimo sanguine Domini nostri Ihesu Cristi et ipsum solum posse dispensare indulgentias, respondit: «Non tenni se non como ho dicto de sopra»; adiungendo ad interrogationem dominorum: «Credo che li meriti de' sancti concurrano in questo thesoro delle indulgentie dispensabile primamente dal papa».

Et ex tunc domini, hora tarda praeveni, dimiserunt constitutum in loco suo, animo etc.

^g Dispensatio a voto etc.

^h Indulgentia posita etc.

¹⁷ *Cod.*: le.

¹⁸ Cfr. *supra*, p. 136, quanto aveva affermato fra Michele Ghislieri nella sua deposizione del 25 febbraio 1551.

59. DODICESIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 13 maggio 1551)

191^r 956^r Die 13 mensis maii 1551, constitutus ubi supra coram praedictis reverendis dominis deputatis supradictus reverendus dominus episcopus [Bergomensis]^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an Sua Dominatio velit aliquid addere vel minuere dictis per eum, respondit: «Volo. Heri sera fui domandato circa li voti facti alli sancti, se io li havea mai disprezati¹: dissi de no, et così è. Mi son ricordato però che potrei haver data qualche occasione di pensar questo ad alcuni perché alcuna volta, sendo venuto da me alcuno per la commutatione di qualche voto o impossibile o indiscreto, io li ho amoniti et instructi nel fare li voti che se guardino de promettere quello che non possono poi attendere^b.

191^v 956^v Quanto veramente alli voti monastici, alcuna volta ho murmurato del zelo de alcuni che persuadeno ognun indifferentemente ad intrare in quella sorte de vita che essi hanno electa havendo mala opinione de tutti gli altri, anzi reputando che non siano in bono / stato.

Quanto veramente a quelle parole che le Signorie Vostre dicono haver per testimonii ch'io dicesse a quella giovine alla quale dissi che se poteva maritare, et le qual parole io ho decto non mi arecordare², dico et così è non me le ricordare in verità. Né questo fo né per sminuire né per ascondere niuna cosa di questo facto, perché ingenuamente io ve ho confessato et così <confesso et tengo che io l'havessi potuto fare: se io son stato in errore, mi remetto sempre mai alla instructione, corretione et ammonitione de Sua Santità et delle Signorie Vostre>^c. Et questo ch'io dico hora nol dico solamente per questa cosa, ma per tutte l'altre simile che sonno occorse nei miei costituiti de sopra, nelle quali se io ho usati questi modi stessi de

^a 12.

^b Quod circa vota tenuerit certa gratia.

^c Tenet quod potuerit dispensare; remittit tamen etc.

¹ Cfr. *supra*, pp. 294 e segg.

² Cfr. *supra*, pp. 296-97.

dire, io ve protesto ingenuamente di non haverlo facto con animo né de scusarmi né de coprirme cosa alcuna (ché so d'essere et ignorante et peccatore), ma per dir semplicemente le cose secundo che sonno.

Appresso, io intendeva di far questo officio alla fine, pure vorrei haverlo facto el primo giorno stesso ch'io cominciai ad essere esaminato: voglio dire di pregare et supplicar a Sua Santità et alle Signorie Vostre in nome suo che delle cose che mi sonno opposte inanzi ch'io fosse vescovo, cioè in fine al '45, che Sua Santità di quelle como di mere ignorantie mie non si volesse ricordare né intrare in iudicio col suo servo³, perché so d'esser peccatore, ma con la sua solita misericordia et clementia coprirle, attento maximamente ch'io non hebbi mai se non bonissimo animo et intentione di esser sempre mai obediante figliolo a questa Sancta Sede. Et sì como ho ragionato in particolare alle Signorie Vostre, in quelle cose che io cognosceva per heretiche et contrarie a questa sancta Chiesa cattolica romana io me son sempre mai guardato. Ho lecto li libri proibiti per mera curiosità, ingannato dal consiglio che io ve dissi: che, non havendo animo di farlo per desobedientia, non per scandalo, non per relaxatione, io⁴ potesse leggere⁵.

Delle cose veramente facte et dicte depo[i] che io sonno vescovo – nel qual tempo, prima havendo lecto qualche cosa de santo Augustino et de san Bernardo, et ho tenuto et ho parlato bene et cattolicamente delle cose delle quali prima ch'io fosse vescovo haveva male parlato, [...] ^{192r 957r} ⁶ ma li molti altri – / quelle medesme cose ho dannate, como appare per molti processi nella mia cancellaria. Et se veramente et per imprudentia et per ignorantia dapoi ch'io son vescovo havesse proferto qualche propositione che havessi de bisogno de dechiaratione et di maggior cognitione, son qui parachiatissimo de ricever et doctrina et instructione da Sua Santità et dalle Signorie Vostre. Et se nelle actioni mie non havesse proceduto con quel rigore, con quello ordine che io dovea, me ne chiamo in colpa, et haverrò a mente li ricordi delle Signorie Vostre, et spero nel signore Dio per lo advenire di procedere più cautamente et più prudentemente, a gloria di Dio, honor de Sua Santità, edification⁷ del mio populo et salute mia.

Et così io prego le Vostre Signorie in visceribus Ihesu Cristi che vogliano esser con Sua Santità et a quella supplicare in mio nome che voglia perdonarmi et ricevermi nel gremio della sua clementia, dando-

³ Cfr. *Psal.* CXLII, 2.

⁴ *Cod.*: che io.

⁵ Cfr. *supra*, pp. 249-51.

⁶ Probabile lacuna nel testo.

⁷ *Cod.*: aedification.

mi la sua santa absoluteione et rimettendomi nella sua bona gratia, havendo pietà di me che hormai per la debolezza della mia complexione et per la età⁸ sopporto con grande incommodità questa clausura, anchora che 'l desiderio che io ho de obedire a Sua Santità me ha sustentato.

Non credo che accada altramente di monstrare li officii per me facti in quel vescovato contra li heretici a testimonio del mio animo, rimettendomi alli processi et a monsignore Della Casa che era legato a Venetia⁹, che 'l sa, et alle Signorie Vostre alle quale ne ho monstrati alcuni¹⁰».

Et instantibus dominis quod exprimat in particulari de impossibilitate votorum quam dixit docuisse nonnullos consulentes Eius Dominationem et [de] indiscretione, respondit: «De impossibilità non me ricordo de havere hauto in particolare niun caso, né mi occorre di presente alla memoria de dirne alcuno. De indiscretione ne ho bene hauto de' poverelli che eran carichi de figlioli et la moglie, et se substentavano con le braccia loro né haveano altro modo, et facevano voto di andare in peregrinaggii longhi et lassar la moglie et la famiglia in miseria et in pericolo^d, et de simili che non me ricordo addresso».

192v 957v Et ad interrogationem dominorum dixit: / «Io li commutava li voti predicti in qualche altra cosa».

Et instantibus dominis de dispensatione mulierum habentium votum castitatis, licet non sollempne, quod bene recordetur quod duas dispensavit, alteram nomine Annam¹¹ per se ipsum dominum constitutum, alteram Catherinam¹², quam dispensavit ad matrimonium per interpositam personam, quae exposuit tentationes dictae Catherinae habentis votum castitatis, respondit: «Della prima [non]¹³ me ricordo, como ho decto alle Signorie Vostre; della seconda non ho memoria. Et potrebbe essere facilmente, perché io teneva et haveva questa opinione: che li voti non sollempni etiam castitatis io li potessi di-

^d Contra vota¹⁴ indiscreta.

⁸ *Cod.*: età.

⁹ Cfr. *infra*, pp. 765 e segg.

¹⁰ Cfr. *infra*, pp. 778 e segg., gli atti dei processi bergamaschi del 1550-51 consegnati dal Soranzo come documenti difensivi e allegati agli atti del fascicolo processuale.

¹¹ Anna Paravicini, di cui cfr. *supra*, pp. 86-87, la deposizione del 25 settembre 1550.

¹² Orfana nell'Ospedale dei derelitti di Santa Maria Maddalena, della quale cfr. *supra*, pp. 82, 84, quanto avevano detto don Agostino Barili e don Pietro Ruezetti nelle loro deposizioni del 25 settembre 1550.

¹³ Per questa integrazione congetturale si veda la successiva domanda degli inquisitori.

¹⁴ Contra vota, *cod.*: vota contra.

spensare^c; et di questo non havea scrupolo alcuno. Et se non è così, ho piacere de essere imparato».

Et instantibus dominis quod debet et potest recordari de prima, scilicet de Anna, quod in primo colloquio cum ipso domino constituto [sibi revelavit] tentationes carnis quibus urgebatur¹⁵, quod ipse dominus constitutus dixit se missurum unum ex suis familiaribus cui ipsa Anna daret nomina consanguineorum et affinium suorum; item quod dixit: «Non oportet haec dicere tuis patribus, ego sum pater tuus cum sim episcopus et nullum debes timere peccatum quia ego te absolvo», respondit: «Delle prime parole me ne ricordo, cioè de mandar per tor la informatione de' suoi parenti; delle seconde, de dire: "Non accade parlarne con li toi patri", questo non dissi, anzi dixi de volerne parlare col suo padre, et così subito mandai per lui et li dissi el tutto; delle terze, cioè: "Nullum erit tibi peccatum quia ego te absolvo", potrebbe essere ch'io l'havessi decto, perché io non reputava che 'l fosse peccato. A questo proposito me ricordo di una cosa de heri¹⁶: che dicendo ad un di questi padri che non era da permettere che queste putte promettessero il voto de verginità così inconsideratamente, perché nitimur in meritum senza etc., io nol dissi perché io havessi né habbia opinione che 'l far voto di castità per sé sia incentivo al peccato – (absit!) io l'ho per bona et sancta cosa, et aiuto grande a conservare il dono de Dio della castità, et l'ho per gratia de Dio experimentato –, ma el dissi perché non se ha da lassare fare li voti a mio iudicio se la persona non è agli anni della /
193r 958r discretione, sì como vedo che li canoni prudentissimamente dispongono. Nondimeno, se è venuto alcuno da me già intrato nei voti senza questa consideratione (ché ne è venuto qualchuno), maximamente frati, io li ho exortati a star saldi et a pregar messer Dominedio che li voglia aiutare a potere osservare quello che hanno promesso [et] a fuggire tutte le occasioni in contrario. Anzi, io ho sempre hauto mallissima opinione di questi che lassano [le] loro relligion, né mai ne ho voluto niuno in casa mia; et se per la necessità et carestia delli preti seculari io ne ho adnesso alcuno nella mia diocesi, ho voluto guardar bene che le sue dispense siano iustificate et che habbiano bon testimonio della loro congregatione».

Et instantibus dominis quomodo dispensaverit in voto castitatis ut supra, cum votum sit de iure divino, et si in aliquibus casibus fuit in

^c Votum potuit dispensasse propter opinionem etc.

¹⁵ *Cod.*: urgebantur.

¹⁶ *Cfr. supra*, pp. 295-96.

hac materia votorum aliquid dispositum fuit per commutationem in melius, et tamen Dominatio Sua sine aliqua commutatione dispensavit simpliciter et absolute, respondit: «Io ho dicto alle Signorie Vostre che io pensava de poter dispensare, né sapeva né mi veniva a mente nol sapendo che in questo voto della castità io havessi a dare commutatione alcuna. Se non è stato bene, mi remetto alla correctione et instructione de Vostre Signorie^f».

Et instantibus dominis quod recordetur se reversum esse die dominico quo legitur in ecclesia evangelium nuptiarum ad dictam Annam quam dispensavit et hortatum esse illam ad matrimonium, dicente ipsa se velle perseverare in voto, et post multa verba in recessu dominum constitutum dixisse: «Voi restare una puttana?», et ultimate: «Io te lasso libera como ogn'altra donna»¹⁷, respondit: «Io me ricordo et ho decto di sopra che io vi fu[i] un'altra volta et che li parlai, ma che io li dicessi: “Voi tu restare una puttana?” non me ricordo mai haverlo decto né il credo, perché la mia intentione non fu assolutamente per dispensarla, se non nel caso che io ho decto de sopra che essa mi haveva decto della sua necessità: altramente io desiderarei che ognuno fosse como sonno io. Et credo de haver dicto le ultime parole: “Io te lasso libera”».

Ex tunc etc. /

^f Credebat se posse dispensare; remittit se etc.

¹⁷ Come aveva riferito agli inquisitori la stessa Anna Paravicini: cfr. *supra*, p. 87.

60. TREDICESIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 14 maggio 1551)

193v 958v / Die iovis 14 mensis maii 1551, constitutus ubi supra coram praefatis reverendis dominis deputatis supradictus reverendus dominus episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit aliquid addere vel minuere iam dictis per eum, respondit: «Non ho niente da agiongere».

Interrogatus an unquam Bergomi existens episcopus vel coadiutor damnaverit benedictiones aliquas et maxime candelarum¹, respondit: «Io non me ricordo mai d'haver damnato, né credo haver damnato le benedictioni ordinarie et usate dalla Chiesa; po' essere ben facilmente ch'io habia dicto qualche cosa sopra certe benedictioni particolari che usano là in Bergamo certi populazi, li quali sono soperstitiosissimi^b».

Et instantibus dominis quod exprimat quid superstitionis esse in benedictionibus candelarum consuetis apud vulgum, respondit: «Non me ne ricordo, ma l'ho decto così alli parrocchiani, et po' essere a qualchuno altro, non damnando la benedictione ma lo abuso^c, lo usar male le candele et la benedictione et le ordinationi della santa Chiesa».

Et instantibus dominis quod dicat abusum candelarum, benedictionum et ordinationum sanctae Ecclesiae, respondit: «In verità, Signori, ch'io non me ne ricordo».

Interrogatus an unquam dixerit papam errasse et male usum esse sua auctoritate, respondit: «Numquam».

Et instantibus dominis quod hoc dixit occasione paternoster et avemaria quae habebant indulgentias plurimas ex indulto foelicis memoriae Pauli III², respondit: «Io me ricordo d'haver parlato di questo

^a 13.

^b Benedictiones candelarum.

^c Abusus candelarum.

¹ Cfr. *supra*, pp. 55, 71, quanto avevano affermato don Francesco da Chiuduno e fra Pacifico da Brescia nelle loro deposizioni del 12 e del 21 settembre 1550.

² Cfr. *supra*, pp. 127-28, quanto aveva affermato don Giovanni Benoni nella sua deposizione del 9 dicembre 1550.

patrenostro et haverne scripto a monsignore reverendissimo Santa Croce³, al quale mi remetto; ma che io dicessi quelle parole non è vero. È ben vero che io me affligeva in me et me despiaceva che si desse occasione per questa via agli inimici di questa Santa Sede di calumniar la auctorità et potestà di Sua Santità, et questo perché haveva
 194r 959r sentito a dire che alcune persone dicevano delle cose che non / stavan bene. Et tra l'altre ve dirrò questa: una gentildonna, sendo andata a visitare et prender licentia da una sua sorella monacha in Venetia, volendo andare in Regimento, la monacha li disse: "Sorella, andate pur de bona voglia et securamente, et non dubitate niente, che con questo paternostro che ho qui al braccio quando morisse io vorrei cavarvi de purgatorio che vel toccasse". In molti altri luochi se faceva processioni, baldacchini et magior honore che al sacramento. Per l'honor de Dio et di questa Santa Sede scripsi a quel modo al cardinale di Santa Croce».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Avanti che io scrivesse a monsignore reverendissimo Santa Croce io haveva la sudecta afflictione per la occasione che li inimici della Sedia Apostolica pigliasseno de calunniarla con dire: "Guarda che purgatorio è questo che tiene la Chiesa romana, che col tenere un paternostro al braccio se liberi tutti!"».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Me pareva un poco de eccesso et abuso^d la indulgentia data a quel paternostro senza esprimere fede, charità et le altre cause solite esprimere nel dare delle indulgentie tanto ample, et per questo scrissi al reverendissimo Santa Croce».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Avanti che io scrivessi al decto reverendissimo Santa Croce io non proibì l'uso di questo paternoster. Vero è che dixi al padre delle pupille di Bergamo⁴ che se 'l volevano usare fra loro lo usasseno, ma che non lo dessero ad altri: et questo perché io haveva inteso che li reverendissimi legati del concilio ne havean facto qualche mot[t]o con Sua Santità et che ve era proveduto che non se divulgavano più».

Interrogatus an dixerit unquam vel tenuerit omnia necessaria homini ad salutem habere verbum Dei et evangelium expressum⁵, re-

^d Excessus et abusus: indulgentia data patrinostri.

³ Il cardinale Marcello Cervini; cfr. *supra*, pp. 203-204, 260.

⁴ Don Agostino Barili, di cui cfr. *supra*, pp. 81 e segg., la deposizione del 25 settembre 1550.

⁵ Cfr. *supra*, p. 70, quanto aveva affermato fra Pacifico da Brescia nella sua deposizione del 21 settembre 1550.

spondit: «Io posso haver dicto queste e simile parole^e, ma non già con intentione di excludere le cose ordinarie della Chiesa, le quale se non sonno expresse explicitamente sonno però implicitamente. Anzi, dirrò de più che io ho tenuto et tengo – et se sono in error desidero de essere liberato – che le ordinationi che ha facto et fa et Sua Santità et la Chiesa (anchora che non siano expresse nello evangelio) siano de iure divino per l'auctorità che ha Sua Santità et la Chiesa dallo evangelio». /

194v 959v Et instantibus dominis quod dixit huiusmodi verba in sermone quem habuit de miraculis sanctorum quorundam, et ideo non videtur id quod dixit de non expressis in evangelio fuisse ipsius domini constituti mentem, respondit: «Non me ricordo: posso bene haver dicte tal parole, ma non a questo fine, perché non ho mai hauta questa opinione».

Et instantibus dominis an de huiusmodi ordinibus, praeceptis et censuris ecclesiasticis tenuerit quod non alligent ad peccatum mortale nisi adsit contemptus illorum vel scandalum proximi, respondit: «Innanzi ch'io fosse vescovo io haveva questa opinione, et però nel tener de' libri io non havea così scrupolo, ma poi ch'io son vescovo per le parole di san Paulo, il quale me pare che oblii ancho alle ordinationi de' signori temporali non che de Sua Santità dicendo: “Qui potestati resistit Deo resistit”⁶ etc., ho tenuto che oblii ad peccatum mortale^f».

Et instantibus dominis quod etiam ex praecedentibus confessionibus ipsius domini constituti post episcopatum tenuit censuras, praecepta, ordinationes ecclesiasticas et pontificis Romani non obligare ad peccatum mortale transgressores nisi adsit contemptus et scandalum, quia dixit se non peccasse mutuando libros haereticos cum esset episcopus quia legitime sine contemptu et sine scandalo legebat⁷, respondit: «Io posso haver tenuto quel che vui dite essendo episcopo per un tempo, ma hora et da un pezo in qua questa è la mia opinione: che obliino a peccato mortale, anchora che cessi el contempto et il scandalo, et la passata la detesto: cioè che non se peccassi mortalmente se non con el scandalo et contempto^g».

^e Necessaria homini ad salutem in evangelio.

^f Censurae, praecepta ecclesiastica non obligant ad mortale nisi ob contemptum vel scandalum.

^g Censurae ut supra.

⁶ Rom. XIII, 2.

⁷ Cfr. *supra*, p. 250.

Interrogatus⁸ an dixerit ipse dominus constitutus vel tenuerit iustum peccare in omni opere suo⁹, respondit: «Se le Signorie Vostre parlano del tempo avanti il mio vescovato, io non ve so dire niente: potrei haverlo dicto per ignorantia, ma non me ne ricordo. Se dopo lo episcopato dico, signori, che quelli che me hanno udito parlare o non me hanno bene inteso o io non me ho saputo bene esprimere. Ho voluto dir così, et se ho dicto male me rimetto alla vostra correctione: che l'homo iusto in questa vita, per la infirmità della carne et per quella continua repugnantia che ha, non opera le opere delle legge in quel modo et con quella perfectione assoluta che ricerca messer Dominedio^h, voglio dire ex toto corde, ex tota anima, ex visceribus, senza niuna repugnantia, / in modo che havemo sempre de dire a
195r 960r Dominedio, como ho dicto de sopra¹⁰: “Non intres in iudicium cum servo tuo”¹¹ etc., et: “Dimitte nobis debita nostra”¹² etc., perché anchora che facciamo li precepti, et maxime quello de dilectione Dei, nol facemo in quel modo che ricerca Dio da nui ex toto corde etc.».

Et instantibus dominis praecepta Dei, et maxime praeceptum de diligendo ipso Deo, non excludere a iusto repugnantias et impetus carnis vel cuiuscunque tentationis in via, licet id futurum sit in patria quod nullae aderunt repugnantiae, et ideo iustos posse servare hoc praeceptum iuxta voluntatem ipsius Dei, respondit: «Io credeva che 'l precepto de diligendo Deo s'intendesse etiam de viatoribus perfectamente, senza repugnantia, a quel modo che sarrà in patria, et che qui incominciamoⁱ. Et per questo diceva et teneva che havemo in tutte le opere nostre da dire: “Et dimitte nobis debita nostra” etc.».

Interrogatus an dixerit nulli condonari peccata et remitti nisi certo credat ex fide sibi esse remissa et condonata¹³, respondit: «Se parlate¹⁴ inanzi ch'io fosse vescovo potrebbe essere ch'io l'havesse dicto, ma certo io non me ne ricordo; dopo veramente ch'io son vescovo, et maximamente doppo le decisione del concilio di Trento¹⁵ et che io

^h Iustus in omni opere bono peccat etc.

ⁱ Praeceptum de diligendo Deo non servari etc.

⁸ I due capoversi che seguono risultano trascritti in un fascicolo di appunti *Ex processu Victoris Sorantii episcopi Bergomensis* inserito nell'incartamento processuale del cardinal Giovanni Morone (ACDF, *Stanza storica*, N 4-d, vol. I, f. 190r).

⁹ Cfr. *supra*, pp. 170-71, quanto aveva affermato fra Domenico Adelasio nella sua deposizione del 13-15 aprile 1551.

¹⁰ Cfr. *supra*, pp. 283-84.

¹¹ Ps. CXLII, 2.

¹² *Matth.* VI, 12; *Marc.* XI, 25; *Luc.* XI, 4.

¹³ Cfr. *supra*, p. 173, quanto aveva affermato fra Domenico Adelasio.

¹⁴ *Cod.*: parlato.

¹⁵ *Cod.*: trenta.

ho hauta occasione de experimentar le cose dello animo mio, io non ho hauta questa opinione. È vero che in ogni tempo depoi ch'io son vescovo ho exortato le persone a questa fede, et farsene certi per mezo delli sacramenti. Haverria potuto dire in quel principio del mio vescovato, como ve dico, queste parole che me domandate»^j.

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Nello animo mio io non ho mai tenuto né experimentato che la fede che se ha da havere che li sia remessi li peccati excluda la dubitatione, ma che s'habbia da andare alla perfectione et che s'habbia da crescere».

Interrogatus an praedictas opiniones, scilicet iustus peccat in omni opere bono et nulli condonantur peccata nisi certo credat sibi condonata, legerit in libello inscripto Beneficium Christi vel saltem audiverit contineri in dicto libello, respondit: «Io ho lecto quel libro Del beneficio de Cristo già più de 8 o nove anni, et non me ricordo se le ve siano queste opinione drento o no. So nondimeno de haverle lecte et vedute in libri. De haver udito che le / siano in dicto libro Del beneficio de Christo potrebbe essere che mi fosse stato dicto, ma non me ne ricordo^k».

Interrogatus an tenuerit dictum libellum Beneficii Christi tamquam bonum et catholicum, respondit: «Io ho decto alle Signorie Vostre che lo lessi son forse da otto o nove anni, et lo teniva per bono et cattolico perché io ve leggeva drento de bone et cattoliche cose, et lo vedeva legere et vendere in ogni parte, et non havea quella cognitione delle cose della fede ch'io ve potessi discernere in particolare cosa che me offendessi».

Et instantibus dominis an sciverit dictum libellum esse pro[h]ibitum Romae vel alibi ob suspitiones de haeresi contenta in dicto libro, respondit: «A Roma mai non ho saputo che sia proibito; a Venetia seppi ultimamente da tre anni in qua vel circa che l'era proibito in Venetia¹⁶. Me ricordo, et credo che fosse il secundo anno che io andai in Bergamo, che parlai di questo libretto col nostro inquisitore, il quale me disse non haverlo visto¹⁷. Et pregai che lo vedessi et me dicessi il parer suo, et mi ricordo¹⁸ che me disse che ve era[no] alcune cosette intorno a questo della certitudine della gratia che eran

^j Tempore principii episcopatus potuit dicere nulli remissa peccata nisi certo credat.

^k De libello Beneficii Christi.

¹⁶ Il *Beneficio di Cristo* era stato condannato nell'Indice pubblicato dal Della Casa nel 1549: *Index des livres interdits*, vol. III, p. 131.

¹⁷ Cfr. *supra*, pp. 170-71, quanto aveva affermato fra Domenico Adelasio.

¹⁸ *Cod.*: ricorda.

dubiose, ma perché erano materie disputabile havevano de bisogno di qualche dechiaratione».

Interrogatus an in[h]ibuerit dictum libellum Beneficii Christi Bergomi et in sua diocesi, respondit: «Numquam».

Et instantibus dominis cur non in[h]ibuerit cum Venetiis esset pro[h]ibitus dictus libellus et constaret ipsi domino constituto per relationem inquisitoris¹⁹ quod ibi erant aliqua dubia quae indigebant declaratione, respondit: «Io nol proibì non sapendo che fosse proibito da Sua Santità; et lo inquisitore me disse – como ho referto a Vostre Signorie – che le opinioni erano disputabile et havevano chi le defendeva da una parte et da l'altra».

Et instantibus dominis quod tutiorem partem eligendo debebat illum pro[h]ibire ipse dominus constitutus in sua diocesi, respondit: «Io nol feci per le cause decte a Vostre Signorie».

196r 961r Interrogatus an reprehenderit aliquem qui damnauerat dictum librum dicendo quod male fecisset damnando et in[h]ibendo²⁰, / respondit: «Io me ricordo haver represò un padre cappuccino il quale andò ad un mio monasterio de monache senza mia licentia et fece una gran reprehensione a quelle monache di dua cose: l'una perché cantavano li vesperi in canto figurato, l'altra perché leggevano quel libretto De beneficio Christi, chiamandolo tutto diabolico et hereticissimo²¹. Io represi la sua presumptione, ché se havea voluto far vescovo, et dissi che 'l debito suo era venir da me et dirmi quel che l'offendeva, perché con questa sua andata havea turbate tutte quelle moniche¹, le quali sonno delle più observante et sancte monache che siano in tutta Lumbardia: et non havendo esse cognitione alcuna di theologia, se erano scandalizate de sentir damnare quel libretto dove leggevano tante bone cose».

Et instantibus dominis an alios reprehenderit qui damnauerint dictum libellum etiam proclamationibus et edictis publicis, respondit: «Sì, adesso che me havete facto tornare a mente, e fu il primo anno che io fui facto vescovo et coaiutore de Bergamo: andando a Bergamo, in Brescia parlai col vicario di quel vescovo chiamato domino Hanibale Grisonio, il quale me disse che havea proibito quel libretto etc., et [che] io anchora dovesse proibirlo nella mia diocesi. Io li dissi che il

¹ Reprehendit damnantes Beneficium Christi.

¹⁹ *Cod.*: inquisitorem.

²⁰ Cfr. *supra*, pp. 104-105, quanto aveva affermato don Annibale Grisonio nella sua deposizione del 18 giugno 1550.

²¹ Cfr. *supra*, pp. 73-74, quanto aveva affermato fra Antonio da Bergamo nella sua deposizione del 21 settembre 1550.

libretto mi pareva bono et che haveva sentito laudarlo da molti homini grandi, et che si vendeva et legeva et a Roma et per tutto, et però che io non laudava quel che lui havesse facto, né lo voleva imitare^m».

Interrogatus an dederit huiusmodi libros monialibus eius curae subiectis²², respondit: «Credo ch'io ne dessi un per monasterio il primo anno che io in trai per coaiutore, acciò che legessero quel bel discorso del sacramento dell'altare²³ et imparassero a ben communicarseⁿ».

Et ad interrogationem dominorum respondit: «Non ne ho dati più da questi in poi; forse esse ne han comprati, perché sempre in Bergamo se ne son venduti».

Interrogatus an ordinaverit vel ex[h]ortatus fuit ipse dominus constitutus aliquem monasterium vel aliqua monasteria monialium sub eius cura legere dictum libellum pro lectione mensae in refectorio²⁴, respondit: «Signori no: se l'hanno lecto²⁵ in monasterio alcuno in refectorio è stato de sé et non per mio ordine». /

196v 961v Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non so che in monasterio alcuno si leggesse a questo modo».

Et ad eandem interrogationem dominorum dixit: «Io non ho levato le orationi de santo Augustino, de santa Brigida, né rosario, né la vita de' santi Padri per introdurre questo libro Del beneficio de Cristo²⁶. Potrebbe essere che 'l mio vicario²⁷, il quale quando andava alle monache in visita haveva commissione [di] visitare le celle, nel levare alcuni libri ritrovati non degni de relligiosi o de qualche miracoli falsi, havesse levato insieme de li sudetti per essere forse ligati insieme²⁸ con quelli de vanità che non convenivano a relligiosi, como particolarmente quel De infantia Salvatoris²⁹: ma non fu mai nostra intentione damnare dicte orationi, né exortarle a lassarle».

^m Reprehendit damnantes publice Beneficium Christi.

ⁿ Dedit monialibus Beneficium Christi.

²² Cfr. *supra*, pp. 63, 73-74, 82, 121, 129, quanto avevano affermato Giovanni Consoli, fra Antonio da Bergamo e don Agostino Barili nelle loro deposizioni del 12, 21, 25 settembre 1550, nonché don Vincenzo Gambarana e don Giovanni Benoni in quelle del 9 dicembre dello stesso anno.

²³ Cfr. Benedetto da Mantova, *Il beneficio di Cristo* cit., pp. 61 e segg.

²⁴ Cfr. *supra*, pp. 62-63, la deposizione di Giovanni Consoli.

²⁵ *Cod.*: lecte.

²⁶ Cfr. *supra*, pp. 62, la deposizione di Giovanni Consoli.

²⁷ Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

²⁸ *Cod.*: insiema.

²⁹ Cfr. *supra*, p. 206.

Et instantibus dominis quod poterant separari libri non convenientes relligiosis a supradictis orationibus sancti Augustini etc. et auferre inrelligiosos, relictis orationibus praedictis, respondit: «Le Signorie Vostre sanno che nel visitare de' monasterii grandi non si possono fare queste particolare diligentie bonissime et sanctissime sì come le ricordano, ma se vede così il principio de' libri et se getta li nelli³⁰ sacchi».

Interrogatus an dixerit monialibus sub eius cura quod non confiderent in propriis orationibus et quod male faciebant credendo quod Deus teneretur illis ob orationes suas³¹, respondit: «Io non ho mai dicto questo ma, reprehendendo li abusi et superstitioni che sogliono usare le monache nelle orationi, et maximamente quella observantia de dire tante volte in questo modo con la tal cosa le oratione et una sol cosa che habbiano obmesso credere di non dovere essere exauditi, li ho decto che debbiano orare in bona fede, speranza et charità, ché queste son le cose che fanno grate et degne le nostre orationi appresso Dio. Et ho detto: “Credete vui che le vostre orationi con questo modo dette più che in un altro siano più accette a Dio?”».

197r 962r Interrogatus an unquam pro[h]ibuerit monialibus sub eius cura ne alicui propalarent / sermones [et] ex[h]ortationes quas quandoque eis faciebat ipse dominus constitutus³², respondit negative.

Interrogatus an dederit dictis monialibus alios libros et nominet quos, respondit: «Me ricordo haverli dati certi altri libri, cioè De invocatione gentium³³, santo Ambrosio, del dispregio della pestilenza de san Cipriano³⁴, un libretto chiamato La medicina dell'anima³⁵; delli altri non ho memoria in particolare».

° Libros monialibus datos etc.

³⁰ Cod.: nelle.

³¹ Cfr. *supra*, pp. 62-63, la deposizione di Giovanni Consoli.

³² Cfr. *ivi*.

³³ Il riferimento è presumibilmente al *De vocatione gentium* di san Prospero d'Aquitania.

³⁴ Il riferimento è allo scritto di san Cipriano più noto con il titolo *De mortalitate*.

³⁵ La *Medicina animae* di Urbanus Rhegius venne pubblicata per la prima volta in latino a Wittenberg nel 1537 (la prima edizione in tedesco era apparsa ad Augsburg nel 1529); la traduzione italiana, preceduta dai *Simolachri, historie e figure de la morte*, era apparsa nel 1545 a Venezia «con gratia e privilegio de l'illustrissimo Senato vinitiano per anni dieci, appresso Vincenzo Vaugris al segno d'Erasmus» con il titolo di *La medicina de l'anima, utile e necessaria non solo agli ammalati, ma a tutti i sani*, accompagnata da alcuni testi di san Cipriano e di san Giovanni Crisostomo. Già condannata dall'Indice parigino nel 1544 in traduzione francese, verrà inserito in quello veneziano del 1554: *Index des livres interdits*, vol. III, pp. 326, 357-58.

61. QUATTORDICESIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 14 maggio 1551)

197r 962r Eadem die 14 maii, constitutus ubi supra coram supradictis reverendis dominis deputatis etc., supradictus reverendus dominus episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit aliquid addere vel minuere dictis per eum, respondit: «Non voglio agiongere niente».

Interrogatus an unquam dixerit iustos posse certos esse certitudine non scientiae at fidei se habere gratiam Dei¹, respondit: «Io di quel che m'habbia tenuto o decto inanzi ch'io fosse vescovo non vi so dire, ch'io non me ricordo. Dopo veramente ch'io son vescovo ho decto che l'homo deve cercare de farsi certo che sta in gratia de Dio et che po', ma non ho mai però tenuto de escludere che l'homo possa haver tanta certeza che in questa vita debba essere senza dubitatione, ma decto che per coniecture potemo certificarsi de stare in gratia de Dio^b, iuxta illud: "Bonis operibus certam facientes vocationem et electionem vestram"²».

197v 962v Interrogatus an reprehenderit aliquos dicentes [et] docentes nos non posse certo scire quod habeamus gratiam Dei et dixerit sic dicentes adversari filiationi Dei, respondit: «Non me ricordo haver dicto così; ho ben decto che san Paulo dice che "spiritus Dei reddit testimonium spiritui nostro quod filii Dei sumus"³, et decto che se alla verità delle promesse de messer Dominedio risguardemo, havemo occasione di confermar la fede nostra et repugnare alla dubi-/tatione che è nella carne nostra per la consideratione de noi stessi, delle nostre indignità. Et nel vero sempre ch'io ho parlato di questa certitudine, io ho hauto intento de dire contra alcuni che stimano che si debba essere incerti et che sia pietà il tener così. A me pare che la

^a 14.

^b Certitudo gratiae.

¹ Cfr. *supra*, p. 173, quanto aveva affermato fra Domenico Adelasio nella sua deposizione del 13-15 aprile 1551.

² Cfr. *I Petr.* I, 10.

³ *Rom.* VIII, 16.

incertitudine sia infirmità nostra et che dobbiamo sempre pregar Dio et attendere a dire: “Domine auge nobis fidem”⁴ acciò non caschamo né in la presumptione né in la desperatione. Se io non ho bona opinionione, me remetto alla correctione delle Signorie Vostre».

Et instantibus dominis ipsum igitur dominum constitutum tenuisse certitudinem gratiae omnibus iustis debitam observatis promissionibus Dei, respondit: «Io non ho tenuto né tengo che la sia debita in modo che se l’omo non la ha però li resti de esser iusto et cristiano, ma dico che non è da consentire a questa infirmità ma da repugnare et con resguardare alle promissione de Dio. Et <in summa, signori>^c, ho decto et tenuto che l’omo debba cercar de esser certo che sta in gratia de Dio, ma che io sempre mai nel mio animo – et credo anche nelle parole – habbia voluto escludere la dubitatione che nasce dalla nostra infirmità e che è sempre mentre che siamo in questa vita, non ho mai hauto questo animo. Se io ho dicto al contrario, mi remetto a quello che vui havete, et affirmo non me haver saputo ben dechiarar. Et questo el dico perché quando viddi la determinatione del concilio de Trento⁵ in questa materia, la quale non ho così precisamente, adesso la mi piacque et non mi pareva haver tenuto altramente. Et d’allhora in qua me son sempre mai remesso a quella determinatione».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io ho decto et tenuto che si possa esser certo de essere in gratia de Dio in quel modo che po’ essere certo un viatore».

Et instantibus dominis quomodo ista certitudo gratiae possibilis habeatur vel haberi possit, an scilicet per scientiam vel per fidem vel alio modo, et quod dictum modum explicet, respondit: «Io ho tenuto et tengo ch’è per coniecture et per li effecti che sogliono nascere et sequire da quelli che stanno in gratia et che hanno il spirito de Dio, como è il dolor de’ peccati passati. Et dico in verità alle Signorie Vostre che se mai ho parlato della certitudine della gratia^d per mezo
198r 963r della fede, / io ho sempre inteso di questi effecti che ve ho dicto adesso che nascano da quelli che stanno in gratia et han bona fede, et ho sempre tenuto per presumptione il contrario».

Interrogatus an recordetur se dixisse iustos posse habere certitudinem gratiae per fidem, respondit: «Io ho decto alle Vostre Signorie

^c Certitudo gratiae.

^d Certitudo gratiae.

⁴ *Luc.* XVII, 5.

⁵ *Cod.*: trenta.

che posso haver decto questa propositione intendendola como ho dicto qui de sopra».

Interrogatus an pro dicta certitudine gratiae adduxerit hanc rationem: «Quilibet iustificatus habet fidem iustificantem, qua fide apprehendit remissionem peccatorum sibi factam per Cristum et ideo sibi esse remissa peccata, igitur et se habere certitudinem gratiae», vel per similia verba idem importantia⁶, respondit: «Non me ricordo mai havere allegata questa raggione né mai haverla pensata neanche, né la harrei saputa dire».

Et instantibus dominis an pro eadem certitudine gratiae ex fide usus sit hac ratione: «Certi sumus nos habere fidem, ergo et gratiam», respondit: «Mai me pare havere usato neanche questo».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io reprehendeva quelli che volevano che se stessi sempre incerti, quasi como far l'homini desperati».

Interrogatus an unquam damnaverit modum communionis cum laycis sub altera tantum specie consuetum et approbatum in Ecclesia, respondit: «Numquam damnavi».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non gli ho hauto mai scropulo alcuno, ma ho ben decto che per levar le differentie desideraria che Sua Santità et il concilio concedessi la comunione alli laici sub utraque specie^e».

Interrogatus an tenuerit in sacramento sanctissimo altaris post verba consecrationis adhuc superesse panis ac vini substantiam cum corpore tamen et sanguine sanctissimi domini nostri Iesu Christi⁷, respondit: «Signori no. Anzi, a chi me ha parlato di queste cose et decto che la Chiesa dopo la consecratione lo chiama "panis", ho decto che agionga "vitae eternae", che è "corpus Christi", et in un mio scrittarello ch'io feci a tutti li parrocchiani di Bergamo manifestamente dico essere accidenti^{f8}. Et così tengo et ho tenuto che depoi la consecratione ve siano soli li accidenti del pane et del vino, et che la substantia del pane fosse convertita nel vero corpo et quella del vino nel vero sangue del signor Iesu Cristo». /

^e Communio sub utraque specie.

^f De sacramento altaris.

⁶ Cfr. *supra*, p. 173, la deposizione di fra Domenico Adelasio.

⁷ Cfr. *supra*, pp. 149, 173, quanto avevano affermato fra Damiano da Brescia e fra Domenico Adelasio nelle loro deposizioni del 18 marzo e del 13-15 aprile 1551; cfr. anche p. 189, gli estratti del processo di fra Cornelio da Alzano.

⁸ Attualmente irreperibile, questo scritto non figura tra i documenti difensivi presentati dal Soranzo e allegati all'incartamento processuale.

198v 963v Interrogatus an audiverit vel sciverit sibi opponi quod in missa ipse dominus constitutus non consecraret panem et vinum proferendo verba dicti sacramenti, respondit: «Io lo ho sentito, et qui in Roma me è stato dicto: “Te opponeno che tu non consacri nel dire messa”; et io me ne ho riso perché non è così. Et me ne rimetto a quanto ho decto nel scritto a Sua Santità⁹».

Interrogatus an recordetur se in praecedentibus posuisse et dixisse quod teneret quandam iustificationem primam per fidem modo quo supra¹⁰, respondit: «Recordor».

Interrogatus an tenuerit dictam iustificationem primam non posse augeri, grandescere neque accipere multa incrementa, respondit: «Non ho mai tenuto questo, né decto».

Et instantibus dominis an tenuerit ergo quod possit augeri, grandescere et accipere incrementum, respondit: «Tengo et ho tenuto così».

Interrogatus quomodo fiant huiusmodi incrementa, respondit: «Io dirrò como so: crescendo la fede, cresce la charità et la speranza, et così tutta la prima iustificatione^g».

Et instantibus dominis an ab huiusmodi incrementis primae iustificationis excluderet opera nostra dicendo quod non sunt causae huiusmodi incrementi primae iustificationis, respondit negative: «Anzi, ho decto et tenuto che le opere confermano et stabiliscono¹¹ la fede et la fan crescere como quelle che li dan nutrimento, et però non le ho exclude ma incluse nello proficto dello incremento della iustificatione^h».

Interrogatus an in civitate Bergomi et diocesi hortatus fuerit concionatores ad non praedicandum contra luteranos¹², respondit: «Io non ho exortato a questo semplicemente, ma ho decto che alli populi grossi non è bene proponere queste questioni che sonno in controversia et disputarle, perché se vede spesso che gli homini apprehendono li fondamenti che sonno contrarii alla verità cattolica et non attendeno alle risposte. Et lo animo mio era de dire così perché ve ne son molti di

^g Incrementum iustificationis.

^h Opera ad incrementum iustificationis.

⁹ Cfr. *supra*, p. 314.

¹⁰ Cfr. *supra*, pp. 226 e segg., 232 e segg., 254-55.

¹¹ Confermano et stabiliscono, *cod.*: conferma et stabilisce.

¹² Cfr. *supra*, pp. 15 e segg., 19 e segg., 40-41, 51, 70-71, 73, 128, 169 e segg., quanto avevano affermato fra Girolamo Finucci, fra Luigi Porziani, fra Agapito da Fino, don Paolo Masnetti, fra Pacifico da Brescia, fra Antonio da Bergamo nelle loro deposizioni del 28 agosto e del 6, 10 e 21 settembre 1550, nonché don Giovanni Benoni e fra Domenico Adelasio in quelle del 9 dicembre 1550 e del 13-15 aprile 1551.

predicatori che non san risolvere li fundamenti delli luterani. Ma li ho dicto a voler semplicemente proponere le verità cattolice et exortar li homini a quelle». /

199r 964r Et instantibus dominis quod male faceret pro[h]ibendo, etiam cum dicta limitatione, quia in sua diocesi, sicut Ardesii, Alzani et aliis locis, multi vulgares sint infecti peste et haeresi luterana, respondit: «Io non lo ho facto per conto de Alzano solo, ché io non ho hauto questo respecto, ma per li altri luochi che non erano infecti. Anzi, a dirve il vero, io pregai il padre inquisitore¹³ che volesse exortare el priore suo¹⁴ andare ad Ardese et far qualche predica per instructione di quelli populi contra quelli articoli che havemo damnati in certi di quella terra».

Et instantibus dominis cur Bergomi etiam monuerit praedicatoribus ne praedicarent contra luteranos dicendo id non esse opus, cum ibi non sint luterani uno vel duobus demptis, respondit: «Io non me ricordo haverlo mai proibito a niuno se non che, raggionando meco quel predicatore de' zoccoli¹⁵ che io proibì il predicare la terza volta, et fu l'altro anno al tempo de lor capitolo, et dicendoli io che haveva dato gran scandalo con monstrar di depender dalla parte pelagiana et non mai far mentione in due sue prediche né de fede né di gratia, el mi respose et io allui replicai como si contiene nel scritto dato a Sua Santità¹⁶, al quale me rimetto».

Interrogatus an dixerit concionatoribus aliquibus: «Vos exaltatis libertatem hominum, opera eorundem, praedestinationem et huiusmodi contra luteranos et male facitis»¹⁷, respondit: «Io non ho parlato di questa cosa con altri che con quel padre che ho dicto poco de sopra zoccolante, et in quel modo precise che ho referto nel mio scripto a Sua Santità¹⁸».

Interrogatus an damnaverit dicentes Deum neminem reprobare nisi propriis demeritis¹⁹, respondit: «Signori no».

ⁱ An dixerit malum esse exaltare libertatem hominis [et] opera contra lutheranos.

¹³ Fra Domenico Adelasio.

¹⁴ Fra Agapito da Fino, di cui cfr. *supra*, pp. 40 e segg., la deposizione del 6 settembre 1550.

¹⁵ Fra Girolamo Finucci da Pistoia, di cui cfr. *supra*, pp. 15 e segg., la deposizione del 28 agosto 1550.

¹⁶ Cfr. *supra*, p. 209.

¹⁷ Cfr. *supra*, pp. 16, 19-20, 40-41, 168 e segg., le deposizioni di fra Girolamo Finucci, fra Luigi Porziani, fra Agapito da Fino e fra Domenico Adelasio.

¹⁸ Cfr. *supra*, nota 16.

¹⁹ Cfr. *supra*, p. 16, la deposizione di fra Girolamo Finucci.

Interrogatus an dixerit sententiam illam Genesis Dei ad Caim: «Si bene egeris»²⁰ etc. opprimere et deicere gratiam²¹, respondit negative.

Interrogatus an dixerit religionem franciscanorum de observantia pro maiori parte esse pelagianam²², respondit: «Io ho decto, parlando col nostro inquisitor di Bergamo al proposito del sudetto zoccolante²³, trovarsi molti di questi padri zoccolanti che pendono nella parte pelagiana, et como in quel scripto al Nostro Signore ho decto²⁴». /

199v 964v Interrogatus an quidam franciscanus, praesente ipso domino constituto, in publicis concionibus negaverit purgatorium vel saltem de hoc factae sint querelae ipsi domino constituto²⁵, respondit: «Né io l'ho mai sentito negare, né a me ho sentito mai farne querele; né lo harrei supportato».

Et instantibus dominis quod iam sunt quinque anni quod fuit ipse dominus constitutus monitus de hoc, respondit: «Non me ricordo, né credo che sia sta' dicta in Bergamo questa propositione».

Interrogatus an habuerit Bergomi concionatores vel lectores fratrem Lactantium de Romano ordinis heremitarum sancti Augustini²⁶, et fratrem Zacchariam de Bergamo ordinis carmelitarum²⁷, respondit: «Ho hautò el primo per predicatore, el secondo per lectore».

Interrogatus an isti essent suspecti de fide vel in aliqua parte haeretici, respondit: «Del primo, fra Lactantio, mai ho sentito una minima suspicion di questo; anzi, tutta la terra se ne è contentata et l'[h]a rechiesto a voler predicare de novo, che non ha voluto. Et in quel scripto delli rectori de Bergamo scripto al Concilio de Dieci che è in mano di Sua Santità si fa mentione della integrità de un predicatore et intendevano dire di questo²⁸. Quanto a fra Zaccaria, sentì dire non so che romore in materia de iustificatione et de sacramento altaris^j, ma mi ricordo che in l'una et l'altra materia el fece alcune particolare lectioni, alle quali tutte però non me trovai, ma sentì che 'l si havea liberato da quella calumnia».

^j Frater Zacharias de iustificatione et sacramento imputatur.

²⁰ Gen. IV, 7.

²¹ Cfr. *supra*, pp. 19-20, la deposizione di fra Luigi Porziani.

²² Cfr. *supra*, p. 16, la deposizione di fra Girolamo Finucci.

²³ Fra Girolamo Finucci.

²⁴ Cfr. *supra*, p. 209.

²⁵ Il riferimento è a fra Rufino: cfr. *supra*, pp. 71, 82-83, quanto avevano detto nelle loro deposizioni del 21 e 25 settembre fra Pacifico da Brescia e don Agostino Barili.

²⁶ Su di lui cfr. *supra*, p. 33, nota 34.

²⁷ Cfr. *supra*, pp. 32-34, 95, quanto avevano affermato fra Aurelio Giani e Bono da Olmo nelle loro deposizioni del 4 settembre e del 23 ottobre 1550; cfr. *infra*, pp. 375 e segg., 389 e segg., le deposizioni di fra Zaccaria Bonvicini del 12 e 25 maggio 1551.

²⁸ Cfr. *infra*, pp. 760 e segg.

Et instantibus dominis quomodo fuisset orta dicta calumnia contra dictum fratrem Zaccariam, respondit: «Se ben me ricorda quella della iustificazione era nata del suo legere, per un certo modo de raggionar di questa iustificazione per fidem solam. Del sacramento era nata da alcuni suspecti de' sacramentarii, cioè il Grattarolo medico²⁹, che diceva il decto padre essere della sua opinione ma non volerlo dire, et si purgò manifestando l'opposito per dui o tre lectioni de sacramento. Della iustificazione non me ricordo così perché non fui a tutte quelle lectioni». /

200r 965 Interrogatus cur eo tempore quo ipse est Bergomi concionatores fere semper extulerint fidem dicendo ipsam solam salvare, deiciendo vel silentio praeterendo opera, satisfactiones nostras et merita, respondit: «Dalla terminatione del concilio de Trento³⁰ in qua mai ho voluto lassare usare quella voce "sola" per il pericolo che ne nasce delle persone che non intendeno et dalla occasione de poterla pigliare in senso heretico, ma a tutt'i predicatori ho sempre ricordato che quando [fan] mentione della fede, sempre insieme parli[no] et della charità et delle bone opere. Né mai in verità dove io son stato ad udire ho sentito predicare altramente. Et se qualchun non ha così bene coniuncti insieme la predication di queste due cose, io li ho moniti sempre mai né permesso mai che taxino li meriti delle opere o le satisfactioni nostre. Avanti il concilio non vi havea così advertentia a far che non dicessero quel "sola fides iustificat"».

Interrogatus an sciret fratrem Damianum de Brixia dixisse sub dubio «se san Pietro fu mai a Roma» in publicis lectionibus³¹, et similiter dedisse occasionem ipsi domino constituto dubitandi quod ipse frater Damianus esset sacramentarius, respondit: «De san Pietro non sentì mai parlare a questo modo, né questa propositione, se non che li soi padri me han referto che havean facta inquisitione in questa cosa; del sacramento dello altare non so altro che quel c'ho decto de sopra³²».

Et instantibus dominis cur igitur, supposita relatione patrum religionis et dubitatione ipsius domini constituti quod esset sacramentarius, ut supra dixit, petierit ipsum in concionatorem Bergomi a praelatis religionis, respondit: «Io lo³³ domandai perché vidi che la congregazione lo havea abilitato et adnesso alla predicatione de primo, et

²⁹ Guglielmo Grataroli, sul quale cfr. *supra*, p. 60, nota 17.

³⁰ *Cod.*: trenta.

³¹ Cfr. *supra*, p. 177, la deposizione di fra Domenico Adelasio del 13-15 aprile 1551; mentre non figura alcun cenno alla questione in quella dello stesso fra Damiano del 18 marzo dello stesso anno, pubblicata *supra*, pp. 146 e segg. (ma cfr. *ivi*, nota 1).

³² Cfr. *supra*, pp. 313-14.

³³ *Cod.*: lho.

pensai che quella oppositione non dovesse esser vera^k. Quanto al suspecto del sacramentario io lo hebbi quella volta, ma esso me disse depoi, como ho referto di sopra, che quella era una comparatione de san Thomaso et che non excludeva niente la verità del sacramento».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io so che lui havea predicato, ma non so dove. Et del sacramento io gli credetti, dicendomi che 'l suo modo de dire non repugnava alla existentia del Signore nostro del sacramento».

Et ex tunc. /

^k Damianus de Brixia cur in praedicatorem etc.

62. QUINDICESIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 15 maggio 1551)

200^v 965^v / Die veneris 15 mensis maii 1551, constitutus ubi supra coram supradictis reverendis domino episcopo et magistro Sacri Palatii supradictus reverendus dominus episcopus [Bergomensis]^a, cui delato iuramento etc., [qui] iuravit tactis etc. more praelatorum, interrogatus an velit aliquid iam dictis addere vel diminuere, respondit quod non.

Interrogatus an recordetur concionatores Bergomi, ipso domino constituto praesente, dixisse fidem iustificantem esse illam qua apprehenditur remissio peccatorum per Christum et creditur sibi remissa peccata¹, respondit: «Io non me ricordo mai haver sentito pronunciare questa propositione in questo modo da niun predicatore, perch'io l'havarei hauta per sospetta. Ho ben sentito a dire che la fede che iustifica è quella con la quale credemo Christo in sul legno della croce haver sparso del sangue in remissione de' nostri peccati, et sempre operatur per dilectionem² et simili modo. Potrebbe esser che la fosse stata detta et ch'io non l'havesse odita: non si sta sempre mai attenti».

Et instantibus dominis an ipse dominus constitutus dixerit et tenuerit dictam descriptionem fidei iustificantis quo supra in interrogatorio, respondit: «Dapoi ch'io son vescovo et che ho memoria in queste materie non me ricordo d'haver tenuto o³ detto questa positione; avanti che io fusse vescovo potrei haverlo detto, ma non me ricordo, né l'havarei saputo cognoscere per cattiva⁴».

Interrogatus an audierit aliquos concionatores dicere unionem per fidem ad Christum et in Christo esse iustificationem nostram⁵, respondit: «In verità questo non ho sentito dire, et ve prometto che

^a 15.

¹ Cfr. *supra*, pp. 254-55, 306 e segg., quanto lo stesso Soranzo aveva risposto ad analoghe domande.

² Cfr. *Gal.* V, 6.

³ *Cod.*: ho.

⁴ *Cod.*: gattiva.

⁵ Cfr. *supra* p. 139, quanto aveva affermato don Leonardo da Venezia nella sua deposizione del 27 febbraio 1551.

d'ogni minima cosa che io sentiva et che me accorgeva io faceva monire et admoniva li predicatori et nelle prediche subsequenti li faceva meglio dechiararsi, sì come so certo l'havete veduto nelle lettere de' rectori⁶ de Bergamo al Consiglio de Dieci⁷».

Et instantibus dominis an ipse dominus constitutus dixerit vel tenerit unionem illam per fidem ad Christum esse nostram iustificacionem, respondit: «Signor non, non l'ho tenuta né detta».

Interrogatus an nomine ipsius domini constituti fuerit citatus [et] vocatus aliquis concionator coram eius vicario domino Carolo⁸, quia praedica-/verat nos posse servari praecepta Dei cum gratia, opera nostra esse meritoria vitae aeternae, de quibus omnibus vel aliis cattolice dictis fuerit correctus et reprehensus⁹, respondit: «Nihil scio de hac re».

Interrogatus quid fecerit de libris haereticis post edictum sanctissimi Domini Nostri ne a quoquam possent teneri ac legi¹⁰, respondit:

⁶ *Cod.*: lectori.

⁷ Cfr. *infra*, pp. 760 e segg., il documento difensivo consegnato dal Soranzo e allegato agli atti del fascicolo processuale.

⁸ Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

⁹ Cfr. *supra*, p. 24, quanto aveva affermato fra Aurelio Giani nella sua deposizione del 4 settembre 1550.

¹⁰ Cfr. *supra*, p. 89, nota 5. La domanda degli inquisitori scaturiva dalle rivelazioni fatte da Pasino da Carpenedolo (sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20) nel corso del suo coevo processo, che avevano consentito a fra Michele Ghislieri, immediatamente recatosi a Bergamo, di mettere le mani su alcune casse di libri eterodossi fatte nascondere dal Soranzo nel 1550, quando ormai era noto anche a Bergamo l'avvio dell'inchiesta inquisitoriale sul suo conto. La vicenda trova precisa conferma in un documento redatto a Bergamo il 29 aprile 1551, dal notaio della locale Inquisizione Martino Benaglio, che registrò la presentazione al vicario vescovile Niccolò Assonica da parte di Michele Ghislieri delle lettere credenziali firmate da Gian Pietro Carafa con cui il 7 aprile era stato designato commissario del Sant'Ufficio romano (se ne veda il testo, *infra*, p. 366, nota 3). All'Assonica, che si impegnò a offrirgli la debita assistenza, il Ghislieri chiese subito di mostrargli «domum ubi habitabat et habitat ille de quo ei in mane loquutus fuerat» (il cui nome era stato fatto da Pasino da Carpenedolo nel corso dei suoi interrogatori romani, come risulta da questo stesso documento), e in compagnia del notaio e di alcuni testimoni si recò con lui «ad quandam brolum extra moenia Bergomi» di proprietà delle monache di Santa Grata, «ubi est domus in qua habitabat et de praesenti habitat Venturinus de Moris Villae Leminis, famulus vel colonus praefatarum dominarum monialium, ibique in dicta domo in coquina praefatus reverendus dominus commissarius praesentibus omnibus praefatis ac me notario infrascripto reperit capsas duas clavi[bu]s clausas, quas dictus Venturinus iuramento suo sibi delato a praefato reverendo commissario affirmavit ac dixit ibidem fuisse delatas iussu et in praesentia cuiusdam Pasini Brixiensis servitoris reverendissimi domini episcopi Bergomensis, qui Pasinus ibidem defferri fecit, ut latius prout in suo examine penes ipsum reverendum dominum commissarium suprascriptum existente rogato per me notarium infrascriptum. Quas capsas dictus dominus commissarius iussit afferri in domum praefati reverendi domini vicarii», per poterne redigere l'inventario alla presenza dello stesso Assonica (Bergamo, AS, *Notarile*, Martino Benaglio, 3957). Ma il documento successivo segnalato nella rubrica della filza notarile come *Inventarium multorum librorum pro officio Inquisitionis* risulta purtroppo mancante (probabilmente sottratto da qualche zelante cultore delle patrie glorie episcopali, desideroso di nascondere le prove

«Io li fece mettere per mano de un mio servidore in dui casse et

dell'eterodossia del Soranzo). Molti elementi di tale elenco possono comunque essere desunti da quanto il vescovo di Bergamo scrisse nella sua terza *confessio* (cfr. *infra*, pp. 399 e segg.), dopo che esso gli venne almeno in parte contestato verbalmente. Sul ruolo di Pasino da Carpenedolo nell'occultamento di quei libri cfr. anche *supra*, p. 64, quanto aveva affermato Francesco Rossi Benedusi nella sua deposizione del 17 settembre 1550; e *infra*, pp. 342-44, quanto ebbe poi a dichiarare lo stesso Soranzo. Il 9 maggio, dopo aver ricevuto da Bergamo la notizia di quanto era accaduto, le autorità veneziane provvidero immediatamente a informarne l'ambasciatore a Roma: «Siamo stati avisati come un frate Michiel d'Alessandria dell'ordine di santo Dominico, che solea già essere inquisitore in la città di Como è andato a Bergamo et, senza fare moto alcuno a quei rettori nostri, col vicario del reverendo episcopo è intrato in casa di un contadino in un loco poco distante da Bergamo et ha levato certe casse de libri, et anchora continua in quella città a formar processo, usando molte insolentie et modi inconvenienti con mala satisfatione et ramarico grande di tutta la città, la qual cosa havemo udito con sommo dispiacere, parendone inconveniente che senza farne intendere cosa alcuna né a noi né alli nostri rettori, questo frate habbia fatto tal operationi, diportandosi così senestramente et arrogantemente come intendemo che ha fatto, et però col Consiglio nostro di Dieci et Zonta havemo scritto alli rettori di Bergamo quello che vederete per la copia inclusa delle lettere nostre, la quale vi mandamo per vostra informatione, dicendovi che in caso che da Sua Santità overo da alcuno di quei reverendissimi cardinali ve ne fusse parlato, et non altramente, debbiatè incarricare le insolentie et mali modi usati dal frate, dicendo di haverne havuto aviso da particulari et non da noi [...]. Et se potrete con bon modo dar qualche honesto favore al reverendo episcopo predetto di Bergamo, non mancarate di farlo acciò che presto possa ritornare alla residentia soa, sì come noi havemo fatto de qui col reverendo nuncio, il quale ne ha promesso di fare ogni bono officio» (Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Parti secrete*, reg. 6, ff. 65v-66r; minuta ivi, *Consiglio dei Dieci. Parti secrete*, filza 8). Il sequestro delle due casse era altresì oggetto della protesta inviata alla Signoria di Venezia ai primi di maggio da due fratelli del Soranzo, che si scagliavano contro «le ingiuriose calunnie» di cui egli era stato fatto segno: «La iniquità de sui persecutori, che in ogni modo et con ogni arte cerca o di machiarli la fama o di farli perder la vita, ha in questo fatte operationi sotto il Dominio di Vostra Serenità le più orribile et detestande che mai fussero udite, cossi contra l'innocentia di lui come contra il bon animo et opinioni che si dice haver già di lui Sua Santità, conciosia che nella città di Bergamo è venuto uno con nome de inquisitor, et senza mezo o auctorità del clarissimo Reggimento è andato in casa di un certo huomo, dove si dice che ha trovate due casse di libri et inventariate, asserendo quelle esser de il vescovo nostro fratello, et poi è andato propria auctoritate nel studio di nostro fratello asportando quello li ha parso di quello, et de più ha esaminato testimonii notando quello che li pareva conforme al suo mal proposito et supprimendo tutta quella parte delle depositioni che li pareva che fussero in diffensione de l'innocentia di nostro fratello et della verità: et più fiate havendo interrogati li testimonii et habuta dalle sue responsioni la verità, li licentiarono senza nottar cosa alcuna. Per li qual processi cussi vituperosamente formati et inventioni, et forse suppositioni di libri fatte per loro, noi Francesco et Zuane Soranzo siamo in grandissima paura che la sincerità et la vita di nostro fratello et il bon nome et religion di questa christianissima Repubblica possi esser falsamente lacerato» (l'originale della lettera è a Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Parti secrete*, filza 8, mentre una copia venne allegata alla lettera del Consiglio dei Dieci all'ambasciatore a Roma del 22 maggio 1551, il cui testo è ivi, *Consiglio dei Dieci. Parti secrete*, reg. 6, f. 68r; copia recente è a Bergamo, BC, ms Specola, Doc. 1114, pubblicata da Chiodi, *Eresia protestante a Bergamo* cit., pp. 472-73, nota 74). Pochi giorni dopo, lo stesso 15 maggio in cui il Soranzo veniva interrogato a Roma, Michele Ghislieri si allontanava *insalutato hospite* da Bergamo (cfr. *infra*, pp. 652-53, nota). Per chiarire l'episodio del sequestro delle due casse merita segnalare anche la lettera inviata qualche anno più tardi, il 12 novembre 1558, dal domenicano Giovanni da Bergamo al

portarli secretamente via in una casa de un vignarolo¹¹, for delle porte de Bergamo^b».

Et instantibus dominis quod non videtur ipsum dominum constitutum sufficienter paruisse edicto sanctissimi Domini Nostri cum eo in loco essent in manu sua et posset dici quod tenerentur ab ipso licet non domi, respondit: «Io li fece metter là per nasconderli et far le cose secrete, perché abbruciarli in casa mia non poteva senza esser veduto, mandarli altrove dove fossero conosciuti non mi pareva far bene. Et nell'anima mia ve giuro che li mandai là con questo animo: de¹², non potendo haver licentia da Sua Santità de tenerli, volere in ogni modo anihilarli dal tutto. Et ancora che io havesse de' miei lochi et ville da poter mandarli, io li mandai là per non dar scandalo ad alcuno, essendo che quel vignarolo [che] governa quella vigna [è] un sempio».

Et instantibus dominis qui portaverint dictos libros in capsis ut supra ad habitationem custodis vineae, respondit: «Io non so chi portasse».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Pasino mio servitore, quale hora è in prigione, hebbe la cura farli portare^c»¹³.

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non so che esso sapesse che fussero libri heretici perché non gliel disse; solo disse: “Pasino, fa portar questi libri nel tal loco, et di che son tue casse che le vuoi mandare a Milano”».

^b Libri haeretici post edictum Sanctissimi.

^c Pasmus procuravit duas capsas librorum deferri in locum etc.

Ghislieri per raccomandargli caldamente l'Assonica, allora convocato a Roma per render conto al Sant'Ufficio del suo comportamento in occasione di questo primo processo contro il Soranzo, quando egli era sembrato voler più ostacolare che agevolare l'allora commissario inquisitoriale impegnato a Bergamo a raccogliere nuove deposizioni e prove a carico del vescovo. «Tengo per certo – scriveva fra Giovanni – habia in memoria quando Vostra Signoria reverendissima andete per ritrovar li libri del quondam episcopo di Bergamo, letta che hebe la comissione di Vostra Signoria reverendissima comissa da la Santità di Nostro Signore, subito disse: “Che s'è da fare?”; et inteso la risposta di Vostra Signoria reverendissima, subitamente si fece portar la vesta et il capello et disse queste parole: “Vada la borela dove debe andare”. Andassemo a quello loco dove erano quelli libri: penso che Vostra Signoria reverendissima si ricordi quanta difficultà fu in levar quelli libri da quello loco et quanto s'è adoperato monseignor prevosto per fare che Vostra Signoria reverendissima havesse suo intento. Et si havesse pur fato un cingno [*sic*: cenno] ad colui che li haveva in custodia, mai saria sta' possibile levarli da li» (ACDF, *Stanza storica*, GG 3-a, f. 34r). Sull'importanza di quel sequestro dei libri per gli sviluppi del processo cfr. *Nota critica*, pp. XXXIX-XL.

¹¹ Venturino Mori, come risulta dal documento citato nella nota precedente.

¹² *Cod.*: che.

¹³ Cfr. *supra*, nota 10.

Et instantibus dominis an dictus Pasinus haberet aliquam opinionem contra fidem vel saltem [fuisse] suspectum de haeresi, respondit: «Io non so che n'havesse niuna; potrebbe esser che l'havesse nel suo core, ma in mia presentia se parlava poco. Et de queste cose non me
201v 966v ricordo mai haverlo sentito / parlare».

Et instantibus dominis quod ipse dominus constitutus habuit sermonem cum ipso Pasino de iustificatione per fidem modo quo expressit se tenuisse in praecedentibus examinibus, respondit: «Me ricordo d'esser stato interrogato un'altra volta¹⁴ et credo d'haver detto che potrebbe esser che lui me habbia sentito parlare ragionando con altri, ma non me ricordo tra lui et me d'haver hauto particular ragionamento de questo: con lui solo».

Et instantibus dominis an monuerit ipsum Pasinum quod non teneret familiaritatem Homini Boni supra nominati¹⁵ quia erat sacramentarius, qua labe et haeresi eum Pasinum posset inficere, respondit: «Io non me ricordo d'haverlo mai detto per conto de pre Homobono perché non l'ho mai hauto per tale, ma per altri posso haverlo detto io, come ho detto nelli miei precedenti costituiti».

Et instantibus dominis pro quibus dixerit quod caveret Pasinus ab aliquo tamquam sacramentario, respondit: «Penso d'haverlo detto per quel medico Grattarola¹⁶ che andava qualche volta allo Hospitale, il quale haveva abiurato in Milano et in Bergamo era suspecto de esser sacramentario».

Interrogatus quomodo dictus Pasinus et alii ex aulicis ipsius domini constituti auderent aperte deiicere venerationem et invocationem sanctorum, damnare merita operum et dicere nullum unquam servasse legem nisi Christum dominum¹⁷, respondit: «Io non so con che ardimiento lo dicessero, se lo dicevano, né mai lo imparorno da me, né li sentii dire queste pazie, né da niuno ne so[n] mai stato avertito, ché io gli havarei correcti; ma interviene che li patroni de casa sappino le cose ultimamente».

Et instantibus dominis an familiares servitores ipsius domini constituti haberent, tenerent, legerent libros suspectos vel prohibitos causa fidei, respondit: «Mai ho saputo che niun mio servitore tenesse né /
202r 967r legesse niun libro heretico né suspecto, se non una volta che il padre inquisitore¹⁸ me disse che un libraio¹⁹ gli haveva detto che già haveva

¹⁴ Cfr. *supra*, pp. 263-64.

¹⁵ Omobono da Cremona, sul quale cfr. *supra*, p. 7, nota 1, e *infra*, pp. 589 e segg.

¹⁶ Guglielmo Grataroli, sul quale cfr. *supra*, p. 60, nota 17.

¹⁷ Cfr. *supra*, pp. 71-72, 101-102, quanto avevano affermato fra Pacifico da Brescia e fra Alessandro da Lovere nelle loro deposizioni del 21 settembre e del 19 dicembre 1550.

¹⁸ Fra Domenico Adelasio.

¹⁹ Il libraio Gallo Galli, come risulta da un memoriale di Giovan Battista Brugnatelli inviato al Sant'Ufficio romano nel 1557 (*infra*, p. 984). Nato a Carpenedolo intorno al

legato un Summario della Scriptura²⁰ a un mio staffiere²¹, che è un balordello ignorante. Io il chiamai et gliel domandai, et me disse che era vero che haveva fatto ligare un libricciolo et mandatolo a Milano a non so chi che l'haveva addomandato, ma non sapeva lui stesso se fussi bono o cattivo²². Et non altro mai ho inteso».

Et instantibus dominis an in domo ipsius domini constituti, in loco aperto esset libellus Beneficii Christi, Summarium Scripturae, quos libros familiares et servitores ipsius domini constituti possent legere, respondit: «El libretto Del beneficio de Christo potrebbe esser stato veduto, perché l'ho veduto io ancora cossì sopra le banche della mia saletta^d, ma il Summario non ho mai veduto né saputo che alcuno de essi lo tenessero, perché io non l'haverei comportato».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Il Summario non ho mai veduto nella mia saletta dove era il Beneficio de Christo né in altro loco che potesse venire alle mano delli servitori, benché io ne avesse nel mio studio portatomi da questi che si facevan conscientia».

^d Beneficium Christi palam omnibus etc.

1511, il Galli fu il primo tipografo attivo a Bergamo, anche se assai poche e scadenti sono le sue edizioni, apparse alla metà degli anni cinquanta, *Le parentelle de la città de Bergamo* (1555), il *Successo de tuta la guerra de Piemonte per insino alli 24 de novembro M.D.L.V.* (1555), la traduzione in volgare del *Libro dell'origine et tempi de la nobile et antica città di Bergamo* di Francesco Bellafino (1555), con in apertura i versi di Giovanni Antonio Licinio che elogiavano «del tuo Gallo / il bel costume, / che con sue spese et suo nuovo maneggio / a l'opra già rimessa ha scorto il lume», cui poche altre ne seguirono nel decennio successivo. Probabilmente già in passato stampe occasionali e fogli volanti erano stati prodotti nella sua bottega in piazza vecchia, che riforniva di carta e registri l'amministrazione civile e religiosa della città ed era probabilmente il centro più attivo del commercio librario (Gianni Barchetti, Carmen Palamini, *La stampa a Bergamo nel Cinquecento*, «Bergomum», LXXXIV, 1989, pp. 5-147, cfr. pp. 16-19). Già nel 1539 a lui e all'altro libraio Pasino Canelli da Brescia fu proibito di tenere, acquistare e vendere libri proibiti (Bravi, *Note e documenti* cit., pp. 215-16, 218, nota 12), e un decennio più tardi, nel 1549, un *Praeceptum factum bibliopolis contra libros prohibitos* ad opera del vicario Carlo Franchino e dell'inquisitore Adelasio per mettere un argine alla vendita di libri ereticali «his praesertim Ecclesiae turbulentis temporibus», tornava a vietare a lui e al Canelli – sotto pena di una pesante multa – di vendere o rilegare libri «ad religionem christianam pertinentes impressos ab annis triginta citra nisi prius consultis Suis Dominationibus» (Bergamo, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, f. 23rv; cfr. anche f. 24rv). Cfr. *infra*, pp. 788-89, 793-94, 805-806, le deposizioni del Galli a carico di Vincenzo Marchesi del 28 settembre e 9 ottobre 1550 e di Giovan Francesco Bottagisi del 1° ottobre 1550. I suoi rapporti d'amicizia, o almeno la sua assidua frequentazione con il Marchesi, sono documentati dal fatto che spesso la sua bottega in piazza vecchia, frequentata anche da Francesco Bellinchetti (sul quale cfr. *supra*, p. 58, nota 13), era la sede in cui il notaio di Ponte San Pietro rogava a Bergamo i suoi atti (Bergamo, AS, *Notarile*, 2034, *sub data* 29 marzo e 11 maggio 1545, 19 agosto e 16 dicembre 1550, 18 febbraio 1553).

²⁰ Su questo libro cfr. *supra*, p. 254, nota 8.

²¹ Rocco Grassi, sul quale cfr. *supra*, p. 180, nota 9.

²² *Cod.*: gattivo.

Et instantibus dominis cur libellum Beneficij Christi suspectum de haeresi in aliquibus partibus, et maxime quod neget merita operum, non recipiat satisfactiones nostras et iustificationem velit hac sola fide et huiusmodi, permiserit legi a familiaribus et – quod magis urget – dederit monialibus, ut supra confessus est²³, respondit: «Io l'ho lassato leggere perché, come ho detto nelli miei altri costituiti de sopra alle Signorie Vostre, quando [lo] lessi già molti anni io ve vidi de bone cose et non seppi discernere cosa cattiva²⁴, et lo vedeva leggere, laudare et vendere per tutto in Roma, in Venetia et altrove. Et venuto nella diocesi ne hebbi, come ho detto de sopra²⁵, quel ragionamento con [il] padre inquisitore. Però non mi pensando che vi fusse cosa espressamente contraria alla verità cattolica permetteva che 'l fusse letto et tenuto, non a mal fine. Et per questa / medemina causa ne²⁶ mandai il primo anno del mio vescovato un per monasterio de donne».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Mai ho inteso che fusse proibito detto libretto dal vicario del papa. Hebbi cognitione che in Venetia et Brescia era proibito et che monsignor Caterino haveva notati li errori del detto libro et scritto contra²⁷, ma io non era risoluto che li fusse cosa contra la fede, et sempre a chi me ne ha parlato ho detto che se Sua Santità el proibiva che io ancora l'havaria proibito. Ma io el teneva bono, non intendendo che fusse stato proibito a Roma».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non advertii mai che detto libretto negasse li meriti delle opere, le nostre satisfactione, et ponesse la iustificatione al modo lutherano o altri errori contra la fede».

Interrogatus an frater Rufinus de quo supra²⁸ acceperit uxorem Bergomi, in Hospitali in quo erat deputatus ab ipso domino constituto, unam nomine Gratam ex conversis²⁹, respondit: «Io non ho mai sentito dire che in Bergamo prendesse costei per mogliera, ma – come ho detto de sopra alle Signorie Vostre³⁰ – era qualche mormoratione che li facessero l'amore insieme. Et per questa causa, a fine che non facessero qualche vergogna al loco, procurai – come ho detto de sopra – che li governanti lo mandassero via».

²³ Cfr. *supra*, p. 309.

²⁴ *Cod.*: gattiva.

²⁵ Cfr. *supra*, pp. 307-308.

²⁶ *Cod.*: lo.

²⁷ Cfr. *supra*, p. 105 e nota 8.

²⁸ Cfr. *supra*, pp. 29, nota 21, 364 e segg.

²⁹ Cfr. *supra*, pp. 121, 129-130, quanto avevano affermato don Vincenzo Gambarana e don Giovanni Benoni nelle loro deposizioni del 9 dicembre 1550.

³⁰ Cfr. *supra*, pp. 273-74.

Interrogatus an cognoverit in sua diocesi presbiterum Franciscum de Asula³¹, respondit: «Io l'[h]o cognosciuto».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «L'abiurò secretamente, sì come me disse lo inquisitore^e».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Depoi la abiuratione non li ho voluto più dare cura de anime, ma se acconciò per semplice cappellano o rector, senza mia procura».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Lui venne da me quando fu domandato dallo inquisitore et me disse: "L'inquisitore me ha facto domandare per certe cose che dice havere contra di me". Io li dissi che andasse dal padre inquisitore et che lo satisfacessi. Per avanti io non havea sentito che fusse heretico, né suspecto de heresia niente».

203r 968r Interrogatus an in sua diocesi habuerit quosdam presbiteros nomine Ambrosium de Carone³², Geor-/-gium de Carpanetolo³³, Franciscum vallis Brembanæ³⁴ et Defendentem curatum Vallis Levis³⁵, respondit: «[Di] questo Ambrosio non me ne ricordo se non me vien dicto più particolarmente. Me ricordo di questo Giorgio, quale è stato in la mia diocese allo Hospitale et ad Alzano. Di questo Francesco non so. Un curato de Valleve so bene, ma non so come se chiami, il quale era un poco suspecto, et havendo io inteso che secretamente havea abiurato in man dello inquisitore, venne da me per haver una cura: licentiandolo li dissi che io non li voleva dar cura niuna, et così non l'ho mai più veduto».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Pre Giorgio de Carpanetolo sendo in Alzano se sentì non so che romori contra di lui de heresia, et mentre che il padre inquisitore (se ben me ricordo) prendeva le informazioni, costui se ne fuggì via, avedutosene, como extimasemo^f».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non so che alcuno lo advisasse».

Et instantibus dominis cur Bergomi et in sua diocesi haberet huiusmodi homines apostatas, suspectos de haeresi, sicut dictum est

^e Franciscus presbiter de Asula abiuravit.

^f Dominus Georgius de Carpanedulo haereticus fugit.

³¹ Su di lui cfr. *supra*, p. 11, nota 13.

³² Su di lui cfr. *supra*, p. 175, nota 32.

³³ Su di lui cfr. *supra*, p. 72, nota 11.

³⁴ *Cod.*: membranæ [su di lui cfr. *supra*, p. 176, la deposizione di fra Domenico Adelasio del 13-15 aprile 1551].

³⁵ Defendente Calvi da Moio, sul quale cfr. *supra*, p. 88, nota 4.

in praecedentibus de presbitero Homine Bono et aliis supra nominatis, de quibus praemonitus quod essent haeretici vel suspecti non fecit aliquam provisionem emendando etc., respondit: «Quando io son stato advisato non li ho supportati. De supportare apostati io ho dicto alle Signorie Vostre che la necessità, con quelle circostanzie che ho decte de sopra, mi faceva supportare³⁶».

Interrogatus an ipse dominus constitutus Bergomi fuerit correctus, cum esset episcopus, quod esset haereticus, fautor haeticorum³⁷, respondit: «Mai, signori. Anzi, qualche volta un medico chiamato il Barile³⁸, che è mio familiare et medica tutti li monasterii di Bergamo, me diceva: “Questi frati dicono che tu sei heretico”. Et in verità tutta la infamia (se ne ho niente in Bergamo) è nasciuta da frati che cercavan di vendicarse a quel modo contra di me, et per gratia de Dio senza niun fundamento né occasione o causa legitima».

203v 968v Interrogatus an sciat sibi fuisse oppositum quod seduxit a fide quendam medicum Bergomensem³⁹, / respondit: «Io non ho pratica né familiarità con niun medico se non con questo, né so che mi sia mai stato opposto tal cosa».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non ho seducto alcuno, né medico né altri, et questo medico è inimicissimo de heretici».

Interrogatus an recordetur se saepius dixisse in praecedentibus dum examinaretur: «Io so che questo articolo me è opposito et me è stato mandato qui in Roma una scriptura dove erano molti articoli oppostomi⁴⁰», respondit: «Me ricordo haverlo decto et così è come sta nello interrogatorio^g».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «La me fu portata in Santo Nofrio quando io ivi era».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non cognobbi il portatore, né recercai chi fosse, né me la presentò a nome d'alcuno, ma disse: “Io so che sete inquisito qui in Roma; eccovi questa copia delle cose che vi sono opposte”».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non tengo più dicta copia né so dove sia; credo che la squarciassi».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io la lessi diligentemente».

^g Articoli Romae consignati episcopo etc.

³⁶ Cfr. *supra*, p. 247.

³⁷ Cfr. *supra*, pp. 75-76, quanto aveva affermato fra Vittore da Bergamo nella sua esposizione del 23 settembre 1550.

³⁸ Girolamo Barili, sul quale cfr. *supra*, p. 101, nota 5.

³⁹ Il riferimento è probabilmente a Guglielmo Grataroli: cfr. *supra*, p. 107, quanto aveva affermato don Annibale Grisonio nella sua deposizione del 18 febbraio 1550.

⁴⁰ Cfr. *supra*, pp. 232-33.

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Non vi erano nomi de accusatori né de testimonii».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Al mio iudicio vi erano in communi tutti li capi delli quali me havete examinato».

Interrogatus an recordetur se dixisse quod nesciebat ipsum esse accusatum de aliquo ante episcopatum⁴¹, respondit: «È vero et verissimo».

Et instantibus dominis dixit: «Io non me sono excusato delle cose avante lo episcopato né alla presentia de Nostro Signore né nel scripto il quale⁴² li feci porgere⁴³, non havendo pensiero de esser domandato delle cose avanti el vescovato, né suspitione alcuna. Domandato nelli examini, ho cercato de dire la verità de tutto quello che me ricordo».

204r 969r Et ad interrogationem dominorum / dixit: «Quel ch'io ho scripto a Nostro Signore pertiene al tempo del mio episcopato se non quel del purgatorio, il quale solo è – et cognobbi in quel scritto che era⁴⁴ – di cose inanzi al mio vescovato^h. Et anchora che io habbia decto di sopra poco è che io non havea suspitione che me fosse domandato de niuna cosa inanzi el mio vescovato, mi ho scordato de exceptuar questo, il quale sapeva essere cosa inanzi al mi[o] vescovato».

Interrogatus, cum supra dixerit quod dederit libellum unum nuncupatum Beneficium Cristi cuilibet monasterio monialium Bergomi⁴⁵, an antea fecerit talem diligentiam vel postea in dando dictis monasteriis singulis aliquem devotum librum ut moniales legerent, et maxime nominatos superius per ipsum dominum constitutum, respondit: «Io non ho questa memoria, et me rimecto a quanto ho dicto di sopra nelli altri constituti».

Interrogatus⁴⁶ an cum fuit Bergomi⁴⁷ pro officio episcopatus quaesiverit ab amicis quod procurarent sibi presbiteros pios, id est haereticos, occultos tamen et non diffamatos aliquo modo⁴⁸, respondit: «Io posso haver rechiesto qualche amico, como dicono le Signorie Vostre, ma non

^h Quae confessus est in scripto ad tempus episcopatus etc.

⁴¹ Cfr. *supra*, p. 299.

⁴² *Cod.*: quali.

⁴³ Cfr. *supra*, pp. 201 e segg., il testo della prima *confessio* del Soranzo.

⁴⁴ Cfr. *ivi*, p. 203.

⁴⁵ Cfr. *supra*, p. 325.

⁴⁶ I cinque capoversi che seguono risultano trascritti in un fascicolo di appunti *Ex processu Victoris Sorantii episcopi Bergomensis* inserito nell'incartamento processuale del cardinal Giovanni Morone: ACDF, *Stanza storica*, N 4-d, vol. I, ff. 190r-191r.

⁴⁷ *Cod.*: bergomum.

⁴⁸ Come risulta anche dal prosieguito dell'interrogatorio, la domanda scaturiva dall'estratto della deposizione di Giovan Battista Scotti: cfr. *infra*, p. 613; cfr. anche p. 622, la lettera del Soranzo allo stesso Scotti dell'8 giugno 1544.

già con intento di intendere heretici per pii, ma qualchuno che havessi bona cognitione delle cose sacre per potere instruire li miei popoliⁱ».

Et instantibus dominis quod quaesivit huiusmodi presbiteros occultos in hac pietate, non diffamatos de eadem pietate, et ab haereticis vel suspectis de haeresi, respondit: «Io non ho hauto mai intendimento di domandar preti heretici nella mia diocesi. È vero che tra questi preti che fan professione de haver qualche cognitione della Scriptura ve ne sole essere de quelli che hanno cattiva opinione et la⁴⁹ intendono et la dicono alla roversa. Quando ho dicto che non siano infami io ho inteso sempre così, perché a dirve il vero et inanzi al mio vescovato et anchora nel principio del mio vescovato spesse volte, perché io non havea così bene digesto nel mio intellecto queste materie de libero arbitrio, gratia etc., poteva stimare facilmente uno parlare male pensando che parlasse bene contra li pelagiani».

204v 969v Et instantibus dominis quod sincere evacuaret interrogatorium, an scilicet quaesiverit / ab amicis suspectis de fide presbiteros qui tenebant libertatem arbitrii nostri, merita operum et iustificationem vel huiusmodi opiniones iuxta sententiam luteranorum, respondit: «Io ingenuamente rispondo, signori, che quando⁵⁰ ho domandato preti pii intendevo⁵¹ sempre mai de quelli che non fossero pelagiani, anzi contrarii alli pelagiani, et non ho mai hauto opinione di volere haver preti che instruissero li miei popoli nelli articoli detti nello interrogatorio de Vostre Signorie alla luterana, se non in quanto io credeva et stimava che li luterani in quella parte fossero contrarii alli pelagiani et non alli cattolici^j».

Et instantibus dominis quod evacuaret melius interrogatorium, dixit: «Io non me ricordo haver domandati nel mio andare a Bergamo nel principio dello episcopato preti heretici, né suspecti de heresia alcuno, occulti o palesi, né da amico heretico o suspecto de heresia, excepto che po' essere che dal Scotho⁵² sudecto io habbia domandato qualche prete che havessi cognitione della Scriptura, non intendendo mai de heretici né de suspecti».

Et instantibus dominis dixit: «Né con il Scotho mai me ricordo haver usata questa parola: che decti preti fossero pii occulti et non palesi».

ⁱ Quos pios presbiteros quaesierit.

^j De presbiteris piis quos voluit Bergomi.

⁴⁹ *Cod.*: le.

⁵⁰ Questa risposta del Soranzo e i due paragrafi successivi sono trascritti nel breve estratto del processo contro il vescovo di Bergamo edito in *Processo Morone*, vol. VI, pp. 280-81.

⁵¹ *Cod.*: intendendo.

⁵² Cfr. *supra*, p. 328, nota 48.

Interrogatus an in principio sui episcopatus fecerit excusationem cum aliquibus quod non posset extendere evangelium Bergomi, in sua diocesi, sicut optabat⁵³, respondit: «Non ho mai decto questo. Mi so[n] ben lamentato del populo di Bergamo che non va alle prediche et che ha il chore tutto alla avaritia et non alle cose de Dio^k».

Interrogatus an ante episcopatum Dominatio Sua hortata sit aliquem vel aliquos ad novam lucem evangelii, ad praeparandum se ad persecutiones preferendas pro evangelio⁵⁴ et huiusmodi, respondit: «Non me ne ricordo niente. Posso ben haver dicto questo modo di parlare, prepararsi a questa nova luce dello evangelio, perché le cose de messer Ihesu Cristo et della⁵⁵ sua santa passione che fossero il fundamento della nostra salute era novissimo appresso di me; ma delle persecutione io non me ricordo mai haver exortato niuno a prepararse¹». /

205r 970r Et instantibus dominis quomodo ista esset sibi nova, cum sit fides universalis Ecclesiae et res expressa in simbolo et in evangelio, respondit: «Io era biuto cortesano et allevato dalli primi anni nelli studii de humanità, et il Credo lo havea imparato da mia matre et lo diceva, et così lo officio, et non intendeva niente né lo considerava, più immerso nel mondo che nell'altre cose».

Et instantibus dominis si ipse erat in hac coecitate cur hortando alios dicebat ipsis: «Disponite ad novam lucem evangelii, ad novum spiritum» et huiusmodi, respondit: «Io pensava che fossi nova a tutti, como era a me».

Et instantibus dominis quod in huiusmodi sermonibus alloquebatur pios et iustos et peritos et exercitados in evangelio et in caeteris actionibus ad fidem, respondit: «Potete considerare de qui la mia ignorantia et la mia sempiezza».

Interrogatus an unquam ante episcopatum vel post damnaverit doctores nostros qui scripserunt contra Martinum vel alios haereticos⁵⁶, respondit: «Io non ho mai damnato alcuno, ma me ricordo ha-

^k Excusatio de non promulgato evangelio Bergomi.

¹ Hortari ad novam lucem evangelii, ad disponendos se ad persecutiones pro evangelio.

⁵³ Anche questa domanda scaturiva dall'estratto della deposizione dello Scotti: cfr. *infra*, p. 613.

⁵⁴ Cfr. *supra*, p. 154, quanto aveva affermato don Niccolò Bargellesi nella sua deposizione del 12 aprile 1551.

⁵⁵ *Cod.*: li della.

⁵⁶ Cfr. *supra*, p. 105, quanto aveva affermato don Annibale Grisonio nella sua deposizione del 18 giugno 1550.

ver decto – et questo per relation de altri docti a chi l'havea sentito dire – che alcuni delli nostri col scrivere contra li luterani haveano dato più presto auctorità che tolta ad essi luterani, perché li havean resposto non doctamente^m».

Interrogatus an ante episcopatum cognoverit Valdesium, respondit: «Io lo ho cognosciuto per molti anni avanti el mio vescovato qui in Roma como cortigiano, ma non como homo de lettere sacreⁿ⁵⁷».

Et instantibus dominis dixit: «Io non so che decto Valdesio sia stato mai condemnato per heretico, benché fosse suspecto appresso qualchuno».

Et instantibus dominis dixit: «Io ho lecto molte sue opere^o, et in particolare el suo Catagismo⁵⁸».

Et instantibus dominis an haberet pro cattolico dictum Catagismum et alia opera ipsius Valdesii, respondit: «Io lessi el Catachismo inanzi ch'io fosse vescovo et non mi parve vederci cosa che fosse heretica, né nelle altre opere sue quando le lessi, che son molti anni». /

205v 970v Et instantibus dominis an propria manu ipse dominus constitutus glosaverit dictum Catachismum vel alios libros ipsius Valdesii⁵⁹, respondit: «Potrebbe essere, ma non me ne ricordo; non è già mia usanza de chiosare ordinariamente libro alcuno».

Et instantibus dominis dixit: «Non me ricordo de haver mandata opera alcuna de esso Valdesio a persona veruna^p».

^m Quod damnavit doctores scribentes contra lutheranos.

ⁿ Valdesium cognovit.

^o Opera Valdesii legit.

^p Non misit opera Valdesii.

⁵⁷ Anche Pietro Carnesecchi nel corso del suo ultimo processo romano del 1566-67 avrebbe ricordato in modo analogo la sua frequentazione con l'esule spagnolo negli anni trenta, quando insieme con il Soranzo lo aveva conosciuto presso la curia papale: «Ancorché io havesse cognosciuto Ioanne Valdesio a Roma insino al tempo di papa Clemente santa memoria [...], non posso dire d'haverlo cognosciuto come theologo si non l'anno 1540 in Napoli, perché a Roma non sapevo che attendesse al studio delle lettere sacre, ma solo lo conoscevo per cortigiano modesto et ben creato et come tale l'amavo assai, sì che la pratica et conversatione che io hebbi poi seco a Napoli fu una continuatione dell'amicitia fatta a Roma» (*Processo Carnesecchi*, vol. II, p. 143).

⁵⁸ Editato per la prima volta in traduzione italiana nel 1545, alla vigilia dell'apertura del concilio di Trento, il catechismo di Juan de Valdés, *Qual maniera si dovrebbe tenere a informare insino dalla fanciullezza i figliuoli de' christiani delle cose della religione* è pubblicato criticamente in Valdés, *Alfabeto cristiano* cit., pp. 183 e sgg.

⁵⁹ Anche questa domanda scaturiva dall'estratto della deposizione di Giovan Battista Scotti: cfr. *infra*, p. 614; cfr. anche pp. 630-31, la lettera del Soranzo allo stesso Scotti del 30 novembre 1544.

Et instantibus dominis quod misisset etiam addendo et imponendo illis quibus misit quod secreto legerent et tenerent, respondit: «Potrebbe essere: io ve ho dicto che non me ne ricordo».

Et instantibus dominis quod, si hoc est possibile, cur monuit et imposuit quod tenerent et legerent secrete, si nil male continebatur in dictis libris, respondit: «Io el posso haver dicto per questa causa che io ve ho decto de sopra: che per quella opera del Charonte facta dal fratello del Valdesio⁶⁰ si pensava che questo stesso l'havessi facta, et però le opere sue fossino in qualche suspitione como di quel stesso che havessi facta il Charonte. Et per questa causa lo scripsi; ma non ch'io sentessi mai che fossi stato damnato articulo niuno in particolare».

Et instantibus dominis quod ipse dominus constitutus assignaret per causam secretae lectionis operum dicti Valdesii glosas manu ipsius domini constituti scriptas et annotationes aliquas ipsius domini constituti, respondit: «Perché io non volevo che fossi cognosciuto como libro mio, essendo venuto in questa suspitione che vi ho dicta di sopra: et però allegai le mie chiose».

Et instantibus dominis an unquam dixerit se velle ire Neapolim pro accipienda informatione vivendi a dicto Valdesio, respondit: «Posso haverlo dicto per haverlo per homo spiritualissimo, como mi constava per la fama et per le sue lettere^q. Mai però me accorsi cosa alcuna in lui contra la fede, et ho monstrato alcuna volta de' soi discorsi a quel padre maestro de allhora Sacri Palatii chiamato maestro Thomaso da Modena⁶¹, il quale li commendava et laudava». /

206r 971r Et ex tunc domini, hora tarda praeveni, dimiserunt constitutum in suo loco, animo etc.

^q Vel[l]e ire Neapolim pro Valdesio consulendo.

⁶⁰ Il *Diálogo de Mercurio y Carón* di Alfonso de Valdés (se ne veda l'edizione nella sua *Obra completa*, ed. Angel Alcalá, Madrid, Fundación José Antonio De Castro, 1996, pp. 359 e segg.), apparso in traduzione italiana nei *Due dialoghi, l'uno di Mercurio et Caronte, nel quale, oltre molte cose belle, gratiose et di bona dottrina, si racconta quel che accadé nella guerra dopo l'anno 1521; l'altro di Lattantio et di uno archidiacono, nel quale puntualmente si trattano le cose avvenute in Roma nell'anno 1527*, editi a Venezia nel 1546, di cui si conoscono numerose ristampe. Se ne veda l'edizione critica: Alfonso de Valdés, *Due dialoghi. Traduzione italiana del sec. XVI*, a cura di Giuseppe De Gennaro, Napoli, Istituto universitario Orientale, 1968.

⁶¹ Il domenicano Tommaso Badia, creato cardinale da Paolo III nel giugno del 1542.

63. SEDICESIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 15 maggio 1551)

206r 971r Eadem die veneris 15 maii 1551, constitutus ubi supra coram praefatis reverendis dominis deputatis etc. supradictus reverendus dominus episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit aliquid addere vel minuire in dictis per eum, respondit: «Voglio. Me ho ricordato che mandai a Bologna al Scoto certi scripti del Valdese^{b1}. Appresso, a proposito di quel che me havete domandato se io ho mai dicto che questi che hanno la nuova luce dello evangelio se preparino alle persecutioni^{c2}, io ho dicto qualche volta per quel decto del Salvatore “qui vult venire post me abneget semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me”³, che quelli che vogliono essere veri cristiani, cioè de vita et non di parole, patiscono assai, perché el mondo, la carne et il diavolo repugna[no] sempre mai et mette[no] mille lacci inanzi. Non altro».

Et instantibus dominis quid continerent illa scripta Valdesii quae dixit se misisse Schoto, et ex quo loco miserit et de quo tempore, respondit: «Li scripti contenevano discorsi de diverse cose della religioni, ma [in] particolare non me ricordo. Et li mandai da Bergamo, credo che sia da quattro anni, se ben me ricordo».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Non so che in dicti discorsi vi fosse cosa alcuna contra la fede».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Non me ricordo d’haver scritto o mandato a dire ad alcuno che tenesse abscosti libri del Valdesio mandateli da me, excepto che penso haver scripto o mandato a dire al Scotho simile sententia: che non li lassassi vedere ad

^a 16.

^b Misit Scoto Valdesii opuscula.

^c Quomodo praeparandum ad persecutiones pro evangelio.

¹ Cfr. *supra*, pp. 331-32.

² Cfr. *supra*, p. 330.

³ *Matth.* XVI, 24; *Marc.* VIII, 34; *Luc.* IX, 23.

altri per la mia lettera che era in dicti scripti, per la causa decta di sopra^d».

Et instantibus dominis quid ipse dominus constitutus scripserit in dictis scriptis missis Scotho, respondit: «Non so che ve fosse altro de mia mano se non qualche correctione / de orthografia o altra emendatione di quello che li havea recopiati».

Et instantibus dominis a quo habuerit dicta scripta, et quo in loco et quo tempore, respondit: «Da esso Valdesio, da Napoli, mentre che io ero in Roma prima ch'io fosse vescovo».

Et instantibus dominis cur miserit huiusmodi scripta Scotho supranominato haeretico, respondit: «Io glieli mandai ché penso che me li domandassi, et non sapeva niente che lui fosse notato di heresia».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Quando ero in Roma il Valdesio mi mandava di questi discorsi et io li faceva recopiare in un libro. Tenni per me li recopiati in libro et mandai a lui quelli che me erano venuti d'uno in uno alle mani».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Erano quinternetti, non però ordinati in forma de libri».

Et instantibus dominis dixit: «Del Valdesio, quanto a se stesso, mai hebbi notitia che fosse heretico o suspecto de heresia se non – como ho dicto questa matina – per quel libro de Charonte che li fu attribuito in fallo⁴».

Et instantibus dominis quomodo posset hortari ad praeparationem persecutionum pro evangelio cum in Italia et in aliis locis fidelium non sint persecutiones hac de causa, respondit: «Io ho decto, signori: perché a voler fare la voluntà de messer Dominedio, che è lo evangelio: el mondo et la carne et il demonio lo persequita[no], et però io exhortava a prepararse alla persecutione per lo evangelio a questo senso».

Et instantibus dominis quod istae persecutiones semper fuerint, ipse vero dominus constitutus videbatur praemonere de persecutionibus novis et futuris pro evangelio, et ideo non recte interpretari ut supra fecit, respondit: «Se bene non [ho] interpretato me remetto, ma questo però è stato sempre lo animo mio^e».

Interrogatus an inter libellos quos supra dixit se misisse monialibus suae curae subiectis⁵ miserit librum inscriptum Le pie et cristiane

^d Scripsit Scoto quod nullis permetteret videre scripta Valdesii.

^e Se remittit de persecutionibus evangelii.

⁴ Cfr. *supra*, p. 332 e nota 60.

⁵ Cfr. *supra*, p. 325.

207r 972r meditationi formate sopra la epistola alli Romani⁶, et de tempore dicat et numero librorum mis[s]orum, respondit: «Io non me ricordo haver mandato questo libretto a niun monasterio; / l'ho ben veduto in qualche monasterio, et credo haverlo hauto in mano in qualchuna de quelle celle de monache^f».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Lo libro era senza nome et mi pareva una traductione della epistula alli Romani in modo de oratione».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io ne ho hauti de dicti libri, che me son stati mandati da Venetia».

Et instantibus dominis an in[h]ibuerit dictis monialibus dictum librum, respondit: «Signori no: io non sapeva che vi fosse cosa alcuna cattiva».

Et instantibus dominis quod istis temporibus carere nomine auctoris reddit libros suspectos de fide et ideo debebat illum pro[h]ibere, respondit: «Se non fosse stato stampato in Venetia, dove sonno inquisitori che fanno questa diligentia, e' mi potrebbe esser occorso questo pericolo de avvertirli».

Interrogatus an dictus Parisottus⁷ fuerit confessor ipsius domini constituti et de quo tempore, respondit: «Signori sì, et fu per circa octo o dieci mesi, in quel tempo che el mio vicario era andato a casa⁸, dal quale mio vicario me confessava ordinariamente^g».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «In quel tempo io non sapeva né havea suspitione che 'l dicto pre Parisotto fusse in errore, né suspecto né de fide né di vita».

Interrogatus an ipse dominus constitutus miserit ad concionandum quendam fratrem abbaziae Astini diocesis Bergomensis ordinis Vallis Umbrosae^{h9}, respondit: «Signori sì, lo mandai a¹⁰ predicare

^f Vidit libellum monialibus inscriptum Pie et christiane meditationi etc.

^g Parisotus confessor et vicarius.

^h Frater abbatiae Astini.

⁶ Il riferimento è forse alle flaminiane *Meditationi et orationi formate sopra l'epistola di san Paolo a Romani*, che tuttavia non furono pubblicate a stampa (fino alla recente edizione in Flaminio, *Apologia del «Beneficio di Christo»* cit., pp. 69 e sgg.), come invece sembra risultare dalle successive affermazioni del Soranzo, ma più probabilmente alle *Pie et christiane epistole di Gratieadio da Monte Santo*, effettivamente da lui distribuite alle monache di Santa Grata, come aveva affermato Giovanni Consoli nella sua deposizione del 12 settembre 1550 (cfr. *supra*, p. 63).

⁷ Su di lui cfr. *supra*, p. 9 nota 11.

⁸ Cfr. *supra*, p. 261 e nota 3.

⁹ Cfr. *supra*, p. 33, quanto aveva affermato fra Aurelio Griani nella sua deposizione del 2 settembre 1550.

¹⁰ *Cod.*: ad.

ad Alzano, havendome domandata una predica lui et lo suo abbatte¹¹ ».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «El fu remandato indrieto non per conto de heresia, ma perché non era intesa quella sua pronuncia: et io intendendo questo lo rechiamai».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non hebbi rechiamo alcuno de heresia contra de lui».

Interrogatus an cognoscat in sua diocesi quendam presbiterum cognominatum il Bozo de li Orzi¹², respondit: «Io nol conosco se 'l non fosse un pretino il quale l'anno passato, / sendo andato io alla visita de val Caleppio¹³, trovai in una terra decta Sarnico che teneva schola. Et me fu decto che era foescito de Brescia, et io lo licentiai della mia diocesi».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non sentì de lui cosa alcuna contra la fede; solo intesi che havea abiurato, et però lo licentia[i] della mia diocesi».

Interrogatus an recordetur presbiterum Ioannem Franciscum de Asula de quo supra¹⁴ fuisse Bergomi in aliqua cura antequam esset curator Ardesii, respondit: «Potria essere che stessi un mese o dua in Santo Alexandro di Bergamoⁱ».

Et instantibus dominis an tunc temporis, scilicet in spacio illorum duorum vel trium mensium quibus fuit Bergomi, ipse dominus constitutus habuerit aliquem querelam de haeresi vel suspitione haeresis

ⁱ Franciscus de Asula.

¹¹ Don Ilario Alcei da Empoli, abate di Astino dal 1543 al '47 e ancora dal 1548 al '50 (cfr. le *Ricordanze* del monastero a Bergamo, BC, ms AB 406, *passim*, e *sub voce* i repertori settecenteschi, rispettivamente del 1704 e del 1730, di Girolamo Mazzoleni, *Istoria della badia d'Astino appresso Bergamo della congregazione monastica di Vallombrosa, con la vita de' personaggi illustri che vi fiorirono in santità, dignità e dottrina*, ivi, ms MMB 126, e di Francesco Mozzi, *Abbatì dell'antichissimo e religiosissimo monastero di San Sepolcro d'Astino de' monaci vallumbrosani ne' limiti di Santa Grata inter vites*, ivi, Salone, cassapanca I G 3 14; cfr. anche ivi, AS, *Notarile*, Martino Benaglio, 3957, *sub data* 15 ottobre 1549). Studioso di lingue orientali, eletto generale dell'ordine il 21 aprile 1550, morì cinquantenne il 21 febbraio 1552 (Torello Sala, *Dizionario storico biografico di scrittori, letterati ed artisti dell'ordine di Vallombrosa*, voll. 2, Firenze, Tipografia dell'Istituto Gualandi sordomuti, [1929], vol. I, pp. 8-9; qualche notizia su di lui anche in *Astino. Ricerca per un progetto*, Italia Nostra, sezione di Bergamo, 1986, p. 41). Alcuni suoi carmi figurano in apertura dell'opera di don Bartolomeo Pellegrini, *Opus divinum de sacra ac fertili Bergomensis vinea* cit., p. [Av]rv. Dalla prima deposizione del libraio Gallo Galli nel processo contro Vincenzo Marchesi del 28 settembre 1550 risulta che l'Alcei aveva acquisitato da lui una copia dell'aspro libello polemico pubblicato da Pier Paolo Vergerio contro l'Indice pubblicato a Venezia da Giovanni Della Casa nel 1549 (cfr. *infra*, p. 789).

¹² Su di lui cfr. *supra*, p. 32, nota 31.

¹³ *Cod.*: Caletti.

¹⁴ Cfr. *supra*, pp. 11, nota 13, 326.

contra dictum presbiterum de Asula, respondit: «Niuna, se non che credo che 'l fosse quel che disse quelle parole a quella vecchia nell'Hospitale a proposito della corona¹⁵, ma non forno cose de importantia, né disse cosa cattiva se non per grossolani che se scandelezano de ogni cosa».

Et instantibus dominis quod diligenter consideret ipse dominus constitutus, quia fuit monitus quod dictus presbiter de Asula erat infectus de haeresi vel suspitione haeresis, respondit: «Io ho dicto a Vostre Signorie che non me ricordo con verità de havere hauta suspicion per relatione della fede sua, ma ve affermo bene che spesse volte a molti propositi è venuto qualche povero homo a darne qualche querela di qualche cosa che haverria dicta alcun prete o alcun altro, che ho cognosciuto dal suo referir stesso che ignorantemente l'ha preso scandalo et senza occasione^j: però s'io dico che non me ricordo non ve maravigliate, ché le cose che non sono de momento non se tengano a memoria».

Interrogatus an sciat in valle Brembana diocesis ipsius domini constituti vel in aliis partibus dictae diocesis esse aliquos presbiteros qui publice ex[h]ortentur populum ante altare secundum doctrinam luteranam et haeticam¹⁶, respondit: «Non ne so niente».

208r 973r Interrogatus an recordetur se in praecedentibus examinibus confessus esse quod ante episcopatum / potuit multa dixisse contra libertatem hominis, contra merita operum, contra satisfactiones nostras et huiusmodi errores, quia tunc non ita aperte noverat veritatem et legebat libros continentes huiusmodi errores¹⁷, respondit: «Io me ne ricordo, et mi pensava de dire contra li pelagiani perché havea sentito dire che alcuni di questi de Alemagna se opponevano alli luterani tanto che cascavano nelli pelagiani, et io che ero ignorante non sapeva fare queste differentie».

Interrogatus an recordetur se dixisse tunc temporis, scilicet ante episcopatum, Cristum dominum esse nostram satisfactionem et ideo nos frustra laborare pro satisfactionibus nostris¹⁸, respondit: «Il posso haverlo decto, ma non me ricordo^k».

Interrogatus an dixerit eodem tempore Cristum dominum esse nostram purgationem et ideo nullum purgatorium, et vana esse suffra-

^j Multi pauperes querellas, at nullius momenti.

^k Christus nostra satisfactio.

¹⁵ Cfr. *supra*, p. 263.

¹⁶ Cfr. *supra*, p. 32, la deposizione di fra Aurelio Griani.

¹⁷ Cfr. *supra*, p. 277.

¹⁸ Cfr. *ivi*.

gia pro mortuis¹⁹, respondit: «Signori sì, et fu con mastro Iuliano et col Scotho²⁰, secundo che ho dicto de sopra¹».

Interrogatus an eodem tempore dixerit opera nostra nullo modo esse meritoria vitae aeternae, licet necessaria, respondit: «Me pare che sia stato interrogato di questo et che habbia dicto longamente²¹: non me ricordo, et me remetto a quel che ho dicto de sopra, ma le potrei haver decte».

Interrogatus an dixerit eodem tempore libertatem hominis esse nullam, immo in hoc se habere sicut lignum²², respondit: «Io non ho mai hauto in chore questo, ma potrei me haverne parlato in modo che ne havessero li audienti cavato questa conclusione et como ho dicto de sopra, al che me remetto^m».

Et instantibus dominis dixit: «Io non me ricordo mai de haver dete queste parole, cioè che noi homini non habiamo più libertà che una segia de legno. Et se fossi stato sentito dire queste o simile parole, io non le disse se non in el senso como ho dicto de sopra».

Interrogatus an eodem tempore recordetur se dixisse delectum ciborum institutum ab Ecclesia non obligare fideles²³, respondit: «Non me ricordo haver dicto questa cosa né mai raggionatone; anzi, / ho facta sempre la quaresima et tutte le vigilie commandate, anchora che io sia stato infermo».

Interrogatus an eodem tempore dixerit indulgentias nullas esse praeter sanguinem Christi²⁴, respondit: «Non me ricordo haverlo dicto».

Interrogatus an eodem tempore damnaverit votum castitatis et coelibatum clericorum²⁵, respondit: «Mai ho damnato né l'un né l'altro; et son prete, et ho sempre hauto piacere esser prete et far l'officio da prete».

Interrogatus an eodem tempore dixerit sanctos non invocandos at solum Cristum²⁶, respondit: «Signori no».

¹ Christus nostrum purgatorium.

^m Nullam hominis libertatem, quomodo.

¹⁹ Cfr. *ivi*.

²⁰ Giuliano del Colle e Giovan Battista Scotti.

²¹ Cfr. *supra*, pp. 220 e segg., 281 e segg., 311 e segg. e *passim*.

²² Cfr. *supra*, pp. 110-11, quanto aveva affermato don Diego Lainez nella sua deposizione del 21 febbraio 1551; cfr. anche pp. 279, 283.

²³ È probabile che tale domanda scaturisse dalle risposte allora fornite agli inquisitori da personaggi come Carlo Franchino o Pasino da Carpenedolo o Giuliano del Colle, anch'essi allora processati a Roma.

²⁴ Cfr. *supra*, p. 136, quanto aveva affermato fra Michele Ghislieri nella sua deposizione del 25 febbraio 1551; cfr. anche pp. 203, 254-55, 277.

²⁵ La domanda era già stata posta al Soranzo in un precedente interrogatorio: cfr. *supra*, p. 294; cfr. anche pp. 204-205, 218.

²⁶ Solum Cristum, *cod.*: solus Cristus [cfr. *supra*, p. 203].

Interrogatus an eodem tempore dixerit passionem domini nostri Christi non esse flendam a nobis²⁷, respondit: «Io credo haverlo dicto, ma volendo taxare el pianto de queste donne che non piangono se non sentirli battere li chiodi per una certa compassione naturale solamente, et non piangono la causa della passione che è li nostri peccati et la ingratitudeⁿ».

Et instantibus dominis quod flere etiam ex naturali compassione non videtur vitium et ideo non damnandum, respondit: «Io, el mio damnare era perché non attendevano al principale».

Interrogatus de iustificatione per fidem interpretatam ad modum luteranorum, an scilicet eodem tempore sic loqu[u]tus de ipsa iustificatione et fide iustificante, respondit: «Signor sì, ne ho parlato et a quel modo, et pensava che in questa materia li cattolici et li luterani fossero conformi contra li pelagiani, et maximamente perché io havea veduto quello accordo facto nella dieta de Ratisbona primo tra li cattolici et li luterani, et non era anchora uscita la dottrina del concilio de Trento²⁸ et però in questa materia, como in quell'altra de libertate hominis, io ne parlava et poteva dire delle pazie, credendomi dir bene et contra li pelagiani, perché sentiva anche predicarne pubblicamente in Roma a questo modo^o».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «In quel tempo io non parlava della certeza della gratia».

Interrogatus an tenuerit aliquam vel aliquas ex supradictis opinionibus de quibus interrogatus est in hoc examine respectu temporis ante episcopatum, respondit: «Signori no, se non in quella del purgatorio et suffragii, como ho dicto de sopra^{p29}». /

209r 974r Interrogatus an unquam tenuerit sacramenta Ecclesiae catholicae esse tantum duo³⁰, respondit: «Signori no; anzi, per gratia de Dio nella materia de sacramenti ho tenuto sempre mai quel che crede et tiene questa santa Chiesa romana cattolica».

Interrogatus an unquam dixerit vel tenuerit aliquid contra potesta-

ⁿ Passio Christi non flenda, quomodo.

^o Iustificatio modo luteranorum.

^p Tenuit tantum de purgatorio.

²⁷ Cfr. *supra*, p. 112, quanto aveva affermato don Alfonso Salmeron nella sua deposizione del 21 febbraio 1551.

²⁸ *Cod.*: trenta.

²⁹ Cfr. *supra*, pp. 337-38.

³⁰ È probabile che anche tale domanda scaturisse dai verbali di altri processi inquisitoriali allora in corso a Roma.

tem pontificis³¹, respondit: «Signori no; anzi, sempre mai l'ho honorata et reverita, et in questa parte ho cognosciuta la malignità de Ale magna».

Interrogatus an recordetur se dixisse vel tenuisse aliquid aliud contra fidem et sanctam Romanam Ecclesiam et determinationes pontificum et conciliorum, respondit: «Signori no³², per gratia de Dio; anzi, dico che in quelle materie medeme de gratia et libero arbitrio ch'io ho dicto de sopra haver decte et potuto dire non stimava che fossero contrarie alla fede di questa santa Chiesa, ma per mera ignorantia son state dicte da me, como ho dicto⁹».

Interrogatus an noverit quod presbiter Homo Bonus de quo saepius ut supra convictus sit haereticus nequissimus Veronae³³, respondit: «Signori sì».

Interrogatus an unquam sciat dictum presbiterum Hominem Bonum dixisse private quibusdam ipsum dominum constitutum esse in suismet haeresibus et dictum dominum constitutum concessisse ei facultatem legendi libros haereticos private³⁴, respondit: «Signori no; et quando lui lo habbia dicto, ha dicto impiissimamente et falsissimamente et de l'uno et de l'altro^r».

Interrogatus an sciat, tam ante quam post episcopatum, et cognoscat aliquos esse haereticos, et maxime in opinionibus haereticis de quibus ipse dominus constitutus fuit interrogatus³⁵, respondit: «Non cognosco niuno, se non quanto ho dicto de sopra³⁶».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non cognosco in Verona heretico o suspecto di heresia alcuno. In Modena non [ho] amicitia con alcuno: solo il Scotho sudetto; se non me ha nominato qualchun de Modena scrivendomi, non ho altra amicitia in Modena né vi cognosco heretico né suspecto di heresia alcuno. Del Carneseccha non ho mai inteso altro che fu chiamato in Roma³⁷. Né altri cognosco

⁹ Ex ignorantia quicquid dixit vel tenuit, nesciens quod Ecclesia Romana contrariaretur.

^r Homini Bono non concessit facultatem legendi libros.

³¹ Cfr. *supra*, p. 70, quanto aveva affermato fra Pacifico da Brescia nella sua deposizione del 21 settembre 1550.

³² *Cod.*: per no.

³³ Cfr. *infra*, pp. 589 e segg., gli atti del suo processo veronese del 1550.

³⁴ Cfr. *supra*, pp. 48-51, quanto avevano affermato Cristoforo Marchesi e don Paolo Masnetti nelle loro deposizioni del 7 e 10 settembre 1550.

³⁵ Cfr. *infra*, pp. 610 e segg., l'estratto delle deposizioni di Giovan Battista Scotti.

³⁶ Cfr. *supra*, pp. 239, 241 e segg., 272 e segg., 326 e segg.

³⁷ Sulla prima convocazione del protonotario fiorentino da parte del Sant'Ufficio romano nel 1546, cfr. *Processo Carnesecchi*, vol. I, pp. III e segg.

heretici o suspecti de fede. De fra Bernardino de Siena³⁸ io non lo ho mai cognosciuto per heretico, né per suspecto, se non quando se fugì in Alamagna^s».

209v 974v Et ad interrogationem dominorum / dixit: «Io el visitava alle volte perché veniva dal cardinal mio³⁹, et lo amava per le soe prediche et lo credeva un sancto».

Et ex tunc domini, hora tarda praeventi, dimiserunt ipsum dominum constitutum in eodem loco suo solito.

Successive idem dominus constitutus ex se ipso dixit: «Prego le Signorie Vostre che sian contente di supplicare Sua Santità che voglia perdonarmi le mie ignorantie et le mie inadvertentie che io havessi commesse, ché spero nella bontà de messer Dominedio de portarme in modo per lo advenire che Sua Santità mi conoscerà per vero cattolico et servitore suo et di questa Santa Sede, sì como sonno et voglio morire, et non resguardi alli demeriti miei ma alla sua clementia et bontà. Et se in qualche cosa havessi scandalizzato le Signorie Vostre col mio longo ragionare o non con quella humiltà che si conveniva, le mi perdonino, perché non è venuto né da superbia né da obstentatione, ma da poca advertentia».

Qui domini replicarunt et laudaverunt propositum Dominationis Suae reverendae in hac parte, cum ipse se subiiciat determinationi et dispositioni sanctissimi Domini Nostri et veniam petat. Et se paratos obtulerunt facere id quod possunt cum sanctissimo Domino Nostro, ut cum Sua Dominatione benigne et gratiose se gerat commendatumque habeat: «Quo vero ad excusationem quam Sua reverenda Dominatione facit nobiscum, dicimus non fuisse nec esse necessariam»; verum ipsi veniam petunt a Sua reverenda Dominatione si in ipso examine forsitan acrius processerunt quam ipsis convenisset, quia id factum fuit non animo offendendi Suam Dominationem sed ut clarius se excusaret et sanctissimo Domino Nostro (ut convenit) morem gereret. /

^s Nullum haereticum vel suspectum de fide cognoscit, nisi etc.

³⁸ Bernardino Ochino.

³⁹ Pietro Bembo era stato un attento ascoltatore delle omelie quaresimali pronunciate a Venezia dall'Ochino nel 1539, delle quali scriveva a Vittoria Colonna il 23 febbraio affermando di «non avere mai udito predicar più utilmente né più santamente»: «Ragiona molto diversamente e più cristianamente di tutti gli altri che in pergamo sian saliti a' miei giorni, e con più viva carità e amore, e migliori e più giovevoli cose. Piace a ciascuno sopra modo». Tre settimane più tardi le riferiva di essersi confidato quella mattina stessa con il grande predicatore senese come avrebbe fatto «dinanzi a Gesù Cristo, a cui stimo lui essere gratissimo e carissimo; né mi pare aver mai parlato con più santo uomo di lui»: «Oh quanto vale, oh quanto diletta, oh quanto giova!», insisteva poco dopo (Bembo, *Lettere* cit., vol. IV, pp. 178, 185, 197; cfr. Massimo Firpo, *Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 129-30).

64. DICIASSETTESIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 20 maggio 1551)

210r 975r / Die vigesima mensis maii 1551, constitutus ubi supra coram suprascriptis reverendis dominis deputatis etc. supradictus reverendus dominus episcopus [Bergomensis]^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit addere vel aliquid minuere antedictis per eum, respondit: «Signor no».

Interrogatus quantum temporis est quod Bergomi publicatum est edictum sanctissimi Domini Nostri de non retinendis libris haereticis¹, respondit: «Credo che fosse de septembre dell'anno passato^b».

Interrogatus an tunc temporis ipse dominus constitutus consignaverit aliquos libros haereticos inquisitori causa praedicti edicti, respondit: «Io li consignai credo un Summario della Scriptura² che me era restato nel studio, ché non l'havea visto quando mandai fora li altri libri^c».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io mandai fora li altri libri proibiti che havea ne la vigna che ho dicto de sopra³, prima che passassi el tempo dato del dicto edicto^{4d}».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Quelle due casse de libri sonno anchora a quella vigna, la quale è de un monasterio de monache^{5e}».

Interrogatus an sciret se venturum Romam ob hanc causam fidei antequam mitteret dictas duas cassas librorum ad vineam illam, respondit: «Signor no».

^a 17.

^b Tempus quo publicatur Bergomi edictum sanctissimi Domini Nostri; veritas tamen est quod fuit ultima augusti etc.

^c Dedit inquisitori Summarium etc.

^d Quando misit libros ad vineam.

^e Libri sunt adhuc in vinea monialium etc.

¹ Cfr. *supra*, p. 89, nota 5.

² Cfr. *supra*, p. 324.

³ Cfr. *supra*, p. 320 e segg.

⁴ *Cod.*: aedicto.

⁵ Il monastero di Santa Grata.

Interrogatus an quaesierit [vel] procuraverit, et per quem vel per quos, licentiam a sanctissimo Domino Nostro legendi vel tenendi huiusmodi libros, respondit: «Io non la ho mai domandata^f».

Interrogatus si recordatur quod superius dixit in examine se emisse libros haereticos Bononiae⁶, respondit: «Recordor».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non so il nome di colui che me li vendette né determinatamente la botega sua, benché fosse sotto il portico delle schole».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Non era Iordano⁷, che è libraro qui in Roma, quale ho cognosciuto qui in Roma, et per questo so che non fu lui^g». /

210v 975v Et ad interrogationem dominorum dixit: «A questo Iordano non ho mai parlato di cose della fede, né lo ho cognosciuto in opinione né in suspitione alcuna di heresia».

Interrogatus an recordetur se dixisse alicui Bergomi quod oportebat ipsum dominum constitutum Romam accedere et quod duas illas cassas librorum curaret caute servari extra domum ipsius domini constituti, quia si invenirentur in domo ipsius domini constituti actum esset de illo⁸, respondit: «Mai me ricordo haver dicte queste parole, né di queste casse né de libri che eran drento non so mai di haver parlato con altra persona che con quel mio servitore Pasino, como ho dicto de sopra^h. Et erano fora di casa mia de gran tempo inanzi ch'io me partissi».

Et instantibus dominis an, cum portarentur extra domum dicti libri vel aptarentur ad portandum, dixerit ipsi Pasino verba illa, scilicet: «Mi potria esser visitata la casa; voglio mandar via questi libri fora di casa securamente, ché guai a me se mi fossero trovati», vel similia verba id importantia⁹, respondit: «Con Pasino posso haver parlato qualche cosa in questo proposito di voler assecurar le cose mie mandandoli fora per la obedientia de Sua Santità, acciò che io non fosse mai potuto essere notato per disobediante. Ma quando io li mandai non havea niuna cosa certa del mio venire a Roma».

^f Non quaesivit licentiam a Sanctissimo legendi libros.

^g Iordanus librarius.

^h Pasino quid dixit.

⁶ Cfr. *supra*, pp. 249, 253.

⁷ Giordano Ziletti, sul quale cfr. *supra*, p. 249, nota 27.

⁸ Tale domanda scaturiva senza dubbio dai costituiti di Pasino da Carpenedolo, anch'egli allora sotto processo, al quale il Soranzo aveva affidato il compito di trasferire le due casse di libri proibiti nella casa del vignaiuolo Venturino Mori (cfr. *supra*, p. 320, nota 10).

⁹ La domanda scaturiva senza dubbio dalle dichiarazioni processuali dello stesso Pasino da Carpenedolo.

Et instantibus dominis quod evacuaret interrogatorium, dixit: «Potrebbe essere che io havesse dicte le sudette parole ad esso Pasino a quel fine che ho dicto de sopraⁱ».

Et instantibus dominis quod non erat hoc oboedire edicto sanctissimi Domini Nostri quia, licet non habere[t] domi dictos libros, erant tamen in eius ditione et facultate in loco ubi erant transportati et repositi et ibi eos teneret tamquam suos et ad sui instantiam, respondit: «Signori, io ve dico in pura conscientia che io el feci con animo de obedire a Sua Santità et di non legerli né ritorli più, ma col tempo non potendo haver licentia di tenerli de annichilarli. Et presi quello expediente così, non me / occurrendo niuno altro che fosse più secreto et più senza scandalo».

211r 975Ar

Et instantibus dominis an sciret iam expirasse tempus statutum in praefato edicto post quem tenuit dictos libros, respondit: «Io sapevo che era passato il tempo quando io teneva dicti libri là a quella vigna^j».

Interrogatus pro quo homine habuit dictum Pasinum, an pro catholico vel male sentiente de fide, et an pro veridico vel mendace, respondit: «Io lo ho hauto sempre mai per cattolico et per bona persona et veridica, né mai li sentitte dire bugia^k».

Interrogatus an recordetur se in praecedentibus examinibus confessum esse quod ad instantiam quorundam scripserit Bononiam pro advisando quodam mercatore librorum qui fuerat deprehensus portare libros haereticos¹⁰, respondit: «Me ne ricordo, et così ho decto de sopra».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non me ricordo chi me domandasse il favorire dicto mercante se non fo il Schoto sudetto. Non mi raccordo a chi facessi raccomandare dicto mercante, né so il nome del mercante. So bene che io hebbi la lettera et commise ad Cesare¹¹ Flamminio¹² mio secretario che facesse lo officio che era domandato in quella lettera^l».

Interrogatus an recordetur se dixisse in praecedentibus [examinibus] quod opinatus fuerat ante episcopatum purgatorium post hanc vitam adversari evangelio, et quod per annum vel circa cessaverat a

ⁱ Pasino quid dixerit pro libris etc.

^j Sciebat tempus edicti elapsum.

^k Pasinum habuit semper pro catholico et veridico.

^l De mercatore qui Bononiae deprehenditur portasse libros.

¹⁰ Cfr. *supra*, pp. 240 e segg., 267 e segg., 270 e segg.

¹¹ *Cod.*: Cesari.

¹² Su di lui cfr. *supra*, p. 157, nota 23.

missis et quibuscumque aliis suffragiis pro mortuis ob hunc scrupulum¹³, respondit: «Recordor me dixisse et ita fuit».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io conosceva che in questo me discostava dalla Chiesa cattolica romana et dal suo uso et istituto de pregar per li morti, et per questo ne domandava et pregava Dio che me ispirassi a confermarme et lassar questo scrupolo, abstenendomi nondimeno dalle messe et suffragii, como ho dicto de sopra^m». /

211v 975Av Et instantibus dominis quod non credebat igitur hac in parte determinationi et usui sanctae Romanae Ecclesiae catholicae, respondit: «Havea lecto quelli libri heretici et me havean messo questo scrupolo nella mente, et non attendeva alla Chiesa romana in questoⁿ, ma de poi che io me avidi per haver studiato santo Augustino io non solamente me son levato di questo scrupolo, ma ho celebrato et facti altri suffragii per li morti, como de sopra, et condemnato chi tiene il contrario. Ma quando accadeva a ragionarne et a rispondere, maximamente a quel fundamento che fanno li adversarii de dire che li luochi che sonno allegati della Scriptura nol provano, perché vi sonno di doctori cattolici che li interpretano ad altro senso, io all'incontro ho allegato et tenuto la auctorità della Chiesa et delli concilii, governata dal Spirito Sancto, che per quelli lochi provano il purgatorio».

Et instantibus dominis cum fuit in hoc scrupulo – utendo verbis ipsius domini constituti – et abstinuit a quibuscumque suffragiis pro mortuis, quid faceret in celebrando missam cum perveniebat ad commemorationem pro mortuis in canone etc., respondit: «Credo haverlo dicto de sopra che io il diceva».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io diceva la commemoratione de morti colla mia dubitatione et con lo animo de non fare suffragio alcuno per li morti^o».

Interrogatus an alicui postquam est episcopus dixerit purgatorium non esse post hanc vitam et quod bene faceret sic tenendo, scilicet purgatorium non esse¹⁴, respondit: «Non ho mai dicte queste parole».

^m Discessit ab Ecclesia Romana cum de purgatorio [dubitavit].

ⁿ Non adhaesit Ecclesiae Romanae de purgatorio etc.

^o In canone dicebat cum celebrabat commemorationem pro defunctis, animo tamen.

¹³ Cfr. *supra*, pp. 203-204, 276 e segg.

¹⁴ Cfr. *supra*, pp. 253-54, 274-75, dove la questione era emersa in relazione alle conversazioni del Soranzo con fra Giuliano del Colle; ma è probabile che anche questa domanda scaturisse dai coevi interrogatori di Pasino da Carpenedolo.

Interrogatus quid tandem factum fuerit de medico Grattarolo et de Cristino¹⁵ agente communitatis Ardesii de quibus supra^{p16}, respondit: «Il Grattarolo, intendendo non so per che via che lo inquisitore¹⁷ (quant'io penso) pigliasse o havesse qualche informatione contra di lui, prima che se scoprisse appresso de mi cosa alcuna andò in Valtellina. De Cristino non so dire altro se non che li fu dato per la congregatione licentia con sicurtà de andare a Brescia, et non tornò mai più». /

212r 976r Interrogatus an recordetur se unquam Bergomi voluisse defendere hunc articulum damnatum: nulli remittuntur peccata nisi certo credat sibi fuisse remissa^q; et opponenti vel opponentibus bullam Leonis decimi damnantis hunc articulum dictam bullam nihili fecerit et [ei] noluerit acquiescere, immo deriserit¹⁸, respondit: «Io non me ricordo de havere parlato di questa materia certo con niuno, se non è stato col nostro padre inquisitore di Bergamo, ma è qualche anno et innanzi alla determinatione del concilio. Io diceva – et mi movea per la auctorità di san Bernardo (credo nel primo sermone della Annunciatione¹⁹) – che il credere la remission de' peccati venir da Dio et lui solo poter remetterli era²⁰ motum fidei et che bisognava che l'homo credesse che a sé per il medesimo Iddio fossero rimessi li peccati. Quanto alla bolla non me ricordo haverla sprezzata; posso ben haver dicto et tenuto che le cose di questo articulo dalla bolla in qua eran state discusse et chiarite in qualche parte meglio. Et così ho decto^r».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non dispresava né anchora me aquietava nella bolla di papa Leone, ma expectava la dechiaratione del concilio^s».

^p De Gratarolo et Christino agente Ardesii.

^q Nulli remittuntur peccata nisi certo credat sibi remissa.

^r Bulla Leonis X.

^s Non acquievit in bula Leonis X.

¹⁵ Cristino del Botto, sul quale cfr. *supra*, p. 244, nota 15.

¹⁶ Cfr. *supra*, pp. 244 e segg.

¹⁷ Fra Domenico Adelasio.

¹⁸ Cfr. *supra*, pp. 170-71, quanto aveva affermato fra Domenico Adelasio nella sua deposizione del 13-15 aprile 1551.

¹⁹ Sanctus Bernardus Claravallensis, *Sermo primus in Annunciatione dominica*, I, 1, 4: «Necesse est enim primo omnium credere quod remissionem peccatorum habere non possis, nisi per indulgentiam Dei»; «porro testimonia ista credibilia facta sunt nimis. Nam de remissione quidem peccatorum validissimum teneo argumentum, dominicam passionem» (in *Opera*, vol. V, ed. Jean Leclercq, Charles H. Talbot, Henri M. Rochais, Editiones cistercienses, 1957 e segg., pp. 13, 15).

²⁰ *Cod.*: che era.

Et instantibus dominis an crederet se teneri acquiescere et credere pontifici damnanti dictum articulum cum aliis et determinationi de fide etc., et quod articuli essent haeretici et reprobandi, respondit: «Credo».

Et instantibus dominis cur ergo non acquievit determinationi per sanctissimum Leonem decimum factae et promulgatae, et expectaret determinationem concilii, et dixerit determinata in dicta bulla esse correcta et melius digesta vel corrigenda vel declaranda, respondit: «Io non vidi mai la bolla di Leone, ma perché sapeva et vedeva san Bernardo essere tenuto et essere doctore cattolico, né in questa né altra parte esser reprobato dalla Chiesa, io pensava et san Bernardo dire bene et la bolla dir bene ma havere abisogno de essere dichiarata, et la bolla et san Bernardo che non sian contrari. Et / io me pensava (et se sonno in errore o son stato, me rimetto alla correctione et instructione delle Signorie Vostre) che la bolla dannasse la opinion di coloro, cioè di questi heretici che dicono uno non esser cristiano né haver la remission de peccati che non creda fermamente et senza dubitatione alcuna esserli remessi li peccati, et non damnare questa opinione che l'homo habbia da credere che Dio a sé remetta li peccati».

Et instantibus dominis cur non acquieverit determinationi papae in dicto articulo, obmittendo quicquid diceret divus Bernardus vel quicumque alius doctor privatus in contrarium bullae et determinationi per modum fidei dicti sanctissimi Domini Nostri, respondit: «Io non me acquietava alla allegation della bolla che me era facta perché io non pensava che papa Leone avesse voluto per quella bolla dannare semplicemente questo articulo, cioè che l'homo habia da vedere che a sé siano remessi li peccati in particolare, ma solamente damnare la presumptione de coloro che dicono non esser remessi li peccati se non a colui che certamente et senza dubitatione alcuna non creda esserli remessi li peccati».

Et ex tunc, hora tarda praeventi, domini dimiserunt constitutum in eodem suo loco, animo etc. /

65. DICIOTTESIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 25 maggio 1551)

213r 977r / Die 25 maii 1551, constitutus ubi supra coram suprascriptis reverendis dominis deputatis supradictus reverendus dominus episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit aliquid aliud iam dictis per eum addere vel minuere, respondit: «Alle cose predecete non voglio agiongere niente se non questo, che tutto quello che io me ho ricordato di haver decto, ho decto ingenuamente. A questi altri articoli che manchano da verificare il processo, i quali non ho confessati, io non li ho negati con malitia niuna et reingratio Vostre Signorie dello ricordo che me diedero questa matina, il quale spero che me aiuterà a sgravar la conscientia et satisfar la mente di Sua Santità, voglio dire cioè risguardare se ho mai haute queste opinioni nello animo mio, et così (anchora ch'io non me recordi) se l'ho decto o no. Quel che me sentirò nel mio animo d'haver potuto dire ingenuamente confessarò. Le Signorie Vostre me domandino».

Interrogatus an recordetur in praecedenti immediate examine quod fuit interrogatus an dixerit hanc sententiam, videlicet: «Nulli remittuntur peccata nisi certo credat sibi esse remissa»¹, respondit: «Recordor».

Et instantibus dominis denuo an dixerit dictam sententiam, scilicet nulli remittuntur peccata nisi certo credat sibi esse remissa, respondit: «Credo me dixisse etiam tempore episcopatus, et dixi^b».

Et instantibus dominis an eam tenuerit animo etc., respondit: «Me pare haver dechiarato de sopra et dico haverla tenuta avanti il concilio tridentino; dopo ch'io ho veduto il concilio tridentino me sono quietato et me quieto a quella determinatione nel mio animo. Anchora che io non me havesse saputo exprimere innanzi, non mi pare che tenessi altra mente che de quello che ha determinato il concilio».

^a 18.

^b Nulli remittuntur peccata nisi certo credat sibi esse remissa.

¹ Cfr. *supra*, p. 346.

Et instantibus dominis quod concilium reprobavit et damnavit sub anathemate dictam sententiam, scilicet nulli remittuntur peccata nisi certo credat sibi fuisse remissa, et ideo ex consequenti damnavit opinionem ipsius domini constituti, respondit: «È vero quel che dicono le Signorie Vostre; pur dirrò queste due parole, non ad altro fine che per dichiararmi meglio. A me pare che nella / dechiaratione di quella sessione se dica che, anchora che l'homo dovrebbe credere certamente et non dubitare delle promesse de Dio ma resistere et vincere la dubitatione como infirmità della fede, nondimeno che si damna la audacia di questi heretici che affermano quella propositione². Et così me rimetto al iudicio delle Signorie Vostre».

Et instantibus dominis quod nedum audacia sed propositio ipsa damnata est, respondit: «Non vo' respondere altro».

Interrogatus an defenderit colloquendo vel disputando private dictam propositionem sive sententiam «nulli remittuntur peccata» etc., respondit: «Credo me defendisse. Et particolarmente so d'haverla difesa con el padre inquisitore de Bergamo^{c3}; con altri non me ricordo haver parlato di questa materia».

Et instantibus dominis an dicto inquisitori vel aliis obicienti vel obicientibus dictam sententiam, scilicet⁴ «nulli remittuntur» etc., esse damnatam a Leone decimo in bulla p[ubl]icata deriserit dictam bullam vel illi non acquieverit⁵, respondit: «Non derisi nec acquievi non per dispreggio né per disobediencia della bolla, ma perché io non pensava che la bolla se avesse ad intendere né dannasse quella certitudine della quale io parlava, che era de credere le promesse de Dio esser certe, et l'homo in applicarse le promesse de Dio dover cercare de rebuttare le dubitationi. Però io pensavo che la bolla dannasse quella certitudine di fede dell'homo in particolare la quale sia o possa

^c Credit se defendisse illam sententiam: nulli remittuntur peccata nisi certo.

² Il Soranzo ricordava bene il decreto sulla giustificazione approvato dall'assemblea tridentina il 13 gennaio 1547, che così aveva stabilito al sesto capitolo, *Contra inanem haereticorum fiduciam*: «Quamvis autem necessarium sit credere neque remitti neque remissa unquam fuisse peccata nisi gratis divina misericordia propter Christum, nemini tamen fiduciam et remissionem peccatorum suorum iactanti et in ea sola quiescenti peccata dimitti vel dimissa esse dicendum est, cum apud haereticos et schismaticos possit esse, immo nostra tempestate sit et magna contra Ecclesiam catholicam contentione praedictetur vana haec et ab omni pietate remota fiducia» (Denzinger, *Enchiridion symbolorum* cit., p. 289).

³ Fra Domenico Adelasio, di cui cfr. *supra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

⁴ *Cod.*: scilicet.

⁵ Cfr. *supra*, pp. 346-47.

essere senza dubitatione niuna, ché questo è impossibile mentre che siamo in questa vita quando risguardo a me; non altro. Nondimeno depoi al concilio di Trento⁶ ho mutata opinione et me sonno accostato alla determinatione del concilio».

Et instantibus dominis dixit: «Avanti el concilio di Trento⁷ io teni questa sententia sotto a queste parole, videlicet “nulli remittuntur peccata nisi certo credat sibi remissa”, ma dopo il concilio me son chiarito di qual certeza et non la ho tenuta più^d».

Interrogatus an recordetur se unquam dixisse in sanctissimo sacramento altaris post consecrationem esse substantiam panis et vini, et particulariter postquam est Bergomi in officio episcopatus⁸, respondit: «Non recordor, sed credo me potuisse dicere^e».

Et instantibus dominis quae sit causa huius possibilitatis, scilicet quod potuerit dicere, respondit: «Perché qualche volta io ve ho pensato a questo».

214r 978r Et instantibus dominis an tenuerit substantiam panis et vini esse in dicto sacramento post / consecrationem respondit: «In verità, signori, ch'io non me ricordo d'haverlo tenuto mai fermamente. Ho ben dubitato vedendo che et nel restar la substantia del pane et del vino et in non restare vi era miracolo, et che dopo la consacratione era pur chiamato con li nomi proprii di pane et di calice^f».

Et instantibus dominis an unquam adhaeserit dictae opinioni, ut testes dicunt ipsum dominum constitutum resolute dixisse et tenuisse, respondit: «Io non so quel che dicano li testimonii et non voglio stare obstinato di non haver potuto parlarne in modo che li testimonii habbian cavato questa resolutione et opinione di me, ma in verità non me occorre: non me son mai fermato in questa opinione».

Et instantibus dominis dixit: «Io ho studiata questa opinione, cioè che resti la substantia del pane et del vino, in Martino Luthero^g».

Interrogatus an tempore episcopatus et maxime a tribus annis citra vel circa dixerit nullum esse purgatorium post hanc vitam⁹, re-

^d Nulli remittuntur peccata nisi certo etc.

^e De transubstantiatione.

^f Dubitavit de transubstantiatione.

^g Transubstantiatio.

⁶ Cod.: trenta.

⁷ Cod.: trenta.

⁸ Cfr. *supra*, pp. 149, 173, 189, le deposizioni di fra Damiano da Brescia e di fra Domenico Adelasio del 18 marzo e del 13-15 aprile 1551, nonché gli atti del processo bolognese contro fra Cornelio da Alzano.

⁹ Cfr. *supra*, pp. 344-45.

spondit: «Signori, io dico ingenuamente che dapoi che io sonno in quel vescovato fermamente non ho negato il purgatorio^h, perché nel mio animo vedeva che la determinatione della Chiesa non repugnava alla verità dello evangelio et della purgatione facta per il signor Ihesu Cristo delle pene eterne¹⁰ de' nostri peccati, et ho decto et nel mio chore confermato che, se piace poi a Dio per questi medemi peccati di gastigarne per le pene temporale et in questa et nell'altra vita, che se ne dovemo contentare. Io con tutto questo non voglio né posso negare che non me sian venute delle tentationi grande, causate maximamente dalli grandi abusi che in questa cosa sonno tra gl'homini, in modo che io habbia potuto dirlo et dubitato anchora. Et maximamente quel dare di quelle indulgentie a quel paternoster a quel modo me scandalizò assai¹¹, et simile coseⁱ».

Et instantibus dominis quod simpliciter evacuaret interrogatorium, respondit: «Credo di haver potuto dire che non è purgatorio dopo / questa vita raggionando di questi abusi perché, dicendose che se cava le anime del purgatorio col portare un paternoster al braccio overo dire cento Pater Noster ad un altro luoch, così lievi subito una anima del purgatorio, havevo decto: “Che purgatorio è questo doppo questa vita?”».

Et instantibus dominis ut debeat evacuare interrogatorium, videlicet an ex quavis causa dixerit post hanc vitam purgatorium non esse, respondit: «Ho decto che havendo hauta questa dubitatione dentro de mi credo de haverlo dicto che non ve sia purgatorio poi questa vita^j».

Et instantibus dominis quod abusus, si qui essent, non debent inducere ad tenendum non esse purgatorium nec illud auferre, respondit: «Io ho decto da prima et così che io non ho tenuto nel mio chore assolutamente dopoi che son in Bergamo non essere il purgatorio, anzi ne ho parlato pubblicamente et con molti che dovemo quietarsi alla determinatione della Chiesa, ma ho decto et dico che per le raggion dette ho dubitato qualche volta se 'l purgatorio vi è o no, et credo de haverlo dicto che non sia purgatorio post hanc vitam^k».

Et instantibus dominis quod persuasit dictum purgatorium non esse post hanc vitam et comprobavit tenentem vel tenentes non esse

^h Purgatorium

ⁱ Cur dubitavit forte de purgatorio.

^j Purgatorium non esse.

^k Purgatorium non est etc.

¹⁰ Pene eterne, *cod.*: poene aeterne.

¹¹ Cfr. *supra*, pp. 203, 253-54, 303-304.

purgatorium per auctoritatem Apostoli, respondit: «In verità, signori, mi pare difficillima questa cosa perché non mi pare de haverla mai tenuta firmamente questa contraria opinione. Pure non voglio stare obstinato et mi posso ingannare, maximamente dapoi che io so[n] certo che <altre volte io sia stato de quella opinione che non ve sia purgatorio>¹, che io ve sia potuto tornare facilmente per qualche tempo in quella medesima opinione. Ma io non ve saprei dire né quanto tempo né a che tempo né con chi lo dissi, perché per lo ordinario mio (doppo che son vescovo) son stato di quella opinione che ho dicto de sopra et parlatone publicamente. Potrebbe essere che io ve fosse ricaduto in quella medesima tentatione che io era de prima, et non me ricordo però esservi tornato a questa opinione».

Interrogatus an Bergomi a tribus annis citra recordetur se perquisivisse de fide alicuius, solus cum solo vel etiam aliquibus praesentibus, dicendo: «Quid tenes de sacramento altaris, quid tenes de iustificatione, quid tenes de purgatorio?», et respondente illo quem interrogabat: «Credo nullum esse purgatorium nisi sanguinem Christi», ipse
215r 979r dominus constitutus dixerit: / «Bene credis», et comprobaverit eidem non esse purgatorium nisi sanguinem domini nostri Ihesu Cristi, addita etiam auctoritate Scripturae¹², respondit: «Non me ne ricordo certo, né è de mia usanza far tale interrogazione».

Et instantibus dominis quid dicet cum re ipsa comprobabitur sic evenisse de interrogationibus fidei ut supra, respondit: «Io ho dicto alle Signorie Vostre che non me ne ricordo; per questo non nego che non sia et me ne remetto alla verità».

Interrogatus¹³ an ante episcopatum suum sequeretur et teneret doctrinam Martini Luteri bonam et veram de iustificatione, de meritis operum, de satisfactionibus nostris et de libero arbitrio, scilicet tenendo in istis opinionibus ipsius Martini Luteri etc., respondit: «Io in particolari non mi posso ricordare de queste cose. Me ricordo bene che io¹⁴ ho lecto a quel tempo queste opinioni in Martino Lutero et che

¹ Purgatorium non sit.

¹² Tale domanda scaturiva certamente dai coevi interrogatori di Pasino da Carpenedolo, come risulta dalle parole con cui l'episodio che vi si riflette venne allora sintetizzato nel memoriale sulle eresie di Vittore Soranzo desunte dai suoi costumi e dalle sue prime tre confessiones pubblicato *infra*, pp. 910 e segg.: «De fide Pasini quam voluit scire, confirmando ipsum de purgatorio».

¹³ I quattro capoversi che seguono risultano trascritti in un fascicolo di appunti *Ex processu Victoris Sorantii episcopi Bergomensis* inserito nell'incartamento processuale del cardinal Giovanni Morone (ACDF, *Stanza storica*, N 4-d, vol. I, ff. 191r-192r).

¹⁴ Questa risposta del Soranzo è trascritta nel breve estratto del processo contro il vescovo di Bergamo edito in *Processo Morone*, vol. VI, p. 281.

elle <me piacevano: et teneva quella de iustificatione, quella de libero arbitrio> secundo esso Martino^m; de meritis operum et satisfactionibus nostris non me recordo determinatamente se io le tenessi in tutto a quel modo como la mette Martino: potria essere. So ben che ho dicto delle pазie pensando de dire contra pelagiani in tutti quelli articuli per la mia ignorantia».

Et instantibus dominis an de facto dixerit et tenuerit satisfactiones nostras pro peccatis, pro poenis peccatorum nullas esse, quia dominus Cristus satisfecerit pro nobis, respondit: «Credo ita tenuisse et dixisse avanti el mio episcopato. Dopo lo episcopato per le pene eterne¹⁵ ho creduto questo istesso; per le temporale no, anzi ho creduto che le nostre satisfactione vagliano per le pene temporale».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Avanti¹⁶ lo episcopato tenni et dixi ut supra, scilicet satisfactiones nostras vanas et nullas esseⁿ».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io ho decto et tenuto le opere de un figliol de Dio non esser meritorie de vita eterna¹⁷, et questo è stato avanti lo episcopato. Ma dopo lo episcopato non ho hauta questa opinione, né decta^o. Ho però tenuto et decto che uno
215v 979v che è figliol de Dio è herede de / vita eterna¹⁸, et questa est donum Dei per Ihesum Cristum dominum nostrum, et che le opere per sé d'un figliol de Dio non son quelle che meritino principalmente la vita eterna¹⁹. È vero che io ho dicto che se 'l fosse possibile, idest se messer Dominedio tollendoce per figlioli non ce havesse donata la vita eterna²⁰ insieme, che per queste opere facte in gratia et come membro de Christo se dirrebbe piamente esser meritorie della vita eterna²¹. Et per dechiararme meglio, dico et tengo la vita eterna²² essere dono de Dio per Ihesu Cristo et non repugnare con questa verità il dire che la sia anchora merito delle opere facte in gratia, havendo sempre risguardo a quel che io ho dicto de sopra negli altri

^m De iustificatione, de libero arbitrio.

ⁿ Satisfactiones nullae.

^o Opera non meritoria.

¹⁵ Pene eterne, *cod.*, poene aeternae.

¹⁶ Anche questa risposta del Soranzo è trascritta nel breve estratto del processo contro il vescovo di Bergamo edito in *Processo Morone*, vol. VI, p. 281.

¹⁷ *Cod.*: aeterna.

¹⁸ *Cod.*: aeterna.

¹⁹ *Cod.*: aeterna.

²⁰ *Cod.*: aeterna.

²¹ *Cod.*: aeterna.

²² *Cod.*: aeterna.

costituti, cioè quanto a questa opinione nel tempo del mio episcopato».

Interrogatus an habuerit aliquos amicos vel familiares qui tenerent praedictas opiniones de libero arbitrio, de iustificatione, de meritis operum, de satisfactionibus nostris eo modo quo ipse dominus constitutus tenuit ante suum episcopatum, respondit: «Io²³ ho hauti delli amici che havevano di queste opinioni, ma che le havessi tutte a quel modo precise io non me ne ricordo».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Me ricordo del Scotto sudetto²⁴ che havea di queste opinioni per ragionamenti hauti con lui in Bologna^p, ma non ho memoria quali opinioni in particolare».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io non me ricordo de altri».

Interrogatus an factus coadiutor perquisiverit ab aliquibus amicis suis presbiteros pro sua diocesi pios, id est qui tenerent de iustificatione, de satisfactionibus nostris, de operibus nostris uti ipse dominus constitutus tenebat ante eius episcopatum, praemonendo dictos amicos quod nolebat illos presbiteros inquisitos vel aliter notatos de huiusmodi vel aliis haeresibus²⁵, respondit: «Perquisivi isto modo, intendendo sempre mai di domandare persone che fossero cattolice o essendo contrarie alli pelagiani^q».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io pensava allhora queste opinioni de iustificatione, de meritis operum et satisfactionibus nostris secundum Martinum Luterum esser cattolice et non discrepare dalli nostri doctori».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io²⁶ non sapeva che queste opinioni de Martino sudette fossero contra delli doctori approbati dalla Chiesa romana né contra la Chiesa romana^r». /

^p Scotus²⁷ haereticus.

^q Presbiteros quaesivit lutheranos.

^r Nesciebat opiniones Lutheri supradictas adversari Romanae Ecclesiae.

²³ Cfr. il breve estratto del processo contro il vescovo di Bergamo edito in *Processo Morone*, vol. VI, p. 282: «Item infra: “Io ho hauti delli amici che tenevan queste opinioni, et mi ricordo dello Scotto predetto”».

²⁴ L'eterodosso bolognese Giovan Battista Scotti, sul quale cfr. *supra*, p. 155, nota 14, *infra*, pp. 610 e segg.

²⁵ Cfr. *supra*, pp. 328-29.

²⁶ Anche questa risposta del Soranzo è trascritta nel breve estratto del processo contro il vescovo di Bergamo edito in *Processo Morone*, vol. VI, p. 283.

²⁷ *Cod.*: Sco. Scotus.

216r 980r Interrogatus an tenuerit et defenderit nos non posse resistere inspirationi Spiritus Sancti et nos non habere plus liberi arbitrii quam cathedra²⁸ lignea etc.²⁹, respondit: «Credo de haverlo dicto, perché così teneva in quel tempo avanti lo mio episcopato^s».

Interrogatus an laudaverit et defenderit aliquem parrochum in sua diocesi qui docuisset in confessione sanctos non invocandos, et conquerenti de hoc cum ipso domino constituto dixerit verum esse quod sancti non sunt invocandi at solus Christus³⁰, respondit: «Numquam laudavi nec defendi hanc opinionem simpliciter, sicut est posita; potui tamen laudare et approbare quod sancti non essent invocandi pro remissione peccatorum et pro vita eterna³¹ como mediatori, ma Dio per Ihesu Cristo, et laudato qualche parrochiano che abbia insegnato la differentia che è tra la invocatione de Dio e de' sancti^t».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Non ho mai decto né tenuto che li sancti non se debbiano invocare».

Interrogatus an dixerit votum simplex virginittatis vel castittatis nihil valere quia non esset votum sollemne³², respondit: «Io non ho decto queste parole, ch'io me ricordi, et se le ho dicte non le ho dicte in questo senso, quod nihil valeat, ma in senso che per causa como era quella di colei³³ de ustione non pure io potessi absolverla da quel voto ma el³⁴ su[o] confessore. Et così pensava et anchora oggi [penso], credendo in simil causa il voto non stringessi et cessassi^u».

Et ex tunc domini, hora tarda praeveniti, dimiserunt constitutum in loco suo, animo etc. /

^s Non possumus resistere inspirationi Spiritus Sancti.

^t De sanctis negat.

^u Votum virginittatis.

²⁸ *Cod.*: cathedra.

²⁹ La domanda, che scaturiva da quanto aveva affermato don Diego Lainez nella sua deposizione del 21 febbraio 1551 (cfr. *supra*, pp. 110-11), era già stata posta dagli inquisitori nel corso di precedenti interrogatori del Soranzo: cfr. *supra*, pp. 279, 338.

³⁰ Il riferimento è a don Omobono Asperti da Cremona: cfr. *supra*, pp. 79-80, quanto aveva affermato Franceschina Rota Medici nella sua deposizione del 23 settembre 1550.

³¹ *Cod.*, aeterna.

³² Cfr. *supra*, p. 84, quanto aveva affermato don Pietro Ruezetti nella sua deposizione del 25 settembre 1550.

³³ Anna Paravicini, di cui cfr. *supra*, pp. 86-87, la deposizione del 25 settembre 1550.

³⁴ *Cod.*: chel.

66. SECONDA CONFESSIO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 26 maggio 1551)

132r 895r / Beatissimo Padre.

Perché la Santità Vostra cognosca più chiaramente et la ingenuità et la contrittione dell'animo mio, le fo ai piedi la presente confessione di mano mia di tutte quelle gravezze di conscentia ch'io mi ho potuto ricordare et che nel mio costituito non sono scritte né dete o per mia ignoranza o per dimenticanza o per vergogna degli assistenti, o per non esserne dimandato et querellato, et massimamente del tempo del mio vescovato, ché di prima non ho così memoria, affine che spurgata la mia conscientia ne reporti dalla clementia sua la desiderata assoluzione.

Dalla lettura di quei cattivi libri imbrogiato, mi entrò nella mente un scrupolo che molte cerimonie et ordinacioni che la Chiesa usa di presente et nella amministrazione dei santissimi sacramenti et di tutto il culto ecclesiastico, perché non erano espresse nella santa Scrittura, fussero superstitiose et inutili. Et acciò me moveva[no] anchora gli abusi et la irreverentia ch'io vedeva, ma leggendo i nostri santi dottori et esse cerimonie considerando attentamente ho inteso la podestà della Chiesa in ordinarle et la intentione, et mi sono levato di quel dubbio et quelle per necessarie, utili et sante ho reputato et per tali esercitato.

Anchora ch'io habbia tenuto sette essere i sacramenti come mette la Chiesa, pure, perché ho deto che come segni della gratia di remissione de' peccati da nostro signor Dio io non volea vedere questa promessa agiunta se non al battesimo, alla confessione et alla comunione, se havesse dato occasione ad alcun con chi ne ho conferto di credere ch'io refutasse gli altri per sacramenti, ne dimando perdono.

Son stato in dubbio se la confessione sacramentale fosse di precepto divino, ma per gratia di Dio me ne sono liberato et il canone che la comanda¹ ho per santissimo. /

¹ Il riferimento è probabilmente al ventunesimo canone del concilio Lateranense IV del 1215 *Omnis utriusque sexus*, che imponeva a tutti i fedeli la confessione annuale «proprio sacerdoti» (Denzinger, *Enchiridion symbolorum* cit., pp. 204-205).

132v 895v Può esser da quattro anni che io communicai alcune poche volte sub utraque specie il mio vicario d'allhora, messer Carlo Franchino^{a2}, et io fui comunicato dallui parimente, et questo senza disprezzo et scandolo: ma gli era venuto scrupolo nell'animo suo che non si comunicava bene et secondo l'ordine del Signor sub una tantum, et lo haveva comunicato meco confessandosi. Et vedendo io per cosa ch'io diceva di non poterlo acquetar, condescesi alla sua infirmità: et feci male, et ne dimando perdono. Io però non ho mai havuto questo dubbio; ho però desiderato che la fusse restituita l'altra specie.

Può esser duo anni che stando a morte un mio servitor³ et in confession per suo ordine rivelatome che 'l non si voleva comunicar per essere in questa stessa tentatione de comunione sub utraque caduto, che in sanità non era mai stato, acciò che non moresse sconsolato pregai il sudetto mio vicario che gli dicesse la messa in camera et lo comunicasse sub utraque, sì come credo che facesse: ne dimando perdono per l'uno et l'altro.

Ho mormorato alcuna volta della constitutione della Chiesa che prohibisse il matrimonio dei sacerdoti come rigorosa, pensando che da quella si causassero i tanti scandali et così enormi che si vedono nella Chiesa per la incontinentia dei religiosi. Et la compassione ch'io ho havuto alla fragilità humana in questo caso me impedì assai, oltre agli altri rispetti decti, ch'io non procedesse con quel rigor che si conveniva contra quel pre Parisotto⁴ et contra molti altri non maritati ma caduti in licentia di carne. Io me sono aveduto esser stato in grande errore et per lo avvenire me governerò altramente.

133r 896r Mi sono alcuna volta scandalizato cerca il culto dei santi in quel modo / che è usato di presente dal vulgo, ma havendo letto i nostri santi dottori et le institutione della Chiesa me ne sono liberato; et come che veda il populo haver bisogno di esser instruito in questo, tanto [credo] essere da edificarsi della divotione et simplicità del populo.

Mi sono scandalizato un tempo delle oracioni che intercedono appresso nostro signor Dio per i meriti dei santi, giudicando che derogassero all'honor dei meriti del Salvatore, ma ben considerate le dete oracioni me ne sono liberato.

^a Carlo Franchino.

² Su di lui cfr. *supra*, p. 10, nota 12; cfr. anche *infra*, p. 643, l'estratto dei costituiti dello stesso Franchino dell'11 giugno 1551.

³ Tale Giovan Battista, come risulta dalla terza *confessio* del Soranzo: cfr. *infra*, p. 397.

⁴ Su di lui cfr. *supra*, p. 9, nota 11.

Mi scandalizzo ben assai di certi ufficii, legende, messe et oracioni nove non accettate dalla Chiesa, nelle quali si legge molte cose non pur indegne, ma contrarie alla pietà christiana, come è lo attribuir ai meriti di quel santo la impetracione⁵ della remissione de' peccati, di salute et vita eterna, et dimandarla. Io non ne dico alcuna, et nelle solenità particolari dei santi di Bergamo ricorro al commune. Et gli anni passati leggendo certe parole che mi offendevano a questo proposito nell'ufficio et messa di santa Grata scritta a mano, le levai senza far romore però né dir altro.

Considerando molte attioni dei pontefici passati non buone né sante ho mormorato alle volte fra me et forse conferto con alcuno della podestà pontificia: et ho fatto male, perché lo abuso di quella non fa che la podestà non sia legitima et buona et i suditi obbligati a ubbidire, sia rigorosa et dannosa et indiscreta quanto si voglia, purché non comandi cose contro alla salute dell'anima.

Intorno alla giustificatione, oltre quello già deto nel mio costituito⁶, ho havuto per un pezzo gran difficoltà di intendere et di acquetarmi a quella determinacione del concilio di Trento dove è / fatta
133v 896v mentione della iustitia imputativa⁷, havendo letto et nella santa Scrittura et nei dottori approvati della Chiesa molte cose di questa imputacione. Ma havendo meglio reletto et considerato i luochi, ho inteso la determinacione del concilio et [sono] risoluto di tutte quelle difficoltà, sì come doveva fare semplicemente da prima senza cercar altro.

Non me ne avedendo nel mio costituito ho revelato la confessione sacramentale di quel mio vicario⁸, nella quale mi comunicò che gli veniva alle volte dubbio se era purgatorio nell'altra vita: ne dimando perdono et supplico che allui non habbia a nuocere questo mio errore.

Posso haver prestato di questi libri prohibiti ed altri anchora, oltre agli nominati nel mio costituito⁹, che non ho in memoria.

In Roma che vivi di presente non conosco alcuno che tenga di queste oppinioni contrarie alla Chiesa romana: anzi, Dio volesse che havesse seguito lo essemplio et gli aricordi di quelli ch'io conosco di presente in Roma per letterati, ch'io non sarei caduto in questi errori. Altrove non ho in memoria di conoscerne alcuno che potesse dire con buona conscientia: «Costui ha la tale cattiva oppinione».

⁵ *Cod.*: impetracione.

⁶ Cfr. *supra*, pp. 220 e segg., 281 e segg., 311 e segg., 338 e *passim*.

⁷ Il riferimento è probabilmente all'undicesimo canone del decreto tridentino sulla giustificatione, approvato il 13 gennaio 1547, che condannava chiunque affermasse «homines iustificari vel sola imputatione iustitiae Christi vel sola peccatorum remissione, exclusa gratia et caritate, quae in cordibus eorum per Spiritum Sanctum diffundatur atque illis inhaereat» (Denzinger, *Enchiridion symbolorum* cit., p. 296).

⁸ Carlo Franchino: cfr. *supra*, p. 255.

⁹ Cfr. *supra*, pp. 240, 241-43, 249-51, 262, 267-69, 270 e segg.

Hora, Padre Santo, di tutte queste cose et di tutte le altre dette nel mio costituito, et di tutte quelle che havesse potuto dire et fare le quali non ho espresso per non ricordarmene, dolente et pentito ai suoi santissimi piedi costituito me ne chiamo in colpa et ne dimando la assoluzione da quella non altramente che se in tutti quelli errori et scrupoli fosse stato insino a questo presente giorno, pronto di fare
 134r 897r quella penitentia che le piacerà di imponermi, supplicandola / però in visceribus Salvatoris che in giudicarmi non risguardi alli demeriti delle mie ignorantie et imprudencie, ma alla bontà et clementia del suo santo animo et al rispetto della patria, famiglia et grado mio, ch'io prometto a Vostra Santità nell'anima mia ch'io sono da me per fare tal penitentia, mutacione et governo di vita per lo avvenire che Vostra Santità di esser stata misericordiosa et liberale meco non haverà mai gravezza di anima, ma laude et consolacione et merito, et questi illustrissimi et reverendissimi della Inquisicione rimarranno edificati.

Et con questo le baso i santissimi piedi et la¹⁰ supplico presta et buona spedizione. Di Castello alli 26 di maggio del '51.

Di Vostra Santità humilissimo servitor, Vittore indegno vescovo di Bergamo. /

134v-135r [bianchi]

897v-898r

135v 898v Sanctissimo domino nostro papae. /

136rv 899rv [bianco]

¹⁰ Cod.: lo.

67. DICIANNOVESIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 26 maggio 1551)

216^v 980^v / Die 26 maii 1551, constitutus ubi supra coram suprascriptis reverendis dominis deputatis etc., supradictus reverendus dominus episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui iuravit tacto pectore etc., primo interrogatus an velit aliquid addere vel minuere iam dictis per eum, respondit: «Non voglio agiongere altro».

Interrogatus per quantum temporis tenuerit opiniones de iustificatione, de libero arbitrio, de satisfactionibus nostris et meritis operum, quas opiniones ipse dominus constitutus dixit in praecedenti examine tenuisse ante eius episcopatum¹, respondit: «Credo circa doi anni ho tenute le sudecte opinioni^b».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Io perseverai nelle decete opinioni nel principio dello episcopato, ma non saprei dir quanto. Vero è che per successo di tempo studiando me le andai levando, excepto quella de iustificatione ché son stato continuamente sempre un po' vacillando sino alla chiarezza del concilio de Trento^c».

Et ad interrogationem dominorum subiunxit: «Io non ho mai pensato di farme absolvere per haver tenute le sudette opinioni^d».

Et instantibus dominis an recordetur quis absolverit eum cum esset Romae ab excommunicatione quam incurrebat propter libros quos dixit se tunc temporis legisse et tenuisse², respondit: «Non me ricordo. So ben che da doi o tre in confessione non me è sta' facto graveza de conscientia, allegando io che né per scandalo, né per contento della santa Chiesa io teneva dicti libri, ma non me ricordo de particolari».

Interrogatus an recordetur se tenuisse alias opiniones Martini Lutheri vel adherentium hereticorum ante episcopatum praeter eas quas

^a 19.

^b Quanto tempore fuit in erroribus.

^c Quomodo in principio episcopatus in erroribus etc.

^d Numquam absolutus.

¹ Cfr. *supra*, p. 349 e segg.

² Cfr. *supra*, pp. 240, 250.

supra confessus est se tenuisse, respondit: «Potrebbe essere, ma non me ne ricordo^e».

Interrogatus an dixerit et tenuerit necessarium³ cristiano habere verbum Dei et evangelium, volens se excusare de aqua sancti Narnii obclusa⁴, respondit: «Potrebbe essere che io havessi decte queste parole, ma io non so / a che proposito me le habbia possuto dire».

Et instantibus dominis quod fuit ad propositum comprobandi quod aqua sancti Narnii bene fuerat obclusa per ipsum dominum constitutum, cum de ea non haberemus verbum Dei aut evangelium, respondit: «In verità non me ricordo mai che nel mio animo sia stata questa opinione: che se habbia a serrare perché non ha lo evangelio né la parola de Dio. Po' essere che io habbia decto la sudetta propositione a qualche altro proposito in quel ragionamento, ch'io non me ricordo».

Interrogatus an unquam dixerit et tenuerit nil credendum fidelibus nisi quod expressum est verbo Dei et evangelio⁵, respondit: «Numquam tenui neque dixi. Credo che nel ragionare dell'acqua di san Narnio, et essendomi adducti miracoli de sanità, io dissi che non vi erano miracoli provati et che per haver la sanità non havemo Scriptura sancta che ne mandasse a quella fonte^f, ma al medico et alla medicina, allegando il decto del sapiente: "Honora medicum"⁶ etc.».

Et instantibus dominis quod multo clarius et apertius et frequentius docemur in sacris Scripturis de sanitate recuperanda per recursum ad Deum et sanctos eius et non tantum recurrendo ad medicos, respondit: «Non niego questo, confesso essere vero; et non se parlava de ricorrere al sancto, ma se parlava del bere quella acqua che havessi da Dio questa virtù bona».

Et instantibus dominis quod non bibebant aquam illam sancti Narnii ad sanitatem⁷ nisi ob devotionem quam habebant erga dictum sanctum Narnium, respondit: «Me rimetto a quel che ho dicto de sopra nelli altri miei costituiti⁸, et spero che quel che è mal facto emendarò con edificatione».

^e Forte alias Lutheri opinio, at non recordatur.

^f De aqua sancti Narni non habemus Scripturam sanctam.

³ *Cod.*: necessaria.

⁴ La domanda era già stata posta al Soranzo in precedenza: cfr. *supra*, pp. 304-305.

⁵ Cfr. *supra*, p. 179, quanto aveva affermato don Giacomo Livrerio nella sua deposizione del 22 aprile 1550.

⁶ *Eccli.* XXXVIII, 1: «Honora medicum propter necessitatem».

⁷ *Cod.*: sanitates.

⁸ Cfr. *supra*, pp. 287-89.

Interrogatus an tempore episcopatus et de annis proximioribus tenuerit opera nostra non esse meritoria neque satisfactoria quia Cris- tus meruit et satisfacit pro nobis⁹, respondit: «Quanto innanzi al mio episcopato et nel principio de esso, me rimetto a quanto ho dicto de sopra⁸¹⁰; quanto al progresso del tempo et alli anni proximi, / non ho tenuta così questa opinione semplicemente come la è posta, ma in quello modo che la dechiarai heri parlando di questa opinione tempore mei episcopatus¹¹».

Interrogatus an post concilium Tridentinum damnaverit et repro- baverit docentes publice charitatem et spem cum fide concurrere ad primam iustificationem¹², respondit: «Io non me ricordo de haverla damnata o represa se non in un caso, intendendo della charità non infusa ma de quella comandata dalla legge ch'io dissi de sopra. Nondimeno io non voglio stare obstinato, et po' essere che io habbia decto qualche cosa, et non so a che proposito, ma ho tenuto la opi- nione che ho dicto de sopra a Vostre Signorie. È vero che legendo la determinazione di Trento dove è damnata questa opinione, solam remissionem peccatorum esse iustificationem coram Deo¹³, ho exitato assai et combattuto nello animo mio ad intendere bene come stia questa determinazione del sacro concilio, perché vedeva et san Paulo che diceva: "Iustificati in sanguine ipsius"¹⁴, et li doctori della Chiesa, et maximamente san Bernardo, che diceva la remissione de' peccati esser la iustificatione, cioè con questa propositione et similia etc., vi- delicet: "Delicta iuventutis meae et ignorantias nostras non memineras et iustus sum"¹⁵. Et potrebbe essere che io ne habbia conferito con alcuno di questo mio dubio qualche volta, ma per gratia de Dio ho poi inteso [quel] che 'l concilio prudentemente determina, perché di- cendo "solam" io extimo che danni coloro che separano dalla prima iustificatione la speranza et la charità infusa et la renovatione interna dello homo. Et se io ho represo chi predicava nella prima iustificatio- ne (como havete dicto) concorrere la speranza et la charità, io me

⁸ De operibus et satisfactionibus nostris.

⁹ Cfr. *supra*, pp. 25-26, quanto aveva affermato fra Aurelio Giani nella sua deposi- zione del 4 settembre 1550, il quale tuttavia aveva riferito tali parole come pronunciate dal vicario del Soranzo; cfr. anche *supra*, pp. 202, 220, 282 e segg., 311 e segg., 337-38, quanto in precedenza aveva affermato in merito lo stesso vescovo di Bergamo.

¹⁰ Cfr. *supra*, p. 360.

¹¹ Cfr. *supra*, pp. 348 e segg.

¹² Cfr. *supra*, pp. 40-41, quanto aveva affermato fra Agapito da Fino nella sua depo- sizione del 6 settembre 1550.

¹³ Cfr. *supra*, p. 358, nota 7.

¹⁴ *Rom.* V, 9.

¹⁵ Sanctus Bernardus Claravallensis, *Sermones super Cantica Cantorum*, XXII, 8, 4, in *Opera* cit., vol. I, p. 135.

son ricordato che l'haverò ripreso perché doveva dire – o io credeva che dicessi – come causa meritoria de essa iustificatione. Non altro».

218r 982r Interrogatus an post concilium Tridentinum tenuerit iustificationem esse per solam fidem, quam di-/xerit et tenuerit esse eam fidem qua apprehendimus remissionem peccatorum factam per Cristum etc., respondit: «Io ho decto questa sententia et tenutala poi il concilio di Trento, exponendola in quei modi che ho dicto de sopra nelli miei costituiti, cioè che per la sola fede et non per la charità o speranza coniuncte con essa fede ce è applicato il pretioso sangue del Salvatore nostro^h, per quella fede intendendo qua credimus dominum nostrum Ihesum Cristum per suum sanguinem mundum redimisse. Et così la ho descripta».

Interrogatus an dixerit et tenuerit nullas esse indulgentias Ecclesiae et solum Cristum largiri posse indulgentias¹⁶, respondit: «Avanti el mio episcopato posso et credo facilmente haverla tenuta, et in questo più inclina lo animo mio, per essere stato immerso in quella lectura de libri proibiti, et pensando allhora che le indulgentie repugnassero al pretioso sangue del nostro signore Iesu Cristoⁱ; ma nel tempo dello episcopato non son stato in questo errore, anchora che io habbia damnati li abusi delli ministri et di quelli che le pigliano senza spirito et senza timor de Dio».

Interrogatus de certitudine gratiae, an eam tenuerit per fidem haberi posse et debere, respondit: «Innanzi che vedessi il concilio potria haver fallato, ma me rimetto a quel che ho dicto di sopra^{j17}. Et aggiungo che per ignorantia harrei potuto dechiarare la cosa in qualche modo che habbian pensato che io fosse con luterani in questa certeza della gratia et che usasse qualche raggion loro, ma più credo che m'habbia nociuto lo haver ritenuto la lectura di quei libri, quel modo de dire loro, dal quale è stato coniecturato che io fosse in simile errore, anchora ch'io fosse in bona opinione».

Interrogatus an laudaverit Martinum Luterum cum adhaerentibus haereticis, respondit: «Piacendomi le sue opinioni in quel tempo, como ho decto di sopra, le ho laudate con quelli che erano della medema opinione. Anchora lo ho laudato de qualche bella interpretatione et

^h Fides sola iustificat.

ⁱ Indulgentiae.

^j Certitudo gratiae.

¹⁶ Cfr. *supra*, p. 136, quanto aveva affermato fra Michele Ghislieri nella sua deposizione del 25 febbraio 1551; si veda anche quanto il Soranzo aveva detto in merito nei suoi precedenti interrogatori, *supra*, pp. 277-78, 282.

¹⁷ Cfr. *supra*, pp. 311-13.

discorsi sopra la Scriptura più de tutti gli altri, parendomi che niuno sia che li faccia più doctamente di lui^k». /

218v 982v Interrogatus an laudando dictum Martinum eum appellaverit suum senem et suum patrem¹⁸, respondit: «Io non me ricordo mai haver dicte queste parole, né mi sonno consuete».

Interrogatus an dixerit alicui concionatori: «Vos praedicatis contra luteranos, vos male facitis, quia nunc non est tempus»¹⁹, respondit: «Io non me ricordo mai haverlo decto questo così semplicemente parlando, se non volendo inferire che non sia da proponere al populo quelle opinioni per il pericolo che ce è de imbeverse²⁰ in quelle; né mai me ricordo: et non solamente non me ne ricordo, ma so che mai ho parlato in altro senso che in questo».

Interrogatus an cum ei fuerit denunciatum quendam presbiterum Georgium curatum Alzani²¹ esse haereticum vel suspectum de haeresi, dixerit: «Castigetur», et secundo accedentibus cum praedicta querela ad ipsum dominum constitutum dixerit: «Petiit dictus Georgius a me licentiam recedendi: recedat»²², respondit: «Io non me ricordo bene, ma credo facilmente che 'l sia il vero che io habbia dicto quello che me interrogate¹».

Interrogatus an sciat aliquem ex suis servitoribus aut familiaribus tenere aliquam opinionem contra fidem sanctissimam et sanctam Romanam Ecclesiam, et in particulari quod nullum sit purgatorium, quod sancti non sint invocandi et huiusmodi²³, respondit: «Signori no, perché io non parlo mai con miei servitori di queste cose, né da altri ho sentito che l'habbiano tali opinioni».

Interrogatus an dederit alicui licentiam legendi libros haereticos, respondit: «Io non me ricordo mai d'haver data licentia ad alcuno se non ad uno, che fu fra Damiano sudetto da Brescia²⁴, che mi domandò una patente per rispetto de' suoi padri; né credo haverla²⁵ data ad altri^m».

^k Laudavit Martinum Lutherum etc.

¹ De presbitero Georgio suspecto dimisso.

^m Dedit licentiam legendi libros haereticos.

¹⁸ Cfr. *supra*, p. 189 (e nota 12), quanto aveva affermato fra Cornelio da Alzano nella sua deposizione del 20 maggio 1546, riferendo le parole di fra Damiano da Brescia.

¹⁹ La domanda era già stata posta al Soranzo nel corso di un precedente interrogatorio: cfr. *supra*, p. 315.

²⁰ *Cod.*: inbeverse.

²¹ Giorgio da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 72, nota 11.

²² Cfr. *supra*, p. 176, quanto aveva affermato fra Domenico Adelasio nella sua deposizione del 13-15 aprile 1551.

²³ Il riferimento è probabilmente a Pasino da Carpenedolo.

²⁴ Cfr. *supra*, pp. 146 e segg., la sua deposizione del 18 marzo 1551.

²⁵ *Cod.*: haverli.

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Potria essere che io havessi offerto a qualchuno venire nel mio studio et [detto]: “Vi farrò copia de poter studiare questi libri de Martino et sequaci”, ma non me ne ricordo».

219r 983r Et ad interrogationem dominorum / dixit: «Non me ricordo de havere offerto de prestare simili libri excepto a quelli che ho dicto de sopra²⁶, ma potrebbe essere».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Delli libri ritrovati in Bologna ad un mercante, del mio scrivere in suo favore o recommendatione, et chi me ne sollecitasse, non so dire altro se non quanto ho dicto di sopra²⁷».

Et ad interrogationem dominorum dixit: «Da Venetia ho hauto molti et molti di questi libri proibiti per mezo de misser Baldassare Altieri²⁸ et per mezo de un libraro, il quale non teneva bottega ma lavorava in una casa in Merciarìaⁿ: non so il suo nome né il cognome. Al mio iudicio tutti questi libri venivano per via de fondaco et io havevo una curiosità incredibile de havere de ogni sorte de libri nella mia libreria. Et prometto a Vostre Signorie che da pochi in fora tutti erano et tutti sonno così come mi sono stati portati, dico senza essere stati aperti. Ma piacendo a Dio io li annichilarò con dextreza che Sua Santità il saperà, che non ve ne restarà pure un foglio. Et per lo advenire mi guardarò di guardarne pure le coperte».

Et ex tunc domini, hora tarda praeventi, dimiserunt constitutum in loco suo, animo etc.

ⁿ Libros ex Venetiis.

²⁶ Cfr. *supra*, p. 358 e segg.

²⁷ Cfr. *supra*, pp. 240, 267-69, 270 e segg.

²⁸ Su di lui cfr. *supra*, p. 242, nota 6.

68. DEPOSIZIONE DI APOLLONIA STAFOLI¹

(Bergamo, 9 maggio 1551)

107r 870r / Domina Apollonia, magistra puellarum Hospitalis maioris² civitatis Bergomi, testis ex officio comissionis meae³ assumpta, monita et

¹ Il cognome di questa Apollonia, allora quarantacinquenne, si evince da un atto del 10 novembre 1548, in cui è menzionata come figlia del fu Antonio Stafoli, nativo di un paese in diocesi di Mantova (Bergamo, AS, *Notarile*, Martino Benaglio, 3957). Già allora la donna era preposta «ad regimen et custodiam puellarum» dell'Ospedale maggiore di Bergamo, così come risulta anche dal suo testamento dettato in occasione di una malattia, il 15 marzo di quell'anno, dal suo letto nel dormitorio «pauperum mulierum convertitarum urbis Bergomi» (ivi, 3958). Ancora nel luglio del '67 manteneva la carica di «gubernatrix Hospitalis maioris Bergomi» (ivi, ACV, VP, vol. XXII, f. 164r).

² *Cod.*: maioris.

³ Il riferimento è a fra Michele Ghislieri («Michael de Alexandria»), come risulta dalla conclusione del documento, inviato a Bergamo dalla congregazione del Sant'Ufficio per proseguire le indagini sul conto del Soranzo e giunto in città alla fine di aprile, con la seguente lettera patente, datata da Roma il 7 aprile 1551 ed esibita al vicario Niccolò Assonica il giorno 29: «Nos Ioannes Petrus episcopus Tusculanus Neapolitanus, Rodolphus Sanctae Mariae Transtiberinae de Carpo, Ioannes Sancti Clementis Compostelanus, Marcellus Sanctae Crucis in Ierusalem Cervinus et Hieronimus Sancti Martini in Montibus Verallus titulorum nuncupati miseratione divina sanctae Romanae Ecclesiae presbiteri cardinales, per universam rempublicam christianam haereticae pravitatis inquisitores generales a Sede Apostolica specialiter deputati, fratri Michaeli de Alexandria ordinis praedicatorum, haereticae pravitatis dioecesis et territorii Comensis inquisitori, salutem et Sancti Spiritus consolationem. Quia nuper ad aures nostras, non sine animorum nostrorum gravi molestia, multorum relatione pervenit reverendum fratrem nostrum Victorem Exuperantium episcopum Bergomensem, qui alias ab omni prorsus criminis et praesertim haeresis labe immunem perseverare ac se ipsum irreprehensibilem exhibere et pro debito sui pastoralis officii animarum salutem intendere et solerter invigilare, ac eorum qui inconsutilem Salvatoris nostri tunicam scindere conantur accerrimum hostem et sanctae Romanae Ecclesiae defensorem ostendere debuisset, salutis et dignitatis propriae immemorem et oblitum ac de pastore lupum effectum, in varias et diversas haereses prolapsus fuisse et ab eadem sancta matre Ecclesia ac fide catholica adeo aberrasse ut etiam oves suae curae commissas, quas alias aberrantes ad ovile Domini reducere et in fide Christi et unitate illius instruere debebat, diversasque alias personas tam ecclesiasticas quam saeculares in eius falsas et erroneas opiniones adducere et a via veritatis avertere omni eius conatu studuerit, et forsitan aliquas variis subdolis mediis adduxerit et inter christifideles huiusmodi haeticas opiniones seminaverit, haeticisque et lutheranis ipsis auxilium et favorem praestiterit ac eos vel aliquem ipsorum receptaverit; nos, volentes pro Offitii nostri debito et zello fidei super praemissis omnibus diligenter inquirere et contra eumdem reverendum episcopum praefatum ac alios complices, prout alias iustum fuerit, procedere, cum pro nostra et dicti sacri Offitii informatione quamplures testes in partibus istis in quibus praedicta omnia pertractata dignoscuntur commorantes recipi et examinari admodum expe-

interrogata atque iurata, suo iuramento interrogata, respondit: «Egli è il vero che avanti fusseno publicate quelle schomonniche alli mesi

diat; te propterea, de cuius fide, providentia et rerum experientia ac imprimis religione plurimum in Domino confidimus, in nostrum et dicti sacri Offitii ad quoscumque homines de praemissis quomodolibet notitiam habentes, secrete et parte minime vocata examinandum et seu examinari faciendum et quaecumque iura, litteras et scripturas quascumque negotium hoc quomodolibet concernentes recipiendum, commissarium tenore praesentium creamus, constituimus et deputamus, dantes et concedentes tibi potestatem quascumque personas utriusque sexus, tam saeculares quam regulares cuiuscumque ordinis, dignitatis, conditionis vel praeminentiae fuerint, si se a testimonio ferendo vel ab exhibitione iurium, litterarum et scripturarum praedictarum quovis modo subtraxerint ad perhibendum super praemissis testimonium veritati necnon litteras et alias scripturas exhibendum, per censuras ecclesiasticas et brachii saecularis invocatione et alia iuris remedia opportuna cogendi et compellendi, etiam per incarcerationem et torturam si opus fuerit, ac aliquem etiam cuiuscumque ordinis professorem arbitrio suo eligendum ut eo magis praemissa secretius et fidelius procedant in notarium quantum ad hunc dumtaxat effectum creandi et deputandi, ac omnia alia et singula faciendi et exercendi quae in praemissis quomodolibet visum fuerit necessaria fore. Quapropter autoritate Officii nostri praedicti et in virtute sanctae oboedientiae tibi per praesentes committimus et mandamus quatenus, visis et receptis praesentibus huiusmodi nostris, tibi demandatum commissariatus officium prompta devotione suscipiens, te etiam ad loca ad quae pro illius et praemissorum executione necesse fuerit conferendo, omnes et singulos de praemissis aut aliquo eorum notitiam habere compereris, diligenter per praedictum a te eligendum mediis eorum iuramentis secrete, ut praemittitur, examines aut examinari eorumque dicta et depositiones in scriptis fideliter redigi facias, illaque ad nos una cum scripturis et litteris quas ad manus tuas pervenire contingit tuo sigillo clausas et sigillatas per fidum nuntium quanto citius transmittas, taliter in praemissis te gerendo [*sic*] quod et ipsi Deo in primis, cuius causa agetur [*sic*], nullam nec etiam nobis rationem reddere tenearis, et nihilominus quibuscumque illustrissimis dominis principibus, potestatibus, dominiis eorumque dominis, gubernatoribus et iudicibus ac aliis quibuscumque personis inhibemus ne sub excommunicationis latae sententiae et interdicti poena te in praemissorum executione quovis modo directe vel indirecte impedire aut alias molestare, vexare seu perturbare, nec in huiusmodi negotio tibi commisso quavis occasione vel causa aut praetensorum statutorum et ordinum ab eis etiam pro defensione fidei editorum, seu quocumque alio praetextu intromittere, nisi quatenus a te pro eorum desuper praemissorum executione requisiti fuerint, audeant vel praesumant, statutis et consuetudinibus ac ordinationibus praetensis praedictis, caeterisque in contrarium non obstantibus quibuscumque. In quorum fidei praesentes fieri et per nostrum infrascriptum notarium subscribi, nostrique sigilli quo in consimilibus utimur iussimus appensione muniri. Datum Romae, in aedibus nostrae solitae residentiae, anno ab incarnatione Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo, die seprima aprilis, pontificatus vero sanctissimi Domini Nostri anno secundo. Sanus de Perellis notarius subscripsi [sottoscrizione autografa]. Die 29 aprilis 1551 producti et lecti fuere reverendo domino vicario episcopali Bergomensis» (Venezia, *Sant'Uffizio*, 160, ff. n.n.; edito con qualche imprecisione da Camozzi, *Vittore Soranzo* cit., pp. 57-59). Lo stesso 29 aprile il Ghislieri provvede a sequestrare le due casse di libri sospetti fatte nascondere dal Soranzo in una vigna del convento di Santa Grata (cfr. *supra*, p. 320, nota 10). Il 6 maggio i rettori di Bergamo scrivevano al doge e ai Capi del Consiglio dei Dieci di aver già informato con un dispaccio del 30 aprile «del gionger de qui d'uno fra Michiel d'Alessandria, mandato da Sua Santità per formar processo contra il reverendissimo eppiscopo de qui, et gli dicessemo quanto fin alhora havea operato esso frate. Il qual doppo ha continuato et continua ad essaminar testimonii contra esso eppiscopo sì laici come ecclesiastici, et anch'è entrato in molti monasterii de monache di questa città per inquirir contra esso eppiscopo, il qual per quanto intendiamo fino quest'hora non ha trovato cosa alcuna

passati contra gli heretici et contra quelli che sapevano che fusseno heretici⁴, che io non me ricordo precise del tempo, monseignor episcopo de Bergomo nostro moderno essendo venuto a l'Hospitale grande, situato in Prato de Santo Bartholamio, io per essere la maestra delle putte quale in esso Hospitale sono me presentai avanti Sua reverendissima Signoria et andassemo tutti doi soli ne la mia camera, et ivi gli dissi che per onore di Dio et in confessione Sua reverendissima Signoria volesse tenere quello che io gli diria, el che simelmente anchora io in confessione teneria: che quella volesse chiarirme et responderme cioè se uno sacerdote può pigliare moglie. Et questo gli dimandai per certi rispetti. Et esso monsignor episcopo me rispose^a: “Voi me dimandati questo, e per Dio et in confessione vi rispondo che uno sacerdote può pigliare moglie senza peccato”. Et esso allegando la ragione disse: “Li precetti di Dio non se servano, et gli precetti degli homini del mondo egli è scandolo chi non li serva. Così egli è d'uno sacerdote qual piglii moglie: non vi è altro se non il scandolo”.

^a Episcopus.

contra di quello. Et perché nel gionger d'esso frate gionse una bolla di Sua Santità la qual scomunica et maledisse tutti li rettori et altri secculari che s'impedirano nelle cose dell'Inquisitione, la qual cosa è di contrario all'ordine datone per avanti da Vostre Eccellenzie, però desideremo saper qual sii il voller suo per sapersi governar in ogni caso che potesse occorrer in questa materia dell'Inquisitione» (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 160, ff. n.n.). E il 15 maggio, in risposta a una ducale del 9, scrivevano di aver subito provveduto a eseguire le disposizioni ricevute: «Herri mandassemo per l'inquisitor et gli dicessemo, sibene avanti ch'ora havessimo inteso il suo esser in questa città per formar processo contra il reverendissimo episcopo, non però prima ch'havessimo inteso li straordinarii modi ch'egli tenea in formar ditto processo, li quali per discarico nostro ne pareva significar a Sua Serenità, dove che lo pregavamo a suspender ditto esame fino che tenissemo risposta, et che de più desideravamo veder la sua bolla per poter scriver con fondamento. Et molto si dolessimo che fusse venuto in questa città et ch'havesse processo sì avanti senza far minimo moto a noi che rapresentavamo Sua Serenità ch'è patrone. Lui ne rispose che quanto al suspender l'inquisitione per otto o diece giorni lo farebbe volentieri; et quanto alla bolla che nella presenteria, acciò se vedesse che lui non ha operato cosa che dalli superiori non gli sia stata commessa; et quanto al proceder senza nostra saputa, dice ciò haver fatto d'ordine di reverendissimi cardinali sopra l'Inquisition. Al che respondessemo che non credevamo, conoscendo quelli essere savii et che non harrebbero commesso una tal discortesia; lui n'affermò così esserli stato commesso, et se bene non è dichiarato nella bolla, che però Sue Signorie reverendissime non lo negerian. Et così habbiamo havuta la bolla et fatta di essa la copia, la qual mandiamo qui inclusa a Vostre Eccellenzie; et de più gli mandiamo una copia d'un'altra bolla venuta da Roma contra quelli s'impedirano in la Inquisition la qual ha portata esso frate, et dice esser andata generalmente per tutte le città d'Italia» (ivi; entrambe le lettere sono edite con qualche imprecisione da Camozzi, *Vittore Soranzo* cit., pp. 53 e sgg.; per il seguito della lettera cfr. *infra*, p. 652, nota).

⁴ Cfr. *supra*, p. 89 e nota 5.

Una altra volta anchora, cioè da lì a quindici dì o un mese dipoi, ché io non mi ricordo ben dil tempo, esso reverendissimo monsignor, retornato al detto Hospitale et vista che 'l me hebbe fuora della chiesa quale gli è in esso Hospitale, me disse: "Che fatu Apolonia?", et andessemo tutti doi in ditta chiesa, et ivi avanti il sacramento gli feci la antedetta dimanda un'altra volta, cioè se un sacerdote o religioso può pigliare moglie senza peccato. Et esso mi respose che de sì, et allegete la raggione detta a la prima volta, come di sopra^b. Et vi dico che sì come a esso monsignor episcopo io dimandai questo in confessione, così io accetete la / sua risposta in confessione. Ma essendo puoi venute fora quelle schomuniche – chi sapeva heretici li manifestasse – et io havendo questa opinione de monsignor episcopo a me da esso per doi volte manifestata come ho ditto di sopra come sospetta, mi è parso meglio, e per discargo della consentia mia e per l'honore di Dio, venerlo a dire et manifestarlo che tenerlo secreto in confessione. Vero è però che io non voglio essere nominata et per questo non voglio che vi siano altri testimoni presenti a questa mia depositione».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 45 vel circa.

Actum die sabbati nona maii 1551 in ecclesia Sancti Dominici Bergomi, in capella sancti Petri Martiris, coram reverendo patre fratre Michaelae de Alexandria inquisitore Comensi et in hac parte commissario reverendissimorum dominorum cardinalium inquisitorum generalium haereticae pravitatis et scriptum per me fratrem Raymundum Bergomatem⁵ viceinquisitorem Bergomensem et ut notarium et scribam ad ipsum actum per ipsum patrem commissarium specialiter electum et sine testium praesentia, quia ipsa domina deponentis sic requisivit et rogavit ut supra.

Ego idem qui supra frater Raymundus Bergomensis manu propria scripsi et subscripsi in fidem et praemissorum robur.

Ego frater Michael qui supra praemissam inter[og]at[i]onem feci et ita respondit, praesente venerando suprascripto patre fratre Raimondo. /

109r 872r [bianco⁶]

109v 872v Depositio dominae Apolloniae monialis contra episcopum Bergomi de coelibatu etc. /

^b Quod sacerdos possit uxorem ducere sine peccato.

⁵ Il domenicano Raimondo Mora, di cui cfr. *infra*. pp. 653-54, la deposizione del 6 maggio 1551 contro Niccolò Assonica.

⁶ A f. 108rv, 871rv figura il documento pubblicato *infra*, p. 588.

69. TERZA DEPOSIZIONE DI DON BARTOLOMEO PELLEGRINI¹

(Bergamo, 9 maggio 1551)

110r 873r / Die 9 maii 1551, in camera nativitatis dominicae posita in conventu Sancti Stephani civitatis Bergomi, coram reverendo domino Michaelae de Alexandria commissario² etc., venerabilis dominus presbiter Bartholomeus de Piligrinis, habitator civitatis praefatae Bergomi, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus an audierit aut scierit reverendum dominum episcopum Bergomensem aliquid dixisse aut egisse propter quod merito possit haberi suspectum de fide, respondit: «Al tempo che li frati di san Agustino de l'ordine de heremitani [si ritrovarono] in questa città, uno frate nuncupato il Carpenedol³ di esso ordine predichete in la gesia de Santa Maria Mazor di Bergomo [et], dechiarando lo evange-

¹ Cfr. *supra*, pp. 43-44 e segg., 99-100, le sue precedenti deposizioni del 6 settembre e 14 dicembre 1550.

² Fra Michele Ghislieri.

³ L'agostiniano Tommaso da Carpenedolo, eletto vicario generale della provincia lombarda nel capitolo generale riunitosi a Brescia nel 1541 (cfr. Calvi, *Delle memorie storiche della congregazione osservante di Lombardia* cit., pp. 262-63, che ne offre un agiografico ritratto), nel 1545 era stato cacciato da Mantova – dove era priore – sia per le sue illecite pratiche sessuali con le suore di Sant'Agostino sia per i sospetti di eresia scaturiti da alcune sue omelie («predicava la giustificazione per la fede sola, escludeva il purgatorio et predicava molte altre positioni heretiche», avrebbe poi riferito Endimio Calandra nel 1568), che trovarono conferma anche nel favore dimostratogli l'anno seguente dagli eterodossi bresciani, di cui il vescovo suffraganeo di Brescia Vincenzo Negusanti informava Girolamo Seripando il 10 gennaio del 1547 (Napoli, Biblioteca Nazionale, ms. XIII AA. 64, f. 3r). Messo sotto inchiesta e poi assolto dal suo ordine nel '47, cinque anni dopo ne divenne vicario generale, in fama di celebre predicatore, ma poco dopo fu arrestato a Cremona per ordine del Sant'Ufficio romano e condannato «de plurimis et maximis haereticis articulis». Una lettera inviata dai vertici dell'ordine a Marcello Cervini il 4 dicembre 1552, lo diceva peggiore di un altro confratello «disonesto e lutherano pervulgare, [...] tutti dua de un pelo, ultra che son ladri e fautori de desonestà» (Firenze, AS, *Carte Cervini*, 47, f. 63r). Su di lui cfr. Pagano, *Il processo di Endimio Calandra* cit., pp. 258, 273, nota 79. Su richiesta del Consiglio cittadino, il 7 giugno 1544 gli eremitani di Sant'Agostino (che si accingevano a tenere il loro capitolo generale a Bergamo all'inizio del '45) avevano designato fra Tommaso da Carpenedolo a predicare la quaresima dell'anno successivo dal pulpito di Santa Maria Maggiore (Bergamo, BC, Archivio del Comune, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 21, f. 229r); il 7 marzo di quell'anno gli fu assegnata la consueta elemosina di 25 lire imperiali in segno di riconoscenza (ivi, f. 291r).

lio del ricco epulone⁴, negò la apparitione et miracoli de' sancti. Et io, siando a quella predicha et aldens tal cosa, non la pote' sopportar contra la Scriptura et ditta da li dottori santi. Sentendo gran tumulto per la gesa, andete subito dapoi disnar da l'episcopo nostro di Bergamo et suo vicario⁵, presente messer Cesare Flaminio suo secretario⁶, al qual vescovo io gli disse queste parolle, videlicet: "Io mi maraveglia di Vostra Signoria reverendissima che ella sopporti che un predicator dicca in pulpito tali nephande cose contra la sacra Scriptura, qual dice che Deus est mirabilis in sanctis suis⁷, che costui negi la apparitione et miracoli de' sancti cum sit ne sia piena tutta la Scriptura sacra de miracoli et apparitioni de' sancti, et ancora ne fa[n] fede de molti li quatro santi dottori della santa Giesia romana⁸. Et esso episcopo mi rispose: "Non [h]alo lui allegato un dottor de la Gesia approbato, qual è santo Zovan Crisostomo, qual dice le parolle allegate dal predicator?"^a. Et io gli rispose dicendoli: "Io nego questa omelia che sia de san Giovan Crisos[t]emo, ma è ag[i]onta da li traduttori quali, come credo, sono alemani⁹. Et molto sopra ciò contendesemo fra noi doi et lo detto vicario suo. Et esso episcopo sempre stete in la soa opinione che il predicator haveva ditto bene. Et così contendendo sopragionse el padre frate / don Valeriano de l'ordine de' canonici regolari di Santo Spirito¹⁰, qual contradicete alla opinion del vescovo et de detto predicator, allegando a questo proposito molte auctorità. Et poi esso vescovo et ditto padre frate don Valeriano insieme andeteno in camera de esso episcopo, et siando ritornato di fora di essa camera detto don frate Valeriano mi disse: "Questo nostro episcopo mi pare dalla cativa opinione"».

110v 873v

Interrogatus de praesentibus, tempore et de loco, respondit: «Gli erano presenti li predetti et il compagno di esso frate don Valeriano, et eramo in sala dil episcopato nostro, puono essere al iudicio mio circa anni quattro».

Interrogatus de fama dictorum episcopi et vicarii, respondit: «Hanno fama publica che sono lutherani».

^a Episcopus.

⁴ Cfr. *Luc.* XVI, 19 e segg.

⁵ Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

⁶ Su di lui cfr. *supra*, p. 157, nota 23.

⁷ *Ps.* LXXXVIII, 8.

⁸ Ambrogio, Girolamo, Agostino e Gregorio Magno.

⁹ Si tratta forse di un brano omiletico attribuito a san Giovanni Crisostomo, ma accolto fra le opere dubbie dagli editori: cfr. per esempio *De Lazaro et divite homilia sexta* (PG, vol. LIX, coll. 591-596).

¹⁰ Don Valeriano Olmo da Bergamo, di cui cfr. *infra*, pp. 382 e segg., la deposizione del 14 maggio 1551.

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 50 vel circa; praesentibus venerabilibus patribus dominis fratre Petro de Brignano¹¹ et Archangelo de Faentia¹², ambobus ordinis praedicatorum.

Ego¹³ Martinus filius quondam domini Ioannis Antonii de Benaliis¹⁴, notarius publicus Bergomensis, praefatis omnibus affui eaque rogatus tradidi et scripsi et in fidem me subscripsi. /

111r 874r [bianco]

111v 874v 4¹⁵. Venerabilis domini presbiteri Bartholomaei contra episcopum Bergomi, Charolum Franchinum, Carpanedulum de miraculis et apparitionibus sanctorum. /

¹¹ Cfr. *infra*, pp. 649 e segg., la sua deposizione 6 maggio 1551 contro Niccolò Assonica.

¹² Fra Arcangelo da Faenza era stato testimone anche della deposizione rilasciata il 21 settembre 1550 da fra Pacifico da Brescia contro Giovan Giacomo Tassi: *infra*, p. 811.

¹³ A margine figura il segno tabellionale.

¹⁴ Martino Benaglio, sul quale cfr. *supra*, p. 102, nota 10.

¹⁵ Per questa numerazione cfr. *Nota critica*, p. LXXXI, nota 289.

70. DEPOSIZIONE DI FRA AGOSTINO DA BERGAMO¹

(Bergamo, 11 maggio 1551)

112r 875r / Die 11 maii anni 1551, in camera nativitatis domini nostri Ihesu Christi sita in conventu Sancti Stephani Bergomi, coram praefato reverendo domino fratre Michaelae Alexandrino inquisitore et commissario ut supra², venerabilis dominus frater Augustinus de Bergamo ordinis praedicatorum, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., suo iuramento interrogatus an noverit aliquid propter quod reverendus episcopus Bergomensis posset merito haberi suspectus, respondit «che adesso è uno anno passato, ritrovandomi in el convento de San Domenico de Cremona, accadete passar per li don Faustino da Bressa de l'ordine de Valumbrosa³ qual era in compagnia⁴ del suo abbate⁵, che andavano a Fiorenza al suo capitolo. Esso don Faustino mi disse che era stato ordinato sacerdote a celebrar messa che non haveva ancora anni decinove compiti, per quanto lui disse, dal reverendissimo episcopo de Bergamo praefato. Et io havendoli detto che il vescovo haveva fatto male haverlo ordinato sacerdote siando così zovene et contra li sacri canoni, esso don Faustino mi rispose queste over simile parolle in substantia, videlicet: “El non se debbe guardar a tempo ad ordinar in sacerdote, ma alli costumi, perché hor dice santo Paulo scrivendo a Thimotheo: ‘Nemo spernat iuventutem tuam’⁶ etc., et che questo considerando il vescovo^a et il

^a Episcopus.

¹ Forse da identificare con quel fra Agostino da Soncino, che nel novembre del 1547 era sottopriore del convento di Santo Stefano (Bergamo, AS, *Convento di San Bartolomeo*, IX, 16, n. 39; cfr. anche n. 4; Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 6, fasc. 2, f. 29r).

² Fra Michele Ghislieri.

³ Le *Ricordanze* del monastero vallombrosano di Astino registrano la presenza di don Faustino Lizari da Brescia in occasione dei capitoli generali tenutisi nel maggio del 1544, nell'aprile del '45 e nel maggio del '46, mentre il suo nome non compare più in quello dell'anno successivo (Bergamo, BC, ms AB 406, ff. 16r, 18r, 20r, 23v). Promosso ai quattro ordini minori il 30 maggio 1545, suddiacono il 19 settembre di quell'anno e diacono il 24 aprile 1546, don Faustino fu ordinato prete qualche mese dopo, il 18 dicembre (ivi, ACV, *Ordinazioni*, ff. 20v, 23v, 25v, 33r; cfr. anche f. 30v).

⁴ Cod.: compagnia.

⁵ Ilario Alcei, sul quale cfr. *supra*, p. 336, nota 11.

⁶ *I Tim.* IV, 11.

nostro abbate et conossendo loro la mia sufficientia così in lettere come in costumi, fu[i] ordinato sacerdote” etc., senza che mi specificasse che questo el vescovo lo havesse ordinato senza dispensa over con dispensa. Et mi disse ancora che, siandoli in gesia alchuni preiti quando voleva esso episcopo ordinar in sacerdote detto don Faustino, cominciorno⁷ a cridar digando che esso don Faustino era troppo giovane da essere ordinato sacerdote, et che il vescovo rispose: “Dapoi che 'l è qua io voglio sia ordinato”; nessun presente quando detto don Faustino mi disse le prefate parolle».

Interrogatus de fama dicti episcopi, respondit: «El ha fama di essere heretico lutherano».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 24 et ultra; praesentibus venerabili domino fratre Petro de Brignano⁸ et venerabile domino fratre Baptista de Alzano, ambobus ordinis praedicatorum. /

112v-113r [bianchi]

875v-876r

113v 876v 5⁹. Depositio fratris Augustini de Bergamo quod frater Faustinus de Brixia vallis Umbrossae qui est Florentiae etc.

Contra episcopum Bergomensem quod ordinaverit sacerdotem ante annos decretos a iure etc. /

⁷ *Cod.*: comintiorno.

⁸ Cfr. *infra*, pp. 649 e segg., la sua deposizione del 6 maggio 1551 contro Niccolò Assonica.

⁹ Per questa numerazione cfr. *Nota critica*, p. LXXXI, nota 289.

71. PRIMA DEPOSIZIONE
DI FRA ZACCARIA BONVICINI DA BERGAMO¹

(Bergamo, 12 maggio 1551)

114r 877r / Die 12 maii anni 1551, in camera seu cella reverendi domini fratris Zachariae infrascripti ordinis carmiliarum sita in conventu dicti ordinis Bergomi, coram reverendo domino Michaelae Alexandrino² inquisitore Comensi et commissario apostolico, reverendus dominus frater Zacharias de Bergomo ordinis carmiliarum, testis ex officio assumptus, iuratus, monitus et interrogatus etc., qui praefatus reverendus dominus commissarius astrinxit praefatum reverendum patrem Zachariam ut iuramento suo sibi exhibito dicat meram et simplicem

¹ Da non confondere con fra Zaccaria Pesenti, già priore di Santa Maria del Carmine a Bergamo il 23 ottobre 1523 (Milano, AS, *Fondo di religione*, 2907), fra Zaccaria Bonvicini, originario di Albino (e per questo detto anche «frater Zacharias de valle Seriana»), «magister» e «sacrae theologiae professor», fu priore del medesimo convento nel 1540 e nel 1548 (Bergamo, ACV, *Civilium*, 1548). Aveva sessant'anni il 17 dicembre 1544, quando venne autorizzato all'esercizio della confessione (ivi, *Vacchetta 1539-49. Legati cause pie*, f. n.n. dopo f. 70; cfr. anche f. 71r; altri atti che lo riguardano sono ivi, *Instrumenta plurima mensae episcopalis ab anno 1235 usque ad annum 1754*, f. 178v; ivi, AS, *Notarile*, Alessandro Allegri, 1505, n. 138). Una traccia dei suoi precoci orientamenti eterodossi è offerta dall'interrogatorio cui fu sottoposto il 19 maggio 1539 il libraio Pasino Canelli da Brescia, cui venne chiesto anche se avesse venduto o rilegato libri sospetti per fra Zaccaria (Bravi, *Note e documenti* cit., p. 215). Nel marzo del '45, in occasione della visita pastorale del Soranzo, un prete eterodosso di Albino affermò di aver discusso con lui della presenza del corpo di Cristo nel sacramento eucaristico (Bergamo, ACV, *VP*, vol. IX, f. 97r). Nell'ottobre del '47, da un processo contro due carmelitani forestieri sorpresi di notte con due donne, emerge come fra Zaccaria si impegnasse a reprimere e castigare i comportamenti poco edificanti di molti frati del convento di cui era priore, e in particolare la loro abituale frequentazione con le prostitute del vicino bordello (ivi, ff. 151v, 152v; cfr. f. 157v, e vol. X, f. 129v). Durante il processo contro il Soranzo alcuni testimoni sottolinearono come il vescovo gli avesse affidato compiti di predicazione (cfr. *supra*, p. 34), di cui egli avrebbe approfittato per diffondere dal pulpito la dottrina della giustificazione per sola fede. Il Soranzo ricorderà che «nella predica che fece a Postclavo haveva scandalizzato», e ammetterà di avergli dato libri eterodossi e di aver nutrito non pochi sospetti sul suo conto, di natura tanto dottrinale per le opinioni da lui espresse sulla giustificazione e sull'eucarestia, quanto morale per i rapporti da lui avuti con una monaca (*supra*, pp. 316-17, *infra*, p. 413). Il caso di fra Zaccaria, anch'egli sospettato di eresia, fu affrontato dalla congregazione del Sant'Ufficio romano nella riunione del 23 novembre 1551, quando si decise di rimetterlo «ad reverendum generalem carmelitarum» (ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, f. 51r). Cfr. *infra*, pp. 389-90, la seconda deposizione di fra Zaccaria del 25 maggio 1551.

² Fra Michele Ghislieri.

veritatem de his super quibus fuerit interrogatus tam de se quam de aliis, promittens sibi illustrissimorum ac reverendissimorum dominorum cardinalium inquisitorum misericordiam et veniam si veritatem fatebitur et non defuturus in his quae exigit et requirit iustitia.

Et interrogatus an fuerit complex alicuius erroris reverendissimi episcopi Bergomensis Victoris Superantii vel sui vicarii Caroli Franchini³ seu Pasini⁴ aut alicuius alterius curialis praefati reverendissimi, respondit: «Né de iustificatione, né de purgatorio, né de intercessione sanctorum, nec de sacris, nec de Ecclesia Romana ho tenuto, insegnato, né scritto altrimenti di quello che tene la sancta romana Gesia. Di altri mi aricordo che havendo da leger in Santa Maria dil sacramento de l'altar messer Carlo Franchino, vicario di monsignor episcopo, non disse chiaramente ma pareva volesse, signor, che non fusse realmente il corpo de Christo ne l'hostia consecrata^a».

Interrogatus in quo loco, quo tempore et quibus praesentibus praefatus Carolus Franchinus praedicta dixerit, respondit: «El fu ne la saletta dove lui staseva in lo episcopato, inanti a Natal uno anno, nissun presente; ma de li errori de monsignor episcopo né de altri non scio».

Interrogatus numquid mutuo accepisset codices vel libros a praefato reverendissimo vel ab aliquo ipsius curiali, respondit: «Io ho hauto una exposition sopra la epistola alli Romani et una altra a' Galati⁵, ligate in carta pegorina alla romana, in ottavo al creer mio, et era scritta in bella littera in lingua volgar, separate una da l'altra in doi volumi de una medema littera. Et v'era uno libro dimandato la Unione de' dottori⁶, ligato in cartone cooperto di curamme negro, et
114v 877v Hylario, Cirillo, / et Ambrosio in diversi volumi ligati in assi con il curamme da basso, cioè con le fondelle de curamme».

^a Contra vicarium de sanctissimo sacramento.

³ Su di lui cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

⁴ Pasino da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

⁵ Si tratta forse degli stessi volumi di lì a poco ricordati dal Soranzo nella sua terza *confessio* (cfr. *infra*, p. 394), vale a dire le *Metaphrases et enarrationes perpetuae epistolarum domini Pauli apostoli [...], tomus primus, continens metaphrasim et enarrationem in epistolam ad Romanos, in qua ut Apostolus praecipuos totius theologiae locos tractavit exactissime et plenissime, ita est hoc tomo maxima pars totius non tam paulinae quam universae sacrae pibilosphiae explicata* di Martin Butzer (la cui lettura era stata ricordata anche da fra Cornelio da Alzano: cfr. *supra*, p. 188), e *In epistolam Pauli ad Galatas commentarius* di Martin Lutero.

⁶ Forse, dal momento che poco oltre lo stesso testimone afferma che questo testo era in latino, si tratta dell'*Unio dissidentium. Libellus omnibus unitatis ac pacis amatoribus utilissimus*, di Hermannus Bodius (forse pseudonimo di Martin Butzer), apparso per la prima volta nel 1526 e poi in numerose edizioni e traduzioni, condannato nell'Indice parigino del 1547, per il quale si rinvia alla bibliografia segnalata in *Index des livres interdits*, vol. I, pp. 144-46.

Interrogatus quantum temporis sit quod mutuo acceperit ipsos libros, respondit: «El è più di tre anni».

Interrogatus quanto tempore eos tenuerit, respondit: «Io li teneva quattro over cinque zorni, ma la Unione la tene' forsi trei over quattro mesi, qual era latino, et la expositione de ditte doi epistole forse un mese, et poi gli restituite».

Interrogatus an illa Unio contineret errores aliquos contra fidem quam tenet sancta Romana Ecclesia, respondit: «Non gli fece consideratione excetto di cavarne qualche auctorità».

Interrogatus numquid in praedictis expositionibus vulgaribus contineretur aliquis error in fide ut supra, respondit: «Padre non».

Interrogatus numquid reverendissimus episcopus aliquando sibi dederit litteras seu exemplata litterarum Martini Lutheri, Ecolampadii, Bucerii vel similia, respondit: «Padre non».

Interrogatus numquid aliquando viderit vel legi audiverit Genealogiam papae incipientem «Liber generationis Antichristi»⁷, respondit: «Non ho mai sentito queste cose».

Interrogatus numquid vero unquam legerit Pasquillum in exstasi⁸, respondit: «Padre non».

Interrogatus an unquam reverendus episcopus secum contulerit de aliqua re lutherana vel sibi persuaserit ut legeret errores aliquos, respondit: «Padre non, perché non si fidava».

Interrogatus de fama ipsius episcopi, respondit: «E' non posso parlare con niuno che non dicca: "El è lutherano, et el è de qua et è de là"».

Interrogatus numquid dixerit alicui eundo Mantuam quod reverendus episcopus erat venturus Bergomum in termino duorum dierum⁹, respondit: «Io ho detto che il vescovo suffraganeo da Bressa¹⁰ haveva detto che il cardinal¹¹ con il vescovo di Bergamo veneria, ma non ho detto in termino de doi zorni». /

⁷ Una copia di questo celebre scritto antipapale figura nella silloge manoscritta di testi o sospetti riconosciuta come proprio dal Soranzo e allegata agli atti del processo (cfr. *infra*, pp. 435 e segg., e in particolare pp. 437 e segg.).

⁸ *Cod.*: estesi [la traduzione italiana del *Pasquillus ecstaticus, non ille prior, sed totus plane alter, auctus et expolitus* di Celio Secondo Curione (apparso nel 1544 a Ginevra in un volumetto autonomo e a Basilea nei suoi *Pasquillorum tomi duo*, condannato dall'Indice parigino del 1547), pubblicata probabilmente a Basilea nel 1545 con la falsa data «stampato a Roma, nella bottega di Pasquino ad instantia di papa Paolo Farnese» e con il titolo di *Pasquino in estasi, nuovo e molto più pieno che il primo, insieme col viaggio de l'inferno; aggiunte le propositioni del medesimo da disputare nel concilio di Trento*, sul quale cfr. Albano Biondi, *Il «Pasquillus extaticus» di C.S. Curione nella vita religiosa italiana della prima metà del Cinquecento*, «Bollettino della Società di studi valdesi», n. 128, 1970, pp. 29-38; *Index des livres interdits*, vol. I, p. 262; vol. III, pp. 194-95, 334-35].

⁹ Tale domanda non trova riscontro nei verbali delle deposizioni allegate agli atti.

¹⁰ Vincenzo Negusanti, sul quale cfr. *supra*, p. 256, nota 21.

¹¹ Il riferimento è presumibilmente al vescovo di Brescia Andrea Corner, creato cardinale il 19 dicembre 1544.

115r 878r Qui praefatus reverendus dominus commissarius, visis et auditis responsonibus huiusmodi praefatis super interrogatoriis sibi factis, dixit et protestatus est quod ipse deponens seu constitutus non dixit meram et simplicem veritatem iuxta indicia et querelas quae et quas habent praefati illustrissimi et reverendissimi domini cardinales, et ideo assignat sibi terminum dierum duodecim ad melius considerandum et deliberandum¹² an velit aut coram ipso domino commissario vel coram reverendo venerabili patre fratre Raymundo de Bergamo¹³, vicario et commissario generali reverendi patris inquisitoris Bergomi¹⁴, ipsam veritatem fateri et dicere. Alioquin elapso dicto tempore, nisi infirmitas impediatur, mandat ac praecepit ut in termino dierum triginta¹⁵ immediate sequentium¹⁶ dictum terminum debeat se praesentasse in congregatione praefatorum illustrissimorum ac reverendissimorum dominorum cardinalium vel in prima congregatione sequente terminum triginta dierum ad respondendum praefatis reverendissimis et illustrissimis dominis cardinalibus in his super quibus fuerit interrogatus ad officium ipsorum pertinentibus, et id mandat praefatus dominus commissarius ipsi deponenti seu constituto sub poena convicti criminis de quo apud praefatos reverendissimos est imputatus vel inditiatus; praesentibus venerabilibus dominis patribus fratribus Raymundo de Bergamo ordinis praedicatorum et Sigismondo da Mozanicha diocesis Cremonensis ordinis carmilitarum¹⁷, testibus.

Ego¹⁸ Martinus quondam domini Ioannis Antonii de Benaliis¹⁹, notarius publicus Bergomensis et in hoc uti notarius officii Inquisitionis Bergomensis, praedictis omnibus affui eaque rogatus tradidi et scripsi et in fidem me subscripsi. /

116v 878v Examen fratris Zachariae ordinis carmelitarum in causa reverendi episcopi Bergomensis, et contra dominum Charolum Franchinum vicarium de sanctissimo sacramento altaris etc. /

¹² Si veda infatti *infra*, pp. 389-90, la seconda deposizione di fra Zaccaria del 25 maggio.

¹³ Il domenicano Raimondo Mora, viceinquisitore di Bergamo, di cui cfr. *infra*, pp. 653-54, la deposizione del 6 maggio 1551 contro Niccolò Assonica.

¹⁴ Fra Domenico Adelasio, di cui cfr. *supra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

¹⁵ *Cod.*: treginta.

¹⁶ *Cod.*: sequentes.

¹⁷ Anche fra Sigismondo aveva sessant'anni quando, il 17 dicembre 1544, insieme con fra Zaccaria, fu ammesso all'esercizio della confessione (Bergamo, ACV, *Vacchetta 1539-49. Legati cause pie*, f. n.n. dopo f. 70; cfr. anche f. 71r).

¹⁸ A margine figura il segno tabellionale.

¹⁹ Martino Benaglio, sul quale cfr. *supra*, p. 102, nota 10.

72. DEPOSIZIONE DI DON ANTONIO MINOLI¹

(Bergamo, 14 maggio 1551)

116r 879r / In conventu Sancti Stephani, in camera prima hospitum, tituli nativitatis Ihesu Christi, die quartodecimo mensis maii anni 1551, cum pervenisset ad aures reverendi patris Michaelis de Alexandria ordinis praedicatorum², in civitate et diocesi³ Bergomensis haereticae pravitatis inquisitoris a Sancta Sede apostolica specialiter deputati et in hac parte illustrissimorum ac reverendissimorum dominorum cardinalium eiusdem pravitatis in tota respublica christiana inquisitorum a sancta Sede Apostolica specialiter deputatorum commissarii, nonnullos rumores in hac civitate ortos ac divulgatos fore reverendissimum <dominum, dominum Victorem Superantium> episcopum Bergomensem ab arce Adriani liberatum atque libertati donatum fore et esse, et quod reverendus dominus Antonius Minolus recepisset litteras ex Urbe de huiusmodi liberatione, volens praedictus dominus commissarius quaerere et investigare an rumor ortus veritati niteretur vel ne, citari iussit praefa-

¹ Nato intorno al 1481, protonotario apostolico (Bergamo, ACV, *Instrumenta plurimae mensae episcopalis ab anno 1235 usque ad annum 1754*, f. 142v e *passim*), Antonio Minoli fu uno dei più autorevoli canonici della cattedrale di Sant'Alessandro fino alla morte, avvenuta nell'inizio del 1567, e in quanto tale il suo nome ricorre regolarmente nelle carte del capitolo (ivi, *Archivio capitolare*, 156, 158, 207, *passim*; *Licentiae 1558-68*, ff. 2r, 6r). Procuratore del Soranzo alla fine degli anni quaranta, governatore dell'Ospedale maggiore (ivi, BC, ms AB 199, f. 118rv), commissario della Penitenzieria apostolica (ivi, AS, *Notarile*, 1454, Zaccaria Colleoni, *sub data* 20 dicembre 1547), titolare della parrocchia di Santa Caterina a Bergamo dal 1535 al '58 (Luigi Tironi, *Santa Caterina in Bergamo*, Bergamo, Comunità di S. Caterina, 1989, p. 92), il Minoli collezionò molteplici benefici ecclesiastici, chiese, cappellanie, canonicati (Bergamo, ACV, *VP*, vol. VI, f. 6r; vol. VII, f. 197r; vol. IX, ff. 24r, 26r; vol. X, f. 122r; vol. XII, f. 27r; vol. XIII, ff. 14r, 24v, 31v, 33v, 93v-94r, 137r; vol. XIV, ff. 13r, 115r; vol. XVII, f. 67r; vol. XVIII, ff. 1v, 9r, 155v, 157r, 161v, 185v, 240r; vol. XIX, ff. 69v, 72r, 73v, 74v, 234r; vol. XX, ff. 10r, 25r, 46r, 51r; vol. XXI, ff. 159v, 174v, 187r, 254v, 255r, 265v, 269rv; vol. XXII, f. 100v; *Collationes beneficiorum 1549-59*, *passim*; *Civilium*, 1550, *sub data* 27 gennaio; *Lettere pastorali*, I, ff. 59r, 125v; cfr. ivi, AS, *Notarile*, Zaccaria Colleoni, 1454-1457, Alessandro Allegri, 1505-1506, Niccolò Colleoni, 2433-2444, *passim*, Giovanni Giorgio Verdabbio, 3134, *sub data* 16 novembre 1552, 22 luglio 1559), che tuttavia affidò regolarmente alle cure di altri preti («nullum sustinet onus», «non fungitur officio suo», «non fa servitio alcuno», si legge talora nei verbali delle visite: cfr. ivi, ACV, *VP*, vol. XIII, f. 14r; vol. XX, f. 46r; vol. XXI, f. 265v).

² Fra Michele Ghislieri.

³ *Cod.*: diocesi.

tum reverendum dominum Antonium Minolum, canonicum Bergomensem, mandans ut defferret litteras quas ex Urbe recepit ab aliquibus diebus citra et etiam quascumque scripturas praefati reverendissimi domini episcopi. Qui vero delato sibi iuramento dixit et affirmavit nullas alias litteras ex Urbe recepisse ex quando praedictus reverendissimus fuit detentus nisi duas litteras: unam Antonii Pighetti⁴ / sub die ultima aprilis anni suprascripti, quae in sustant[i]a continebat et continet verba infrascripti tenoris, videlicet:

«Del nostro reverendissimo: el Nostro Signor lo ha facto usir de Castello; è in palazzo ne la camera del nostro messer Marco Antonio Advinatri⁵ sino a li vinti octo, e se spera li debba liberar e presto. Così il signor Dio lo voglia. Gli farò la imbasata che Vostra Signoria mi comanda; così al signor archidiacono⁶ et tuti di sua casa».

In reliqua vero domini Ioannis Francisci Minoli⁷ data eadem die et mense habentur verba infrascripti tenoris, videlicet:

«De bonsignor nostro reverendissimo de Bergamo c'è bona speranza che se habbia liberar et presto, se si remette et che stia in cervello. Sua Santità l[h]a facto andar in palazzo, in camera del signor Marcantonio Advinatri⁸, et che Sua Sanctità lo vole aldire et se pensa certo lo habbia absolvere et liberarlo: che Dio ce ne fazia grazia. El clarissimo signor imbasator di Venetia⁹ li va de bone gambe, sollicita Sua Santità che lo expedischa. Se per mala / sorte retorna in Castello

⁴ *Cod.*: Pigretti [canonico bergamasco (Bergamo, ACV, *Archivio capitolare*, 156, f. 156r; 158, f. 96v) vissuto per qualche tempo nella curia di Paolo III, fu da quest'ultimo inviato a Trento nel 1545 per affiancare il vescovo di Cava dei Tirreni Giovanni Tommaso Sanfelice nella carica di commissario del concilio e, dopo la fase bolognese in cui ebbe modo di collaborare con il cardinal Del Monte (CT, voll. I-V, X-XII, *ad indicem*; cfr. Jedin, *Il concilio di Trento* cit., vol. I, p. 515; vol. II, pp. 271, 484, 553), fu da quest'ultimo chiamato a Roma dopo la sua elezione papale come «sanctissimi Domini Nostri cubicularius» e «architriclinos» (Bergamo, AS, *Notarile*, Zaccaria Colleoni, 1454-1457, 2444, *passim*; CT, vol. II, p. 154). Una sua lettera ai presidenti dell'Ospedale maggiore datata da Roma il 6 luglio 1553 è a Bergamo, BC, ms AB 119, ff. 152r-153v. Titolare di molti benefici ecclesiastici in diocesi di Bergamo, regolarmente affidati ad altri e spesso alquanto trascurati (Bergamo, ACV, VP, vol. IX, f. 53r; vol. XIII, ff. 24v, 32r, 33v, 137r; vol. XVII, f. 16v; vol. XVIII, ff. 2v, 16v, 49r-50r, 203r, 240r; vol. XXI, f. 10r, 255r; vol. XXII, ff. 42v, 45v, 69v-70r, 72r, 78rv; ivi, AS, *Notarile*, Alessandro Allegri, 1505, n. 128), fu per qualche tempo tesoriere dell'Accademia dei Caspi (ivi, ACV, *Mensa vescovile. Amministrazione*, 22/1). Era ancora in vita nel settembre del 1570 (cfr. *Gli atti della visita apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo* cit., vol. I/2, pp. 523-24)].

⁵ *Cod.*: Iuvinateri [su di lui cfr. *infra*, p. 644, nota 1].

⁶ Marcantonio Bolis, sul quale cfr. *supra*, p. 205, nota 29.

⁷ Nipote di Antonio.

⁸ *Cod.*: Adivinnatri.

⁹ Matteo Dandolo, di cui si vedano le lettera alla Signoria di Venezia del 2 e 8 aprile, 20, 28 maggio 1551 (Venezia, AS, *Archivio proprio. Roma*, 7, ff. 652r-654r, 660v, 662v, 644v-649v; ivi, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere degli ambasciatori*, 23, n. 163).

– cuosa che non credo – li sarà che far et dir prima ne escha. Heri se fece congregation inanti a Sua Sanctità de li reverendissimi gerdinali deputati sopra de ziò et durò assai; non s'è inteso quello sia resolutò. Presto se saperà».

Nec alias litteras.

Et interrogatus numquid alias litteras receperit a praefato reverendissimo vel ab eius curialibus a tempore quo a[p]plicuit Romae, respondit: «Non ho altro¹⁰ che una de Sua Signoria, qual mi scripse ne li primi giorni che fu in Roma, et una del magistro de casa¹¹ depuoi che l'è retenuto, e le mandarò per Vincentio mio servitor».

Interrogatus numquid credere suo illa quam habuit a reverendissimo sit ipsius manu scripta, respondit: «E' non ho molta praticcha de soe¹² lettere, e l'è ben sotoscripta “il vostro veschovo”».

Interrogatus numquid habeat vel alios¹³ habere sciat scripta ipsius reverendissimi, respondit: «Non so niente, non ho cuosa alchuna, né a mi m'è stato consignato se non cose de far lavorare per lì in casa e in Cavarno¹⁴, zioè a la villa».

117v 880v Interrogatus quae erat illa ambasiata de qua ei¹⁵ / scripsit dominus Antonius Pichettus se facturum reverendissimo domino episcopo, respondit: «Credo che 'l sia de che mi dovesse aricomandar a¹⁶ Sua Signoria reverendissima et al reverendo signor archidiacono et a' soi de casa».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum septuaginta.

¹⁰ *Cod.*: altri.

¹¹ Vespasiano Stanga, sul quale cfr. *supra*, p. 180, nota 8.

¹² *Cod.*: soy.

¹³ *Cod.*: aliis.

¹⁴ La tenuta di Gavarno, di proprietà del vescovato.

¹⁵ *Cod.*: eii.

¹⁶ *Cod.*: al.

73. DEPOSIZIONE DI DON VALERIANO OLMO¹

(Bergamo, 14 maggio 1551)

117v 880v Die suprascripto et loco, reverendus dominus Valerianus de Bergamo, canonicus congregationis lateranensis, iuramento suo coram praefato reverendo domino commissario² respondit ut infra, videlicet.

¹ Nato nel 1489, laureatosi in filosofia a Padova nel 1517, dove insegnò per qualche tempo filosofia e teologia a San Giovanni in Verdara e tradusse in volgare *Delli divini nomi* di Dionigi l'Areopagita (edito a Venezia nel 1563, insieme con altri suoi scritti), don Valeriano Olmo fu eletto priore del convento di Santo Spirito a Bergamo nel capitolo generale di Ravenna del 21 aprile 1521 e confermato fino al '24, e poi ancora dal 1530 al '42, quando fu trasferito a Verona, Vicenza e Mantova (Ravenna, Biblioteca Classense, ms 220-223, *passim*). Era dunque a Bergamo nei primi anni trenta, quando il suo confratello Girolamo Zanchi vi compì i suoi primi studi, e vi tornò poi negli anni cinquanta (ivi, 223-224, *passim*; Milano, AS, *Fondo di religione*, 2939, fasc. *Procure, sub data* 16 aprile 1534, 14 ottobre 1556, 28 gennaio 1557). Durante un breve soggiorno napoletano strinse legami d'amicizia con il Vermigli, che nell'estate del '42, quando questi era ormai sulla via della fuga in Svizzera, accolse e ospitò nel convento di Verona di cui era allora priore (Philip McNair, *Peter Martyr in Italy. An Anatomy of Apostasy*, Oxford, Clarendon Press, 1967, pp. 145-46, 291). Fu autore di commenti tomistici, di un *Tractatus de praedestinatione*, di *Expositiones* ai quattro vangeli, di *Quaestiones in epistolas omnes divi Pauli*, di brevi testi catechistici e devozionali, da cui traspare «un chiaro sentimento di interiore religiosità, ispirata ai temi dell'evangelismo italiano, e sostanziata da una assidua lettura delle sacre Scritture e della filosofia tomista» (Giulio Orazio Bravi, *Girolamo Zanchi da Lucca a Strasburgo*, «Archivio storico bergamasco», I, 1981, pp. 35-64, cfr. pp. 40-41; cfr. anche Celso Rosini, *Lyceum lateranense illustrium scriptorum sacri apostolici ordinis clericorum canonicorum regularium*, voll. 2, Cesenae, ex typographia Nerii, 1649, vol. II, pp. 343-45; Calvi, *Scena letteraria* cit., vol. I, pp. 493-95). Il suo concittadino Giovanni Bresciani, *Tumuli tum latina tum Etrusca tum Bergomea lingua compositi et temporis ordine collocati*, Brixiae, apud haeredes Damiani Turlini, 1574, pp. 47-48, ne volle celebrare nel '52 il grande sapere umanistico, teologico, scientifico e astronomico, e le non comuni qualità morali. Dopo essere stato più volte visitatore dell'ordine, il 2 maggio 1545 ne fu eletto generale (Ravenna, Biblioteca Classense, ms 222, f. 76v) Alla fine degli anni quaranta era priore di San Vito a Mantova, dove il cardinal Ercole Gonzaga, in una risentita lettera indirizzata il 7 maggio 1549 al domenicano Reginaldo Nerli, che lo aveva invitato a vigilare sui fermenti eterodossi diffusi nell'ordine di cui il Gonzaga era protettore, scriveva tra l'altro: «Quanto alli canonici regolari, io ne fo, ho fatto et farò castigare tanti quanti se ne scopriranno di questa setta, et in ogni capitolo loro non manco di persuadergli a quella via che mi par la migliore [...]. Delli loro monasterii qui non vi è pericolo di luteranesmo, perché non ci è chi sappia far altro che mangiar fritte, eccetto un don Valeriano da Bergamo, ch'è vecchio, dotto et buono» (Buschbell, *Reformation und Inquisition* cit., pp. 282-83). Tornato a Bergamo come priore di Santo Spirito nel 1550, morì il 13 marzo del 1560 (Calvi, *Effemeride* cit., vol. I, p. 311).

² Fra Michele Ghislieri.

Interrogatus numquid unquam audiverit reverendum dominum episcopum Bergomensem loquentem secum vel cum alio aliter sentire vel docere quam sentiat³ et doceat sacrosancta Romana Ecclesia in iis⁴ quae ad fidem pertinent vel ecclesiasticos ritus, respondit: «Io credo de non haver parlato cum esso reverendissimo bonsignor più de trei volte in questi doi anni, e quando gli ho parlato havemo parlato de bon costumi e a⁵ mi pareva che parlasse da sancto, dimonstrando zelo. Et quanto a le cuose pertinente a la fede e ceremonie⁶ de la Giesia non ho ragionato cum Sua Signoria, per quanto che mi aricordo».

118r 881r Interrogatus numquid / unquam fuerit praesens tempore quo praefatus reverendissimus contenderit cum venerando domino presbitero Bartholomaeo de Peregrinis, dito pre Bianchino, de intercessione seu meritis sanctorum⁷, respondit: «Non mi aricordo de cuosa a[l]chuna».

Interrogatus quam famam habeat circa fidem in hac civitate praefatus reverendissimus, respondit: «Alchuni dicono a uno modo et alchuni a l'altro, et mal sapria de qual fusse il numero maggior né de più a[u]ctoritate de quelli che parlano in bene o in male de Sua Signoria».

Ad generalia recte respondit; aetatis annorum 72 vel circa.

³ *Cod.*: scientiat.

⁴ *Cod.*: hiis.

⁵ *Cod.*: ha.

⁶ *Cod.*: ceremonii.

⁷ Cfr. *supra*, pp. 370-71 e segg., quanto aveva affermato il Pellegrini nella sua terza deposizione del 9 maggio 1551.

74. DEPOSIZIONE DI PIETRO CAPRARI¹

(Bergamo, 14 maggio 1551)

118r 881r Actum die suprascripto et loco, praesentibus Stephano de Luere² et Zeliolo quondam magistri Bartholomaei de Cabrini³.

Magister Petrus, filius domini Archangeli de Caprariis, aromatarius tenens solem pro insigna, suo iuramento respondit interrogatus numquid dixerit et ubi et quibus praesentibus reverendissimum dominum episcopum huius civitatis abstulisse a quadam moniali librum continentem orationes et abstulisse ab eo aliqua folia [et] deinde restituisse / praefatae moniali, respondit: «Padre sì che io ho dito in botega più fiata et cum più persone, ma non mi aricordo a cui, excepto a uno prete Gratio Vitalba⁴, qual lo andete puoi a dir – al creder mio – al vicario⁵ de Sua reverendissima Signoria, qual puoi mi mandete a dimandar, dicendomi che voleva saper la persona che mi havea dito questo. Et io non giel volse dir, excusandomi che non mi

¹ Nato intorno al 1509, l'«aromatarius» Pietro Caprari risulta iscritto alla sua corporazione il 23 novembre 1548 (Giovanni Lepore, *Note sugli antichi aromataria di Bergamo congregati nel chiostro minore di San Francesco*, «Archivio storico bergamasco», II, 1982, pp. 231-51, III, 1983, pp. 37-66).

² Autorizzato all'esercizio della confessione il 17 dicembre 1544 (Bergamo, ACV, *Vacchetta 1539-49. Legati cause pie*, f. 70v), fra Stefano da Lovere risulta ancora presente nel convento di Santo Stefano nel novembre del '58 (ivi, AS, *Convento di San Bartolomeo*, IX, 16, n. 41).

³ Su di lui cfr. *infra*, p. 951, nota 5.

⁴ Titolare di un beneficio a Santa Maria di Almè negli anni trenta-quaranta (Bergamo, ACV, *VP*, vol. IV, f. 180r; vol. XI, f. 83v), e poi cappellano di Giovanni Girolamo Albani in San Pancrazio negli anni cinquanta (ivi, vol. XII, ff. 24r, 38v, 129r, 130r; vol. XVIII, f. 3v), don Grazio Vitalba fu ripetutamente coinvolto in cause giudiziarie (ivi, *Civilium*, 1544, *sub data* marzo; 1549, *sub data* 15 gennaio; 1550, dove figura un intero fascicolo processuale a suo carico, e *sub data* 14 ottobre; 1551, *sub data* 4 aprile; 1552, *sub data* 6 aprile; 1553, *sub data* 13 marzo; cfr. anche ivi, *Archivio capitolare*, 208, *sub data* 10 settembre 1551; BC, *Archivio dei rettori*, serie 3, *Lettere*, 50, n. 157; 68, n. 25; 69, n. 48; ivi, *Archivio del Comune*, serie 4, *Azioni dei Consigli*, 26, f. 94r). Talora coinvolto in risse (ivi, ACV, *Vacchetta 1539-43. Cause criminali*, f. 83v), denunciato per percosse (ivi, 1546, *sub data* 19 marzo), dovette essere ammonito dal Soranzo per gli insulti da lui proferiti all'indirizzo di un suo parente (ivi, *Vacchetta 1540-45. Cause civili*, 6, f. 185r).

⁵ Carlo Franchino (come risulta dall'appellativo di «Spoletino» poco dopo ricordato dal Caprari), sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

aricordava. Sua Signoria mi diseva che haveria apiacer de prender la persona per fargli cognoscer che quelle⁶ orationi quali erano state levate de quello libreto non erano bone perché non se havevano da li sacri canoni. Et la persona che mi haveva dito questo è dona Apolonia del monesterio de Santa Gratha».

Interrogatus quo tempore ea sibi⁷ dixit dicta domina Apolonia suprascripta, respondit: «L'è più de uno anno, non pono esser doi».

De loco interrogatus, dixit: «El è là al torno dove se dà audientia da le madone del dito monesterio».

119r 882r Interrogatus de nomine vicarii, et quo tempore et loco ei praemissa dixerit, respondit: «Non so dir: gli dicevano / il Spoletino, et era piccolo de persona, havea la barba longa, pasegiando soto la pergola de bonsignor, di puocho avanti che esso vicario si partisse da Bergamo».

Interrogatus de fama reverendissimi episcopi ac eius vicarii circa fidem, respondit: «La fama che quando uno predicator diceva⁸ cose che non piacesse al proposito de Sua Signoria non⁹ voleva che predicasse, come fece al padre de San Gotardo et anche ad altri de li quali non mi aricordo, ché non so in particular: et se dice che la opinione de' frati era catolica et quella de bonsignor era luterana».

Super generalibus recte respondit; aetatis annorum quadraginta duo vel circa.

Actum die suprascripto et loco, praesentibus testibus reverendo domino fratre Seraphino de Martinengo¹⁰ et fratre Petro de Brignano¹¹.

Ego¹² Marcus Antonius quondam domini Ioannis Baptiste de Mutio¹³ notarius publicus Bergomensis praedictis omnibus interfui ea-

⁶ *Cod.*: quelli.

⁷ Ea sibi, *cod.*: eii.

⁸ *Cod.*: predicava diceva.

⁹ *Cod.*: che non.

¹⁰ «Magister theologiae», già «syndicus» del convento di San Domenico di Bologna nel 1540-41 e poi priore del convento domenicano e vicario dell'Inquisizione di Modena, dove nell'estate del 1542 aveva sottoscritto il formulario di fede redatto dal Contarini nel vano intento di ottenere il consenso del movimento ereticale cittadino ed evitare l'intervento del Sant'Ufficio, fra Serafino da Martinengo era stato priore a Pavia nel 1548-49. In un atto da lui sottoscritto a Bergamo il 12 gennaio 1552 è detto priore del convento domenicano di Santo Stefano (Bergamo, AS, *Notarile*, Martino Benaglio, 3957). Su di lui cfr. *Processo Morone*, vol. II, p. 279, nota 41; vol. III, p. 232.

¹¹ Cfr. *infra*, pp. 649 e segg., la sua deposizione del 6 maggio 1551 contro Niccolò Assonica.

¹² A margine figura il segno tabellionale.

¹³ Di Marcantonio Mozzi, appartenente a una illustre famiglia bergamasca e più volte membro del Consiglio cittadino tra il 1523 e il 1550 (cfr. Camozzi Vertova, *Rappresentanza comunale* cit., p. 300), si sono conservati solo pochi atti notarili, tutti relativi al 1553 (Bergamo, AS, *Notarile*, 1318).

que rogatus tradidi et scripsi et in fidem praemissorum me subscripsi etc. /

119^v 882^v 7¹⁴. Contra reverendum episcopum Bergomensem et vicarium, tertius tamen testis¹⁵. De orationibus amotis ex libello monialis quia non in sacris canonibus. /

¹⁴ Per questa numerazione cfr. *Nota critica*, p. LXXXI, nota 289.

¹⁵ La nota si riferisce alla terza testimonianza che figura in questo fascicolo, dopo quelle di don Antonio Minoli e di don Valeriano Olmo.

75. DEPOSIZIONE DI FRA ANGELO DA ORZINUOVI¹

(Soncino, 15 maggio 1551)

120r 883r / 1551, indictione nona, die veneris 15 maii, in camera sancti Thomae in conventu Sancti Iacobi de Soncino sita, coram reverendo domino fratre <Michaelae Alexandrino² ordinis praedicatorum>^a, haereticae pravitatis in civitate et diocessi Comensi a Sancta Sede apostolica inquisitore specialiter deputato et in hac parte illustrissimorum et reverendissimorum dominorum cardinalium in tota republica christiana contra eandem pravitatem inquisitorum commissario³, venerandus dominus pater frater <Angelus de Urtiis Novis> ordinis minorum observantiae, iuramento suo deposuit ut infra, videlicet.

Interrogatus an sciat vel audiverit⁴ dominum Victorem Superantium episcopum Bergomensem dixisse vel egisse aliqua per quae merito possit suspicari eum a fide catholica quam tenet sancta Romana Ecclesia aberrare seu aberrasse⁵, respondit: «Circa sei anni – credo fusse del 1545, et nel tempo del guarneval – me ritrovai in compagnia del reverendo padre Aurelio Criano⁶ de Urtio Novo dal detto reverendissimo monsignor, volendo el detto padre presentarse per predicare la quadragessima de l'anno detto de sopra. El detto monsignor dissi al detto padre predicator: “Son contento che predicate, cum questo: che non voglio che voi predicate de iustificatione, de libero arbitrio et de purgatorio”^b; et dissendoli esso padre predicator: “Se

^a [Di mano più tarda:] Postea Pius quintus.

^b Episcopus prohibebat praedicare de iustificatione, libero arbitrio et purgatorio.

¹ Allora guardiano del convento dei francescani osservanti di Santa Maria di Alzano, fra Angelo da Orzinuovi era stato autorizzato all'esercizio della confessione il 17 dicembre 1544 (Bergamo, ACV, *Vacchetta 1539-40. Legati cause pie*, f. 71r).

² Fra Michele Ghislieri, che lo stesso 15 maggio aveva improvvisamente lasciato Bergamo (cfr. *infra*, p. 652, nota).

³ Cfr. *supra*, p. 366, nota 3.

⁴ Vel audiverit, *cod.*: quod redissti.

⁵ Aberrare seu aberrasse, *cod.*: haberare seu haberasse.

⁶ Fra Aurelio Griani, di cui cfr. *supra*, pp. 22 e segg., la deposizione del 2 settembre 1550.

120^v 883^v io predicarò / de le dicte materie, ne predicarò talmente che son per mantenere quello che dirò secondo la fede catholica”. Et conzertando et disputando⁷ insieme esso monsignor cum el detto predicator, monsignor diffendeva et diceva che la fede è quella che iustifica lo homo; ma non me ricordo poi de tutte le parole; so⁸ ben che mi restai scandalizato de esso monsignor perché al parer mio voleva mantener la parte luterana».

Interrogatus de loco, tempore et quibus praesentibus, respondit: «El fu ne la sala del pallatio, intrando ne la camera secreta, nel tempo come è detto de sopra; non gli erano altri presenti salvo che el detto padre predicator et me».

Interrogatus de fama praefati reverendissimi episcopi, respondit: «La è fama che 'l sii luterano et è fautor de luterani».

Super generalibus recte respondit; praesentibus venerabilibus patribus fratre Valentino de Brixia et fratre patre Paulo de Agio, amobus ordinis praedicatorum. /

121^r 884^r Ego⁹ Petrus de Moratis filius domini fratris Ioannis tertii habitus sancti Dominici, notarius publicus pontificia imperialique auctoritate creatus, de praedictis omnibus sic ut supra testificatis per praefatum reverendum dominum patrem fratrem Angellum et omnibus superius contentis interfui, scripsi et rogatus fui, et ideo in fidem praemissorum me subscripsi signumque mei tabellionatus consuetum apposui. /

121^v 884^v 3¹⁰. Depositio fratris Angeli. Contra episcopum reverendum Bergomi de iustificatione. /

⁷ *Cod.*: disbutando.

⁸ *Cod.*: son.

⁹ A margine figura il segno tabellionale.

¹⁰ Per questa numerazione cfr. *Nota critica*, p. LXXXI, nota 289.

76. SECONDA DEPOSIZIONE
DI FRA ZACCARIA BONVICINI DA BERGAMO¹

(Bergamo, 25 maggio 1551)

124r 887r / Die 25 maii 1551, in cella reverendi domini fratris Raymundi de Mora², vicarii reverendi domini patris fratris inquisitoris Bergomi, sita in conventu Sancti Stephani urbis Bergomi, et vicecommissarii reverendi domini patris fratris Michaelis Alexandrini³, illustrissimorum ac reverendissimorum dominorum cardinalium inquisitorum generalium commissarii, coram ipso reverendo fratre Raymundo, reversus dominus pater frater Zacharias de Bergamo ordinis carmiliarum, volens melius satisfacere depositioni et constituto superioribus diebus facto et recepto coram antedicto reverendo domino patre fratre Michaele commissario ut supra, dicit in haec verba, videlicet «che <circa episcopum> non ho altro, come disse ancora nel mio primo constituto ma non è scritto, che lo episcopo non era d'acordo con il padre inquisitore⁴ né meco circa la iustificatione perché esso voleva che fussemo iustificati per la sol fede^a, ma noi diciamo concorrerli la speranza et charità et non potersi far vera reconciliatione senza mutua charità.

Item, disse esso episcopo più volte che 'l voleva che se lezzesse il libretto intitolato Del beneficio de Christo insin a tanto che 'l pontefice lo prohibisse, et che gli bastava lo animo di sostentarlo con la bona dottrina de' boni dottori».

Et haec suo iuramento affirmavit: «Et nondimeno mai a mi Sua reverendissima Signoria non mi persuase né mi consiliò che io dovesse dir cosa che fusse contra la determination di concilii⁵, né de la santa Gesia; anzi, date⁶ fora le terminationi del concilio tridentino,

^a Sola fide.

¹ Cfr. *supra*, pp. 375 e segg., la sua precedente deposizione del 12 maggio 1551.

² Cfr. *infra*, pp. 653-54, la sua deposizione del 6 maggio 1551 contro Niccolò Assonica.

³ Fra Michele Ghislieri.

⁴ Fra Domenico Adelasio, di cui cfr. *supra*, pp. 162 e segg., la deposizione del 13-15 aprile 1551.

⁵ *Cod.*: consilii.

⁶ *Cod.*: dati.

me le⁷ dete in scritto et mi disse: “Non preterire una iotta di quello che è determinato in esso concilio”. Et così fece».

Actum die suprascripto et loco, coram ut supra, praesentibus patre fratre Dominico de Ardesio⁸ et fratre Innocentio de Verona⁹ ambobus ordinis praedicatorum.

Ego¹⁰ Martinus quondam domini Ioannis Antonii de Benaliis¹¹, notarius publicus Bergomensis et in hoc uti notarius officii Inquisitionis, praedictis omnibus affui eaque tradidi et scripsi, et in praemissorum fidem me subscripsi rogatus et requisitus. /

124v-125r [bianchi]

887v-888r

125v 888v Fratris Zachariae de Bergamo carmelitani. /

⁷ *Cod.*: li.

⁸ Settentasettenne nel dicembre del 1544, quando il vicario vescovile lo autorizzava all'esercizio della confessione (Bergamo, ACV, *Vacchetta 1539-49. Legati cause pie*, f. 70r), fra Domenico da Ardesio risulta presente nel convento domenicano di Santo Stefano anche nel novembre del '47 (ivi, AS, *Convento di San Bartolomeo*, IX, 16, n. 39).

⁹ Questo frate domenicano funse da testimone anche di altre deposizioni allora rilasciate all'Inquisizione bergamasca (cfr. *infra*, pp. 653, 654, 789).

¹⁰ A margine figura il segno tabellionale.

¹¹ Martino Benaglio, sul quale cfr. *supra*, p. 102, nota 10.

77. TERZA CONFESSIO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 28 giugno 1551)

144r 907r / Beatissimo Padre¹.

Non per diffidencia havuta della sua clemencia, ma per vergogna et rispetto di non andare per le bocche altrui con infamia, son stato così timido nei miei costituiti: ignoscat la Santità Vostra alla mia infermità. Hora, Padre Santo, ecco quella sua afflitta et smarita pecorella, alla quale per cercare et ridurre al suo santo ovile l'altro giorno con tanta charità et humanità si degnò discendere, imitando la benignità et mansuetudine del celeste pastore, del quale la è vicario in terra, che ai suoi santissimi piedi prostrata gli apre le sue piaghe, dolente insino a morte di esser andata sin qui errando et desiderosa di ritornare al suo ovile, aspettando et supplicando da quella sua stessa charità et mansuetudine l'oglio della sua santa misericordia per quelle sanare.

[1] Imbriagato, sedu[t]o et ingannato dai cattivi libri di Alama-gna et dalla mia stessa ignorantia ho creduto insino a duo o tre primi anni del mio vescovato l'auttorità della Chiesa non si estendere allo aggonger alcuna cosa alla prima institutione dei sacramenti et resto del culto ecclesiastico oltre allo esposto nella Scrittura, et haver fatto male a gravare il christianesimo di tante cerimonie superstiziose et

¹ Dopo quasi un mese di interruzione del processo, evidentemente segnato da pesanti pressioni inquisitoriali (nel testo viene menzionato un colloquio con lo stesso pontefice), anche sulla base delle nuove deposizioni e dei nuovi documenti acquisiti a Bergamo da fra Michele Ghislieri (soprattutto l'inventario dei libri fatti nascondere in due casse dal Soranzo alla vigilia dell'inizio del processo: cfr. *supra*, p. 320 e nota 10), il testo che segue suona come una vera e propria ritrattazione della seconda *confessio* redatta il 26 maggio dal vescovo di Bergamo (cfr. *supra*, pp. 355 e segg.), ormai costretto ad ammettere le gravi deviazioni dall'ortodossia cattolica di cui si era reso responsabile, come egli formalizzerà poi nei termini di una vera e propria abiura nella quinta e ultima *confessio* del 3 luglio 1551, da cui spariranno anche le ultime riserve o attenuazioni qui ancora presenti (cfr. *infra*, pp. 421 e segg.). Nelle note che seguono si rinvia ai precedenti costituiti e *confessiones* del Soranzo in cui erano state affrontate le questioni al centro degli articoli qui elencati, anche per consentire una verifica dello scarto segnato da questo documento rispetto alle strategie difensive nelle quali in precedenza egli si era inutilmente impegnato. I singoli punti in cui si articola la prima parte del testo sono stati numerati fra parentesi quadre al fine di consentire più agevoli rinvii a questo documento nell'annotazione della successiva quinta *confessio* del 3 luglio 1551.

inutili^{a2}, ma ho però sempre tenuto che molte che sono lunghe, come quella del consecrar le chiese, conferir gli ordini maggiori, far i sacramenti, bene³ seria di abbreviarle, et che l'auttorità della Chiesa in ordinar dette constitutioni, precetti, censure et iscomunicazioni non si estendesse a obligar a peccato mortale, né fussi intento di quella di obligare, levato il disprezzo et⁴ scandolo⁵.

[2] Ho creduto di continovo non esser il purgatorio nell'altra vita^{b6}, perché il signor Iesu Christo haveva fatto la purgatione nostra, et per consequente negava tutti i suffragii dei morti⁷. /

144v 907v [3] Ho creduto di continovo i preti et frati essere così liberi dinanzi a Dio come gli altri huomini al matrimonio per fuggire la ustione et⁸ pericolo della fornicatione, purché non vi sia il contento della Chiesa et⁹ scandalo del prossimo¹⁰.

[4] Ho creduto sempre non esser da dar fede a miracoli novi, sì per gli inganni degli homeni et illusioni del demonio, come per non haver noi bisogno al presente di miracoli per confermar la fede fermata su quelli della primitiva Chiesa, per i quali se non crediamo non crederessimo anchora per i novi¹¹.

[5] Ho creduto la invocatione dei santi morti esser senza parola della Scrittura et contraria al precetto di invocar Dio per messer Iesu Christo, anchora dapoi che sono vescovo per duo o tre anni; la ho però havuta anchora d'allhora in qua per incerta, non estando promessa nella Scrittura, et per pericolosa di sviar gli huomeni di andare a messer Iesu Christo: però esortava andare a Iesu Christo solo¹².

[6] Ho creduto di continovo che, havendo havuto bisogno tutti i santi dei meriti di messer Iesu Christo per sé, che non gioveria a noi al meritar le gratie appresso il signor Dio, et che lo interceder per

^a Usque ad tres primos annos Ecclesia non posse obligare ad peccatum etc.

^b Purgatorium.

² Cfr. *supra*, pp. 276 e segg., 303, 356, 358, 361.

³ *Cod.*: che bene.

⁴ *Cod.*: el.

⁵ Cfr. *supra*, pp. 305, 344, 357.

⁶ Cfr. *supra*, pp. 203, 253, 255, 304, 338-39, 345, 350-52.

⁷ Cfr. *supra*, pp. 203, 276-77, 344-45.

⁸ *Cod.*: el.

⁹ *Cod.*: el.

¹⁰ Cfr. *supra*, pp. 208, 218, 274, 357.

¹¹ Cfr. *supra*, pp. 287 e segg.

¹² Cfr. *supra*, pp. 203, 220, 287 e segg., 357.

quelli derogasse all'honor di quelli del Salvator: però nel dir delle messe private io lassava le oracioni correnti¹³.

[7] Da tre in quattro anni in là io haveva mala oppinione delle indulgentie come che oscurassero quella dello evangelio; mi sono però sempre mai scandalizzato degli abusi che sono fra gli huomeni circa quelle et desiderato che fussero dichiarate¹⁴.

[8] Ho creduto sempre che imputative tantum l'huomo fusse giusto della prima giustificatione, et letta la determinacione di Trento
145r 908r mi parve che si dannasse del tutto la giustitia / imputativa et che fusse stato eccesso vedendola tanto magnificare dalle Scritture sante et dai dottori catholici; ma questo inverno rileggendo meglio la determinacione cognobbi et mi levai del mio errore, conciosia cosa che in quella alla remissione dei peccati vi si aggiunga insieme et vi concorra la charità diffusa per lo Spirito Santo nei cuori nostri¹⁵.

[9] Ho creduto sempre le oppere esser necessarie per andar in vita eterna et coronande in vita eterna, ma non meritorie di vita eterna, per esser quella dono di Dio in Christo Iesu etc.¹⁶

[10] Ho sempre creduto le proprie satisfacioni non satisfar alle pene dell'altra vita per i nostri peccati coram Deo, etiamdio per le temporali, ma solamente per quelle che gli dovemo per i nostri peccati nella vita presente¹⁷.

[11] Ho creduto che strettamente parlando dei sacramenti come segni della gratia di remissione di peccati tre soli siano, perché hanno annessa questa promessa: il battesimo, la penitentia et la comunione; ma largamente – come segni di gratia – sette, secondo che mette la Chiesa santa di Roma¹⁸.

[12] Ho tenuto sempre la confessione sacramentale esser de iure divino, ma non de precetto divino, se non da pochi mesi in qua¹⁹.

[13] Ho creduto sempre la messa non giovar ai morti; ho biasmato la gran copia di quelle per il contento²⁰ che genera; ho biasmato, forse troppo rigoroso, gli abusi così di quelli che le dicono come di quelli che le odono. Et da duo anni in là i giorni feriali rare volte la
145v 908v udiva, non mi / parendo di mancare, sendo il precetto delle feste solamente. Ma accortomi che come vescovo mi si conveniva udirla ogni giorno et che poteva dar scandolo in ciò, la ho poi udita sempre.

¹³ Cfr. *supra*, pp. 203, 253-54, 276, 357-58.

¹⁴ Cfr. *supra*, pp. 203, 277-78, 282, 294, 297, 303-304, 363.

¹⁵ Cfr. *supra*, pp. 202, 220, 226 e segg., 232 e segg., 254-55, 282 e segg., 311 e segg., 319-20, 339, 348-50, 353-55, 358, 360, 362 e segg.

¹⁶ Cfr. *supra*, pp. 202, 234-35, 284-87, 337-38, 362.

¹⁷ Cfr. *supra*, pp. 277, 351.

¹⁸ Cfr. *supra*, p. 356.

¹⁹ Cfr. *ivi*.

²⁰ Disprezzo (lat. *contemptus*).

[14] Da uno sopra san Paolo in fuori, et stimo che fusse il Pelicano²¹, non mi ricordo d'haver dato altro libro al mio vicario²². A fra Latantio²³ et fra Zacaria²⁴ mi ricordo d'haverne prestatato, et a fra Damiano²⁵ anchora²⁶.

[15] Circa un mese innanzi ch'io venisse a Roma mandai in serbo alla reverenda abbadessa di Santa Grata una intemola²⁷ piena di scritti a mano, di sermoni et consideracioni mie fatte per mio esercizio di molti anni, le quali perché io non haveva mai rivedute et corrette non volsi lassar nel mio studio a fine che, morendo io innanzi al mio ritorno, non si divulgassero; et per questa causa partendo la pregai che avenendo altro di me subito le abbrusciasse tutte.

[16] Ho comunicato già son tre anni passati alcune volte el mio vicario sub utraque specie et [son] stato dallui comunicato, et a mia instantia esso [ha] comunicato un mio servitore in articulo mortis, che non voleva comunicarsi in altro modo²⁸.

[17] Ho tenuto sempre che in tutto quello che appartiene alla osservanza delle cose espresse nella santa Scrittura il sommo pontefice avesse podestà di obligar sotto a peccato mortale, ma non nelle cose che sono de iure positivo, né manco fusse il suo intento di obligare, levando però sempre mai il disprezzo et²⁹ scandalo. Et diluso di quella mi sono alle volte scandalizato, considerando la mala vita d'alcuni di essi³⁰. /

146r 909r [18] Ho tenuto sempre nel santissimo sacramento dell'altare essere realmente il corpo del Signore, ma rimanervi nondimeno anchora la sustantia del pane³¹. Della irreverentia con la quale il trattai quelle tre volte in visita feci male³², perché anchora ch'io credesse l'adora-

²¹ Conrad Pellikan (Kürschner), autore di *Commentaria Bibliorum* editi in otto volumi *in folio* pubblicati da Christoph Froschauer a Zurigo tra il 1532 e il 1539, e poi ancora tra il 1536 e il 1546.

²² Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

²³ Il predicatore eremitano fra Lattanzio da Romano, sul quale cfr. *supra*, p. 33, nota 34.

²⁴ Il carmelitano Zaccaria da Bergamo, di cui cfr. *supra*, pp. 375 e segg., 389 e segg., le deposizioni del 12 e 15 maggio 1551.

²⁵ Il domenicano Damiano da Brescia, di cui cfr. *supra*, pp. 146 e segg., la deposizione del 18 marzo 1551.

²⁶ Cfr. *supra*, pp. 204, 239-40, 241 e segg., 262-63, 267-69, 270 e segg., 358; cfr. anche *infra*, art. [23].

²⁷ Fagotto.

²⁸ Cfr. *supra*, p. 357.

²⁹ *Cod.*: el.

³⁰ Cfr. *supra*, pp. 303-304, 339-340, 358.

³¹ Cfr. *supra*, pp. 220, 275-76, 313-14, 350.

³² Tale precisazione, che non trova riscontro nei verbali delle deposizioni allegate agli atti, scaturiva verosimilmente da quanto gli inquisitori erano venuti a sapere nel corso degli altri processi allora in corso contro collaboratori e familiari del Soranzo.

cione di detto sacramento non esser culto richiesto da noi nella Scrittura, però sempre teni che si dovesse trattare con ogni riverentia. Et ho sempre desiderato che questo sacramento fusse ministrato al populo sub utraque specie.

[19] Di tutti questi articoli posso haverne parlato, conferto et disputato et consultato con qualcuno, quando di l'uno et quando dell'altro, in camera, ma non mi ricordo con chi né di quali³³.

[20] Degli altri libri havuti, tenuti et prestati³⁴ mi rimetto a quanto ho confessato negli altri miei costituiti³⁵. Et quando negli altri non l'havesse deto, hora confesso d'haver havuto da Giordano³⁶ alcuni libretti, vulgari al mio credere, che non mi ricordo.

[21] Confesso d'haver tenuto mastro Gallo libraro³⁷ in casa alcuni giorni secrettamente et fatto ligar molti libri, fra quali ne erano degli prohibiti, ma non mi ricordo d'altri che di quelli picciolli scritti a mano trovati et portati qui a Roma; ma esso mastro Gallo non credo che si accorgesse mai delli libri prohibiti, né me ne sarei fidato: et però lo feci venir in casa al legare.

[22] Del tempo ch'io mandai fuor di casa quelle due casse di libri³⁸ non mi è potuto mai tornar a memoria.

[23] Mi ricordo che quelli che haveva prestato a fra Latantio³⁹ et ultimamente rimasti appresso allui mandai a ritorli per Pasino⁴⁰, et credo di haverne offerto ad alcuno, ma non mi ricordo a chi. /

146v 909v [24] Circa i libri trovati in Bologna⁴¹ mi è tornato a memoria ch'io fusse pregato per la lettera di quel amico a voler far fede con una mia lettera che 'l fagotto dei libri ritrovato era mio et che io 'i mandava a Luca, et stimo che quel mercante di cui erano per salvar i libri haveva di prima così detto. Et può esser facilmente che i libri erano di quel mercante luchese ch'io ho detto negli altri miei costituiti⁴², ma nol so certo. Feci ben male, sapendo che ne portava, a non retenerlo et punirlo. Et prometto che per lo avenire userò altra deligentia.

³³ Cfr. *supra*, pp. 211, 243 e segg.

³⁴ Cfr. anche *supra*, art. [14], e *infra*, artt. [21], [22] e [23].

³⁵ Cfr. *supra*, pp. 206-207, 239-40, 241 e segg., 249-51, 253-54, 262-63, 267-69, 270 e segg., 307 e segg., 320 e segg., 331-32, 333 e segg., 342 e segg., 358, 364-65.

³⁶ Il libraio bolognese Giordano Ziletti: cfr. *supra*, p. 249 e nota 27.

³⁷ Il libraio bergamasco Gallo Galli, sul quale cfr. *supra*, p. 323, nota 19.

³⁸ Cfr. *supra*, pp. 320 e segg., 342-43.

³⁹ Fra Lattanzio da Romano: cfr. *supra*, art. [14].

⁴⁰ Pasino da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

⁴¹ Cfr. *supra*, pp. 239-40, 241 e segg., 249-50, 267-69, 270-71.

⁴² Pietro Perna, sul quale cfr. *supra*, p. 268, nota 25.

[25] I libretti che furno dati allo inquisitore da poi lo edit[t]o⁴³ erano stati havuti da inquisiti et persone che se ne eran fatto scrupolo. Et perché poteva esser venuto a cognition di esso inquisitore, volsi che li havesse acciò che intendesse ch'io non voleva tener libri prohibiti appresso di me dopoi lo editto.

[26] Confesso, per⁴⁴ esser stato invilupato nelle sopradete oppinioni et altre già confessate di prima nel processo, d'haver usato molte negligentie et forse alcune scandalose nella amministrazione del mio ufficio.

[27] Et prima, circa alla predicazione non represi il Carpenedolo⁴⁵, havendo tassato la invocation dei santi con l'auttorità di san Giovan Crisostomo: anzi quello diffesi.

[28] Non ripresi alcuni predicatori che dicevano quod sola fides iustificat et nel describer essa fede alludevano alla descrizione luthariana, anzi haveva piacere dentro di me⁴⁶.

147r 910r [29] Fui avisato che un predicatore haveva scandalizzato il popolo per haver parlato in modo che havesse dato sospetto di negar / il purgatorio, et io il munì et ripresi, et ordinai che nella seguente predica satisfacesse: non che havesse a male del negar il purgatorio, ma del dar scandalo al populo⁴⁷.

[30] Altri predicatori potranno haver scandalizzato il populo con cattiva dottrina i quali io non havesse ripresi et corretti o per ignoranza o per inavertenza o per haver io anchora machiato l'animo di quelle stesse oppinioni, benché mai non haverei soportato che al populo fusse stato proposto appertamente dottrina scandalosa et contraria a quella di questa santa Chiesa catholica romana.

[31] Confesso che per li detti miei errori, nelli quali mi discostava da questa santa Chiesa nel principio ch'io mi imbriagai di queste oppinioni, credendo haver buon zelo io desiderava che ognuno tenesse come teneva io, et per questo con alcun confidente mi sono doluto che nella mia diocese non si stendesse lo evangelio et quanto ai costumi et quanto alla dottrina di quello secondo ch'io teneva⁴⁸, et esortato alcuni al prepararsi alla croce per quello⁴⁹.

⁴³ Il Soranzo si riferiva forse al *Praeceptum factum bibliopolis contra libros prohibitos* nel 1549 (cfr. *supra*, p. 271, nota 12), ma più probabilmente alla bolla di Giulio III del 29 aprile 1550 (cfr. *supra*, p. 89, nota 5); l'accenno ai libri «dati allo inquisitore» non trova riscontro nei verbali delle deposizioni allegate agli atti.

⁴⁴ *Cod.*: che per.

⁴⁵ Il predicatore agostiniano Tommaso da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 370, nota 3.

⁴⁶ Cfr. *supra*, pp. 207, 273 e segg., 315 e segg.

⁴⁷ Il riferimento è a don Omobono Asperti da Cremona, sul quale cfr. *supra*, p. 7, nota 1; cfr. pp. 256 e segg., 261-62, 273, quando il Soranzo aveva detto sul suo conto nei precedenti interrogatori.

⁴⁸ Cfr. *supra*, p. 330.

⁴⁹ Cfr. *supra*, pp. 330, 333-34.

[32] Item, per questa stessa mia mala opinione fui negligente in punir pre Parisotto del matrimonio esposto nel processo⁵⁰.

[33] Item, in punire et corregger Pasino che io haveva per deviante dalla fede; et può esser ch'io sapesse in particolare del purgatorio, ma non me ne ricordo⁵¹.

[34] Item, mancai in non corregger quel servitore thoscano ch'io mandai via perché non voleva venir alla messa⁵², havendo mala opinione di quella et infettato quell'altro dimandato Giovan Battista, che morendo volse la communion sub utraque⁵³. /

147v 910v [35] Item, confesso d'haver errato più presto scacciando et lassando assentarsi questi notati di heresia dalla mia diocese che incarcerandoli et punendoli⁵⁴, et questa fu la causa [per] ch'io esortai l'inquisitor dicendo di quel prete di Alzano: «Lassamolo andar pur lontano»⁵⁵, et forse di alcun altro ch'io non ho in memoria.

[36] Item, confesso d'haver errato ché, sendo [a]visato d'alcuno che divulgasse et tenesse delle oppinioni che teneva io, quelli⁵⁶ del dar scandolo col parlarne solamente represi, et non delle oppinioni, ma in particolare non mi ricordo chi⁵⁷. Dei predicatori esortati a non predicar et proponer al populo gli articoli che sono hora in controversia con disputare fu per la causa già detta; et però diceva: «Dite semplicemente la oppinion catholica». È vero però ch'io anchora desiderava che non fusse deto contra alle oppinioni ch'io teneva, et però gli esortava a schifare di proponere al populo queste dottrine curiose⁵⁸.

[37] Delle imagini potrei innanzi ch'io fusse vescovo haverne havuto alcuna sinistra oppinione, ch'io non me ricordo⁵⁹; me sono però sempre scandalizzato degli abusi degli huomeni intorno a quelle, tra i quali io giudicava uno l'accender i lumi⁶⁰ innanzi a quelle, stimando che più grato fusse ai santi il dar a poveri quei denari, ma non ho conscientia d'haverlo detto con alcuno⁶¹.

⁵⁰ Cfr. *supra*, pp. 195 e segg., 208, 213 e segg., 357; cfr. anche pp. 368-69, la deposizione di Apollonia Stafoli del 9 maggio 1551.

⁵¹ Cfr. *supra*, pp. 322 e segg., 343-44; cfr. anche pp. 263-64.

⁵² Anche questa notizia non trova riscontro nei verbali delle deposizioni allegate agli atti.

⁵³ Cfr. *supra*, art. [16].

⁵⁴ Cfr. *supra*, pp. 207, 256 e segg., 261 e segg., 316 e segg.

⁵⁵ Il riferimento è a don Giorgio da Carpenedolo: cfr. *supra*, p. 364.

⁵⁶ *Cod.*: che quelli.

⁵⁷ Cfr. *supra*, nota 47.

⁵⁸ Cfr. *supra*, pp. 207, 315-16, 364.

⁵⁹ Cfr. *supra*, pp. 203, 210-11, 237-39.

⁶⁰ *Cod.*: illumi.

⁶¹ Cfr. *supra*, pp. 289, 293-94, 303.

[38] Et per haver tenuto che non si può servar quel precetto del Signor: «Diliges dominum Deum tuum»⁶² etc., come ho confessato nel mio processo⁶³, ho creduto insieme che si pecchi di omissione in tutte le nostre opere, anchora che buone⁶⁴.

[39] Della certezza della gratia nei primi anni ch'io entrai in queste oppinioni credo ch'io ne ragionasse et tenesse al modo delli lutherani, ma venendo poi alla esperienza di me stesso, mi risolsi alla certezza per gli effetti, secondo la determinazione del concilio di Trento⁶⁵. /

148r 911r [40] Dell'ommettere la confessione innanzi alla comunione di alcun mio servitore o altro non ho mai inteso cosa alcuna; anzi ho usato ogni diligentia appertamente al contrario⁶⁶.

[41] Dello eseguir la confessione ho dannato i confessionali stampati, sì perché mi pareva insegnassero peccati diversi a chi non 'i sa come perché rendessero le conscientie troppo scrupolose, giudicando che bastasse dire al confessore quello che aggravasse la conscientia delli penitenti senza tante interrogazioni et scrupolosità, non rimuovendo però il numero et le specie de' peccati.

[42] Del confessor ho tenuto che assolva sicut minister.

[43] Del scudo d'oro dato ad uno che cercava con certe indulgentie, con dirgli che sol Christo poteva dar indulgentia⁶⁷, so certo del non [lo] haver detto né fatto; potrei ben haver donato un scudo ad alcuno di questi cercanti con indulgentie acciò non andassi altramente per la diocesi cercando, per la povertà di quella et per la isperientia delle fraudi che fanno in vender le mie licentie.

[44] Di rimover la Compagnia della croce o rosario⁶⁸ non ho gravezza alcuna di conscientia, o se havesse parlato di tassarla o rimoverla non può esser stato se non per i disordini et avaricia et rapina degli ufficiali et ministri loro, perché so di haverne havuto richiamo.

[45] Dello haver scanzelato cosa alcuna da messali, breviarii et ufficioli⁶⁹ ricordomi di quello ho confessato della sequentia di santa

⁶² *Deut.* VI, 5.

⁶³ Cfr. *supra*, pp. 284, 306.

⁶⁴ Cfr. *supra*, pp. 283-85, 306-307.

⁶⁵ Cfr. *supra*, pp. 311 e segg., 363.

⁶⁶ Anche questa notizia non trova riscontro nei verbali delle deposizioni allegate agli atti.

⁶⁷ Cfr. *supra*, p. 136, la deposizione di fra Michele Ghislieri del 25 febbraio 1551; cfr. anche pp. 277-78, 282.

⁶⁸ Anche questa notizia non trova riscontro nei verbali delle deposizioni allegate agli atti.

⁶⁹ Cfr. *supra*, pp. 384-85, quanto aveva affermato Pietro Caprari nella sua deposizione del 14 maggio 1551.

Grata⁷⁰, et così fu. Potrei anchora haver fatto il medesimo in qualche breviario o ufficiollo, che non mi ricordo.

[46] Dello haver ordinato alcuno che non havesse la età statuta dalli canoni, et particolarmente un monaco di Astino⁷¹, non si troverà mai, perché in questa parte sono stato sempre pur troppo rigoroso.

[47] Il principio del tenere et credere tutte le mie oppinioni, 148v 911v hora cognosciu-/te per heretiche, false et scandalose, fu intorno dal quarantatre in qua^c, et credo che in quel principio ne havesse delle altre con zelo molto indiscreto, delle quali tutte ne sono mal contento: et conosceva ch'io mi discostava dalla santa Chiesa romana in molte di esse et nella maggior parte, sì come conosco hora anchora in tutte esse.

[48] Revoco quante iscusacioni et bugie havesse per vergogna et timor di infamia detto nel mio processo et confermo quanto mi sono accusato nel detto processo et quanto quivi di novo confesso di mia mano humilmente ai piedi di Vostra Santità.

[49] Dello haver moglie o in monasterio o in altro luoco, quando si ritrovi sia punito di fuoco⁷².

Quanto alli libri^d scritti che mi proponete⁷³, prima riconosco et confesso mia la tavola in foglio senza coperta la quale è sopra al Buccero ad Romanos⁷⁴ et De coena Domini⁷⁵, et sopra Luthero ad Galatas⁷⁶, quasi tutta raccoppiata per mano di pre Parisotto sopra

^c Tempus.

^d Libri.

⁷⁰ Cfr. *supra*, p. 358.

⁷¹ Faustino da Brescia: cfr. *supra*, pp. 373-74, quanto aveva affermato fra Agostino da Bergamo nella sua deposizione dell'11 maggio 1551.

⁷² Cfr. *supra*, pp. 122, 128, 181, quanto avevano affermato don Vincenzo Gambarana, don Giovanni Benoni e don Giacomo Livrerio nelle loro deposizioni del 9 dicembre 1550 e del 22 aprile 1551; cfr. anche *infra*, pp. 982-83, il memoriale inviato da Giovan Battista Brugnatelli al Sant'Ufficio romano nel luglio del 1557.

⁷³ Come risulta chiaramente dal prosieguo di questa seconda parte dello scritto, il Soranzo si riferiva ai libri contenuti nelle due casse che egli aveva fatto nascondere in campagna presso un vignaiuolo e che il Ghislieri aveva recuperato a Bergamo alla fine di aprile. Il commissario del Sant'Ufficio ne aveva fatto redigere un inventario (cfr. *supra*, p. 320, nota 10) che, una volta giunto nelle mani degli inquisitori romani, venne probabilmente consegnato in copia al vescovo inquisito perché fornisse gli opportuni chiarimenti su contenuto e provenienza di quegli scritti.

⁷⁴ Su questo libro cfr. *supra*, p. 188 e nota 6.

⁷⁵ Il *De coena dominica* di Martin Butzer, pubblicato a Strasburgo nel 1523 e condannato nell'Indice veneziano del 1549: *Index des livres interdits*, vol. III, pp. 186-87.

⁷⁶ *L'In epistolam Pauli ad Galatas commentarius* di Martin Lutero, pubblicato per la prima volta a Lipsia nel 1519 e condannato nell'Indice parigino del 1544: *ivi*, vol. I, p. 201.

nominato. Ve sono anchora alcune cose scritte di mia mano, cavate da quel trattato De coena del Buccero. Et la prima parte ch'io hebbi di essa tavola (origine di far il resto) fu mastro Giuliano da Colle⁷⁷, frate heremitano dell'ordine di santo Agostino, il quale allhora che vene da Milano a Bergamo a visitarmi mi communicò d'haverla fatta, et havendogliela io dimandata me la mandò, et io la feci accoppiar dal detto pre Parisotto. Et mosso da questo volsi che dietro vi copiasse quella di Luthero ad Galatas in stampa. Et nel studiar quel trattato De coena Domini del Buccero v'aggionsi quanto si legge scritto di mia mano in detta tavola.

149r 912r Reconosco anchora per mio questo libro in quarto a mano scritto, legato in cartone, iscritto Simgrama super verbis coenae Domini etc.⁷⁸, et scritto / di mano del medesimo pre Parisotto, fuor che alcune note in margine che sono di mia mano, fatte nel studiarlo, et havuto da messer Baldassara Altieri⁷⁹ in Venetia di sua mano et raccoppiato che fu per mano di quel Giovan Battista che morì⁸⁰ glielo restituì, et ultimamente già duo anni passati fatto raccoppiar da novo in buona lettera in questo libro che mi havete mostro dal detto pre Parisotto. Et quando l'hebbi dallo Altieri fu nel mio andar a Bergamo.

Riconosco et confesso per mio questo altro libro scritto a mano, il quale è un dialogo De coena Domini fra Luthero, Carlostadio, Zuinglio et Eccolampadio⁸¹, in quarto, legato in pecorino, scritto dal detto pre Parisotto nel detto tempo, eccetto le note nei margini fatte di mia mano nel studiarlo, et raccoppiato⁸² di prima per mano del medesimo Giovan Battista da un simile havuto dal detto messer Baldassara nel detto tempo.

Riconosco et confesso per mio questo altro libro in quarto, legato in pecorino alla romana, iscritto dalla parte dinanzi Papae genealogia⁸³, nel quale si contengono diverse epistole et trattatelli, et nel principio Genealogia⁸⁴ papae et nel fine Pia deliberatio⁸⁵ fidelis cuiusdam ministri Ecclesiae super propositum Interim a caesarea Maiestate⁸⁶,

⁷⁷ Su di lui cfr. *supra*, p. 253, nota 5.

⁷⁸ Il *Syngramma clarissimorum qui Halae Suevorum convenerunt virorum super verbis coenae dominicae et pium et eruditum ad Iohannem Oecolampadion* di Iohannes Brenz, pubblicato ad Augusta nel 1526 e poi più volte ristampato in latino e in tedesco, condannato nell'Indice romano nel 1559: *Index des livres interdits*, vol. VIII, pp. 687-88.

⁷⁹ Su di lui cfr. *supra*, p. 242, nota 6.

⁸⁰ Cfr. *supra*, p. 397.

⁸¹ Non siamo riusciti a identificare questo testo.

⁸² *Cod.*: raccoppiati.

⁸³ *Cod.*: geanologia.

⁸⁴ *Cod.*: geanologia.

⁸⁵ *Cod.*: deliberacio.

⁸⁶ Si tratta della silloge di testi eterodossi pubblicata *infra*, pp. 435 e segg.

transcritto di mano del detto pre Parisotto, fuor che la tavola posta nel principio di quella, fatta et scritta da me⁸⁷, et così nell'ultimo d'esso una lettera di fra Bernardino da Siena⁸⁸, pur di mia mano⁸⁹. La confessione totius territorii et electoris Sassoniae contra l'Interim⁹⁰ è di mano di Giovan Battista, che morì. Non ricon[o]sco la mano delle quattro ultime carthe scritte in detto libro⁹¹. /

149v 912v La Genealogia⁹² papae⁹³ hebbi sin quando era a Roma, ma non mi ricordo da chi: andava a torno come le altre pasquinate, et la portai a Bergamo mescolata nell'altre scritture, delle quali molte ne sono in questi libri così copiate poi da pre Parisotto già duo anni o poco più.

Il secondo trattato Modus reformacionis Ecclesiae⁹⁴ hebbi pur qui in Roma in quel tempo, ma non mi ricordo da chi.

Acta dietae Ratisbonensis⁹⁵ hebbi in Roma dal mio cardinal Bembo, che in assentia del reverendissimo Polo quella volta negoziava con Sua Santità le cose del reverendissimo Contarino, allhora legato apostolico a quella dieta.

La prefazione ad Caesarem Carolum V⁹⁶ sino a carta 45 trovai nel studio del reverendissimo Fregoso⁹⁷, in un quinterno scritta; da carta 45 sino a carta 55 sono capi trattati nella dieta di Ratisbona⁹⁸, havuti per la stessa via degli altri.

La prefazione in novum Testamentum con la interpretatione ad Romanos è di Luthero⁹⁹, fatta raccopiar qui in Roma da uno essem-

⁸⁷ Cfr. *infra*, pp. 436-37.

⁸⁸ Bernardino Ochino.

⁸⁹ Cfr. *infra*, pp. 562 e segg.

⁹⁰ Cfr. *infra*, pp. 569 e segg.

⁹¹ Cfr. *infra*, pp. 582 e segg.

⁹² *Cod.*: geanologia.

⁹³ Cfr. *infra*, pp. 437-38.

⁹⁴ Cfr. *infra*, pp. 439 e segg.

⁹⁵ Cfr. *infra*, pp. 441 e segg.

⁹⁶ Cfr. *infra*, pp. 444 e segg.

⁹⁷ Il patrizio genovese Federico Fregoso (1480c.-1541), fratello del doge Ottaviano e coresponsabile della sua politica filofrancesa tra il secondo e il terzo decennio del secolo, arcivescovo di Salerno dal 1509, personaggio legato ad alcune delle figure religiosamente più impegnate del cosiddetto evangelismo italiano come Gasparo Contarini, Gregorio Cortese, Reginald Pole, Marcantonio Flaminio, membro della commissione chiamata a redigere il celebre *Consilium de emendanda Ecclesia*, negli ultimi anni della sua vita si orientò decisamente in favore della dottrina della giustificazione per sola fede e di un cristianesimo fortemente spiritualizzato, come risulta da un suo inedito scritto *De la gratia et libero arbitrio* e dal *Pio et christianissimo trattato della oratione*, apparso postumo a Venezia nel 1542. Su di lui cfr. *Processo Morone*, vol. I, p. 281, nota 79, e la voce di Giampiero Brunelli in DBI, vol. L, pp. 396-99.

⁹⁸ Cfr. *infra*, pp. 478 e segg.

⁹⁹ Cfr. *infra*, pp. 489 e segg.; 494 e segg.

plar in stampa, o forse copiata da me ch'io non mi ricordo, il quale me fu prestato, né so da chi.

Le epistole di Luthero et di Buccero scritte alle Chiese di Venetia, Vicenza, Ferrara et Bologna, Modena, Cicilia et alli suoi fratelli et membri per Italia¹⁰⁰ sono cavate da esemplari havuti dal sopra detto Baldassara, ma non mi ricordo se fussero le originali et se me le desse con gli altri trattati detti di sopra in Venetia o me li mandasse dappoi a Bergamo.

La lettera di Luthero senza inscrizione ad alcuno, notata a carte 113 et 114¹⁰¹, credo d'haver havuto quando io era a Roma, prima ch'io fusse vescovo, da Guido da Fano¹⁰², et anchora che non / me se chiarisse apertamente (havendo io dimandato a chi la scriveva) suppettai però che allui fusse scritta, dicendo «a un homo da bene» o simili parole et soridendo. Ma per esser tanto tempo non posso così ricordarmene precisamente, ma io credo certo di haverla havuta dallui.

La morte di Martino¹⁰³ hebbi a Trento per via dell'homo che ivi negoziava per il reverendissimo di Agosta¹⁰⁴.

Il quesito del Melantone da carta 1[1]0 a carta 1[1]3¹⁰⁵ credo che havesse dal medesimo Altieri.

Gli articoli in colloquio Ratisbonensi tractandi da carta 117 sino a carta 145¹⁰⁶ hebbi in Trento, et andavano a torno tra noi vescovi.

La supplicatione ad Deum contra Carolum Gandavum christiana libertatis oppugnatorem a carte 146, 147, 148¹⁰⁷ capitò in Bergamo in quel tempo della guerra et credo fusse in stampa de Alemagna, et andava a torno fra questi che si diletmano di far versi, ma non pote' intendere chi l'havesse portata.

L'ultima parte di questo libro fatta contra l'Interim a carta 162 sino 178¹⁰⁸ mi mandò il sudetto Baldassara da Venetia a Bergamo.

Reconosco et confesso per mio questo quinternetto in quarto che contiene l'ordine degli armari del mio studio¹⁰⁹, scritto per il detto Parisotto eccetto nella prima carta certi memoriali di libri prestati che sono di mano mia.

¹⁰⁰ Cfr. *infra*, pp. 512 e segg., 518 e segg.

¹⁰¹ Cfr. *infra*, pp. 530 e segg.

¹⁰² Guido Giannetti da Fano, sul quale cfr. *supra*, p. 247, nota 19.

¹⁰³ Cfr. *infra*, pp. 515 e segg.

¹⁰⁴ Otto Truchsess von Waldburg, principe-vescovo di Augusta, creato cardinale da Paolo III nel 1544, morto a Roma nel 1573.

¹⁰⁵ Cfr. *infra*, pp. 528 e segg.

¹⁰⁶ Cfr. *infra*, pp. 533 e segg.

¹⁰⁷ Cfr. *infra*, pp. 560 e segg.

¹⁰⁸ Cfr. *infra*, pp. 569 e segg.

¹⁰⁹ Tale volume non figura tra gli allegati del processo.

Reconosco et confesso per mio questo libro largo legato in cartone, il quale è una tavola per diversi modi di alfabeti, scritta delli miei libri et massimamente delli prohibiti¹¹⁰, scritto dal detto pre Parisotto, eccetto nell'ultima carta alcuni memoriali di libri prestati di mia mano. /

150v 913v

Riconosco et confesso per mio quest'altro libro in quarto scritto a mano, legato in pergamena¹¹¹ alla romana, inscritto nella faccia dinanzi Trattati diversi¹¹², nel quale prima si contengono molti sermoni di frate Bernardino da Siena¹¹³ havuti innanzi ch'io fusse vescovo qui in Roma per mano della signora marchesa di Peschara¹¹⁴, et furno trascritti di mia comissione da miei servitori, i quali non so chi siano di presente.

Il secondo trattato è sopra una ricoletta et regola raccolta per ordine di papa Paolo, fatta dal Seripando¹¹⁵, già generale de l'ordine di santo Agostino, trascritta di mio ordine ma non so da chi.

Il terzo trattato penso certo d'haver havuto dal soprascritto mastro Giuliano da Colle et che sia suo, havuto dallui mentre che stava a Milano et fatto coppiar da me in questa forma che mi havete mostrato, ma non so da chi.

Il quarto trattato è oppera del reverendissimo Contarino de prae-destinacione scritta a messer Latantio Tolomei a Siena¹¹⁶, copiata di mia commissione non so da chi, havuta qui in Roma innanzi ch'io fusse vescovo.

Li ultimi trattati quinto, sesto, septimo, octavo sono del reverendissimo Contarino¹¹⁷: il quinto è di mano di Battista che morì, mio

¹¹⁰ Tale volume non figura tra gli allegati del processo.

¹¹¹ *Cod.*: bergamena.

¹¹² Tale volume non figura tra gli allegati del processo.

¹¹³ *Cod.*: sciena.

¹¹⁴ Vittoria Colonna, sulla quale ci limitiamo a rinviare alla voce di Giorgio Patrizi in DBI, vol. XXVII, pp. 448-57; cui si aggiunga Firpo, *Inquisizione romana e Controriforma*, pp. 119 e sgg.; Sergio Pagano, Concetta Ranieri, *Nuovi documenti su Vittoria Colonna e Reginald Pole*, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1989; Campi, «*Non vi si pensa quanto sangue costa!*» cit.

¹¹⁵ Girolamo Seripando, generale degli agostiniani, creato cardinale da Pio IV nel 1561, morto a Roma nel 1563, sul quale resta fondamentale lo studio di Hubert Jedin, *Girolamo Seripando. Sein Leben und Denken im Geisteskampf des 16. Jahrhunderts*, voll. 2, Würzburg, Rita-Verlag, 1937; cui si aggiungano (anche per la più recente bibliografia) *Gerónimo Seripando e la Chiesa del suo tempo. Nel V centenario della nascita*, Atti del convegno di Salerno, 14-16 ottobre 1994, a cura di Antonio Cestaro, Roma, Storia e letteratura, 1997; il pur modesto studio di Francesco C. Cesario, *A Sheperd in their Midst. The Episcopacy of Girolamo Seripando*, Villanova, Augustinian Press, 1999; e Michele Cassese, *Girolamo Seripando e i vescovi meridionali 1535-1563*, voll. 2, Napoli, Editoriale scientifica, 2002.

¹¹⁶ Si tratta della lettera del 1538 edita da Stella, *La lettera del cardinale Contarini sulla predestinazione* cit., pp. 421 e sgg.

¹¹⁷ La stringata affermazione del Soranzo non consente di identificare questi scritti.

servitore¹¹⁸; gli altri tutti sono di mia mano, havuti qui in Roma. Et in tutto questo libro non vi teneva alcuna cosa per cattiva.

Riconosco et confesso per mio quest'altro libro in quarto scritto di diverse mano, legato in pecorina alla romana, con la tavola di mia mano nel principio¹¹⁹.

Il Bilancio del debito dell'huomo con Dio nella prima carta hebbi in Roma per mezzo di messer Marcantonio Flaminio¹²⁰.

Il discorso che comincia a carta 2 et finisce a 7, et quello che comincia a carta 10 et finisce a 17, et quello che comincia a carta 18 et finisce a 31, sono del detto Flaminio, raccopiati di mia commissione dal detto Giovan Battista mio servitore.

I discorsi che comincia[no] a carta 35 et finisce[no] a 74 sono del detto Flaminio, havuti in Roma et fatti transcriber per me, ma non cognosco la mano.

La prima lettera scritta a un messer Alberto da carta 74 insino a 82 è del medesimo Flaminio¹²¹, bench'io non riconosca quel messer Alberto a cui è scritta. /

151r 914r La seconda lettera a carta 82 con tale inscrizione «Illustrissimo signor mio colendissimo»¹²² è del medesimo Flaminio: credo la scrivesse in Napoli a qualche signor, perché quel signor Ferrante nominato in quella era un gentilhomio napoletano suo amico¹²³.

¹¹⁸ Si tratta verosimilmente del «Baptista Plano, creato del vescovo», menzionato nel documento pubblicato *infra*, p. 646, in cui non è escluso che si debba identificare il Giovan Battista anch'egli servitore del Soranzo e ormai morto, menzionato più volte in questo stesso documento in quanto spesso incaricato della trascrizione di testi eterodossi.

¹¹⁹ Tale volume non figura tra gli allegati del processo.

¹²⁰ Oggi perduto, questo scritto consisteva in un commento a *Matth. XXIII, 37* («Ierusalem, Ierusalem, quae occidis prophetas et lapidas eos qui ad te missi sunt, quoties volui congregare filios tuos quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas, et noluisti!»), come risulta da un parere teologico sugli atti del processo contro il cardinal Morone consegnato a Paolo IV, verosimilmente nell'estate del 1559, in cui si osservava tra l'altro che la «familiaritas» del cardinale milanese «cum Victore Superantio comprobata postea fuit per nonnulla scripta haereticalia reperta penes Superantium et eadem reperta apud ipsum reverendissimum Moronum, ut est expositio Salvatoris dicti Matthaei 23, «Quoties volui congregare» etc., in quinterno signato XX: illamet habetur in libro Superantii manu scripto incipiente: «Bilancio del debito», folio 35 et folio 68, quae attribuitur Flaminio supradicto; item, Considerationes et Interrogationes Ioannis Valdesii» (*Processo Morone*, vol. VI, pp. 415-16). L'ultima precisazione del documento, inoltre, offre conferma del reperimento di queste opere valdesiane tra i libri sequestrati al vescovo di Bergamo.

¹²¹ Non si conosce alcuna lettera del Flaminio indirizzata a un «messer Alberto».

¹²² Si tratta forse della lettera del Flaminio a Galeazzo Caracciolo datata da Viterbo il 14 febbraio 1543, edita in Flaminio, *Lettere* cit., pp. 139 e segg., per congratularsi della sua «santa vocatione», vale a dire della conversione alle dottrine valdesiane, come egli aveva avuto saputo dal «signor Ferrante» Brancaccio e dal signor «Giovan Francesco» Alois.

¹²³ Il nobile napoletano Ferrante Brancaccio, strettamente legato al movimento valdesiano, amico del Flaminio e del Carnesecchi, sul quale cfr. *Processo Carnesecchi*, vol. I, p. 336, nota 4.

La tertia lettera che comincia a carta 89 con questo principio «L'affettione ch'io porto a Vostra Signoria» et finisce a carta 94 è del medesimo Flaminio, ricopiata di mia commissione non mi ricordo da chi, et tengo fusse scritta a una gentildonna genovese dei Sauli¹²⁴, parente del signor Stefano Sauli¹²⁵.

La quarta che comincia a carta 94 con questo principio «Illustrissima signoria mia osservandissima» è del medesimo Flaminio et la quinta insieme, et la sesta alla illustrissima signora Giulia Gonzaga¹²⁶, tutte scritte alla detta illustrissima signora, fatte raccopiar di mia commissione. Et cognosco che in queste il Flaminio eccedeva col suo zello indiscreto pigliato in Napoli – al mio giudizio – dal Valdés, et temo fusse in sinistre oppinioni, le quali non scoperse a me allhora, et credo che la sua buona sorte per emendarsi fusse il fermarsi in casa del reverendissimo d'Inghilterra¹²⁷. Le congregationi quivi nominate non cognosco certamente; stimo bene che fussero humori et errori di gente simili allui in quel tempo.

Del Valdese non ho havuto familiarità intri[n]seca con lui, ma quanto posso suspicare dalle sue Perconte¹²⁸ et relazione di altri credo deviasse in molte oppinioni dalla santa romana Chiesa, non solo particolari¹²⁹. Esso era homo molto riservato, per quanto intesi dal Flaminio, et fum[m]i detto che non era alcuno che havesse potuto sapere qual fusse la oppinion¹³⁰ sua del santissimo sacramento dello altare.

De Apollonio¹³¹ nominato nelle medesme lettere, et cognosciuto

¹²⁴ Si tratta della lettera, ricca di inflessioni spirituali e nutrita del fiducioso abbandono alla grazia salvifica del «beneficio di Cristo», inviata dal Flaminio a Teodorina Sauli da Napoli il 12 febbraio 1542, pubblicata in Flaminio, *Lettere* cit., pp. 117 e segg.

¹²⁵ Patrizio genovese, amico del Flaminio, sul quale cfr. Pastore, *Marcontonio Flaminio* cit., pp. 35-37, 40-445, 73; *Processo Carneseccchi*, vol. I, p. 246.

¹²⁶ Le sole lettere flaminiane a Giulia Gonzaga oggi note sono quelle edite in Flaminio, *Apologia del «Beneficio di Christo»* cit., pp. 200 e sgg, 211 e sgg. Sulla nobildonna mantovana (1513-1566), discepola prediletta del Valdés, e per lunghi anni legata d'intima amicizia con Pietro Carneseccchi, con cui intrattenne una fitta corrispondenza fino alla morte, ci limitiamo a rinviare alla voce di Guido Dall'Olio in DBI, vol. LVII, pp. 783-87.

¹²⁷ L'affermazione del Soranzo costituisce una sorta di incunabolo della tesi sostenuta dagli stessi «spirituali» e chiaramente ispirata da istanze apologetiche secondo cui, lungi dall'accusare il cardinal Pole di inconfessabili complicità ereticali, si sarebbe dovuto ascrivere proprio a lui il merito di aver mantenuto il Flaminio nell'ortodossia cattolica, trattenendolo dall'abbracciare le eresie valdesiane e luterane: cfr. *supra*, p. 161, nota 47.

¹²⁸ *Preguntas y respuestas o Domande e risposte* (oggi in parte perdute), edite in Valdés, *Alfabeto cristiano* cit., pp. 113 e segg.

¹²⁹ Cfr. *supra*, pp. 331-34, quanto il Soranzo aveva affermato in precedenza sul conto del Valdés.

¹³⁰ *Cod.*: uppinion.

¹³¹ Apollonio Merenda, sul quale cfr. *Processo Morone*, vol. I, p. 241, nota 10; sui suoi rapporti con il Bembo cfr. il saggio di Lino Pertile, *Apollonio Merenda, segretario del Bembo, e ventidue lettere di Trifone Gabriele*, «Studi e problemi di critica testuale», n. 34, 1987, pp. 9-48.

da me per camerier del reverendissimo Bembo già più di anni 20 in Padova, non so cosa alcuna de esso circa la fede.

Della illustrissima signora Giulia nominata¹³² non so cosa alcuna; solo la cognoseva molto addita alla dottrina del Valdés. /

151v 914v Le Meditazioni et oracioni sopra alla epistola ai Romani che cominciano a carta 109 et finiscono a carta 135 sono del Flaminio¹³³, et sono trascritte di mano di pre Parisotto di mia commissione, et le hebbi in Bergamo.

La lettera che segue a carta 136, scritta al reverendissimo messer Alberto è la medesima del Flaminio sopra nominato¹³⁴; la mano non cognosco.

La Oracione dello apostolo Paolo a Christo¹³⁵ a carta 143 non so da chi l'havesse qui in Roma; è di mano di Giovan Battista.

Il Discorso delle oppere¹³⁶ a carta 147 è di un signor Mario napolitano¹³⁷, amico del Flaminio: [lo] hebbi in Roma, credo dal Flaminio; non cognosco la mano né so cosa alcuna contra alla fede di questo gentilomo; anzi, quella volta ch'io fui in Napoli il cognobbi per amico grande di don Gaetano¹³⁸.

La lettera del baron di Cicilia¹³⁹ al maggior cancelier di Aragona a carta 153 hebbi in Roma; non cognosco la mano. Questi signori non conosco contrarii in cosa alcuna alla fede, né mai gli parlai. Il baron ho veduto in Roma et cognosciuto per negoziatore delle cose dei Stati.

¹³² Giulia Gonzaga.

¹³³ *Le Meditazioni et orationi formate sopra l'epistola di san Paolo a Romani*, edite in Flaminio *Apologia del «Beneficio di Christo»* cit., pp. 69 e segg.

¹³⁴ Cfr. *supra*, p. 404 e nota 121.

¹³⁵ Non siamo in grado di identificare questo scritto.

¹³⁶ Non siamo in grado di identificare questo scritto.

¹³⁷ Si tratta senza dubbio del barone napoletano Mario Galeota, parente di Girolamo Seripando e seguace del Valdés, delle cui dottrine si fece attivo propagandista, tanto da diventare oggetto di precoci sospetti inquisitoriali che portarono al suo arresto nelle carceri romane nel 1555, da cui poté evadere a seguito dell'assalto popolare nell'agosto del 1559. Assolto da Pio IV nel 1560, fece ritorno a Napoli, dove qualche anno più tardi si sarebbe schierato in prima linea nella lotta contro il tentativo di introdurre nel Regno l'Inquisizione spagnola, il che gli valse un nuovo processo romano, conclusosi con l'abiura pronunciata nel 1567. Tornato a Napoli nel 1571, sarebbe morto nel 1585. Su di lui cfr. Lopez, *Il movimento valdesiano a Napoli* cit.; *Processo Morone*, vol. I, p. 383, nota 401; e la voce di Alessandro Pastore in DBI, vol. LI, pp. 420-23.

¹³⁸ San Gaetano da Thiene.

¹³⁹ Non siamo in grado di identificare con certezza questo personaggio, forse don Bartolomeo Spadafora, sul quale cfr. *Processo Morone*, vol. I, p. 369, nota 348; *Processo Carnesecchi, ad indicem*; Carmen Salvo, *Tra valdesiani e gesuiti: gli Spadafora di Messina*, «Rivista storica italiana», CIX, 1997, pp. 541-601; Zaggia, *Tra Mantova e Sicilia* cit., vol. I, pp. 372 e segg.

I Ragionamenti sopra al Credo, la oracione dominica vulgare et latina da carta 160 sino alla 181 è del reverendo signor Prioli¹⁴⁰, et Dio volesse che io havesse imitato et posto in esecutioni le sue amonizioni che alle volte mi ha fatto udendomi prorompere in qualche zelo indiscreto circa alle cose della fede: et in particolare mi avisò che mi guardassi di non mi lassar allicere a legger questi libri prohibiti di Alemagna.

La contemplacione della passione di Nostro Signor a carta 183 insino alle 190 è del medesimo reverendo Prioli¹⁴¹; et parte di questi scritti sono di mano del detto pre Parisotto; non riconosco la mano dell'altra parte.

152r 915r Il caso del Sp[i]era a carta 193 insino alle 208 mi fu mandato da / Venetia non mi ricordo da chi, ma al mio giudicio credo sia opera del Vergerio¹⁴², perché passando io da Padova il reverendo messer pre Francesco Zuccarino¹⁴³ si condolse meco che ogni giorno il detto Vergerio con certi scolari thedeschi sospetti di heresia andavano a visitare il detto Spiera, che allhora era ivi infermo. Et narrandosi in queste lettere «havemo visitato», «ritorneremo a visitare» questo messer Francesco Spiera, ho sempre stimato esser opera del detto Vergerio; sono transcritte di mano di pre Parisotto.

L'ultimo di questo libro, che è un Sermone da fare nel celebrare la cena del Signore¹⁴⁴, mi fu mandato da Bologna a Bergamo da Giovan Battista Scotto¹⁴⁵ in questa forma stessa.

Questo Pasquino in estese¹⁴⁶ in ottavo con questa inscrizione «Rosario deaurato» riconosco, perché fu pigliato a un prete da Ardese

¹⁴⁰ Alvise Priuli, il più fidato amico e collaboratore del cardinal d'Inghilterra, sul quale è ancor oggi prezioso lo studio di Pio Paschini, *Un amico del card. Polo: Alvise Priuli*, Roma, Lateranum, 1921; gli scritti qui citati dal Soranzo risultano tuttavia sconosciuti.

¹⁴¹ Anche questo testo non risulta oggi noto.

¹⁴² Il *Francisci Spierae Civitatulani horrendus casus, qui ob negatam in iudicio cognitam evangelii veritatem in miseram incidit desperationem* di Pier Paolo Vergerio pubblicato da Celio Secondo Curione a Basilea nel 1549, e poi ancora l'anno dopo con il titolo di *Francisci Spierae, qui quod susceptam semel evangelicae veritatis professionem abnegasset damnassetque in horrendam incidit desperationem, historia*, apparso anche in traduzione italiana nel 1551 come *La historia di messer Francesco Spiera, il quale per havere in varii modi negata la conosciuta verità dell'evangelio cascò in una misera desperatione*, pubblicata dal Vergerio in Valtellina nel 1557: Hubert, *Vergerios publizistische Thätigkeit* cit., pp. 264 e sgg. Sulla clamorosa vicenda dello Spiera si veda Prosperi, *L'eresia del Libro Grande* cit., pp. 102 e segg.

¹⁴³ Cfr. *supra*, p. 179 e nota 5.

¹⁴⁴ Non siamo in grado di identificare questo scritto.

¹⁴⁵ Su di lui cfr. *supra*, p. 155, nota 14.

¹⁴⁶ Il *Pasquino in estasi* di Celio Secondo Curione, sul quale cfr. *supra*, p. 377, nota 8.

preso per heretico, che sendo malato morì in preson lì nel vescovato di Bergomo¹⁴⁷.

¹⁴⁷ Don Giorgio Cacciamali di Ardesio, la cittadina in cui aveva dato vita a una conventicola ereticale, insieme con Cristino del Botto (sul quale cfr. *supra*, p. 244 e nota 15), Lazzarino Bichi e altri. Nel corso del suo processo, il 10 febbraio 1549, il Bichi affermerà che don Giorgio «haveva le Prediche de fra Bernardino, Pasquillo in estesi et le Tragedie, così nominate», e che in casa sua egli aveva potuto leggere le *Prediche ochiniane* insieme con Cristino del Botto (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 6, fasc. 2, f. 12r; cfr. f. 18rv, e ivi, processo contro Cristino del Botto, ff. 46v, 50v). Nell'agosto del 1546, in occasione della visita pastorale del Soranzo, don Giorgio, cappellano nella chiesa parrocchiale, era stato sospeso *a divinis* in quanto era solito celebrare la messa pur senza averne la necessaria autorizzazione vescovile (Bergamo, ACV, *VP*, vol. X, ff. 68r e segg.). I primi sospetti su di lui circolavano già nel 1547, come risulta dalla domanda posta il 1° settembre 1547 al prete modenese Giovan Battista Galetto, cui don Bono da Olmo (sul quale cfr. *supra*, p. 94, nota 1) aveva affidato la sua parrocchia all'Olmo, se conoscesse il curato di Ardesio don Giorgio: «Son conversato con lui ragionando, magnando et bevendo seco», aveva risposto, affermando di aver sempre pensato e detto bene di lui, «et maxime quod recte scrutaretur literas sacras», e di non aver mai nutrito sospetti sul suo conto se non per quanto riferitogli da altri, «perché non ho se non boni amaestramenti di lui» (Bergamo, ACV, *Civilium*, 1547). Il 7 febbraio dell'anno dopo un monitorio del vicario e dell'inquisitore di Bergamo (personalmente consegnatogli ad Ardesio il giorno 20) ordinava sotto pena di scomunica a don Giorgio Cacciamali di presentarsi entro sei giorni nel palazzo episcopale «ad respondendum nonnullis interrogationibus eidem circa fidem faciendis», il che tuttavia non avvenne (ivi, *Civilium*, 1548). Di qui verosimilmente l'avvio formale del processo. Il 22 agosto 1548 i rettori informavano il Consiglio de Dieci, come già avevano scritto qualche giorno prima, di «haver fatto retenire un prete di Ardesse per heresia, compagno di Christino del Botto», che tuttavia non avevano potuto interrogare in quanto ammalato; adesso stava meglio ma, di fronte alla contestazione dei suoi errori, «non solo insiste nelle heresie che hora vanno in volta seminate da lutherani così proprie come improprie, ma nega del tutto l'auctorità della Chiesa et con scandalo ha consecrato in fermentato» (una precedente lezione poi cancellata recitava «nega del tutto il sacramento del corpo sacratissimo de Nostro Signore»; Bergamo, BC, Archivio dei rettori, serie 2, *Cancellaria pretoria*, 29, n. 28). Una ducale del 22 settembre 1548 ordinò ai rettori che, «se fosti ricercati da quel reverendo vescovo a prestarli favore per far che un certo prete il quale officia per substituto in Ardesse sia levato via de lì per esser homo che tiene sinistre opinioni et che fa diverse cattive opere, vi commetteremo che debbiat prestargelo», e un'altra del 12 ottobre manifestava sconcerto per il fatto che essi non avessero ancora provveduto a «mandar de qui quel scelerato prete de Ardesse» (minuta a Venezia, AS, *Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere*, 50, n. 343; cfr. Bergamo, BC, ms AB 374, nn. 10-11; Rivoire, *Notizie intorno alla Riforma in Italia* cit., pp. 17-18), come era stato ordinato il 26 settembre: «Havendo noi visto dalle lettere vostre la perfidia de quel scelerato prete de Ardesse che cossì malignamente insiste nelle sue heresie, negando etiam l'auctorità della Chiesa et cum scandalo universal ha consecrato in fermentato, havemo deliberato haverlo nelle mano. Però cum el Consiglio nostro di Dieci et Zonta vi commetteremo che sotto bona custodia debiate mandarlo alli capi preditti cum el processo che havete formato contra de lui» (Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Criminali*, reg. 7, f. 128r; cfr. Del Col, *L'Inquisizione romana e il potere politico* cit., pp. 205-206). In realtà già il 7 ottobre di quell'anno (con una lettera replicata il 17), i rettori avevano scritto di non aver potuto inviare a Venezia «sotto bona custodia [...] quel prete di Ardesse compagno di Christino del Botto, che già per heresia di ordine di questo reverendissimo vescovo et nostro fo retenuto et carcerato, quale [...] negava la auctorità della Chiesa et confessò haver consecrato in fermentato», perché la sua malattia si era improvvisamente aggravata ed egli era venuto a morte: «Et essendo vano il procedere contra un morto – conclude-

Quanto a questi libri, delli quali ho reso ragione de sopra quanto mi è occorso a memoria, conosco et confesso haver errato gravissimamente per esser in quelli molte parti heretiche, scandalose et non degne di esser servate da un christiano. Più mi preme il libello famoso contra il libero arbitrio, contra alla messa, contra al purgatorio, contra al papato et cardinali¹⁴⁸, et ne dimando mille volte perdono, certo d'haver offeso estremamente Dio, la fede, la santa Chiesa et li suoi ministri. Ringratio però la maestà de Dio che mi ha preservato¹⁴⁹ da molte maledicentie et dettrationi contra superiori, massimamente nel tempo del mio vescovato. Avanti quello potria haver usato qualche parola in-/sana, [come] chiamar farisei gli catholici, essendo pieno di zelo indiscretto a tal misura che mi faceva scropolo insino a dir l'Ave Maria che se usa a dire la sera a suon della campana. In ogni via ch'io habbia fallato in questo, ne dimando perdono a Dio et a Vostra Santità.

Delli monasterii soggetti alla mia cura haverò grato che in quelli tutti le sore¹⁵⁰ siano visitate, perché certo né da me né di mia scienza hanno opinione contraria alla fede della santa romana Chiesa¹⁵¹. Mi vene a notitia che in Santa Grata già erano state le Prediche de fra Bernardino Occhino¹⁵², per mezzo del medico Gratarollo¹⁵³ – come stimo – date a una sua parente che morì poi, et la Tragedia de libero arbitrio¹⁵⁴, data per mano di pre Homobuono et Christofolo dalla Sarza¹⁵⁵ a una monacha sorella del detto Christofolo, la quale il detto

vano – havemo existimato non esser mente di Vostre Signorie prefate che gli si mandi il processo che parimente seco si havea in commissione di mandare», salvo esplicita richiesta in tal senso da parte delle autorità veneziane (Bergamo, BC, ms AB 374, n. 12; originale a Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 160, ff. n.n.; edito con qualche imprecisione da Camozzi, *Vittore Soranzo* cit., pp. 49-50; sulla morte di don Giorgio cfr. anche l'attestato del vicario Niccolò Assonica del 16 marzo 1551: Bergamo, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, f. 26r). Il 15 ottobre il Consiglio dei Dieci accusava ricevuta della lettera (Venezia, AS, *Consiglio dei Dieci. Parti comuni*, reg. 18, f. 172r). Il 9 dicembre, infine, i rettori tornavano sull'argomento, per informare di essersi riuniti in congregazione il giorno precedente con il vescovo, l'inquisitore e i dottori laici «sopra la materia di quattro lutherani che sono delli adherenti et del loco del quondam pre Giorgio di Ardese et di Christino del Botto», contro i quali avevano avviato il processo dopo la morte del prete e la fuga di Cristino (Bergamo, BC, Archivio dei rettori, serie 2, *Cancellaria pretoria*, 29, n. 4).

¹⁴⁸ La *Genealogia papa*, di cui cfr. il testo *infra*, pp. 437-38.

¹⁴⁹ *Cod.*: perservato.

¹⁵⁰ *Cod.*: sori.

¹⁵¹ Ma si veda quanto aveva affermato Giovanni Consoli nella sua deposizione del 12 settembre 1550: *supra*, pp. 62-63.

¹⁵² Cfr. *supra*, p. 272 e nota 13.

¹⁵³ Guglielmo Grataroli, sul quale cfr. *supra*, p. 60, nota 17.

¹⁵⁴ Cfr. *supra*, p. 74, nota 4.

¹⁵⁵ Cristoforo Marchesi, di cui cfr. *supra*, pp. 45 e segg., la deposizione del 7 settembre 1550.

pre Homobuono riebbe dalla detta, sendo andato per quella subito che fu accusato allo inquisitor dal detto Christofolo. Et questo ho saputo solamente nel tempo di questo inverno, prima ch'io venisse a Roma, per via di consciencia da una altra monacha, per viam secreti.

Potria essere che nelli miei scritti sequestrati in mano della abbadesa di Santa Grata¹⁵⁶ fussero qualche errori, i quali non so: quando gli siano, tutto si abbruscierà, et disputerò di quelli quanto comanderà Vostra Santità.

Mi sono confidato di pre Parisotto in fargli scrivere et scop[r]irli il mio tener i libri prohibiti, sì perché scriveva bene sì perché mi era stato confessore et il conosceva in queste oppinioni contrarie alla fede. /

153r 916r Quanto alli complici^e, et prima a <Baldassar Altieri>^{f157}, per suoi ragionamenti havuti meco per me si confessa di credere che l'havesse et tenesse tutti gli errori che tengo io et di peggiori, massimamente intorno all'auttorità pontificia et alla messa. Tenni sua amici[ti]a ma secretta, perché sendo infamissimo non voleva infamasse me anchora, et la tenni per curiosità, per haver dei libri, ché 'l ne faceva mercantia et li vendeva carissimi: et esso per il guadagno interteneva me col mandarmi di quelle lettere et trattati ch'io ho confessato haver havuto dallui. Non stimo che fusse alcun dal quale in Venetia se potesse haver informazione di quelli che tengono queste oppinion di lui. Ultimamente si era riduto a Chiari di Bressana, et intesi che era morto, ma non so certo.

Il Scotto^{g158}: perché ho poco parlato con esso lui, sì come ho detto nel mio processo, non so dir altro di lui che quello che ho detto.

Et così dico di fra Giuliano da Colle^{h159}, che per alcune parole che 'l disse nel ragionamento che hebbe meco a Bergamo mi parve di vedere che 'l fusse sacramentario; et mi domandò in prestito la Institutione del Calvino¹⁶⁰ et io gliela diedi.

^e Complices.

^f Baldasar Altieri.

^g Scotto.

^h Colle.

¹⁵⁶ Cfr. *supra*, p. 394, art. [15].

¹⁵⁷ Su di lui cfr. *supra*, p. 242, nota 6.

¹⁵⁸ Su di lui cfr. *supra*, p. 155 e nota 14. L'elenco dei nomi che seguono è desunto in larga parte dall'estratto delle sue deposizioni pubblicato *infra*, pp. 610 e segg.

¹⁵⁹ Su di lui cfr. *supra*, p. 253, nota 5.

¹⁶⁰ *L'Institutio religionis christianae*, apparsa a Basilea nel 1536 e poi più volte ripubblicata negli anni successivi in edizioni via via ampliate, condannata per la prima volta nell'Indice parigino del 1544: cfr. *Index des livres interdits*, vol. I, p. 165.

Girolamo Borroⁱ¹⁶¹: per i suoi ragionamenti havuti meco in quel tempo, per essere tanti anni et io allhora incapace et ignorante anchora che pieno di zelo, male posso dire in particolare le sue oppinione; credo nondimeno che fusse implicato in questi stessi errori che era io perché so che teneva et si dilettava di questi libri di Alamagna, et in particolare della gratia et delle oppere.

Guido da Fano^{j162}: per i suoi ragionamenti non mi ricordo¹⁶³ d'haver potuto conoscer in particolare gli errori che haveva, perché era molto riservato; nondimeno credo facilmente che fusse delle stesse oppinioni che era io et forse di peggiori, ch'io nol so, perché so che teneva et si dilettava di questi libri. Et quando fui fatto vescovo me ne donò un picollino¹⁶⁴, credo del Iona, *De functione episcopi*¹⁶⁵. Diceva bene et ragionava informatissimo delle cose di questi germani, et però stimai quella lettera che 'l me diede¹⁶⁶ andar allui, non mi avvertendo allhora che fusse scritta ad un prete, ché gli haverei fatto questa obbi[e]zione. È vero che io fui mezzo di metterlo alla servitù del reverendo arcivescovo di Ottrento¹⁶⁷, et credo facilmente ch'io dicesse: «Voi haverete non solo un servitore, ma un fratello in Christo», perché quel signor / haveva conferto meco desiderar d'haver uno in casa del quale non pur si potesse valere per scrivere, ma anchora per ragionare et intertenersi come con compagno nelle cose delle lettere, et massimamente sacre.

Steffano Moncio da Modena^{k168} cognosco, ma non so in particu-

ⁱ Borro.

^j Guido.

^k Stephano Monti da Modena.

¹⁶¹ Su di lui cfr. *supra*, p. 248 e nota 20.

¹⁶² Su di lui cfr. *supra*, p. 247, nota 19.

¹⁶³ *Cod.*: ricorda.

¹⁶⁴ *Cod.*: peccollino.

¹⁶⁵ Si tratta molto probabilmente dell'opuscolo (16 fogli) di Filippo Melantone *De auctoritate, officio et potestate pastorum ecclesiasticorum, et quatenus sint audiendi, e sacris literis declaratio*, pubblicata a Zwolle nel 1522, condannata per la prima volta nell'Indice di Lovanio del 1558: *Index des livres interdits*, vol. II, p. 342.

¹⁶⁶ Il riferimento è alla lettera di Lutero pubblicata *infra*, pp. 530 e segg.

¹⁶⁷ Pietro Antonio Di Capua (1513-1578c.), valdesiano, legato a Guido Giannetti, a Girolamo Borri, a Pietro Carnesecchi e in genere a tutto il mondo degli «spirituali», sul quale cfr. *Processo Morone*, vol. I, p. 294, nota 97; Andrea Gardi, *Pietro Antonio Di Capua (1513-1578). Primi elementi per una biografia*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXIV, 1988; la voce dello stesso Gardi in *DBI*, vol. XXXIX, pp. 720-25; e Marcatto, «Questo passo dell'heresia» cit.

¹⁶⁸ Su di lui, già sospetto di eresia negli anni quaranta a giudizio di Pietro Carnesecchi, cfr. *Processo Morone*, vol. VI, p. 222, nota 3. Su suo fratello Ludovico, instancabile agente diplomatico da un capo all'altro dell'Europa, per decenni molto legato alla corte polacca e anch'egli coinvolto negli orientamenti religiosi dell'Accademia modenese all'ini-

lare le sue oppinioni; stimo nondimeno che fusse negli humori stessi di Guido da Fano perché era suo amico intrinseco, né per altro lo conosceva.

Il prothonotario Carnesecchi¹ per la pratica intrinseca che hebbe a Napoli col Valdés et col Flaminio, può esser facilmente che sia di quelle oppinioni che essi erano, ma in particolare non so dire, perché d'allhora in qua sono stato di continuo lontano dallui.

Antonio Mantelloro^{m 169} stimo che sia delle stesse oppinioni cattive che era il Scotto, perché era suo amicissimo, et quando vene a Roma per dottorarsi dal detto Scotto mi fu raccomandato con usar termini et parole nella lettera per le quali io feci questo giudicio. Ma in particolare non so dire perché esso stette pochi giorni qui et fu tuttavia occupato a studiar i suoi punti et intorno al suo dottorato.

Messer Carlo Franchino^{n 170}, già mio vicario, era stato da prima molto addito alla setta et oppinioni di quei guastalini di Milano¹⁷¹, et dappoi ravedutosi di quelle oppinioni nei suoi ragionamenti della fede et delle oppere meco mi pareva che biasmando coloro eccedesse nell'altra parte, come eccedeva io anchora. Et così circa il purgatorio havendo la oppinion che haveva io, sentiva male et ragionava meco de' suffragii et delle messe per i morti. Era in quel medesimo zelo che era io che si restituisse la comunione sub utraque, et più vehemente perché da prima gli vene scrupolo della comunione sub una. Et desiderava¹⁷² anchora la dispensacion del matrimonio ai preti, et nasceva dagli horribili eccessi che avenivano per la incontinentia loro et che
154r 917r gli bisognava punire; esso ho havuto sempre per con-/tinentissimo. L'ho sentito biasmare, come faceva io con lui insieme qualche volta nei nostri ragionamenti particolari, gli abusi degli huomeni intorno al culto ecclesiastico. Se nel resto esso havesse et tenesse gli errori et oppinioni che teneva io non saprei dire, perché haveva rispetto di

¹ Carnesecha.

^m Antonio Mantelloro.

ⁿ K[a]rlo Franchino.

zio degli anni quaranta, ma poi schieratosi su posizioni rigidamente ortodosse, cfr. il saggio di Rita Mazzei, *Quasi un paradigma. «Lodovicus Montius Mutinensis» fra Italia e Polonia a metà Cinquecento*, «Rivista storica italiana», CXV, 2003, pp. 5-56.

¹⁶⁹ Su di lui cfr. *supra*, p. 247, nota 18.

¹⁷⁰ Su di lui cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

¹⁷¹ I chierici regolari di San Paolo o barnabiti, detti «guastalini» dal nome della loro protettrice Lelia Torelli contessa di Guastalla, sui quali si veda il fondamentale studio di Elena Bonora, *I conflitti della Controriforma. Santità e obbedienza nell'esperienza religiosa dei primi barnabiti*, Firenze, Le Lettere, 1998.

¹⁷² *Cod.*: desistrava.

parlare meco delle cose della Scrittura perché haveva oppinione che io non volesse ascoltare niun che dicesse le sue ragioni né ceder mai, et che quando non si diceva come diceva io andasse in collora: et credo che fusse così, perché conosco ch'io son stato assai impaciente et imperfetto in questa parte.

Fra Latantio^{o173} ha havuto degli libri da me, et per i ragionamenti havuti insieme – per quanto me posso ricordare – può esser che nelle cose della giustificatione fusse in quella stessa oppinione che era io di prima. Et questo inverno, dappoi ch'io haveva inteso la determinatione di Trento, conferì seco la mia oppinione et non mi parve che vi contradicesse.

Fra Zaccaria^{p174} – per quello che intesi – nella predica che fece a Postclavo haveva scandalizzato, ma non potei intender i particolari. Ha havuto dei libri ad imprestito da me et li laudava. Per i ragionamenti havuti con esso lui al mio giudicio era intorno alla giustificatione in quei errori che era io. Lo ho sentito biasmar molto, et mostrava che 'l facesse per l'avaricia che si usava, le messe et gli officii per i morti, et ho dubbitato per questo che non credesse il purgatorio, come non credeva io. Non si fidava molto di me né io di lui, perché io lo haveva per sospetto di pratica scandalosa con una delle mie monache, et da me era stato proibito d'andare a quel monasterio. Fu in qualche suspicion di sacramentario, ma lo ha sempre negato meco. /

154v 917v Fra Damiano di Bressa^{q175} ordinis praedicatorum per i ragionamenti havuti a quel tempo seco per me si confessa che – per quanto mi posso ricordare – della giustificatione sentiva come sentiva io, et dei meriti delle opere. Può esser che avesse l'altre oppinioni anchora, perché leggeva et dilettevasi di quei stessi libri, ma non mi ricordo in particolare. Del suo esser sacramentario mi rimetto a quanto ho detto nel processo.

Il Belinchetto^{r176}, oltre alle opere de Herasmo¹⁷⁷, me ha portato alcuni altri libri di questi di Alamagna prohibiti, richiesti da me, delli

^o Fra Lactantio.

^p Fra Zacaria.

^q Fra Damiano.

^r Belinchetti.

¹⁷³ L'eremitano Lattanzio da Romano, già menzionato dal Soranzo in questa *confessio* (art. [14]).

¹⁷⁴ Il carmelitano Zaccaria da Bergamo, già menzionato dal Soranzo in questa *confessio* (art. [14]).

¹⁷⁵ Anch'egli già menzionato dal Soranzo in questa *confessio* (art. [14]).

¹⁷⁶ Francesco Bellinchetti, sul quale cfr. *supra*, p. 58 e nota 13.

¹⁷⁷ Cfr. *supra*, pp. 272-73.

quali hora non mi ricordo in particolare, se non del terzo tomo delle oppere di Martino. Seco non ho mai havuto ragionamento delle cose della fede. Credo ben che habbia di queste oppinioni, perché ha praticato molto per la mercantia in quel paese.

In Bergamo ho per suspecto un Vicenzo Marchesi¹⁷⁸, un medico chiamato messer Christallo^{s179}, il preosto di Brivio¹⁸⁰, un pre Francesco^u apostata di san Domenico, sta in val San Martino¹⁸¹. Non ch'io habbia mai parlato con essi loro, ché con quelli che erano in fama per tali mai ho voluto conversatione, per fuggire la infamia. Fra

^s Mastro Cristallo.

^t Praepositus.

^u Quidam presbiter Franciscus.

¹⁷⁸ Cfr. *infra*, pp. 778 e segg., gli atti del suo processo inquisitoriale del 1550-51.

¹⁷⁹ Giuliano Cristallo, negli anni cinquanta medico del monache di San Benedetto (Bergamo, ACV, VP, vol. XV, ff. 10v, 62v).

¹⁸⁰ *Cod.*: Broni [il riferimento, infatti, è verosimilmente a don Cristoforo Angelini Marchetti, prevosto di Brivio e parroco di Caprino (in diocesi di Milano) dal 1528 al 1560, anno della sua morte, sul quale si vedano le molte notizie offerte da Medolago, *Inquisitori, eretici e streghe nelle valli bergamasche* cit., pp. 111-15; cfr. anche Giovanni Battista Viganò, *Storia della pieve di Brivio*, vol. I, Calozziocorte, Tipografia L. Passoni, 1960, pp. 62-63. I sospetti di eresia sul suo conto trovano conferma, oltre che nei suoi rapporti con Vincenzo Marchesi (cfr. *infra*, p. 792), nell'interrogatorio del 20 gennaio 1553 del prete sospetto don Marco Gambirasi da Solza (sul quale cfr. Medolago, *Inquisitori, eretici e streghe nelle valli bergamasche* cit., pp. 115-21), secondo il quale egli «praticava assai» con don Francesco Pellegrini da Caprino (menzionato subito dopo dal Soranzo), «et che questo l'haveva acquistato un poco di nome circa questa materia de fede» (Bergamo, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, f. 73v)].

¹⁸¹ Si tratta probabilmente di don Francesco Pellegrini da Caprino, sul quale cfr. Medolago, *Inquisitori, eretici e streghe nelle valli bergamasche* cit., pp. 109-11. Nel 1553 don Marco Gambirasi (menzionato nella nota precedente), alla domanda se gli risultasse che il Pellegrini avesse «aliquas malas opiniones circa fidem», risponderà: «Così non l'havevsele mai haute, perché ha ridotto quella povera valle in uno essere che mal per lei»; e ricorderà che pre Francesco lo aveva rimproverato per un crocifisso che egli teneva sull'altare, sostenendo che «non sta bene a tener imagine». Nuovamente interrogato su suo conto, ammetterà di aver «havuta assai pratica con quel pre Francesco da Caprino, et lui più volte ha ragionato con me di queste opinioni lutherane, et particolarmente volendo persuadermi che non si trovasse purgatorio seu non fusse, et che la fede sola ne iustificava senza le opere; et oltre che un prete puoteva tuor moglie licitamente, allegandomi non so che autorità de san Paulo, alle qual cose io non diedi però mai orecchie, anzi io gli rispondevo et contradicevo al meglio ch'io sapevo. Et un'altra volta qui in Bergamo il detto pre Francesco, dicendogli io perché non si accomodava qua in Bergamo a dir messa, mi rispuose: "Che vuol dir messa? Che vuol dir officio? Io non voglio dir messa", et in sustancia si faceva beffe della messa et degli altri officii» (Bergamo, ACV, *Processi per eresia e superstizione 1526-1590*, ff. 73v e segg.). Una traccia dei suoi rapporti con Francesco Bellinchetti e Vincenzo Marchesi è nell'atto rogato da quest'ultimo nella bottega del libraio Gallo Galli il 19 agosto 1550 (ivi, AS, *Notarile*, 2034).

Cornelio^{v182}, apostata di san Domenico che fa la cura a Cavin, per i ragionamenti havuti seco già l'ho per homo di queste oppinioni. Il Medechino speciario¹⁸³ è sospetto.

In Venetia non cognosco alcuno perché non ve ho praticato già molti mesi et anni; per fama non sono molti. Così dico di Padova; sentì ben dir che vi era un messer Alvise Cavodivacca¹⁸⁴ che sentiva di queste oppinioni in Padova.

In Bressa^w per fama ne sono molti. In particolare ho cognosciuto un dottor dei Cazzaghi^x che per i suoi ragionamenti havuti seco era in queste oppinioni, et massimamente sacramentarie: ha nome messer Gabriele^{y185}. Item, vi è quel libraro chiamato il Piacentino^{z186}, che vende di questi libri prohibiti, et io ne ho già havuti dallui. /

^v Fra Cornelio.

^w In Bressa.

^x Dottor di Cazzaghi.

^y Messer Gabrielle.

^z Il Piacentino.

¹⁸² Fra Cornelio da Alzano, di cui cfr. *supra*, pp. 186 e segg., gli atti del processo bolognese del 1546.

¹⁸³ Giovan Francesco Bottagisi, di cui cfr. *infra*, pp. 799 e segg., gli atti del processo inquisitorio del 1550-51.

¹⁸⁴ Su di lui cfr. *Processo Carnesecchi*, vol. II, pp. 82, 1057-59.

¹⁸⁵ A un letterato bresciano Baldassarre Cazzago, schierato su posizioni eterodosse e legato a Girolamo Donzellino accenna Rivoire, *Eresia e Riforma a Brescia* cit., pp. 46 (e nota 46), 70.

¹⁸⁶ Già alla fine degli anni trenta il «Piasentin libraro in Bressa», legato al gruppo eterodosso raccolto intorno ai Donzellino, smerciava libri ereticali non solo nella sua città ma anche a Bergamo, come risulta dall'interrogatorio del libraio Pasino Cannelli da Brescia (sul quale cfr. *infra*, p. 794, nota 76), che ammise che i commenti biblici e le opere sospette «ex partibus Alemaniae et maxime Basileae» di cui si diceva facesse commercio gli erano stati consegnati, tra gli altri, «per quemdam mercatorum nomine Petrum Antonium Piasentinum» (cfr. Bravi, *Note e documenti* cit., pp. 214-15). E ancora nel 1565, nel corso del suo processo veneziano, Giovanni Andrea Ugoni lo ricorderà fra i luterani da lui frequentati nella sua città natale (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 11, ff. n.n.; cfr. Rivoire, *Eresia e Riforma a Brescia* cit., pp. 44-45, 81; Caponetto, *La Riforma protestante* cit., pp. 215-16; Pagano, *Il processo di Endimio Calandra* cit., pp. 153, 176, 339-40). Per i suoi rapporti di collaborazione con il libraio eterodosso bolognese Giordano Ziletti cfr. *Processo Morone*, vol. II, p. 430, nota. Nel corso del suo processo veneziano del 1555 Giulio Basalù lo menzionerà in un lungo elenco di sospetti «de iustificazione et consequentiis [...] et sacramentis», ricordando di averlo frequentato a Napoli nel 1550 e di averlo sentito parlare «de le sue opinione in presentia del ditto don Georgio [Manrique] et del baron di Bernaudo» (Venezia, AS, *Sant'Uffizio*, 13, f. 36[a]r; cfr. Luigi Amabile, *Il Santo Ufficio della Inquisizione in Napoli*, voll. 2, Città di Castello, S. Lapi, 1892, vol. I, p. 163; Carlo De Frede, *Tipografi editori librai italiani del Cinquecento coinvolti in processi d'eresia*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XXIII, 1969, pp. 21-53, cfr. p. 28).

155r 918r Di Pasino^{aa 187} non ho che dirvi più di quello ho detto. Lo haveva ben per homo suspecto di queste oppinioni, ma in particolare per esser mio servitore non mi domesticai di dimandarlo.

Cesare Flaminio^{bb 188} per i ragionamenti allhora havuti seco, mi pareva suspecto di quelle stesse oppinioni del Flaminio, cioè messer Marcantonio, del quale è nipote, per esser stato seco a Napoli. Ma perché stette poco meco et io non mi fidava così vedendolo vivo et di molte parole, mai mi fidai di conferire né di interrogarlo di nulla; et alle volte mi ha copiato delli miei discorsi circa alla religion. Parlava così in genere della gratia come scrive messer Marco Antonio.

Della Santità Vostra io Vettor Soranzo, indegno vescovo di Bergamo, humilimo servo suo, attesto havere scritto et confessato quanto di sopra si contiene di propria mano et di propria volontà etc., cum appositione proprii sigil[li] parvi mei soliti et consueti etc. /

155v 918v Confessio facta per reverendum dominum episcopum Bergomenssem ex[h]bita in constitutis folio 63 die 28 iunii 1551^{cc 189}. /

^{aa} Pasino.

^{bb} Cesare Flaminio.

^{cc} Bergomensis.

¹⁸⁷ Pasino da Carpenedolo, sul quale cfr. *supra*, p. 28, nota 20.

¹⁸⁸ Su di lui cfr. *supra*, p. 157, nota 23.

¹⁸⁹ Cfr. *infra*, p. 417 (dove si legge infatti la numerazione 63, relativa al solo fascicolo in cui furono verbalizzati i costituiti del Soranzo).

78. VENTESIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 28 giugno 1551)

219^r 983^r Die dominico 28 mensis iunii 1551, constitutus ubi supra coram
suprascriptis reverendis dominis examinadoribus etc., supradictus reve-
rendus dominus episcopus [Bergomensis]^a, cui delato iuramento etc.,
qui iuravit tacto pectore etc., primo monitus per reverendos dominos
examinatores praedictos an velit aliquid addere vel minuere iam dictis
per eum vel per eum confessata tamquam vera et pro veritate dicta
ratificare, respondit: «Io non voglio altro se non che produco a Vo-
stre Signorie queste cedule tutte scripte de mia mano foliorum 12 inci-
pientes: “Beatissimo padre. Non per diffidentia hauta”, et finientes
sub his¹ verbis videlicet: “Como scrive messer Marco Antonio”, cum
subscriptione tenoris infrascripti videlicet: “Della Santità Vostra io Vet-
tor Soranzo, indegno vescovo di Bergamo, humillimo servo suo, at-
testo haver scripto et confessato quanto di sopra se contiene di pro-
pria mano et di propria voluntà etc., cum appositione proprii sigilli
parvi mei soliti et consueti”². Nelle qual cedule confesso, ho confes-
sato et ratifico quanto me è occorso circa quel che mi gravava la
219^v 983^v conscien-/tia delle cose oppostemi³ pertinente alla fede o alla obe-
dientia della santa madre Chiesa, con sincerissimo animo et dolore
d’haver fallato in questa parte et prontissimo de accusarmi in ogni
altro pure che me occorresse et non tener celato cosa alcuna, con
promissione insieme de fare tal vita nel tempo a venire che si cogno-
sca che io, veramente emendato, ponerò ogni mia sollicitudine ad edi-
ficare molto più de quello che ho scandalizzato.

Et insieme revoco ogni excusatione et negatione facta per me nel
processo mio avanti Vostre Signorie contra la sudetta confessione data
de mia mano, confirmando tutto il resto nel quale mi accuso et con-
fesso li miei errori contenuti o non contenuti in questa mia confessio-
ne, et li ratifico in tutto et per tutto como dicti per me per la mera
et pura verità.

^a 20.

¹ Cod.: hiis.

² Cfr. *supra*, pp. 391 e segg., il testo della terza *confessio* del Soranzo.

³ Cod.: oppostime.

Attesto anchora che decta confessione scripta de mia mano ho facta per mera et sincera verità et non a suggestione de alcuno, anzi sempre da Vostre Signorie sonno stato admonito che avertisse a non accusarmi dove non habbia fallato perché offenderebe Dio gravissimamente.

Supplico anchora humilmente prima Dio poi Nostro Signore, li reverendissimi deputati della fede et Vostre Signorie havermi misericordia et compassione poi che la bontà de Dio me ha facta recognoscere et dolere de tanti miei falli et peccati: et eccomi ad ogni obedientia et penitentia⁴ de decti miei superiori».

Rogatum praesentibus ubi supra domino Baptista Berghi de castro Sanctae Mariae in Balneo nullius diocesis presbitero et domino Ioanne Francisco de Saviis de Thollentino Camerinensis diocesis, familiaribus magnifici domini castellani, testibus etc. /

⁴ *Cod.*: poenitentia.

79. QUARTA CONFESSIO DI VITTORE SORANZO

([Roma, 30 giugno c.] 1551)

142r 905r / Beatissimo Padre.

Mi sono ricordato che dappoi alcuni mesi che mastro Giuliano da Colle^a era stato a Bergamo et havuto da me la Institutione del Calvino¹, vene una sera ad alloggiare meco quel <signor Riniere² del quale sono stato interrogato>^{b3} et mi disse che veniva da Milano per andare a Napoli et nel passare haver voluto salutarmi. Et nei ragionamenti che hebbe meco trall'altre cose mi salutò a nome del sudetto Colle et in nome del medesimo fece scusa meco della Institutione del Calvino tenuta cotanto, offerendomi denari per comprarne un'altra. Per me si confessa che da questo ragionamento sospettai <che esso signor Riniere> havesse la detta Institutione del Calvino et che per portarsela mi offeriva quei denari, poi che 'l potesse esser in <qualche cattiva opinione> del santissimo sacramento sì como era il Calvino et sì come dubbitava che fusse il detto mastro Giuliano. Et per questo, menato nel mio studio il detto signore, gli donai un trattatello del <Pomerano in deffensione della verità> del corpo del Signore in quel

^a Contra Iulianum de Colle.

^b Contra Rainerium.

¹ Cfr. *supra*, p. 410.

² Il sacerdote napoletano Ranieri Gualano, il quale si sarebbe guadagnato la nomea di essere «spia dei teatini» dal momento che, dopo aver frequentato per qualche tempo i gruppi valdesiani negli anni quaranta, processato dal Sant'Ufficio romano nel 1551-52 e convinto ad abiurare (ACDF, *Stanza storica, Decreta*, I, ff. 56rv, 59r, 60v, 63v, 64rv, 65r), avrebbe offerto agli inquisitori numerosi elementi di prova a carico dei suoi ex compagni di fede, come Apollonio Merenda, Mario Galeota e lo stesso Soranzo (cfr. *infra*, p. 648). Su di lui cfr. *Processo Morone*, vol. I, p. 338, nota 201, e il saggio di Carlo De Frede, *Notizia d'un valdesiano pentito con una digressione sul processo d'una visionaria (Ranieri Gualandi e Alfonsina Rispoli)*, Napoli, Arte tipografica, 1990, ora nella sua raccolta di saggi *Religiosità e cultura* cit., pp. 251-95. Il suo nome, era stato fatto da Giovan Battista Scotti nelle deposizioni da lui rilasciate nei mesi precedenti (cfr. *infra*, p. 615), ma è probabile che di lui avesse parlato agli inquisitori nel corso dei suoi interrogatori romani anche fra Giuliano del Colle.

³ Questo personaggio in realtà non risulta menzionato nei verbali dei precedenti interrogatori del Soranzo, ed è quindi probabile che gli fosse stato nominato solo a voce da parte degli inquisitori sulla base dell'estratto delle deposizioni dello Scotti.

santissimo sacramento scritto contra Buccero⁴, et temendo non offenderlo s'io gli scoprisse il mio sospetto gli dissi: «Signor, <ho inteso là in Napoli essere di quelli che male sentono> del santissimo sacramento dell'altare; di gratia portatevi questo libretto a vostra et loro instruttione». A queste parole non rispose altro se non che preso il libro mi ringratiò. Né altro ragionamento havem[m]o insieme delle cose della fede, perché la mattina seguente a buonissima hora si partì, seguendo il suo viaggio. Non mi ricordo da chi havesse udito dire là in Bergamo che in Napoli erano dei sacramentarii.

Mi sono ricordato che messer <Baldassara⁵ mi nominava> per huomeni che sentissero male nelle cose della fede in Venetia uno, il quale esso chiamava per il nome della famiglia solamente, <cioè il Ferro>^{c6}, et un altro messer Giacomo Bianco^d etc.

Mi sono ricordato che da quel mercante luchese detto il Perna⁷ ho havuto in più volte molti libri di questi di Alamagna prohibiti.

Di Vostra Santità humilissimo servitor Vittore indegno vescovo di Bergamo. /

142v-143v [bianchi]
905v-906v

^c Il Ferro.

^d Iacobo Bianco.

⁴ Si tratta forse della *Publica de sacramento corporis et sanguinis Christi ex Christi institutione confessio* di Iohannes Bugenhagen, edita a Wittenberg nel 1528, in polemica contro le tesi eucaristiche zwingliane: cfr. Georg Geisenhof, *Bibliotheca Bugenbagiana: Bibliographie der Druckschriften des D. Job. Bugenhagen*, Leipzig, Verlag von M. Heinsius Nachfolger, 1908, pp. 267-68.

⁵ Baldassarre Altieri, sul quale cfr. *supra*, p. 242, nota 6.

⁶ Si tratta forse di quel Girolamo Ferro, patrizio veneziano non esente da propensioni eterodosse, introdotto da Alessandro Citolini tra gli interlocutori della sua *Tipocosmia*, sul quale cfr. Ambrosini, *Storie di patrizi e di eresia* cit., *ad indicem*. Merita tuttavia segnalare che nell'elenco di eterodossi consegnato all'inquisitore di Bologna nel 1551 don Pietro Manelfi inserì tra quelli di Venezia un «Francesco Ferro lutherano» (Ginzburg, *I costituiti di don Pietro Manelfi* cit., p. 49).

⁷ Su di lui cfr. *supra*, p. 268, nota 25.

80. QUINTA CONFESSIO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 3 luglio 1551)

137r 900r / Questi sono li errori, heresie et scandali confessati senza tormento alcuno dal reverendo monsignor vescovo di Bergamo Vittore Soranzo, delli quali humilmente domanda mille perdoni alla clemenza d'Iddio, a Nostro Signore et al sacro officio della Inquisitione.

Ho creduto et tenuto la Chiesa non potere né volere con suoi statuti, precetti, censure et escomunicazioni obligare sotto pena di peccato mortale li fideli, escetto nell'occasione di scandalo o contempto^{a1}.

Ho creduto et tenuto la Chiesa haver fatto male gravando li christiani di tante cerimonie superstitiose et inutili, et che essa Chiesa non può aggiungere cerimonie né cosa alcuna alla prima institutione de' sacramenti, né al culto divino oltra quello ch'è espresso nella sacra Scrittura².

Ho creduto et tenuto le cerimonie di consecrare chiese, di ordinare chierici, di far sacramenti esser troppo lunghe et d'abbreviare³.

Ho creduto et tenuto l'auttorità del sommo pontefice romano non potere né volere obligare i christiani sotto pena di peccato mortale a osservanza delle leggi che sono iuris positivi^{b4}.

137v 900v Ho creduto et tenuto nel santissimo sacramento dell'altare con il vero corpo et / vero sangue del Signor nostro Iesu Christo perseverare la vera sustantia del pane et del vino^{c5}.

^a A⁶.

^b B.

^c C.

¹ Cfr. *supra*, p. 391, art. [1], quanto il Soranzo aveva scritto pochi giorni prima nella sua terza *confessio*.

² Cfr. *supra*, pp. 391-92, art. [1].

³ Cfr. *supra*, p. 392, art. [1].

⁴ Cfr. *supra*, p. 394, art. [17].

⁵ Cfr. *ivi*, art. [18].

⁶ Nella sequenza delle lettere in esponente per contrassegnare le note che seguono si è utilizzata la stessa lettera di cui si servì a suo tempo il funzionario inquisitoriale che le appose sia a margine sia nel testo del documento.

Ho tenuto et creduto l'adoratione di ditto sacramento dell'altare non esser culto da noi richiesto nella Scrittura, benché si dovesse trattare con reverentia. Et io ho fallato gravissimamente nel visitare alcune chiese pigliando in mano tanto sacramento senza alcuna reverentia o di genocchia o di capo, con⁷ scandalo di molto populo presente⁸.

Ho sempre desiderato che questo sacratissimo sacramento si distribuisse a tutti li christiani sì sotto la spetie del vino come del pane, et io alcune volte ho comunicato il mio vicario⁹ a questo modo et fui comunicato da esso, et volsi che così comunicasse un mio servitore^{d10}; dil che ne dimando perdono¹¹.

Ho desiderato si levasse la processione di detto sacramento acciòché li christiani usassero il comunicarsi secondo l'institutione di Christo signor nostro. Ho detto ancora che l'usare tanti cerei o lampadi al ditto sacramento non è il culto instituito nell'evangelio, et che saria meglio venderne parte et dare a' poveri¹².

Ho creduto et tenuto sempre non essere purgatorio alcuno doppo questa vita¹³.

138r 901r Ho creduto et tenuto sempre vani tutti li suffragii de' morti, et nel mio / celebrare dicea con la bocca la commemoratione de' morti, l'animo però era risoluto a non pregare per morti¹⁴.

Ho creduto et tenuto sempre frati et preti potersi maritare sì come i laici per fuggire la fornicatione, talmente però che nel maritarsi non donassero scandalo o lo facessero per contempto delli statuti del celibato. Et¹⁵ per questa causa anchora fu[i] negligente in punire pre Parisoto, il quale havea sposata una monacha¹⁶.

Ho creduto et tenuto le indulgentie oscurare l'evangelio, et havea mala opinione di quelle¹⁷.

Ho creduto et tenuto la intercessione fatta per li meriti de' santi derogare alli meriti di Christo signor nostro et non giovarci per impetrar gratie, et però nelle messe io non dicea l'orationi de santi¹⁸.

^d D.

⁷ La frase che segue risulta aggiunta in un secondo tempo, verosimilmente da parte di un inquisitore dopo averne ottenuto l'assenso da parte dell'imputato (cfr. *infra*, note 14, 31, 49-51).

⁸ Cfr. *supra*, pp. 394-95, art. [18].

⁹ Carlo Franchino, sul quale cfr. *supra*, p. 10, nota 12.

¹⁰ Giovan Battista: cfr. *supra*, p. 397, art. [34].

¹¹ Cfr. *supra*, pp. 394-95, artt. [16] e [18].

¹² Cfr. *supra*, pp. 290-91, 303-304.

¹³ Cfr. *supra*, p. 392, art. [2].

¹⁴ Cfr. *ivi*, art. [2].

¹⁵ La frase che segue risulta aggiunta in un secondo tempo.

¹⁶ Cfr. *supra*, p. 392, art. [3].

¹⁷ Cfr. *supra*, p. 393, art. [7]; cfr. anche p. 398, art. [43].

¹⁸ Cfr. *supra*, pp. 392-393, art. [6].

Ho sempre creduto et tenuto l'invocatione de' santi morti esser senza Scrittura et repugnare al precetto d'invocare Dio per Christo, et per questo essortavo alcuni andare a Christo solo¹⁹.

Ho creduto et tenuto sempre che non si debbe donar fede a miraculi nuovi, sì per le fraudi che alle volte s'usano sì perché hora non havemo necessità de miraculi a confirmare la fede nostra²⁰.

Ho creduto et tenuto l'opere nostre esser necessarie ma non meritorie di vita eterna, le quali coronarà Dio secondo il suo volere²¹.

Ho creduto et tenuto le nostre satisfattioni non giovare alle pene dell'altra vita in modo alcuno²². /

138v 901v Ho creduto et tenuto solo tre sacramenti della Chiesa, cioè battismo, penitentia et eucharistia, haver la gratia della remissione de' peccati, gli altri quattro no: sono però segni di gratia²³.

Ho creduto et tenuto la iustificazione prima al modo di Martino Lutero, et leggendo la determinatione del concilio di Trento iudicai che quelli patri havessero eccesso; nondimeno studiando meglio l'invernata passata, conobbi che io fallava²⁴.

Ho creduto et tenuto la confessione sacramentale non esser comandata da Christo signor nostro, benché instituita da Sua Maestà. Pochi mesi sono che io conobbi il mio errore²⁵.

Ho creduto et tenuto la messa non giovare a' morti, ho dannato la gran copia di quelle et già non le odivo i giorni feriali, et forse ho eccesso in tassare li abusi²⁶.

Ho creduto et tenuto con Martino del libero arbitrio avanti il mio vescovato^{e27}.

Ho creduto et tenuto che non possiamo resistere alle inspirationi dello Spirito Santo²⁸.

Ho detto nel medesimo tempo che non habbiamo più libero arbitrio di un legno²⁹.

Ho creduto et tenuto che non si possa osservare il precetto d'amare Dio con tutto il core, et per questo ogni giusto peccare in tutte le sue attioni di peccato d'ommissione³⁰. /

^e E.

¹⁹ Cfr. *supra*, p. 392, art. [5].

²⁰ Cfr. *ivi*, art. [4].

²¹ Cfr. *supra*, p. 393, art. [9].

²² Cfr. *ivi*, art. [10].

²³ Cfr. *ivi*, art. [11].

²⁴ Cfr. *ivi*, art. [8].

²⁵ Cfr. *ivi*, art. [12]; cfr. anche p. 398, artt. [41] e [42].

²⁶ Cfr. *supra*, p. 393, art. [13].

²⁷ Cfr. *supra*, pp. 202, 352-53.

²⁸ Cfr. *supra*, pp. 279, 283, 286.

²⁹ Cfr. *supra*, pp. 279, 283, 338, 355.

³⁰ Cfr. *supra*, p. 398, art. [38].

139r 902r Ho creduto et tenuto il voto di virginità o di continentia essere nullo quando quelli che hanno il voto patiscono empiti di carne, «quia melius est nubere quam uri»³¹.

Ho creduto et tenuto et difeso³² nel principio del mio vescovato a niuno esser perdonati li peccati se non crede certamente esserli perdonati: errore di Martino Luthero^f. Lasciai questo errore per il concilio di Trento³³.

Ho creduto et tenuto abuso l'accendere cerei o lampadi alle imagini de santi, et che saria meglio dare a' poveri quelli danari etc. Avanti il mio vescovato forse hebbi mala opinione di dette imagini³⁴.

Ho già tenuto la certezza della gratia al modo lutherano³⁵.

Credo che in quelli primi anni che io entrai in questo veneno di heresie, et fu nel 1543, io³⁶ havessi altre opinioni contra la santa Chiesa et per tale cecità domandavo li catholici pharisei, et ero tanto accecato in questi errori che mi facevo scrupolo dire l'Ave Maria la sera, secondo usano li fideli al suono delle campane³⁷.

Confesso che per queste mie opinioni empie, in la maggior parte delle quali io conoscevo che m'opponnevo alla santa Chiesa romana, io neglimentemente et con scandalo ho amministrato il mio uffitio di vescovo, et prima circa li predicatori: io ho errato in non correggere et punire un predicatore³⁸, il quale in una predica tassò la invocatione de / santi pubblicamente; anzi, fattomi rechiamo di questo, lo difesi³⁹.

Io ho errato in non correggere et punire un altro predicatore, anzi più predicatori, i quali pubblicamente alla mia presentia predicavano la iustificatione per la sola fede, manifestando questa fede allo andar lutherano: anzi mi piaceva che predicassero a questo modo, tenendo però gli occhi aperti che non si scoprissero alla spedita contra la Chiesa romana per il mio honore⁴⁰.

Per le medesime mie opinioni io non volea che li predicatori proponessero alli populi queste controversie fra luterani et catholici, et havea per male che fusse detto contra le mie opinioni, credendo in-

^f F.

³¹ *I Cor.* VII, 9; cfr. *supra*, pp. 294 e segg., 298 e segg., 355.

³² Le parole «et difeso» risultano aggiunte in un secondo tempo.

³³ Cfr. *supra*, pp. 254-55, 307, 319, 346, 348-50.

³⁴ Cfr. *supra*, p. 397, art. [37].

³⁵ Cfr. *supra*, p. 398, art. [39].

³⁶ *Cod.*: che io.

³⁷ Cfr. *supra*, p. 399, art. [47].

³⁸ Don Omobono Asperti da Cremona, sul quale cfr. *supra*, p. 7, nota 1.

³⁹ Cfr. *supra*, p. 396, artt. [26] e [27].

⁴⁰ Cfr. *ivi*, artt. [28], [29], [30].

sieme che non s'edificasse il popolo con predicare simili cose. Credo essere stato negligente in altri predicatori, ma non ho a memoria il particolare⁴¹.

Per le medesime opinioni io bramavo che tutti tenessero quanto teneva io, et però mi lamentavo con certi miei confidenti di non potere estendere nella mia diocesi l'evangelio come bramava, benché insieme io tassava i mali costumi del mio popolo⁴².

Per queste mie opinioni, nel principio del mio vescovato io ricercai preti che fossero nella medesima via, occulti però, per ponerli alla cura nella mia diocesi⁴³.

Credo haver conferto, disputato, consultato diverse di queste mie opinioni et heresie, segretamente però⁴⁴. /

140r 903r Ho fallato in dispensare con sola benedittione una o due giovani le quali havevano voto di virginità semplice, dicendomi esse ch'erano tentate dalla carne⁴⁵.

Ho fallato in non correggere et punire miei familiari^x et altri i quali sapevo essere heretici nella mia diocesi, anzi alcuni ho lasciati alla cura d'anime, altri ho permesso partirsi senza carcerarli o emendarli. Et quando ho corretto alcuno con parole non tassavo le loro opinioni heretiche, ma dicea che tacessero et non donassero scandalo^g⁴⁶.

Ho fallato in fare avisare pre Homobono che l'inquisitore gli volea visitare la casa per essere accusato che teneva libri heretici prohibiti, benché io mi movessi a questo accioché ditto pre Homobono non fusse confuso da suoi nemici^h⁴⁷.

Ho fallato in far murare il fonte miraculoso di santo Narno, primo vescovo di Bergamoⁱ⁴⁸.

Ho fallato in non punire pre Parisotto heretico mio⁴⁹ familiarissimo⁵⁰, il quale mi rivelò, essendo prigionie nel vescovato, che havea

x X.

g G.

h H.

i I.

⁴¹ Cfr. *supra*, p. 397, art. [36].

⁴² Cfr. *supra*, p. 396, art. [31].

⁴³ Cfr. *supra*, pp. 329, 354.

⁴⁴ Cfr. *supra*, p. 395, art. [19].

⁴⁵ Cfr. *supra*, pp. 204-205, 294 e segg., 298 e segg., 355.

⁴⁶ Cfr. *supra*, p. 397, artt. [33], [34], [35], [36].

⁴⁷ Cfr. *supra*, pp. 208-209, 256 e segg.

⁴⁸ Cfr. *supra*, pp. 205, 287-89, 361.

⁴⁹ *Cod.*: suo [la svista dimostra che l'integrazione (cfr. nota successiva) fu apposta da un inquisitore].

⁵⁰ Le parole «heretico suo familiarissimo» risultano aggiunte in un secondo tempo.

sposato una monacha della qual era sospetto d'inhonestà⁵¹, et peggio fu in non esaminare ditto prete di detto matrimonio¹, ponerlo nella mia diocesi a cura d'anime in Alzano. Fallo mio riconosco l'haverlo avisato che questa sua scelerità si scopriva, come fu con grande scandalo⁵², et che il mandarebbe in galea. Conosco che dovevo carzerarlo almeno in quel tempo⁵³.

140v 903v Ho fallato ancora in relassare la sore vitiata dal detto Parisotto fuor del monasterio⁵⁴, ancora che fusse incorrigibile: et dovea prevedere che / essendo liberi continuerebbero il lor matrimonio, come fecero^m. L'importunità delle altre sore et delli sindici furno occasione del mio errore⁵⁵.

Si mangiò in casa mia un giorno proibito dalla Chiesa carne, ma fu per errore del maestro di casa⁵⁶.

Ho fallato essortando alcuni alla nuova luce dell'evangelio, intendendo di queste mie opinioni heretiche⁵⁷.

Ho permesso nella mia cura homini et sacerdoti notati d'heresia, segreti però⁵⁸.

Ho essortato alcuni a prepararsi alle persecuzioni per l'evangelio, intendendo delle medesime opinioni^{n 59}.

Ho lodato Martino Luthero nelle opinioni quali teneva io secondo la dottrina sua contra la santa Chiesa, et alle volte nelle sue espositioni⁶⁰.

Ho tenuto di continuo et letto assai libri heretici et prohibiti, benché io sapessi esserli escommunicatione papale, et doppo il nuovo editto di Nostro Signore contra quelli tengono simili libri ho lasciato due casse di questi libri fuor di Bergamo, i quali libri son stati gran causa del mio peccato^{o 61}.

¹ L.

^m M.

ⁿ N.

^o O.

⁵¹ Le parole «della qual era sospetto d'inhonestà» risultano aggiunte in un secondo tempo.

⁵² Le parole «come fu con grande scandalo» risultano aggiunte in un secondo tempo.

⁵³ Cfr. *supra*, p. 397, art. [32].

⁵⁴ Suor Dorotea Sonzogno.

⁵⁵ Cfr. *supra*, pp. 195 e segg.

⁵⁶ Cfr. *supra*, pp. 209-10.

⁵⁷ Cfr. *supra*, p. 330.

⁵⁸ Cfr. *supra*, pp. 255 e segg., 261 e segg., 316-18, 326-27, 364.

⁵⁹ Cfr. *supra*, p. 396, art. [31].

⁶⁰ Cfr. *supra*, p. 204.

⁶¹ Cfr. *supra*, pp. 395-96, artt. [20], [21], [24], [25].

Ho fallato grandemente in tenere scritti infamatorii^p del libero arbitrio, delle satisfazioni della messa, del papato, de' cardinali^q, con lettere insieme delli primi heretici di Germania^{rs}⁶².

Ho comprato, ho offerto ad altri simili libri heretici^t; n'ho ancora comprati per altri et n'ho prestati a diversi⁶³.

141r 904r Ho fallato, havendo⁶⁴ notitia d'un mercante lucchese⁶⁵ il quale per / Bergamo portava libri heretici, a non punirlo; anzi, ne portò ancora a me. Et per aiutare un altro mercante, il qual era scoperto in Bologna di portare di sudetti libri, io feci scrivere ch'erano miei per aiutarlo^v⁶⁶.

Ho fallato dando a ciascuno delli miei monasterii un libretto chiamato Il beneficio di Christo, libro sospetto, dannato in Venetia: io l'havea per buono⁶⁷. Gli ho ancora dato un altro libretto chiamato La medicina dell'anima⁶⁸, et allhora non era dannato.

Ho fallato scancellando d'alcuni missali o breviarii di sore alcune sententie che pertenevano a meriti o intercessione de santi, et è stato una volta o due⁶⁹.

Ho tenuto amicitia segreta con heretici di mala sorte⁷⁰.

Ho fallato, essendo⁷¹ escommunicato per tante mie heresie et per tenere libri heretici, intromettermi all'amministrazione de sacramenti, d'officii ecclesiastici et di celebrare, né mai son stato assoluto né dalle escommunicationi né dalle heresie^z⁷².

Io Vettor Soranzo, indegno vescovo di Bergamo, humillimo servo di Sua Santità, attesto haver confessato quanto di sopra è scritto sì

^p P.

^q Q.

^{rs} RS.

^t T.

^v V.

^z Z.

⁶² Cfr. *supra*, pp. 399 e segg.

⁶³ Cfr. *supra*, pp. 394-95, art. [14], [20], [23].

⁶⁴ *Cod.*: che havendo.

⁶⁵ Pietro Perna, sul quale cfr. *supra*, p. 268, nota 25.

⁶⁶ Cfr. *supra*, p. 395, art. [24].

⁶⁷ Cfr. *supra*, pp. 206-207, 307 e segg., 324-325.

⁶⁸ Cfr. *supra*, p. 310 e nota 34.

⁶⁹ Cfr. *supra*, pp. 398-99, art. [45].

⁷⁰ Cfr. *supra*, *passim*, ma in particolare pp. 410 e segg.

⁷¹ *Cod.*: che essendo.

⁷² Cfr. *supra*, pp. 240, 250-51; cfr. anche p. 396, art. [26].

nel mio processo sì nella mia confessione di propria mano mandata a Nostro Signore et sigillata del mio sigillo piccolo et consueto, et di nuovo confesso et ratifico quanto di sopra si contiene contra di me in questi dui fogli: le quali confessioni et ratificationi ho fatto et faccio di mia propria volontà et per la verità. Et per fede di ciò di mia propria mano ho sottoscritto questa mia confessione et ratificatione et gl'ho posto il mio sigillo picciolo solito et consueto, et ho voluto che il notaro del sacro uffitio della Inquisitione sia rogato et ne faccia publico instrumento.

Alli 3 di luglio 1551. /

141v 904v

[bianco]

81. VENTUNESIMO COSTITUTO DI VITTORE SORANZO

(Roma, 4 luglio 1551)

220^r 984^r / Die 4 mensis iulii 1551, constitutus ubi supra, coram supradictis reverendis dominis episcopo et magistro Sacri Palatii¹ supradictis, reverendus dominus Victorius Superantius episcopus Bergomensis^a, cui delato iuramento etc., qui tactis etc. iuravit etc., interrogatus an velit aliquid iam dictis per eum addere vel minuere, respondit: «Io non voglio agiongere altro».

Et cum sibi exhiberetur a praedictis dominis copia confessionis suae in substantia, extracta tamen ex processu per notarium facto 5 ex foliis manu propria reverendi episcopi scriptis, subscriptis et sigillatis, et cum eam legisset et considerasset de verbo ad verbum, in quatuor foliis, quae sic incipit: «Questi sono li errori, heresie et scandali» etc., et finit: «Né mai so[n] stato assoluto, né dalle excommunicatione né dalle heresie», et sequitur subscriptio et sigillatio parvi sigilli soliti et consueti dicti reverendi episcopi², quam copiam dixit, ratificat et ratificavit veram, integram et sinceram eius confessionem quam fecit in processu et foliis praedictis, et rogavit me notarium publicum ut de praedictis omnibus et singulis unum vel plura publicum seu publica conficerem instrumentum et instrumenta prout opus fuerit non mutata substantia veritatis, praesentibus etc. ubi supra domino Rutilio Fultio de Hostia Sabinensis diocesis et domino Ioanne Francisco de Saviis de Tollentino, familiare dicti reverendi domini episcopi, testibus etc.

Quam copiam extractam ut supra et quam cognovit et cognoscit suam confessionem et subscripsit, et sigillavit ut supra, consignavit dictis dominis iudicibus praesentandam sanctissimo domino nostro Iulio papa III et ipsi eam acceperunt ad hunc effectum. /

220^v 984^v [bianco]

223^v 987^v^b

223^r-231^v [bianchi]

987^v-995^v

^a 21.

^b A tergo huius processus sunt literae per Victorem Sorantium ad Ioannem Baptistam Scotum scriptae³.

¹ Lionello Cibo e Girolamo Muzzarelli.

² Cfr. *supra*, pp. 421 e segg., il testo della quinta *confessio* del Soranzo.

³ Cfr. *infra*, p. 615 e segg.

82. ABIURA DI VITTORE SORANZO E SENTENZA DI PAPA GIULIO III

(Roma, 9 settembre 1551)

221r 985r / Ego^a Victor Superantius, indignus episcopus Bergomensis, contrito et humili corde, tactis sacrosanctis evangeliiis, genuflexus coram Deo optimo maximo et te beatissimo domino, domino nostro Iulio III pontifice supremo, cognoscens veram, catholicam et apostolicam Ecclesiam ac fidem, abiuro, detestor et anathematizo omnes haereses, cuiuscumque condicionis vel sectae existant, praecipue vero et sigillatim illas in quibus propria confessione iuridice facta¹ sum deprehensus me disces[s]isse a fide sanctissima et ab hac Apostolica Sede per multos annos et in huiusmodi capitibus: de observantia sanctorum mandatorum Dei omnipotentis, de autoritate, de censuris Ecclesiae catholicae et capitis eiusdem Romani pontificis, de caeremoniis, de sacramentorum numero et efficacia, de sanctissimo altaris sacramento, de eiusdem adoracione et cultu, de communione sub utraque specie, de confessione sacramentali, de iustificatione impiorum, de libertate, operibus et satisfactionibus nostris, de indulgentiis, de purgatorio et suffragiis mortuorum, de invocatione et intercessione sanctorum, de coelibatu clericorum et religiosorum claustralium, de voto simplici castitatis, de certitudine gratiae, de peccato in omni opere iusti cuiuscumque, quas haereses dogmatizant et tenent haeretici moderni damnati ab ista Sancta Sede.

Item abiuro et detestor illas haereses de quibus diffamatus sum in processu contra me formato.

221v 985v / Consentio autem sanctae Romanae Ecclesiae, Apostolicae huic Sedi et Vestrae Sanctitati oreque et corde profiteor in omnibus et per omnia, maximeque in articulis in hac mea abiuratione expressis, eam fidem quam Ecclesia Romana et apostolica docet et credit.

Insuper iuro per sanctam Trinitatem et per haec evangelia me in veritate huius Sanctae Sedis semper mansurum et omnes quae contra

^a Abiuratio episcopi Bergomensis, die nona septembris 1551.

¹ Cfr. *supra*, pp. 421 e segg., la quinta *confessio del Soranzo*.

eius fidem venerint cum dogmatibus suis anathemate dignos pronuncio esse. Et si ego aliquando (quod absit) aliquid contra sentire, credere aut praedicare praesumpsero, canonum severitati subiaceam.

Item, iuro ut supra me servaturum omnem poenitentiam quam mihi iniunxerit clementia Beatitudinis Vestrae pro meis gravissimis erroribus, ignorantibus et scandalis in fide et contra hanc sanctam Sedem Apostolicam.

Item, Sanctitati Vestrae successoribusque omnibus sinceram promitto oboedienciam.

Hanc autem confessionem, abiuracionem et fidei meae professionem² in hoc folio coram Deo et Sanctitate Vestra, assistentibus reverendissimis dominis cardinalibus deputatis inquisitoribus, libere et voluntarie porrigo, cui me subscripsi et omnia in ea contenta manu propria scripsi. Die 9 septembris 1551.

Sanctitatis Vestrae servus indignus Victor Superantius, episcopus Bergomensis. /

222r 986r Die nona septembris 1551, supradictus Victor Sorantius, constitutus coram praefato sanctissimo Domino Nostro supradicto in palatio apostolico, adsistentibus illustrissimis et reverendissimis dominis Ioanne Petro Carrafa episcopo Tusculano, Ioanne Compostellano tituli Sancti Clementis³ et Hieronimo Verallo tituli Sancti Martini in Montibus, presbiteris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus inquisitoribus etc., ac reverendo fratre Hieronimo de Bononia ordinis praedicatorum magistro Sacri Palatii⁴, abiuravit supradictas haereses ut supra tamquam haeticus, praesentibus ubi supra reverendo domino Gaspare de Dottis Veneto⁵, iuris utriusque doctore, locumtenente reverendissimorum praedictorum, ac fratre Micchaele Alexandrino ordinis praedicatorum⁶, commissario eorundem reverendissimorum, testibus etc.

Qua abiuratione sic ut praemittitur facta, praefatus sanctissimus Dominus Noster, dominus Iulius papa tertius, sedens pro tribunali ubi supra, Cristi nomine invocato, visis et bene consideratis processu facto contra dictum dominum Victorem ac illius confessionibus et omnibus in eodem processu contentis, tandem visis omnibus quae videnda et consideranda fuerunt et sunt, sententiavit et declaravit ipsum dominum Victorem fuisse haeticum in haeresibus confessatis et abiuratis

² *Cod.*: professionem.

³ Juan Alvarez de Toledo.

⁴ Girolamo Muzzarelli, sul quale cfr *supra*, p. 121, nota 2.

⁵ Su di lui, governatore della Santa Casa di Loreto, auditore del cardinale Rodolfo Pio da Carpi (anch'egli membro della congregazione inquisitoriale), commissario del Sant'Ufficio nella Marca anconetana, cfr. Firpo, *Artisti, gioiellieri, eretici* cit., pp. 300 e segg.

⁶ Fra Michele Ghislieri.

ac deviante a fide cattolica. Sed quia haereses quibus irretitus erat abiuravit ut supra saniori usus consilio, eundem dominum Victorem id humiliter et genibus flexis petentem ab excommunicationis, suspensionis et interdicti poenis aliisque ecclesiasticis censuris quibus propter praedictas haereses erat innodatus (ut domino nostro Ihesu Christo insertus vivat in fide et sanctitate) absolvit. Et pro praemissis iniunxit poenitentiam salutarem, secrete sibi domino Victori declarandam per dictum reverendum magistrum Sacri Palatii. Item, ex sanctionibus canonum sententiavit et poenitentiavit eundem dominum Victorem in carceribus arbitrio Suae Sanctitatis detinendum esse, quorum carcerum loco assignavit eidem domino Victori civitatem Pathavii sive Paduae ad beneplacitum Suae Sanctitatis, a qua nequeat discedere vel exire; quod si non fecerit vel quomodocumque sine Suae Sanctitatis licentia contingeret ipsum dominum Victorem e dicta civitate discedere vel exire, canonum severitatem incurrisse et incidisse declaravit. Et ita dixit etc., omni meliori modo etc.

Actum ubi supra, praesentibus eisdem testibus etc., testibus etc.

Sanus de Perellis notarius sanctissimae Inquisitionis de mandato etc. /